

**LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN  
MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

ABRUZZO

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi*

*1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

*1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 12 agosto 1998, n. 72 (B.U. 8 settembre 1998, n. 20)*

**Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale.**

Il Capo IX della legge in esame – dettata in attuazione dei principi e criteri di cui alla legge n. 59/1997 – è dedicato ad industria, commercio e artigianato, e si apre con la disciplina in materia di promozione industriale, disponendo (art. 45) che in tale ambito sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative: prestazione di garanzie e/o la concessione di fondi ai consorzi ASI, destinati alla progettazione, realizzazione e manutenzione di opere e servizi; approvazione dei programmi di ciascun consorzio ASI per la realizzazione di infrastrutture. Ai comuni vengono invece attribuite (art. 46) le funzioni relative alla promozione e incentivazione a favore del sistema delle PMI, restando riservate alla regione tutte le altre funzioni (art. 47). Sempre ai comuni vengono subdelegate la promozione dell'associazionismo e della cooperazione, nonché gli interventi relativi alla realizzazione di aree attrezzate per il commercio (art. 48).

In materia di artigianato, spettano alle province le funzioni amministrative di gestione relative alla formazione professionale e gli interventi diretti all'incentivazione dell'occupazione giovanile (art. 50), mentre risultano attribuite ai comuni le funzioni relative agli interventi speciali a sostegno dell'artigianato di cui alla Parte IV, Titolo VI, della l.r. n. 60/1996 (art. 51). Restano infine riservate alla regione le iniziative promozionali d'interesse regionale e gli interventi economici a sostegno delle imprese artigiane e loro forme associative (art. 52).

Il Capo XI, dedicato ad agricoltura e forestazione, dispone (art. 56) la delega a province, comunità montane e comuni delle funzioni amministrative di gestione di competenza regionale, ad eccezione di quelle non delegate o espressamente riservate alla regione. Alla regione sono, invece, riservate le funzioni relative alla predisposizione ed approvazione dei programmi operativi di interventi comunitari, nazionali e regionali, nonché le seguenti funzioni: i rapporti con l'UE e il ministero per le politiche agricole; la sperimentazione agraria; valorizzazione e promozione delle produzioni agro-alimentari; autorizzazioni in materia di produzione e distribuzione di materiale seminale ed embrionale; riparto tra gli istituti di credito delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, definizione dei tassi, criteri e parametri ad esso relativi; sviluppo della proprietà contadina. Sono, inoltre, delegate alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione in materia di: credito agevolato; produzione vegetale; produzione animale; forestazione.

*(b) L.r. 3 marzo 1999, n. 11 (B.U. 12 marzo 1999, n. 9)*

**Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.**

La disciplina in materia di sviluppo economico e attività produttive è dettata dal Titolo II della legge in esame, che riserva alla regione (art. 16) le funzioni relative a: promozione della internazionalizzazione dei prodotti locali; promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative d'investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; promozione e sostegno della costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane; consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri.

Il Capo II, dedicato alla disciplina dell'artigianato, dispone (art. 17) il conferimento alle province delle funzioni non riservate allo Stato o ad altri

enti locali o alle autonomie funzionali, fatta eccezione per quelle riservate a regione, comuni e comunità montane (art. 18). Le funzioni amministrative concernenti la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il recupero di fabbricati produttivi, risultano invece conferite ai comuni e alle comunità montane (art. 19). L'art. 20, infine, delega alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative e di gestione in relazione a: ricerca e innovazione tecnologica; adeguamento agli standard di qualità; tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio dell'impresa; tenuta degli albi delle imprese artigiane.

Il Capo III, relativo all'industria, riserva alla regione (art. 22) le funzioni in materia di: programmazione industriale; promozione, organizzazione e sostegno della cooperazione nel settore industriale; incentivazione industriale; promozione e sostegno alla costituzione di consorzi fra piccole e medie imprese industriali e commerciali, consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri; sviluppo della commercializzazione dei prodotti locali nei mercati di altri paesi; promozione e sostegno alle iniziative d'investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese abruzzesi; assicurazione, riassicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione; promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane.

La giunta regionale è, inoltre, incaricata di determinare i parametri di riferimento e le modalità per l'individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché la specializzazione produttiva dell'insieme (art. 23).

E', altresì, istituito un fondo unico regionale per le attività produttive industriali, nel quale confluiscono le risorse statali di cui al c. 5 dell'art. 19 del d.lgs. n. 112/1998 e tutte le risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali – comprese le azioni dirette al sostegno delle aree di declino industriale nonché al recupero delle aree industriali dismesse anche mediante interventi di infrastrutturazione e di bonifica – finalizzato agli obiettivi indicati nel programma regionale (art. 24).

Alle province risultano invece delegate, ai sensi dell'art. 25, le funzioni amministrative relative: alla promozione di programmi di innovazione e sviluppo di sistemi produttivi locali; all'agevolazione creditizia delle

imprese cooperative mediante prestazione di garanzia in concorso con la regione; all'attuazione degli interventi regionali finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione industriale.

L'art. 26 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative: al rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi; all'istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive. In particolare, si attribuisce allo sportello unico la cura, avendo riguardo ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, dello svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione degli impianti produttivi, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia; per la sua realizzazione, i comuni possono inoltre stipulare convenzioni con le CCIAA, con la possibilità di conferire a queste ultime l'allestimento e l'esercizio unitario del sistema informatico per la gestione dello stesso.

L'art. 27, infine, delega alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative relative: alla gestione dei servizi reali alle piccole e medie imprese; al supporto degli interventi regionali e provinciali di agevolazione creditizia alle piccole e medie imprese.

Il Capo IV, recante la disciplina relativa ad insediamenti produttivi, servizi di assistenza alle imprese e razionalizzazione dei procedimenti, dispone (art. 28) la delega alle camere di commercio delle funzioni amministrative relative alla raccolta, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, mentre risulta delegata ai comuni, che la esercitano mediante società di capitali, la partecipazione pubblica, la gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate.

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 13 marzo 2000, n. 58 (B.U. 19 maggio 2000, n. 15)*

**Modifica ed integrazione degli artt. 45, lett. c) e 50 della L.r. 31.7.1996, n. 60: testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo.**

La legge in esame modifica e integra – all'art. 1 – l'art. 45, c. 1, lett. c) della l.r. n. 60/1996 nei termini seguenti: "Al pagamento, in conto interessi, per operazioni di credito bancario effettuate in favore di soci

fruttori delle garanzie della cooperativa (sia facendo riferimento a risorse del fondo di garanzia di cui all'art. 1 della convenzione tipo allegata alla presente legge, sia facendo riferimento alle integrazioni dei fondi di garanzia ottenuti ai sensi della misura 2.1 del programma operativo plurifondo 94-96, sia utilizzando fondi di garanzia derivanti dalla legge 108/1996) aventi durata non superiore ai 36 mesi, fatta eccezione per i finanziamenti a 60 mesi di cui alla suddetta legge 108/1996".

*(b) L.r. 18 maggio 2000, n. 95 (B.U. 28 giugno 2000, n. 18)*

**Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.**

Attraverso la legge in esame, la regione assume tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi residente ed investe adeguate risorse finanziarie. La regione si impegna, inoltre, a favorire intese con le regioni appenniniche, con lo Stato e con l'Unione europea e contribuisce alla promozione di politiche comuni finalizzate allo sviluppo delle zone montane ed alla nascita del "distretto rurale d'Europa".

La presente legge, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea e con la normativa statale, disciplina altresì gli interventi ordinari e speciali per il territorio montano della regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà ed in coordinamento istituzionale con il sistema delle autonomie locali (art. 1)

L'art. 3 individua i soggetti istituzionali attuatori delle finalità suesposte nelle comunità montane, i comuni montani e le province, nonché per quanto di rispettiva competenza, il consiglio regionale e la giunta regionale.

Il successivo art. 4 dispone invece che, ai sensi della normativa nazionale e regionale, le comunità montane, anche in consorzio tra loro, promuovono l'esercizio associato di funzioni di competenza comunale, e che nell'ambito montano della regione, spetta alle comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o di quelle ad esse delegate, nonché la gestione associata di servizi comunali nei settori di competenza.

L'art. 5 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, il "fondo regionale per la montagna", istituito con la l.r. 1 dicembre 1995, n. 134, è sostituito dal "fondo regionale della montagna per gli interventi speciali". In particolare, le risorse finanziarie del fondo risultano ripartite nel modo

seguito: il 90% è assegnato alle comunità montane per l'attuazione degli interventi speciali previsti e disciplinati dalla presente legge; il 5% è destinato al finanziamento dei progetti pilota; il 5% è destinato all'istituzione ed alimentazione di un fondo speciale presso la FIRA o altro istituto finanziario, finalizzato al sostegno economico di attività produttive o di riantropizzazione del territorio montano.

Il Titolo II, dedicato ad azioni ed interventi nel sistema economico e territoriale, afferma, all'art. 7, che la regione considera la tutela e lo sviluppo economico del territorio montano obiettivo prioritario delle azioni da attivare al fine di garantire le migliori condizioni di vivibilità alle popolazioni ivi residenti. In particolare, tale obiettivo appare perseguibile mediante: la corresponsione di incentivi all'insediamento ed al mantenimento della popolazione in ambito montano; l'attivazione di misure straordinarie per garantire lo sviluppo economico, e l'innalzamento del reddito e delle condizioni di vita dei residenti in ambito montano. L'economia montana deve, inoltre, accomunare nel processo di sviluppo, insieme alle attività agro-zootecniche, quelle dell'artigianato tradizionale, del commercio e della piccola e media impresa, nel rispetto dei valori ambientali e delle consuetudini locali.

Le comunità montane, ai sensi dell'art. 8, individuano nel piano di sviluppo socioeconomico e nel programma operativo annuale, le concrete forme di attuazione delle azioni previste dalla presente legge. Tale piano ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale e montana, da porre al servizio dell'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale. Il piano è adottato dal consiglio della comunità montana con le modalità stabilite dallo statuto dell'ente e, dopo l'adozione, è trasmesso alla giunta regionale, all'amministrazione provinciale ed ai comuni che compongono la comunità montana.

Le comunità montane possono inoltre provvedere alla redazione della carta di destinazione d'uso del territorio, quale strumento di supporto operativo delle scelte contenute nel piano di sviluppo socio-economico (art. 9).

L'art. 10 disciplina il programma operativo annuale per l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla ripartizione del fondo, che è predisposto dalla

giunta della comunità montana, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di sviluppo socioeconomico, ed è approvato dal consiglio.

In ordine alla gestione del patrimonio forestale ed alla economia del legno, l'art. 15 stabilisce che le comunità montane promuovono la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, mentre la regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione di uno specifico piano di settore, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse forestali e boschive in una prospettiva di filiera. Il piano di settore può prevedere anche accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola o associata, e operatori del settore del legno per l'ottimale utilizzazione delle risorse forestali. Il piano è approvato dalla giunta regionale.

Relativamente alle attività produttive agricole, l'art. 18 riconosce l'agricoltura quale attività produttiva prioritaria per la conservazione e valorizzazione del territorio montano, e dispone che la regione promuova la permanenza dell'attività agricola nel territorio montano anche attraverso la corresponsione di incentivi per le infrastrutture, la razionalizzazione dei processi produttivi, lo sviluppo della qualità dei prodotti, il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

Sono, inoltre, previsti (art. 19) interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori. Al fine infatti di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazione di ricomposizione fondiaria, la regione accorda la priorità del finanziamento per l'acquisto di terreni, per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice, fino alla concorrenza di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari: coltivatori diretti di età compresa fra i 18 e i 60 anni, residenti nelle zone montane; cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano nei quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 40%, da persone in età compresa tra i 18 e i 60 anni, residenti in comuni montani.

La giunta regionale (art. 21), entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPA, determina i settori artigianali e i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna abruzzese e definisce le azioni di sostegno e promozione alla produzione e commercializzazione dei prodotti. La regione Abruzzo valorizza, inoltre, le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambito montano attraverso interventi a favore del turismo



rurale montano (art. 22), al fine di ampliare l'offerta turistica complessiva e favorire il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro, ed incentiva il turismo montano in tutte le sue forme, riconoscendone le caratteristiche fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e culturale.

Ai sensi dell'art. 26, nei territori montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco costituiscono parte dell'economia locale e vanno finalizzati alla creazione di posti di lavoro e di attività imprenditoriali locali.

Ai sensi, infine, dell'art. 28, la giunta regionale destina una quota delle risorse delle direzioni regionali competenti per materia alla riqualificazione, aggiornamento tecnologico ed ampliamento degli impianti per attività di cava di monte e la lavorazione della pietra, nonché la promozione commerciale dei manufatti.

### *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 2 ottobre 1998, n. 113 (B.U. 23 ottobre 1998, n. 26)*

**Adesione della regione Abruzzo al consorzio "Istituto superiore Europeo per l'artigianato del recupero nell'edilizia".**

La regione aderisce a tale consorzio, che si prefigge il fine di ricerca e sperimentazione su nuovi materiali, diffusione di antiche tecniche di lavorazione specializzata da impiegare nel restauro di edifici e manufatti, anche allo scopo di accrescere le condizioni di stabilità e resistenza ad eventi e fenomeni sismici.

*(b) L.r. 11 novembre 1998, n. 129 (B.U. 27 novembre 1998, n. 30)*

**Intervento finanziario della regione Abruzzo per la partecipazione alla costituenda Società consortile "centro ceramico castellano" – società a responsabilità limitata.**

Nell'ambito delle finalità di cui alla Parte V della l.r. n. 60/1996, la regione partecipa alla costituzione della Società consortile "centro ceramico castellano" società consortile a responsabilità limitata (art. 1). In particolare la regione, nel rispetto dei contenuti statutari della costituenda Società consortile a.r.l. "centro ceramico castellano", partecipa alla costituzione della stessa società consortile con la quota societaria di lire 100.000.000 .

*(c) L.r. 23 dicembre 1998, n. 157 (B.U. 29 dicembre 1998, n. speciale)*

**Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 29 del 1° giugno 1996  
"Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo".**

La legge (art. 1) aggiunge all'art. 20 della l.r. 1° giugno 1996, n. 29, il seguente comma: "Le deliberazioni di assestamento e variazioni di bilancio dell'ARSSA, non contemplate dall'art. 41 della l.r. n. 81/1977, sono approvate con deliberazione della giunta regionale". Il c. 5 dell'art. 1 della l.r. n. 29/1996 è invece così sostituito: "I posti vacanti nella pianta organica della regione e dell'ARSSA possono essere coperti mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998".

*(d) L.r. 31 marzo 1999, n. 19 (B.U. 16 aprile 1999, n. 14)*

**Provvedimento urgente per le strutture organizzative periferiche del settore agricoltura.**

Con la presente legge la regione riorganizza i servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli uffici territoriali per l'agricoltura al fine di assicurare l'azione amministrativa nel periodo transitorio delle deleghe agli enti locali in attesa della nuova struttura regionale (art. 1).

In particolare, vengono soppressi i quattro uffici per i miglioramenti fondiari e credito agrario dei servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, di cui alla l.r. n. 58/1985; sono altresì soppressi le otto unità operative denominate "unità operativa produzioni animali" e "unità operativa produzioni vegetali" attualmente ricomprese nelle predette strutture organizzative (art. 2).

La giunta regionale provvede, infine, ad attribuire ai "servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura" ed alle nuove strutture organizzative le competenze spettanti attualmente ai "servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura", agli uffici miglioramenti fondiari e credito agrario ed agli uffici territoriali per l'agricoltura (art. 3).

*(e) L.r. 9 agosto 1999, n. 57 (B.U. 31 agosto 1999, n. 34)*

**Norme in materia di associazioni di produttori agricoli e di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.**

Ai sensi della legge in esame (art. 2), la giunta regionale determina le modalità per: il riconoscimento e revoca delle associazioni di produttori agricoli e delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli; l'istituzione di un apposito albo regionale di tali associazioni ed organizzazioni;

l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo; la concessione di contributi per spese di funzionamento amministrativo.

Il presidente della giunta regionale, inoltre, in caso di "grave necessità", con proprio decreto, può disporre l'efficacia vincolante delle deliberazioni delle associazioni riconosciute anche nei confronti dei produttori agricoli non associati (art. 4).

*(f) L.r. 6 settembre 1999, n. 66 (B.U. 17 settembre 1999, n. 36)*

**Disciplina della divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura.**

Ai sensi della legge in esame (art. 1), la divulgazione agricola e l'assistenza tecnica in agricoltura costituiscono, per la regione, attività d'interesse preminente per lo sviluppo dell'agricoltura. In particolare, la regione disciplina le attività di divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura, ivi compresa l'assistenza tecnica in zootecnia, affidate all'agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (ARSSA) che si avvale delle organizzazioni professionali agricole.

In particolare, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana le direttive generali per la formulazione del programma di divulgazione agricola e l'assistenza tecnica in agricoltura indicando obiettivi e risorse. L'ARSSA, sulla base delle direttive della giunta regionale, predispone ed approva il programma di assistenza tecnica e divulgazione agricola, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole e l'associazione regionale degli allevatori (art. 2). Il settore agricoltura vigila sullo svolgimento del programma, e qualora le circostanze lo richiedano, propone alla giunta regionale l'assunzione dei provvedimenti del caso (art. 3).

*(g) L.r. 14 settembre 1999, n. 68 (B.U. 24 settembre 1999, n. 37)*

**Integrazioni alla l.r. 3.3.1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche.**

Ai sensi della normativa vigente, la presente legge regola le procedure e fissa i parametri per la determinazione del valore dei suoli di uso civico per utilizzazioni a titolo particolare e, altresì, per la realizzazione sugli stessi di opere pubbliche o di pubblico interesse ad opera di enti, aziende od organismi a ciò abilitati. In particolare, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6, della l.r. n. 25/1988, la giunta regionale può

autorizzare l'alienazione di suoli civici solo ove questa si configuri necessaria per la utilizzazione prevista. I proventi relativi a mutamenti di destinazione o concessioni precarie di suoli civici confluiscono fra le entrate ordinarie dell'amministrazione e sono utilizzati secondo la disposizione prevista dall'art. 5 della l.r. n. 3/1998 (art. 1).

Per le concessioni in godimento temporaneo, per le costituzioni di servitù, per le legittimazioni di suoli gravati da diritto di uso civico aventi natura agricola, la base di riferimento per la determinazione del valore dei suoli è quella più recente fissata dalla regione ai sensi dell'art. 16 della legge 865/1971 ed i cui valori agricoli medi (VAM) sono annualmente pubblicati sul B.U.R.A., distinti per regione agraria. In particolare, ove la qualità colturale del suolo derivi da miglioramenti adottati dall'interessato al procedimento, o dai suoi danti causa, al fine di evitare l'indebito arricchimento dell'ente, è fatto obbligo di apportare in detrazione il controvalore delle migliorie arretrate in via generale, e fatte salve più puntuali valutazioni analitiche da parte degli uffici tecnici comunali o dall'amministrazione separata ove esistente, e individuato nella differenza fra la qualità colturale attuale e quella a cui il suolo sarebbe stato ascrivibile se non fosse stato oggetto di migliorie. In relazione all'utilizzazione di suoli per fini estrattivi di materiali inerti, il prezzo da applicare al mc. di materiale estratto è stabilito in misura pari al prezzo fissato annualmente dalla regione ai sensi della l.r. n. 54/1983 e successive modifiche e integrazioni e risultante dall'ultima determinazione della giunta regionale pubblicata sul B.U.R.A. (art. 2).

La legittimazione, la quotizzazione e la conciliazione in via amministrativa dei suoli di uso civico sono formalizzate con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale (art. 3).

E', infine, previsto (art. 4) che, ove su suoli di uso civico siano localizzate opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare da parte dei soggetti a ciò abilitati, il progetto e la relativa richiesta di autorizzazione oltre che all'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 25/1988, debbono essere prodotte anche alla regione.

*(h) L.r. 3 novembre 1999, n. 99 (B.U. 9 novembre 1999, n. 44)*

#### **Norme in materia di qualità e gestione ambientale nelle piccole e medie imprese.**

Attraverso la legge in esame, la regione favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nelle piccole e medie

imprese industriali, turistiche, artigiane, edili e di servizi, l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità dei processi produttivi e dei prodotti e minimizzare l'impatto ambientale (art. 1).

In particolare, l'intervento regionale si articola in diverse tipologie finalizzate (art. 2): alla realizzazione di interventi preliminari volti a dotare l'azienda della cultura di base e delle metodologie più idonee per l'impostazione di adatte politiche di qualità ed ambientali; all'attuazione della certificazione di sistemi di qualità aziendali conformi alle norme UNI EN ISO 9000 e sistemi di gestione ambientali conformi alle norme UNI EN ISO 14000; all'adesione del programma UE denominato "EMAS" per l'iscrizione dei siti industriali nel registro europeo dei siti ecocompatibili; allo sviluppo di sistemi di gestione integrati qualità, ambiente, sicurezza; all'applicazione delle direttive UE in materia di sicurezza dei prodotti (marcature CE).

La regione individua, infine, come organismo di gestione la società FIRA s.p.a., che riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione di tale progetto (art. 4) e stabilisce (art. 5) una dotazione finanziaria per il primo anno di attuazione pari a L. 110.000.000.

*(i) L.r. 3 novembre 1999, n. 100 (B.U. 9 novembre 1999, n. 44)*

**Norme in materia di cooperative, consorzi e società consortili di garanzia collettiva fidi.**

Con la presente legge, la regione intende promuovere, nel settore agricolo, lo sviluppo di consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati "cofidi". I cofidi hanno come scopo sociale: a) la prestazione di garanzie per facilitare l'accesso al credito; b) la prestazione di servizi per il reperimento, migliore utilizzo e gestione di finanziamenti (art. 1).

Ai cofidi vi possono aderire, quali sostenitori, anche amministrazioni pubbliche e organismi associativi privati. Il consiglio di amministrazione deve essere composto, per almeno due terzi, da imprese agricole (art. 2).

In ordine alle modalità dell'intervento pubblico, l'art. 3 stabilisce che a favore dei cofidi la giunta regionale può: concedere contributi per la formazione o l'integrazione di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie su finanziamenti ed operazioni finanziarie concessi dai soggetti esercitanti attività creditizia e finanziaria ai sensi del testo unico 1.9.1993, n. 385; concorrere nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti

dalle garanzie prestate dai cofidi, concessi alle imprese socie; concedere contributi per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale.

In ordine a controlli e sanzioni, l'art. 6 prevede che con delibera della giunta regionale sono definite le modalità di controllo sui cofidi beneficiari dei contributi regionali, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli, delle condizioni e delle disposizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta: a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati; b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge; c) la restituzione dei fondi versati e non utilizzati.

*(l) L.r. 16 novembre 1999, n. 107 (B.U. 7 dicembre 1999, n. 47)*

**Partecipazione della regione all'aumento del capitale sociale della società CISI Abruzzo s.p.a. (centro integrato per lo sviluppo dell'imprenditorialità in Abruzzo).**

La regione, nell'ambito delle sue finalità di promozione industriale, inerente il rilancio industriale ed occupazionale, partecipa all'aumento del capitale della società CISI Abruzzo s.p.a. deliberato dall'assemblea degli azionisti. A tal fine sottoscrive 3.000 nuove azioni del valore nominale di L. 100.000 (centomila) cadauna, per un totale di L. 300.000.000.

*(m) L.r. 16 novembre 1999, n. 108 (B.U. 7 dicembre 1999, n. 47)*

**Partecipazione della regione all'aumento del capitale sociale della Società Abruzzo sviluppo s.p.a. società di promozione industriale.**

La regione, nell'ambito delle sue finalità di promozione industriale inerente il rilancio industriale ed occupazionale, partecipa quale azionista della Società abruzzo sviluppo s.p.a., all'aumento del capitale della stessa deliberato dall'assemblea degli azionisti. A tal fine la regione esercita il diritto di opzione sottoscrivendo 7.500 azioni del valore nominale di L. 10.000 (diecimila) cadauna, per un totale di L. 75.000.000.

*(n) L.r. 18 maggio 2000, n. 97 (B.U. 28 giugno 2000, n. 18)*

**Individuazione, delimitazione, istituzione del distretto agroindustriale della Marsica – legge 317/1991.**

La legge in esame individua, all'art. 1, il distretto agroindustriale della Marsica, in attuazione dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che comprende i territori di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele, Collelongo, Gioia Dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi <sup>(1)</sup>, Ortucchio, Pescina, San Benedetto, Trasacco, Villavallelonga.

Il successivo art. 2 definisce le finalità del distretto, consistenti nello svolgimento, tra l'altro, dei seguenti compiti: promozione di interventi a favore delle PMI di trasformazione agro-industriale nel territorio della Marsica per l'attuazione ed articolazione di progetti innovativi concernenti le imprese sia a livello individuale che di filiera; promozione, partecipazione e organizzazione del distretto all'interno della rete regionale dei quattro distretti industriali individuati dalla delibera regionale n. 742/C del 7.3.1996, dei distretti nazionali ed europei secondo le misure di coesione e cooperazione della UE; formazione specialistica per i quadri aziendali in relazione, in via prioritaria, alla implementazione di modelli volti al raggiungimento di standards aziendali internazionali per la qualità e gestione ambientale; sviluppo di reti commerciali; supporto alle politiche dell'organizzazione e del trasferimento tecnologico alle imprese agro-alimentari; sostegno all'occupazione.

Al fine del perseguimento degli obiettivi indicati è istituito il comitato di distretto agroindustriale, il quale (art. 3) adotta un proprio regolamento che dev'essere trasmesso alla giunta regionale perchè provveda alla sua approvazione <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Il comune di Luco dei Marsi è stato inserito dall'art. 1 della *l.r. 22 settembre 2000, n. 106 (B.U. 6 ottobre 2000, n. 25)*.

<sup>(2)</sup> Sul punto si segnala che l'art. 1 della *l.r. 16 marzo 2001, n. 8 (B.U. 28 marzo 2001, n. 7)* ha così sostituito l'art. 3 della *l.r. 97/2000*: “ 1. E' istituito il comitato di distretto agroindustriale, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2; 2. Il comitato è composto da un rappresentante designato dal componente la giunta regionale con delega all'agricoltura, da un rappresentante dell'ARSSA, da un rappresentante della camera di commercio dell'Aquila, da un rappresentante dell'Unione Industriali dell'Aquila, da un rappresentante delle CONFAPI della provincia di L'Aquila, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e associazioni maggiormente rappresentative nel distretto, da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori, da un rappresentante del consorzio di sviluppo Industriale della Marsica, da un rappresentante ciascuno delle comunità montane Marsica 1, Valle del Giovenco e Valle Roveto; 3. Il comitato è presieduto dal componente indicato dalla giunta regionale con delega all'agricoltura”.

*(o) L.r. 16 marzo 2001, n. 6 (B.U. 28 marzo 2001, n. 7)*

**Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati.**

Con la presente legge la regione – a tutela delle risorse genetiche del proprio territorio e della qualità, specificità, originalità, territorialità della propria produzione agroalimentare, ed a garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini – sostanzia con l'applicazione del principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso per qualunque fine di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati. La regione promuove, inoltre, tutte le azioni utili a prevenire i possibili rischi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e dall'uso a scopi alimentari di tali organismi o di prodotti da essi derivati, e promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare la biodiversità e l'alto valore del paesaggio agrario regionale (art. 1).

La legge detta, inoltre, norme relative al divieto di coltivazione e allevamento, sui terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree, a qualunque titolo, protette (art. 2) e in ordine alla esclusione dalla protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dalla regione (art. 3).

E', altresì, stabilito (art. 4) che nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica degli ospedali e luoghi di cura della regione Abruzzo, degli uffici pubblici appartenenti alla regione, alle province, ai comuni ed ai soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura è, inoltre, fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti derivati (art. 5).

Al fine di controllare sulla corretta attuazione della presente legge, la regione istituisce infine una apposita commissione, presso il settore agricoltura e politiche rurali, formata da: 3 ispettori nominati come da decreto del ministero della sanità; 2 funzionari dell'assessorato all'ambiente; 2 funzionari dell'assessorato sanità. La commissione esercita



il suo potere di controllo attraverso: verifiche delle emissioni deliberate; ispezioni nelle aree soggette al divieto di coltivazione di OGM; verifiche sulla ristorazione collettiva; verifiche dell'etichettatura negli esercizi commerciali (art. 9).

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) L.r. 28 luglio 1998, n. 58 (B.U. 4 agosto 1998, n. 16)*

#### **Completamento interventi inseriti nei programmi comunitari PNIC, PIM, POP 89/93.**

Ai sensi della presente legge, le risorse pari a lire 138.301.146.000 provenienti dalla Comunità europea, a fronte di impegni assunti per la realizzazione dei programmi comunitari contenenti interventi finanziati con finanziamenti nazionali e rispondenti agli obiettivi ed ai requisiti delle singole misure dei programmi comunitari (PIM, POP 89/93); PNIC, POP 94/96), saranno prioritariamente autorizzate per la completa realizzazione di quei progetti avviati con i predetti programmi e non ancora completati o non ancora pagati, alla data di scadenza del 31 dicembre 1997.

*(b) L.r. 28 dicembre 1998, n. 165 (B.U. 29 dicembre 1998, n. speciale)*

#### **Finanziamento al consorzio di bonifica centro per la costruzione di acquedotto a servizio della zona industriale di Piano di Sacco – Città S. Angelo.**

La regione, riconosciuta l'emergenza idrica della zona industriale in località Piano di Sacco in comune di Città S. Angelo, concede un contributo in conto capitale di L. 600.000.000 al consorzio di bonifica centro per la costruzione dell'acquedotto a servizio della predetta zona industriale.

*(c) L.r. 16 febbraio 1999, n. 9 (B.U. 16 febbraio 1999, n. speciale)*

#### **Modifiche ed integrazioni alla l.r. 14 settembre 1994, n. 62 "credito agrario agevolato".**

L'art. 4, della l.r. n. 62/1994, il cui titolo "prestiti per acquisto bestiame" viene sostituito con "prestito per acquisto bestiame, macchine ed attrezzature agricole", è così rimodulato: 1) Per l'acquisto di bestiame possono essere concessi prestiti annuali e poliennali. Per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole possono essere concessi prestiti

poliennali. Detti prestiti hanno la durata fino a 5 anni; 2) I limiti della spesa ammissibile per i predetti prestiti, il tasso da applicarsi, l'erogazione, la documentazione necessaria, la liquidazione del concorso regionale e quant'altro potrebbe interessare il procedimento saranno stabiliti con ordinanza dirigenziale nel rispetto delle norme comunitarie; 3) Il concorso della regione per dette operazioni è calcolato in semestralità al tasso agevolato in vigore al momento del rilascio del nulla-osta. Detto concorso è corrisposto agli istituti od enti in unica soluzione, scontato all'attualità, contestualmente alla erogazione del prestito; 4) Alla ripartizione dei fondi tra gli Istituti od enti esercenti il credito agrario, convenzionati con la regione ai sensi del d.lgs n. 385/1993, si provvede con ordinanza dirigenziale del settore cooperazione, associazionismo e credito agrario del settore agricoltura della giunta regionale prendendo per base i dati reperiti presso i servizi IPA della regione competenti per l'accoglimento delle domande; 5) Sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente, possono essere disposte anticipazioni nella misura max del 75% dell'ammontare stabilito; 6) Le domande intese ad ottenere il prestito vanno presentate ai servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territori, in qualità di responsabili del procedimento i quali, a seguito di istruttoria, emettono entro 30 giorni il relativo nulla-osta; 7) Le banche convenzionate assegnatarie di fondi provvederanno a rimettere al dirigente del servizio cooperazione associazionismo e credito agrario del settore agricoltura della giunta regionale appositi rendiconti, secondo le modalità riportate nella convenzione e/o stabilite nei criteri di cui al c. 2 del presente articolo.

*(d) L.r. 9 agosto 1999, n. 48 (B.U. 31 agosto 1999, n. 34)*

**Modifiche ed integrazioni alla l.r. 2 agosto 1997, n. 82 (Partecipazione della regione ai consorzi di sviluppo industriale).**

La legge in esame stabilisce che per le spese di funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale di cui alla l.r. 22 agosto 1994, n. 56, valutate presuntivamente in lire tre miliardi, si utilizzano le risorse di cui al capitolo 281620 del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 (art. 1). In particolare, per gli esercizi 2000 e 2001, gli eventuali necessari stanziamenti saranno determinati dalle rispettive leggi di bilancio (art. 2), mentre eventuali ulteriori necessità finanziarie, in rapporto agli oneri di cui agli artt. uno e due, verranno assicurate compatibilmente con le risorse disponibili, con apposita legge di assestamento di bilancio (art. 3).

*(e) L.r. 9 agosto 1999, n. 53 (B.U. 31 agosto 1999, n. 53)*

**Modifiche ed integrazioni alla l.r. del 20 giugno 1980, n. 59 recante: "Norme in materia di concessione di contributi a favore dei consorzi fidi fra piccole e medie industrie".**

La legge in esame si segnala in particolare per il contenuto dell'art. 5, che aggiunge alla l.r. n. 59/1980 – dopo l'art. 4 – il seguente nuovo articolo: "(Contributo alle spese di gestione). A favore dei consorzi e società (consortili o cooperative) è concesso un contributo alle spese di gestione pari al 5% del contributo erogato determinato con le modalità di cui all'art. 4 della presente legge. La misura del contributo concesso per le finalità e ai soggetti di cui al punto che precede non può superare complessivamente lo stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio regionale".

*(f) L.r. 9 agosto 1999, n. 58 (B.U. 31 agosto 1999, n. 34)*

**Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 dicembre 1997 n. 154 — Istituzione presso la FIRA di un fondo di credito agevolato per le piccole e medie imprese del settore pesca e acquacoltura.**

Ai sensi della legge in esame (art. 2), l'art. 4 della l.r. n. 154/97 è sostituito dal seguente: "(Iniziativa ammesse a contributo). Le iniziative ammesse alle agevolazioni, da realizzare in Abruzzo, dai soggetti di cui al precedente art. 3, sono: 1) Investimenti inerenti l'attività di pesca, l'acquacoltura e la maricoltura in genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano: attrezzature, macchinari, ristrutturazioni, ampliamento, ammodernamento, e quant'altro finalizzato all'attività di cui sopra). Non usufruiscono degli aiuti previsti dalla presente legge gli investimenti riguardanti: l'acquisto di terreni, la copertura delle spese generali superiore al 12% dei costi e le autovetture destinate al trasporto di persone. 2) Contributi in conto esercizio per la gestione corrente, massimo 12 mesi".

*(g) L.r. 16 novembre 1999, n. 105 (B.U. 7 dicembre 1999, n. 47)*

**Intervento finanziario della regione Abruzzo al piano di risanamento del consorzio industriale ASI – VAL PESCARA.**

La regione, riconosciuto il preminente interesse regionale dell'attività svolta dal consorzio industriale ASI – Val Pescara, concorre con la presente legge al ripiano della sua situazione debitoria, con la concessione

di un contributo finalizzato al pagamento delle rate di un mutuo che il Consorzio è tenuto a contrarre alle migliori condizioni offerte dal mercato finanziario e per una durata massima non superiore a 10 anni. Il contributo di cui al precedente comma è commisurato al 60% dell'intera rata del prestito e non può, comunque, eccedere l'importo di £. 1.200.000.000, annuo (art. 1). In particolare, le somme ricavate dall'operazione creditizia di cui all'art. 1 debbono essere destinate esclusivamente al ripiano della situazione debitoria che risulterà alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di idonea documentazione contabile certificata nei modi e termini stabiliti dalle vigenti norme in materia (art. 2).

E' previsto inoltre (art. 3) che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consorzio è tenuto a trasmettere al competente settore della giunta regionale un piano di risanamento. A tale piano dovrà, altresì, essere allegato un documento economico – finanziario dal quale si evinca la capacità gestionale dell'ente di conseguire anche negli esercizi successivi un sostanziale equilibrio di bilancio. Il piano è approvato dalla giunta regionale che contestualmente provvede alla determinazione del contributo in funzione degli elementi in esso contenuti e del concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati fermo rimanendo la misura massima stabilita nel precedente art. 1.

*(h) L.r. 16 novembre 1999, n. 111 (B.U. 7 dicembre 1999, n. 47)*

**Contributi in favore di imprese industriali per oneri sostenuti ai fini dell'adeguamento alle previsioni normative del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.**

Con la presente legge la regione prevede interventi a favore delle imprese industriali che intendono migliorare il livello di sicurezza nelle proprie aziende nel rispetto delle norme previste nel d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1).

In particolare, gli interventi sono destinati per (art. 2): spese relative ai servizi di assistenza e consulenza per l'elaborazione, la revisione e l'adeguamento del piano di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione dei rischi, la formulazione del piano antincendio e dei piani di evacuazione; spese per il corso di formazione per addetti alla previsione incendi di cui al d.m. 10.3.1998, n. 64; spese per il corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; spese per l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature compreso l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Ai sensi del successivo art. 3, possono usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge le piccole e medie imprese industriali, anche in forma cooperativa, e loro consorzi, con sede operativa nel territorio della regione.

*(i) Testo coordinato ll.rr. n. 143/1995, n. 96/1997, n. 142/1999 (B.U. 23 giugno 2000, n. 64 Speciale)*

**Interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione per l'imprenditoria femminile.**

La regione istituisce, con la presente legge, un fondo regionale straordinario diretto a promuovere l'imprenditoria femminile in Abruzzo, in settori innovativi, al fine di consolidare il lavoro femminile e consentire una qualificata presenza sul mercato. Il fondo ha durata quinquennale e la sua entità viene stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione della regione (art. 1).

Il fondo è destinato all'erogazione di contributi per la realizzazione sul territorio regionale di nuove imprese innovative o per la innovazione di prodotti o di processi nell'ambito delle attività economiche già presenti (art. 2).

In ordine ai soggetti beneficiari, possono usufruire delle provvidenze della presente legge le imprese che abbiano sede legale, operativa ed amministrativa nel territorio abruzzese, con numero di addetti non superiore a 50 dipendenti che presentino carattere di innovazione nel prodotto, nel processo o nel modello organizzativo (art. 3). In particolare, i benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie (art. 5).

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la regione può stipulare apposite convenzioni con organismi collettivi di garanzia fidi nonché con le società finanziarie a partecipazione pubblica e non (art. 7).

*(l) Testo coordinato ll.rr. n. 136/1996, n. 101/1997, n. 55/1998 e n. 142/1999 (B.U. 23 giugno 2000, n. 64 Speciale)*

**Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili ecocompatibili nei territori dei parchi nazionali, regionale e delle riserve naturali istituite con legge regionale.**

Attraverso la legge in esame la regione promuove interventi localizzati nei territori dei parchi nazionali e nelle aree contigue d'Abruzzo, del Gran Sasso – Monti della Laga e della Maiella e del parco regionale del Sirente

Velino nonché delle riserve naturali istituite dalla regione, finalizzati a suscitare e sostenere iniziative imprenditoriali idonee a generare occasioni di sviluppo economico e di crescita occupazionale, compatibili con l'esigenza di tutelare le peculiari caratteristiche ambientali dei luoghi di riferimento (art. 1).

In particolare, le nuove iniziative imprenditoriali proposte ai fini dell'ammissione ai benefici devono consistere in attività che promuovano effetti occupazionali, nel pieno rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ecosistema, riconducibili alle seguenti macro-tipologie: iniziative mirate al potenziamento della fruibilità turistica dei parchi e delle riserve naturali; iniziative mirate alla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento all'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti; iniziative mirate alla realizzazione di produzioni artigianali tipiche dei luoghi, alla trasformazione di prodotti agricoli locali, alla promozione ed alla commercializzazione dei suddetti manufatti e prodotti (art. 2).

Sono destinatari delle agevolazioni i soggetti collettivi costituiti in forma di cooperativa o di società dopo l'entrata in vigore della legge in esame, ovvero che alla stessa data non abbiano svolto attività d'impresa, in possesso dei requisiti di PMI previsti dalla normativa comunitaria, a condizione che la compagine sociale sia composta per i 2/3 da residenti in comuni ubicati nei parchi e nelle riserve naturali, e che la sede legale, operativa ed amministrativa della società o della cooperativa sia ubicata nella regione (art. 4).

Alla valutazione delle istanze presentate è competente il servizio lavoro ed emigrazione che, verificatane la regolarità formale e la completezza documentale richiede, entro 30 giorni dal ricevimento, il parere del competente nucleo del comitato di cui all'art. 19-*bis* della l.r. n. 55/1998 (art. 7).

*(m) Testo coordinato ll.rr. n. 55/1998, n. 142/1999, n. 6/2000 (B.U. 23 giugno 2000, n. 64 speciale)*

**Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all'occupazione.**

Della legge in esame si segnalano in particolare il contenuto dell'art. 4 che disciplina la promozione di nuove imprese a struttura societaria o cooperativistica stabilendo, in particolare, che la regione sostiene la creazione di cooperative, di piccole cooperative, di società che, per le caratteristiche soggettive dei soci, per la localizzazione geografica, per la natura del settore in cui intervengono, siano suscettibili di determinare

incrementi dei livelli di occupazione – e dell'art. 7, che disciplina la promozione di iniziative imprenditoriali eco-compatibili e della imprenditorialità femminile innovativa.

*(n) L.r. 7 marzo 2000, n. 22 (B.U. 24 marzo 2000, n. 9)*

**Ripristino funzionale e recupero di società operanti nel settore agricolo ed agroalimentare dotate di valori immobiliari ed in sofferenza contingente per carenza di risorse finanziarie.**

La presente legge regionale persegue lo scopo di restituire liquidità finanziaria alle società del comparto agricolo ed agroalimentare mediante acquisizione di beni immobili di dette società e contestuale restituzione d'uso di detti immobili, mediante rapporti di concessione od altro rapporto contrattuale similare tra le parti.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 29 marzo 2001, n. 11 (B.U. 6 aprile 2001, n. 8)*

**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della regione Abruzzo (legge finanziaria 2001).**

L'art. 1 del Capo I dispone che per favorire lo sviluppo della libera iniziativa nel territorio regionale, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i soggetti passivi (art. 3, c. 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 446/1997), che inizino l'attività nel biennio 2001-2002, per il primo anno di attività e quello successivo, è ridotta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16, c. 3, del predetto decreto, al 3.25%. Il c. 2 è stato rinviato dal governo a un nuovo esame del consiglio regionale e, di conseguenza, non è stato promulgato.

Lo stesso art. 1 precisa che l'agevolazione si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotta nel territorio della regione, non superiore a £.150.000.000; mentre non si applica ai soggetti passivi (art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 446/1997).

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 3 marzo 1999, n. 11, Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, artt. 19, 26 e 28 (v. par. 1.1.1)

Testo coordinato ll.rr. 55/1998 – 142/1999 – 6/2000, Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all'occupazione, art. 4 (v. par. 1.3)

#### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 12 agosto 1998, n. 72, Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, art. 48 (v. par. 1.1.1)

L.r. 3 marzo 1999, n. 11, Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, artt. 24 e 28 (v. par. 1.1.1)

#### CONSORZI DI SVILUPPO

L.r. 9 agosto 1999, n. 48, Modifiche ed integrazioni alla l.r. 2 agosto 1997, n. 82 "Partecipazione della regione ai consorzi di sviluppo industriale", artt. 1, 2 e 3 (v. par. 1.3)

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

#### DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 3 marzo 1999, n. 11, Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, artt. 23 e 25 (v. par. 1.1.1)

L.r. 18 maggio 2000, n. 97, Individuazione, delimitazione, istituzione del distretto agroindustriale della Marsica – legge 317/1991 (v. par. 1.2)



SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 12 agosto 1998, n. 72, Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, art. 56 (v. par. 1.1.1)

L.r. 18 maggio 2000, n. 95, Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, artt. 8, 15 e 19 (v. par. 1.1.2)

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 9 agosto 1999, n. 57, Norme in materia di associazioni di produttori agricoli e di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, art. 2 (v. par. 1.2).

L.r. 18 maggio 2000, n. 95, Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, art. 15 (v. par. 1.1.2).

L.r. 18 maggio 2000, n. 97, Individuazione, delimitazione, istituzione del distretto agroindustriale della Marsica – legge 317/1991, art. 2 (v. par. 1.2)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 3 marzo 1999, n. 11, Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, artt. 16, 22 e 25 (v. par. 1.1.1)

Testo coordinato ll.rr. 55/1998 – 142/1999 – 6/2000, Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all'occupazione, art. 4 (v. par. 1.3)

### *2.3 Promozione e tutela della qualità*

#### *2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 3 novembre 1999, n. 99, Norme in materia di qualità e gestione ambientale nelle piccole e medie imprese, art. 1 (v. par. 1.2)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 3 marzo 1999, n. 11, Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, art. 20 (v. par. 1.1.1)

L.r. 3 novembre 1999, n. 99, Norme in materia di qualità e gestione ambientale nelle piccole e medie imprese, Titolo I (v. par. 1.2)

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 18 maggio 2000, n. 95, Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, art. 18 (v. par. 1.1.2).

L.r. 16 marzo 2001, n. 6, Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati, artt. 1 e 3 (v. par. 1.2).

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 18 maggio 2000, n. 97, Individuazione, delimitazione, istituzione del distretto agroindustriale della Marsica – legge 317/1991, art. 2 (v. par. 1.2).

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 3 marzo 1999, n. 11, Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, art. 16 (v. par. 1.1.1)

*2.4.2 Agricoltura*

*2.5 Servizi reali alle imprese*

### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 12 agosto 1998, n. 72, Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, art. 45 (v. par. 1.1.1)

L.r. 3 marzo 1999, n. 11, Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, artt. 27 e 28 (v. par. 1.1.1).

### *2.5.2 Agricoltura*

L.r. 6 settembre 1999, n. 66, Disciplina della divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura, art. 1 (v. par. 1.2)

L.r. 18 maggio 2000, n. 95, Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, art. 8 (v. par. 1.1.2)

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 3 marzo 1999, n. 11, Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, artt. 26 e 28 (v. par. 1.1.1)

### *2.7 Strumenti negoziali*

## BASILICATA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

1. *Le leggi*1.1 *Leggi di riordino a carattere generale*1.1.1 *Plurisettoriali*

(a) *L. r. 8 marzo 1999, n. 7 (B.U. 18 marzo 1999, n. 17)*

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112<sup>(3)</sup>.**

---

<sup>(3)</sup> Con *l.r. 5 giugno 1998, n. 18 (B.U. 9 giugno 1998, n. 33)* è avvenuta la ripartizione tra la regione Basilicata e gli enti locali delle funzioni in materia di agricoltura, fo-reste, agriturismo, pesca, caccia, sviluppo rurale e alimentazione conferite alla regione dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

La legge è composta di 5 articoli. L'art. 1, dedicato all'oggetto della legge, al c. 2 sottolinea che la ripartizione delle funzioni tra regioni ed enti locali è definita nel rispetto del principio di sussidiarietà e degli altri principi elencati nell'art. 4, c. 3, della legge n. 59/1997. L'art. 2 effettua una dettagliata ricognizione delle funzioni (definite "materie" regionali) nell'ambito delle quali la regione esercita le sole funzioni elencate nell'art. 3 (concorso all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie; programmazione regionale; coordinamento dell'attività degli enti locali; tutela degli interessi unitari di carattere regionale; vigilanza, monitoraggio e controllo; esecuzione dei programmi di intervento regionale definiti ai sensi del programma regionale di sviluppo). Il c. 2 dello stesso art. 3 stabilisce, poi, con una formulazione generica, che tutte le funzioni non inerenti alla competenza regionale sono conferite agli enti indicati nell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 143/1997 (province, comuni, comunità montane o altri enti locali e funzionali). L'art. 4, dedicato all'individuazione delle funzioni amministrative, prevede che alla stessa si provveda con delibera del consiglio regionale, su proposta della giunta,

La legge è suddivisa in sei Titoli.

Il Titolo I, artt. 1-12, contiene disposizioni generali rilevanti per tutti i settori disciplinati dalla legge stessa.

In particolare:

- l'art. 1 precisa che, nell'ambito del riordino delle funzioni, le disposizioni della legge dispongono il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni e i compiti che non richiedono l'unitario esercizio al livello regionale, in conformità ai principi stabiliti nella l.r. n. 17/1996 (diretta a promuovere l'esercizio e lo sviluppo coordinato delle funzioni e delle relazioni tra le istituzioni territoriali, in aderenza a quanto contenuto nella legge n. 142/1990 ed alla carta europea delle autonomie locali) e a quelli disciplinati dalla legge n. 59/1997 e dal d.lgs. n. 112/1998;
- gli artt. 2 e 3 riguardano, rispettivamente, le funzioni riservate alla regione e quelle conferite agli enti locali, prevedendo per questi ultimi un conferimento di tutte le funzioni non riservate alla prima. In particolare alla regione spettano, oltre alle funzioni generali di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo: le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario al livello regionale; gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre regioni, nonché i rapporti con le istituzioni comunitarie; le funzioni di coordinamento dirette allo sviluppo del sistema delle autonomie; il coordinamento dei sistemi informativi; le funzioni di polizia amministrativa ove non diversamente specificato; l'adozione di misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite e l'adozione in via sostitutiva degli atti omessi nell'esercizio delle funzioni conferite. L'art. 6 disciplina, nel dettaglio, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della regione, espressamente definito come "strumento eccezionale di garanzia dei principi contenuti nella legge". Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere (dai 30 ai 45 giorni). Decorso inutilmente il termine, la giunta, sentito l'ente inadempiente, attiva gli interventi sostitutivi mediante la nomina di un commissario *ad acta*. La giunta

---

sentiti gli enti interessati. La delibera disciplina le modalità del trasferimento e i termini di decorrenza delle singole funzioni (che non possono essere antecedenti ai d.p.c.m. sul trasferimento alla regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane ed organizzative, di cui all'art. 4 del d.lgs. n.143/1997). La giunta istituisce, con delibera, una commissione tecnica composta da rappresentanti della regione e degli enti locali, al fine di fornire al consiglio regionale proposte sull'individuazione delle funzioni da delegare o attribuire.

regionale definisce con delibera i criteri e le modalità di nomina e di esercizio dei poteri sostitutivi;

- l'art. 4 disciplina i livelli ottimali di esercizio delle funzioni prevedendone la determinazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, da parte del consiglio regionale, su proposta della giunta. La proposta, definita d'intesa con la conferenza permanente delle autonomie, contiene i parametri di riferimento per l'individuazione delle migliori soluzioni organizzative rispetto alla dimensione degli enti locali, alle delimitazioni territoriali subregionali esistenti, alla distribuzione demografica e socio-economica del territorio. Le comunità montane e le province, rispettivamente per i territori montani e per quelli non montani, promuovono e attivano, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, l'esercizio associato delle funzioni e ne stabiliscono, d'intesa con i comuni interessati, i soggetti, le forme e le procedure. Trascorso inutilmente il termine (e previa diffida da parte della giunta a provvedere entro gli ulteriori 60 giorni), le funzioni relative sono conferite alla provincia competente per territorio che le esercita fino all'attivazione della procedura indicata in precedenza;
- l'art. 7, disciplinando il conferimento di attività e servizi a soggetti esterni (soggetti privati o "privato sociale"), elenca tra i "contenuti" delle convenzioni anche le modalità di controllo della regione;
- l'art. 11 modifica il c. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 30/1997, inerente agli strumenti ed alle procedure della programmazione negoziata. Prevede la norma che sia la giunta regionale, su parere conforme della commissione consiliare competente e previa consultazione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro e della conferenza permanente delle autonomie, a definire le forme di partecipazione della regione ai procedimenti ed agli atti di programmazione negoziata e ad emanare le direttive per disciplinare le modalità di formazione delle intese tra enti locali, nonché tra essi e la regione, dirette ad attivare risorse rientranti nella programmazione regionale.

Il Titolo II disciplina la materia dello sviluppo economico e delle attività produttive (compreso lo sport e il demanio ad uso turistico e produttivo).

Il Capo I detta le disposizioni generali e comuni; i Capi II, III e VIII disciplinano, rispettivamente, le materie dell'artigianato, dell'industria e l'ordinamento delle camere di commercio.

Il Capo I è costituito di 6 articoli (artt. 13-18):

- l'art. 13 indica l'oggetto e l'ambito di applicazione. In particolare, il c. 3 è dedicato all'attuazione regionale del d.lgs. n. 123/1998, recante

norme per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese. Il termine previsto per l'attuazione è di un anno dall'entrata in vigore del decreto richiamato, decorso il quale, senza emanazione della legge regionale, si applicano direttamente le disposizioni nazionali;

- l'art. 14 per l'organizzazione delle funzioni e dei compiti della regione prevede un apposito regolamento del consiglio regionale, da adottare entro 90 giorni dalla data di decorrenza dell'esercizio effettivo delle funzioni conferite alla regione, fissata nei provvedimenti (d.p.c.m.) sui trasferimenti dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
- l'art. 15 prevede il riordino della normativa inerente al settore dello sviluppo economico, mediante l'elaborazione di un testo unico con il quale si provvederà a delegificare una serie di norme concernenti procedimenti amministrativi e alla razionalizzazione del sistema delle deleghe agli enti locali ed alle autonomie funzionali;
- l'art. 16 è relativo all'istituzione dello sportello regionale per le attività produttive, presso il dipartimento attività produttive, allo scopo di favorire l'integrazione tra imprese, pubblica amministrazione e territorio;
- l'art. 17 disciplina le funzioni regionali relative: alla promozione delle piccole e medie imprese, comprese, quelle inerenti alla raccolta di informazioni ed al monitoraggio, tramite un apposito osservatorio, sull'utilizzo del sistema creditizio da parte delle p.m.i.; agli interventi per agevolare l'accesso al credito; alla promozione ed al coordinamento di una rete di servizi alle PMI per favorirne l'innovazione e l'internazionalizzazione;
- infine, l'art. 18 sul conferimento di funzioni agli enti locali richiama i criteri relativi alla determinazione dei "livelli ottimali di esercizio", già disciplinati nelle disposizioni generali, rimettendo l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni alla potestà normativa dell'ente locale o dell'autonomia funzionale.

Il Capo II, dedicato all'artigianato, è formato dal solo art. 19 che stabilisce le funzioni di competenza della regione: erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati (compreso il monitoraggio degli interventi mediante l'osservatorio regionale dell'artigianato); erogazione di contributi a consorzi e ai consorzi fidi; promozione e sostegno alla costituzione di nuove imprese artigiane e di consorzi tra PMI artigiane; investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei

prodotti; promozione e qualificazione del prodotto artigianale lucano; programmazione di attività di formazione per gli imprenditori artigiani; attuazione dei programmi di intervento dell'Unione europea; sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari; istruttoria degli interventi di cofinanziamento con l'Unione europea; determinazione delle modalità attuative della programmazione negoziata; promozione, incentivazione e programmazione delle iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, in Italia e all'estero, per favorire l'incremento delle esportazioni del prodotto artigiano; disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato. Infine, la regione subentra nelle convenzioni stipulate tra imprese artigiane ed amministrazioni statali prima dell'emanazione del d.lgs. n. 112/1998 (art. 15), stipulando, se necessario, atti integrativi di adeguamento.

Il Capo III, dedicato all'industria, è composto di 2 articoli:

- il primo (art. 20) elenca le funzioni di competenza delle regioni: elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico del territorio; concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere (con il relativo accertamento di speciali qualità richieste al fine di ottenere le concessioni); programmi di innovazione e trasferimento tecnologico; programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali; sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine; interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese; programmi di sviluppo aziendale finalizzati all'incremento dell'occupazione; sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese; istituzione e coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali <sup>(4)</sup>; attuazione degli interventi dell'Unione europea, salvo quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 112/1998; proposta di adozione, nell'ambito del territorio regionale, di eventuali criteri differenziati per l'attuazione del d.l. n. 415/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 488 dello stesso anno; determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata; programmazione e sostegno della cooperazione nel settore industriale; promozione e sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali; coordinamento e miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle

---

<sup>(4)</sup> In attuazione dell'art. 20, c. 1, lett. i) è stata emanata la *l.r. 23 gennaio 2001, n. 1*, v. par. 1.2 (p).



imprese, attraverso lo strumento dello sportello unico. Infine, la regione disciplina con legge, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nonché le relative forme di gestione in modo da assicurarne l'operatività della gestione delle infrastrutture e dei servizi entro il 30 giugno 2000.

- il secondo (art. 21) prevede l'istituzione di un fondo unico regionale nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, c. 6, del d.lgs. n. 112/1998. Un apposito regolamento del consiglio regionale regola l'amministrazione e la ripartizione tra le diverse tipologie delle risorse finanziarie. Con il medesimo atto, qualora le risorse siano destinate da leggi statali indistintamente al sostegno delle imprese industriali e di quelle di altri comparti produttivi, può essere disposta la costituzione di riserve di fondi da destinare ai singoli comparti.

Il Capo VII (art. 27) disciplina l'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La regione svolge essenzialmente funzioni di controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancata costituzione o funzionamento degli stessi. I consigli camerali sono sciolti, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta. Ai fini di un corretto esercizio delle funzioni regionali, l'unione regionale delle camere di commercio trasmette alla giunta le informazioni sul funzionamento degli organi camerali (compresi i bilanci preventivi e consuntivi) e presenta annualmente una relazione sull'attività delle camere di commercio, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai risultati raggiunti.

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 10 novembre 1998, n. 42 (B.U. 13 novembre 1998, n. 65)*

#### **Norme in materia forestale.**

La legge, dopo l'elenco delle finalità (art. 1) ed una indicazione dettagliata dei settori di intervento (art. 2), disciplina, in conformità ai principi della l.r. n. 17/1996 e della legge n. 59/1997, le funzioni delegate alle comunità montane ed alle province anche di concerto con gli enti di gestione dei parchi naturali, nonché quelle restanti in capo alla regione, in materia forestale.

L'art. 4 sottolinea che restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento generale, nonché la verifica sulla progettazione degli interventi ed in particolare:

- la predisposizione del piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e dei programmi annuali di intervento;
- la difesa dei boschi dagli incendi e da altre avversità;
- la promozione dell'imprenditoria forestale privata, dell'inventario forestale regionale, della formazione e dell'aggiornamento professionale nel settore forestale, di azioni dirette alla sensibilizzazione ambientale, forestale e di valorizzazione turistica e ricreativa del demanio pubblico, nonché la promozione per la costituzione dei consorzi forestali e delle altre forme associative per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali;
- l'approvazione dei piani di assestamento forestale;
- il rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali, ai cambi di destinazione d'uso dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché dell'esercizio del pascolo;
- la ricerca e la sperimentazione forestale, l'assistenza tecnica, la divulgazione, la statistica, gli studi e la valutazione;
- la tutela, il miglioramento e la valorizzazione della flora e della fauna;
- l'attività di pronto intervento in ambiti territoriali agro-forestali colpiti da calamità naturali;
- la ricerca dei boschi da seme e loro iscrizione nel libro nazionale;
- la determinazione del vincolo idrogeologico;
- il coordinamento e il controllo degli interventi delegati;
- la tenuta dell'elenco delle cooperative addette al settore idraulico-forestale e la costituzione dell'osservatorio del mercato del legno;
- l'assistenza e la promozione in materia di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi, nonché in materia di innovazione tecnologica nei processi produttivi.

La regione, su proposta della giunta ed approvazione del consiglio regionale, potrà affidare agli enti delegati ulteriori competenze derivanti dall'attuazione di specifici programmi operativi comunitari, nazionali e regionali.

La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti della legge in esame, finanzia lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali e interessanti il territorio agro-forestale. L'art. 3 fornisce la disciplina dettagliata delle opere e delle attività di pronto intervento.

L'art. 5 riguarda l'esercizio delle funzioni delegate. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera gli indirizzi generali che dovranno presiedere all'esercizio delle attività delegate. A tal fine, gli enti delegati costituiranno specifici uffici tecnici, la cui composizione sarà determinata con apposito regolamento ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/1990 e successivamente alle previsioni dell'art. 7, c. 3, della l.r. n. 17/1996 e, comunque, dovrà prevedere professionalità qualificate tra cui almeno un agronomo o forestale. Nel periodo transitorio, gli enti delegati possono avvalersi degli uffici regionali previe intese formali con la giunta, mentre in fase di prima costituzione dei propri uffici possono avvalersi di personale comandato o trasferito dalla regione o dagli enti sub-regionali o mediante le forme previste dall'art. 51 della legge n. 142/1990. La regione corrisponde annualmente agli enti delegati le spese correnti inerenti all'esercizio delle funzioni delegate con la legge in esame nella misura massima del 10% degli stanziamenti ad essi assegnati (misura che potrà variare in sede di approvazione del programma annuale di intervento anche in relazione alla dotazione minima del personale tecnico occorrente agli enti delegati).

La regione e gli enti delegati, previo parere delle organizzazioni sindacali, possono affidare l'esecuzione degli interventi forestali o la gestione di particolari servizi o avviare concrete forme di gestione dei boschi e del sottobosco o degli immobili prioritariamente alla cooperative agricoltore-forestali e, poi, a privati singoli o associati, secondo le modalità da definirsi entro un anno dall'approvazione della legge in esame, con apposito provvedimento predisposto dal dipartimento agricoltura e foreste ed approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

La legge disciplina, poi, gli strumenti per la realizzazione degli interventi. In particolare, l'art. 6 è dedicato alla redazione del piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale che, proposto dalla giunta e approvato dal consiglio, deve essere coerente con i piani di bacino regionali ed interregionali ed in loro assenza ha valore di programma stralcio ai sensi dell'art. 17 della legge nazionale n. 183/1989. Al piano è data attuazione mediante programmi annuali e, alla sua formazione, è assicurata la partecipazione degli enti delegati mediante specifiche conferenze di programmazione.

L'art. 7 riguarda l'elaborazione del programma annuale che avviene ad opera dell'ufficio competente del dipartimento agricoltura, d'intesa con gli enti delegati, in conformità al piano pluriennale. Il programma deve definire le priorità, gli obiettivi e le azioni da privilegiare, le dotazioni finanziarie e l'impiego della manodopera occorrente per la sua

realizzazione e deve comprendere gli interventi di competenza della regione, quelli di competenza degli enti delegati e quelli affidati alle cooperative agricolo-forestali. Anche il piano annuale è approvato dal consiglio su proposta della giunta (è predisposto entro il 15 dicembre di ogni anno ed approvato entro i successivi 30 giorni). La regione ripartisce tra gli enti delegati le risorse finanziarie destinate alle attività disciplinate con la legge in esame, tenendo conto di alcune priorità (numero di addetti al settore forestale, indice di spopolamento, estensione e stato di conservazione della superficie boschiva pubblica ed assetto idrogeologico, appartenenza dei territori ad aree protette).

L'art. 8 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del comitato misto ed interdipartimentale costituito, con decreto del presidente della giunta, per garantire l'unitarietà degli interventi. In particolare, al comitato è attribuito il compito di individuare, programmare e coordinare le risorse finanziarie destinate alle foreste, allo sviluppo della montagna, alla difesa del suolo e dagli incendi boschivi, alla bonifica ed alla tutela dell'ambiente, riconducibili alle attività previste dalla legge in esame (art. 8, c. 1). L'art. 8, c. 2, ne elenca, invece, la composizione.

L'art. 9 riguarda la predisposizione e l'approvazione dei progetti esecutivi da parte degli enti delegati.

L'art. 10 concerne l'occupazione e la formazione professionale.

L'art. 11 è dedicato al piano antincendio, predisposto nell'ambito del piano annuale, nel quale vengono stabiliti i compiti e le risorse da assegnare ai soggetti impegnati nelle fasi di prevenzione e spegnimento degli incendi. Il piano è reso operativo dal presidente della giunta. La regione, per l'espletamento delle funzioni trasferite dallo Stato in materia di forestazione e di lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, potrà stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e con soggetti privati, sentite le organizzazioni sindacali. Sempre sentite queste ultime, con successiva delibera approvata dalla giunta, verrà istituito un fondo di incentivazione destinato alle attività antincendio.

L'art. 12 disciplina i piani di assestamento forestale che, promossi dagli enti (o anche da privati singoli o associati, per i boschi di loro proprietà), sono approvati dalla giunta regionale e resi esecutivi con decreto del presidente della giunta. I piani, a valenza decennale, devono essere compilati secondo i criteri approvati dalla giunta, su proposta di una commissione tecnico-amministrativa la cui composizione è disciplinata dall'art. 13 della legge in esame. I piani di assestamento forestale devono fornire precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di

uso civico da parte degli aventi diritto in base alla normativa vigente. La regione contribuisce alle spese per la redazione dei piani nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dando priorità a quelli proposti da enti pubblici.

L'art. 14 prevede che le funzioni amministrative inerenti alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e dei vivai della regione (costituito da beni di cui all'art. 1 della l.r. n. 41/1978) sono delegate alle comunità montane ed alle province, previa intesa con gli enti territorialmente competenti. Con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta e sentita la commissione consiliare competente, si procederà all'assegnazione agli enti delegati dei complessi forestali (dopo aver preventivamente individuato quelli da destinare ad aree protette). Per i territori di proprietà regionale, ricadenti nelle aree destinate a parco regionale, la gestione è affidata alla regione fino alla formale richiesta da parte del responsabile legale dell'ente.

L'art. 15 disciplina le autorizzazioni al taglio dei boschi in assenza dei piani di assestamento che devono essere rilasciate dagli enti delegati previa acquisizione dei pareri regionali e delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti. La giunta, su proposta della commissione tecnico-amministrativa, approva il regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi e procede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

L'art. 16 è dedicato al vincolo idrogeologico. La regione procede al suo aggiornamento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la regione provvede ad emanare apposite disposizioni circa le autorizzazioni che attengono alle trasformazioni colturali o ai cambi di destinazione d'uso dei boschi e dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, o all'esercizio al pascolo, nonché le norme di polizia forestale.

L'art. 17 riguarda l'inventario forestale regionale, redatto e aggiornato (normalmente ogni 5 anni) dalla regione. L'inventario deve contenere l'elenco dei terreni boscati, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, degli immobili, degli alberi monumentali, delle aree boscate a forte valenza ambientale, paesaggistica, storico-culturale e turistico-ricreativa, dei parchi nazionali e regionali, delle aree naturali protette, delle oasi e zone a protezione faunistica, delle aree a forte degrado ambientale e forestale, e la classificazione dei boschi per tipo fisionomico e per stato evolutivo.

*(b) L.r. 27 marzo 2000, n. 24 (B.U. 4 aprile 2000, n. 22)*

**Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata.**

La legge è composta di 8 Titoli.

Il Titolo I contiene le disposizioni generali (artt. 1-3). L'art. 1 riguarda le finalità, l'art. 2 l'ambito di applicazione, l'art. 3 concerne le funzioni amministrative. Quest'ultimo, in particolare, prevede la delega alle province delle funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche e le funzioni derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative. Le amministrazioni provinciali devono conformarsi alle disposizioni della legge in esame, alle direttive ed ai regolamenti regionali in materia. Permangono, in capo alla regione, la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore, la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, l'istituzione dell'osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni delegate, nonché quelle inerenti ai rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con l'Unione europea.

Il Titolo II, inerente agli strumenti di programmazione e di gestione, disciplina nei suoi 7 articoli (artt. 4-10) il piano ittico regionale, la carta ittica regionale, i programmi ittici provinciali, la costituzione e i compiti del comitato tecnico-scientifico regionale, la costituzione e i compiti delle commissioni ittiche provinciali, le associazioni di pescatori e gli "ambiti ittici" e la loro gestione. Entro un anno dall'approvazione della legge in esame, la regione adotta il piano ittico (strumento di orientamento e promozione, nelle acque interne pubbliche, della conservazione, dell'incremento e dell'equilibrio biologico delle specie ittiche). Il piano contiene le indicazioni generali per la redazione dei programmi annuali provinciali (disciplinati dall'art. 6 della legge). Parte integrante del piano è la predisposizione della carta ittica regionale, che articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di scelta delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali (art. 5). Il piano ha durata quinquennale ed è coperto finanziariamente con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca. Il piano ittico ha valore di piano di settore e diviene parte integrante del piano di bacino, previsto dalla legge n. 183/1989. La legge in esame (art. 7) prevede l'istituzione del comitato tecnico-scientifico regionale, nominato con provvedimento della giunta regionale, con il compito di

esprimere pareri sul piano ittico e sui programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati alla conservazione e all'incremento del patrimonio ittico regionale, nonché di proporre modifiche o integrazioni alla legislazione regionale vigente in materia. Lo stesso art. 7 ne disciplina la composizione, la durata, nonché lo svolgimento delle funzioni di segreteria (assicurate dall'ufficio foreste e tutela del territorio). L'art. 8 disciplina l'istituzione delle commissioni ittiche provinciali, nominate con provvedimento della giunta provinciale, con il compito di esprimere pareri sui programmi annuali ittici provinciali, sull'individuazione delle zone ittiche da affidare ai comitati di gestione degli "ambiti ittici", nonché sull'individuazione delle zone di protezione della fauna ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo. Le commissioni formulano, inoltre, proposte o integrazioni relative al piano ittico al comitato tecnico-scientifico regionale e abilitano all'esercizio della pesca (la licenza di pesca è rilasciata previo esame abilitativo innanzi alle commissioni, art. 16, c. 3). L'art. 9 disciplina la partecipazione diretta dei pescatori mediante associazioni riconosciute, il cui riconoscimento è conferito con provvedimento della giunta regionale, sia se associazioni regionali, sia se associazioni provinciali. Infine, l'art. 10 riguarda gli "ambiti ittici" e la loro gestione. L'individuazione dei bacini e dei sub-bacini nel piano ittico regionale rappresenta lo strumento per la costituzione degli "ambiti ittici", la cui gestione è assegnata dalle province alle associazioni di pescatori. Queste ultime individuano nei programmi annuali i compiti da conferire agli "ambiti ittici" e le relative risorse finanziarie. Ciascun "ambito ittico" ha un comitato di gestione (organizzazione e funzionamento sono disciplinati nei commi 4-9 dello stesso art. 10).

Il Titolo III, dedicato alla conservazione della fauna ittica e dell'ambiente, disciplina nei suoi 4 articoli (artt. 11-14) le zone di protezione della fauna ittica, la tutela della fauna ittica locale, le immissioni di specie ittiche e le segnalazioni degli interventi in alveo. Le province, sentite le commissioni ittiche, istituiscono le "zone di ripopolamento e frega", le "zone di protezione integrale" e le "zone di protezione delle specie ittiche" (art. 11, c. 1). La regione può concedere deroghe al divieto di immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale, esclusivamente per esigenze di studio o di ricerca sperimentale (art. 12, c. 2). Le province, al fine di tutelare la potabilità delle acque o per motivi di pubblico interesse, sentite le rispettive commissioni possono limitare o vietare l'attività di pesca o istituire zone a regime speciale di pesca; possono, altresì, autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per

superare situazioni di squilibrio biologico. Gli atti adottati dalle province sono trasmessi all'ufficio competente del dipartimento agricoltura. Quanto alle immissioni di specie ittiche (adeguatamente certificate dalla ASL) devono essere effettuate d'intesa ed in collaborazione con le associazioni riconosciute e, dove costituiti, con i comitati di gestione degli "ambiti ittici" (art. 13). Quanto, infine, agli interventi di sistemazione degli alvei, l'autorità di bacino, nonché gli enti che prevedono di effettuarli, devono darne comunicazione (inizio e tipo di intervento) alle province territorialmente competenti e al dipartimento ambiente, al fine di valutare gli eventuali danni alle specie ittiche e disporre le misure necessarie per la loro salvaguardia.

Il Titolo IV (artt. 15-17) disciplina l'esercizio della pesca, la cui autorizzazione è rilasciata dalla provincia a persone residenti (art. 15, c. 1). Le province possono dare autorizzazioni anche a persone residenti fuori regione, purchè in possesso di licenza regolarmente rilasciata ed in regola con i pagamenti annuali delle tasse di concessione. La regione, d'intesa con le province, stabilisce annualmente, con provvedimento di giunta, il numero di autorizzazioni da rilasciare alle persone residenti in altra regione (art. 16, c. 13 e c. 14). L'art. 17 indica i divieti all'esercizio della pesca in alcune zone elencate, con alcuni strumenti e in determinati orari, nonché altri divieti concernenti l'uso del territorio.

Il Titolo V (artt. 18-20) detta norme in materia di vigilanza, controlli e sanzioni. Quanto ai soggetti preposti alla vigilanza ittica sono elencati nell'art. 18 (tra gli altri: guardie venatorie provinciali, corpo forestale, guardie ecologiche volontarie, guardie municipali), mentre l'art. 19 riguarda i poteri di controllo. Quanto alle sanzioni, è prevista la confisca delle attrezzature e del pesce catturato, nonché una serie di pene pecuniarie (art. 20).

Il Titolo VI (artt. 21-25) contiene una serie di disposizioni particolari in materia di allevamento del pesce, di pesca a pagamento, di pesca sportiva, di attività agonistica e ricreativa. L'art. 21 definisce l'allevamento del pesce attività agricola. E' compito della regione individuare, su indicazione delle province e/o delle associazioni di pescatori, le zone di interesse economico su cui esercitare attività dirette alla produzione economica di specie ittiche (art. 21, c.2). E' sempre la regione ad affidare, previo parere della provincia interessata e rilascio delle autorizzazioni previste, a privati, a società o cooperative la gestione delle aree idriche pubbliche (individuate come zone di interesse economico) per, poi, procedere ad autorizzare gli allevamenti ittici e i prelievi dell'acqua diretti allo stesso fine (art. 21, c. 3 e c. 4). L'art. 22 contiene un divieto generale



all'esercizio della pesca a pagamento nelle acque pubbliche interne e il consenso, previa autorizzazione del comune (che ne stabilisce anche il costo di concessione), all'esercizio nelle acque private, quale attività integrativa di reddito alle normali attività esercitate nelle aree classificate montane o svantaggiate della regione, negli allevamenti ittici privati e in quelli praticati nelle zone di interesse economico. Gli artt. 23, 24 e 25 prevedono che sia la provincia a rilasciare le autorizzazioni alle associazioni sportive per l'esercizio della pesca sportiva, per attività agonistiche e per lo svolgimento di attività ricreative e ne disciplinano tempi e modi.

Il Titolo VII (artt. 26 e 27) disciplina l'istituzione della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca e l'utilizzo delle risorse finanziarie ripartite, annualmente, dalla giunta regionale nel 70% alle province e nel 30 % alle regione. Le province utilizzano le risorse per finanziare le iniziative previste nei programmi ittici e quelle affidate ai comitati di gestione degli "ambiti ittici". La regione, con atto di giunta, predispone ed approva il programma di iniziative da finanziare con la sua quota.

Il Titolo VIII (artt. 28-31) prevede la possibilità, per la regione, di destinare, nel primo anno di applicazione della legge, tutta o gran parte della dotazione finanziaria, per la redazione del piano ittico (art. 28). Prevede, inoltre, l'obbligo per le province di presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnico-economica sulle iniziative avviate, gli obiettivi raggiunti, le spese sostenute, le violazioni accertate e le somme incamerate (art. 29).

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 13 luglio 1998, n. 21 (B.U. 17 luglio 1998, n. 41)*

**Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 17 del 6.4.1993: "Istituzione dei servizi di sviluppo agricolo in Basilicata", alla l.r. n. 35 del 16.11.1982: "Gestione delle aziende agricole sperimentali dimostrative" ed alla l.r. n. 38 del 7.8.1996 "Riorganizzazione dell'attività amministrativa in agricoltura. Scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) ed istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA)".**

Il complesso normativo risultante dalle modifiche apportate alle leggi indicate nel titolo è diretto al riordino ed alla riorganizzazione delle attività in agricoltura.

In sintesi, vengono inserite nella l.r. n. 38/1993: norme che ampliano i compiti dell'ALSIA, disposizioni sul trattamento economico del direttore e dei componenti degli organi dell'agenzia, modifiche di riorganizzazione e funzionamento della commissione tecnico-scientifica che, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme parere di quest'ultima, esprime pareri sui piani e sui programmi dell'agenzia, nonché nuove regole sul personale.

Vengono, inoltre, adeguate numerose disposizioni della l.r. n. 17/1993 sostituendo l'ALSIA alla regione come destinataria di determinate funzioni (ricerca, sperimentazione, informazione, consulenza specializzata).

Infine, vengono apportate integrazioni alla l.r. n. 35/1982 operando, anche per questa legge, la sostituzione dell'ALSIA nei compiti riservati in precedenza alla regione o a sue strutture.

*(b) L.r. 3 novembre 1998, n. 41 (B.U. 6 novembre 1998, n. 64)*

#### **Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale.**

La legge disciplina la costituzione, l'attribuzione di competenze, l'organizzazione ed il funzionamento dei consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 218/1978, adeguandoli ai principi della legislazione successiva (leggi n. 317/1991, n. 237/1993, n. 341/1995).

L'art. 2 ne sottolinea la natura giuridica (enti pubblici economici di promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree del proprio comprensorio) e ne disciplina la costituzione. Possono, infatti, promuoverla e partecipare agli stessi (con un rappresentante) gli enti locali, le camere di commercio, le associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti, le organizzazioni cooperative delle province nelle quali i consorzi hanno sede, le università e altri centri di ricerca, le associazioni di rappresentanza degli istituti di credito operanti nel territorio regionale. La costituzione di nuovi consorzi avviene con legge regionale. Previa intesa con la regione e le amministrazioni locali interessate, i territori delle regioni finitime possono rientrare nei comprensori di competenza dei consorzi industriali (art. 3).

L'art. 4 disciplina le funzioni. La norma ne prevede di vario tipo: si passa da funzioni di promozione della ricerca a funzioni di progettazione,

realizzazione e gestione di impianti e servizi, nonché di determinazione e di riscossione di tariffe e riscossione di contributi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai consorzi.

L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi sono disciplinati dallo statuto e da regolamenti consortili. Lo statuto, deliberato dall'assemblea consortile, è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, previo parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 della l.r. n. 9/1986. L'art. 5 della legge in esame fissa criteri e principi ai quali devono conformarsi gli statuti.

La regione, nell'ambito del proprio piano di sviluppo economico o in altri atti inerenti allo sviluppo della attività produttive, definisce gli indirizzi ai quali devono conformarsi i programmi triennali di attività dei consorzi (art. 6, c. 1). Il programma di attività e di organizzazione dei consorzi, adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea, è inviato all'assessorato regionale alle attività produttive che ne verifica la rispondenza agli indirizzi comunitari, statali e regionali di politica industriale, anche allo scopo di accertare la possibilità di attingere ad aiuti finanziari regionali o di altra fonte pubblica per la loro realizzazione. La giunta accerta la conformità (presupposto per l'ammissibilità a finanziamento degli interventi) entro 60 giorni (art. 6, c. 4 e c. 5).

I consorzi, al fine dell'aggiornamento e delle modificazioni al piano territoriale consortile (di efficacia ventennale, con valore di piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge n. 1150/1942), elaborano un documento preliminare che argomenta l'attività di pianificazione che intendono avviare e convocano una conferenza di pianificazione (alla quale si applicano le norme della legge n. 241/1990) per esaminarlo (art. 7, c. 1). La proposta di piano, con le osservazioni della conferenza, è inviata alla giunta regionale che, entro 20 giorni, lo approva, esprimendo il proprio parere sugli eventuali dissensi della conferenza. Il piano viene pubblicato per 30 giorni consecutivi presso la sede del consorzio e, per estratto, presso la provincia e i comuni interessati. Entro i successivi 30 giorni, enti o privati possono presentare osservazioni. Il piano viene trasmesso al consiglio regionale che lo approva, decidendo sui dissensi registrati dalla conferenza (art. 7, c. 4). Ai piani territoriali è data attuazione con i piani dei singoli nuclei d'industrializzazione, approvati direttamente dai consorzi (se conformi al piano territoriale). I contenuti tecnici di entrambi sono definiti con provvedimento della giunta regionale (art. 7, c. 6 e c. 7). I consorzi, al fine della progettazione e della realizzazione degli interventi, possono concludere con la regione e con altri enti pubblici accordi di programma

con previsioni di obiettivi, tempi, modalità di attuazione e previsioni di spesa (art. 7, c. 15). I mezzi finanziari dei consorzi provengono dai conferimenti dei soci, dagli interessi sugli investimenti, dai proventi sulle attività svolte, dai contributi regionali, statali, comunitari o di altri enti pubblici e privati, da finanziamenti bancari sui quali la regione presta idonea garanzia (art. 9, c. 1). I consorzi approvano, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano economico-finanziario per l'anno successivo. Il piano e i programmi triennali di attività (disciplinati nell'art. 6) sono inviati alla giunta. Il consiglio regionale, su proposta di quest'ultima li approva entro 60 giorni (art. 9, c. 2 e c. 3). La vigilanza sul funzionamento dei consorzi spetta alla giunta regionale, mentre lo scioglimento per impossibilità di funzionamento (nonché per gravi irregolarità sulla gestione, mancata approvazione dei bilanci, ecc.) è deliberato dal consiglio regionale (che provvede anche alla nomina di un commissario straordinario), su proposta della giunta (art. 10, c. 2 e c. 3). Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, decreta lo scioglimento degli organi dei consorzi, che restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi. Con lo stesso atto sono nominati i commissari *ad acta*, che entro 90 giorni provvedono, tra l'altro, a ricostituire gli organi e ad elaborare il nuovo statuto (art. 12, c. 1 e c. 2). Infine, la regione può assegnare ai consorzi appositi finanziamenti per la loro attività in materia di sviluppo produttivo e di attuazione dei programmi. Le entità delle risorse sono fissate nella legge di bilancio nell'ambito di piani, programmi o progetti (art. 13).

E' abrogata la l.r. n. 32/1994.

*(c) L.r. 14 dicembre 1998, n. 48 (B.U. 21 dicembre 1998, n. 73)*

**Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.**

La legge è suddivisa in sei Capi.

Gli artt. 1 e 2 del Capo I disciplinano, rispettivamente, le finalità della legge e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi spontanei epigei. Quanto a queste ultime, sono delegate ai comuni e possono essere attribuite alle comunità montane, alle province ed agli enti parco, previa intesa tra le amministrazioni interessate. Le funzioni amministrative in esame sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla regione. Gli enti delegati programmano ed attuano interventi al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione

del patrimonio naturale esistente e avviano iniziative di educazione ambientale e micologica.

Il Capo II (artt. 3-7) disciplina il regime di autorizzazione e di limitazioni alla raccolta. L'art. 3 subordina il permesso di raccolta al rilascio di un tesserino, da parte degli enti delegati e della regione, conforme al modello assunto dalla giunta regionale, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge. La stessa giunta, sentiti gli enti delegati, propone, annualmente, al consiglio regionale il numero, i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino. L'art. 4 prevede tempi, quantità e modalità di raccolta. L'art. 5 concerne la promozione di iniziative della giunta regionale dirette a favorire la conoscenza e il rispetto degli ecosistemi boschivi, finanziando, in particolare, corsi di formazione di esperti micologici, studi e convegni. Anche gli enti delegati, dandone comunicazione alla regione, possono avviare iniziative simili. L'art. 6 elenca una serie di divieti alla raccolta (riserve naturali, aree interdette dalla giunta regionale per motivi ambientali o per elevato valore naturalistico, terreni privati) e la possibilità per la giunta, su proposta degli enti delegati, di limitazioni ulteriori, al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico "che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici della piante". L'art. 7, in deroga alle disposizioni della legge in esame, prevede che la giunta possa rilasciare apposite autorizzazioni gratuite per motivi scientifici di studio o ricerca, in occasioni di mostre, convegni e corsi di formazione.

Il Capo III (art. 8), disciplina la raccolta nei soli territori montani, regolamentata in funzione delle tradizioni, delle consuetudini e delle caratteristiche dell'economia montana locale e delle opportunità di reddito e di lavoro. Le comunità montane, le province e gli enti parco, d'intesa con i comuni territorialmente interessati e previa comunicazione alla regione, possono individuare aree da riservare alla raccolta a fini economici ed aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati in deroga ai quantitativi consentiti dalla legge in esame. Una deroga alla disposizione prevede la possibilità di interdire, anche nei territori montani, la raccolta per scopi scientifici.

Il Capo IV (art. 9) regola la vigilanza sull'applicazione della legge, affidata, tra gli altri, al corpo forestale, ai nuclei antisofisticazione e sanità dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale.

Gli artt. 10-14 del Capo V disciplinano la commercializzazione dei funghi freschi spontanei.

L'ultimo Capo, il VI, detta disposizioni transitorie e finali.

Sono abrogate la l.r. 21 giugno 1984, n. 17 e le ordinanze non conformi alla legge in esame.

*(d) L.r. 4 gennaio 1999, n. 1 (B.U. 5 gennaio 1999, n. 1)*

**Prodotti a base di latte tradizionalmente fabbricati.**

La legge, in attuazione dell'art. 8, par. 2, della direttiva 92/46/CEE e della decisione 97/284/CEE del 25 aprile 1997, disciplina il riconoscimento regionale di prodotti a base di latte, storicamente riconosciuti oppure fabbricati secondo criteri tecnici o metodi di fabbricazione codificati, che presentano caratteristiche tradizionali. Le tabelle da I a XV, allegate alla legge in oggetto, indicano per tipo di prodotto: l'area di produzione, le materie prime utilizzate, le attrezzature e le tecniche di lavorazione, i locali di stagionatura, le caratteristiche del prodotto finito, il periodo di produzione ed alcuni riferimenti storici.

*(e) L.r. 27 aprile 1999, n. 14 (B.U. 6 maggio 1999, n. 28)*

**Disciplina delle produzioni biologiche regionali.**

La legge, in 15 articoli, disciplina l'esercizio dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, nei settori di competenza regionale e nell'ambito di una politica generale di valorizzazione dei prodotti agricoli, di tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori.

L'art. 2 illustra le prescrizioni da osservare per le produzioni biologiche di origine vegetale ed animale.

Gli artt. 3, 4 e 5 definiscono, rispettivamente, le aziende agricole biologiche e le aziende miste, le aziende di trasformazione biologica e le aziende in conversione.

La definizione di produzioni integrate è contenuta nell'art. 6 (sono quelle ottenute con un impiego ridotto e controllato di fitofarmaci e concimi, nonché di pratiche agronomiche, biologiche, biotecnologiche e meccaniche idonee alla tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori; inoltre, sono dirette a mettere le piante nelle migliori condizioni di produzione, sulla base di discipline nazionali e regionali in vigore).

L'elenco regionale degli operatori biologici e l'elenco regionale delle aziende di produzione integrata è tenuto dal dipartimento regionale dell'agricoltura, alimentazione e foreste (ed è aggiornato dall'ufficio orientamento alle produzioni agricole dello stesso dipartimento). L'art. 7 ne disciplina anche l'articolazione.

L'art. 8 disciplina le procedure per l'iscrizione negli elenchi. Le aziende interessate presentano domanda al dipartimento dell'agricoltura e con atto dirigenziale (direttore generale del dipartimento) ne viene disposta l'iscrizione.

L'art. 9, dopo un divieto generale di trattamento con antiparassitari in fioritura, prevede che la regione possa derogare al principio, in annate sfavorevoli e per colture frutticole ed industriali.

L'art. 10 riguarda le azioni regionali (con il coinvolgimento delle associazioni di produttori e di consumatori) di promozione dei prodotti biologici (campagne pubblicitarie, seminari, esposizioni e fiere).

L'art. 11 prevede, per le aziende iscritte da almeno un anno e che si impegnano a proseguire la produzione con metodo biologico per altri 5 anni, la priorità nelle procedure di finanziamento (sia in conto capitale che in conto interessi), attuate dalla regione ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'art. 12 attribuisce alle aziende iscritte nell'elenco regionale la possibilità di vietare la caccia sui rispettivi terreni, dandone comunicazione all'ufficio competente della regione.

E' abrogata la l.r. 16 marzo 1993, n. 12.

*(f) L.r. 2 febbraio 2000, n. 3 (B.U. 7 febbraio 2000, n. 7)*

**Modifiche alla l.r. n. 30 dell'1 settembre 1984.**

La legge autorizza la trasformazione in società per azioni senza vincolo della proprietà maggioritaria regionale della Società consortile "Metapontum Agrobios s.r.l.", istituita dalla l.r. n. 30/1984, con il compito di fare ricerca e sperimentazione agrobiologica.

*(g) L.r. 2 febbraio 2000, n. 4 (B.U. 7 febbraio 2000, n. 7)*

**Istituzione dell'Agenzia euro sviluppo.**

La legge prevede la costituzione di una s.p.a., denominata Agenzia Basilicata euro sviluppo (EUROBAS), a prevalente capitale pubblico regionale (non inferiore al 51% del capitale sociale, fissato inizialmente in 5 miliardi).

La costituzione della società è promossa dalla regione e al capitale sociale possono partecipare soggetti pubblici (province, comuni, camere di commercio, consorzi industriali), ai quali può essere riservato fino ad un massimo del 20% delle azioni, e soggetti privati (istituzioni finanziarie, agenzie di promozione e sviluppo).

Come oggetto sociale viene indicato, in generale, lo “sviluppo economico regionale sostenibile”, da realizzare in particolare attraverso una serie di interventi elencati in modo ampio nell’art. 2.

La regione curerà gli adempimenti procedurali per l’attribuzione all’Agenzia delle risorse finanziarie iniziali e per la relativa gestione, utilizzando risorse proprie, dello Stato e dell’Unione europea. Le altre entrate della società deriveranno dai servizi svolti dalla stessa, a favore di enti locali, di enti pubblici e di imprese (art. 4).

L’Agenzia, come ulteriore strumento di finanziamento a favore delle imprese regionali, promuove l’istituzione di un “fondo chiuso” (gestito per completare la gamma degli strumenti di finanziamento delle imprese lucane e per mettere a disposizione fondi e capacità imprenditoriali a sostegno di nuove iniziative produttive di impresa) costituito con contributi di enti pubblici e soggetti privati e favorendo la mobilitazione dei capitali presso investitori istituzionali e privati (art. 5).

Fatta salva l’applicazione in generale delle norme del codice civile vigenti in materia di società, sono gli artt. 6 e 7 a precisare, rispettivamente, l’organizzazione e le attribuzioni degli organi societari (presidente, consiglio di amministrazione e collegio sindacale) e del direttore dell’agenzia e l’art. 8 a disciplinare l’atto costitutivo e lo statuto (indica finalità e funzioni dell’agenzia e definisce le modalità di coordinamento delle attività dell’agenzia con quelle dei dipartimenti regionali, degli altri organismi operativi regionali e sub-regionali e delle autonomie locali e funzionali). Alla regione spetta la nomina del presidente dell’Agenzia e di due membri del consiglio di amministrazione. Il presidente dell’Agenzia è nominato dal consiglio regionale su proposta della giunta, i due membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal consiglio regionale con voto limitato. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Dei membri effettivi due sono nominati dal consiglio regionale con voto limitato e uno dall’assemblea; dei membri supplenti uno è nominato dal consiglio regionale e uno dall’assemblea.

E’ abrogata la l.r. n. 18/1986.

*(h) L.r. 2 febbraio 2000, n. 7 (B.U. 7 febbraio 2000, n. 7)*

#### **Disciplina della strada del vino, dell’olio e dei prodotti tipici agro-alimentari.**

La legge è suddivisa in quattro Capi. Il Capo I (art. 1) descrive le finalità della legge.



Il Capo II (artt. 2-7) disciplina le “strade del vino”. L’art. 2 ne contiene la definizione (“percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli lungo i quali insistono valori naturali, culturali ed ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica”).

L’art. 3 riguarda le funzioni del comitato promotore, organismo che: a) propone alla giunta la costituzione e la realizzazione di ogni “strada del vino”; b) predispone il disciplinare della “strada”, ai sensi della legge n. 268/1999, al quale sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione delle “strade” da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

L’art. 4 concerne la procedura di riconoscimento della “strada” che avviene, ad opera della giunta, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, da parte del comitato promotore. Sempre lo stesso articolo disciplina ampiamente i contenuti della richiesta e i documenti da allegare ad essa.

L’art. 5 elenca, nel dettaglio, le competenze regionali:

- riconoscimento della “strada del vino”, con riferimento alla zona geografica interessata, previa approvazione del disciplinare presentato dal comitato promotore;
- nel caso di più richieste di riconoscimento, presentate da diversi comitati, viene proposta l’unificazione, in caso contrario viene data priorità al comitato con il maggior numero di aziende agricole e la maggiore superficie vinicola;
- definizione (anche d’intesa con gli enti locali interessati) di specifiche strutture funzionali alla realizzazione della “strada”;
- promozione di iniziative dirette alla formazione professionale ed allo sviluppo della ricerca nei settori delle produzioni di qualità, nonché valorizzazione, a fini turistici, dei territori delle produzioni in esame;
- definizione di azioni di finanziamento per le aziende agrituristiche ubicate lungo il percorso della “strada”;
- individuazione, ad opera dell’APT, nell’ambito dei programmi annuali di promozione, di specifici interventi per le “strade”.

L’art. 6 disciplina la trasformazione del comitato promotore in associazione che, normalmente, deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di riconoscimento della “strada”; in caso di mancata trasformazione (entro il termine di un anno) decade il riconoscimento stesso. Lo stesso articolo disciplina gli elementi che deve contenere lo

statuto dell'associazione che deve, comunque, essere approvato dalla regione.

L'art. 7 concerne le competenze dei comuni e delle province. Entrambi decidono in merito alla localizzazione della segnaletica lungo le "strade" di rispettiva competenza e possono gestire "centri di informazione". Infine, le province hanno poteri di controllo sul rispetto della legge in esame e, in caso di gravi inadempienze da parte dell'associazione, sottopongono alla giunta la revoca della "strada del vino".

Il Capo III, formato dal solo art. 8, disciplina le "strade dell'olio" e le "strade dei prodotti tipici agroalimentari", operando per esse un rinvio alla disciplina relativa alle "strade del vino". Il comitato promotore, nell'ipotesi in cui sullo stesso territorio ricadano più produzioni di qualità, può avviare la realizzazione congiunta di "strade" per la valorizzazione dei prodotti stessi.

Il Capo IV (artt. 9-11) riguarda i contributi regionali.

In particolare, l'art. 9 disciplina:

- la tipologia degli interventi ammessi a contributo: (per la creazione di specifica segnaletica, di centri di informazione e di musei della vite, del vino e di altri prodotti agroalimentari può essere concesso, a favore dell'associazione, fino all'80% dell'investimento e fino ad un massimo di 200 milioni per intervento; per l'adeguamento agli standards previsti dall'art. 3 della legge n. 268/1999 può essere concesso, a favore delle aziende singole o associate, che aderiscono alla "strada" e tramite l'associazione, fino al 50% dell'investimento complessivo e fino ad un massimo di 20 milioni per singola azienda);
- le priorità nelle assegnazioni dei contributi: ("strade del vino" che valorizzano le produzioni qualitative; "strade dell'olio" e dei prodotti tipici agroalimentari le cui produzioni sono conformi ai requisiti previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie).

E' compito della giunta definire, con delibera, l'apertura dei termini per la presentazione, da parte dell'associazione e per conto delle aziende richiedenti, delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e i termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

Spetta, poi, al consiglio regionale, su proposta della giunta, l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del programma annuale di finanziamento.

Infine, spetta alla giunta la verifica annuale, tramite rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari, della rispondenza del finanziamento erogato alle finalità proposte e, in caso negativo, la revoca dei contributi.

*(i) L.r. 10 aprile 2000, n. 37 (B.U. 15 aprile 2000, n. 27)*

**Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre.**

La legge regola la costruzione delle serre e dei tunnel serre nelle sole zone agricole.

Dopo la definizione di serra (“ogni manufatto che realizzi un ambiente artificiale mediante il controllo di luce e/o umidità per il conseguimento di produzioni intensive ortofrutticole e/o per la moltiplicazione di piante”), la legge passa alle tipologie (art. 3), al rilascio della concessione edilizia (art. 4) e al rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale (art. 5). Gli artt. 6 e 7 riguardano, rispettivamente, le condizioni costruttive e i fini volumetrici. L’art. 8 contiene un divieto generale di costruire simili impianti nelle aree di particolare interesse ambientale di cui all’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

*(l) L.r. 14 aprile 2000, n. 47 (B.U. 19 aprile 2000, n. 30)*

**Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976.**

La legge recepisce il trasferimento alle regioni delle funzioni normative relative ai beni immobili della riforma fondiaria ed attua, quindi, l’adeguamento della normativa fissata dagli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali.

La gestione organizzativa della riforma è affidata all’Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura-ALSIA (istituita con l.r. n. 38/1996) che provvederà all’espletamento dei compiti affidatigli dalla legge istitutiva attraverso una gestione speciale con bilancio separato e annesso al bilancio della stessa agenzia.

La legge disciplina, poi, nel dettaglio: i beni agricoli (Titolo I) e gli immobili con destinazione non agricola (Titolo II), prevedendo nel Titolo III (art. 18), che il ricavato derivante dalle cessioni dei beni suindicati sarà utilizzato dall’ALSIA per la gestione delle attività di sviluppo. Disciplina, infine, i beni immobili di pubblico interesse (Titolo IV) e le stime ed i frazionamenti (Titolo V).

*(m) L.r. 14 aprile 2000, n. 49 (B.U. 19 aprile 2000, n. 30)*

### **Disciplina dei regimi regionali di aiuto.**

La legge è suddivisa in 2 Titoli, rispettivamente articolati in 2 e 6 Capi.

Il Titolo I, dedicato ai principi generali, fissa all'art. 1 l'oggetto della legge, disciplina, poi, nel Capo I le procedure di notifica dei regimi di aiuto e detta nel Capo II disposizioni comuni sui regimi di aiuto.

Quanto al Capo I, in particolare, gli artt. 2 e 3 riguardano, il primo, l'obbligo di notifica preventiva alla commissione europea dei progetti legislativi e/o amministrativi diretti ad istituire e/o a modificare regimi di aiuto, il secondo, l'attribuzione della titolarità del procedimento di notifica all'ufficio politiche comunitarie del dipartimento programmazione economica e finanziaria della giunta regionale. Lo stesso ufficio, di concerto con i servizi legislativi della giunta e del consiglio, nonché con le altre strutture dipartimentali responsabili dei regimi medesimi, svolge attività di coordinamento della normazione regionale e comunitaria in materia di regimi di aiuto.

Quanto alle disposizioni del Capo II, l'art. 4 fissa il campo di applicazione delle norme contenute nella legge: artigianato, industria, servizi, turismo e, compatibilmente con le discipline specifiche fissate a livello comunitario per "settori sensibili" (trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica). Le disposizioni della legge in esame sono inapplicabili ai settori di attività inerenti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato II del Trattato CE, alla pesca, all'industria carbonifera, oggetto di apposita regolamentazione comunitaria.

L'art. 5 opera un'articolazione del sistema dei regimi regionali di aiuto in 5 tipologie:

- regimi organici di aiuto per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive (promozione di piccole e medie imprese, dell'imprenditoria giovanile e femminile con particolare riguardo alle attività ricadenti nell'ambito del terzo settore e della valorizzazione dei beni culturali);
- regimi organici di aiuto per sostenere l'ammodernamento produttivo e tecnologico di imprese già operanti (micro-imprese, PMI industriali e turistiche);
- regime di aiuto all'acquisizione di servizi;
- regime organico di aiuto per sostenere l'accesso delle imprese agli strumenti di finanza innovativa, mediante la costituzione di un apposito fondo di rotazione;
- regime di aiuto nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

L'art. 6 disciplina le modalità di attuazione dei regimi di aiuto (hanno durata coincidente con il periodo di programmazione 2000-2006, trascorsi tre anni sono soggetti a verifica dei risultati, divengono operativi attraverso l'emanazione di bandi pubblici che contengono condizioni e modalità di accesso all'aiuto, dotazione finanziaria ed altre specificazioni inerenti all'effettiva applicabilità del regime).

Gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 riguardano, rispettivamente le regole generali e i requisiti particolari che devono contenere i bandi applicativi. In particolare, l'art. 8 è dedicato ai soggetti beneficiari (piccole e medie imprese, anche non residenti, e sane economicamente). L'art. 9 concerne le iniziative ammissibili (che dovranno essere indicate singolarmente, con l'obbligo di mantenere l'investimento incentivato per almeno 5 anni, con procedure e modalità di valutazione predefinite). L'art. 10 è riferito alle forme dei regimi di aiuto. I bandi dovranno, così, indicare: a) gli oggetti di aiuto (investimento iniziale, creazione di posti di lavoro connessa all'investimento, servizi, formazione, ecc.) azionabili e le relative spese eleggibili a finanziamento, in conformità alle regole comunitarie vigenti; b) gli strumenti di aiuto (sovvenzione a fondo perduto, prestito a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzia, ecc.) attivabili, nonché la loro eventuale cumulabilità interna o con quelli previsti da altri regimi di aiuto; c) l'intensità massima dell'aiuto riconoscibile, la quale non può eccedere la percentuale massima stabilita per la regione Basilicata dalla carta degli aiuti a finalità regionale (35% di ESN maggiorato di ESL per le PMI) per il periodo di programmazione 2000-2006; d) le modalità di calcolo del contributo erogabile, che devono essere coerenti con quelle fissate a livello comunitario. L'art. 11 riguarda la sorveglianza dell'amministrazione titolare sui regimi di aiuto. A tal fine nei bandi attuativi dovranno essere specificati: le misure di informazione e pubblicità prevista per l'attivazione del regime; le attività di monitoraggio e valutazione sull'applicazione del regime; i meccanismi di controllo predisposti per la verifica della corretta applicazione delle disposizioni in materia di cumulo; le modalità di rimborso in caso di insuccesso dell'iniziativa incentivata; l'obbligo di invio di una relazione annuale sullo stato di applicazione del regime ai competenti servizi della commissione europea.

Infine, l'art. 12 provvede ad abrogare una serie di leggi regionali nei settori dello sviluppo economico (ll.rr. n. 22/1976; n. 44/1980; n. 3/1985; n. 24/1986; n. 30/1987; nn. 23 e 24/1991; n. 15/1992; nn. 3, 4, 5, 15, 18 e 49/1993; n. 35/1994; n. 16/1995; nn. 13 e 32/1996).

Il Titolo II, suddiviso in 6 Capi, disciplina i regimi di aiuto 2000-2006 e, in particolare, quelli alle nuove imprese (Capo I), alle micro imprese (Capo II), alle piccole e medie imprese industriali e turistiche (Capo III), all'acquisizione di servizi (Capo IV). Disciplina, inoltre, gli strumenti di finanza innovativa (Capo V) e gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (Capo VI). Per ciascun "settore" sono indicati i beneficiari, l'oggetto dell'aiuto, le spese ammissibili, la forma dell'aiuto, il regime/divieto di cumulo ed il campo di applicazione (compatibilità delle norme della legge in oggetto ai regimi di aiuto previsti da altri regimi di aiuto per altri "settori").

*(n) L.r. 12 settembre 2000, n. 57 (B.U. 16 settembre 2000, n. 59)*

**Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r.d. n. 332/1928.**

La legge, all'art. 1, ribadisce che regione e comuni esercitano le funzioni loro trasferite dal d.P.R. n. 11/1972 e dal d.P.R. n. 616/1977. Sono, comunque, di competenza regionale tutte le funzioni amministrative, già esercitate dai commissari per gli usi civici e dal soppresso ministero dell'agricoltura.

*(o) L.r. 7 dicembre 2000, n. 61 (B.U. 12 dicembre 2000, n. 72)*

**Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionale.**

La legge, dettata anche in attuazione delle disposizioni contenute nella l.r. n. 17/1993, riconosce alla divulgazione agricola ed alle attività nel campo dei servizi di sviluppo agricolo valore di attività di interesse generale e pubblico, finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura regionale.

Il servizio di divulgazione agricola è di competenza dell'ALSIA (Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura) e, a partire dal 1° gennaio 2001, presso l'Agenzia è istituito un apposito ruolo dei divulgatori agricoli (personale già in servizio presso le organizzazioni professionali della regione). Con successiva legge regionale saranno definiti compiti e funzioni relative ai servizi di sviluppo agricolo trasferiti all'ALSIA.

*(p) L.r. 23 gennaio 2001, n. 1 (B.U. 27 gennaio 2001, n. 6)*

**Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.**

La legge, dettata in attuazione dell'art. 20, c. 1, lett. i), della l.r. n. 7/1999 (a sua volta dettata in attuazione del d.lgs. n. 112/1998), disciplina compiti ed organizzazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, che costituiscono i "referenti" territoriali delle politiche regionali a sostegno dell'impresa e dei sistemi d'impresa, nonché "il finanziamento delle attività di analisi dei fattori di sviluppo, di progettazione degli interventi e di comunicazioni svolte dai comitati di distretto" (art. 1, c.5, lett. b).

L'individuazione dei distretti e dei sistemi produttivi locali spetta alla giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, in base a criteri oggettivi indicati nell'art. 2, commi 1, 2 e 4. Può farlo anche su richiesta documentata e motivata di imprenditori, associazioni di categoria, sentiti gli enti locali e le camere di commercio. La giunta presenta, poi, i provvedimenti di individuazione dei distretti e dei sistemi produttivi locali al consiglio regionale che, con deliberazione, adottata entro 90 giorni, provvede ad istituirli. Il distretto industriale può ricomprendere aziende e territori congiunti extraregionali. Un apposito accordo di programma, tra la regione Basilicata e la regione contermina, fisserà obiettivi e modalità di realizzazione, nonché gli impegni finanziari vincolanti per le regioni partecipanti (art. 2, c. 6).

Compito generale dei distretti è la definizione degli obiettivi di programmazione delle regioni e degli enti locali, in particolare quelli diretti: ad incentivare l'innovazione tecnologica; alla promozione del risparmio energetico; al potenziamento strutturale; allo sviluppo dell'organizzazione dei mercati locali e dell'immagine del territorio sotto l'aspetto economico, architettonico-naturalistico e culturale; all'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze economiche locali; al sostegno dell'occupazione, della formazione e delle iniziative di internazionalizzazione; alla tutela degli equilibri ambientali. Inoltre, i distretti e i sistemi produttivi locali predispongono un programma di sviluppo, documento che fissa indirizzi, obiettivi e strategie di politica industriale locale da perseguire (art. 3).

Gli artt. 4-7 regolano funzioni ed organizzazione del comitato di distretto, costituito in ognuno degli ambiti territoriali (distretti industriali o sistemi produttivi locali) e nel quale sono rappresentati oltre agli imprenditori anche gli enti locali e le camere di commercio. La procedura di costituzione è avviata dalla giunta regionale, entro 60 giorni dalla richiesta di almeno uno "degli aventi diritto" alla partecipazione. L'art. 4 ne disciplina la composizione. La costituzione formale del comitato è rimessa ad un decreto del presidente della giunta, su conforme

deliberazione di quest'ultima. L'art. 5 prevede, in particolare, che, se entro 60 giorni dalla costituzione, il comitato non provvede alla elezione del presidente, questo sarà nominato direttamente dalla giunta.

L'art. 6 elenca puntualmente i compiti del comitato:

- stabilire la denominazione ed il logo grafico del proprio distretto o sistema produttivo locale;
- redigere ed adottare il programma di sviluppo, nonché promuoverne l'attuazione;
- promuovere l'utilizzo delle risorse assegnate dalla regione e dagli enti locali per lo sviluppo dei distretti e dei sistemi produttivi locali;
- esprimere proposte e pareri alla giunta in materia di politica industriale di interesse locale;
- promuovere la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione comunitaria;
- convocare, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle "realità economico-associative" al fine di assicurare un'ampia partecipazione alla definizione dei programmi di sviluppo.

L'art. 7 è dedicato, nel dettaglio, al programma di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali. Dopo l'adozione da parte del comitato, il programma è trasmesso alla giunta che, entro 60 giorni, previo parere della competente commissione del consiglio regionale, lo approva o lo ritrasmette al comitato per un riesame.

L'art. 8 fissa le modalità di attuazione delle conferenze di servizio che, convocate dal presidente della giunta, su richiesta del comitato, approvano progetti ed azioni proposte dal comitato stesso. Tali interventi assumono carattere prioritario per la quota di spesa individuata a carico della regione e degli enti locali sottoscrittori delle imprese. Il presidente della giunta invita alle conferenze di servizio, oltre al comitato ed agli enti interessati, anche le associazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria.

Gli artt. 9 e 10 riguardano, per concludere, aspetti finanziari. Il primo, in particolare, concerne il finanziamento dei progetti promossi dai comitati, relativi all'attività di analisi delle opportunità di sviluppo, per la progettazione e per le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sui problemi dello sviluppo locale. La domanda di finanziamento ed i programmi relativi sono trasmessi alla giunta regionale. Quest'ultima concorre alla realizzazione degli stessi con un fondo specifico. La quota di partecipazione della regione non può superare il 50% delle spese. L'art. 10 disciplina le risorse per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo. La regione concorre alla realizzazione dei piani di sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, "riservando quote di



azioni e misure previste dalla legislazione regionale ai sistemi produttivi” di cui alla legge in oggetto. Le modalità e le forme di finanziamento degli interventi previsti nei programmi sono individuati con appositi accordi di programma (promossi dalla regione). I contributi sono erogati a favore di soggetti pubblici, privati o di natura mista responsabili dell’attuazione delle iniziative contenute nel programma di sviluppo. Per l’attuazione di opere pubbliche (sempre inserite nel programma) i contributi sono concessi nella misura del 100%.

*(q) L.r.12 marzo 2001, n. 15 (B.U. 14 marzo 2001, n. 78)*

**Istituzione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura – ARBEA.**

L’Agenzia è istituita ai sensi del d.lgs. n. 165/1999, ha personalità giuridica pubblica, è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale e dispone di personale proprio.

L’art. 2 disciplina quale funzione generale quella di organismo pagatore per la regione Basilicata degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore finanziario del FEAOG, sezione garanzia. All’Agenzia potrà essere affidata la medesima funzione per ogni altro aiuto destinato all’agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla regione, dai enti locali, dalle comunità montane, dagli enti parco e da altri enti pubblici operanti sul territorio regionale. In particolare, competenze specifiche dell’Agenzia sono l’autorizzazione ai pagamenti, l’esecuzione dei pagamenti e la contabilizzazione degli stessi. In caso di rettifiche negative apportate dalla Comunità europea alle spese, la regione deve procedere alle rettifiche finanziarie conseguenti alla correzione delle poste di bilancio derivanti dalla ripartizione dei finanziamenti da parte del ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

Quanto ai rapporti con gli altri enti (art. 3), l’ARBEA: fornisce all’AGEA le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla commissione dell’Unione europea ed inoltra a quest’ultima le rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell’AGEA al ministero del tesoro le richieste motivate per anticipazione di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari; trasmette alla giunta, ogni tre mesi, rendiconti sull’attività svolta e, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio, la relazione sull’attività svolta e sull’andamento della gestione. La giunta riferisce al consiglio nei 30 giorni successivi.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché l'attività, i compiti e le attribuzioni del personale, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dalla giunta, su proposta dell'assessore all'agricoltura e sviluppo rurale (art. 5).

Gli artt. 6 e 7 riguardano il personale e l'utilizzazione delle risorse umane esterne.

L'art. 8 individua gli organi dell'Agenzia: amministratore e collegio dei revisori.

Il primo, disciplinato nell'art. 9, è nominato dal consiglio regionale, su proposta della giunta (lo stesso avviene per la revoca). Tra le funzioni dell'amministratore figura quella di fornire informazioni (relazioni) periodiche alla giunta sull'attività svolta.

L'art. 10 disciplina la figura del direttore (nominato dall'amministratore dell'agenzia) e in particolare: i requisiti per la nomina, il trattamento giuridico ed economico, i compiti.

L'art. 11 detta disposizioni sul collegio dei revisori: in particolare, prevede tra le altre funzioni che il collegio, qualora accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, deve tempestivamente informare l'amministratore e la giunta regionale.

Presso l'Agenzia è istituito il comitato di indirizzo, composto da due consiglieri regionali, eletti dal consiglio regionale con voto limitato, e da tre esperti nominati dallo stesso consiglio con le procedure di cui alla l.r. n. 32/2000. L'art. 12 ne disciplina organizzazione, funzionamento ed attività. Tra le altre funzioni, il comitato esprime parere obbligatorio sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'agenzia. Copia del parere e relativi documenti sono trasmessi alla giunta regionale.

L'art. 13 regola il sistema dei controlli interni e le verifiche sul rispetto della disciplina comunitaria.

L'art. 14 riguarda il bilancio. In particolare, quello di esercizio è redatto sulla base di uno schema deliberato dalla giunta.

L'art. 15 disciplina l'attribuzione e la gestione delle risorse umane.

L'art. 16 è dedicato alla vigilanza regionale sulle attività dell'ARBEA. I controlli di legittimità e di merito (sul bilancio di previsione e relative variazioni, sul bilancio di esercizio, sul programma annuale di attività, sulle assunzioni del personale, sulle procedure concorsuali, sulle variazioni di pianta organica) sono esercitati dalla giunta sulla base di un parere fornito da un organismo, da istituire in via amministrativa, presso il dipartimento agricoltura e sviluppo rurale. L'approvazione definitiva del bilancio di previsione e di quello di esercizio spetta al consiglio regionale.

Infine, gli artt. 17 e 18 dettano disposizioni relative alle procedure ed all'organizzazione degli uffici e del personale dell'ARBEA nella fase di avvio.

(r) L.r. 4 maggio 2001, n. 22 (B.U. 8 maggio 2001, n. 29)

**Disciplina *de minimis* dei regimi regionali di aiuto.**

La legge attua le disposizioni del regolamento CE n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.

L'art. 2, sull'oggetto della legge, stabilisce che i regimi di aiuto disciplinati dalla l.r. n. 49/2000 (artt. 13-41) si applicano nei limiti contributivi e secondo le modalità attuative stabilite dal regolamento CE richiamato.

L'art. 3 disciplina il massimale e l'intensità dell'aiuto. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa (in applicazione della l.r. n. 49/2000) non può superare i 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dal regime e dalla forma di aiuto attivato ed è espresso in termini di sovvenzione diretta in danaro. Nel caso di prestito agevolato, il tasso di interesse coincide con quello di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto non può superare il 40% delle spese di investimento ritenute ammissibili.

L'art. 4 riguarda il controllo sul rispetto del massimale di aiuto. A tal fine, prevede l'obbligo, per le imprese che richiedano un aiuto *de minimis*, di fornire informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti (*de minimis*) ricevuti nei tre anni precedenti, indipendentemente dalla natura regionale, nazionale o comunitaria delle risorse attivate; prevede, infine, l'istituzione, presso l'ufficio monitoraggio economico-finanziario e ricerca del dipartimento attività produttive e politiche dell'impresa, di un registro centrale degli aiuti *de minimis* contenente tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento CE n. 69/2001.

E' abrogata la l.r. 29 dicembre 2000, n. 62.

### 1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 19 gennaio 1999, n. 2 (B.U. 20 gennaio 1999, n. 5)

**Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 1 del 7.1.1998. Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive a favore dell'occupazione.**

La legge contiene alcune modifiche ad una precedente legge di disciplina degli interventi a sostegno di nuove imprese a favore dell'occupazione.

In particolare, le modifiche riguardano la riscrittura dell'art. 4 e dell'art. 16, c.2, della l.r. n. 1/1998.

Il testo modificato dell'art. 4 prevede che alle società cooperative, la cui maggioranza dei soci sia costituita da giovani residenti nella regione Basilicata o che detengano la maggioranza del capitale sociale, ed alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, possano essere concessi: a) contributi in conto capitale, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) e ESL (equivalente sovvenzione lorda), calcolato sulla base delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 5; b) contributo in conto mutuo (sempre secondo i limiti in precedenza richiamati); c) contributo per le spese di gestione nella misura definita all'art. 11; d) servizi di orientamento alla progettazione; e) servizi di formazione imprenditoriale; f) servizi per il tutoraggio nella fase di realizzazione dell'investimento e di avvio delle iniziative.

Il testo modificato dell'art. 16, c.2, prevede, invece, che gli stanziamenti previsti per l'attuazione della legge n. 1/1998 (art. 15), inclusi i rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati, affluiscono sull'apposito conto corrente bancario intestato alla Società lucana per l'imprenditorialità giovanile-s.p.a. (costituita con l.r. 4 marzo 1997, n. 12, con il compito di gestire gli strumenti legislativi finalizzati alla creazione d'impresa e alla promozione di lavoro autonomo nell'ambito del territorio regionale, nonché di produrre servizi a favore di organismi ed enti territoriali, imprese ed altri soggetti economici, rivolti al perseguimento delle medesime finalità). Le risorse, comprensive degli eventuali interessi, sono vincolate all'utilizzo per le finalità della legge in oggetto.

*(b) L.r. 23 dicembre 1999, n. 40 (B.U. 27 dicembre 1999, n. 72)*

**Integrazione alla tabella "A" della l.r. 3 aprile 1995, n. 40, come modificata dalle ll.rr. 10 novembre 1995, n. 64 e 8 aprile 1997, n. 18.**

E' una legge di integrazione.

L'art. 1 prevede l'inserimento di due territori comunali (Abriola e Brindisi di Montagna) nel territorio della Val d'Agri, di cui alla tabella "A" richiamata nel titolo della legge.

L'art. 2 estende i benefici previsti dalla l.r. n. 40/1995 (e successive modifiche) alle aree comprensoriali per interventi produttivi, anche se ubicate fuori dai territori comunali ricompresi nella tabella "A" allegata alla legge richiamata, limitatamente ai comuni che ne fanno parte e che sono inclusi nella tabella "A".

L'art. 3 stabilisce che a partire dall'entrata in vigore della legge in oggetto, la tabella "A" potrà essere modificata solo con delibera di giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare. Il procedimento di modifica viene attivato dal dipartimento attività produttive con proposta motivata. E' compito della giunta predisporre un regolamento (da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge) diretto a precisare i requisiti e le modalità per l'iscrizione dei comuni nella predetta tabella.

*(c) L.r. 2 febbraio 2000, n. 5 (B.U. 7 febbraio 2000, n. 7)*

#### **Nuova normativa per lo sviluppo dell'acquacoltura.**

Per favorire la promozione dell'acquacoltura e delle attività ad essa connesse (art. 1), la regione incentiva una serie di interventi elencati, in dettaglio, nell'art. 2 (investimenti per la costruzione, l'ammodernamento o l'ampliamento degli impianti sia per l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi, sia per la raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione, nonché per l'acquisto delle attrezzature relative; programmi di studio, di formazione, nonché di assistenza tecnica).

L'art. 3 elenca i soggetti beneficiari: imprenditori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni o consorzi di produttori, enti ed organismi pubblici (le due ultime categorie possono accedere solo agli investimenti previsti per programmi di studio, di formazione e di assistenza tecnica).

L'art. 4 disciplina gli incentivi. Per le iniziative in precedenza indicate sono previsti contributi in conto capitale nella misura massima: del 65% della spesa riconosciuta per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento delle strutture, del 50% della spesa ammissibile per l'acquisto delle attrezzature, del 90% della spesa riconosciuta per i programmi di studio, di formazione ed assistenza tecnica. Per i programmi di aggiornamento professionale per gli operatori del settore, la legge opera un rinvio ai piani previsti in materia di formazione professionale regionale. Le aliquote contributive possono, nell'ambito dei programmi annuali regionali, essere differenziate e/o adeguate alle disposizioni nazionali o comunitarie. La legge prevede, poi, all'art. 6, il divieto di

cumulare tali incentivi con altri finanziamenti concessi, per le medesime finalità, da altri enti pubblici.

L'art. 5 disciplina gli adempimenti regionali. La giunta, su proposta dell'ufficio regionale competente e previo parere della commissione consiliare competente, approva il programma annuale degli interventi che elenca le priorità, l'iter procedurale amministrativo e i limiti contributivi in relazione alle disposizioni finanziarie. La destinazione dei beni realizzati o acquistati con i benefici previsti dalla legge in esame è vincolata: 5 anni per i beni mobili e 10 negli altri casi. Durante questo periodo non è ammessa la vendita dei beni acquistati con i contributi in esame.

L'inosservanza del divieto di cumulo e del vincolo di destinazione implica la restituzione dei contributi, nonché il pagamento di una penale (art. 8).

E' abrogata la l.r. 3 maggio 1988, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

*(d) L.r. 27 marzo 2000, n. 23 (B.U. 4 aprile 2000, n. 22)*

**Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche della fauna selvatica o inselvatichita.**

Oggetto della legge è l'indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico da parte della fauna selvatica o inselvatichita.

L'art. 2 prevede i casi di risarcimento (danni causati agli allevamenti bovini, ovicaprini ed equini condotti allo stato brado o semibrado) e disciplina l'accertamento (certificazione) delle condizioni per l'indennizzo da parte del servizio veterinario della ASL competente per territorio.

L'art. 4 disciplina le procedure:

- l'allevatore danneggiato deve comunicare (entro 48 ore dal sinistro) l'avvenuta aggressione (completa di certificazione sanitaria di veterinario abilitato) al servizio sanitario della ASL competente per territorio che, entro 24 ore dalla comunicazione, accerta i fatti e invia la relativa documentazione all'ufficio competente della regione;
- i danni sono risarcibili all'80% del valore degli animali. Il riferimento per il calcolo è il prezzario del dipartimento agricoltura della regione aggiornato al mercato e, comunque, non può superare i 30 milioni annuali per azienda;
- il risarcimento è concesso entro 60 giorni dalla comunicazione della ASL e non è cumulabile con altri interventi concessi per simili cause da altri enti o organismi pubblici.

L'art. 7 disciplina la carta regionale della localizzazione della fauna selvatica o inselvatichita, alla cui redazione provvede l'ufficio regionale competente sulla base delle segnalazioni e dei risarcimenti pagati. Lo stesso ufficio propone annualmente alla giunta i provvedimenti necessari alla salvaguardia del patrimonio zootecnico regionale.  
E' abrogata la l.r. 15 luglio 1974, n. 10.

*(e) L.r. 27 marzo 2000, n. 26 (B.U. 4 aprile 2000, n. 22)*

**Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo.**

Obiettivo della legge è lo sviluppo dei consorzi fidi nel settore agricolo. A tal fine, per i consorzi le cui caratteristiche sono ampiamente descritte nell'art. 2, la giunta regionale:

- concede contributi per l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie per l'accesso al credito;
- concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dai consorzi, concessi alle imprese socie;
- concede contributi per l'attività di assistenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate;
- interviene per la qualificazione dei consorzi fidi.

L'art. 3 disciplina le modalità operative dei contributi regionali. La giunta concede i contributi sopra indicati secondo criteri da essa stabiliti.

L'art. 4 elenca la tipologia degli interventi ammessi a contributo.

Le domande devono essere presentate al dipartimento agricoltura, entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando (art. 5).

L'avvenuto scioglimento o liquidazione del consorzio deve essere comunicato immediatamente alla giunta e gli eventuali contributi versati e non utilizzati entro 12 mesi devono essere restituiti alla regione (art. 6).

L'art. 7 disciplina il sistema dei controlli e delle relative sanzioni. Le modalità di controllo sui beneficiari dei contributi sono definite con delibera di giunta, alla quale devono essere comunicate le variazioni di statuto, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il finanziamento. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dalla legge sono previste: la revoca dei contributi e l'esclusione, per un anno, dall'accesso ai finanziamenti oggetto della legge in esame.

Infine, l'art. 9 disciplina l'esame comunitario preventivo all'erogazione dei contributi, i cui importi non potranno, comunque, superare i limiti

massimi stabiliti dalle norme comunitarie sugli aiuti alle piccole e medie imprese.

*(f) L.r. 14 aprile 2000, n. 50 (B.U. 19 aprile 2000, n. 30)*

**Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 9 settembre 1998.**

La legge disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione ed il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del settembre 1998. Gli interventi sono definiti nell'ambito del programma finanziario, predisposto sulla base delle risorse disponibili, approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226. Tra gli obiettivi prioritari del programma figura la ripresa delle attività produttive (art. 1, c. 4) e, a tal fine, l'art. 3, nel disciplinare le attività della giunta, prevede, tra gli altri, la predisposizione (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame) del piano degli interventi finalizzati alla ripresa delle attività produttive, comprese quelle agricole, danneggiate dal sisma.

*1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

\* \* \*



## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

##### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 8 marzo 1999, n. 7, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 20 (v. par. 1.1.1)

##### CONSORZI DI SVILUPPO

L.r. 3 novembre 1998, n. 41, Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale (v. par. 1.2)

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

#### DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 8 marzo 1999, n. 7, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 20 (v. par. 1.1.1)

L.r. 23 gennaio 2001, n. 1, Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali (v. par. 1.2)

#### SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 10 novembre 1998, n. 42, Norme in materia forestale (v. par. 1.1.2)

L.r. 2 febbraio 2000, n. 7, Disciplina della strada del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari (v. par. 1.2)

L.r. 12 marzo 2001, n. 15, Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura-ARBEA, art. 2 (v. par. 1.2)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane, la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 8 marzo 1999, n. 7, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 20 (v. par. 1.1.1)

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 8 marzo 1999, n. 7, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 19 (v. par. 1.1.1)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 4 gennaio 1999, n. 1, Prodotti a base di latte tradizionalmente fabbricati (v. par. 1.2)

L.r. 27 aprile 1999, n. 14, Disciplina delle produzioni biologiche regionali (v. par. 1.2)

L.r. 2 febbraio 2000, n. 3, Modifiche alla l.r. n. 30 dell'1 settembre 1984 (v. par. 1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 8 marzo 1999, n. 7, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 17 e 20 (v. par. 1.1.1)

---

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

#### *2.4.2 Agricoltura*

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

#### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 19 gennaio 1999, n. 2, Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7.1.1998. Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive a favore dell'occupazione (v. par. 1.3)

L.r. 8 marzo 1999, n. 7, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 17 e 20 (v. par. 1.1.1)

#### *2.5.2 Agricoltura*

L.r. 13 luglio 1998, n. 21, Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 17 del 6.4.1993: "Istituzione dei servizi di sviluppo agricolo in Basilicata", alla l.r. n. 35 del 16.11.1982: "Gestione delle aziende agricole sperimentali dimostrative" ed alla l.r. n. 38 del 7.8.1996 "Riorganizzazione dell'attività amministrativa in agricoltura". Scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) ed istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA)" (v. par. 1.2)

L.r. 2 febbraio 2000, n. 5, Nuova normativa per lo sviluppo dell'acquacoltura, artt. 2 e 4 (v. par. 1.3)

L.r. 7 dicembre 2000, n. 61, Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionale (v. par. 1.2)

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 8 marzo 1999, n. 7, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 16 e 20 (v. par. 1.1.1)

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 3 novembre 1998, n. 41, Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale, art. 7, c. 15 (v. par. 1.2)

L.r. 8 marzo 1999, n. 7, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 11, 19 e 20 (v. par. 1.1.1)

L.r. 23 gennaio 2001, n. 1, Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, artt. 2, c. 6, e 10 (v. par. 1.2)

## BOLZANO

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

### *1. Le leggi*

#### *1.1. Leggi di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.p. 11 febbraio 2000, n. 4 (B.U. 29 febbraio 2000 n. 9, suppl. n. 1)*

**Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca, nonché disposizioni in materia di sanzioni amministrative.**

Il primo articolo di questa legge riordina la materia concernente la pesca, attraverso consistenti modificazioni apportate alla l.p. 9 giugno 1978, n. 28, già in precedenza modificata.

Le più significative riguardano:

- la sostituzione dell'art. 10. Il nuovo testo ridefinisce come esercizio della pesca "la cattura o l'uccisione di pesci o gamberi in acque da pesca", nonché " il trattarsi con mezzi atti alla pesca o la preparazione di questi mezzi sulla riva di acque da pesca";
- la sostituzione dell'art. 11. Il nuovo testo subordina l'esercizio della pesca al possesso "dell'abilitazione alla pesca, di una licenza di pesca valida, e, a meno che non si tratti dell'acquicoltore, al possesso del permesso di pesca, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge";

l'inserimento dell'art. 11-*bis*. Esso prevede le modalità per il rilascio dell'abilitazione alla pesca da parte dell'ufficio provinciale competente, i

casi di sua sospensione o ritiro, le modalità per un nuovo rilascio in caso di ritiro. Si rinvia al regolamento di esecuzione della legge per i programmi e le modalità di esecuzione dell'esame di abilitazione. L'articolo prevede, infine, i casi in cui l'abilitazione alla pesca non è richiesta;

- l'inserimento dell'art. 11-*ter*, che prevede le modalità per il rilascio della licenza di pesca del tipo B e del tipo D, con un rinvio al regolamento di esecuzione per i documenti da allegare alla domanda, i dati da riportare sulla licenza, le modalità per il rilascio di duplicati;

- l'inserimento dell'art. 11-*quater*, relativo alla possibilità di rilascio del permesso di pesca da parte dell'acquicoltore esclusivamente a persone abilitate alla pesca, salvo le deroghe previste dalla legge. Da tale prescrizione possono essere esonerate, da parte dell'ufficio provinciale competente, le associazioni di pesca, in ragione delle difficoltà tecniche che ne deriverebbero a causa dell'alto numero di associati o di acque da pesca coltivate;

- l'integrazione dell'art. 13, cui viene aggiunto il c. 5, che introduce ulteriori misure di tutela ambientale. Si tratta di limitazioni o divieti alla circolazione di natanti e all'esercizio di altre attività, che la giunta provinciale può imporre – se ritiene che possano produrre alterazioni persistenti all'ambiente acquatico – rispetto a “corsi d'acqua in condizioni vicine allo stato naturale e che presentano le caratteristiche di cui al c. 1” (condizioni favorevoli alla frega dei pesci e per lo sviluppo del pesce novello o per la sosta invernale). La giunta può anche adottare misure restrittive per interventi su “corsi d'acqua ovvero tratti di essi che presentino condizioni ecologiche particolarmente interessanti o rare per la fauna ittica”;

- la sostituzione dell'art. 14. Il nuovo testo stabilisce che l'esecuzione di lavori o la realizzazione di opere o impianti rispetto ad acque da pesca e derivazioni d'acqua con utilizzazioni superiori a cinque litri al secondo, lo svaso o sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali, l'estrazione di materiali, che possono danneggiare o pregiudicare i pesci o la piscicoltura, devono essere comunicati almeno 30 giorni prima all'ufficio provinciale competente per la pesca, che entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione può impartire particolari prescrizioni. E' fatto salvo il caso di svassi per il deflusso delle portate di piena. Sono previste, altresì, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle suddette prescrizioni. L'articolo prevede, infine, i casi in cui la commissione urbanistica provinciale, di cui all'art. 2 della l.p. 11 agosto

1997, n. 13, viene integrata con un funzionario dell'ufficio provinciale competente per la pesca, che dispone di voto deliberativo;

- l'inserimento dell'art. 15-*bis*, che affida l'attività di ricerca e sperimentazione nel settore della itticoltura al Centro di sperimentazione agraria e forestale istituito con l.p. 3 novembre 1975, n. 53. Sono descritte le modalità che il Centro deve rispettare nell'esercizio della sua attività;

- l'inserimento dell'art. 15-*ter*, che stabilisce i casi di prescrizioni in cui è prevista la prestazione di cauzione, rinviando al regolamento di esecuzione della legge la definizione delle modalità di versamento, i criteri per la determinazione dell'ammontare e i casi di incameramento totale o parziale della cauzione depositata;

- la sostituzione dell'art. 17 che stabilisce le sanzioni amministrative in caso di violazione della legge o dell'ordinamento della pesca;

- l'abrogazione degli artt. 17-*bis* e 18;

- la sostituzione dell'art. 20. Il nuovo testo dà alla giunta provinciale la facoltà di autorizzare misure a favore della pesca;

- l'abrogazione dell'art. 22.

Il secondo articolo è, invece, dedicato alla disciplina venatoria, e apporta modifiche alla l.p. 17 luglio 1987, n. 14, "Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", già modificata in precedenza.

In particolare:

- viene sostituito il secondo periodo del c. 5 dell'art. 11. La nuova formulazione dispone in merito alla procedura da seguire in caso di ritrovamento di specie di selvaggina non cacciabile trovate morte;

- viene inserito il c. 4-*bis* all'art. 31, che rispetto al c. 4 prevede ulteriori casi di revoca dei permessi di caccia rilasciati.

L'art. 3 dispone che all'applicazione delle sanzioni amministrative nel settore delle specie minacciate o potenzialmente pericolose provveda nell'ambito provinciale il direttore dell'ufficio competente per la caccia.

L'art. 4 modifica la disciplina relativa alla raccolta dei funghi contenuta nella l.p. 19 giugno 1991, n. 18, "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali".

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) Decreto del presidente della giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 (B.U. 20 giugno 2000, n. 26)*

**Semplificazione di procedure in materia di artigianato.**

Si tratta di un regolamento che attua l'art. 1, c. 3, della l.p. 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il secondo articolo del regolamento sopprime la commissione provinciale dell'artigianato, istituita dalla l.p. 16 febbraio 1981, n. 3, attribuendone le funzioni al direttore della ripartizione provinciale artigianato, salvo quelle attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane di cui al Capo VI della suddetta legge, e quelle concernenti l'autorizzazione di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) della l.p. 26 giugno 1972, n. 11, attribuite alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come i pareri di cui all'art. 3 della medesima legge.

L'art. 3 del regolamento specifica cosa si debba intendere con "impresa artigiana", denominazione che dà luogo all'iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, e quali siano gli effetti di tale iscrizione.

L'art. 4 prescrive al c. 1 che, entro 30 giorni dall'inizio attività, il titolare dell'impresa presenti alla camera di commercio la denuncia di inizio, unitamente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, contenente i dati specificati nel c. 2. Il c. 3 prevede la procedura che la camera di commercio deve seguire in caso sia di accoglimento che di rigetto della domanda.

Gli artt. 5 e 6 definiscono le procedure relative alle variazioni che possono intervenire per le imprese e la cancellazione dal registro delle imprese.

L'art. 7 dispone la facoltà per la ripartizione provinciale artigianato e per la camera di commercio di accedere, se necessario, a proprietà privata o pubblica, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ed in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 44 della l.p. 16 febbraio 1981, n. 3.

Il regolamento si chiude con l'abrogazione degli artt. 1 e 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 aprile 1996, n. 15.

*(b) L.p. 22 gennaio 2001, n. 1 (B.U. 6 febbraio 2001, n. 6, suppl. n. 1)*

#### **Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.**

L'art. 1 di questa legge "disciplina la contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati al fine di informare la popolazione sulle tecniche di ingegneria genetica impiegate nella produzione in agricoltura e nell'industria alimentare".



Viene poi precisato (art. 2) cosa si intenda per “prodotti” e per “prodotti geneticamente non modificati”, anche in relazione alle norme dell’Unione europea.

L’art. 3 prescrive la documentazione necessaria per ottenere il contrassegno, rilasciato dal comitato per i prodotti geneticamente non modificati, mentre l’art. 4 dispone le opportune verifiche da parte di detto comitato, nonché la sua composizione.

Il diritto all’apposizione del contrassegno ha validità triennale (art. 5) e decade, comunque, in caso di perdita dei requisiti previsti. In questo caso il prodotto viene cancellato dalla banca dati dei prodotti contrassegnati, istituita in questo stesso articolo.

L’art. 6 regola il contrassegno di prodotti derivanti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati, con esclusione – dall’alimentazione e dalle cure – di sostanze improprie, di ormoni e di antibiotici.

Nell’art. 7 sono previste le sanzioni amministrative, salve restando quelle penali se del caso, per le violazioni delle norme della presente legge. La gestione delle sanzioni è affidata all’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro.

L’art. 8 istituisce presso la ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale una banca genetica per varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, con il compito di raccolta, immagazzinaggio, controllo, rilevazione e classificazione delle caratteristiche e definizione dei marker. Lo stesso articolo autorizza la giunta provinciale ad adottare misure a tutela di razze animali domestiche a rischio di estinzione.

Infine (art. 9), la legge demanda ad un regolamento di esecuzione l’ulteriore disciplina della materia.

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) L.p. 14 dicembre 1998, n. 11 (B.U. 29 dicembre 1998, n. 54, suppl. n. 1)*

#### **Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura.**

Il Titolo I della legge ne espone le finalità: istituire misure di incentivazione per mantenere e consolidare “un’agricoltura che abbia come fondamento strutturale la figura del coltivatore diretto e che tenga in particolare considerazione gli aspetti economici, sociali ed ecologici”.

Vengono quindi specificati gli obiettivi concreti da realizzare a tal fine, tra i quali vi sono lo sviluppo delle zone montane, l'incremento della produttività, la tutela degli interessi dei consumatori, la qualità dei prodotti, la salvaguardia del paesaggio come "elemento culturale e ricreativo".

Il Titolo II è specificamente dedicato alle misure di incentivazione. I principi generali, indicati nell'art. 2, definiscono innanzitutto i requisiti che devono ricorrere perché possano essere concessi incentivi:

- conformità con le finalità del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale;
- esistenza dei presupposti stabiliti nelle direttive di attuazione della presente legge;
- conformità alle norme giuridiche dell'Unione europea.

Vengono quindi definiti gli aspetti di cui tener conto nella concessione degli incentivi: conseguimento degli obiettivi indicati all'art. 1, promozione e sostegno dell'iniziativa individuale degli occupati in agricoltura; stabilità del risultato; produttività del beneficiario e vantaggio per l'interesse generale.

La concessione degli incentivi, per le misure che necessitano di un'autorizzazione ufficiale, è subordinata all'entrata in vigore di tale autorizzazione.

L'art. 3 definisce le modalità di incentivazione, che può assumere la forma sia di contributi economici che di consulenze, formazione professionale, o altre prestazioni di servizi o in natura.

L'oggetto dell'incentivazione è descritto nell'art. 4, come modificato dalla l.p. n. 2/2001. L'incentivazione può consistere in contributi in conto capitale o per gli interessi, ovvero, su richiesta dell'interessato, in determinati contributi annui o semestrali costanti posticipati.

L'art. 5 dispone che le misure di incentivazione previste dalla presente legge possano essere finanziate esclusivamente ad opera della provincia, da sola o congiuntamente allo Stato e/o all'Unione europea.

E' anche possibile (art. 6) il cofinanziamento da parte della provincia di iniziative approvate e finanziate dall'Unione europea in base a regolamenti comunitari, rispettando quanto previsto dalla presente legge e dai suddetti regolamenti.

La giunta provinciale (art. 7, come modificato dall'art. 11 della l.p. n. 10/1999) deve deliberare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Il Titolo III è stato abrogato dalla l.p. n. 10/1999. La legge si chiude con il Titolo IV composto del solo art. 13, che subordina la concessione degli

aiuti al fatto che i criteri di cui all'art. 7 della presente legge superino l'esame di compatibilità che la commissione europea effettua ai sensi degli art. 92 e 93 del Trattato CE.

*(b) L.p. 14 dicembre 1999, n. 10 (B.U. 28 dicembre 1999, n. 57, suppl. n. 2)*

#### **Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.**

Questa legge demanda (art. 1) alla provincia l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio dei prodotti agricoli e delle piante officinali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

Gli articoli successivi (2 e 3) disciplinano rispettivamente la vendita di carne equina e gli stabilimenti per la raccolta, il trattamento e la trasformazione del latte e prodotti derivati; mentre gli artt. 4 e 5 prevedono contributi rispettivamente per garantire la qualità e l'igiene del latte e dei prodotti derivati, e per favorire la zootecnia.

In particolare l'art. 5, come modificato dall'art. 25 della l.p. n. 2/2001 (con effetti dal momento dell'espressione di parere positivo da parte della commissione europea), prevede la concessione di contributi alle organizzazioni zootecniche e ad allevatori singoli o associati, per il miglioramento genetico degli animali; alle organizzazioni zootecniche, per il miglioramento genetico degli animali e per lo sviluppo del patrimonio zootecnico; ad apicoltori singoli o associati per interventi vari; alle organizzazioni zootecniche e lattiero casearie per iniziative promozionali; all'associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine (APA) per controlli funzionali ed analisi del latte e per spese inerenti l'inseminazione artificiale e l'embrio-transfer.

Inoltre, sono previsti contributi all'APA per la marchiatura del bestiame, la raccolta di carcasse animali in zone montane, la gestione dell'anagrafe provinciale del bestiame; alle organizzazioni zootecniche per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici animali; ed infine alle associazioni di mutua assicurazione del bestiame.

Gli artt. da 6 a 11 modificano rispettivamente le leggi provinciali n. 2/1959 "Riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni"; n. 16/1980 "amministrazioni dei beni di uso civico"; n. 12/1991 "Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata"; n. 6/1998 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"; n. 8/1981 "Misure per la protezione delle

colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai”; n. 11/1998 “Disposizioni in merito all’incentivazione in agricoltura” (v. par. 1.3). Infine l’art. 13 modifica fra l’altro la sopracitata l.p. n. 12/1991 e la l.p. n. 6/1993.

*(c) L.p. 25 maggio 2000, n. 11 (B.U. 13 giugno 2000, n. 25)*

**Interventi della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità.**

L’obiettivo generale della legge, esposto all’art. 1, è la promozione dello “sviluppo e la commercializzazione dei prodotti locali agroalimentari di qualità nell’interesse della salute e del benessere del consumatore, della produzione e della tutela dell’ambiente”.

Per promuovere questi prodotti la provincia può assumere spese direttamente o concedere contributi a fondo perduto, rispettando la vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, purché la qualità dei prodotti sia conforme alla vigente normativa europea (art. 2 – come modificato dall’art. 22 c. 1 della l.p. n. 2/2001 – e art. 3).

L’art. 4 individua i beneficiari: associazioni di categoria o loro emanazioni, altri enti cui venga dato un incarico di collaborazione dalle associazioni stesse, e in taluni casi (ricerche di mercato, partecipazione/organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni o altre attività promozionali) anche singole aziende di produzione.

L’art. 5 (come modificato dall’art. 22 c. 2 della l. p. n. 2/2001) stabilisce l’entità massima percentuale delle spese che possono essere assunte dalla provincia o del contributo da concedere (a seconda dei casi, dal 50 al 100%), demandando alla giunta la definizione di criteri specifici.

L’art. 8 subordina la decorrenza degli effetti della presente legge all’esito positivo dell’esame da parte della commissione europea.

*1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.p. 25 gennaio 2000, n. 2 (B.U. 1 febbraio 2000, n. 5, suppl. n. 4)*

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000 – 2002 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2000).**

L'art. 1 c. 3, integrando la l.p. n. 9/1998 con gli artt. 21-*bis* e 21-*ter*, disciplina le procedure applicative dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

L'art. 15 integra l'art. 21 e l'art. 23 della l.p. n. 4/1997 (Interventi della provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige per il sostegno dell'economia), disponendo: termini per la liquidazione delle agevolazioni previste dalla suddetta legge nonché dalla legge n. 79/1973; confluenza dei mezzi finanziari del fondo di ristrutturazione e riconversione nell'industria, di cui alla l.p. n. 25/1981, in un fondo di rotazione per l'industria ai sensi della l.p. n. 9/1991, a favore delle imprese operanti in vari settori tra cui industria, agricoltura, artigianato.

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1. *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

CONSORZI DI SVILUPPO

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

SVILUPPO RURALE (\*)

L.p. 14 dicembre 1998, n. 11, Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura, art. 1 (v. par. 1.3)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

### *2.3 Promozione e tutela della qualità*

#### *2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

#### *2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.p. 14 dicembre 1998, n. 11, Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura, art. 1 (v. par. 1.3)

L.p. 14 dicembre 1999, n. 10, Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura, artt. 4 e 5 (v. par. 1.3)

L.p. 25 maggio 2000, n. 11, Interventi della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (v. par. 1.3)

L.p. 22 gennaio 2001, n. 1, Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati (v. par. 1.3)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

### *2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

#### *2.4.1 Industria e artigianato*

#### *2.4.2 Agricoltura*

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

---

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori; le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc..

*2.5.1 Industria e artigianato*

*2.5.2 Agricoltura*

L.p. 14 dicembre 1998, n. 11, Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura, art. 3 (v. par. 1.3)

L.p. 22 gennaio 2001, n. 1, Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati, art. 3 (v. par. 1.3)

*2.6 Sportello unico*

*2.7 Strumenti negoziali*

## CALABRIA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

### *1. Le leggi*

#### *1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 23 luglio 1998, n. 9 (B.U. 28 luglio 1998, n. 70)*

**Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, conferite alla regione dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143.**

La legge è composta di 5 Capi.

Il Capo I è dedicato alla ripartizione delle funzioni (artt. 1-5). L'art. 1 ha ad oggetto le finalità e l'ambito del conferimento delle funzioni, che avviene nel rispetto dei principi indicati nella legge n. 59/1997. Gli artt. 2, 3, 4 e 5 elencano nel dettaglio le funzioni e i compiti riservati alla regione (art. 2), quelli attribuiti alle province ed alle comunità montane (art. 3), alle province (art. 4) e ai singoli comuni (art. 5). Delle funzioni riservate alla regione molte si possono inquadrare nella tipologia delle funzioni di impostazione e gestione delle politiche di intervento (concorso all'elaborazione ed attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie e nazionali; attuazione di specifici programmi di intervento



definiti in via di programmazione generale; valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed orientamento a livello regionale dei consumi; attività di ricerca e sperimentazione; reti infrastrutturali di irrigazione; ecc.); altre sono funzioni di tipo organizzatorio (organismi regionali e nomine relative a commissioni e comitati; vigilanza e tutela degli enti ed aziende; destinazione agraria delle terre di uso civico); altre ancora sono connesse all'offerta dei prodotti agricoli ed alla regolamentazione dei mercati, comprese le forme organizzative.

Vengono attribuite alle province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna comunità montana, ed alle comunità montane per l'intero territorio dei comuni che le costituiscono, tutte le funzioni e i compiti amministrativi, nelle materie dell'agricoltura, foreste, caccia, sviluppo rurale, agriturismo ed alimentazione, trasferiti o delegati alla regione in base a norme statali e comunitarie (compresa l'attuazione di interventi e di misure incentivanti) ad eccezione di quelle esclusivamente riservate alla regione (elencate in dettaglio nell'art. 2) e di quelle attribuite alle sole province ed ai comuni (elencate negli artt. 4 e 5). In particolare, vengono assegnate alle province, tra le altre, funzioni relative all'attività di programmazione (ai sensi dell'art. 15 della legge n. 142/1990), alcune funzioni a carattere generale (coordinamento del sistema informativo agricolo regionale e rilevazioni statistiche), funzioni autorizzatorie (per la monta naturale e la fecondazione artificiale, per le attività di utilizzo dei fanghi di depurazione, per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi), funzioni di vigilanza (su enti, consorzi ed organismi locali, nonché su registri e libri genealogici). Sono, invece, conferite ai comuni alcune funzioni certificatorie (qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo, di operatore agrituristico), alcuni interventi (per l'irrigazione delle infrastrutture rurali e per l'educazione alimentare), nonché funzioni di "accertamento" (danni all'agricoltura determinati da calamità naturali).

Il Capo II disciplina le forme di consultazione e i poteri sostitutivi.

L'art. 6 istituisce la consulta per la programmazione agricola, organo consultivo della giunta regionale in ordine alle linee generali di politica agraria, alle proposte di bilanci pluriennali e preventivi annuali (per la parte agricoltura), ai progetti di legge regionale di riforma del settore, ai programmi di attività e di intervento, nonché ai criteri ed ai parametri di riparto dei finanziamenti relativi al settore. Lo stesso articolo ne determina la composizione e stabilisce che sia la giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, a disciplinare le modalità di

funzionamento dell'organo. I componenti della consulta sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Gli artt. 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, l'istituto delle direttive regionali (emanate dalla giunta regionale e dirette a province, comunità montane e comuni) e la previsione del potere sostitutivo regionale in caso di inattività degli enti locali.

Il Capo III contiene norme in materia di programmazione, gestione della spesa e forme organizzative. La giunta regionale, in base agli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale della regione stabilisce una suddivisione previsionale delle risorse tra province, comuni e comunità montane sulla base di criteri e parametri contestualmente definiti. Il riparto dei fondi è comunicato agli enti al fine di prevedere, nel rispetto della programmazione regionale e provinciale, l'individuazione degli obiettivi, l'armonizzazione delle procedure, nonché di formulare programmi operativi annuali e pluriennali. La provincia coordina e redige i programmi operativi d'intesa con le comunità montane (per le aree di loro competenza). E' sempre la giunta regionale (art. 10), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, a provvedere al riparto tra province e comunità montane dei fondi disponibili e ad assumere i relativi impegni contabili. Lo stesso articolo, così come il successivo art. 11, fissa criteri e modalità di ripartizione. Province, comunità montane e comuni hanno l'obbligo di presentare alla giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite (con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente). La rendicontazione, deve essere fatta sulla base di indirizzi, dettati dall'amministrazione regionale, al fine di garantire l'uniformità dei dati e la lettura attraverso sistemi informatizzati. In caso di mancata rendicontazione, la giunta regionale sospende l'erogazione finanziaria in corso e fissa un termine (non superiore a 3 mesi) decorso il quale le somme non erogate possono distribuirsi tra gli altri enti (art. 12). L'art. 13 prevede l'istituzione di un comitato di coordinamento, appunto al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei provvedimenti comunitari e la partecipazione coordinata degli enti locali all'elaborazione dei principali atti di competenza della regione. La norma ne disciplina la composizione (assessore regionale competente in materia di agricoltura, presidenti delle province, delle comunità montane ed un rappresentante per ogni provincia indicato dall'ANCI). Inoltre, è prevista l'istituzione da parte della giunta regionale di un altro organismo tecnico amministrativo, che assume iniziative concrete per la coordinata attuazione delle decisioni del comitato di

coordinamento, nonché per la semplificazione ed armonizzazione dei procedimenti amministrativi nelle materie oggetto della legge in esame.

Il Capo IV contiene norme in materia di trasferimento del personale e dei beni.

Il Capo V detta disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'art. 21 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale sottoponga al consiglio proposte legislative per adeguare le norme dei settori "agricoltura" con le disposizioni della legge in oggetto.

*(b) L.r. 19 marzo 1999, n. 4 (B.U. 24 marzo 1999, n. 28)*

#### **Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna.**

La legge, in nove Titoli, detta disposizioni sul riordino delle comunità montane, sulla programmazione regionale e provinciale e sull'attuazione di interventi speciali per la montagna.

Quanto all'ordinamento delle comunità montane, il Titolo I ne definisce: la natura (art. 1), l'autonomia statutaria (art. 2) e regolamentare (art. 3), le funzioni (tra gli altri anche nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato, art. 4), l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali (art. 5), la determinazione degli ambiti territoriali (art. 6 ed allegato A), la classificazione dei terreni montani e l'individuazione delle fasce altimetriche (art. 7), il controllo sulle comunità montane (art. 8).

Il Titolo II (artt. 9-22) disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli organi delle comunità montane.

Quanto agli atti di programmazione regionale e provinciale, il Titolo III ne sancisce, all'art. 23, il concorso delle comunità montane alla formazione. La legge passa, così, a disciplinare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico che, adottato dalla comunità montana, rappresenta lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale. Le opere e gli interventi indicati nel piano devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna e avere riferimento ad una serie di azioni elencate nel c. 3 dell'art. 24 e disciplinate nel dettaglio nel successivo Titolo IV (tra le altre: conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale e promozione delle attività produttive). Contestualmente al proprio bilancio annuale, la comunità montana approva un programma annuale operativo (opere ed interventi, nonché fonti di finanziamento, da attuare nell'anno di riferimento). Il programma è trasmesso alla regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli

interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli altri stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità in esse stabilite. L'art. 26 elenca le procedure per l'approvazione del piano pluriennale: adozione da parte del consiglio della comunità montana, su proposta della giunta, sentiti i comuni che ne fanno parte; trasmissione alla provincia per l'approvazione; entro 60 giorni dal ricevimento del piano, approvazione della provincia se coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale; eventuale rinvio alla comunità montana se incoerente e riapertura della procedura suindicata; trasmissione del piano approvato alla regione. Infine, è prevista la possibilità di apportare al piano, nel periodo di validità, variazioni determinate da motivate esigenze di sviluppo economico e sociale da sottoporre alle procedure suindicate. L'art. 28 disciplina il riordino delle organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali da parte della giunta regionale che, a tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, sentite le comunità montane, propone al consiglio regionale una apposita legge. Le comunità montane possono decentrare i propri servizi tecnico-amministrativi in favore degli appartenenti alle organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime. L'art. 29 prevede l'istituzione della conferenza permanente per la montagna (presieduta dall'assessore regionale competente e composta dai presidenti delle comunità montane e delle province, nonché dal presidente dell'UNCCEM) al fine del coordinamento degli interventi e del concorso delle comunità montane alla programmazione regionale e provinciale. L'assistenza tecnica all'attività della conferenza è fornita da un gruppo di lavoro intersettoriale costituito dalla giunta regionale. Quest'ultima elabora, annualmente, un rapporto sulle politiche della montagna, presentato al consiglio regionale contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione. L'art. 30 riguarda la valorizzazione, da parte delle comunità montane, della partecipazione delle organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione dei piani e rinvia allo statuto la disciplina dei rapporti con tali forme associative.

Il Titolo IV disciplina gli interventi speciali, tra gli altri, quelli diretti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale (art. 32), quelli per giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria (art. 35), quelli di tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali (art. 36), nonché gli accordi interprofessionali per il settore del legno (art. 44). Nel Titolo V, l'art. 47 disciplina gli strumenti di assistenza e coordinamento. A tal fine, sono previsti: l'istituzione di un apposito

comitato, nell'ambito della conferenza permanente regione-autonomie locali, con il compito di promuovere l'integrazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge in esame; l'istituzione dello sportello per la montagna, presso ciascuna comunità montana, con il compito di informazione ed assistenza agli operatori interessati alle iniziative della legge in oggetto, favorendo anche l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi, mediante un adeguato sistema informatico.

Il Titolo VI disciplina la finanza e la contabilità. La regione concorre al finanziamento delle attività economiche delle comunità montane attraverso: contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento (art. 49); assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle comunità montane (art. 51); fondo per gli interventi speciali per la montagna (art. 53); fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico (art. 54); fondo regionale per la montagna (art. 55); fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al c. 4 dell'art. 41 del d.lgs. n. 504/1992 (art. 56).

Il Titolo VII (art. 59) disciplina l'organizzazione delle strutture e del personale.

Il Titolo VIII (artt. 60-64) prevede la costituzione di nuove comunità montane.

Il Titolo IX (artt. 65-70) detta disposizioni finali e transitorie.

Sono abrogate le ll.rr. 29 gennaio 1974, n. 4 e 5 maggio 1990, n. 39.

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 26 luglio 1999, n. 19 (B.U. 30 luglio 1999, n. 77)*

### **Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella regione Calabria.**

L'art. 1 precisa le finalità della legge e afferma che i servizi di sviluppo agricolo promuovono "lo sviluppo socio-economico all'interno delle aree rurali, elevando le potenzialità delle imprese agricole esistenti nel pieno rispetto dell'ambiente". Favoriscono, inoltre, la crescita e la formazione delle nuove professionalità e il miglioramento della qualità della vita soprattutto attraverso l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze scientifiche, tecniche, economiche e legislative.

L'art. 2 definisce l'articolazione dei servizi (ricerca applicata di interesse regionale e sperimentazione, divulgazione agricola, formazione

professionale, servizi tecnici di supporto), mentre gli articoli seguenti (artt. 3-7) ne disciplinano compiti, organizzazione e personale. L'articolazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo (disciplinata nell'art. 8) è rappresentata da: centri di divulgazione agricola (CeDA) di competenza dell'ARSSA, operanti su aree territoriali individuate dalla giunta regionale con delibera entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto; unità di divulgazione agricola (UDA) che svolgono la loro attività su aree territoriali iscritte all'interno del perimetro di ciascun CeDA ed operano in stretto collegamento con il CeSA di riferimento; centri di sviluppo agricolo (CeSA) che costituiscono un "sottosistema di servizi e la sede di coordinamento dei CeDA". Articolazione e composizione dei CeSA sono fissate con delibera di giunta.

L'art. 9 regola la pianificazione delle attività dei servizi di sviluppo agricolo. Il piano triennale dei servizi è predisposto dal settore competente in materia di servizi del dipartimento agricoltura e foreste sulla base di un documento trasmesso dall'ARSSA (che a sua volta ha precedentemente raccolto e verificato le proposte dei CeSA); è successivamente trasmesso alla giunta regionale e al consiglio per la definitiva approvazione. In fase di prima attuazione e nelle more della definizione della pianta organica generale dell'ARSSA, tutte le procedure inerenti alla pianificazione sono sostituite da provvedimenti amministrativi della giunta regionale, su proposta del dipartimento agricoltura e foreste, coerentemente alle procedure poste in essere dal ministero per le politiche agricole.

L'amministrazione regionale (dipartimento agricoltura e foreste), tramite il settore competente, svolge le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti attuatori dei servizi (art. 10). Infine, l'art. 11 della legge elenca il sostegno finanziario per ciascun servizio.

*(b) L.r. 14 febbraio 2000, n. 1 (B.U. 21 febbraio 2000, n. 10)*

#### **Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto.**

L'art. 1 definisce la natura del Consorzio del bergamotto (istituito con d.m. 29 maggio 1946 e riordinato dalla legge n. 835/1973). Il Consorzio è un ente di diritto pubblico che riunisce tutti i produttori di bergamotto (conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati a bergamotto). Lo stesso articolo provvede ad abrogare due leggi regionali: la n. 7 e la n. 31/1977.

L'art. 2 disciplina le finalità del Consorzio (tutela e valorizzazione della produzione dell'essenza e di ogni altro derivato del bergamotto) e, in maniera dettagliata, ne precisa le azioni dirette al raggiungimento del fine generale.

L'art. 3 riguarda le funzioni del Consorzio: collaborazione alla programmazione agricola attraverso l'elaborazione di piani di sviluppo, coordinamento e controllo sull'attuazione dei provvedimenti riguardanti il settore del bergamotto.

L'art. 5, elenca gli organi del Consorzio (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente e collegio sindacale), mentre gli artt. 6, 7, 8 e 9 sono dedicati all'organizzazione e alle attribuzioni di ciascun organo.

L'art. 10, per le definizioni dei compiti rinvia, ove non previsto dalla legge in esame, allo statuto del Consorzio.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza dell'assessorato all'agricoltura, caccia e pesca che, pertanto, ha facoltà di effettuare ispezioni (art. 11, c. 1). In caso di riscontro di irregolarità nell'amministrazione (o di gravi violazioni di legge), la giunta regionale scioglie il consiglio di amministrazione e provvede a nominare un commissario, previa comunicazione all'assessorato vigilante (art. 5, c. 2). Anche il Consorzio ha poteri di vigilanza e controllo sui produttori e le imprese di trasformazione autorizzate.

Gli artt. 12-29 sono disposizioni relative al funzionamento del Consorzio, all'articolazione delle attività (trasformazione, vigilanza e controlli, ammasso, vendite, ecc.), all'organizzazione commerciale, alla gestione amministrativa.

L'art. 30 prevede che sia la regione, sulla base dei piani predisposti annualmente dal Consorzio, a stabilire gli interventi strutturali e finanziari, per superare eventuali situazioni di crisi e passività onerose attraverso tutti gli strumenti previsti per gli enti di diritto pubblico.

L'art. 31 disciplina la concessione di un contributo ordinario annuale a favore del Consorzio di lire 2 miliardi, da inserire nella legge finanziaria regionale. La giunta regionale corrisponde il contributo, per l'anno di competenza, in tre rate uguali (per l'erogazione della terza rata è necessaria la presentazione del conto economico relativo all'esercizio precedente).

L'art. 33 prevede che, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge in esame, si dovrà procedere all'insediamento del consiglio di amministrazione del Consorzio. Sarà il presidente della giunta regionale a convocare le elezioni per le nomine dei rappresentanti dei produttori di bergamotto e a fissare la data di insediamento del consiglio di amministrazione. Quest'ultimo, sulla base di una relazione del presidente dell'ente, predispone il rendiconto patrimoniale ed amministrativo, una relazione sulla situazione del Consorzio, un piano di riorganizzazione e ristrutturazione del settore alla luce dei nuovi obiettivi posti. Tutti questi

atti devono essere approvati dalla regione che stabilirà di concerto con il Consorzio, gli interventi diretti all'eventuale risanamento con l'eliminazione delle passività pregresse, al fine dell'assolvimento dei compiti istituzionali (art. 34). Entro sei mesi dall'insediamento, il nuovo consiglio di amministrazione redigerà il nuovo statuto, il regolamento dei conferimenti (che indica le diverse categorie merceologiche, art. 13) ed il regolamento della trasformazione (che indica i requisiti minimi che deve possedere uno stabilimento di trasformazione per essere autorizzato dal consorzio alla lavorazione di parte dei frutti qualora il consiglio stesso non possa provvedervi direttamente, art. 15). Tali atti devono essere approvati dall'assemblea dei soci e sottoposti alla ratifica della regione.

L'art. 36, infine, disciplina la costituzione di un fondo di rotazione (finalizzato alle anticipazioni ai soci conferenti dei frutti di bergamotto ed alle spese di gestione del Consorzio stesso), il cui ammontare iniziale sarà determinato per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della regione e con l'apposita legge finanziaria. Il fondo sarà ricostituito annualmente dalla vendita di essenze (e dei sottoprodotti) e dal contributo annuale richiamato nell'art. 31 della legge in oggetto.

*(c) L.r. 7 marzo 2000, n. 10 (B.U. 11 marzo 2000, n. 15)*

**Affidamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146.**

La legge disciplina l'affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura-ARSSA dei compiti relativi ai beni immobili di riforma fondiaria regolati dalle disposizioni della legge 30 aprile 1976, n. 386 (artt. 9, 10 e 11), già acquisiti al patrimonio dell'ente secondo le modalità fissate nelle norme della legge statale richiamata e per le finalità di cui all'art. 2, c.2, lett.g della l.r. 14 dicembre 1993, n. 15.

*(d) Lr. 2 maggio 2001, n. 15 (B.U. 10 maggio 2001, n. 42)*

**Recepimento del d.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 – Anagrafe regionale delle aziende agricole.**

La legge disciplina, in attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, l'anagrafe regionale delle aziende agricole prevedendo, a tal fine, l'obbligo per tutti i soggetti pubblici e privati (aziende agricole appunto) esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca che



intrattengono o intendono intrattenere rapporti “informatizzati” con le pubbliche amministrazioni, di effettuare una “autodenuncia anagrafica tecnico-amministrativa” al sistema informativo agricolo dell’assessorato agricoltura della regione Calabria–SIA Cal, integrato quest’ultimo nel sistema informativo agricolo nazionale–SIAN.

Le disposizioni della legge in esame (10 articoli) disciplinano, nel dettaglio, la base dati anagrafica (informazioni in essa contenute), i servizi disponibili e le attività ad esse connesse, l’accesso e gli utenti.

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) L.r. 22 dicembre 1998, n. 14 (B.U. 29 dicembre 1998, n. 111)*

#### **Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole.**

La legge disciplina il “risanamento” finanziario delle imprese agricole, singole ed associate che, a seguito di calamità naturali e degli svantaggi socio-strutturali, sono state impossibilitate a saldare i debiti con gli istituti di credito. La regione concede, a tal fine, agevolazioni su finanziamenti da destinare alla trasformazione di passività onerose (art. 1).

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge in oggetto, è richiesta la presentazione di un piano aziendale di ristrutturazione contenente le passività da consolidare (art. 2, c.1). Tali esposizioni finanziarie sono suddivise in: a) operazioni pluriennali di credito agrario contratte a tasso ordinario o comunque a tasso superiore a quello agevolato ottenibile con la legge in oggetto; b) prestiti agrari contratti ai sensi delle regionali n. 21/1980 e n. 23/1988; c) altre esposizioni debitorie relative all’esercizio dell’attività agricola, da certificare con idonea documentazione (art. 2, c.2). La regione effettua il monitoraggio semestrale delle imprese ammesse a beneficio per accertare il rispetto degli obiettivi previsti nel piano di ristrutturazione (art. 2, c. 3).

L’art. 3 indica i beneficiari delle agevolazioni (imprenditori agricoli individuali, cooperative, consorzi e società di persone e di capitali, costituite per l’esercizio dell’agricoltura).

L’art. 4 disciplina le procedure per ottenere i benefici: domanda diretta all’istituto finanziario che procede all’istruttoria, a stipulare il contratto di mutuo ed a trasmettere all’assessorato regionale all’agricoltura copia della documentazione; la giunta regionale, su proposta dell’assessorato, concede i benefici con delibera.

L'art. 5 disciplina il concorso regionale nel pagamento degli interessi. L'ammontare massimo dei finanziamenti che godono di simili contributi è di 3 miliardi per gli imprenditori individuali e di 7 miliardi per gli organismi associativi. Il concorso regionale sugli interessi è pari al 60 % del tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario di miglioramento vigente alla data di stipula del contratto di mutuo.

L'art. 6, infine, riguarda le garanzie fidejussorie. Le operazioni di credito previste dalla legge in oggetto possono essere assistite da un fondo di garanzia, alla cui gestione provvede la Fincalabra s.p.a.. La garanzia prestata dal fondo non può essere superiore al 50 % del capitale mutuato (solo per gli organismi associativi può arrivare al 70 %).

*(b) L.r. 3 marzo 2000, n. 8 (B.U. 11 marzo 2000, n. 15)*

**Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su internet.**

Finalità della legge è l'istituzione di un fondo (gestito dalla Fincalabra, Società finanziaria a partecipazione regionale di maggioranza) al fine di favorire la creazione di imprese che abbiano come oggetto sociale ed attività prevalente lo sviluppo di iniziative nel settore dei servizi informatici e telematici specializzati su internet.

L'art. 2 individua i soggetti beneficiari: imprese societarie costituite da non più di sei mesi o da costituire sotto forma di società di persone o di capitali.

L'art. 3 disciplina le misure e le condizioni dell'intervento. Sono previste due forme di intervento: contributo a fondo perduto e partecipazione al capitale sociale. Le due forme sono cumulative e complessivamente comprese tra la misura minima di 100 milioni e quella massima di 150 milioni. L'intervento a fondo perduto (per una quota massima del 50% del beneficio concesso) interessa spese di investimento in elaboratori elettronici, software ed altre attrezzature. Dell'intervento a fondo perduto è prevista una anticipazione del 30 % sulla base dei preventivi di spesa; il restante 70% è erogato a seguito di presentazione delle fatture di acquisto. L'ulteriore intervento nella forma di partecipazione al capitale sociale (inferiore al 50% dello stesso) si realizza con l'ingresso nella compagine sociale della Fincalabra, quale socio finanziatore non proponente dell'iniziativa, che verserà per intero l'aumento del capitale sociale ad essa riservato. I soci proponenti l'iniziativa, all'atto di erogazione dei benefici, dovranno aver versato per intero la quota del capitale sociale di loro proprietà. La Fincalabra dovrà mantenere la partecipazione alla

società finanziata per almeno tre anni, poi, decidere se alienarla o conservarla.

L'art. 4 prevede, quale condizione per l'accesso ai benefici da parte delle società, lo svolgimento di attività esclusive nella erogazione di servizi informatici o telematici specializzati in internet ed offrire, in particolare, fornitura di software e consulenza in materia informatica, elaborazione elettronica dei dati, attività delle banche dati, servizi di telematica, altri servizi connessi all'informatica.

L'art. 5 riguarda le procedure relative alla pubblicità dei bandi per l'accesso ai benefici e la valutazione delle iniziative da finanziare, rimessa alla Fincalabra mediante l'istituzione di un apposito comitato di valutazione che terrà conto, per la propria decisione, dell'attività istruttoria svolta dalla Fincalabra.

L'art. 6 elenca i criteri per la formazione delle graduatorie.

Gli artt. 7 ed 8 disciplinano, rispettivamente, l'obbligo della Fincalabra di rendicontare, semestralmente, sulle modalità di utilizzo del fondo e l'obbligo, per i proponenti, di fornire alla Fincalabra il proprio rendiconto o bilancio di esercizio e di autorizzare la stessa ad effettuare controlli ed ispezioni. I proponenti potranno beneficiare del tutoraggio operato dalla stessa Fincalabra alla quale, per questa attività, la regione riconoscerà, per ciascuna attività ammessa ai benefici, un corrispettivo di 5 milioni, sino alla somma complessiva di 180 milioni (per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per l'istituzione del comitato di valutazione, la somma riconosciuta è, invece, di 4 milioni per ogni iniziativa proposta, sino all'importo massimo di 180 milioni).

L'art. 9 disciplina i contenuti delle domande per l'accesso ai benefici.

Infine, l'art. 10 (norma finanziaria) suddivide la somma di 2 miliardi e 360 milioni impegnata per l'anno 2000 in: 2 miliardi per l'intervento a fondo perduto e per il capitale di rischio; 180 milioni per l'attività di tutoraggio e 180 milioni per le attività istruttorie.

*(c) L.r. 3 maggio 2001, n. 17 (B.U. 10 maggio 2001, n. 42)*

### **Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della new economy in Calabria.**

L'art. 1 illustra oggetto e finalità della legge: realizzazione di interventi diretti alla creazione ed alla promozione di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della nuova economia.

La legge è, poi, suddivisa in tre Capi che, rispettivamente, disciplinano la costituzione del portale integrato territoriale economico della regione

Calabria (infrastruttura immateriale da dedicare ai processi di creazione d'impresa, di consolidamento dell'imprenditorialità esistente e di rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione della base produttiva calabrese, con l'obiettivo di aggregare al proprio interno i diversi siti o portali sulla realtà economico-produttiva regionale on line, art. 3), l'istituzione dell'incubatore virtuale per la creazione di nuove imprese nel settore della new economy (infrastruttura logistica su piattaforma telematica, finalizzata alla creazione ed all'avvio di nuove imprese operanti nel settore della new economy) e l'erogazione di incentivi a piccole e medie imprese per il sostegno delle proprie strategie di diversificazione verso la new economy.

Quanto al portale integrato, di proprietà della regione ed alla cui costituzione e gestione provvederà la regione tramite un apposito soggetto attuatore (artt. 6, 7 e 8), la legge prevede per i soggetti destinatari (piccole e medie imprese operanti con un loro sito internet, costituite sotto forma di ONLUS, di società di persone, di capitali, di piccole cooperative e società consortili) la concessione di un contributo massimo del 50% dell'investimento dichiarato ammissibile che, comunque, non potrà superare la soglia prevista dal *de minimis*, anche in rapporto ad altre agevolazioni percepite ai sensi della legge in esame.

Quanto all'incubatore virtuale, di proprietà della regione ed alla cui costituzione e gestione provvederà la giunta regionale attraverso un apposito soggetto attuatore (art. 14), la legge prevede per i soggetti beneficiari (piccole e medie imprese da costituire sotto forma di società di persone, di capitali, di cooperativa, consortili o società senza fini di lucro, che vogliono utilizzare tecnologie di informazione e pensano di inserire nell'oggetto sociale l'erogazione di servizi on line, la progettazione e lo sviluppo di siti internet, il marketing in rete e la realizzazione di portali, a favore di piccole e medie imprese orientate al mercato telematico, art. 11): l'erogazione gratuita dei servizi e delle consulenze elencate nell'art. 10 e, per progetti di investimento pari o inferiori a 130.000 euro, un contributo in conto capitale pari al 70% dell'investimento da realizzare e non cumulabile con altre agevolazioni utilizzabili dai medesimi destinatari dell'incubatore virtuale e previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale (art. 12). L'art. 13 contiene un elenco delle spese ammissibili a contributo (acquisto di macchinari, marchi e brevetti, servizi di progettazione e realizzazione di siti internet, ecc.).

Il Capo III riguarda l'erogazione di incentivi a piccole e medie imprese, per il sostegno delle proprie strategie di diversificazione verso la new economy (modalità attuative e gestione delle attività sono rimesse ad un

soggetto attuatore, art. 18). Destinatari dei fondi e delle iniziative sono le piccole e medie imprese operanti, tra gli altri, nei settori dell'agroalimentare e dell'artigianato produttivo (art. 16). Alle imprese ammesse ai benefici saranno concesse agevolazioni, pari al 50% dell'investimento ammissibile e, comunque, nella misura massima prevista dalla regola del *de minimis* (art. 17, c. 1). L'art. 17, c.2, elenca, infine, la tipologia delle spese ammesse a finanziamento (servizi di progettazione della piattaforma tecnologica, servizi di progettazione e realizzazione di siti internet, servizi di installazione e certificazione di qualità, ecc.).

#### 1.4 *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.r. 22 settembre 1998, n. 10 (B.U. 30 settembre 1998, n. 86)*

##### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della regione Calabria (legge finanziaria).**

Nella rubrica 5<sup>a</sup> "agricoltura":

- l'art. 27, c. 3, prevede che, al fine di garantire la funzionalità delle opere di bonifica e per migliorare le attività di manutenzione e di ripristino della rete di colto, la giunta regionale è autorizzata all'acquisto di specifici mezzi meccanici da mettere a disposizione dei consorzi di bonifica sulla base di richieste urgenti di intervento.

Nella rubrica 6<sup>a</sup> "attività produttive extragricole":

- l'art. 31, c. 8, prevede che la regione è autorizzata a partecipare, tramite la Fincalabra s.p.a., nella misura massima del 50%, al capitale sociale della costituenda Società per lo sviluppo del mediterraneo (SVIMED) s.p.a. Per queste finalità è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di 200 milioni. La predisposizione degli atti necessari per tale intervento rientra nei compiti della giunta;
- l'art. 32, per come modificato dall'art. 32-*bis* della l.r. 24 maggio 1999, n. 14 e dall'art.17 della l.r. 13 settembre 1999, n. 27, istituisce il fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura, con dotazione per l'esercizio finanziario 1998 di 2 miliardi di lire: 1,5 miliardi per l'erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti indicati nella legge 7 marzo 1996, n. 108 (soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica...); 500 milioni per contributi a fondazioni ed associazioni di cui all'elenco contenuto nell'art. 3 del d.P.R. 11 giugno 1997, n. 315, operanti nella regione.

*(b) L.r. 13 settembre 1999, n. 27 (B.U. 18 settembre 1999, n. 92)*

**Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della regione (legge finanziaria).**

L'art. 7-*bis* disciplina, in attuazione delle l.r. 8 luglio 1991, n. 10, la costituzione di una società mista a prevalente capitale pubblico regionale per la gestione e l'implementazione del sistema informativo regionale. La società gestirà i beni, i servizi destinati agli enti locali, alle imprese, al sistema territoriale locale e rinvenienti alla regione dalla realizzazione del piano telematico Calabria. Nell'ambito delle attività, la società potrà realizzare programmi ed investimenti, concorrendo al generale processo di sviluppo dell'informazione. Nelle more di attivazione della società, la giunta regionale affiderà al Consorzio TELCAL "la gestione dei centri di automazione dei sistemi informativi e di quanto altro realizzato nell'ambito del progetto Calabria telematica" (art. 4 dello statuto del Consorzio).

L'art. 8 prevede la stipula di uno specifico accordo di programma, di concerto con il ministero per il commercio con l'estero, per attuare una serie di iniziative e di azioni dirette a rendere massima la sinergia fra l'azione nazionale e quella regionale nel settore promozionale per migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo e, in particolare, nel processo di internazionalizzazione dell'artigianato e delle PMI e dei loro consorzi. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che al fine di valutare la convenienza socio-economica dell'istituendo istituto politecnico mediterraneo per l'artigianato è autorizzato un finanziamento per uno specifico studio di fattibilità, nella misura di 150 milioni.

*(c) L.r. 28 agosto 2000, n. 14 (B.U. 4 settembre 2000, n. 78)*

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della regione Calabria (legge finanziaria).**

Nella rubrica 6<sup>a</sup> "attività produttive extragricole":

- l'art. 31, c. 7, prevede la promozione, con apposita legge regionale, della costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo delle PMI, concentrando in essa le partecipazioni possedute in Fincalabra s.p.a. e in BIC-Calabria s.c.p.a.;
- l'art. 31-*bis* disciplina la partecipazione regionale, in collaborazione con le camere di commercio, le province, i comuni e le associazioni di

categoria, all'attività degli sportelli unici mediante la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste, nonché attraverso la promozione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto. Inoltre, per favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati (anche in relazione agli strumenti della programmazione negoziata), la regione promuove intese tra comuni, soprattutto di piccole dimensioni, e con gli stessi (nonché con le camere di commercio) favorisce la stipula di convenzioni. Infine, per promuovere l'avvio dello sportello unico, da gestire in forma associata, quale progetto pilota nell'ambito del patto territoriale della Locride, autorizza, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di 50 milioni;

- l'art. 37-*bis* opera l'abrogazione espressa di una serie di leggi regionali inerenti a più settori produttivi.

*(d) L.r. 2 maggio 2001, n. 7 (B.U. 9 maggio 2001, n. 41)*

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della regione Calabria (legge finanziaria).**

Nella rubrica 5<sup>a</sup> "agricoltura":

- il c. 3 dell'art. 2-*bis* sostituisce l'art. 3 della l.r. 24 marzo 1982, n. 9 e prevede che "la gestione del settore industriale della trasformazione del legno dell'opificio di Bovalino Marina è affidato dalla giunta regionale ad ente strumentale della regione e/o imprese e/o consorzi di imprese, a seguito di presentazione di un proprio piano gestionale-occupazionale. L'affidamento a privati dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica";
- il c. 2 dell'art. 23 disciplina la concessione di un contributo straordinario (per l'anno 2001 di 300 milioni) alla "stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati agrumari" per la realizzazione di interventi diretti allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori agroalimentare, essenziero e aromatico;

Nella rubrica 6<sup>a</sup> "attività produttive extragricole":

- l'art. 31-*bis* riguarda la costituzione, da parte della giunta regionale, di un fondo di garanzia da affidare in gestione ad apposito soggetto abilitato, al fine di favorire l'accesso della PMI e delle imprese artigiane a finanziamenti rivolti: a) all'acquisizione di risorse

- finanziarie a proprio carico per la realizzazione degli interventi che godano di regimi di aiuto; b) all'acquisto di scorte; c) alla ristrutturazione o consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine generate dalla gestione ambientale. Per l'attuazione degli interventi, la giunta regionale adotta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un regolamento con le modalità e i criteri attuativi (nel rispetto del regolamento CE n. 69/2001);
- l'art. 31-*ter*, commi 1 e 2, prevede che la giunta regionale possa realizzare, tramite il COSER s.c.r.l. (organismo consortile di servizi promosso dalle associazioni regionali più rappresentative dell'artigianato calabrese), il progetto inerente all'osservatorio regionale sull'artigianato in ambito SIOE (sistema informativo osservatorio economico), già approvato con d.m. 19 dicembre 1996 del ministero dell'industria, commercio e artigianato. La giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, disciplina con delibera lo schema di convenzione relativa ai rapporti intercorrenti tra la regione e il COSER;
  - l'art. 31-*ter*, c. 9, prevede che, fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del d.lgs. n. 112/1998, le funzioni amministrative in materia di artigianato restano di competenza della regione;
  - l'art. 31-*quater* disciplina il sostegno alla nascita ed allo sviluppo delle PMI nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dei servizi, mediante aiuti accordati in conformità alle disposizioni del regolamento CE 70/2001 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla "carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2000-2006" (approvata con deliberazione della commissione europea n. 792/99 del 1° marzo 2000. La giunta regionale disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti che possono riguardare l'investimento produttivo, la creazione di posti di lavoro connessa con l'investimento e l'acquisizione di servizi. La regione può integrare le agevolazioni creditizie in favore delle PMI (previste dalle leggi n. 94/1952, integrata dalla n. 240/1981, n. 1329/1965 e n. 598/1994) mediante un contributo in conto capitale nella misura massima del 20% dell'investimento e, comunque, nel rispetto dei massimali previste nella "carta" richiamata. Per le operazioni assistite da tali agevolazioni, la regione può concedere, a copertura dei rischi creditizi e nell'ambito dei massimali di aiuto, garanzia fidejussoria a carico dei fondi regionali di garanzia, da accordare "anche in



cogaranzia con altri fondi di garanzia pubblici”. Le disposizioni dell’art. 31-*quater* restano in vigore fino al 30 giugno 2007.

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l’insediamento delle attività produttive*

DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

CONSORZI DI SVILUPPO

### 2.2 *Politiche per l’integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 23 luglio 1998, n. 9, Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, conferite alla regione dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 3 e 5 (v. par. 1.1.2)

L.r. 19 marzo 1999, n. 4, Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna, artt. 28 e 32 (v. par. 1.1.2)

L.r. 26 luglio 1999, n. 19, Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella regione Calabria (v. par. 1.2)

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l’economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell’olio); l’agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all’imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

### *2.3 Promozione e tutela della qualità*

#### *2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

#### *2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 19 marzo 1999, n. 4, Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna, art. 36 (v. par. 1.1.2)

L.r. 14 febbraio 2000, n. 1, Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto (v. par. 1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

### *2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

#### *2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 13 settembre 1999, n. 27, Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della regione (legge finanziaria), art. 8 (v. par. 1.4)

L.r. 3 maggio 2001, n. 17, Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della new economy in Calabria, art. 3 (v. par. 1.3)

#### *2.4.2 Agricoltura*

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

#### *2.5.1 Industria e artigianato*

---

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

L.r. 13 settembre 1999, n. 27, Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della regione (legge finanziaria), art. 7-*bis* (v. par. 1.4)

L.r. 3 marzo 2000, n. 8, Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su internet, artt. 1 e 4 (v. par. 1.3)

L.r. 3 maggio 2001, n. 17, Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della new economy in Calabria (v. par. 1.3)

### *2.5.2 Agricoltura*

L.r. 19 marzo 1999, n. 4, Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna, art. 47 (v. par. 1.1.2)

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 28 agosto 2000, n. 14, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della regione Calabria (legge finanziaria), art. 31-*bis* (v. par. 1.4)

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 13 settembre 1999, n. 27, Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della regione (legge finanziaria), art. 8 (v. par. 1.4)

## CAMPANIA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi*

*1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

*1.1.1 Plurisettoriali*

*1.1.2 Settoriali <sup>(5)</sup>*

*(a) L.r. 4 novembre 1998, n. 17 (B.U. 23 novembre 1998, n. 64)*

**Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane.**

---

<sup>(5)</sup> L.r. 7 aprile 1998, n. 5 (B.U. 27 aprile 1998 n. 22), Attribuzione agli enti delegati delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste conferite dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

La legge (art. 1) attribuisce alle province e alle comunità montane le funzioni amministrative già svolte dal soppresso ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e conferite alla regione dal d.lgs. n. 143/1997, ad eccezione di quelle elencate al c. 3 art. 2 del decreto stesso, che restano di competenza del nuovo ministero. Entro un anno dall'adozione dei d.p.c.m. previsti dall'art. 4 del citato decreto (a sua volta in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59), il consiglio regionale approva, sentiti gli enti locali, appositi regolamenti di esecuzione, che individuano le funzioni attribuite rispettivamente alle province e alle comunità montane, e che possono essere soggetti a revisione (art. 2). L'art. 3 della legge riserva alla regione l'attuazione di programmi cofinanziati dall'Unione europea, oltre alla potestà di programmazione e indirizzo sulle materie oggetto delle funzioni attribuite. Infine, si prevede (art. 4) il contestuale trasferimento alle province e alle comunità montane, su deliberazione del consiglio regionale, delle risorse necessarie all'esercizio delle suddette funzioni.

Il primo articolo di questa legge ne dichiara le finalità: la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane. Ne delimita, poi, l'ambito di applicazione: oltre ai territori delle comunità montane, anche quelli non ricadenti in esse, ma classificati "montani" dalla legge n. 142/1990.

L'art. 2 istituisce il "fondo regionale per la montagna" e ne prevede la copertura finanziaria.

L'art. 3 delinea la programmazione degli interventi. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, le comunità montane adeguano e aggiornano il proprio piano di sviluppo socio-economico mediante l'adozione quadriennale di una deliberazione programmatica contenente linee-guida, base per la loro operatività, e predispongono la carta di destinazione d'uso del territorio, meglio definita nel successivo art. 4.

Sia la deliberazione programmatica che la carta sono adottate, aggiornate ed eventualmente modificate, dal consiglio della comunità, e approvate dalla provincia territorialmente competente; se tale approvazione non interviene entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti, si considerano comunque approvate.

Il piano di sviluppo socio-economico viene attuato anche mediante specifici piani di settore pluriennali e, per gli interventi in agricoltura, può articolarsi in distretti produttivi nell'ambito di aree omogenee.

La carta di destinazione d'uso del territorio (art. 4) definisce "gli indirizzi fondamentali della organizzazione territoriale" dell'area di competenza delle singole comunità, individuando "le aree di prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee d'uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico, e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale". Essa concorre, insieme alla deliberazione programmatica, alla formazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge n. 142/1990; può estendersi – previo accordo di programmazione con i comuni interessati – ai territori montani non ricadenti in comunità; e costituisce riferimento per i piani regolatori dei comuni.

Le comunità montane (art. 5), ai sensi della legge n. 142/1990, artt. 28 e 29, possono esercitare, associandosi in consorzi tra loro e con comuni montani, funzioni comunali, nonché gestire servizi pubblici spettanti ai comuni, in particolare rispetto a: assistenza al territorio e formazione dei piani territoriali di coordinamento; rifiuti solidi urbani; trasporto locale, in particolare scolastico; servizio di polizia urbana e rurale; servizi sociali per anziani; orientamento e formazione per i giovani; opere pubbliche di interesse collettivo, subordinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale,

degli aspetti paesistici, storici, architettonici; tutela legale degli interessi legittimi della popolazione montana anche avverso provvedimenti della pubblica amministrazione; ripristino e recupero ambientale.

Quanto alla gestione del patrimonio forestale (art. 6), ai fini della sua conservazione e valorizzazione le comunità montane agiscono attraverso vari strumenti: convenzioni con proprietari pubblici e privati; accordi di programma con enti pubblici; costituzione di consorzi forestali; costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, c. 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Alla regione viene assegnato un ruolo nella promozione dell'economia del legno, attraverso lo specifico piano di settore.

Alle comunità montane viene data la possibilità di gestire le proprietà silvo-pastorali dei comuni, su loro delega; nonché la facoltà di "affidare la realizzazione delle attività, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17, c. 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai coltivatori diretti singoli od associati, che abbiano sede ed esercizio prevalente della loro attività nei comuni montani".

Le comunità montane, in base agli artt. 7 e 8, possono incentivare piccole opere di manutenzione ambientale nelle proprietà agro-silvo-pastorali, il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna. La legge precisa la tipologia dei beneficiari, demandando alla giunta regionale la definizione dei criteri e degli ambiti applicativi nel caso di opere di manutenzione, le modalità di erogazione e la misura del contributo nel caso di reinsediamento e recupero.

L'art. 9 regola l'uso dei pascoli, demandando alla giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame e sentita la conferenza dei presidenti delle comunità montane, la determinazione dei relativi criteri generali, le tipologie per lo sviluppo della zootecnia, e la disciplina delle modalità di concessione di contributi. Le comunità attuano, poi, le suddette disposizioni mediante convenzioni con i comuni.

La tutela dei prodotti tipici è contemplata dall'art. 10 che rinvia alla giunta regionale la regolamentazione specifica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti, agroalimentari e non, autorizzati in base alla legge n. 97/1994 a definirsi "prodotto della montagna italiana" e "prodotto tipico della montagna campana".

All'art. 11 la legge si propone di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, e di agevolare operazioni di ricomposizione fondiaria. A tal fine, vengono individuate specifiche tipologie di beneficiari cui accordare la

preferenza da parte della regione nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30% delle disponibilità finanziarie.

Il turismo rurale (art. 12) viene promosso dalle comunità montane, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento in esse dell'attività agricola e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale. Per la realizzazione di questi progetti, le comunità possono concedere incentivi, finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare pregio, e al restauro dei centri storici e nuclei abitativi rurali.

Al consiglio regionale è demandata l'individuazione delle caratteristiche e la definizione delle linee generali dello sviluppo del turismo rurale nella montagna campana.

L'art. 13 prevede misure di promozione e sostegno per quei settori artigianali e mestieri tradizionali che la regione dovrà individuare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, come "espressioni autentiche della montagna campana", definendo in questo contesto le azioni per la promozione e la commercializzazione dei prodotti di cui al precedente art. 10.

In questo quadro le comunità montane, sulla base delle proprie deliberazioni programmatiche, e coerentemente con le linee generali della regione, definiscono annualmente interventi e azioni, individuano i soggetti interessati, gestiscono i relativi finanziamenti pubblici, e sono responsabili della rendicontazione in attesa della formazione delle linee regionali.

L'art. 14 stabilisce che, per comuni montani o località abitate in essi comprese, aventi determinati requisiti di popolazione, e nei quali il servizio di trasporto pubblico manchi o sia inadeguato, le comunità montane su delega dei comuni provvedono in merito, anche in deroga alle norme regionali vigenti, in base ad apposito regolamento approvato dal consiglio della comunità stessa e mediante i fondi a ciò necessari, deliberati annualmente dalla giunta regionale.

Le comunità possono estendere il servizio a territori limitrofi, anche non ricadenti in esse, stipulando convenzioni con i comuni interessati; possono altresì concedere contributi, "a compensazione di maggiori oneri di trasporto, relativi a persone e merci sul proprio territorio".

In ragione del valore riconosciuto alla cultura etnico-religiosa e alle tradizioni, ai fini della consapevolezza delle proprie radici e di un protagonismo nello sviluppo socio-economico da parte della gente di montagna, l'art. 15 dispone che la regione, sentita la conferenza dei presidenti delle comunità montane, istituisca e sostenga centri per la

documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni culturali dell'area montana campana.

Per ridurre le difficoltà di comunicazione, derivanti alle comunità montane dalla distanza dai centri provinciali, esse operano – secondo quanto disposto dall'art. 16 – quale “sportello del cittadino”, realizzando un apposito sistema informatico in collaborazione con le province, i comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, sulla base delle direttive emanate e dei finanziamenti determinati dalla giunta regionale, sentita l'autorità per l'informatica nella P.A.

La giunta regionale definisce altresì, in conformità a quanto stabilito dal CIPE, direttive per il decentramento nei comuni montani di attività e servizi.

L'equilibrato sviluppo del servizio scolastico viene assicurato dalla collaborazione, disposta dall'art. 17, tra comuni, comunità montane, amministrazione statale, regione e province, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, d'intesa con l'autorità scolastica provinciale. A tal fine, il consiglio regionale – entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e sentiti gli enti locali e i provveditorati agli studi competenti – provvede anche a determinare in quali zone montane vanno mantenute le istituzioni per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Le comunità possono concedere borse di studio a giovani tra i 14 e i 25 anni, residenti in comuni montani, per la frequenza di scuole secondarie superiori o università.

Per l'attuazione della legge in esame, l'art. 18 dispone che la legge regionale di bilancio definisca annualmente la quota del “fondo regionale per la montagna” da assegnare alle comunità montane, da ripartirsi tra loro e tra le organizzazioni degli enti locali della montagna con deliberazione di giunta, secondo i criteri qui esposti.

L'art. 19 definisce invece i criteri di riparto tra le comunità montane, per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo, dei fondi assegnati alla regione dalle leggi nazionali. Il riparto è deliberato dalla giunta regionale. Sempre alla giunta spetta (art. 20) l'individuazione, verificabile e aggiornabile ogni cinque anni, delle località per le quali la legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 16, prevede agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.



## 1.2. Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 13 agosto 1998, n. 16 (B.U. 25 agosto 1998, n. 49)

### **Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.**

La legge, dando attuazione all'art. 65 del d.P.R. 616/1977, all'art. 36 della legge n. 317/1991 e all'art. 2 della legge n. 237/1993, assegna alla regione la disciplina relativa all'assetto, alle funzioni e alla gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, in seguito denominati aree di sviluppo industriale (ASI)

Vengono elencati quindi i soggetti (regione, enti economici pubblici e privati, enti pubblici territoriali interessati, camere di commercio, industria e artigianato, associazioni locali degli imprenditori, consorzi di operatori e società consortili operanti in ambito locale) titolari della facoltà di “promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati, di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, nonché di partecipare ad essi, anche mediante società finanziarie”.

L'art. 2 assegna ai consorzi la natura giuridica di enti pubblici economici.

Demanda, inoltre, allo statuto – adottato ed eventualmente modificato dal consiglio generale, e approvato dal consiglio regionale, previa verifica di conformità alla presente legge da parte della giunta regionale – la disciplina della loro struttura e attività, in particolare rispetto a:

- modalità di rappresentanza nel consiglio generale degli enti consorziati proporzionalmente alle quote sottoscritte, e requisiti e modalità di ammissione;
- modalità di rinnovo degli organi;
- funzioni obbligatorie di competenza degli organi consortili.

La legge precisa che fra queste ultime rientrano:

- forme di confronto con le associazioni imprenditoriali interessate;
- attività gestionale in materia di infrastrutture di aree attrezzate, attraverso la costituzione di società miste con la partecipazione degli utenti delle aree attrezzate con quote maggioritarie;
- attività di servizio a sostegno delle iniziative industriali, relative allo sviluppo produttivo, mediante la costituzione di società miste pubblico-private, nella quale sia assicurata la partecipazione, ove possibile, con quote maggioritarie dei partners privati.

Vengono, poi, definiti (art. 3) gli organi amministrativi dei consorzi: consiglio generale, presidente, comitato direttivo, collegio dei revisori dei

conti. La loro composizione e le loro competenze sono fissate nello statuto, in base a prescrizioni dettate dalla presente legge in ordine al numero massimo dei componenti il consiglio generale, ai criteri di nomina del presidente, ai criteri di nomina e/o elezione dei membri del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti, alla misura dell'indennità spettante ai componenti gli organi.

Le cariche sono quinquennali, rinnovabili una sola volta.

Le funzioni dei consorzi sono indicate in dettaglio all'art. 4. Essi provvedono al raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 1, e nell'ambito ivi specificato, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della regione, anche mediante la costituzione di società per la gestione dei servizi consortili, e attivando consulenze e servizi reali alle imprese.

A tale scopo, essi adottano i propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che devono contenere anche le misure relative alla tutela dell'ambiente.

La legge in particolare assegna ai consorzi funzioni di progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione, servizi, spazi pubblici, impianti di depurazione; funzioni di gestione delle opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi comuni (in proprio o appaltandole ad altro consorzio o società consortile costituiti dalle imprese insediate); funzioni di studio, ricerca, indagine e realizzazione di progetti a favore delle imprese in relazione al sistema di "qualità totale" e alla protezione dell'ambiente.

L'art. 5 prevede un contributo regionale per l'esproprio dei suoli, concesso ai consorzi con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria, e stabilisce le procedure per la domanda di ammissione.

Viene, quindi, regolamentata (art. 6) la gestione economica dei consorzi: composizione dei mezzi finanziari; modalità di redazione e approvazione del bilancio; obbligo di predisposizione e adozione annuale di un piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo, da sottoporsi al controllo della giunta regionale.

L'art. 7 dispone il trasferimento dei beni patrimoniali, delle infrastrutture e di tutte le opere realizzate dai consorzi con i fondi di cui alla legge n. 64/1986, ai consorzi medesimi competenti per territorio. Sono altresì trasferiti gli impianti, le opere infrastrutturali, i lotti e i relativi importi residui.

I successivi artt. 8 e 9 definiscono rispettivamente le competenze della regione e quelle del presidente della giunta regionale. Al consiglio spetta l'approvazione degli indirizzi triennali di politica settoriale e produttiva per i consorzi, predisposti dalla giunta, su parere della "consulta regionale ASI"

Alla giunta spetta il coordinamento dell'attività dei consorzi, attraverso i quali attua i sopracitati indirizzi triennali, avvalendosi del parere della "consulta regionale ASI", di cui viene qui definita la composizione, e che è presieduta dall'assessore competente o da un suo delegato. La consulta esprime pareri su ogni altra materia, relativa all'attività industriale e produttiva, che l'assessore all'industria e artigianato le sottoponga.

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'attività dei consorzi, mentre alla giunta regionale spetta la vigilanza sui consorzi relativamente al rispetto della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.

Spetta al presidente della giunta la nomina del commissario *ad acta*, su richiesta motivata del presidente del consorzio, per brevi e specifiche incombenze.

L'art. 10 regola le modalità per l'adozione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei territoriali. Prevede altresì l'adeguamento al piano consortile, da parte dei comuni interessati, dei piani territoriali ed urbanistici; la validità temporale dei piani dei consorzi (10 anni a regime); l'indifferibilità ed urgenza degli "impianti e interventi previsti nei piani consortili in funzione della localizzazione di iniziative produttive e dell'attrezzatura del territorio consortile". Dispone, poi, i termini entro cui deve avere avvio la costruzione degli impianti previsti e la loro entrata in funzione (rispettivamente due anni e quattro anni dall'assegnazione delle aree, salvo proroga motivata di un anno da parte del consorzio), pena la revoca dell'assegnazione. Infine, prevede la subordinazione dei piani consortili ai piani di bacino, ai piani dei parchi, e ai piani di cui all'art. 1-*bis* del d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (piani paesistici e piani urbanistico-territoriali redatti dalle regioni).

L'art. 11, ai fini dell'armonizzazione tra gli strumenti urbanistici dei comuni e delle province e le previsioni dei piani consortili, prevede che i consorzi attestino la conformità dei progetti di insediamento o reinsediamento produttivo ai propri piani, i quali – una volta adeguati i piani urbanistici di comuni e province – sono immediatamente operanti anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate.

Dopo la norma finanziaria dell'art. 12, la legge si chiude con le norme transitorie e finali, una delle quali abroga la l.r. 23 dicembre 1986, n. 45

(“Esercizio della vigilanza e tutela da parte della regione sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Campania”)

*(b) L.r. 28 marzo 2000, n. 8 (B.U. 3 aprile 2000, n. 17)*

**Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionali e contestuale revoca delle funzioni assegnate alle associazioni regionali per l'informazione e la consulenza in agricoltura. Riesame.**

Con “potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo” si intende nella legge in oggetto la gestione in proprio da parte della regione delle attività di divulgazione agricola, disposta all'art. 1.

Vengono di conseguenza abrogate e/o modificate alcune norme della l.r. 3 gennaio 1985, n. 7 (Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura), e viene disposto l'inquadramento nei ruoli della regione del personale in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presso gli organismi cui la legge succitata affidava tali funzioni, ora revocate.

### *1.3 Leggi di incentivazione*

### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

\* \* \*

## *2. Funzioni e strumenti*

### *2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 13 agosto 1998, n. 16, Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale (v. par. 1.2)

CONSORZI DI SVILUPPO

L.r. 13 agosto 1998, n. 16, Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale (v. par. 1.2)

*2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 4 novembre 1998, n. 17, Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane (v. par. 1.1.2)

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 13 agosto 1998, n. 16, Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, art. 2 (v. par.1.2)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 4 novembre 1998, n. 17, Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane art. 10, 13 (v. par. 1.1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.3.2 Agricoltura*

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo, singolo o associato, di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 4 novembre 1998, n. 17, Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane artt. 10 e 13 (v. par. 1.1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

*2.4.2 Agricoltura*

*2.5 Servizi reali alle imprese*

*2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 13 agosto 1998, n. 16, Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, art. 4 (v. par. 1.2)

*2.5.2 Agricoltura*

*2.6 Sportello unico*

L.r. 4 novembre 1998, n. 17, art. 16, Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, art. 16 (v. par. 1.1.2)

*2.7 Strumenti negoziali*

## EMILIA-ROMAGNA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le Leggi*

*1.1 Le leggi di riordino a carattere generale*

*1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 21 aprile 1999, n. 3 (B.U. 26 aprile 1999, n. 6)*

**Riforma del sistema regionale e locale.**

La legge dà attuazione alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e ai decreti legislativi emanati per la loro attuazione.

Dopo la fissazione delle finalità e dei principi, le norme sulla decorrenza delle funzioni e sui trasferimenti di beni e risorse, l'individuazione dei livelli di governo territoriale e dei principi per la ripartizione delle funzioni, l'indicazione degli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale, il Titolo V della Parte terza è dedicato allo "sviluppo economico e attività produttive".

Il Capo I del Titolo V, dedicato all'agricoltura, oltre ad un rinvio generale – per la attribuzione delle funzioni – alla l.r. 30 maggio 1997, n. 15, modificata dalla l.r. 9 ottobre 1998, n. 31 <sup>(6)</sup>, contiene (art. 38) importanti disposizioni sull'applicazione all'agricoltura di alcuni strumenti. In particolare: la qualificazione dei sistemi agricolo-alimentari va perseguita anche con le modalità e le forme della programmazione negoziata (con le

---

<sup>(6)</sup> V. par. 1.1.2 (a).

azioni di cui all'art. 64, in quanto compatibili); lo sportello unico (di cui al Capo VI) svolge le proprie attività anche con riguardo alle imprese agricole e agroalimentari; la concessione degli aiuti nel settore agricolo e agroalimentare è effettuata con riferimento alle tipologie e alle procedure disciplinate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in quanto compatibili.

Il Capo II, dedicato all'artigianato:

- prevede la riserva alla regione (art. 40) in generale delle funzioni di programmazione e indirizzo e, inoltre, delle seguenti altre funzioni: il coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali compresi gli indirizzi per la concessione dei contributi; la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato e delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane; l'approvazione dei programmi regionali cofinanziati; i programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese; il sostegno a progetti speciali "di rilievo regionale" per iniziative di sviluppo; la disciplina della convenzione con l'Artigianocassa, degli interventi per la prestazione di garanzie e dei rapporti con gli istituti di credito; l'osservatorio regionale dell'artigianato;
- attribuisce alle province (art. 41): l'approvazione del programma provinciale, elaborato in concorso con i comuni, contenente obiettivi, priorità territoriali e settoriali; la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi; l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.
- stabilisce (art. 42) che i comuni esercitino le funzioni attribuite dalla legislazione regionale e in particolare dalla l.r. 16 maggio 1994, n. 20 e concorrano alla elaborazione del programma provinciale
- dispone (art. 43) che le funzioni relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane esercitate dalle commissioni provinciali dell'artigianato, siano delegate alle camere di commercio.

Il Capo III, dedicato all'industria:

- stabilisce (art. 48) che "le funzioni regionali in materia di industria comprendano qualsiasi attività imprenditoriale esercitata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonché l'erogazione di servizi a sostegno di tali attività";
- individua (art. 49) i compiti e le funzioni di competenza della regione, alcuni dei quali individuati per la loro inerenza alle politiche e ai programmi comunitari (partecipazione all'elaborazione o attuazione



delle politiche; attuazione dei programmi) o nazionali (partecipazione all'elaborazione e alla attuazione delle politiche), alcuni in quanto relativi alla applicazione di importanti strumenti di intervento (gestione del fondo unico regionale per le attività produttive industriali, determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, agevolazione dell'accesso al credito e capitalizzazione delle imprese), alcuni relativi a vari tipi di interventi (promozione della ricerca applicata, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; promozione di singoli settori e della cooperazione; sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione del sistema produttivo; sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali; sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine; sviluppo e qualificazione dell'impresa cooperativa; coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese).

- determina (art. 50) le funzioni degli enti locali. In particolare, si precisa che spettano alle province: “lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione della concertazione”; la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici. Spettano invece ai comuni: la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi; la istituzione e la gestione degli sportelli unici.
- rinvia (art. 49) ad ulteriori provvedimenti della regione la individuazione delle procedure per la gestione degli interventi in materia di attività produttive industriali in attuazione del d.lgs. n. 123/1991; nonché ad apposita legge regionale la disciplina delle aree industriali anche ecologicamente attrezzate.

Il Capo IV, dedicato alla cooperazione, specifica le funzioni regionali in materia di cooperazione (promozione, incentivazione, sostegno dell'innovazione e dell'occupazione, ecc.), rinviando, per le modalità di esercizio, in generale a “quanto previsto dalla legislazione regionale”.

Il Capo V contiene disposizioni di vario tipo in ordine alla attuazione del d.lgs. 112/1998 e al riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive. In particolare:

- viene istituito (art. 53) il fondo unico regionale per le attività produttive industriali;
- viene prevista (art. 54) l'approvazione da parte del consiglio regionale su proposta della giunta di un programma, di norma triennale, “per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della regione in materia di attività produttive industriali” e “per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione”. La giunta nel predisporre il

programma deve sentire la conferenza per l'economia e il lavoro (art. 34), previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative. Vengono precisati dalla legge i contenuti dei diversi interventi da inserire nel programma (art. 54, c. 4 e 5) e si precisa (art. 55) che il programma deve determinare: le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi, i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento. La giunta regionale, quindi, sulla base degli indirizzi definiti dal programma, deve determinare le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi. La giunta è, altresì, autorizzata (art. 56) ad affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale, nonché la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica (art. 4 d.lgs. n 123/1998). La giunta, infine, presenta annualmente una relazione al consiglio sullo stato di attuazione del programma, i risultati conseguiti e l'efficacia degli interventi;

- sono disciplinate: l'attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito (art. 58), l'attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese (art. 59), l'attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico (art. 60) rinviando in proposito a un futuro apposito provvedimento legislativo, l'attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese (art. 61), con la previsione a tal fine di accordi con i ministeri, con l'ICE, con le camere di commercio, enti fieristici, associazioni imprenditoriali e altri soggetti e con il rinvio ad un apposito provvedimento legislativo per promuovere la costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali;
- viene disciplinata (art. 62-66) la "programmazione negoziata per lo sviluppo delle attività produttive" volta a perseguire "la qualificazione delle condizioni di sviluppo delle diverse aree territoriali (art. 62). A questo proposito sono previsti appositi "progetti di sviluppo delle attività produttive" dei quali l'art. 64 precisa i contenuti (delimitazione territoriale, soggetti partecipanti, obiettivi, effetti, piano finanziario), nonché la tipologia delle azioni di norma adottate

(partenariato economico, servizi comuni alle imprese, promozione di nuovi insediamenti, iniziative volte a favorire la localizzazione, la realizzazione di insediamenti e in particolare di aree ecologicamente attrezzate). I progetti (art. 63) possono essere proposti dalla regione, da enti locali, associazioni imprenditoriali e sindacali, camere di commercio, altri soggetti, con l'eventuale (art. 64) assistenza tecnica della regione. Spetta alle province (art. 63 c. 2) adottare apposite modalità di concertazione al fine di conseguire l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. La giunta regionale (art. 65) è, poi, competente ad approvare la "convenzione di realizzazione del progetto", stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto; la convenzione contiene il piano finanziario, disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari, prevede gli impegni reciproci, quantifica l'apporto finanziario della regione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. L'art. 66 prevede che la regione possa promuovere intese istituzionali di programma con l'amministrazione centrale e concorrere con l'amministrazione centrale a promuovere contratti di programma;

- vengono elencati in dettaglio (art. 68) i tipi di soggetti beneficiari che possono essere finanziati attraverso il programma regionale e si precisa che, per il regime di aiuto, si applica quello di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente, salva – ove un regime di aiuto deroghi a tale regola e non sia stato già notificato – la notifica del medesimo alla commissione europea da parte della regione e l'attuazione del regime a seguito del giudizio positivo sulla sua compatibilità.

Il Capo VI disciplina lo sportello unico per le attività produttive.

Spetta (art. 70, c. 1) ai comuni l'istituzione – singolarmente o in forma associata – dello sportello unico, eventualmente stipulando a tal fine convenzioni con le camere di commercio.

Spetta, invece, alla regione attuare (art. 70, c. 2) la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli enti locali e provvedere alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi. La giunta regionale (art. 70, c. 6 e 7) può concedere contributi ai comuni per l'istituzione degli sportelli, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione; inoltre, la regione promuove la realizzazione di iniziative formative per il personale addetto agli sportelli.

L'art. 70, c. 3, contiene una definizione piuttosto ampia dell'attività dello sportello unico, chiamato a curare "avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo

svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonché all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 20, c. 8, legge n. 59/1997, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto". Si precisa, inoltre, che, nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, lo sportello unico attiva, altresì, la procedura di VIA come disciplinata dalla legge regionale prevista dal d.P.R. 12 aprile 1996.

Quanto al modo di operare dello sportello unico, secondo l'art. 70, c. 4, lo sportello unico "sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

L'art. 71 prevede poi che la regione, in attuazione dell'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 112/1998, promuove – in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza tecnica alle imprese e in particolare con le camere di commercio – “una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi, ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo”. L'attività di assistenza e informazione alle imprese è quindi realizzata anche attraverso gli sportelli unici.

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 9 ottobre 1998, n. 31 (B.U. 12 ottobre 1998, n. 128)*

**Modifiche e integrazioni alla l.r. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34”. Norme in materia di beni immobili di riforma fondiaria.**

Considerata l'importanza della legge in oggetto e della l.r. n. 15/1997 che da essa viene modificata, relative al riparto di funzioni tra la regione e gli enti locali, viene qui di seguito sintetizzato il complesso della normativa

in considerazione (con riferimento alla numerazione degli articoli della l.r. n. 15/1997 modificata).

L'art. 1, c. 2, lett. a della l.r. n. 15/1997 precisa che il fine della legge è quello di organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative in agricoltura con i criteri di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il c. 2-bis – aggiunto dalla l.r. n. 31/1998 – stabilisce, inoltre, che la regione e gli enti locali esercitano le funzioni conferite dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme della legge stessa (vale a dire della l.r. n. 15/1997, come modificata dalla l.r. n. 31/1998).

L'art. 2 – che introduce il Titolo I della legge dedicato al riparto delle funzioni – determina le funzioni riservate alla regione. Si tratta: di funzioni di tipo generale (indirizzi programmatici, coordinamento delle funzioni, ripartizione delle disponibilità finanziarie, vigilanza sugli enti, disciplina dei comitati regionali); della “valorizzazione delle produzioni agro-alimentari” (ivi compresa l’innovazione di processo e di prodotto, gli interventi regionali per l’orientamento dei consumi e per il coordinamento con le politiche nutrizionali); di funzioni relative al credito agevolato; della ricerca, della sperimentazione e dei supporti regionali all’assistenza tecnica; della disciplina generale in materia di offerta dei prodotti agricoli e di regolamentazione dei mercati; della definizione e ripartizione a livello subregionale delle quote in relazione alle politiche di regolazione delle produzioni; dei controlli e certificazioni fitosanitarie; della approvazione di programmi “a dimensione o a rilevanza” regionale previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, nonché della concessione ed erogazione degli incentivi quando, “ai fini dell’efficacia della scelta programmatica, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea”; dei servizi di supporto per l’incremento ippico; delle autorizzazioni alla produzione e vendita di materiale seminale ed embrionale.

L'art. 3, c. 1, attribuisce in via residuale alle province e alle comunità montane tutte le funzioni in materia di agricoltura ad eccezione di quelle riservate alla regione. Sono tuttavia riservate alle province una serie di funzioni specificate dall'art. 3, c. 2, tra le quali quelle di coordinamento del sistema informativo agricolo, quelle relative alla rilevazione di dati sul fabbisogno alimentare e l’orientamento dei comuni alimentari, l’assistenza tecnica e la divulgazione “di livello provinciale”, nonché alcune funzioni di autorizzazione e di certificazione.

Le province e le comunità montane devono attenersi alle direttive emanate dalla giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni inerenti agli interventi affidati alla regione dallo Stato o dalla UE.

Possono essere sostituite dall'amministrazione regionale "in caso di persistente inattività.... allorquando vi sia pregiudizio per l'osservanza degli obblighi imposti dalla regione, dalla legge dello Stato o dall'UE".

La giunta regionale, relativamente ai fondamentali settori di intervento ovvero in base a moduli di intervento integrato territoriale, stabilisce una suddivisione previsionale delle risorse tra province e comunità montane che provvedono "alla individuazione degli obiettivi, alla armonizzazione delle procedure e, se necessario, a formulare programmi operativi annuali o pluriennali". Segue, quindi, il riparto da parte della giunta dei fondi effettivamente disponibili.

Sono previsti meccanismi di riduzione delle assegnazioni o di restituzione in caso di mancata utilizzazione dei fondi (art. 7). Norme specifiche (art. 8) disciplinano i rapporti tra la regione, gli istituti di credito e gli enti competenti alla concessione dei contributi in conto interessi.

Il consiglio regionale (art. 9) con propria deliberazione fissa annualmente i criteri per il riparto tra province e comunità montane di finanziamenti senza vincolo di destinazione specificati dal c. 1 dell'art. 9.

Viene istituito (art. 11) un comitato di coordinamento, composto dall'assessore regionale competente (che lo presiede) e dai presidenti delle province e delle comunità montane (o loro delegati). E', inoltre, istituito dalla giunta un comitato tecnico-amministrativo, composto dai dirigenti competenti in materia di agricoltura della regione e delle province, che deve assumere iniziative per la semplificazione ed armonizzazione dei procedimenti amministrativi nelle materie disciplinate dalla legge.

Il Titolo II della legge è dedicato agli strumenti di programmazione e di pianificazione.

La regione (art. 12) indica gli "obiettivi generali" di programmazione relativi al settore agricolo attraverso il piano territoriale regionale.

In coerenza con tali obiettivi definisce, quindi, il programma regionale di sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale, del quale il c. 3 dell'art. 12 indica le finalità specifiche.

Le province (art. 13) sviluppano le "indicazioni programmatiche" relative al settore agricolo attraverso il piano territoriale di coordinamento provinciale e possono adottare ulteriori strumenti di programmazione.

Il Titolo III prevede (art. 14) la costituzione di una consulta agricola regionale presieduta dall'assessore regionale e composta da rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali, cooperative e sindacali. La giunta può essere integrata da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio e da rappresentanti di organismi espressione di

soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori.

La consulta è un organo consultivo della giunta in particolare in ordine alle proposte dei bilanci, dei progetti di legge, ai programmi, alle direttive. Spetta alla giunta disciplinare le modalità di funzionamento della consulta.

Il Titolo IV contiene alcune norme relative ai procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi; disciplina i casi di revoca delle agevolazioni e le sanzioni; stabilisce i vincoli di destinazione dei beni acquisiti e delle opere realizzate mediante contributi pubblici; prevede la possibilità da parte degli enti competenti di stipulare convenzioni ai soggetti pubblici e privati per l'istruttoria tecnica e per la fase di liquidazione dei contributi; disciplina l'istituzione di un elenco di tecnici esperti utilizzabili dagli enti competenti per le funzioni di controllo relative all'applicazione di disposizioni, anche dell'UE, in materia di benefici a all'attività agricola e di regolazione delle produzioni.

Il Titolo V disciplina il sistema informativo agricolo regionale (SIAR), che deve realizzare (art. 22) la "banca dati degli interventi a favore delle imprese" (come indicazione dei beneficiari e dei tipi di provvidenze concesse). La regione (art. 23) ha compiti di promozione e finanziamento per la realizzazione dei necessari collegamenti telematici.

Il Titolo VI disciplina: il riordino (art. 24) dei servizi territoriali rivolti all'utenza, da effettuare attraverso il comando funzionale presso le province del personale dei servizi provinciali agricoltura e la realizzazione di una sperimentazione organizzativa volta al miglioramento qualitativo dei servizi; il trasferimento alle province, mediante apposite intese (art. 25), del personale che risulta assegnato ai servizi provinciali agricoltura, che vengono soppressi a seguito del trasferimento; l'assegnazione alle province e alle comunità montane dei beni mobili ed immobili necessari all'esercizio delle funzioni conferite. Per il personale trasferito (art. 27) la legge precisa che gli oneri relativi sono rimborsati dalla regione fino alla data in cui detto personale è impegnato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, fatta salva l'applicazione di un "sistema dinamico per il mantenimento nel tempo di una efficace corrispondenza tra le funzioni svolte e gli oneri necessari", che va individuato con l'intesa tra la regione e l'ente destinatario delle funzioni conferite.

Anche per i beni immobili l'art. 28 c. 3 e 3-bis prevede che gli oneri relativi siano a carico della regione "per il tempo in cui detti beni sono destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge".

Il Titolo VII è dedicato alle disposizioni finali e transitorie. In particolare si prevede (art. 29) che la regione possa avvalersi, previa intesa, degli uffici delle province per lo “svolgimento coordinato” di alcune funzioni ad essa riservate (offerta prodotti agricoli e regolamentazione dei mercati; controlli e certificazioni fitosanitarie). Si precisa (art. 30) che le funzioni, già delegate agli enti locali, compresi i comuni, da leggi precedenti vanno ripartite con riferimento alle competenze individuate dalla legge stessa.

Si dispone (art. 34) l’abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34 (che disciplina le deleghe di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione) e gran parte della l.r. 30 agosto 1982, n. 42, in tema di repressione frodi.

L’art. 8 della l.r. 9 ottobre 1998, n. 31, infine, adegua la normativa regionale in ordine ai beni immobili della riforma fondiaria, in attuazione dell’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

### *1.2 Leggi sull’organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 3 luglio 1998, n. 20 (B.U. 7 luglio 1998, n. 92)*

#### **Partecipazione della regione Emilia-Romagna all’Istituto per lo sviluppo economico dell’appennino centro-settentrionale-ISEA.**

La legge (art. 1) autorizza la regione ad aderire in qualità di socio all’associazione ISEA ed a concedere (art. 2) alla stessa associazione finanziamenti per il raggiungimento delle finalità statutarie. L’ISEA deve destinare i finanziamenti ad interventi per lo sviluppo del settore agricolo nelle aree appenniniche con particolare riferimento all’agriturismo. L’attribuzione dei finanziamenti all’ISEA è disposta dalla giunta regionale sulla base di specifica convenzione che definisce le modalità di erogazione, gli interventi da attuare, i criteri per individuare i beneficiari, le modalità di rendicontazione.

*(b) Regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 (B.U. 9 settembre 1999, n. 113)*

#### **Istituzione, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 19/1/1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del reg. reg. 28 giugno 1984, n. 36.**

Il regolamento precisa che le funzioni di certificazione sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Detta, poi, la definizione dei termini rilevanti nella materia considerata; disciplina i



“centri di conservazione”, i “criteri di premoltiplicazione”, i “centri di moltiplicazione”; fissa le regole per la costituzione dei “campi di piante madri” e dei “vivai certificabili”; stabilisce la disciplina dell’etichettatura. Rinvia, infine, ad una deliberazione della giunta regionale per la determinazione degli oneri a carico degli utenti.

*(c) L.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (B.U. 2 novembre 1999, n. 23)*

**Valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle ll.rr. n. 79/92 e n. 51/95.**

La regione (art. 1) persegue la valorizzazione dei prodotti attraverso l’adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari. La regione, inoltre, è autorizzata (art. 2) a richiedere il brevetto per appositi marchi collettivi in relazione a prodotti agricoli ed alimentari ottenuti mediante l’impegno di tecniche idonee al conseguimento degli obiettivi della legge stessa.

La legge individua (art. 3) i destinatari della concessione dell’uso del marchio precisando gli impegni che da essi vanno assunti, rinvia (art. 4) a ulteriori determinazioni della giunta regionale la definizione di vari aspetti dell’uso del marchio (tipi di prodotti, modalità di uso, documentazione, casi di inadempienza, ecc.); prevede (art. 5) che la regione provveda alla formulazione, eventualmente avvalendosi di enti tecnico-specifici, dei “disciplinari di produzione” che, per ciascun prodotto fresco o trasformato, fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuire l’impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute dei consumatori; prevede (art. 6) che i controlli relativi al rispetto delle regole stabilite dal provvedimento di concessione e dai disciplinari sia affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN45000; disciplina le modalità dei controlli e stabilisce l’obbligo di comunicare alla regione le non conformità rilevate entro 48 ore dall’accertamento; disciplina (art. 7) le sanzioni; prevede (art. 9) apposite attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio collettivo regionale (in base alla l.r. 21 marzo 1995, n. 16).

*(d) L.r. 28 ottobre 1999, n. 29 (B.U. 2 novembre 1999, n. 130)*

**Norme per l’assunzione da parte della regione Emilia-Romagna delle funzioni esercitate dal centro operativo ortofrutticolo di Ferrara, per la gestione degli impianti e per l’inquadramento del personale.**

Le funzioni del centro (“consorzio a prevalente interesse pubblico” costituito ai sensi dell’art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) riguardano in particolare la promozione delle produzioni ortofrutticole, la statistica delle produzioni, le informazioni di mercato, le azioni di valorizzazione qualitativa, di monitoraggio e di controllo, l’assistenza tecnica, l’informazione e la divulgazione.

*(e) L.r. 1 febbraio 2000, n. 3 (B.U. 3 febbraio 2000, n. 15)*

#### **Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.**

L’organizzazione e la gestione dell’Istituto sono disciplinate, in attuazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, da un apposito accordo tra la regione Lombardia e la regione Emilia-Romagna, allegato alla legge e facente parte integrante della stessa.

Vengono abrogate le ll.rr. n. 48/1977, n. 45/1978, n. 41/1986.

Secondo l’art. 3 c. 1, l’Istituto “svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale”. Il successivo c. 3 enumera e specifica in dettaglio i compiti dell’Istituto.

L’Istituto, inoltre, provvede (art. 4) “alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria”. A tal fine, può associarsi ad altri istituti, ad aziende pubbliche o private per costituire aziende speciali. Può stipulare (art. 5) convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e prestazioni a soggetti pubblici e privati.

*(f) L.r. 7 aprile 2000, n. 23 (B.U. 10 aprile 2000, n. 59)*

#### **Disciplina degli itinerari turistici eno-gastronomici dell’Emilia-Romagna.**

L’art. 2 della legge definisce gli itinerari come “percorsi ad elevata potenzialità turistica contraddistinti da produzioni agricole ed enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualità, inserite in una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche e artistiche che si fondono in una originale unità estetica e culturale”.

L'art. 3 prevede l'emanazione da parte della regione di un apposito regolamento di attuazione <sup>(7)</sup>.

Spetta alla regione, sentite le province, il riconoscimento (art. 4) degli itinerari. La giunta regionale (art. 5) provvede alla nomina di un apposito comitato tecnico che esprime le proprie valutazioni sulle proposte di itinerari, presentate da comitati promotori (art. 6) dei quali possono far parte aziende agricole, agrituristiche, di trasformazione, imprese turistiche, imprese artigiane, enti locali, organizzazioni professionali, consorzi di tutela dei prodotti tipici, ONSUL.

Effettuato il riconoscimento, il comitato promotore si costituisce (art. 7) in organismo associativo di gestione dell'itinerario.

Sono previsti (art. 8) contributi finanziari della regione (per segnaletica, allestimento di punti di informazione, centri didattici, laboratori, musei, ecc.) a favore degli organismi di gestione e degli enti locali. Spetta alle province (art. 9) il controllo sui requisiti degli itinerari.

(g) *L.r. 7 aprile 2000, n. 24 (B.U. 10 aprile 2000, n. 59)*

**Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari <sup>(8)</sup>.**

La regione (art. 1) promuove "il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti agroalimentari di cui all'allegato 1 del Trattato CE". A tal fine detta la disciplina relativa alle organizzazioni di produttori non regolamentate da specifiche organizzazioni comuni di mercato e alle organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti comunitari specifici e all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

Vengono istituiti (art. 2) appositi elenchi nei quali vanno iscritte le organizzazioni che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge stessa. Spetta alla giunta definire le modalità di verifica dei requisiti e definire i termini e le procedure per l'iscrizione, che è presupposto per la concessione dei contributi.

L'art. 3 definisce le organizzazioni di produttori ("persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative") e ne indica i requisiti necessari (che comunque andranno ulteriormente specificati dalla giunta regionale), tra i quali: essere costituite per singolo

---

<sup>(7)</sup> Cfr. *reg. reg. 21 giugno 2001, n. 16*, regolamento di attuazione della *l.r. 7 aprile 2000, n. 23*, "Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna" (*B.U. 22 giugno 2001, n. 85*).

<sup>(8)</sup> La legge n. 24/2000 è stata modificata dalla *l.r. 9 maggio 2001, n. 14 (B.U. 11 maggio 2001, n. 113)*. La sintesi che segue tiene conto delle modifiche.

prodotto o per categoria di prodotti agricoli; essere costituite esclusivamente di produttori agricoli singoli o associati; “adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell’ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni”; provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all’effettiva immissione sul mercato dell’intera produzione degli stessi (anche se, in deroga, le organizzazioni possono autorizzare i soci a vendere direttamente fino al 25% della propria produzione, a commercializzare essi stessi – o tramite altra organizzazione – prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro organizzazione); prevedere determinati obblighi nello statuto o in altri atti societari.

La regione (art. 4) può concedere contributi alle organizzazioni per la costituzione o il funzionamento amministrativo per un periodo massimo di cinque anni dalla loro iscrizione nell’elenco. La legge stessa individua le spese ammissibili e la misura massima dei contributi, mentre spetta alla giunta regionale stabilire le modalità di concessione e eventuali criteri di priorità.

L’art. 5 definisce le organizzazioni interprofessionali (organismi, per singoli prodotti o per categoria di prodotti, che “raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli”) e fissa i requisiti (che vanno ulteriormente specificati dalla giunta ai fini dell’iscrizione nell’elenco) che esse devono avere, tra i quali: un volume globale della produzione o commercio o trasformazione per almeno il 51% riferito al territorio regionale, “garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato”; detenere un volume significativo di prodotto, definito dalla giunta; prevedere determinati obblighi statutari volti, in particolare, a garantire una partecipazione e una presenza equilibrata delle varie componenti.

Vengono, inoltre, precisate (art. 5, c. 3) le attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni e indicate (art. 6) le finalità delle organizzazioni e le attività che devono svolgere, tra le quali: informazioni e ricerche “per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell’ambiente”, elaborare contratti-tipo compatibili con la normativa comunitaria; “ricercare metodi atti a limitare l’impiego di fattori di produzione nocivi per l’ambiente, nonché a

garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema"; ricercare metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti; valorizzare l'agricoltura biologica, le denominazioni di origine, i marchi, ecc.; promuovere la produzione integrata e altri metodi rispettosi dell'ambiente.

Le organizzazioni interprofessionali svolgono la loro azione (art. 6, c. 1) nella regione o nella circoscrizione economica, con la quale si intende (art. 6, c. 2) "un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee".

Sono previsti (art. 7) contributi alle organizzazioni interprofessionali "per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera i cui effetti avvantaggino tutti i settori di essa" (ricerche di mercato, ricerca per lo sviluppo dei prodotti e dei processi, valorizzazione delle produzioni). La legge stabilisce la misura massima del contributo e la giunta stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie, modalità procedurali.

Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono inoltre (art. 9) richiedere alla regione che eventuali accordi (ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 173/1998, dell'art. 21 del regolamento CE 2200/96 e dell'art. 41 del regolamento CE 14493/99) siano resi obbligatori per un periodo limitato nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica, sempre che siano presenti le condizioni precisate dall'art. 9, c. 2, della stessa legge (rappresentatività di almeno i 2/3 della produzione, nonché 2/3 della commercializzazione e della trasformazione; compatibilità con la PAC e le norme sulla concorrenza; durata limitata). La giunta stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione dell'art. 9.

La regione è tenuta (art. 8) ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle organizzazioni. Nel caso ne venga riscontrata la mancanza, l'organizzazione viene diffidata ad adeguarsi e viene disposta la sospensione dall'elenco. Mancando l'adeguamento, viene disposta la cancellazione dall'elenco e la revoca dei contributi.

La legge dispone, infine, l'abrogazione delle ll.rr. n. 28/1981 e n. 47/1989 e del reg. reg. n. 27/1999 sull'associazionismo dei produttori agricoli.

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) L.r. 11 agosto 1998, n. 28 (B.U. 14 agosto 1998, n. 104)*

**Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.**

La l.r. n. 28/1998 è stata modificata dalla l.r. 28 dicembre 1998, n. 43. La sintesi che segue tiene conto delle modifiche così introdotte.

La legge è divisa in sei Titoli, il primo dei quali ed il sesto sono dedicati rispettivamente alle disposizioni generali e alle disposizioni finali e transitorie e gli altri ai diversi tipi di attività di servizio.

Nel Titolo I, l'art. 1 precisa le finalità della legge: promuovere il miglioramento dei sistemi agroalimentari, in particolare con riferimento alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi e alla tutela dell'ambiente e della salute; perseguire lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, preservando e valorizzando il ruolo e il carattere multifunzionale delle aziende agricole; sostenere la rete dei servizi di supporto allo sviluppo delle imprese e dei sistemi agro-alimentari.

Il consiglio regionale (art. 12) approva un apposito "programma poliennale dei servizi", che viene elaborato sentendo la consulta agraria regionale (l.r. n. 15/1997), la commissione regionale per il settore agroalimentare biologico (l.r. n. 28/1997) e con il concorso delle province (l.r. n. 15/1997). Il programma è, poi, attuato attraverso piani stralcio annuali approvati dalla giunta regionale e costituiti dai progetti, anche di durata poliennale, ammessi a contributo. La giunta regionale stabilisce le modalità per la predisposizione dei piani stralcio (modalità di presentazione dei progetti; organizzazione della valutazione; criteri di ripartizione; ecc.). Le province attuano il "programma poliennale dei servizi" attraverso appositi programmi provinciali.

I Titoli dal II al V contengono la disciplina delle varie attività di servizio. Il Titolo II è articolato in due Capi. Il Capo I prevede che la regione (art. 4) sostenga, con suoi contributi, la domanda di ricerca emergente dai comparti produttivi agro-alimentari. Vengono precisati (art. 5) i beneficiari (organismi di rilievo regionale partecipati e gestiti dai produttori nelle loro forme organizzate, iscritti in un apposito elenco tenuto dalla regione) e la misura dei contributi (art. 6). Il Capo II prevede (art. 7) contributi regionali per attività di ricerca e sperimentazione finalizzate all'innovazione imprenditoriale e alla messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie (si precisa che rientrano in questo ambito anche programmi riguardanti l'organizzazione aziendale e lo sviluppo rurale e che i contributi possono riguardare la predisposizione di progetti di ricerca transnazionali da sottoporre all'UE); vengono, inoltre, individuati i beneficiari (università, istituti e centri di ricerca, gli organismi di cui al Capo I, imprese, ecc.) e determinati la misura dei contributi (art. 9) e alcuni criteri di priorità (art. 10).

Il Titolo III disciplina al Capo I l'assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale e al Capo II l'assistenza tecnica di livello provinciale. I contributi sono rispettivamente erogati dalla regione (art. 11) e dalle province che utilizzano a tale scopo risorse annualmente assegnate dalla regione (art. 15) a favore di (vedi art. 12 e art. 16) associazioni che hanno per scopo l'assistenza tecnica e siano riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale; cooperative e altri organismi costituiti da produttori agricoli, organismi organizzatori della ricerca; aziende agrarie sperimentali e laboratori assimilati.

Nel caso dell'attività provinciale, saranno le province (art. 18) a determinare gli obiettivi dei progetti, le modalità di presentazione, i criteri e le priorità di selezione, le percentuali di contributo, i controlli sull'utilizzo.

Il Titolo IV rinvia – per l'informazione e la documentazione (art. 19) – ad iniziative e ad attività della regione da realizzare direttamente o in collaborazione con soggetti singoli o organismi “di comprovata esperienza e professionalità”. Anche per la formazione (art. 20) si rinvia ad attività regionali di promozione e sostegno della formazione iniziale, dell'integrazione fra progetti di assistenza tecnica e attività di formazione, degli interscambi di tecnici e imprenditori nell'ambito di progetti che coinvolgono altri paesi.

Il Titolo V prevede (art. 21) l'istituzione, in conformità alla normativa comunitaria, di “una rete di informazione contabile ed analisi economica in agricoltura, con finalità di documentazione statistica di tipo economico e di supporto all'assistenza tecnica, economica e gestionale agli imprenditori agricoli”. La giunta regionale deve adottare un'apposita direttiva di attuazione. La regione, per acquisire i dati, può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati. Può, inoltre, erogare contributi alle aziende che aderiscono alla rete.

L'adesione alla rete vale come criterio di priorità nell'esame di richieste di benefici connessi all'esercizio dell'attività agricola.

Tra le disposizioni finali e transitorie di cui al Titolo VI, l'art. 30 prevede che la giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi; l'art. 31 dispone l'abrogazione della l.r. 16 maggio 1988, n. 19 e della l.r. 10 dicembre 1990, n. 52.

*(b) L.r. 27 luglio 1999, n. 15 (B.U. 30 luglio 1999, n. 98)*

**Interventi urgenti per la prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka.**

Sono previsti contributi in favore delle aziende tenute all'abbattimento delle piante.

*(c) L.r. 6 agosto 1999, n. 20 (B.U. 9 agosto 1999, n. 101)*

**Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi.**

La legge – al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della regione all'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti dell'UE – autorizza (art. 1) la regione ad anticipare, con proprie risorse finanziarie, l'attivazione di interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari anche in aggiunta a quelle previste dalla programmazione dell'UE.

La legge, inoltre, contiene (art. 6) alcune modifiche all'art. 12 della legge finanziaria regionale 28 aprile 1999, n. 5, relativo ai cofinanziamenti regionali in agricoltura. In particolare, si prevede che la regione possa utilizzare per l'erogazione ai beneficiari finali (in sede di attuazione dei programmi di intervento in agricoltura che prevedono il cofinanziamento nazionale e/o comunitario), oltre all'Aima, anche "altro organismo riconosciuto dall'Unione europea".

*(d) L.r. 13 agosto 1999, n. 22 (B.U. 17 agosto 1999, n. 104)*

**Partecipazione della regione Emilia-Romagna al programma operativo integrato nel quadro della iniziativa comunitaria pesca.**

E' previsto un contributo finanziario straordinario della regione alla provincia di Ferrara per l'attuazione del PO 1994-1999.

*(e) L.r. 9 dicembre 1999, n. 35 (B.U. 13 dicembre 1999, n. 145)*

**Partecipazione finanziaria regionale a fondi di solidarietà costituiti per interventi contro Erwinia Amylovora.**

Al fine di incentivare le misure di prevenzione del batterio EA la regione partecipa a fondi di solidarietà costituiti su iniziativa di organizzazioni di produttori o professionali. I fondi – gestiti da consorzi fitosanitari, consorzi di produttori o organismi appositi – erogano contributi alle aziende frutticole.



*(f) L.r. 28 dicembre 1999, n. 39 (B.U. 31 dicembre 1999, n. 152)*

**Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari.**

La regione (art. 1) incentiva la riorganizzazione dei sistemi agroalimentari, il miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione dell'attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il consiglio regionale (art. 2) approva un programma di interventi (obiettivi, priorità, durata e fabbisogno finanziario) nel rispetto dei limiti settoriali definiti dal piano regionale di sviluppo rurale (regolamento CE 1257/99) e in ogni caso in conformità con la normativa comunitaria vigente.

La legge determina (art. 3) i tipi di interventi (ristrutturazione, ampliamento, acquisto di impianti; realizzazione di nuovi impianti; ricapitalizzazione di imprese cooperative) per i quali possono essere concessi aiuti alle imprese; individua (art. 4) i soggetti beneficiari, le priorità (art. 5) degli interventi (prodotti di qualità, produzioni biologiche, sicurezza degli alimenti e rispetto dell'ambiente, promozione zone svantaggiate, ingresso dei giovani, elevata penetrazione di mercato); rinvia (art. 6) alla giunta la determinazione dei requisiti di ammissibilità, delle modalità di presentazione delle domande, delle spese ammissibili e di altri aspetti.

Quando gli interventi (art. 7) di cui all'art. 3 vengono realizzati nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata (accordo di programma relativo al programma speciale di area, convenzione relativa al progetto di sviluppo delle attività produttive), le modalità, le priorità, i tempi per la concessione degli aiuti sono determinati dallo strumento convenzionale e dai suoi atti attuativi. Gli interventi di cui all'art. 3 possono anche concorrere alla realizzazione degli interventi regolati nell'ambito dei patti territoriali, dei contratti di programma e dei contratti di area.

Sono previsti (art. 8), infine, aiuti per la ristrutturazione di imprese agricole e agroalimentari in difficoltà.

*(g) L.r. 16 febbraio 2000, n. 6 (B.U. 18 febbraio 2000, n. 24)*

**Modifiche alla L.r. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”.**

Contiene – tra le altre – nuove disposizioni (artt. 14-15) in ordine ai danni alle attività agricole provocati “dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell’attività venatoria”. Vengono indicati i soggetti a carico dei quali vanno imputati gli oneri relativi ai contributi per danni. Si precisa che gli oneri sono a carico delle province in caso di danni provocati nelle aree protette.

Sono previsti contributi delle province per interventi di prevenzione e per l’indennizzo di danni provocati da specie protette, dal piccione di città o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente.

Altre modifiche parziali riguardano (art. 32) la disciplina dell’autorizzazione, di competenza della provincia, alla costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, l’autorizzazione all’istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico venatorie.

*(h) L.r. 7 aprile 2000, n. 25 (B.U. 10 aprile 2000, n. 60)*

**Incentivazione dell’uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.**

La regione (art. 1) promuove “l’adozione di pratiche di gestione e l’impiego di materiali organici nell’attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli e di prevenire l’insorgere di fenomeni o processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale”.

Sono previsti contributi (art. 3) per l’acquisto di materiali, per l’acquisto o locazione di macchine e attrezzature, per l’adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo a favore (art. 4) di imprenditori agricoli le cui aziende siano ubicate in aree con determinati tipi di suoli e individuate, con apposita cartografia, dalla giunta regionale. La giunta stabilisce modalità e criteri per la concessione dei contributi.

La regione deve dotarsi (art. 5) di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità. Alla realizzazione del sistema collaborano la regione, l’ARPA e gli enti locali, con le modalità definite in un apposito specifico programma approvato dalla giunta regionale.

*(i) L.r. 30 gennaio 2001, n. 2 (B.U. 1 febbraio 2001, n. 16)*

**Attuazione del piano regionale di sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna 2000-2006.**

La legge contiene le norme di attuazione del piano predisposto ai sensi del regolamento CE n. 1257/99 e approvato dalla commissione europea.

La giunta, “di norma con riferimento a ciascuna misura o a ciascun asse di intervento di cui si compone il piano”, stabilisce i criteri e le procedure per la presentazione delle domande e per la loro ammissione agli aiuti.

Nella attuazione del piano gli enti locali – secondo l’art. 4, c. 2, della l.r. 15/1997 – si attengono alle direttive emanate dalla giunta regionale.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 11 agosto 1998, n. 27 (B.U. 14 agosto 1998, n. 104)*

##### **Abrogazione di 74 leggi regionali.**

Tra le leggi abrogate ve ne sono numerose relative ad attività promozionali nella materia dell’artigianato (l.r. 22 novembre 1972, n. 12; l.r. 17 luglio 1974, n. 29; l.r. 27 luglio 1974, n. 31; l.r. 13 dicembre 1975, n. 47; l.r. 5 luglio 1976 n. 25; l.r. 12 gennaio 1978, n. 4; l.r. 19 maggio 1983, n. 16; l.r. 3 maggio 1988, n. 16; l.r. 25 giugno 1988, n. 26; l.r. 5 settembre 1988, n. 40; l.r. 25 marzo 1991, n. 6); altre in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, relative ad attività promozionali o a profili organizzativi (l.r. 25 maggio 1974, n. 18; l.r. 13 maggio 1977, n. 19; l.r. 10 giugno 1977, n. 25; l.r. 25 ottobre 1979, n. 36; l.r. 24 dicembre 1981, n. 48; l.r. 26 aprile 1984, n. 19; l.r. 28 aprile 1984, n. 22; l.r. 24 agosto 1987, n. 75; l.r. 19 luglio 1991, n. 18).

\* \* \*

## *2. Funzioni e strumenti*

### *2.1 Funzioni e politiche per l’insediamento delle attività produttive*

DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 21 aprile 1999, n. 3, Riforma del sistema regionale e locale, artt. 50, 64 (v. par. 1.1.1)

AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 21 aprile 1999, n. 3, Riforma del sistema regionale e locale, artt. 49, 64 (v. par. 1.1.1)

CONSORZI DI SVILUPPO

*2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 3 luglio 1998, n. 20, Partecipazione della regione Emilia-Romagna all'istituto per lo sviluppo economico dell'appennino centro-settentrionale-ISEA, (v. par. 1.2)

L.r. 16 febbraio 2000, n. 6, Modifiche alla l.r. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" (v. par. 1.3)

L.r. 7 aprile 2000, n. 23, Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna (v. par. 1.2)

L.r. 30 gennaio 2001, n. 2, Attuazione del piano regionale di sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna 2000-2006 (v. par. 1.3)

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 7 aprile 2000, n. 24, Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (v. par. 1.2)

L.r. 28 dicembre 1999, n. 39, Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari (v. par. 1.3)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 21 aprile 1999, n. 3, Riforma del sistema regionale e locale, art. 51 (v. par. 1.1.1)

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

Regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26, Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 19/1/1998 n. 3 della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del reg. reg. 28 giugno 1984, n. 36 (v. par. 1.2)

L.r. 28 ottobre 1999, n. 28, Valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle ll.rr. n. 79/1992 e n. 51/1995 (v. par. 1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 7 aprile 2000, n. 25, Incentivazione dell'uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli (v. par. 1.3)

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 21 aprile 1999, n. 3, Riforma del sistema regionale e locale artt. 40, 49 e 61 (v. par. 1.1.1)

*2.4.2 Agricoltura*

*2.5 Servizi reali alle imprese*

---

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 21 aprile 1999, n. 3, Riforma del sistema regionale e locale, art. 49 (v. par. 1.1.1)

### *2.5.2 Agricoltura*

L.r. 11 agosto 1998, n. 28, Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare (v. par. 1.3)

L.r. 9 ottobre 1998, n. 31, Modifiche e integrazioni alla l.r. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34”. Norme in materia di beni immobili di riforma fondiaria, artt. 2, 3 e 24 (v. par. 1.1.2)

L.r. 28 ottobre 1999, n. 29, Norme per l’assunzione da parte della regione Emilia-Romagna delle funzioni esercitate dal centro operativo ortofrutticolo di Ferrara, per la gestione degli impianti e per l’inquadramento del personale (v. par. 1.2)

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 21 aprile 1999, n. 3, Riforma del sistema regionale e locale, artt. 38, 50 e 70 (v. par. 1.1.1)

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 21 aprile 1999, n. 3, Riforma del sistema regionale e locale, artt. 38, 49, 50 e 61-66 (v. par. 1.1.1)

L.r. 28 dicembre 1999, n. 39, Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari, art. 7 (v. par. 1.3)

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi*

*1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

*1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 15 maggio 2001, n. 15 (B.U. 16 maggio 2001, n. 20)*

**Disposizioni generali in materia di riordino della regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali.**

La presente legge detta disposizioni generali nel rispetto del principio fondamentale dell'unità regionale in un contesto di pari dignità con le autonomie locali e di valorizzazione delle peculiarità territoriali. Nel quadro della riforma costituzionale, la regione favorisce nuove forme di organizzazione istituzionale per l'esercizio ottimale delle funzioni e dei compiti (art.1). Fermo restando il diritto dei cittadini a un livello adeguato e uniforme di servizi su tutto il territorio regionale, il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei principi di sussidiarietà; completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa; efficienza ed economicità; autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità delle autonomie locali; copertura finanziaria e patrimoniale dei costi; cooperazione tramite strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra regione e autonomie locali; soppressione delle funzioni e dei compiti amministrativi divenuti superflui (art.2).

L'art.3 prevede il principio di sussidiarietà orizzontale, evidenziando che la regione, le province e i comuni riconoscono il ruolo degli individui,

delle famiglie, delle imprese e delle formazioni sociali e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.

Gli artt. 4, 5 e 7 indicano, rispettivamente, le funzioni amministrative esercitate dalla regione, dalle province e dai comuni.

In particolare, la regione esplica le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza, nonché quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. Inoltre, svolge le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre regioni e, in via esclusiva, quelle relative all'ordinamento della regione e degli enti locali; al credito, finanza e tributi regionali; alle infrastrutture di rilevanza regionale e sovraregionale; al libro fondiario.

Le province esercitano le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori: difesa del suolo; tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché delle risorse idriche ed energetiche e dei beni culturali; viabilità e trasporti; protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; caccia e pesca; smaltimento dei rifiuti, tutela degli inquinamenti; diritto allo studio ed edilizia scolastica. Inoltre, le province individuano ambiti funzionali e interventi di interesse comune e definiscono congiuntamente le conseguenti modalità di cooperazione al fine di valorizzare le peculiarità culturali, sociali, economiche e linguistiche locali (art.6).

I comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie, nonché della generalità delle funzioni non espressamente riservate alla regione e alle province.

La giunta regionale presenta, ogni anno entro il 30 giugno, al consiglio regionale e all'assemblea delle autonomie locali (istituita ai sensi dell'art.9) il programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di quelle amministrative alle province e ai comuni. Il programma riguarda le materie di cui agli artt. 4-6 dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia (art.8).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni provvede all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio delle stesse. Ai comuni interessati spetta l'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni dandone comunicazione alla giunta regionale (in caso di inadempienza provvede la giunta stessa) (art.10).



### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 13 novembre 2000, n. 20 (B.U. 15 novembre 2000, n. 46)*

**Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali.**

La presente legge, composta da un unico articolo (commi 1-69), modifica e integra leggi precedenti.

In particolare:

- L'art. 1, c. 2, dispone la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 6 della l.r. n. 35/1993. L'autorizzazione per la riduzione della superficie a bosco (art. 18, c. 1, della l.r. n. 22/1982 come sostituito dall'art. 73, c. 1, della l.r. n. 34/1997) prevede l'obbligo di intervento compensativo mediante la formazione di rimboschimenti, impianti arborei o di verde ornamentale, su una superficie di estensione equivalente a quella ridotta, oppure quello di miglioramento dei boschi esistenti da eseguire su una superficie di estensione almeno doppia di quella ridotta. Quando l'autorizzazione è rilasciata per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si prescinde dall'intervento compensativo o dalla cauzione. Nelle zone montane (art. 2 della l.r. n. 29/1973), ad esclusione di quelle ricadenti nella comunità montana del Carso, per estensioni inferiori a 2.000 mq. al posto della compensazione è ammesso, previa autorizzazione, il versamento di una quota pari a 7.000.000 di lire ragguagliata a ettaro. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento, presso la tesoreria regionale di un deposito cauzionale, da determinarsi dal direttore del servizio della selvicoltura della direzione regionale delle foreste, a garanzia dei lavori compensativi prescritti.
- L'art. 1, c. 9, decreta la sostituzione dell'art. 5 della l.r. n. 65/1976. All'impegno della spesa dei contributi si provvede sulla base del singolo preventivo conforme al prezzario regionale previsto da apposito regolamento. L'erogazione è effettuata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver compiuto il collaudo e aver constatato l'ultimazione dei lavori. La liquidazione avviene su misura secondo l'accertamento del verbale di collaudo finale. Un'anticipazione del contributo può essere concessa sulla base di uno stato di avanzamento del 75% calcolato sul valore della spesa ritenuta ammissibile, previa richiesta del beneficiario

contenente la dichiarazione dell'esecuzione dell'impianto. La quota a saldo viene erogata a completamento degli interventi.

- L'art. 1, c. 10, stabilisce la sostituzione del c. 1 dell'art. 3 della l.r. n. 22/1993.

Gli interventi disposti dalla regione, tramite la direzione regionale delle foreste, o dagli enti titolari di funzioni delegate o trasferite dalla regione stessa a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti, sono disciplinati, per quanto riguarda le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi e l'effettuazione delle operazioni colturali, dal d.P.R. n. 446/1967, salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche norme di previsione degli interventi.

- In attesa del riordino delle comunità montane, alla manutenzione delle opere di viabilità forestale (delegate fino al 1988 alle comunità montane ai sensi dell'art. 26-*bis* della l.r. n. 22/1982 come inserito dall'art. 9, c. 1, della l.r. n. 38/1986) e di quelle di sistemazione idraulico-forestale (affidate alle comunità montane in concessione fino al 25 maggio 1993) provvede la direzione regionale delle foreste a decorrere dalla data di presa in carico, salvo quanto disposto in relazione alle comunità montane. A queste ultime spettano, infatti, le formalità conclusive delle procedure espropriative per le quali alla data d'entrata in vigore della presente legge sia stata richiesta l'emissione del decreto d'esproprio. Per quanto riguarda le opere di viabilità forestale, le comunità montane adottano gli atti relativi allo stato ricognitivo delle opere in corso e dei rapporti giuridici ed economici fra l'amministrazione regionale e le comunità stesse da inviare alla direzione regionale delle foreste. Gli atti sono approvati dalla giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'assessore regionale alle foreste (art.1, commi 11-15).
- La regione riconosce l'importante significato pubblico rivestito dal bosco e, pertanto, nel porre limiti per superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali e nel promuovere una gestione improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, concede sostegni finanziari per il perseguimento dei migliori livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali, in un quadro di filiera e di valorizzazione economica e ambientale delle stesse (art. 1, c. 23). La gestione dei boschi è regolata dai piani di gestione forestale e dai piani integrati particolareggiati individuati dal "regolamento per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico" che riguarda i boschi non soggetti

alla pianificazione forestale. Tale pianificazione, obbligatoria per l'ente pubblico proprietario e facoltativa per il proprietario privato, si ispira ai principi della selvicoltura prossima alla natura, alle tipologie forestali e all'assetto idrogeologico (art. 1, commi 24 e 25). Il regolamento sopra citato deve essere emanato entro il 31 dicembre 2000, previo parere della competente commissione consiliare (art. 1, c. 35).

- L'art. 1, c. 26, stabilisce che le utilizzazioni dei boschi devono essere coerenti con i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione (c. 24) o, in assenza, rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento (c. 25). Le utilizzazioni forestali sono eseguite sulla base di progetti di taglio definiti "progetti di riqualificazione forestale e ambientale" redatti da tecnici abilitati e sottoposti all'esame degli ispettori ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Nel caso di progetti predisposti per boschi soggetti alla pianificazione (c. 24), l'esame si conclude con un "visto"; mentre per quelli relativi a boschi non pianificati lo stesso è formalizzato con atto di approvazione. Il visto o l'approvazione rendono i progetti esecutivi.  
L'attuazione dei progetti su proprietà pubblica viene eseguita da imprese boschive che hanno i requisiti richiesti dal regolamento, di cui al c. 25. Gli interventi di taglio di piante aggiuntive rispetto al progetto, purché giustificati e i tagli forzosi per eventi meteorici o fitopatici sono svincolati da specifici atti autorizzativi (c. 29 e 30).
- Per la tutela dell'assetto ecologico delle aree forestali ubicate in zone non soggette a vincolo idrogeologico, dei boschi planiziali e dei boschi ripariali, la giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno specifico regolamento per la loro gestione sostenibile, in coerenza con la valenza ambientale, naturalistica e di difesa del suolo di tali formazioni. La riscossione delle sanzioni è di competenza del servizio del corpo forestale regionale della direzione regionale delle foreste (art. 1, commi 32 e 33).
- Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti ai commi 25 e 32 trova applicazione la normativa dello Stato, con particolare riferimento ad alcuni articoli del r.d. n. 3267/1923, del r.d. n. 1126/1926 e della legge n. 950/1967 (art. 1, c. 36).
- L'art. 1, c. 40, dispone che per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale, la regione e gli enti pubblici proprietari di boschi possono ricorrere all'alienazione diretta dei lotti boschivi nella forma della vendita delle piante in piedi;

all'affidamento dei lavori di utilizzazione a ditte qualificate finalizzato alla successiva vendita del legname tondo a strada camionabile; alla stipula dei contratti di commissione per la commercializzazione del legname imposto a strada camionabile; all'affidamento in concessione della gestione completa del ciclo di utilizzazione e commercializzazione.

*(b) L.r. 24 aprile 2001, n. 13 (B.U. 26 aprile 2001, n. 17)*

**Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.**

La regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale delle zone montane a beneficio delle popolazioni residenti e delle attività economiche che vi si svolgono. Inoltre, favorisce intese con le regioni transfrontaliere e con l'Unione europea, contribuendo alla promozione di politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle regioni dell'arco alpino (art. 1).

La legge prevede accordi di programma con gli enti locali territoriali, i loro consorzi, gli enti territoriali concessionari di pubblici servizi e le pubbliche amministrazioni competenti volti a decentrare le attività e i servizi (istituti di ricerca, musei, infrastrutture culturali, diplomi di laurea) nei territori montani disponendo i finanziamenti necessari (art. 3).

Per favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, per evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane e per promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria (art. 13, c. 4, della legge n. 97/1994), la regione ritiene prioritario il finanziamento per le spese connesse all'acquisto di terreni destinato alla formazione della proprietà coltivatrice, all'arrotondamento per accorpamento della proprietà coltivatrice stessa e all'arrotondamento della proprietà. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, residenti nelle zone montane, di età compresa tra i 18 e i 40 anni; gli eredi considerati affittuari (art. 49 della legge n. 203/1982) delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi che intendano acquisire, alla scadenza del rapporto di affitto, le quote stesse secondo le modalità e i limiti di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 97/1994; le cooperative di produzione agricola e i consorzi agricoli in cui almeno il 40% dei soci abbia un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e sia residente in comuni montani; altri soggetti (art. 2 della l.r. n. 6/1996, come modificato dall'art. 8 della l.r. n.12/1998) (art. 4).

Nell'ambito degli incentivi alle pluriattività, i coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende localizzate nei comuni montani assumono da enti pubblici e da privati in appalto lavori riguardanti la sistemazione e la manutenzione del territorio montano (art. 17, c. 1, della legge n. 97/1994, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge n. 388/2000). Inoltre, le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che sono ubicate nei comuni montani e che esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, possono ricevere in affidamento l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio (forestazione, riassetto idrogeologico e sistemazione idraulica) da parte degli enti locali e degli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche mediante apposite convenzioni, purché l'importo non sia superiore a 300 milioni per anno (art. 5).

La regione promuove la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale, con funzioni produttive, ambientali e di difesa idrogeologica, riconoscendo, inoltre, le forme di gestione del patrimonio forestale già esistenti nel territorio montano e promuovendo la creazione di consorzi dei proprietari, nonché di forme associative, anche temporanee, tra proprietari forestali. A tali soggetti, la regione assegna compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che di tutela, assistenza tecnica e monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi, dei prati e dei pascoli di loro competenza. I comuni montani o gli enti delegati adottano interventi idonei a promuovere la costituzione dei consorzi agro-silvo-pastorali e le altre forme di gestione associata nei propri territori ed azioni per il miglioramento delle proprietà consociate (art. 6). I consorzi agro-silvo-pastorali e gli organismi di gestione associata sono costituiti tra i proprietari dei fondi ad utilizzazione agricola, silvicola e pastorale di un idoneo ambito territoriale con lo scopo di migliorare l'utilizzazione dei terreni in zone montane e, in particolare, di quelli a destinazione boschiva (art. 7). All'iniziativa consortile possono partecipare anche gli enti pubblici conferendo il proprio patrimonio boschivo o parte di esso soprattutto per assicurarne la funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale. La regione, i comuni montani o gli enti delegati possono avvalersi dei consorzi o degli altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi ricadenti nei territori dei consorzi stessi attraverso apposite convenzioni anche pluriennali (art. 8). La regione è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e l'avviamento dei consorzi e degli altri soggetti nella misura

massima del 90% della spesa sostenuta con le risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 8 della l.r. n. 65/1976, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 36/1991 e modificato dall'art.18 della l.r. n. 10/1997. La rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari avviene, invece, nelle forme previste dalla l.r. n. 7/2000 (art. 9).

La regione e i comuni possono affidare ai consorzi e agli altri soggetti la gestione della viabilità agricolo-forestale realizzata con vari interventi di iniziativa pubblica. Il contributo annuo che la regione può assegnare a tali soggetti non può superare i 5 milioni di lire al chilometro per le spese di manutenzione della viabilità stessa (art. 11).

Per valorizzare le risorse agricole e naturali delle zone montane e per sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, la regione, tenendo conto degli indirizzi del piano di sviluppo rurale, prevede azioni volte a sviluppare la zootecnia di montagna mediante il miglioramento qualitativo delle produzioni foraggere e del patrimonio zootecnico; a favorire l'adozione di tecniche colturali compatibili con l'ambiente e sostenere la realizzazione di strutture di raccolta e commercializzazione delle produzioni biologiche; a migliorare e valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali locali (art. 12).

Per favorire il recupero delle aree montane abbandonate, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, la regione (in attuazione dei principi sanciti dalla legge n. 440/1978) promuove iniziative volte a valorizzare le terre agricole e forestali incolte. Per attuare tali azioni, i comuni montani o parzialmente montani possono predisporre un "piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti" della validità massima di dieci anni, ma rinnovabile. Il piano è composto di una relazione generale di inquadramento includente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come incolti o abbandonati (art. 13).

Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana, la regione sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale diretta a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate e a creare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un centro internazionale di ricerca sulla montagna che coinvolga, a livello locale, prioritariamente l'università degli studi di Udine e l'AGEMONT s.p.a. Per perseguire tali scopi, la regione concorre al sostegno degli oneri di avvio e consolidamento dell'attività del centro secondo gli accordi assunti con un protocollo

d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (legge n. 266/1977) (art. 16).

La commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani (art. 3 della l.r. n. 35/1987) è soppressa (art. 18).

Il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni attraverso i dati e la documentazione necessari soprattutto sull'attività degli enti locali, delle istituzioni e degli organismi economici e finanziari del sistema pubblico anche ai fini della costituzione di una banca dati informatizzata. Il servizio può avvalersi della collaborazione di esperti esterni e di istituti, associazioni, società ed enti di ricerca (art. 19).

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 6 luglio 1998, n. 11 (B.U. 13 luglio 1998, n. 27, suppl. straord. n. 12)*

### **Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.**

La presente legge, al Capo I, disciplina le misure da 1 a 5 relative al programma operativo pesca – nell'ambito dell'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (comunicazione della commissione n. 94/C 180/01 del 1 luglio 1994 approvato con decisione della commissione europea n. C (95) 41 del 19 maggio 1995 e con delibera della giunta regionale n. 6599 del 29 dicembre 1995). Gli interventi sono finanziati con risorse assegnate dall'Unione europea (FERS, SFOP, FSE); dallo Stato, in base ad apposite deliberazioni del CIPE e dalla regione (art. 1).

*(b) L.r. 13 luglio 1998, n. 12 (B.U. 15 luglio 1998, n. 28)*

### **Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP Obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II.**

Con la presente legge, la regione, aderendo ai principi di partenariato, addizionalità e sussidiarietà, promuove lo sviluppo dell'agricoltura nel quadro della riforma della politica agricola comune assicurando coerenza programmatica alla spesa pubblica e razionalizzando la normativa

regionale relativa agli incentivi e agli interventi economici al settore primario.

Nel rispetto della normativa comunitaria e in armonia con la legislazione nazionale, la legge disciplina:

- a) i principali sistemi operativi dell'amministrazione regionale in agricoltura;
- b) gli incentivi e gli interventi economici nell'ambito delle azioni riguardanti le strutture e gli strumenti tecnici agricoli aziendali; la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici; l'associazionismo agricolo; l'allevamento zootecnico; la promozione e il controllo qualitativo dei prodotti; i servizi di sviluppo agricolo; gli interventi infrastrutturali e le calamità naturali (Capo I, art.1).

La programmazione degli interventi è disciplinata dall'art.6 della l.r. n. 18/1996; mentre i criteri e le modalità di concessione degli incentivi (art. 21 della l.r. n. 29/1992) sono stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa. Quest'ultima, con regolamento, fissa i termini di validità delle domande di finanziamento e definisce la tipologia della documentazione tecnico-economico-finanziaria da presentare per la concessione degli incentivi. Tali incentivi possono essere disposti nelle forme di contributi, finanziamenti creditizi, rilascio di garanzie, erogazione di premi e di indennità compensative e in ogni altra modalità prevista da disposizioni legislative. I beneficiari degli incentivi possono essere gli imprenditori agricoli, gli organismi associativi degli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati. Gli incentivi per le strutture e gli strumenti tecnici agricoli aziendali e per le calamità naturali sono concessi, impegnati, liquidati ed erogati dai direttori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Gli ispettorati, inoltre, formulano il parere tecnico per i progetti delle opere relative ad investimenti qualora sia prevista una spesa di importo inferiore ai 500 milioni di lire; mentre, per quelle di importo superiore il parere tecnico è reso dal comitato tecnico regionale (Capo II, artt. 3, 5, 6 e 7).

Il Capo III della legge riguarda gli interventi economici in agricoltura ed è suddiviso in 9 sezioni.

La sezione I "Strutture e strumenti tecnici agricoli aziendali" è finalizzata a finanziare gli investimenti nelle aziende agricole, quelli aziendali per la protezione dell'ambiente e quelli per migliorare le condizioni igieniche degli allevamenti; a realizzare misure di accompagnamento; a superare gli svantaggi dell'agricoltura di montagna e a favorire il primo insediamento di giovani agricoltori.



In applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, con regolamento regionale sono determinati, per le tipologie degli investimenti aziendali finanziabili, il livello delle spese massime ammissibili ed i massimali dei contributi concedibili agli imprenditori agricoli che soddisfino determinate condizioni. Nel caso in cui alcuni imprenditori non abbiano i requisiti richiesti, si effettua una classificazione tra la natura degli investimenti e le zone territoriali. Queste ultime sono suddivise tra zone di montagna o svantaggiate e le restanti aree incluse nel territorio regionale (artt. 10, 12 e 13).

In particolare:

- Per quanto riguarda le misure di accompagnamento a favore delle aziende agricole, sono da evidenziare il contributo in conto capitale per la tenuta della contabilità (art. 13, paragr. 2, del regolamento CE n. 950/1997) e quello per l'avviamento, al massimo per i primi cinque anni, ad organismi associativi riconosciuti (art. 14 del regolamento CE n. 950/1997) (artt. 15 e 16).
- Riguardo alle zone di montagna e svantaggiate, gli interventi sono destinati alle aziende ubicate sia nelle aree delimitate con regolamento CE n. 950/1997, sia in quelle individuate a seguito di una proposta presentata alla commissione europea, sentita la competente commissione consiliare. Nelle more si applica l'elenco comunitario allegato alla direttiva 75/273/CE (art. 17).
- Per sostenere il mantenimento dell'attività agricola, il consolidamento delle aziende agricole e il miglioramento dei redditi agricoli nelle aree di montagna e svantaggiate (v. art. 17), è concessa un'indennità annua di 3 milioni di lire, al di fuori del regime di cofinanziamento comunitario agli imprenditori che siano in possesso dei requisiti richiesti (art. 20).

Per favorire l'accorpamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari dei fondi ricadenti nei territori montani e svantaggiati (v. art. 17) possono essere concessi contributi fino al 75% delle spese notarili, fiscali e professionali per operazioni di acquisto di ulteriori fondi, purché ricadenti nelle zone classificate dalle norme di attuazione del piano urbanistico regionale generale come zone omogenee E (usi agricoli e forestali) ed F (tutela ambientale) (art.21).

Ai sensi dell'art. 5, c. 1, della l.r. n. 80/1982 che istituisce il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo possono essere concessi ai conduttori di aziende agricole e alle cooperative agricole

- prestiti o mutui della durata massima di 10 anni per avviare o ampliare allevamenti nelle zone di montagna e svantaggiate (art. 23).
- Si assegna un'indennità compensativa ai conduttori agricoli che coltivino una superficie agricola utilizzata (SAU) non inferiore ai 3 ettari e si impegnino a proseguire l'attività per almeno 5 anni (art. 18).
  - Per investimenti aziendali finalizzati alla protezione dell'ambiente e al mantenimento dello spazio rurale, la regione incentiva la realizzazione di impianti per il trattamento, lo stoccaggio e il riutilizzo dei residui organici di origine zootecnica e vegetale (reflui zootecnici) conseguenti all'esercizio dell'attività di allevamento. A tale scopo, l'amministrazione regionale concede contributi in conto capitale agli imprenditori (l.r. n. 6/1996) con l'osservanza della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a tutela dell'ambiente (art. 24).
  - Per favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori, gli incentivi sono attribuiti, sotto forma di premi, a coloro che abbiano i requisiti richiesti (art. 25).
  - L'amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale all'imprenditore agricolo che partecipi ai progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrativi nei settori dell'agricoltura e dell'agro-industria, nell'ambito dei programmi operativi previamente notificati all'Unione europea (art. 93, par. 3, del TUE) (art. 31).

Le funzioni riguardanti la corresponsione dell'indennità compensativa ai conduttori agricoli, l'assegnazione dei contributi ai proprietari dei fondi per sostenere l'accorpamento e l'arrotondamento dei fondi stessi e l'attribuzione dell'indennità agli imprenditori agricoli volta a favorire la presenza giovanile nelle aziende agricole nelle zone montane e svantaggiate (artt. 18, 20 e 21) sono esercitate dalle comunità montane o dagli enti locali, cui secondo tale legge competono le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane. I fondi sono trasferiti a tali soggetti dall'amministrazione regionale con provvedimento della direzione regionale dell'agricoltura (art. 22).

La sezione II "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici" prevede investimenti volti a concorrere all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati; a snellire i meccanismi di intervento delle organizzazioni comuni di mercato; a contribuire al miglioramento dei circuiti di commercializzazione, nonché della qualità dei prodotti. Il finanziamento

degli investimenti avviene sia a titolo di cofinanziamento nel quadro dei piani settoriali e in relazione ai QCS ed ai POR, sia sotto forma di aiuto di Stato con l'osservanza della decisione 94/173/CE della commissione europea e degli orientamenti della commissione stessa in materia (c. 1, lettere b e c) (art. 32).

La sezione III "Associazionismo agricolo" precisa che gli incentivi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria relativa agli aiuti nazionali in favore delle organizzazioni di produttori da recepire con regolamento regionale e, in caso di associazioni di produttori riconosciute, con l'osservanza del regolamento (CE) n. 952/1997 e della legge n. 674/1978 e successive modificazioni e integrazioni (art. 36).

La sezione IV "Allevamento zootecnico e relativi prodotti" prevede incentivi basati sulla concessione di contributi in conto capitale per varie finalità, tra cui la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di diverse specie; l'assistenza tecnica per il razionale allevamento, purché non rientri nella normale gestione e in quella zootecnico-veterinaria; il risanamento degli allevamenti da epizootie o da altre malattie in conformità a quanto previsto dal punto 3 del documento di lavoro VI/5934/86-IT Rev.2 e dall'art. 92, paragr. 3, lett. c) del TUE (art. 43).

Inoltre, la regione attua interventi economici a sostegno dell'apicoltura, anche per la protezione dell'ambiente, per la cura dello spazio naturale e per la tutela della salute (artt. 44 e 45).

La sezione V "Pubblicità, promozione e controllo qualitativo dei prodotti agricoli e zootecnici" comprende l'assegnazione di incentivi nel rispetto della disciplina recata dall'inquadramento comunitario settoriale 87/C 302/06, nonché dalla comunicazione n. 86/C 272/3. L'amministrazione regionale concede direttamente o tramite l'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) contributi in conto capitale ai consorzi di valorizzazione di prodotti tipici a denominazione d'origine, ad organismi associativi di produttori comprese le cooperative purché la pubblicità (da sottoporre a preventiva verifica da parte dell'ufficio regionale concedente) non sia in funzione di imprese determinate e il messaggio non sia generico.

Per l'attività promozionale indiretta, la regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli anche associati in forma cooperativa (artt. 46 e 50).

La sezione VI "Servizi di sviluppo agricolo" disciplina il settore terziario (compreso quello avanzato) basato su un'attività caratterizzata dall'erogazione dei servizi e finalizzata ad informare gli operatori agricoli

ad introdurre innovazioni tecnologiche e a razionalizzare la produzione mediante una migliore gestione organizzativa aziendale (art. 52).

La regione approva il programma triennale dei servizi articolati, distinguendo tra attività cofinanziabili e quelle non cofinanziabili. Le finalità da conseguire attraverso l'erogazione dei servizi da parte degli enti e degli organismi individuati dall'ERSA, nonché degli osservatori sulle malattie delle piante sono indicate nel programma.

In relazione ai servizi di formazione professionale, l'individuazione degli enti è effettuata mediante l'espletamento di apposita gara; mentre in riferimento agli altri servizi è attuata tra gli enti pubblici, le associazioni di produttori, le università ecc. in base alla presentazione di una relazione contenente determinati requisiti richiesti. Agli enti sono erogati contributi in conto capitale per la realizzazione dei programmi di attività (artt. 53 e 54).

L'amministrazione regionale, previa deliberazione della giunta, può sottoscrivere accordi di partecipazione ad enti di diritto pubblico e ad associazioni di prevalente interesse pubblico che svolgono la propria attività istituzionale di sviluppo agricolo in ambito regionale, interregionale, nazionale e internazionale. A tali enti e associazioni è concesso un contributo in conto capitale per le attività istituzionali di assistenza professionale agli imprenditori agricoli (artt. 56 e 57).

La regione può attuare forme di collaborazione con l'università di Udine per promuovere lo sviluppo rurale integrato ed assegnare borse di studio a laureati che effettuino ricerche nel settore agricolo (artt. 59 e 60).

La sezione VII "Opere pubbliche ed interventi collettivi" prevede interventi collettivi volti alla realizzazione di investimenti relativi, tra l'altro, alla costruzione di impianti finalizzati alla produzione e alla distribuzione di foraggi, alla sistemazione di pascoli sfruttati in comune e alle opere di provvista d'acqua (in conformità all'art. 20 regolamento CE n. 950/1997 e alle disposizioni del regolamento regionale approvato dalla commissione europea) attuati nelle zone di montagna e svantaggiate (v. art. 17). A tale scopo, l'amministrazione regionale concede contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, all'ERSA, alle associazioni riconosciute, ai consorzi privati, alle organizzazioni dei produttori zootecnici e agli imprenditori agricoli. La giunta regionale approva un apposito disciplinare-tipo con cui sono definiti gli aspetti relativi al rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva (l.r. n. 42/1995), con particolare riferimento alle modalità di vigilanza sull'esecuzione delle opere e dei lavori e sulla gestione (artt. 63 e 64).

La sezione VIII “Calamità naturali ed altri eventi eccezionali” riguarda gli aiuti concessi agli imprenditori di aziende agricole, singole o associate, per azioni dirette a tutelare tali imprenditori contro i danni alle produzioni agricole e per azioni indirette volte a ripristinare le infrastrutture poste al servizio dell’attività agricola. L’attuazione degli interventi è subordinata all’emanazione del decreto del presidente della giunta regionale di riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento e delle zone colpite. Con lo stesso decreto, il presidente della giunta, verificate tutte le condizioni, può determinare dei limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge, come può anche escludere l’applicazione di talune forme di contribuzione pubblica (art. 68).

La sezione IX “Credito agrario” prevede che con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, su proposta dell’assessore all’agricoltura, previo parere della commissione consiliare competente, si provvede ad effettuare la ricognizione sistematica degli atti amministrativi riguardanti le procedure e le condizioni di applicazione delle normative regionali relative agli interventi creditizi nel settore agricolo. Il decreto deve essere notificato alla commissione europea per il prescritto esame di compatibilità con le discipline comunitarie (art. 69).

L’amministrazione regionale può concedere alle banche contributi negli interessi sui prestiti di durata non superiore ai dodici mesi, contratti dagli operatori del settore agricolo, la cui intensità è determinata con provvedimento statale approvato dalla commissione europea. I prestiti a breve termine sono erogati dalle banche previa assegnazione alle stesse dei fondi necessari alla concessione delle agevolazioni, effettuata sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento regionale. Nel caso di prestiti per la conduzione delle aziende agricole e la gestione di impianti per la conservazione dei prodotti (art. 70, c. 2, lett. a) ), il cui importo supera i 200 milioni, l’erogazione è subordinata al preventivo parere favorevole dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio. I prestiti di importo inferiore sono sottoposti a controlli a campione (artt. 70-71-72).

Se la normativa prevede interventi economici per il consolidamento di passività onerose, l’amministrazione regionale adotta una specifica disciplina in base alla quale gli interventi devono avere natura straordinaria, devono essere concessi *una tantum* e devono favorire il risanamento finanziario dell’impresa agricola (art. 76).

I prestiti e i mutui previsti dalla lettera d) come da ultimo modificata dall’art. 14 della l.r. n. 20/1992 istitutiva del fondo di rotazione regionale

in agricoltura, possono essere concessi per la trasformazione di passività onerose sussistenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento. Gli incentivi agli investimenti nelle strutture agricole aziendali di produzione primaria possono consistere anche in finanziamenti creditizi concedibili mediante le disponibilità della sezione speciale del fondo (art. 5, c. 1, lettera n), della l.r. n. 80/1982) (art. 77).

In applicazione degli inquadramenti comunitari settoriali e delle misure utili citati nella presente legge e di quelli che verranno individuati dalla commissione europea, la giunta regionale adotta apposite direttive generali da pubblicare sul B.U.R. (art. 78).

*(c) L.r. 9 novembre 1998, n. 13 (B.U. 10 novembre 1998, n. 44, suppl. straord. n. 17)*

**Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.**

La presente legge, al Titolo II "Disposizioni in materia di attività economiche e produttive", disciplina il settore primario (Capo I) e, in particolare, nella sezione I le modifiche alla l.r. n. 6/1996 in materia di imprenditore agricolo a titolo principale.

Per beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura riservati alle aziende agricole di produzione primaria, è necessario che queste ultime siano iscritte al registro delle imprese (art. 8 della legge n. 580/1993). Possono prescindere dall'iscrizione, gli organismi associativi, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati, nonché quelli per i quali non vi sia l'obbligo di iscrizione, beneficiari di volta in volta di specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente, compresa quella sull'agricoltura eco-compatibile. Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentite le parti economiche e la competente commissione consiliare, è approvato un apposito regolamento di esecuzione relativo alle modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di IATP, mediante delega alle camere di commercio, e riguardante la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del registro degli imprenditori agricoli. Relativamente alla determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e degli interventi economici in

agricoltura, si individuano le priorità per settore d'intervento e, successivamente, per condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti (art. 84).

La sezione III disciplina altre disposizioni in materia di agricoltura, precisando, tra l'altro, che per le domande di contributo (art. 1, c. 2, lett. d, della legge n. 590/1981 e successive modificazioni e integrazioni) presentate dai conduttori delle aziende agricole per la ricostruzione delle strutture fondiarie danneggiate a seguito di eventi calamitosi riconosciuti e archiviati per mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, ove venga documentato che si sia verificato un ritardo nel rilascio dei permessi e delle autorizzazioni richieste, l'amministrazione regionale può rinnovare l'istruttoria. La regione può, inoltre, concedere ai consorzi apistici provinciali, all'atto dell'approvazione dei progetti operativi, l'anticipazione della sovvenzione nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile in riferimento all'attuazione del programma nazionale (regolamento CE n. 1221/1997 del consiglio) (art. 95). Con gli artt. nn. 97 e 98 si abrogano, rispettivamente, l'art.11 della l.r. n. 50/1993 e l'art. 3 della l.r. n. 16/1967.

I consorzi di bonifica che entro il 31 dicembre 1995, in dipendenza dell'esecuzione di opere di sistemazione agraria finanziate dall'amministrazione regionale (l.r. n. 14/1966 e art. 27, c. 2, della l.r. n. 44/1983 come modificato dall'art.14 della l.r. n. 43/1985) abbiano dato attuazione alle previsioni dei relativi piani di riordinamento fondiario finanziati dalla regione, mediante l'assegnazione delle aree riordinate anche prima dell'approvazione, devono presentare alla giunta regionale, entro tre anni, i piani di riordinamento corredati degli atti dai quali risulti l'eventuale assegnazione dei terreni. I piani sono approvati con decreto del presidente della giunta previa deliberazione della giunta stessa. Se il consorzio di bonifica omette o ritarda gli adempimenti, la giunta, previa diffida ad adempiere per un periodo non inferiore a 30 giorni, delibera l'invio di un commissario per il compimento di tali adempimenti (art. 102).

Nell'ambito del Titolo IV "Disposizioni in materia di pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa centro europea e trattamento dei dati personali", il Capo III ha come oggetto le società finanziarie regionali e gli interventi a sostegno dell'iniziativa centro europea. Riguardo al primo aspetto, la regione è autorizzata, tra l'altro, a promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia s.p.a. e le società finanziarie e creditizie partecipate dalla regione al fine di

realizzare le condizioni di complementarità necessarie alla realizzazione delle attività affidate alla finanziaria stessa o al raggiungimento degli obiettivi cui le attività sono preordinate (art. 134). Relativamente all'iniziativa centro europea, l'art. 135 dispone il finanziamento del centro d'informazione e documentazione dell'INCE di Trieste (istituito con legge n. 286/1997).

Il Titolo VI "Attuazione dell'art. 93 del Trattato CE" comprende l'art. 141 che sancisce la sospensione dell'efficacia degli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 16, c. 3 (contributi regionali in conto capitale agli operatori pubblici e privati gestori di impianti tecnologici, di discariche e di depositi preliminari per lo smaltimento dell'amianto); 106 (fondo speciale di rotazione per imprese commerciali, turistiche e di servizio); 109 (contributi *una tantum* per imprese commerciali e di servizio) e 134 (norme in materia di società finanziarie regionali) fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della commissione europea ai sensi dell'art. 93, par. 3, del TUE.

*(d) L.r. 22 dicembre 1998, n. 17 (B.U. 23 dicembre 1998, n. 51)*

**Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della l.r. 1 marzo 1988, n. 7.**

L'art. 1 della presente legge precisa che le direzioni e le altre strutture regionali, quali soggetti attuatori delle misure e delle azioni dei programmi interreg II A e C e azione pilota art. 10 FERS "spazio alpino" possono indire una conferenza per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi.

La giunta regionale provvede a dare attuazione ai programmi sopra citati, nonché alle decisioni assunte dai relativi comitati di gestione nazionale e transnazionale specificando le relative modalità di attuazione. Fermo restando quanto indicato dall'art. 1, sono ridotti della metà i termini previsti per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi necessari per l'implementazione dei programmi stessi (art. 2).

Per snellire le procedure non si applica l'art. 39 della l.r. n. 7/1988 (art. 3). L'art. 5 indica la sostituzione dell'art. 68 della l.r. n. 7/1988, come sostituito dall'art. 28, c. 1, della l.r. n. 35/1995 relativo al servizio per i rapporti esterni; mentre l'art. 6 prevede la sostituzione della lettera b) del c. 1 dell'art. 2 della l.r. n. 11/1998 riguardante il PIC pesca. Per quanto riguarda quest'ultimo programma, l'art. 7 dispone che, nel tetto massimo



dei finanziamenti fissato dalla decisione comunitaria di approvazione del programma operativo per le aree fuori obiettivo, la spesa autorizzata al c. 5 dell'art. 11 della l.r. n. 11/1998 è elevata complessivamente di quasi 45 milioni di lire; mentre è contestualmente ridotta, per pari importo, l'autorizzazione di spesa stabilita al c. 6 per gli interventi previsti al c. 1, lettere b) e c).

L'amministrazione regionale è autorizzata a dare applicazione al protocollo d'intesa tra il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – direzione generale di sviluppo produttivo e competitività e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano volto a dare attuazione ad interventi di assistenza tecnica a favore di queste ultime per l'implementazione del PIC Konver (commissione europea decisione n. C (96) 3024 del 12 novembre 1996) (art. 8).

Per garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie, statali e regionali previste dal piano finanziario DOCUP obiettivo 2 1994-96 (commissione europea n. C (94) 3406 del 16 dicembre 1994), in conformità alla deliberazione CIPE n. 189/1997 del 16 ottobre 1997 riguardante gli indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla commissione europea, l'amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a rendicontazione, nell'ambito del DOCUP, iniziative realizzate con fondi regionali o di altri enti pubblici o di soggetti privati purché non siano inserite in un altro programma cofinanziato e siano coerenti con il DOCUP per vari aspetti. Le iniziative sono individuate con apposita deliberazione della giunta regionale, su proposta della direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esteri di concerto con la direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione (art. 9).

Per accelerare l'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari dei DOCUP obiettivo 2 e 5b e dei PIC, gli aiuti concessi possono essere erogati anche in via anticipata fino ad un massimo del 70% del contributo assegnato, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'iniziativa, nonché di ogni eventuale assunzione di altre informazioni e dietro prestazione, da parte dei soggetti privati, di garanzia fidejussoria di pari importo da rilasciarsi da istituti bancari o assicurativi (art. 11).

*(e) L.r. 18 gennaio 1999, n. 3 (B.U. 20 gennaio 1999, n. 3)*

#### **Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale.**

Il Capo I indica le finalità, la programmazione e gli organi dei consorzi.

In particolare:

- Con la presente legge, la regione disciplina l'ordinamento dei consorzi in relazione agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali. Nell'ambito degli agglomerati industriali, i consorzi promuovono le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo delle attività produttive nel settore secondario, con particolare riferimento alle infrastrutture per le attività industriali e ai servizi alle imprese. I consorzi provvedono, tra l'altro, all'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi; alla costruzione, in aree attrezzate, di fabbricati, impianti e laboratori per attività industriali; alla prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi (Capo I, artt. 1 e 2).

Per il perseguimento dei fini istituzionali, ai consorzi (qualora conservino la natura di enti pubblici economici) e all'Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT) sono attribuite le funzioni di pianificazione territoriale. I consorzi adottano piani territoriali infraregionali (ai sensi dell'art. 3, c. 2 e dell'art. 51 della l.r.n. 52/1991) approvati, previo parere del comitato tecnico regionale, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa (Capo I, art. 3). Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione (art. 3, c. 6 modificato dall'art.12 della l.r. n. 13/2000). I piani possono essere modificati tenendo conto delle indicazioni dei comuni il cui territorio è interessato dalla variazione stessa (art.3, c. 8). Fino all'adozione dei piani, i comuni provvedono alla formazione di piani regolatori particolareggiati secondo le disposizioni del Titolo IV, Capo II, della l.r. n. 52/1991 (art. 3, c. 8-*bis* aggiunto dall'art.12 della l.r. n. 52/1991). L'adozione di tali piani è, comunque, subordinata al parere favorevole del consorzio interessato (art. 3, c. 8-*ter* così modificato dall'art.8, c. 8, della l.r.n. 4/1999).

L'ordinamento e il funzionamento dei consorzi, composti dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dall'assemblea consortile e dal collegio dei revisori dei conti, sono disciplinati dagli statuti (artt. 6 e 7).

I consorzi hanno un fondo di dotazione costituito delle quote dei partecipanti e formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del codice civile, in quanto compatibili (artt. 12 e 13).

I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della giunta regionale, tramite la direzione regionale dell'industria che approva sia il programma triennale di attività e di promozione industriale, sia il piano economico e finanziario comprendente il programma di attività e promozione industriale relativo all'esercizio successivo (art.14).

Il Capo II disciplina le norme contributive.

In particolare, la regione può concedere ai consorzi e all'EZIT:

- Contributi annuali, per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e quelle in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione o il completamento di infrastrutture industriali e di servizi. L'accoglimento delle domande, da presentare alla direzione regionale dell'industria, avviene secondo i seguenti criteri di priorità: a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e di servizi di particolare urgenza per esigenze di tutela della salute pubblica o di pubblica incolumità; b) contributi per opere in costruzione. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei consorzi interessati, agli istituti mutuanti (art. 15).
- Contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi (art. 15-*bis* inserito dall'art. 8, c. 6, della l.r. n. 4/1999).
- Fidejussioni prestate a garanzia dei mutui di cui all'art. 15. Le domande di concessione delle fideiussioni, specificamente motivate in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate alla direzione regionale dell'industria, corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. La concessione è disposta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'industria, di concerto con l'assessore regionale alle finanze (art. 16).
- Contributi straordinari per il funzionamento attribuiti, in via transitoria, in riferimento agli anni 1999, 2000 e 2001. Le domande devono essere presentate alla direzione regionale dell'industria, entro il mese di aprile di ogni anno corredate del bilancio dell'anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda (art. 17).

Nell'ambito del Capo III relativo alle norme transitorie, finali e finanziarie, l'art.22 abroga numerose disposizioni di legge.

(f) L.r. 20 aprile 1999, n. 9 (B.U. 22 aprile 1999, n. 16, suppl. straord. n. 4)

**Disposizioni varie in materia di competenza regionale.**

Il Titolo II della presente legge prevede disposizioni in materia di attività economiche e produttive, con particolare riferimento a quelle relative all'agricoltura, alla pesca marittima e all'acquacoltura (Capo I).

In particolare:

- L'art. 29 dispone la modifica dell'art. 14 della l.r. n. 44/1983 in materia di elezione del consiglio dei delegati dei consorzi di bonifica. Per garantire la rappresentatività al consiglio dei delegati, l'elezione è valida qualora abbiano partecipato al voto almeno 1/4 degli aventi diritto iscritti al ruolo nel catasto terreni dei consorzi. Se il quorum del 25% non viene raggiunto, l'amministrazione regionale può disporre il commissariamento dell'ente (art. 21 della l.r. n. 44/1983 come modificato dall'art.102, c. 14, della l.r. n. 13/1998). La giunta regionale si impegna a rivedere, entro il 30 giugno 1999, la normativa in materia di bonifica con lo scopo di riorganizzare i consorzi di bonifica adeguandone i compiti alle nuove indicazioni di politica agraria, di tutela territoriale e ambientale.
- L'art. 32 dispone l'abrogazione della l.r. 13 giugno 1988, n. 46.

Il Capo III relativo alle disposizioni in materia di lavoro, cooperazione e artigianato prevede contributi agli enti locali e alle imprese a sostegno di progetti di telelavoro da parte dell'amministrazione regionale (art. 40). L'art. 42 modifica l'art. 3 della l.r.n. 23/1997 in materia di contributi a FINRECO con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici anche a favore delle cooperative del settore agricolo. Il successivo art. 43 introduce cambiamenti all'art. 5 della l.r. n. 22/1992 (già modificato dall'art. 2 della l.r. n. 5/1995 e successivamente dall'art. 35 della l.r. n. 6/1996), il quale prevedeva che le elezioni degli imprenditori artigiani nelle commissioni provinciali per l'artigianato dovessero essere indette entro un anno dal completamento delle revisioni straordinarie e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. L'art. 43 sposta la data al 31 dicembre 1999.

Il Capo IV, che concerne altre disposizioni in materia di attività economiche e produttive, indica l'istituzione da parte dell'amministrazione regionale di una banca dati dei contributi erogati alle imprese nella forma *de minimis* (art. 46). Inoltre, l'art.48 modifica l'art. 1 della l.r. n. 36/1987 riguardante l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna-Agemont s.p.a.; mentre il successivo art. 49 precisa che i

finanziamenti concessi ad Agemont s.p.a. vengono erogati per la costituzione di un apposito fondo di capitale di rischio.

*(g) L.r. 7 giugno 1999, n. 15 (B.U. 9 giugno 1999, n. 23)*

**Ulteriori criteri di priorità a favore di soggetti residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, di soggetti iscritti all'AIRE di uno dei comuni della regione, nonché di imprese aventi sede legale nella regione.**

La presente legge è composta da un unico articolo, il quale dispone che nell'assegnazione dei contributi a carico del bilancio regionale, erogati direttamente o indirettamente, possono essere introdotti ulteriori criteri di priorità a favore di soggetti residenti o di imprese che abbiano sede legale nella regione da almeno due anni. Altrettanta priorità è attribuita ai cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni del Friuli-Venezia Giulia (art. 1).

*(h) L.r. 16 agosto 1999, n. 23 (B.U. 18 agosto 1999, n. 33)*

**Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.**

La regione interviene con la presente legge allo scopo di promuovere, sviluppare e valorizzare il settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati (art. 1).

L'amministrazione regionale finanzia, mediante contributi, iniziative pubbliche considerate utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo attraverso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA). Altri contributi sono concessi ad associazioni micologiche e a privati che assumano iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la realizzazione di corsi, qualora vengano previamente presentate e recepite dai piani annuali dell'ERSA (art. 15).

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, adotta un apposito atto di indirizzo per assicurare l'uniforme applicazione dei contenuti della presente legge nel territorio regionale, in armonia con la previgente disciplina legislativa e regolamentare (art. 21).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento a quella nazionale n. 752/1985 (art. 23).

*(i) L.r. 13 settembre 1999, n. 26 (B.U. 15 settembre 1999, n. 37)*

**Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia-Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'art. 3 della l.r. 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla l.r. 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla l.r. 31/1997 in materia di personale della regione.**

Per assicurare il massimo utilizzo delle risorse recate dal programma di iniziativa comunitaria (PIC) KONVER (decisione della commissione europea n. C (96) 3024 del 12 novembre 1996) per la misura 4 – azione 1 relativa alla concessione di aiuti “soft” alle PMI per la promozione di attività economiche alternative nelle aree ammesse (Capo I della l.r. n. 35/1997), le somme stanziare per gli interventi nel settore del turismo (art. 17, c. 4, della l.r. n. 35/1997 come determinate in base all'art. 20, c. 2, lett.a della l.r. n. 11/1998) e risultate disponibili dopo l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo presentate dalle imprese turistiche in attuazione della presente legge, sono assegnate, nell'ambito della stessa misura, al settore industriale. Le risorse sono destinate all'attribuzione di contributi alle imprese secondo l'ordine della graduatoria formata dalla direzione regionale dell'industria relativa agli interventi del Capo I della l.r.n. 35/1997(art. 1).

L'art. 2 relativo al PIC pesca dispone, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. n. 11/1998; mentre l'art. 3 prevede la riapertura dei termini e l'integrazione alla l.r. n. 11/1998.

In attuazione della decisione della commissione europea n. C (96) 4171/2 del 18 dicembre 1996 concernente alcune modifiche al DOCUP, le somme derivanti dagli interessi maturati sui conti correnti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 “Aiuti agli investimenti industriali, artigianali, servizi alla produzione” e 1.5 “Aiuti agli investimenti turistici” del DOCUP Ob.2 1994-96, che confluiscono nel fondo speciale istituito presso la finanziaria regionale e che, entro il 30 aprile di ogni anno, sono riversati alla regione, affluiscono al “fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” e sono destinate al finanziamento degli interventi di sviluppo regionale. Tali interventi sono individuati dalla giunta regionale con la procedura prevista dall'art. 13-ter, c. 4, della l.r. n. 10/1982 come sostituito dall'art.3, c. 1, della l.r. n. 4/1999 (art.4).

L'art. 10 dispone l'aggiunta del c. 7-bis dopo il c. 7 dell'art.3 della l.r. n. 4/1999 con cui la regione è autorizzata a rimodulare i programmi comunitari; mentre l'art. 11 disciplina i controlli finanziari sulle operazioni cofinanziate in attuazione del regolamento (CE) n. 2064/1997. In particolare, autorizza la regione ad affidare ad una società specializzata, selezionata mediante gara pubblica europea, per un periodo non superiore a tre anni, l'espletamento delle attività di controllo, il rilascio delle attestazioni per la liquidazione delle forme di intervento, la formazione del personale regionale interessato dall'applicazione del citato regolamento.

*(l) L.r. 11 novembre 1999, n. 27 (B.U. 17 novembre 1999, n. 46)*

#### **Per lo sviluppo dei distretti industriali.**

Per rafforzare la competitività del sistema produttivo, per perseguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, per attivare nuove linee di intervento e per favorire l'attuazione dei progetti transregionali, la regione individua il distretto industriale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e di promozione delle iniziative locali. I distretti industriali sono individuati (art. 36 della legge n. 317/1991 come modificata dall'art. 6 della legge nazionale n. 140/1999) con deliberazione della giunta regionale da adottarsi, in sede di prima attuazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via transitoria, sono fatte salve le deliberazioni della giunta regionale nn. 2179 e 4751/1994 riguardanti la determinazione dei distretti industriali (art. 2).

In ogni distretto industriale è presente un comitato di distretto costituito con deliberazione della giunta regionale e nel quale sono rappresentati i comuni territorialmente competenti, le province, le camere di commercio, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali (art.3). L'art. 7 precisa che il programma di sviluppo dei distretti industriali, che ha durata triennale e che viene aggiornato annualmente su iniziativa del comitato di distretto, determina le linee strategiche dell'operato del distretto, le scelte prioritarie di investimento, gli interventi prioritari infrastrutturali e la possibilità di accesso di specifici progetti alle risorse previste. Il programma è adottato dalla giunta regionale che lo approva anche parzialmente o lo rimanda al comitato per un riesame o lo respinge. La giunta regionale, approvato il programma o decorsi i 60 giorni, si attiva secondo quanto richiesto dalla legge (art. 7).

Il presidente della giunta regionale, su istanza del comitato di distretto, convoca una conferenza dei servizi al fine di accelerare l'attuazione di

specifici progetti che richiedano l'azione coordinata dell'amministrazione regionale e di ogni altra amministrazione locale o statale e di altri soggetti pubblici e privati per la definizione di opere pubbliche, interventi sul territorio e infrastrutture di interesse prioritario. Se un'amministrazione esprime il suo motivato dissenso nei confronti delle determinazioni della conferenza dei servizi, il presidente della giunta regionale, sentito il comitato di distretto, promuove le intese necessarie (art. 8).

Le società, i consorzi, le associazioni temporanee e le altre forme di cooperazione fra imprese (almeno una impresa deve essere localizzata nel territorio distrettuale) possono sottoporre al comitato di distretto specifici progetti finalizzati allo sviluppo del distretto industriale. Il comitato esamina le proposte e, se rientrano nel programma di sviluppo, le approva e le trasmette alla giunta regionale, la quale può respingerle o sospenderne l'approvazione per un periodo non superiore a 180 giorni. Nella fase successiva, dopo che il comitato ha proceduto, entro i termini di sospensione, alla ratifica viene dato corso alle conseguenze esecutive. Fermo restando quanto appena specificato, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da atti o leggi riguardanti concessioni, autorizzazioni, pareri o nulla osta, assensi necessari per l'attuazione delle iniziative progettuali e per la realizzazione di nuovi investimenti da parte delle imprese industriali, artigiane e di produzione e di servizio alla produzione stessa (art. 9).

Possono essere promossi specifici accordi di programma per individuare le modalità e le forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo. I contributi sono erogati a favore di soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione delle iniziative inserite nel programma stesso. A tali iniziative progettuali, approvate dalla giunta regionale attraverso leggi agevolative esistenti, può essere riconosciuta priorità da parte della giunta stessa (art. 11).

*(m) L.r. 15 novembre 1999, n. 28 (B.U. 17 novembre 1999, n. 46)*

#### **Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato.**

Il Capo II della presente legge disciplina le norme in materia di cooperazione. In particolare, per promuovere tale settore, l'amministrazione regionale finanzia il "Consorzio regionale garanzia – fidi – Società cooperativa a responsabilità limitata – Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)" costituito tra le cooperative iscritte al registro regionale (l.r. n. 79/1982 e successive modifiche). La regione,



mediante deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore alla cooperazione, determina le direttive e i criteri per l'utilizzo sia dei fondi assegnati per interventi a favore delle cooperative, sia di quelli derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati (art. 4).

L'amministrazione regionale può assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al registro regionale (l.r. n. 79/1982 e successive modifiche) e loro consorzi che non aderiscono alle associazioni regionali di cooperative (art. 16 della l.r. n. 79/1982). Sono beneficiarie di contributi anche le imprese che fanno parte di tali associazioni purché però non abbiano costituito fondi mutualistici. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione, emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi (art. 11 della legge n. 59/1992) (art. 5).

Le associazioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11 della legge n. 59/1992) al fine di finanziare nuove imprese, nonché iniziative volte allo sviluppo della cooperazione, con particolare riferimento ai programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni e possono essere incrementati anche con contributi erogati da enti pubblici o da privati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento che disciplina sia i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni regionali, sia quelli relativi alla vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici (art. 6).

I finanziamenti (artt. 4 e 5) sono assegnati a condizione che FIN.RE.CO. stipuli con l'amministrazione regionale una convenzione nella quale siano fissate le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalità con cui l'ente fornisce all'amministrazione stessa flussi di informazioni costanti. Gli interventi a favore delle società cooperative sono attuati secondo la regola *de minimis*. I commissari liquidatori delle cooperative sono nominati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione (artt. 7-9).

Il Capo III "Norme in materia di artigianato" dispone delle modifiche all'art. 3 della l.r. n. 17/1972 concernente la definizione dell'impresa artigiana (art. 12); alla l.r. n. 6/1970 in materia di commissioni provinciali per l'artigianato e all'art. 123 della l.r. n. 47/1993 in materia di sanzioni (art. 13) e alla l.r. n. 4/1992 in materia di interventi in conto capitale a favore delle imprese artigiane. E', inoltre, aggiunto dopo l'art. 78 della l.r.

n. 4/1992 l'art. 78-*bis* riguardante i vincoli sui beni necessari all'attività artigiana oggetto di contributi (art. 14). Sono previste modifiche all'art. 59 della l.r. n. 9/1996 in materia di interventi a favore dell'artigianato con la sostituzione del c. 12, nonché l'inserimento del numero 2-*bis* al c. 1 dell'art. 2 della l.r. n. 1/1984 (artt. 15 e 16).

Sono abrogate varie disposizioni della l.r. n. 6/1970 (lett. b del c. 1 dell'art.9; lettere b ed f del c. 2 dell'art.10; i commi 3 e 5 dell'art.10; alcune parole di cui al c. 2 dell'art. 10-*bis* e il Capo V) e della l.r. n. 31/1996 (c. 6 dell'art.35) (art. 17).

*(n) L.r. 31 dicembre 1999, n. 30 (B.U. 31 dicembre 1999, n. 52, suppl. straord. n. 10)*

### **Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia.**

Il Capo I della presente legge detta i principi generali.

In particolare:

- La regione Friuli-Venezia Giulia tutela la fauna secondo metodi di programmazione del territorio e disciplina le diverse forme di gestione sulla base delle finalità prevalenti, compreso il prelievo venatorio, nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale e in conformità alla normativa nazionale e comunitaria. Con legge successiva saranno individuate le forme di tutela, valorizzazione e incremento della biodiversità della regione, con particolare riferimento alla fauna selvatica non cacciabile, identificando finalità, criteri di gestione, funzioni dei diversi soggetti istituzionali, nonché le formazioni sociali da coinvolgere nella gestione (art. 1).
- La regione destina parte del territorio agro-silvo-pastorale (non inferiore al 10%) alla protezione della fauna, assicurando che la percentuale sottratta all'attività venatoria non sia superiore al 20% della superficie. Una percentuale massima del 10% del territorio agro-silvo-pastorale può essere destinata alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agriturismo-venatorie e zone cinofile (art. 3).

Il Capo II disciplina gli enti e gli organismi di gestione faunistico-venatoria.

In particolare, la regione autorizza l'istituzione e il rinnovo di:

- Aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, allo scopo di migliorare l'ambiente naturale per la protezione della fauna. Tali

aziende provvedono a predisporre i piani di abbattimento, a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria e a formulare e trasmettere all'amministrazione regionale i bilanci di gestione faunistico-venatoria insieme alla copia dei registri di cui all'art. 30, c. 3 (art. 10).

- Aziende agri-turistico-venatorie al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. In tali aziende sono consentiti l'addestramento di cani da caccia e di falchi, nonché l'effettuazione di gare e prove cinofile (art. 11).

Entrambi i tipi di azienda devono interessare non più del 10% del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia; conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore; destinare una superficie non inferiore al 20% del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti; essere costituiti su terreni localizzati in continuità e contiguità fra loro per una superficie superiore a 150 ettari e non distare meno di un chilometro tra loro (art. 12).

La presente legge disciplina i distretti venatori, quali unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di tradizioni locali, individuati allo scopo di coordinare l'attività di gestione delle riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile (art. 13).

L'art. 18 precisa che la regione adotta il piano regionale pluriennale di gestione faunistica per permettere la conservazione, la riproduzione e il miglioramento della fauna e la razionale gestione venatoria. Tale piano è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito l'istituto faunistico regionale (art. 21), il comitato faunistico-venatorio regionale (art. 22) e la conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori (art. 23), nonché gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali e l'azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Il Capo III riguarda l'esercizio dell'attività venatoria, disponendo, tra l'altro, che nelle aziende faunistico-venatorie, la caccia possa essere esercitata solo dai concessionari, dai consorziati e dai titolari di permesso di caccia scritto rilasciato dal concessionario dell'azienda.

Il Capo IV è relativo ad altre disposizioni in materia di gestione della fauna.

In particolare:

- È istituito un "fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi" alimentato anche con i proventi delle tasse di

concessione in materia di caccia. Le finalità del fondo sono sia quelle di attuare iniziative di miglioramento ambientale volte a favorire l'insediamento e l'incremento della fauna da parte delle riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie, sia quelle di garantire la copertura dei rischi di responsabilità civile dei direttori di riserva, anche per i danni cagionati dalla fauna. L'entità del fondo è stabilita annualmente con legge finanziaria; mentre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento, la giunta regionale disciplina il funzionamento del fondo, i criteri di riparto e i meccanismi di prevenzione, indennizzo e incentivazione (art. 35).

- La regione può concedere sovvenzioni a rimborso delle spese sostenute dalle riserve di caccia di diritto e dalle riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, dopo le reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie stesse (art. 36).

L'art. 43 abroga e/o modifica numerose disposizioni legislative regionali.

*(o) L.r. 15 febbraio 2000, n. 1 (B.U. 16 febbraio 2000, n. 7)*

**Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.**

La presente legge è composta da 11 Capi.

In particolare:

- Il Capo III riguardante disposizioni in materia di previdenza, di finanza e di contabilità regionale comprende la Sezione II (artt. 36 e 37) relativa a disposizioni in materia di società a partecipazione regionale e di servizi finanziari. L'art. 36 autorizza la regione a partecipare a società di capitali per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio attraverso il conferimento di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale; mentre l'art. 37 prevede che la regione possa attivare la procedura della trattativa privata per l'aggiudicazione o per il rinnovo al prestatore

della gestione dei servizi (lettera e, c. 2, art. 5 del d.lgs. n. 157/1995). Tali servizi riguardano, principalmente, l'emissione e l'acquisto di titoli obbligazionari non aventi caratteristiche di mercato e volti al reperimento di risorse per la realizzazione di programmi di sostegno e di sviluppo settoriali.

- Il Capo VI concernente disposizioni in materia di agricoltura prevede che, nella concessione di incentivi a favore di aziende agricole di produzione primaria per investimenti nel settore lattiero-caseario, il richiedente, entro cinque anni dal provvedimento di impegno e di concessione del contributo, deve dimostrare la disponibilità di quote latte pari alla potenzialità produttiva dell'azienda, pena la revoca del contributo stesso (art. 44). Inoltre, dispone che le risorse finanziarie assegnate all'ERSA (art. 91, commi 2 e 4, della l.r. n. 12/1998 e art. 10, commi 1 e 2, della l.r. n. 14/1998) e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge convergono in un unico capitolo del bilancio dell'ERSA. Tali risorse sono utilizzate in conformità alle direttive emanate dalla giunta regionale con apposita deliberazione (art. 45). L'art. 43 modifica la l.r. n. 29/1996 in riferimento al finanziamento del centro servizi agrometeorologici; l'art. 46 abroga la l.r. n. 31/1982 e apporta delle modifiche alla l.r. n. 45/1973 in relazione al settore agricolo; l'art. 47 modifica la l.r. n. 44/1983 in materia di bonifica.

*(p) L.r. 25 febbraio 2000, n. 4 (B.U. 1 marzo 2000, n. 9)*

**Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).**

La presente legge si compone del Capo I relativo alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive; del Capo II riguardante modifiche alla l.r. n. 7/1999 concernente il fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta; del Capo III relativo alle modifiche alla l.r. n. 20/1996 inerente al personale e del Capo IV sulle norme finali e finanziarie.

In particolare:

- Al Capo I, l'art. 1 precisa che la presente legge costituisce attuazione dell'art. 24, c. 2, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni ai sensi dell'art.3, c. 159, della legge n. 662/1996. Per perseguire le finalità della legge, la regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) miglioramento del rapporto con il contribuente e l'amministrazione regionale;
- b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
- c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale;
- d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;
- e) trasparenza.

La regione si avvale delle prerogative (d.lgs. n. 123/1998) allo scopo di erogare crediti d'imposta.

- L'art. 3 dispone che l'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Le aliquote dell'imposta sono variate, a partire dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del d.lgs. 446/1997, con disposizioni della legge finanziaria regionale (artt. 2 e 3).
- La regione, in armonia con le disposizioni del d.lgs. n. 446/1997 e della presente legge relativamente alle procedure applicative dell'IRAP, interviene ai sensi dell'art. 4 dello statuto a favore degli operatori economici mediante la concessione di contributi da erogarsi nella forma del credito d'imposta. Ai sensi dell'art. 7, c. 1, del d.lgs. n. 123/1998, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi, nella misura massima del 50% degli oneri tributari effettivamente sostenuti a titolo di IRAP, alle imprese e agli esercenti arti e professioni aventi il domicilio fiscale nella regione, nella forma di credito d'imposta. I contributi compensativi possono essere concessi per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1999 e 2000 e dovuti alla regione. Alle imprese i contributi sono erogati nell'ambito degli aiuti comunitari secondo la regola del *de minimis* (comunicazione della commissione europea pubblicata sulla GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996). I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni sono determinati con apposito regolamento di esecuzione (art. 4).
- La regione è autorizzata a concedere alle imprese contributi in forma di credito d'imposta ai fini IRAP a decorrere dal 1 gennaio 2000 per la durata massima di sette periodi d'imposta in attuazione dell'art. 4, c. 1, della presente legge e dell'art. 7, c. 1, del d.lgs. n. 123/1998 al fine di dare occupazione aggiuntiva nel territorio regionale. Ai sensi dello stesso art. 7, c. 1, del d.lgs. n. 123/1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma

del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria da attuare secondo i meccanismi previsti dall'art. 23-*bis* della l.r. n. 7/1999 come inserito dall'art. 15, in conformità alle modalità disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 4, c. 5 e all'art. 5, c. 3 (art. 5).

- Le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso (d.lgs. n. 446/1998 e successive modifiche e integrazioni) sono svolte secondo quanto disposto dal Titolo I del decreto n. 446 e della presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 (art. 8, c. 1). In deroga a quanto disposto dall'art. 8, le attribuzioni sono esercitate dalla regione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001. Fino a tale termine, le attribuzioni sono delegate allo Stato (art. 18).  
L'art. 8, c. 2, stabilisce che le attribuzioni sono esercitate dai competenti organi regionali, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, anche attraverso la stipula delle convenzioni con l'amministrazione finanziaria dello Stato. Infatti, la regione (art. 53, c. 4, dello statuto speciale e art. 24, c. 4, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni) è autorizzata a stipulare convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività di cui alla presente legge, nonché per la regolazione dei relativi rapporti finanziari (art. 9).
- L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto di un sistema informativo utilizzato per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (artt. 1 e 50 del d.lgs. n. 446/1997); nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (d.lgs. n. 360/1998). Inoltre, la regione è autorizzata a far fronte ai costi relativi all'istituzione e al funzionamento del sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui all'art. 3, c. 153, della legge n. 662/1996 e dei relativi provvedimenti di attuazione per quanto riguarda regione, comuni e province (art. 10); nonché quelli per la formazione del personale in materia di IRAP anche con l'organizzazione di corsi mirati (art. 13).
- Le quote del gettito dell'IRAP, sostitutive di quello per le tasse di concessione comunale e per l'imposta comunale per l'esercizio d'impresa, arti e professioni pari a quanto spettante, a titolo di quota sostitutiva per l'anno precedente (art. 27 del d.lgs. n. 446/1997)

incrementato per convenzione del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito allo stesso periodo come indicato nel documento unico di programmazione economico-finanziaria, sono devolute, a decorrere dall'anno 2000, ad ogni comune e ad ogni provincia del territorio regionale. Le quote sostitutive sono erogate non oltre il mese di settembre (art. 11).

- L'art. 12 dispone l'istituzione di un comitato tributario regionale nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore alle finanze, che dura in carica quattro anni.
- Al Capo II, l'art. 14 detta disposizioni relative al fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, mentre l'art. 15 prevede l'inserimento dell'art. 23-*bis* dopo l'art. 23 della l.r. n.7/1999 nel quale è precisato che la giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria, con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari, individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli settori produttivi per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, determinando le strutture regionali competenti per le quote stesse. L'assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla delibera della giunta regionale, a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle unità previsionali di base del bilancio, istituendo ove occorra nuove unità previsionali e nuovi capitoli. Le strutture regionali competenti erogano gli incentivi in forma di credito d'imposta.

*(q) L.r. 15 maggio 2000, n. 12 (B.U. 17 maggio 2000, n. 20)*

**Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della l.r. 34/1981, in materia di vigilanza.**

L'art. 1 evidenzia che la raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione è disciplinata (legge n. 352/1993) da un regolamento da adottare, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve tener conto di alcuni principi, tra i quali:

- a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle province, dalle comunità montane e dai comuni;



- b) istituzione di una commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle università degli studi di Trieste e Udine, degli ispettorati micologici, delle aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative delle strutture regionali competenti nella materia;
- c) istituzione, presso le province e le comunità montane, delle commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi con componenti designati dagli stessi enti, dalle aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;
- d) istituzione degli ispettorati micologici (art. 1, c. 2, del d.P.R. n. 376/1995) da parte delle aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti (decreto del ministro della sanità 16 ottobre 1998);
- e) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del corpo forestale regionale, delle province e dei comuni.

La disciplina regolamentare trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Gli adempimenti della regione sono attuati dalla direzione regionale delle foreste, in collaborazione con le altre direzioni regionali secondo le rispettive competenze (art. 3).

L'art. 4 dispone delle integrazioni all'art. 23 della l.r. n. 34/1981 in materia di vigilanza.

Dal 1 gennaio 2001, é abrogato il Capo II della l.r. n. 34/1981 (art. 5).

Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal regolamento, si fa riferimento alla legge nazionale n. 352/1993 e al d.P.R. n. 376/1995 (art. 6).

*(r) L.r. 20 novembre 2000, n. 21 (B.U. 22 novembre 2000, n. 47)*

**Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "strade del vino".**

La regione promuove le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM). A tal fine, sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e

semenze ed orienta il consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente modificati. Inoltre, disciplina le modalità di tutela, di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione Friuli-Venezia Giulia, nonché la realizzazione delle "strade del vino". Per il perseguimento delle finalità, è istituito il contrassegno "Dal Friuli - Venezia Giulia - prodotto non modificato geneticamente" ed è regolato il procedimento per la sua concessione mediante l'accertamento della produzione senza l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati (Capo I, art. 1).

La regione può autorizzare alla concessione del contrassegno enti, organizzazioni, associazioni e unioni nel settore agroalimentare che siano in grado di garantire il controllo dei prodotti e la certificazione di quelli geneticamente non modificati. In caso di revoca della concessione, la regione deve espletare i compiti, a meno che un altro soggetto non ne sia autorizzato (Capo II, art. 4).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana un apposito regolamento attuativo (Capo II, art. 8).

Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari (art. 1, c. 2), l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) promuove le manifestazioni gastronomiche tradizionali che prevedono anche la distribuzione, la vendita e la somministrazione dei prodotti al consumatore finale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'ERSA definisce i criteri di finanziamento per le manifestazioni gastronomiche e le modalità di etichettatura dei prodotti rientranti nell'elenco (regolamento approvato con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350). Per gli aggiornamenti annuali, l'ERSA si avvale del parere consultivo di un'apposita commissione tecnica per l'agroalimentare, che dura in carica 5 anni ed è nominata dal presidente della giunta regionale (Capo III, artt. 11 e 12).

Con il regolamento della giunta regionale (art. 8) vengono individuate le competenze dell'ERSA, la quale, per l'attività di controllo sul territorio, può avvalersi della collaborazione degli osservatori per le malattie delle piante. I proventi delle sanzioni confluiscono nel bilancio dell'ERSA e sono utilizzati per il finanziamento dei laboratori di analisi e per la promozione dei prodotti agroalimentari (Capo III, art. 13).

Le "strade del vino" sono percorsi segnalati con appositi cartelli conformi agli standard dell'UE lungo i quali sono presenti valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. Nell'ambito di questi percorsi, sono messi a disposizione gli spazi aziendali e le produzioni agroalimentari tradizionali (decreto del ministro

delle politiche agricole n. 350/1999) e quelle tipiche a denominazione o indicazione di origine geografica e si degustano i vini e i prodotti aziendali (Capo IV, art. 14).

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva l'apposito regolamento di attuazione, che provvede a qualificare l'offerta enoturistica regionale mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità; a definire il disciplinare-tipo per la realizzazione e la gestione delle "strade del vino" e le attività informative omogenee di queste strade; a garantire un'equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade; a individuare i criteri per la concessione dei contributi (art. 21) e le competenze che sono esercitate dall'ERSA (Capo IV, art. 15).

Il disciplinare per la costituzione delle "strade del vino", in armonia con i principi fissati dal regolamento (art. 15), è proposto alla regione da un comitato promotore a cui possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, le aziende vitivinicole, le associazioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati al perseguimento degli obiettivi della legge (il 50% delle aziende produttrici di vino deve essere iscritto all'albo di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992). La giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione, valuta il disciplinare, lo approva e procede al riconoscimento delle strade del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento (art. 15). Dopo l'approvazione del disciplinare e, comunque, trascorsi centoventi giorni dalla presentazione, il comitato promotore diventa comitato di gestione (Capo IV, artt. 16-17).

Le attività dei soggetti aderenti alle "strade del vino", nonché l'organizzazione di attività svolte da aziende agricole rientrano fra le attività agrituristiche (l.r. n. 25/1996 e successive modifiche) (Capo IV, art. 18).

I comuni e le province provvedono alla localizzazione e messa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione (Capo IV, art. 20).

La regione concede contributi per la creazione della specifica segnaletica; per l'istituzione di punti di informazione sull'area vitivinicola interessata; per la realizzazione di materiale promozionale inviato anche all'estero. I contributi sono assegnati a favore dei comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole singole nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile. La giunta fissa i termini e le

modalità per la presentazione delle domande di contributo (Capo IV, art.21).

Le disposizioni di cui al Capo IV e del regolamento di attuazione (art.15) si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tradizionali, tipiche e di qualità del Friuli-Venezia Giulia. Si fa riferimento alle produzioni che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta (regolamento CEE n. 2081/1992) (Capo IV, art.22).

*(s) L.r. 12 febbraio 2001, n. 3 (B.U. 16 febbraio 2001, n. 2)*

**Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e la semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.**

Il Capo I della presente legge riguarda le finalità, i principi organizzativi e procedurali.

In particolare:

- La regione, ai sensi dell'art.4 dello statuto speciale, disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi in conformità alle norme fondamentali relative allo sportello unico (Titolo II, Capo IV, del d.lgs. n. 112/1998) (art. 1).
- Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico e si applica ai soggetti pubblici e a quelli privati. Tale procedimento si ispira ai seguenti principi: istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento; trasparenza delle procedure e apertura alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi; facoltà per il soggetto interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione della conformità del progetto alle prescrizioni delle norme vigenti (anche edilizie e urbanistiche); facoltà per l'interessato, decorsi i termini, di realizzare l'impianto in conformità alle autorizzazioni prodotte, previa conclusione favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale, se prevista dalle norme vigenti, e secondo le semplificazioni procedurali introdotte dal Capo VI della presente legge nella l.r. n. 43/1990, purché abbia ottenuto la concessione edilizia; previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di qualche autocertificazione, salvo errori o omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni; possibilità del

ricorso da parte del comune alla conferenza di servizi nel caso in cui non sia effettuata l'autocertificazione da parte dell'interessato o qualora il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico e non siano possibili modifiche (se la conferenza raggiunge un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, il consiglio comunale, ai sensi della l.r. n. 52/1991, si pronuncia definitivamente); effettuazione del collaudo da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa (art. 2).

- Le funzioni di assistenza alle imprese sono svolte dallo sportello unico, dalle camere di commercio, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'art.18 della l.r. n. 8/1999. L'assistenza consiste nella raccolta e nella diffusione di informazioni riguardanti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, con particolare riferimento alla normativa; all'attività dello sportello unico; agli strumenti agevolativi, nonché a quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo. A tale proposito, è prevista da parte della regione l'istituzione di una banca dati informatizzata le cui modalità di organizzazione e gestione sono disciplinate con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (artt. 4 e 5).
- La regione promuove intese con gli uffici periferici dello Stato, con le province, con i comuni e con altri soggetti pubblici volte a individuare i procedimenti di competenza dello sportello unico, nonché ad attuare la massima semplificazione e interconnessione informatica e telematica tra sportelli unici, imprese e pubbliche amministrazioni (art. 6).

Il Capo II disciplina l'istituzione e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive.

In particolare:

- I comuni istituiscono lo sportello unico al fine di coordinare le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione, la ristrutturazione e la riconversione di attività produttive, nonché l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, i consorzi di sviluppo industriale, l'Ente zona industriale di Trieste e i distretti industriali. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello

sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto. La regione può concedere incentivi ai comuni per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale sulla base di criteri e di modalità stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (art. 9).

- I compiti svolti dallo sportello unico sono i seguenti: a) attivare e coordinare i procedimenti amministrativi riguardanti richieste di realizzazione e riconversione delle attività produttive e l'avvio di impianti di beni e servizi; b) predisporre gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza; c) assicurare l'accesso gratuito alle informazioni sugli adempimenti per le procedure autorizzatorie, nonché sulle attività promozionali; d) garantire a tutti i soggetti l'accesso al proprio archivio informatico concernente i dati sulle domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro *iter* procedurale; e) pronunciarsi, su richiesta degli interessati, sulla conformità dei progetti preliminari con gli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza alcun impedimento per la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio (parere reso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta); f) fornire assistenza alle imprese per ciò che riguarda l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale; g) diffondere informazioni relative ad attività produttive; h) assumere la responsabilità della regolarità dal punto di vista formale e della completezza della domanda (è prevista eventualmente un'unica richiesta di integrazione istruttoria) (art. 10).

Per quanto riguarda i procedimenti, il Capo III disciplina quello semplificato che si attua mediante la conferenza di servizi; mentre il Capo IV il procedimento che si effettua attraverso autocertificazione e il Capo V la procedura di collaudo. Il Capo VI, relativo alla semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, modifica alcuni articoli della l.r. n. 43/1990.

Gli altri Capi disciplinano aspetti differenti. In particolare, il Capo VII fornisce disposizioni in materia di lavori pubblici; il Capo VIII riguarda le norme transitorie e finali; il Capo IX concerne la semplificazione del corpo legislativo regionale e, infine, il Capo X indica le norme finanziarie.

### 1.3 Leggi d'incentivazione

(a) L.r. 6 luglio 1999, n. 20 (B.U. 7 luglio 1999, n. 27)

**Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.**

Il Capo I indica, tra le finalità della presente legge, quella di sostenere i settori produttivi anche mediante l'utilizzo di risorse collettive. A tale scopo, la regione interviene con gli strumenti previsti dalla legge (art. 1).

Il Capo III disciplina gli interventi volti a favorire la realizzazione di opere di iniziativa privata di rilevante interesse regionale in relazione alle ricadute sociali ed economiche. La regione individua le opere che creano redditività attraverso la remunerazione dei servizi definite sulla base di progetti che ne comprendono gli aspetti finanziari, realizzativi e gestionali. L'amministrazione regionale può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità dei progetti ai fini della loro valutazione da parte degli investitori e dei finanziatori, anche avvalendosi delle competenze della Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia – Friulia s.p.a. Le priorità per la concessione delle garanzie relative alle operazioni di finanziamento per la copertura degli oneri di realizzazione delle opere, nonché i criteri per la determinazione degli importi da garantire riguardo ad ogni intervento sono determinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (artt. 12 e 13).

L'amministrazione regionale eroga nel 1999 un finanziamento straordinario ai consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese allo scopo di promuovere la nascita di gruppi d'acquisto di polizze per assicurare il rischio dell'inesigibilità dei crediti, nonché di abbattere il costo dei servizi assicurativi in parola. Le erogazioni sono subordinate alla stipula di una convenzione tra il consorzio beneficiario e l'amministrazione regionale comprendente le direttive della regione per l'impiego dei finanziamenti, nonché l'obbligo per il consorzio di una relazione annuale sull'impiego dei fondi (art. 17).

Il Capo VI "Strumenti per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi" prevede, all'art. 18, una società per l'organizzazione di raccolte speciali di risparmio. Lo scopo è quello di orientare l'impiego del risparmio raccolto nel territorio regionale in investimenti che, tutelando l'interesse del risparmiatore, possano intervenire nel finanziamento dei processi produttivi favorendo anche la

formazione di mezzi finanziari da destinare alle imprese nell'ambito dei progetti di capitalizzazione. A tal fine, l'amministrazione regionale promuove forme di aggregazione tra banche, altri intermediari finanziari e organismi sindacali di categoria attraverso la costituzione di una società di capitali preordinata all'organizzazione di raccolte speciali di risparmio da attivare mediante lo strumento dei fondi comuni di investimento (art. 18).

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 12 febbraio 1998, n. 3 (B.U. 18 febbraio 1998, n. 7, suppl. straord. n. 2)*

##### **Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 1998).**

La regione è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla comunità montana del Collio per la realizzazione di un programma straordinario di opere ed interventi volto allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree di cui all'art. 9 della legge n. 828/1982 (art. 1, c. 15).

Può essere concesso un premio annuo di attività, fino a un importo massimo di venti milioni di lire, agli imprenditori agricoli che, nelle zone di montagna ricomprese nei comuni di cui all'elenco allegato alla direttiva 75/273/CEE o nelle zone svantaggiate (art. 21 del regolamento CE n. 950/1997) coltivino almeno un ettaro di SAU foraggera investita a prato permanente, prato pascolo o pascolo o almeno mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore (art. 1, c. 19). Le funzioni di erogazione e di controllo del premio, nonché quelle di verifica sono esercitate, in via esclusiva, dalle comunità montane (art. 1, c. 25).

Per incentivare l'imprenditorialità giovanile e le imprese con elevati contenuti innovativi, la regione promuove azioni finalizzate ad attivare partecipazioni della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA s.p.a." in tali imprese e la concessione di finanziamenti da parte della stessa società. Per tali finalità, viene integrato l'art. 1, c. 1, della l.r. n. 22/1975, come modificato dall'art.2 della l.r. n. 12/1991 e dall'art.11 della l.r. n. 2/1992 (art. 4, commi 1 e 2).

L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è autorizzato a finanziare la costituzione e, per i primi tre anni, anche il funzionamento amministrativo degli organismi privati di controllo dei prodotti agricoli ed alimentari recanti una denominazione protetta, istituiti



ed autorizzati ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 2081/1992 ed aventi la sede nel territorio regionale. A tal fine, la regione eroga un contributo straordinario di lire 500 milioni (art. 11, commi 21 e 23).

Le imprese artigiane risultate ammissibili ai finanziamenti a sostegno degli investimenti previsti dai DOCUP Ob. 2 e 5b (l.r. n. 35/1995 e successive modifiche ed integrazioni), ma non finanziate possono accedere al credito agevolato per gli stessi investimenti (l.r. n. 28/1992; art. 142, c. 1, della l.r. n. 5/1994) anche se siano stati già avviati o già conclusi (art. 11, c. 26).

Per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, la regione concorre alla costituzione e sviluppo di consorzi di garanzia fidi volti ad offrire alle imprese aderenti garanzie per l'accesso ai finanziamenti bancari e ad altre forme creditizie (art. 12, c. 1).

In relazione alle calamità naturali verificatesi nella primavera del 1997, la regione concede alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, in aggiunta alle provvidenze previste dalla legge n. 185/1992, un contributo straordinario nella misura massima del 60% delle spese ritenute ammissibili per affrontare le difficoltà economico-finanziarie (art.12, c. 26).

Il finanziamento degli interventi relativi al DOCUP Ob.2 1997-1999 è effettuato attraverso il "fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999" costituito con le risorse comunitarie, nazionali e regionali presso la FRIULIA s.p.a. (art. 14, commi 2 e 3).

*(b) L.r. 15 febbraio 1999, n. 4 (B.U. 16 febbraio 1999, n. 6, suppl. straord n. 3)*

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 1999).**

L'art. 8 del Capo I relativo al finanziamento di interventi regionali autorizza la regione a stipulare apposite convenzioni con università, enti pubblici di ricerca e altri soggetti per le attività finalizzate al controllo, monitoraggio e valutazione, dal punto di vista fisico e finanziario, degli interventi del comparto agricolo (c. 1).

La regione può concedere ai consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione o potenziamento delle infrastrutture industriali e di servizi nelle zone stesse (art. 15-*bis* inserito dopo l'art.15 della l.r. n. 3/1999 dall'art. 8, c. 6, della presente legge).

Per migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, la regione può stipulare un accordo di programma con il ministero del commercio estero. Con una convenzione successiva tra regione e istituto per il commercio con l'estero si stabiliscono le modalità e i tempi dei progetti derivanti dall'accordo (art.8, c. 25).

(c) *L.r. 22 febbraio 2000, n. 2 (B.U. 25 febbraio 2000, n. 8, suppl. straord. n. 2)*

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000).**

L'art. 2 della presente legge riguarda i trasferimenti al sistema delle autonomie locali prevedendo, tra l'altro, l'incentivazione, anche mediante finanziamenti, di ogni attività finalizzata alla fusione di comuni allo scopo di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico (c. 21).

L'art. 6 disciplina gli interventi nei settori produttivi.

In particolare:

- Autorizza la regione a concedere alle camere di commercio un contributo *una tantum* finalizzato a supportare le attività volte al miglioramento qualitativo dei prodotti agroalimentari (c. 1).
- Evidenzia che la giunta regionale presenterà entro il 30 giugno 2000 un apposito disegno di legge di riforma della normativa regionale in materia di assistenza tecnica e di servizi di sviluppo agricolo al fine di adeguare la normativa stessa ai principi introdotti dal regolamento CE n. 1257/1999 e alle disposizioni del d.lgs. n. 165/1999 (c. 8).
- La regione sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica intervenendo a supporto della realizzazione di specifici progetti e del loro sfruttamento economico da parte di soggetti, singoli o associati, non costituiti in forma di impresa. Per tali finalità, la regione è autorizzata a concedere contributi da erogare con saldo finale sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'utilizzo delle strutture e degli impianti, nonché per la fruizione di ogni altro servizio funzionale alla realizzazione dei progetti stessi presso il consorzio per l'area di ricerca e l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna-Agemont s.p.a. (commi 37-40). A tale scopo, ai sensi dell'art.15 della l.r. n. 7/1999, è istituito un fondo speciale presso la FRIULIA s.p.a. (c. 49).

- Per perseguire le finalità previste dall'art. 15 del d.P.R. n. 102/1978, la regione è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario (4.500 milioni complessivi per gli anni 2000-2002) al consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste per un progetto speciale destinato alla realizzazione di un sistema permanente da utilizzare per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia (commi 56 e 57).
- La regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario (150 milioni di lire per l'anno 2000) alla fondazione nord-est con sede a Venezia allo scopo di promuovere, attraverso studi, analisi e collaborazioni, la conoscenza delle trasformazioni della realtà economica e sociale del Friuli (commi 58-60).
- Nell'ambito dell'accordo di programma tra l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il ministero dell'ambiente (9 giugno 1999) volto alla realizzazione di uno studio per l'applicazione della direttiva 1999/13/CE, la regione è autorizzata a concedere al CATAS s.p.a. un contributo straordinario (100 milioni di lire) per l'acquisizione di informazioni sulla realtà industriale italiana del "distretto della sedia" (c. 61).
- A partire dal 1 ottobre 2001, l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA), istituito ai sensi della l.r. n. 21/1965, è soppresso e all'ESA subentra la regione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili e immobili. Entro un mese dall'entrata in vigore della legge, è nominato un commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Ente (commi 63 e 64).
- La regione è autorizzata a promuovere, in collaborazione con le organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e con altri enti pubblici e privati, una società di capitali con lo scopo di sviluppare il settore dell'artigianato. La società si occupa di effettuare attività di formazione, informazione e consulenza alle imprese, con particolare riferimento all'innovazione, alla qualità e alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi; nonché di fornire supporto alla creazione di nuove imprese e di realizzare specifici progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali, anche in collaborazione con gli enti locali interessati (commi 75 e 76).

- La regione è autorizzata a concedere annualmente alle associazioni di rappresentanza e di assistenza del movimento cooperativo finanziamenti per la realizzazione di iniziative di sostegno e di supporto alle imprese cooperative (art. 25 della l.r. n. 79/1982 così come sostituito dal c. 85).

*(d) L.r. 26 febbraio 2001, n. 4 (B.U. 26 febbraio 2001, n. 3)*

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2001).**

L'art. 2 della presente legge determina, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 4/2000, l'aliquota dell'IRAP (art. 16, c. 1, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni) per il periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001 nella misura del 3,50% del valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale dalle piccole e medie imprese e dai liberi professionisti (art. 3, c. 1, lettere a, b e c, del d.lgs. n. 446/1997) e dalle società cooperative tenute all'applicazione del d.P.R. n. 602/1970 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio regionale.

L'art. 7 disciplina gli interventi nei settori produttivi.

In particolare, la regione può concedere:

- Finanziamenti, nei primi tre anni di attività, agli enti bilaterali regionali costituiti sulla base di accordi di categoria tra associazioni degli imprenditori e dei lavoratori volti all'attività istituzionale di erogazione di prestazioni e di servizi ad imprese di lavoratori (c. 13).
- Finanziamenti all'ERSA per l'attuazione di progetti sperimentali e dimostrativi, nonché di progetti pilota nel settore agricolo, con particolare riferimento a quelli riguardanti l'agricoltura biologica e il ciclo della produzione di carni biologiche (c. 17).
- Contributi alle aziende con bovini abbattuti a causa dell'epizootie per l'acquisto di nuovi capi aventi determinate caratteristiche genealogiche e morfologiche (art. 2 della l.r. n. 16/1967, come da ultimo modificato dall'art. 23, c. 2, della l.r. n. 16/1996) (c. 20).
- Contributi al centro regionale servizi per le piccole e medie imprese industriali (l.r. n. 2/1992) allo scopo di favorire interventi in materia di trasmissione d'impresa e di passaggio successorio nel sistema delle PMI (c. 32).
- Contributi alle imprese artigiane e ai loro consorzi per facilitare l'accesso al commercio elettronico e, quindi, favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese stesse (c. 49).

Per consentire l'attivazione del sistema integrato di gestione e di controllo (regolamento CE n. 3887/1992) riguardante l'erogazione di aiuti previsti dal piano di sviluppo rurale, nonché per applicare il d.P.R. n. 503/1999 relativo alla redazione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, la direzione regionale dell'agricoltura è autorizzata a istituire, in collaborazione con gli altri uffici regionali interessati, il Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) dei soggetti esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione (commi 23 e 24).

In attuazione del punto 4 della deliberazione del 21 dicembre 1999 del CIPE n. 225/1999, la regione è autorizzata a trasferire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale organismo pagatore, le quote di cofinanziamento regionale necessarie in relazione alle esigenze di liquidazione delle iniziative ammesse a finanziamento nell'ambito del piano di sviluppo rurale (c. 94).

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

##### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 18 gennaio 1999, n. 3, Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, Capo I, art. 2, commi 1 e 3 (v. par. 1.2)

##### CONSORZI DI SVILUPPO

L.r. 18 gennaio 1999, n. 3, Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, (v. par. 1.2)

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 11 novembre 1999, n. 27, Per lo sviluppo dei distretti industriali (v. par. 1.2)

SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 12 febbraio 1998, n. 3, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione, art.1, c. 25 (v. par. 1.4)

L.r. 13 luglio 1998, n. 12, Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura, nonché norme di riprogrammazione del DOCUP Obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II, Capo III, Sezione I, art.17 (v. par. 1.2)

L.r. 31 dicembre 1999, n. 30, "Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia, Capo I, artt. 1 e 3; Capo II, artt. 10-13; Capo III; Capo IV, art.35 (v. par. 1.2)

L.r. 13 novembre 2000, n. 20, Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali, art.1, c. 2 (v. par. 1.1.2)

L.r. 26 febbraio 2001, n. 4, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2001) art. 7, commi 23, 24 e 94 (v. par. 1.4)

L.r. 24 aprile 2001, n. 13, Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (v. par. 1.1.2)

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 13 luglio 1998, n. 12, Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP Obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II, Capo III, Sezione I, art.16, Sezione III, Sezione V, artt. 49 e 50, Sezione VII, art.63 (v. par. 1.2)

L.r. 16 agosto 1999, n. 23, Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi, art. 15 (v. par. 1.2)

L.r. 11 novembre 1999, n. 27, Per lo sviluppo dei distretti industriali, art. 3 (v. par. 1.2)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione, bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

L.r. 22 febbraio 2000, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000), art. 6, c. 75 (v. par. 1.4)

L.r. 13 novembre 2000, n. 20, Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali, art.1, c. 23 (v. par. 1.1.2)

L.r. 20 novembre 2000, n.21, Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli- Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "strade del vino", Capo II, art. 4 (v. par. 1.2)

L.r. 26 febbraio 2001, n. 4, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2001) art. 7, c. 13 (v. par. 1.4)

#### DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 15 novembre 1999, n. 28, Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato, Capo II (v. par. 1.2)

L.r. 22 febbraio 2000, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000), art.6, c. 85 (v. par. 1.4)

### *2.3. Promozione e tutela della qualità*

#### *2.3.1 Industria e artigianato*

##### QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 22 febbraio 2000, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000), art. 6, c. 76 (v. par. 1.4)

#### SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

#### *2.3.2 Agricoltura*

---

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazione di origine, ecc.

#### QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 12 febbraio 1998, n. 3, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione”, art.11, commi 21 e 23 (v. par. 1.4)

L.r. 13 luglio 1998, n. 12, Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP Obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II, Capo I, art.1; Capo III, Sezione II, art.32, Sezione V, artt. 46-48 (v. par. 1.2)

L.r. 22 febbraio 2000, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000), art.6, c. 1 (v. par. 1.4)

L.r. 20 novembre 2000, n. 21, Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli- Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle “strade del vino”, Capo I, art. 1; Capo IV, artt. 15 e 22 (v. par. 1.2)

L.r. 24 aprile 2001, n. 13, Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 12 (v. par. 1.2)

#### SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

##### *2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

###### *2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 15 febbraio 1999, n. 4, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 1999), art.8, c. 25 (v. par. 1.4)

###### *2.4.2 Agricoltura*

##### *2.5 Servizi alle imprese*



### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 22 dicembre 1998, n. 17, Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della l.r. 1 marzo 1988, n. 7, art. 8 (v. par. 1.2)

L.r. 18 gennaio 1999, n. 3, Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, Capo I, art. 2, commi 2 e 4 (v. par. 1.2)

L.r. 6 luglio 1999, n. 20, Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi, Capo III (v. par. 1.3)

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia-Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'art. 3 della l.r. n. 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla l.r. n. 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla l.r. n. 31/1997 in materia di personale della regione, art.1 (v. par. 1.2)

L.r. 15 novembre 1999, n. 28, Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato, Capo II, art. 6 (v. par. 1.2)

L.r. 22 febbraio 2000, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000), art. 6, c. 56 (v. par. 1.4)

L.r. 12 febbraio 2001, n. 3, Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e la semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale, Capo I, artt. 4-6; Capo II, art.10 (v. par. 1.2)

L.r. 26 febbraio 2001, n. 4, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2001) art. 7, (v. par. 1.4)

L.r. 24 aprile 2001, n. 13, Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, artt. 6 e 16 (v. par. 1.2)

### *2.5.2 Agricoltura*

L.r. 13 luglio 1998, n. 12, Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura, nonché norme di riprogrammazione del DOCUP Obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II, Capo III, Sezione VI (v. par. 1.2)

L.r. 22 febbraio 2000, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000), art. 6, c. 8 (v. par. 1.4)

L.r. 26 febbraio 2001, n. 4, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2001), art. 7, c. 17 (v. par. 1.4)

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 12 febbraio 2001, n. 3, Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e la semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale (v. par. 1.2)

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 15 febbraio 1999, n. 4, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 1999), art. 8, c. 25 (v. par. 1.4)

L.r. 11 novembre 1999, n. 27, Per lo sviluppo dei distretti industriali, art. 11 (v. par. 1.2)

L.r. 12 febbraio 2001, n. 3, Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e la semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale, Capo I, art. 6; Capo II, art. 9 (v. par. 1.2)

L.r. 24 aprile 2001, n. 13 Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 3 (v. par. 1.2)

## LAZIO

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi*

*1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

*1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 6 agosto 1999, n. 14 (B.U. 30 agosto 1999, n. 24)*

**Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo <sup>(9)</sup>.**

Dopo il Titolo I, dedicato alle finalità e alla definizione della disciplina, il Titolo II contiene le disposizioni generali rilevanti per tutti i settori considerati.

In particolare:

- il Capo I del Titolo II delinea il ruolo della regione, della provincia, del comune, della città metropolitana e dei comuni metropolitani, della comunità montana, indicando e precisando i rispettivi campi di attività e intervento;
- il Capo II stabilisce i criteri per la ripartizione delle funzioni;
- il Capo III definisce (art. 10) i criteri in base ai quali il consiglio regionale con propria deliberazione su proposta della giunta regionale – entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

---

<sup>(9)</sup> La l.r. n. 14/1999 è stata in parte modificata dall'art. 40 della l.r. 10 maggio 2001, n. 10 (B.U. 19 maggio 2001, n. 14), Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.

e delle relative norme integrative – deve individuare, per ciascuna materia compresa nei settori organici, “ambiti territoriali ottimali, non interprovinciali, di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza regione-autonomie locali sulla base di un modello di coerenza territoriale definito dal sistema statistico regionale (SISTAR)”. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione che individua gli ambiti, organizzano l’esercizio associato delle funzioni e dei compiti conferiti. L’art. 12 prevede: incentivi finanziari della regione per promuovere le unioni e le fusioni dei comuni (c. 1); la concessione di appositi contributi a favore di comuni che organizzano l’esercizio associato delle funzioni e dei compiti, le cui misure e modalità vanno determinate con la deliberazione del consiglio regionale di individuazione degli ambiti (c. 2); contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire e rafforzare l’esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane e altre forme associative sulla base di criteri individuati dalla giunta regionale (c. 3);

- il Capo IV disciplina le modalità di assegnazione delle risorse;
- il Capo V tratta degli atti di indirizzo e coordinamento e di direttiva di competenza della giunta (art. 17); del servizio generale di monitoraggio (art. 18) e dei poteri sostitutivi (art. 19);
- il Capo VI dispone l’istituzione e la disciplina della conferenza permanente regione-autonomie locali (art. 20), della conferenza metropolitana (art. 21) e del comitato regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali (art. 22). Secondo l’art. 23 la regione favorisce la cooperazione e la concertazione tra la regione, soggetti pubblici e soggetti privati; promuove il ricorso agli accordi di programma e agli strumenti di contrattazione programmata. Si precisa che le iniziative in questione sono coordinate dalla regione che cura i rapporti tra soggetti interessati; che la giunta, con apposita deliberazione, può definire le modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali. L’art. 24 istituisce e disciplina l’osservatorio sull’attuazione del decentramento amministrativo;
- il Capo VII è dedicato al “Ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni”. L’art. 25 prevede che la regione e gli enti locali possano demandare alle autonomie funzionali l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi, mediante apposite convenzioni. L’art. 26

- afferma che la regione promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione, anche elaborando specifici progetti, provvede, inoltre, all'adeguamento e al riordino della propria normativa in materia;
- il Capo VIII disciplina i servizi di consulenza e assistenza agli enti locali (art. 29 e 30), la formazione del personale regionale e degli enti locali (art. 31), il sistema informativo automatizzato (SIARL) finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni locali, in particolare assicurando "il supporto per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese di cui all'art. 84, con riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, nonché le normative applicabili e gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo". Per la realizzazione del SIARL è istituita una agenzia, da costituirsi su iniziativa della regione in forma di società per azioni, in base ad una apposita legge regionale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il Titolo III disciplina lo sviluppo economico e le attività produttive e, in particolare, tra gli altri settori, l'agricoltura (Capo II), l'artigianato (Capo III), l'industria (Capo IV). Il Capo XI disciplina le disposizioni comuni a tutti i settori considerati.

Il Capo II, dedicato all'agricoltura, contiene il riparto delle funzioni tra la regione e gli enti locali, sostituendo la l.r. 8 aprile 1998, n. 12, che viene abrogata (art. 209).

L'art. 34 contiene una definizione della materia agricoltura, precisa infatti che le funzioni relative a tale materia sono quelle che attengono "alle attività agricole, alle foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo forestale ed alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca, all'agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo rurale ed all'alimentazione".

Gli artt. 35, 36, 37 e 38 determinano rispettivamente le funzioni della regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane. Mentre in alcuni casi sono attribuite funzioni puntuali, in altri (v., ad esempio, alcune funzioni riservate alla regione) l'attribuzione è fatta sulla base del criterio della rilevanza dell'interesse o di quello della sua dimensione, con la conseguenza che non si escludono attività di più soggetti nello stesso ambito funzionale; in altri casi ancora la funzione individuata ha contenuti molto generali e si configura come una vera e propria politica. L'art. 35,

in particolare, contiene l'elenco delle funzioni riservate alla regione. Si tratta di 19 funzioni di vario tipo, di massima relative: all'assistenza tecnica, all'informazione, alla ricerca, alla divulgazione e formazione (sia come determinazione di criteri che come interventi diretti); alla determinazione di criteri per vari interventi (irrigazione, infrastrutture, incentivi); agli enti dipendenti dalla regione; ai rapporti con gli istituti di credito; alla incentivazione "di interesse regionale"; al servizio fitosanitario; agli interventi volti a far fronte a eccezionali calamità o avversità atmosferiche; agli usi civici; alle associazioni di produttori; al comparto agroalimentare ed agroindustriale, con anche il coordinamento di azioni locali; allo sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive e all'orientamento, "a livello regionale", dei consumi alimentari; alla regolazione dei mercati; al miglioramento genetico; alla tenuta di registri regionali; al calendario faunistico-venatorio; alla tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; alla pesca marittima e all'acquacoltura nelle acque marittime.

Quanto alle funzioni delle province, l'art. 36 prevede sia funzioni attribuite (funzioni consultive per l'assistenza tecnica; funzioni relative al bosco e al sottobosco; il vivaismo forestale; la caccia e la pesca nelle acque interne), che funzioni delegate (miglioramenti fondiari; compensazioni al reddito, altri benefici e contributi; interventi per l'agriturismo; interventi per l'agricoltura biologica; indennizzi per i danni da fauna selvatica).

Per i comuni, invece, l'individuazione delle funzioni è fatta, dall'art. 37, in via residuale, per cui si intendono attribuiti ad essi le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla regione e non conferiti ad altri enti locali. Tuttavia, si precisa che i comuni sono competenti per la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio. Il c. 2 dell'art. 37, inoltre, delega ai comuni alcune specifiche funzioni (certificazioni, servizi per l'uso di carburanti a prezzo agevolato, concessioni per l'apertura di aziende florovivaistiche e per il commercio di piante).

L'art. 38, per le comunità montane, prevede solo funzioni delegate in ordine alla valorizzazione del bosco e del sottobosco, alla tutela dei prodotti tipici, al miglioramento dei pascoli, ad iniziative di sviluppo, al vivaismo forestale.

L'art. 39, infine, stabilito che in generale le funzioni in materia di agricoltura non riservate alla regione sono da intendersi conferite agli enti locali, prevede che ulteriori riparti verranno effettuati con norme integrative.

Il Capo III, relativo all'artigianato, contiene anch'esso una definizione della materia. L'art. 40 precisa, infatti, che questa comprende le funzioni e i compiti amministrativi che "attengono alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, alle imprese artigiane in forma singola o associativa, alla tutela, allo sviluppo ed all'incremento delle stesse", ivi comprese le funzioni di erogazione di incentivi, "con particolare riguardo alle imprese artistiche".

Gli artt. 41, 42 e 43 individuano rispettivamente le funzioni riservate alla regione, quelle attribuite ai comuni e alle camere di commercio.

Le funzioni riservate alla regione in particolare hanno un contenuto molto ampio, riguardando di massima: i sistemi informativi; la promozione dell'associazionismo; il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese; l'incremento delle esportazioni; l'agevolazione dell'accesso al credito e i rapporti con gli istituti di credito; l'assistenza tecnica; il sostegno della imprenditoria femminile; gli interventi di incentivazione, anche nelle aree depresse; la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato; i criteri per la formazione; la valorizzazione delle imprese artistiche.

Ai comuni sono attribuite le funzioni non espressamente riservate alla regione e non conferite ad altri enti locali. Tuttavia sono attribuiti espressamente: l'istruttoria per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; le aree attrezzate; la localizzazione delle imprese; la promozione della costituzione di nuove imprese; la qualificazione e promozione di prodotti artigiani "di esclusivo interesse locale".

Alle camere di commercio è attribuita la tenuta e gestione dell'albo delle imprese artigiane.

Il Capo IV relativo all'industria, stabiliti (art. 44) i confini della materia ("attività svolte in forma imprenditoriale, dirette alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, ivi comprese quelle relative all'erogazione ed allo scambio di servizi a sostegno delle suddette attività"), agli artt. 45, 46, 47 e 48 disciplina l'attribuzione delle funzioni rispettivamente alla regione, alle province, ai comuni, e alle camere di commercio.

Di massima si può osservare che mentre alla regione sono riservate funzioni dal contenuto molto ampio, vere e proprie politiche industriali, agli altri enti sono attribuite o delegate, a seconda dei casi, funzioni puntuali o funzioni attuative delle politiche regionali.

In particolare, le funzioni riservate alla regione dall'art. 45 attengono: alla determinazione dei criteri per la programmazione e realizzazione delle

aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate; ai sistemi informativi; all'incremento delle esportazioni; al miglioramento e coordinamento dei servizi di assistenza alle imprese; al sostegno della imprenditoria femminile; alla definizione di proposte ai fini dell'adozione di criteri per l'attuazione delle misure previste dalla legge n. 488/1992; alla determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali; ai consorzi di sviluppo industriale. Lo stesso art. elenca, poi, le funzioni delegate dallo Stato e riservate alla regione: la concessione delle agevolazioni di qualsiasi genere; la determinazione degli interventi per agevolare l'accesso al credito; la promozione dell'associazionismo; la determinazione delle modalità di attuazione della contrattazione programmata; gli adempimenti per la concessione e l'erogazione di agevolazioni nelle aree depresse.

Quanto alle funzioni attribuite alle province, viene confermata dall'art. 46 la competenza in ordine alla produzione dei mangimi. Viene, inoltre, delegato ad esse l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate.

Ai comuni sono, poi, attribuite (art. 47) le funzioni relative: alla realizzazione, localizzazione, ecc. di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie; alla realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese; alla istituzione e gestione dello sportello unico. Sono, inoltre, delegate le funzioni concernenti l'espressione del parere per la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, nonché l'individuazione e la realizzazione delle aree stesse.

L'art. 48, infine, conferma l'attribuzione alle camere di commercio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, ivi comprese quelle relative ai brevetti ed alla tutela della proprietà industriale.

Di notevole rilievo per le materie qui considerate sono, inoltre, le disposizioni comuni contenute nel Capo XI.

In particolare, la Sezione I è dedicata alle "relazioni con il sistema camerale". L'art. 78 specifica che la regione "riconosce e valorizza il ruolo delle CCIAA quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale", il che si esplica – si precisa – anche "cooperando con i comuni all'istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive"; gli artt. 79 e 80 prevedono apposite convenzioni attraverso le quali la regione e gli enti locali possono demandare alle CCIAA funzioni e compiti amministrativi.



La Sezione II disciplina in dettaglio lo “sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese”.

L’art. 83 precisa che:

- i comuni, singoli o associati (anche con altri enti locali) esercitano le funzioni loro attribuite dall’art. 47, c. 1, “mediante la costituzione di un’unica struttura cui è affidato l’intero procedimento”;
- il funzionario preposto alla struttura è nominato dal comune ed è responsabile dell’intero procedimento;
- la struttura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, assicura lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi. Tuttavia la concessione o l’autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha sede l’impianto. Se necessario la struttura attiva anche la procedura VIA disciplinata dalla vigente normativa regionale;
- “ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficienza dell’azione amministrativa la struttura sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento”;
- presso la struttura è istituito lo sportello unico per le attività produttive al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi ai provvedimenti previsti dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447; lo sportello unico garantisce l’assistenza alle imprese tramite un archivio informatico ad accesso gratuito contenente i necessari elementi informativi;
- per l’istituzione e gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio;
- ove siano stipulati patti territoriali o contratti di area, l’accordo tra gli enti coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

L’art. 84 prevede una attività di coordinamento e promozione da parte della regione al fine di realizzare la gestione da parte dei comuni dello sportello unico, anche mediante contributi e specifici corsi di formazione.

La Sezione III dedicata agli “interventi per il sostegno alle imprese” rinvia (art. 85) ad una futura legge regionale la disciplina degli interventi stessi, anticipando alcuni contenuti della legge (raccordi tra interventi statali, comunitari e regionali, raccordi con gli strumenti della contrattazione programmata, semplificazione e snellimento procedure, piano regionale di sviluppo economico e sue articolazioni, attuazione del d.lgs. 31 marzo

1998, n. 123); istituisce (art. 86) il “fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive”, nel quale confluiscono le risorse statali ex art. 19, c. 5, del d.lgs. n. 112/1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad “interventi di sostegno di qualunque genere per l’industria e l’artigianato”.

La Sezione IV contiene (art. 88) la riserva alla regione delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato relative al sostegno alle esportazioni ed all’internazionalizzazione delle imprese, con la previsione altresì che, a tal fine, la regione possa stipulare convenzioni con l’ICE, le camere di commercio, le associazioni imprenditoriali, gli enti fieristici.

L’art. 89 prevede la riserva alla regione delle funzioni relative alle agevolazioni di credito.

### *1.1.2 Settoriali*

(a) *L.r. 22 giugno 1999, n. 9 (B.U. 10 luglio 1999, n. 19)*

#### **Legge sulla montagna <sup>(10)</sup>.**

La legge disciplina il riordino delle comunità montane in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Sono disciplinati: l’individuazione della zone omogenee montane, la costituzione, l’organizzazione e le funzioni delle comunità montane, la conferenza della montagna, il piano pluriennale di sviluppo della comunità montana, i programmi annuali operativi e i progetti speciali integrati con le relative procedure (anche – v. in particolare l’art. 32 della l.r. n. 1/2000 – con il ricorso alla conferenza dei servizi), la carta di destinazione d’uso del territorio, i rapporti della comunità montana con i

---

<sup>(10)</sup> La sintesi qui riportata tiene conto delle seguenti leggi di modifica: *l.r. 3 gennaio 2000, n. 1 (B.U. 13 gennaio 2000, n. 4)*, Adeguamento della l.r. 22 giugno 1999, n. 9, concernente: “Legge sulla montagna”, alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie; *l.r. 13 aprile 2000, n. 21 (B.U. 22 aprile 2000, n. 11)*, Modifiche alla l.r. 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) come modificata dalla l.r. 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento della l.r. 22 giugno 1999, n. 9, concernente: “Legge sulla montagna”, alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie); *l.r. 12 gennaio 2001, n. 4 (B.U. 20 gennaio 2001, n. 4)*, Interpretazione autentica e modifiche della l.r. 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche. Abrogazione dell’art. 33 della l.r. 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento della l.r. 22 giugno 1999, n. 9, concernente: “Legge sulla montagna”, alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell’art. 2 della l.r. 13 aprile, n. 21, concernente modifiche alla l.r. n. 9/1999 come successivamente modificata.

comuni, il finanziamento delle comunità montane, il fondo regionale per la montagna e i relativi criteri di riparto.

Tra le finalità che le comunità montane devono perseguire vi è – secondo l’art. 8 – quella di “promuovere lo sviluppo di attività economico-produttive presenti sul territorio, la valorizzazione delle risorse endogene e la tutela delle produzioni tipiche della zona omogenea”.

Tra le funzioni e i compiti delegati alle comunità montane (art. 9) vi sono poi: la promozione dei prodotti del sottobosco, l’incremento del patrimonio foraggiero e il miglioramento dei pascoli montani, la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano, la promozione delle attività economiche con particolare riguardo alle attività imprenditoriali locali anche giovanili nel campo silvo-pastorale e al recupero e sviluppo delle terre incolte e abbandonate, gli interventi per la promozione del turismo.

Ulteriori indicazioni in ordine alle finalità e alle funzioni sono specificate nell’art. 31, relativo ai contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

La promozione dello sviluppo economico e sociale può essere anche il contenuto dei “progetti speciali integrati (art. 34), che la regione finanzia o concorre a finanziare. Quando concorrono più soggetti a finanziare i progetti, i loro rapporti e gli impegni sono regolati da un apposito accordo di programma. Il nucleo di valutazione che assiste la giunta in ordine all’istruttoria sui progetti deve tener conto, tra l’altro, “della ricaduta economica e occupazionale dell’intervento”.

La legge, al Capo VII, prevede un insieme di interventi specifici delle comunità montane per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane. In particolare si tratta di:

- attività di promozione per la conservazione e valorizzazione del patrimonio agroforestale pubblico e privato e di proprietà demaniale, attraverso apposite convenzioni con i proprietari, accordi di programma, la costituzione di consorzi forestali, lo sviluppo della cooperazione anche per l’utilizzo dei terreni civici, lo “sviluppo dell’economia del legno”, la manutenzione e sistemazione delle superfici agroforestali abbandonate, delle infrastrutture collettive e in genere del territorio montano (art. 39);
- contributi per piccole opere di manutenzione ambientale e di ripristino del paesaggio rurale a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli, cooperative e consorzi di miglioramento fondiario (art. 40);
- contributi per l’insediamento di attività produttive e per l’acquisto e ristrutturazione di abitazioni da parte di chi trasferisce la propria

- residenza o dimora abituale nelle zone montane unitamente alla propria attività economica (art. 41);
- contributi per la ricomposizione fondiaria e contributi per l'acquisto dei terreni con preferenza per i giovani agricoltori (art. 44);
  - progetti per specifiche aree volti allo sviluppo del turismo rurale (art. 46);
  - interventi e azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione per i prodotti alimentari e non alimentari tipici delle zone e della montagna laziale, come determinati dalla giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (art. 47).

L'art. 45 della legge prevede un "vincolo di destinazione agricola", stabilendo che "i piani regolatori dei comuni montani non possono destinare ad usi non agricoli i suoli utilizzati per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto di esse, salvo che manchino possibilità di localizzazioni alternative e per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici, ovvero per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato".

L'art. 49 prevede che – secondo quanto stabilito dall'art. 41, c. 3, del d.lgs. n. 112/1998 – le comunità montane esercitano le funzioni attribuite dallo Stato relative al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e al rilascio nelle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni stesse.

L'art. 53-*bis* prevede che gli aiuti alle imprese sono concessi, in relazione alle singole misure, nei limiti delle percentuali e per le spese ritenute ammissibili dalle specifiche normative comunitarie. Il cumulo è previsto nei limiti massimi consentiti, in relazione alle singole misure, dalle specifiche normative comunitarie.

Il Capo VIII della legge disciplina i sistemi e i servizi informativi per le zone montane. In particolare si prevede (art. 55) che la regione, d'intesa con le comunità montane, promuove accordi con amministrazioni e enti per lo sviluppo di servizi integrati e di collegamenti telematici, che le comunità montane predispongono proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici. In ogni caso (art. 56), entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge, con procedure e strumenti definiti dalla giunta regionale con proprie deliberazioni, vanno adottate le misure per l'integrazione e l'attivazione del sistema informativo regionale della montagna (SIRM).

Il Capo IX della legge definisce l'autonomia finanziaria delle comunità montane (art. 57) e determina (art. 58) le risorse che costituiscono il fondo regionale della montagna e i criteri di riparto del fondo stesso.

L'art. 70 del Capo X, contenente le norme finali e transitorie, dispone l'abrogazione delle ll.rr. 2 maggio 1973, n. 16 e 24 giugno 1983, n. 47.

## 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) *L.r. 5 agosto 1998, n. 32 (B.U. 20 agosto 1998, n. 23)*

### **Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco <sup>(11)</sup>.**

L'art. 2 del Capo I – dedicato alla raccolta – precisa quali siano i prodotti del sottobosco disciplinati dalla legge. L'art. 3 stabilisce per i funghi epigei sia il limite massimo in peso della raccolta per persona giornaliera (c. 1), sia le dimensioni minime (c. 2); per gli altri prodotti del sottobosco il limite massimo in peso di raccolta giornaliera per persona (c. 6).

L'art. 4 dispone che la raccolta dei funghi epigei è subordinata ad una autorizzazione rilasciata dalla provincia, che può delegarla ai comuni; disciplina la presentazione della domanda, il procedimento e il rilascio dell'apposito tesserino. E' previsto (art. 5) il versamento di un contributo annuale a favore dell'ente che rilascia il tesserino da parte dei raccoglitori.

L'art. 6 individua le categorie alle quali è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale (coltivatori diretti, chi ha in gestione l'uso del bosco compresi gli utenti di beni di uso civico e proprietà collettive). A questi soggetti sono accordate varie agevolazioni (accesso alla raccolta tutti i giorni della settimana; limiti di raccolta più favorevoli; costituzione di aree riservate alla raccolta a fini economici, autorizzate dalla provincia sulla base di un "piano di conduzione silvo-colturale" dei terreni).

La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, determina (c. 2) i criteri "per accertare le condizioni di interesse economico necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale". La provincia, nei territori montani, può determinare (c. 7) le zone ove la raccolta è consentita ai soli residenti.

---

<sup>(11)</sup> La l.r. n. 32/1998 è stata in parte modificata dall'art. 57 della l.r. 7 giugno 1999, n. 6 (B.U. 15 giugno 1999, n. 16), Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999.

Gli art. 7 ed 8 prevedono e disciplinano forme particolari di autorizzazioni “straordinarie” e “speciali” rilasciate a seconda dei casi dalle province o dal presidente della giunta regionale.

L’art. 9 disciplina le modalità di raccolta dei funghi epigei e degli altri prodotti del sottobosco. L’art. 10 precisa i divieti di raccolta e l’art. 11 le eventuali limitazioni temporali disposte dalla giunta regionale.

E’ istituita (art. 12) una commissione tecnico-consultiva e (art. 13) appositi centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici). La vigilanza (art. 15) è demandata al personale del CFS e ad altri soggetti nazionali e locali. Le sanzioni sono determinate dall’art. 16.

Il Capo II della legge – dedicato alla commercializzazione – disciplina (art. 17) l’autorizzazione comunale alla vendita, rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei, e altri aspetti relativi ai controlli sanitari e alla etichettatura.

Il Capo III, contenente le disposizioni finali, prevede, tra l’altro, l’abrogazione (art. 20) della l.r. 11 settembre 1989, n. 58.

*(b) L.r. 1 settembre 1999, n. 17 (B.U. 20 settembre 1999, n. 26)*

**Norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l’artigianato.**

Il Capo I e il Capo II del Titolo II della legge disciplinano la composizione, le funzioni e l’organizzazione rispettivamente delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l’artigianato.

Le funzioni delle commissioni provinciali (art. 4) riguardano – oltre la tenuta dell’albo delle imprese artigiane con le annesse operazioni di iscrizione, revisione e rilascio dei certificati – attività di supporto tecnico alla regione, di indagine e di rilevazione statistica, la relazione annuale sul territorio di competenza. Presso ciascuna commissione, inoltre, è istituito un “servizio di informazione” per “assicurare agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico ed amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore”.

Le funzioni della commissione regionale (art. 7) – oltre alle decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni delle commissioni provinciali – riguardano: attività di supporto tecnico alla regione, indagini e rilevazioni statistiche, la proposta di iniziative, la relazione annuale sulla situazione dell’artigianato nella regione.

Il Capo III contiene norme comuni relative al funzionamento delle commissioni provinciali e di quella regionale.

Il Titolo III della legge disciplina l'albo delle imprese artigiane: l'istituzione, il procedimento di iscrizione, il sistema informativo, la modulistica, la revisione dell'albo, ecc.

L'art. 22, prevede, in particolare, che la regione, d'intesa con le camere di commercio, promuove la semplificazione amministrativa "favorendo l'introduzione di procedure che snelliscano l'iter di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche mediante l'istituto dell'autocertificazione.

Nell'ambito del Titolo IV, relativo alle disposizioni transitorie e finali, l'art. 34 dispone l'abrogazione delle ll.rr. 30 novembre 1997, n. 53 e 22 giugno 1994, n. 24.

*(c) L.r. 1 marzo 2000, n. 15 (B.U. 30 marzo 2000, n. 9)*

#### **Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.**

L'art. 1 c. 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, specificando l'intento della regione di favorire e promuovere "nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario"; fornisce una indicazione ampia dei tipi di risorse oggetto della legge e del loro carattere "autoctono". L'art. 2 istituisce il "registro volontario regionale", che va tenuto dall'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura del Lazio (ARSIAL) in base a modalità determinate dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 3 istituisce due apposite commissioni tecnico scientifiche, per il settore animale e per quello vegetale, con il compito di fornire pareri in ordine all'iscrizione nel registro suddetto e ad altri atti relativi alla sua tenuta.

L'art. 4 prevede – per la protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone – la costituzione di una "rete di coconservazione e sicurezza" coordinata dall'ARSIAL e alla quale possono partecipare comuni, altri enti locali, università, centri di ricerca, soggetti privati.

L'art. 5 afferma che – fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritto nel registro – il patrimonio delle risorse genetiche "appartiene alle comunità indigene e locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici", citando in proposito la convenzione di Rio sulle biodiversità ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

L'art. 6 prevede che la regione approvi ogni tre anni un piano settoriale di intervento da attuarsi attraverso programmi operativi annuali. Sono

beneficiari dei contributi previsti dai programmi tutti gli operatori che aderiscono alla “rete di conservazione e sicurezza” delle risorse genetiche autoctone, nonché gli agricoltori che producono per il mercato il materiale autoctono d’interesse agrario. I programmi sono attuati dall’ARSIAL.

L’art. 7 stabilisce alcuni limiti territoriali (aree naturali protette e zone limitrofe alle stesse per una distanza di almeno 2 Km.) all’uso di o.g.m. e sanzioni per le violazioni delle disposizioni della legge.

### 1.3 Leggi di incentivazione

(a) *L.r. 7 agosto 1998, n. 34 (B.U. 29 agosto 1998, n. 24)*

#### **Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti <sup>(12)</sup>.**

La legge riguarda settori diversi e prevede vari tipi di interventi, alcuni dei quali di diretto rilievo per le attività produttive.

In particolare si tratta di:

- contributi in conto capitale e in conto interesse volti (art. 3) a finanziare “progetti tesi alla formazione di impresa e alla realizzazione di lavoro stabile”, per ottenere i quali va presentata domanda all’assessorato regionale competente in materia di lavoro con allegato un progetto dettagliato, i cui contenuti sono indicati dalla legge stessa (art. 3, c. 4); la giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi su proposta dell’assessore competente in materia di lavoro;
- contributi in conto capitale (art. 4) a favore di consorzi artigiani o misti per l’acquisto di terreni da destinare alla realizzazione di “piani di insediamento produttivo”. I contributi ai consorzi sono concessi “in via prioritaria a favore dei consorzi che presentino richieste relative a soluzioni intercomunali”;
- recupero a fini produttivi (art. 5) di fabbricati industriali in disuso localizzati nell’area del consorzio industriale Rieti-Città ducale, mediante la costituzione di un apposito fondo regionale rotativo affidato in gestione allo stesso consorzio, il quale concede un mutuo quindicennale alle imprese interessate ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto. Il consorzio informa i potenziali utilizzatori dei fabbricati tramite pubblici avvisi, le organizzazioni imprenditoriali e gli enti locali interessati.

---

<sup>(12)</sup> La l.r. n. 34/1998 è stata in parte modificata dall’art. 11 della *l.r. 7 giugno 1999, n. 6 (B.U. 15 giugno 1999, n. 16)*, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999.



- contributi alle imprese che aderiscono alla formazione di un consorzio-export (art. 6) al fine di promuovere la commercializzazione e l'esportazione nei mercati esteri dei prodotti della provincia di Rieti;
- finanziamenti (art. 10) per la redazione di progetti e successiva realizzazione di "impianti di collegamento a fune tra ambiti sovracomunali";
- contributi in conto capitale (art. 11) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale per promuovere e sostenere "iniziative tese a sviluppare e valorizzare le produzioni agricole e zootecniche locali in rapporto con la gastronomia tipica connessa alla genuinità dei prodotti". E' prevista una maggiorazione dei contributi nelle zone svantaggiate. Le domande vanno presentate all'assessorato regionale competente;
- finanziamento (art. 12) alla provincia di Rieti per promuovere e sostenere lo sviluppo dell'attività turistica ed agro-silvo-zootecnica, nonché il rilancio delle PMI e dell'artigianato; da destinare a società consortili di comparto istituite dalla medesima provincia.

*(b) L.r. 19 gennaio 1999, n. 3 (B.U. 10 febbraio 1999, n. 4, suppl. n. 4)*

**Modifiche alla L.r. 19 febbraio 1998, n. 7, concernente "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" <sup>(13)</sup>.**

L'art. 2 del Capo I prevede che gli interventi della regione vengono realizzati attraverso programmi annuali e pluriennali, definiti con il concorso delle associazioni di categoria e degli enti locali interessati; precisa, inoltre, al c. 2, gli obiettivi dei programmi.

Il Capo II della legge disciplina il sostegno al credito. L'art. 3, al fine di consolidare l'artigianato attraverso l'associazionismo artigiano di garanzia, prevede la costituzione di un consorzio regionale per le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi artigiani denominato "Artigiancredito del Lazio", al quale possono partecipare soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria. L'art. 4 precisa che l'Artigiancredito ha finalità di prestazione di garanzie, informazioni tecnico-finanziarie, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari; la regione valuta annualmente i programmi dell'Artigiancredito e determina i contributi concedibili per la loro realizzazione. L'art. 4 precisa che l'Artigiancredito ha finalità di prestazione di garanzie, informazioni tecnico-finanziarie, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari; la regione valuta

---

<sup>(13)</sup> Si riporta la sintesi del testo della l.r. n. 7/1998 con le relative modifiche.

annualmente i programmi dell'Artigiancredito e determina i contributi concedibili per la loro realizzazione. L'art. 5 prevede che la giunta regionale possa avvalersi prioritariamente dell'Artigiancredito a supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni. L'art. 6 precisa i requisiti che deve avere lo statuto dell'Artigiancredito ai fini dell'accesso ai benefici della legge, nonché le comunicazioni e le rendicontazioni da fornire annualmente alla giunta regionale.

Gli art. 7 e 8 prevedono contributi alle forme associative tra imprese artigiane, rispondenti a determinati requisiti, stabilendone la misura. L'art. 9 disciplina i contributi erogati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. (Artigiancassa), sulla base di specifici indirizzi della giunta regionale relativi ai limiti, ai criteri di selezione e priorità, ai controlli. I rapporti tra la regione e l'Artigiancassa sono regolati da una convenzione approvata dalla giunta regionale.

Il Capo III della legge prevede interventi diretti alla qualificazione del sistema produttivo:

- progetti speciali (art. 10) diretti a realizzare iniziative per particolari settori e per specifici ambiti territoriali;
- contributi per il risanamento degli ambienti di lavoro e per il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese artigiane (art. 11);
- contributi per il sostegno della nuova imprenditoria e per una localizzazione coerente con le indicazioni dei piani territoriali (art. 12): realizzazione e acquisto di immobili e relative attrezzature e macchinari, ristrutturazione e conservazione immobili nei centri storici comunali;
- contributi finalizzati alla riduzione del costo dei servizi reali resi alle imprese (consulenza organizzativa gestionale, economico-finanziaria, tecnologica; studi e progetti specie con riguardo ai problemi dello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti) da centri, servizi regionali, enti, consorzi, società di servizi (art. 13).

Il Capo IV è dedicato alla promozione dell'associazionismo attraverso contributi (art. 14 e 16) a forme associative tra imprese, anche di secondo grado, che inseriscano nei loro statuti le clausole previste dall'art. 15.

Sono altresì previsti (art. 17 e 18) contributi alle cooperative o consorzi per la formazione e realizzazione di programmi straordinari di innovazione e sviluppo, nonché per l'assunzione di personale qualificato da impiegare nell'attività gestionale.

Il Capo V è dedicato al sostegno dell'artigianato artistico e tradizionale. L'art. 20 individua i settori tutelati. Viene istituito il "contrassegno di origine e qualità" delle "produzioni artigiane di alto interesse tradizionale per i caratteri formali e le peculiarità tecniche" (art. 21 e 22). Un apposito comitato per il contrassegno di origine e qualità (art. 23) – istituito presso la giunta con decreto del presidente – dà parere sulle domande di riconoscimento inoltrate dalle imprese, predispone il disciplinare di produzione per ciascuno dei settori d'arte riconosciuti o riconoscibili, individua le zone di produzione interessate. L'art. 24 precisa le finalità e le caratteristiche del disciplinare di produzione, che va approvato dalla giunta regionale.

Il Capo VI disciplina corsi di formazione di durata triennale nel settore dell'artigianato presso imprese singole o associate ("bottega-scuola").

Nell'ambito del Capo VII, Disposizioni finali e transitorie, l'art. 32 dispone che il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il regolamento di attuazione entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge<sup>(14)</sup>.

L'art. 33 dispone l'abrogazione della l.r. 7 settembre 1987, n. 51, da ultimo modificata dalla l.r. 20 maggio 1996, n. 16.

*(c) L.r. 3 gennaio 2000, n. 2 (B.U. 29 gennaio 2000, n. 3)*

#### **Recupero e riqualificazione dell'area delle saline di Tarquinia.**

La legge affida al comune di Tarquinia l'elaborazione e l'attuazione di un progetto di riattivazione, recupero e riuso delle aree e degli immobili delle saline (art. 1-3), fermo il potere di indirizzo e controllo della giunta regionale (art. 4).

L'art. 5, tra gli scopi per i quali l'area delle saline può essere recuperata, prevede anche attività di ricerca e sperimentazione nel settore dell'acquacoltura, attività connesse alla sperimentazione e alla ricerca agricola.

E' previsto (art. 6) un contributo regionale per l'elaborazione del progetto e l'attuazione degli interventi.

---

<sup>(14)</sup> Vedi ora il *reg. reg. 23 dicembre 1999, n. 1 (B.U. 20 gennaio 2000 n. 2)*, che, tra l'altro, prevede (art. 2) l'elaborazione da parte della giunta del programma pluriennale da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale e (art. 3) l'adozione da parte della giunta entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, del programma annuale.

*(d) L.r. 21 gennaio 2000, n. 8 (B.U. 19 febbraio 2000, n. 5)*

**Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella regione Lazio.**

L'art. 2 prevede che la giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva ogni tre anni un programma operativo di intervento, i contenuti del quale sono indicati dallo stesso art. 2.

Sempre la giunta – secondo l'art. 4 – stabilisce annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul B.U., la natura e l'ammontare dei contributi, le modalità e i criteri di accesso e di erogazione, le modalità di rendicontazione.

I destinatari delle agevolazioni (art. 3) sono: agricoltori, cooperative, consorzi, società, per tutti gli investimenti volti a migliorare e valorizzare gli allevamenti; le università ed enti di ricerca, per gli studi e le attività di ricerca e sperimentazione; le associazioni di produttori, per la promozione dell'associazionismo; le associazioni, le cooperative, gli enti locali, per le attività di formazione, di promozione (attraverso mostre, stampati, ecc.) e le azioni pubblicitarie.

L'art. 7 dispone l'abrogazione della l.r. 22 maggio 1995, n. 40.

*(e) L.r. 7 aprile 2000, n. 19 (B.U. 10 maggio 2000, n. 13)*

**Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale.**

Nell'ambito della legge, l'art. 9 prevede che la regione favorisca e promuova la conoscenza reciproca delle PMI regionali e la realtà economica dei paesi in via di sviluppo (PVS) e dei paesi con economia in via di transizione (PET), "al fine di individuare opportunità congiunte per iniziative imprenditoriali, investimenti, scambi commerciali, attività produttive in loco". La regione attua le iniziative per ottenere i finanziamenti UE per la creazione di società miste, organizza un sistema informativo per favorire la partecipazione delle imprese della regione alle gare internazionali e comunitarie. Favorisce, inoltre, iniziative di informazione e consulenza (art. 10, c. 3) a favore di attività imprenditoriali, in particolare delle PMI regionali, su tutte le iniziative dello Stato e della UE volte allo sviluppo dei paesi destinatari degli interventi di cooperazione.

*(f) L.r. 13 aprile 2000, n. 22 (B.U. 10 maggio 2000, n. 13)*

**Interventi urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999.**

Dispone l'anticipo della regione delle provvidenze indicate dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, stabilendo le modalità di presentazione delle domande.

*1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 7 giugno 1999, n. 6 (B.U. 15 giugno 1999, n. 16)*

**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999.**

In particolare l'art. 24, c. 1, prevede l'istituzione dell'"Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio s.p.a."

Il c. 2 dell'art. 24 precisa le finalità dell'agenzia rivolte sia all'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione e qualità d'impresa, sia all'organizzazione di assistenza tecnica alle imprese. Altre attività di partecipazione a progetti di investimento, anche per infrastrutture, sono previste nell'ambito dei programmi di sviluppo della regione e della programmazione negoziata.

*(b) L.r. 10 maggio 2001, n. 10 (B.U. 19 maggio 2001, n. 14)*

**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.**

In particolare l'art. 19, modificando la l.r. 3 luglio 1986, n. 23, prevede la costituzione di un fondo regionale destinato a incentivare il processo di innovazione tecnologica, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo, l'introduzione di sistemi di qualità aziendale e l'utilizzo delle tecnologie dell'accesso all'informazione, attraverso contributi e/o servizi in favore delle PMI. Il fondo è affidato in gestione alla finanziaria laziale di sviluppo s.p.a. (FILAS).

L'art. 20 prevede, in sede di modifica della l.r. 2 gennaio 1985, n. 2, la costituzione di un fondo speciale destinato all'assistenza tecnico-finanziaria a favore delle PMI. Il fondo è affidato in gestione alla FILAS.

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, artt. 42, 47 e 83 (v. par. 1.1.1)

#### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, artt. 42, 45, 46 e 47 (v. par. 1.1.1)

#### CONSORZI DI SVILUPPO

L.r. 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo art. 45 (v. par. 1.1.1)

L.r. 7 agosto 1998, n. 34, Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti (v. par. 1.3).

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

#### DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo art. 45 (v. par. 1.1.1)

#### SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 22 giugno 1999, n. 9, Legge sulla montagna (v. par. 1.1.2)

L.r. 7 agosto 1998, n. 34, Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti, artt. 11 e 12 (v. par. 1.3)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, art. 35 (v. par. 1.1.1)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, art. 26 (v. par. 1.1.1)

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 19 gennaio 1999, n. 3, Modifiche alla l.r. 19 febbraio 1998, n. 7, concernente “Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane”, artt. 21 e 24 (v. par. 1.3)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, art. 35 (v. par. 1.1.1)

L.r. 21 gennaio 2000, n. 8, Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella regione Lazio (v. par. 1.3)

L.r. 1 marzo 2000, n. 15, Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (v. par. 1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

---

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

#### *2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, art. 88 (v. par. 1.1.1)

L.r. 7 agosto 1998, n. 34, Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti, art. 36 (v. par. 1.3)

#### *2.4.2 Agricoltura*

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

#### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 19 gennaio 1999, n. 3, Modifiche alla l.r. 19 febbraio 1998, n. 7, concernente “Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane”, art. 13 (v. par. 1.3)

#### *2.5.2 Agricoltura*

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, artt. 47, 78, 83 e 84 (v. par. 1.1.1)

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, artt. 23 e 45 (v. par. 1.1.1)

L.r. 22 giugno 1999, n. 9, Legge sulla montagna, artt. 34 e 39 (v. par. 1.1.2)



## LIGURIA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi*

*1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

*1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 24 marzo 1999, n. 9 (B.U. 14 aprile 1999, n. 6)*

**Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale".**

Il c. 2 dell'art. 1 precisa che oltre alla materia "agricoltura e foreste", già disciplinata con l.r. n. 16/1998 (v. par. 1.1.2), rientrano nel settore sviluppo economico e attività produttive anche le materie "artigianato", "industria", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo e industria alberghiera".

L'art. 2 prevede che la regione nell'esercizio delle sue funzioni operi in "raccordo e collaborazione" con gli enti locali, le autonomie funzionali e tutti i soggetti sociali ed economici che concorrono allo sviluppo del sistema economico-produttivo ligure, promuovendo "forme di cooperazione funzionale con tali soggetti"; prevede inoltre che la regione, nell'ambito del progetto "Liguria in rete", coordini e promuova lo sviluppo

dei sistemi informativi integrati sul territorio e la realizzazione di sportelli polifunzionali.

L'art. 3 dispone che la regione, entro un anno dall'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, provveda alla disciplina dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive.

L'art. 4 prevede che la regione, ai fini dello sviluppo economico ed occupazionale, promuova l'applicazione degli strumenti della programmazione negoziata, d'intesa con gli enti locali e le camere di commercio attraverso atti di concertazione con le organizzazioni economiche e sociali.

Il Titolo II della legge è articolato in 11 Capi, dedicati rispettivamente a:

- Artigianato
- Industria
- Miniere e risorse geotermiche
- Cooperazione
- Sportello unico
- Procedure delle attività produttive
- Sostegno all'internazionalizzazione
- Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- Fiere mercati e commercio
- Turismo
- Istruzione scolastica e formazione professionale.

Il Capo I (Artigianato) indica, all'art. 5, le funzioni amministrative della regione in materia di artigianato: oltre a quelle già previste dal d.P.R. n. 616/1977, si tratta di quelle conferite dal d. lgs. n. 112/1998 relative all'erogazione di benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane.

L'art. 6 dispone, poi, la delega alle camere di commercio delle funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle commissioni provinciali dell'artigianato.

L'ultimo articolo del Capo I, art. 7, dispone l'abrogazione della l.r. 6 luglio 1978 n. 38 (fideiussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane) a far data dal subentro della regione nella convenzione stipulata tra il ministero del tesoro e l'artigianocassa s.p.a. e prevede conseguentemente che, entro 90 giorni da tale abrogazione, la regione provveda al riordino del proprio intervento in materia di garanzia del credito artigiano.

Il Capo II (Industria) precisa all'art. 8 che la regione esercita le funzioni in materia di industria ad essa conferite dal d. lgs. n. 112/1998 e che sono, in particolare, di competenza della regione stessa (c. 2): la concessione di agevolazioni e benefici vari all'industria, il concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali, la proposta di adozione di criteri per l'attuazione delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, gli adempimenti relativi alle agevolazioni nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse, l'attuazione di programmi comunitari, la gestione del fondo unico regionale per l'industria, il coordinamento dei servizi e dell'assistenza all'impresa, la concessione di contributi per programmi di ricerca e di trasferimento tecnologico.

I c. 3 e 4 prevedono, per l'esercizio delle funzioni di cui al c. 2, la possibilità di forme di collaborazioni funzionali della regione con gli enti locali, le camere di commercio e società partecipate dalla stessa regione, mediante apposite convenzioni.

L'art. 9 elenca invece le funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali facendo riferimento alle funzioni conferite alle province, ai comuni, alle camere di commercio, rispettivamente dagli artt. 19 c. 9, 23 c. 1, 20 c. 1 del d.lgs. n. 112/1998).

Sono, inoltre, assegnati ai comuni il compito di individuare le aree industriali e quelle ecologicamente attrezzate, e le funzioni in merito alla "autorizzazione ambientale unica" prevista dalla direttiva 96/61/CE.

L'art. 10, poi, contiene la definizione di "area ecologicamente attrezzata" ("si definiscono ecologicamente attrezzate le aree che presentino un sistema coordinato di collegamenti a reti e infrastrutture atte a garantire la prevenzione integrata dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno e che siano dotate della strumentazione o degli spazi per il collegamento alle reti di monitoraggio e controllo delle emissioni nell'ambiente e dei fenomeni atmosferici"); prevede che la regione promuova la realizzazione di aree industriali e di quelle ecologicamente attrezzate, definendo anche i parametri, gli standard e altri profili (gestione dei servizi, modalità di acquisizione degli immobili) ai fini della loro individuazione; stabilisce che – in base alle indicazioni provenienti dai comuni e sentite le province interessate – la regione approvi un piano di interventi per le aree, anche con il supporto – per la predisposizione e la gestione del piano – della finanziaria ligure per lo sviluppo economico s.p.a..

L'art. 11 istituisce il fondo unico regionale per l'industria, in cui confluiscono tutti i fondi statali per questa materia. Spetta alla giunta,

sentita la commissione consiliare competente, la definizione del riparto tra le varie tipologie di intervento.

L'art. 12 riconosce nei sistemi produttivi locali, "caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente piccole e medie", e nei distretti industriali, "caratterizzati dalla concentrazione e dalla specializzazione di sistemi di imprese", gli ambiti di prioritario interesse per lo sviluppo economico locale; assegna alla regione il compito di individuare i distretti industriali, sentiti gli enti locali e le camere di commercio interessate, nonché le parti sociali maggiormente rappresentative, e previa definizione dei parametri di riferimento, approvati dal consiglio regionale.

Il Capo III (Miniere e risorse geotermiche) comprende un unico articolo (13) che enuclea le funzioni amministrative regionali in materia.

Il Capo IV (Cooperazione) consta del solo art. 14, secondo il quale la regione esercita le funzioni amministrative relative alla cooperazione ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 112/1998.

Si specifica altresì che in particolare sono di competenza della regione le funzioni relative alla promozione e incentivazione della cooperazione, alle agevolazioni per gli investimenti produttivi, i servizi e l'innovazione, agli interventi per l'accesso al credito e per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

Il Capo V è dedicato allo sportello unico. L'art. 15 prevede che i comuni – per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di "impianti produttivi", conferite loro dal d.lgs. n. 112/1998 – assicurino che un'unica struttura sia responsabile di tutti i procedimenti autorizzativi necessari per il funzionamento degli impianti produttivi (localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ecc.).

L'art. 15 precisa altresì che il procedimento di autorizzazione, espletato dalla struttura, ha per oggetto "gli aspetti urbanistici, edilizi, sanitari, della tutela paesistica e ambientale e della sicurezza degli impianti; inoltre, che la struttura deve informare i soggetti interessati all'insediamento circa gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriali ed urbanistici della regione, i vincoli esistenti nel territorio e gli strumenti agevolativi, comprese le agevolazioni contributive e fiscali a favore dell'occupazione. Presso la suddetta struttura (art. 15, c. 2) va istituito uno "sportello unico" a cui gli interessati – "anche mediante le associazioni di categoria" – possono attingere tutte le informazioni relative agli adempimenti necessari per le autorizzazioni e le approvazioni, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, alle attività promozionali e di valorizzazione delle risorse umane.

Si precisa inoltre (c. 3) che, "al fine di conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia", i comuni possano gestire le funzioni in questione anche attraverso le forme associative previste dalla legge n. 142/1990, nonché stipulare convenzioni con le province e con la regione, nell'ambito del progetto "Liguria in rete". I comuni possono altresì stipulare convenzioni con le camere di commercio.

Il c. 4 indica nella conferenza permanente regioni-autonomie locali la sede in cui la regione "promuove l'accordo sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni".

Infine, il c. 5 stabilisce che la giunta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce "le modalità e i criteri per la promozione e il coordinamento delle strutture e degli sportelli e individua "le condizioni per lo svolgimento di attività di supporto da parte delle società a partecipazione regionale e delle agenzie regionali".

Il Capo VI (Procedure per le attività produttive) prevede procedure semplificate per le attività produttive.

L'art. 16 definisce impianti produttivi "le costruzioni ed impianti destinati ad attività industriali, artigianali o commerciali, ivi comprese quelle turistico-ricettive, dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi".

L'art. 17 introduce, per la realizzazione, ristrutturazione, ecc., di impianti produttivi, una forma di procedura semplificata, mediante l'autocertificazione (c.1, solo però per interventi "che non richiedono il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica, e del patrimonio storico, artistico ed archeologico"; sono altresì esclusi – c. 2 – gli impianti di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 112/1998 e i casi in cui un'apposita autorizzazione è richiesta dalla normativa CE) e il silenzio assenso (c. 7), prevedendo i casi di applicazione possibile e i casi di esclusione. Descrive poi (c. 4, 5) il procedimento che la struttura deve seguire una volta ricevuta la domanda, e le conseguenze (c. 6 e 10) di eventuali autocertificazioni false.

L'art. 18 introduce il procedimento mediante la conferenza di servizi, che spetta alla struttura convocare, e lo descrive.

Chi si avvale dei procedimenti semplificati sopra descritti, può richiedere alla struttura il "certificato di conformità dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica"(art. 19).

Il Capo VII tratta del sostegno regionale ai processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni. L'art. 20 precisa

(c. 2) le funzioni in materia; prevede (c. 3) la possibilità di accordi della regione stessa con le amministrazioni statali, l'ICE, le camere di commercio, le associazioni di categoria e altri soggetti, pubblici e privati.

Il Capo VIII disciplina (art. 21) i compiti di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, affidati alla giunta regionale, che approva anche la relazione annuale prevista dall'art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 112/1998.

Il Capo IX (Fiere mercati e commercio) contiene l'art. 22 che, dopo aver affermato che spettano alla regione tutte le funzioni amministrative nella suddetta materia, ad eccezione di quelle che il d.lgs. n. 112/1998 conserva allo Stato, e di quelle attribuite ai comuni dallo stesso d. lgs. e da altre leggi, enumera una serie di competenze specifiche della regione, da esercitarsi secondo la legislazione vigente.

Il Capo X (Turismo) all'art. 23 enumera una serie di leggi regionali alla luce delle quali la regione e gli enti locali esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera loro conferite dal d.lgs. n. 112/1998.

Il Capo XI è dedicato all'istruzione scolastica e alla formazione professionale.

Il Titolo III (Disposizioni finali) dispone (art. 31) che la regione proceda "entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti" al riordino delle normative di cui alla presente legge, teso tra l'altro a snellire e semplificare le procedure amministrative e ad accelerare i tempi di erogazione dei servizi.

L'art. 32 prevede che la regione, se necessario "per l'esercizio effettivo" delle funzioni trasferite dal d. lgs. n. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, provveda con apposita legge di disciplina sostanziale.

L'art. 33 prevede i casi (mancata emanazione di atti obbligatori per legge, inosservanza di direttive regionali aventi carattere prescrittivo) di esercizio del potere sostitutivo da parte della regione sugli enti locali inadempienti.

L'art. 34 dispone in merito all'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane agli enti locali.

L'art. 37 abroga alcuni articoli della l.r. n. 41/1989.

### 1.1.2 Settoriali <sup>(15)</sup>

(a) *L.r. 22 gennaio 1999, n. 4 (B.U. 10 febbraio 1999, n. 3)*

#### **Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.**

Il Titolo I (Norme generali) si compone di tre articoli.

L'art. 1 contiene le finalità della legge che, mediante la disciplina degli interventi in materia forestale, mira al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione delle zone montane e delle aree urbanizzate, allo sviluppo delle funzioni produttive del patrimonio agro-silvo-pastorale e alla sua razionale gestione, alla riforestazione, alla tutela dell'ambiente.

La programmazione regionale e gli indirizzi della legislazione nazionale e comunitaria costituiscono il quadro entro cui la regione persegue tali finalità.

L'art. 2 e l'art. 3 contengono rispettivamente la definizione di "bosco" e di "pascolo".

Il Titolo II è dedicato agli interventi in merito alla conservazione, alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio silvo-pastorale.

All'interno del Titolo II, il Capo I individua i settori di intervento in riguardo al patrimonio silvo-pastorale della regione, dei comuni, degli altri enti pubblici e dei soggetti privati.

In particolare, l'art. 4 definisce la tipologia degli interventi; l'art. 5 prevede l'integrazione da parte della regione della carta tecnica regionale, in base anche agli strumenti già esistenti, quali la carta forestale nazionale relativa alla Liguria.

---

<sup>(15)</sup> *L.r. 3 aprile 1998, n. 16 (B.U. 15 aprile 1998, n. 6)*, Attuazione del d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143 in materia di funzioni conferite alla regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione.

La legge consiste in un articolo unico, che al c. 1 delega alle comunità montane e ai consorzi di comuni le ulteriori funzioni amministrative (oltre a quelle già attribuite o delegate dalla normativa regionale vigente) conferite alla regione dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 in materia di agricoltura e pesca, con esclusione delle funzioni relative all'attività venatoria e alla pesca nelle acque interne che sono attribuite alle province. Il c. 2 riserva alla regione le funzioni che "richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e risultino incompatibili con le dimensioni territoriali degli enti locali", elencando di seguito le funzioni comunque riservate alla regione (quelle relative alla "elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore", alla "attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione", alla "tutela degli interessi unitari di carattere regionale"). In base al c. 3, una ulteriore legge regionale dovrà individuare le specifiche funzioni da attribuire o delegare, anche a seguito dei provvedimenti attuativi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 143/1997 (trasferimento risorse), e prevedere il trasferimento delle risorse relative.

L'art. 6 introduce il programma forestale regionale, che dovrà individuare gli obiettivi e le azioni prioritarie che discendono dalle finalità della presente legge. Il programma è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta che lo elabora – in coerenza con gli atti della programmazione generale come previsto dalla l.r. 5 aprile 1994, n. 18 – in base alle risorse conoscitive esistenti, ai contenuti dei piani di bacino, dei piani dei parchi e dei piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni boschivi, nonché in base alle indicazioni degli enti delegati di cui alla l.r. n. 20/1996, degli altri enti locali e dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

L'art. 7 prevede i casi in cui gli enti delegati possono effettuare direttamente interventi migliorativi in aree forestali pubbliche o private, di norma previa autorizzazione da parte della proprietà.

L'art. 8 prevede la concessione ai proprietari, gestori o possessori dei fondi, da parte degli enti delegati, di contributi finalizzati ai miglioramenti boschivi. L'articolo stabilisce l'ammontare del contributo, le spese ammissibili e i criteri per l'accesso.

L'art. 9 stabilisce le norme che devono essere osservate per la manutenzione dei terreni silvo-pastorali per i quali sia stato ottenuto il contributo previsto dall'articolo precedente, nonché le sanzioni in caso di trasgressione a tali norme.

La regione può intervenire, direttamente o tramite gli enti delegati, a tutela del patrimonio forestale con azioni di difesa fito-sanitaria (art. 10).

"Al fine di orientare e coordinare le attività e le metodologie inerenti alla materia forestale, alla gestione e al miglioramento delle aziende silvo-pastorali, nonché alla sperimentazione", essa promuove la conoscenza delle risorse ambientali ed economiche del patrimonio silvo-pastorale, definisce e realizza specifici programmi di ricerca e sperimentazione, coordina l'attività e le iniziative degli enti o istituti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica (art. 11).

L'art. 12 prevede misure particolari per la tutela degli alberi monumentali.

L'art. 13 affida alle comunità montane competenti per territorio la gestione dei vivai forestali regionali, stabilendo le finalità di essi.

L'art. 14 definisce cosa si intenda per "strada forestale" ed elenca le altre infrastrutture forestali, assoggettandole tutte agli atti autorizzativi previsti dalle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, idrogeologica e paesistico ambientale; stabilisce altresì i divieti di circolazione e le relative deroghe.



Le disposizioni di questo articolo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

L'art. 15 definisce la finalità dei viali tagliafuoco.

L'art. 16, ultimo di questo Capo, stabilisce la possibilità di contributi concessi dagli enti delegati per lo sviluppo di attività di filiera forestale, individuando i soggetti beneficiari, le spese ammissibili, l'ammontare dei contributi ed il limite massimo individuale.

Il Capo II, composto degli artt. 17 e 18, elenca ciò che costituisce il patrimonio forestale regionale e detta norme per la sua gestione. Essa è affidata di norma al corpo forestale, salva la possibilità per la giunta regionale di affidarla, in caso di foreste ricadenti nelle aree parco, all'ente parco territorialmente competente, su richiesta di quest'ultimo e stipulando un'apposita convenzione.

Il Capo III è dedicato ai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale.

L'art. 19 impone ai comuni e agli altri enti pubblici con patrimoni silvo-pastorali superiori a cento ettari, di cui almeno 50 accorpati, l'adozione e l'aggiornamento dei suddetti piani, che "prevedono gli interventi necessari alla gestione e al miglioramento dei boschi e dei pascoli e le modalità delle loro utilizzazioni", anche tenuto conto del programma forestale previsto dall'art. 6 della presente legge, dei piani di bacino (l.r. n. 9/1993), del piano territoriale di coordinamento paesistico, dei piani territoriali di livello regionale e provinciale (l.r. n. 36/1997).

Le spese per la redazione dei piani di cui al presente Capo sono poste a carico della regione nella misura del 90% della spesa ammissibile, restando a carico dell'ente proprietario il residuo 10%. Si prevede poi la procedura relativa alla concessione, ai comuni e agli altri enti pubblici interessati e su loro istanza, di contributi per la redazione dei suddetti piani (art. 20).

L'art. 21 descrive le procedure per l'approvazione dei piani, mentre l'art. 22 stabilisce quelle relative alla concessione di contributi da parte della regione per l'aggiornamento decennale dei piani stessi.

L'art. 23 impone la previsione nel piano dell'obbligo di accantonamento da parte dell'ente proprietario di almeno il 15% delle entrate derivanti dall'utilizzazione del patrimonio, da destinare ad opere di coltura e mantenimento dello stesso.

L'art. 24 detta norme in merito all'attuazione dei piani.

L'art. 25 definisce i "patrimoni di uso civico", ne prevede il soggetto gestore, ne assoggetta la gestione e l'utilizzazione al piano di assestamento e utilizzazione adottato dal comune competente (o in mancanza ad un

disciplinare tecnico-economico approvato dall'ente delegato), richiama le norme della presente legge applicabili ai piani di assestamento ed utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico.

L'art. 26 prevede la possibilità di includere nei piani di assestamento di enti pubblici patrimoni appartenenti a privati, su loro richiesta e dichiarazione di assoggettamento ai conseguenti obblighi; mentre l'art. 27 prevede la concessione di contributi a soggetti privati per la redazione di tali piani, ed elenca gli articoli della presente legge loro applicabili.

L'art. 28 prevede la possibilità di contributi da parte degli enti delegati per interventi contemplati nei piani di assestamento, ed elenca gli interventi e le spese ammissibili al finanziamento, nonché le modalità di pagamento.

I Titoli III e IV sono dedicati rispettivamente alle sistemazioni idraulico-forestale e idraulico-agraria e alla difesa del patrimonio silvo-pastorale dagli incendi.

Il Titolo V contiene norme a tutela del patrimonio silvo-pastorale.

In particolare, l'art. 47 è dedicato alla tutela dei boschi; l'art. 48 demanda al consiglio regionale, su proposta della giunta, l'approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, individuandone i punti di contenuto; l'art. 49 prescrive particolari cautele per l'esercizio del pascolo e per la raccolta dello strame.

Il Titolo VI contiene la specificazione delle funzioni delegate o attribuite, con riferimento a quelle già indicate.

Il Titolo VII è dedicato alla vigilanza e alle sanzioni amministrative e pecuniarie.

L'art. 51 indica i titolari del potere di accertamento e di contestazione della sanzione; l'art. 52 prevede le sanzioni relative alla violazione di norme contenute in disposizioni varie; l'art. 54 dispone la delega agli enti delegati o alle province delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge.

L'art. 54 è relativo al potere sostitutivo per inosservanza di norme e prescrizioni nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Nell'art. 55 si individuano gli organi competenti per la valutazione, nel caso di illeciti forestali, delle piante tagliate e del danno arrecato.

Il Titolo VIII contiene norme finali e transitorie, che riguardano tra l'altro la disciplina dell'impiego del corpo forestale dello Stato, le aree protette, l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nelle more dell'approvazione del programma forestale regionale.

Infine l'art. 59 indica le disposizioni, contenute in vari atti normativi, che vengono sostituite dalle disposizioni della presente legge, per quanto non compatibili.

L'ultimo articolo della legge (art. 60) prevede la copertura finanziaria.

*(b) L.r. 29 novembre 1999, n. 35 (B.U. 22 dicembre 1999, n. 19)*

**Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.**

Il Titolo I (disposizioni generali) espone all'art. 1 le finalità della legge: la tutela della fauna ittica e la regolazione della pesca nelle acque interne, nell'ambito delle funzioni spettanti alla regione e alle province (c. 1), e reca (c. 2, integrato dalla l.r. 17 marzo 2000, n. 16) la definizione di acque interne.

Il Titolo II disciplina le funzioni amministrative e la pianificazione del settore.

L'art. 2, dedicato alle competenze della regione, introduce il "programma generale degli indirizzi e dei criteri", da approvarsi da parte del consiglio regionale su proposta della giunta, sentite le province interessate; e istituisce altresì la "commissione tecnico-consultiva regionale", definendone la composizione e il ruolo.

L'art. 3 è dedicato invece alle competenze delle province, che svolgono le funzioni amministrative sulla disciplina della pesca nonché la gestione delle acque interne, curano il riequilibrio degli habitat fluviali, la valorizzazione dei corsi d'acqua, l'incremento del settore ittiobiologico, e possono favorire la formazione dei pescatori.

L'art. 4 prevede l'istituzione, da parte delle province, di apposite commissioni tecnico-consultive, definendone i criteri di composizione.

L'art. 5 istituisce la carta ittica provinciale, finalizzata ad una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna, e a cui devono ispirarsi, quale riferimento tecnico, programmi e regolamenti provinciali di settore.

La legge dispone poi che le province – sulla base della carta ittica – individuino e costituiscano zone di regolamentazione speciale, quali zone di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nelle quali possono vigere speciali divieti di pesca, segnalati da apposite tabelle (art. 6); ed assegna alle province (art. 7, come modificato dalla l.r. 17 marzo 2000, n. 16) la possibilità di autorizzare la costituzione di riserve turistiche, e di affidarne la gestione, di preferenza, ad organismi associativi senza fini di lucro, che annualmente presentano alla provincia il bilancio di esercizio e una

relazione sull'attività svolta. In tali riserve, la provincia, sentita la commissione consultiva provinciale, disciplina la pesca tramite rilascio di un permesso a pagamento e fermo restando l'obbligo di licenza. Può anche prevedere deroghe ai limiti e divieti previsti dalla tabella A, anch'essa modificata in più punti dalla l.r. n. 16/2000.

Il Titolo III disciplina l'esercizio della pesca. L'art. 8 definisce come esercizio di attività di pesca "ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne mediante l'impiego dei mezzi consentiti dalla normativa vigente", nonché "il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica".

Lo stesso articolo individua i casi di pesca che non vengono considerati come esercizio della pesca ai sensi della presente legge.

L'art. 9 stabilisce che le licenze di pesca sono rilasciate dalle province di residenza secondo modelli della regione, o anche dalle associazioni dei pescasportivi su mandato delle province di competenza, e sono valide su tutto il territorio nazionale. Vengono poi elencati i quattro tipi di licenza, che consentono rispettivamente attività professionale o dilettantesca e l'uso di attrezzi diversi. L'art. 10 disciplina il periodo di validità delle licenze, il caso di cambio di residenza del titolare e quello di smarrimento della licenza stessa.

L'art. 11 demanda alle leggi statali e regionali in materia di fissare gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne, stabilendo comunque importi particolari per determinate categorie di persone e per manifestazioni di pesca per disabili.

L'art. 12 disciplina il caso in cui, per "documentati scopi scientifici, didattici o gestionali", la cattura e il prelievo di fauna ittica sono consentiti, su autorizzazione della provincia, anche al di fuori del periodo di pesca previsto dalla tabella A (come modificata dalla l.r. n. 16/2000) allegata alla presente legge. Quando ciò avviene nelle aree regionali protette, la provincia deve "sentire" l'ente parco competente.

Il Titolo III si chiude con l'art. 13 che affida alle province, sentite le commissioni consultive provinciali previste dall'art. 4 della presente legge, la disciplina di divieti, limiti di cattura, orari, eventuali deroghe e particolari condizioni, nonché il compito di armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale.

Il Titolo IV (gestione delle acque) regola all'art. 14 l'immissione di materiale ittico nelle acque interne, vietata salvo che a scopo di ripopolamento (effettuata dalla provincia), nelle riserve turistiche e in occasione di gare e raduni di pesca (regolamentati dal successivo art. 20), previa autorizzazione della provincia.

L'art. 15 dispone che il materiale ittico proveniente da catture e allevamenti sia accompagnato da certificato sanitario relativo agli animali, all'allevamento e al corso d'acqua di provenienza (la modifica apportata al presente articolo dalla l.r. n. 16/2000 elimina la disposizione del controllo da parte della USL territorialmente competente, prima dell'immissione del materiale ittico nei corpi idrici).

L'art. 15 prevede altresì la facoltà per la provincia di disporre a suo giudizio ogni altro controllo, e che in caso di gravi epizootie a danno della fauna acquatica questa disponga provvedimenti straordinari di divieto.

In base all'art. 16 le province, rilasciando le autorizzazioni previste dalla l.r. 28 gennaio 1993, n. 9 e smi, indicano le opportune prescrizioni a tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema. Emanano altresì disposizioni relative alla frega, alla riproduzione e alle migrazioni dei pesci.

Lo stesso articolo dispone poi le procedure che deve seguire chi intende effettuare lavori negli alvei o sulle sponde dei corpi idrici, ed in particolare gli obblighi per chi effettua il prosciugamento.

Viene poi disciplinato (art. 17) l'uso delle acque pubbliche che ospitano apprezzabili popolamenti ittici e di altre specie acquatiche o di particolare valenza ambientale, in modo che venga garantito sempre un deflusso minimo vitale (rilascio e permanenza minima di portata delle acque) e la possibilità di passaggio e diffusione dei pesci.

Chiude questo Titolo l'art. 18, disponendo che la provincia, in caso di danno al patrimonio ittico e agli ecosistemi acquatici, ne richieda il risarcimento.

Il Titolo V con l'art. 19 regola la gestione di vivai ittici, nei quali è consentito l'allevamento anche di specie oggetto di pesca purché ne sia documentata la legittima origine e siano destinate alla commercializzazione o all'autoconsumo. Si prevedono pure sistematici controlli da parte dei servizi veterinari competenti, e si vieta ai titolari e gestori di vivai di immettere materiale ittico direttamente dai vivai nelle acque pubbliche. L'art. 20 (integrato al c. 3 dalla l.r. n. 16/2000) assegna alle province di regolamentare lo svolgimento di gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni.

Il Titolo VI assegna alle province la competenza in merito alla vigilanza sull'esercizio della pesca, svolta dai soggetti previsti dalla vigente normativa in materia, statale e regionale.

L'art. 22 stabilisce l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, facendo salvo il caso di reato; dispone che "all'accertamento e alla contestazione e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della

sanzione in misura ridotta, provvede – ai sensi della l.r. 2 dicembre 1982, n. 45 – la provincia ”, alla quale spettano i proventi delle sanzioni (la lettera k del c. 1 del presente articolo è stata integrata dalla l.r. n. 40 del 20 dicembre 1999, che integra pure la allegata tabella A).

Il Titolo VII contiene norme finali e finanziarie. L’art. 23, previa definizione dei parametri di riferimento, demanda alla regione il riparto fra le province di una quota non inferiore al 70% dei proventi della tassa sulle licenze di pesca; assegna alle province i proventi della sovrattassa sulle stesse licenze, disponendo che le province ne ripartiscano il 90% tra le associazioni dei pescasportivi.

La norma transitoria contenuta nell’art. 24 demanda alla giunta regionale di presentare al consiglio regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il programma generale degli indirizzi e dei criteri, previsto dall’art. 2; e demanda alle province di approvare la carta ittica provinciale prevista dall’art. 5, entro un anno dall’entrata in vigore del suddetto programma generale.

La l.r. n. 16/2000 ha in seguito integrato il presente articolo con la previsione che, fino all’approvazione del programma generale e della carta ittica, le province possano “autonomamente disciplinare, con appositi provvedimenti, sulla base della previsione della propria carta ittica, ulteriori divieti che siano funzionali alla tutela delle acque interne, i limiti di cattura, gli orari e le eventuali deroghe”.

L’art. 25 abroga le seguenti ll.rr.: 3/1973; 8/1975; 25/1982; 13/1995.

La legge termina con una norma di rinvio al testo unico delle leggi sulla pesca (r.d. n. 1604/1931 e smi) e con la previsione della copertura finanziaria (artt. 26 e 27).

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 13 luglio 1998, n. 23 (B.U. 5 agosto 1998, n. 9)*

### **Disposizioni comuni in materia di contributi in agricoltura.**

L’art. 1 definisce i vincoli che devono essere rispettati dai beneficiari dei contributi, regionali o di enti delegati, per l’esercizio dell’attività agricola, pena la revoca del beneficio. I vincoli sono tesi ad evitare che il beneficiario muti la destinazione dei beni, cambi il previsto impiego di macchinari e impianti e muti la sua attività dopo aver riscosso il contributo.

L’art. 2 precisa i casi di revoca dei contributi e le relative modalità.

L'art. 3 prevede e disciplina i casi di revoca, totale o parziale, del vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817 (disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).

*(b) L.r. 6 dicembre 1999, n. 36 (B.U. 22 dicembre 1999, n. 19)*

**Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico.**

Le finalità di questa legge (diffusione dei sistemi di qualità in agricoltura, pesca ed itticoltura; sviluppo delle aree rurali; metodi di produzione eco-compatibili; salute dei produttori e dei consumatori; nonché definizione di norme sul metodo di produzione biologico) sono espresse nel Capo I.

Il Capo II è dedicato agli interventi della regione per le produzioni tipiche e di qualità. In questo campo, la regione (art. 2) attua azioni di supporto a favore di attività pubbliche e private, finalizzate alla produzione agricola ed alimentare di qualità, in particolare agevolando studi o altre iniziative da parte di forme associative di produttori e di aziende agricole. La regione costituisce altresì appositi catasti dei prodotti di qualità, definendone la regolamentazione e le procedure di accesso.

L'art. 3 dispone che la regione promuova e favorisca "l'istituzione e l'uso, in capo ad appositi consorzi e associazioni di produttori del settore, di marchi di qualità" in base a vari regolamenti CE. La predisposizione e, nei casi specifici, l'approvazione dei regolamenti d'uso dei marchi, come pure dei disciplinari di produzione, spetta alle associazioni e consorzi dei produttori (art. 4); mentre il controllo sul rispetto delle norme d'uso dei disciplinari di produzione spetta alla regione – anche tramite organismi terzi indipendenti – per i settori non previsti dalla normativa comunitaria (art. 5).

L'art. 6 regola la concessione da parte della regione di incentivi, per promuovere la diffusione dei sistemi di qualità nell'agricoltura, nella pesca e nell'acquacoltura, a favore di associazioni e consorzi di produttori e, in taluni casi, anche di produttori singoli, affidando alla giunta il compito di stabilire i criteri di priorità e la spesa ammissibile per le procedure di concessione e di rendicontazione.

Infine, l'art. 7 dispone che la regione incentivi, attui e coordini "programmi e progetti di valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità, e che a tal fine conceda contributi, su richiesta, a forme associative di produttori e aziende agricole, nei limiti previsti dal c. 3".

Il Capo III è interamente dedicato a normare la produzione biologica – in coerenza con i regolamenti CE in materia e con il d. lgs. 17 marzo 1995, n. 220 – i cui metodi e principi sono contenuti nell'allegato A alla presente legge. L'articolo 8 rinvia, per quanto non previsto dagli allegati alla presente legge, alle norme del regolamento CE n. 2092/1991, così come modificato dal regolamento CE n. 1804/1999.

Vengono poi definite (art. 9) le procedure che devono rispettare gli operatori che adottano metodi di produzione biologici per notificare alla regione l'inizio dell'attività; presso la regione, ai sensi del d.lgs. n. 220/1995, è istituito l'elenco di tali operatori (art. 10), l'iscrizione al quale è indispensabile per accedere ai benefici e alle agevolazioni previsti dalle norme vigenti in materia, e che si articola in quattro sezioni:

- produttori agricoli e zootecnici (sezione a sua volta suddivisa in “aziende biologiche”, “aziende in conversione”, “aziende miste”);
- preparatori;
- raccoglitori di prodotti spontanei;
- tecnici agricoli e veterinari omeopatici.

All'art. 11 si prevede il riconoscimento, da parte della regione, delle associazioni degli operatori biologici, secondo modalità definite nell'allegato A, che contiene pure attività e obblighi di tali associazioni. Gli allegati B e C definiscono invece (art. 12) “le modalità ed i criteri operativi delle attività di controllo e vigilanza sul metodo di produzione biologico”.

All'agriturismo biologico è dedicato l'art. 13, che tra l'altro definisce i soggetti cui sono riservati in via esclusiva l'utilizzo della qualifica di “operatore agrituristico biologico” e la denominazione “azienda agrituristica biologica”, e stabilisce le sanzioni amministrative per l'uso improprio di tale qualifica e denominazione.

Chiude questo Capo l'art. 14, che prevede un contributo *una tantum* da parte della regione a favore degli operatori biologici, a copertura – anche totale – delle spese obbligatorie di controllo e di certificazione per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 10.

Il Capo IV (disposizioni finali) all'art 15 abroga gli artt. 21 e 24 nonché gli allegati (tabelle A, B, C, D) della l.r. 10 febbraio 1994, n. 5; mentre all'art. 16 contiene disposizioni finanziarie.

*(c) L.r. 13 dicembre 1999, n. 39 (B.U. 29 dicembre 1999, n. 20)*

**Modifiche alla l.r. 4 novembre 1977, n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modifiche e integrazioni, e alla l.r. 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e**



**successive modifiche e integrazioni. Introduzione documento di programmazione economico finanziaria regionale, legge finanziaria e leggi ad essa collegate.**

La legge è composta di due Titoli, che modificano rispettivamente le due leggi succitate.

Il Titolo I (art. 1) interviene a sostituire l'art. 1 della l.r. n. 42/1977 e smi. Il nuovo art. 1 dispone che la regione, in conformità agli artt. 67 e 68 dello statuto, adotti il programma regionale di sviluppo, contenente gli obiettivi generali della programmazione economico sociale regionale e della pianificazione territoriale, e che annualmente adotti il documento di programmazione economico finanziaria regionale, "che definisce la manovra di finanza regionale per il periodo del bilancio pluriennale ed indica i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale". La legge regionale sulle procedure di programmazione deve disciplinare, come indica il c. 3 di questo articolo, i contenuti e le procedure di approvazione dei due suddetti documenti.

Viene poi inserito l'art. 1-*bis*, che prevede la presentazione annuale al consiglio da parte della giunta del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge ad essa collegati.

Sia la legge finanziaria che le leggi collegate sono approvate immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio, necessaria per dimostrare la copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte.

L'art. 2 sostituisce l'art. 13 della stessa legge n. 42/1997. Il nuovo art. 13 dispone le modalità di presentazione da parte della giunta e di approvazione da parte del consiglio del bilancio annuale di previsione.

Viene quindi introdotto (art. 3) l'art. 25-*bis*, che detta norme sulla classificazione delle spese per funzioni obiettivo, mentre l'art. 4 sopprime il "documento di raccordo" previsto dall'art. 33 della legge n. 42/1997.

Il Titolo II modifica in vari punti la l.r. 5 aprile 1994, n. 18 e smi.

In primo luogo, ne modifica (art. 5) il c. 1 dell'art. 4, introducendo la lettera "a-*bis*" il documento di programmazione economico-finanziaria regionale; la previsione di tale documento viene anche inserita (art. 6) nell'art. 9-*bis*, che ne definisce le modalità di adozione, i contenuti e il ruolo.

Vengono infine conseguentemente modificati (artt. 7 e 8) gli artt. 15 e 19-*bis*, con l'introduzione del riferimento al documento di programmazione economico finanziaria regionale.

La legge si chiude con una norma transitoria che ne rinvia l'entrata in vigore all'esercizio 2001/2003.

*(d) L.r. 22 marzo 2000, n. 22 (B.U. 12 aprile 2000, n. 7)*

**Estensione dell'ambito territoriale di intervento della società per azioni Ponente Sviluppo di cui alla l.r. 10 settembre 1996, n. 39 (partecipazione della regione alla società per azioni per le aree del Ponente genovese).**

L'articolo unico di questa legge estende l'ambito di intervento della società per azioni "Ponente sviluppo" alle aree dismesse o comunque a destinazione produttiva della provincia di Genova.

*(e) L.r. 20 marzo 2001, n. 6 (B.U. 11 aprile 2001, n. 4)*

**Integrazione alla l.r. 11 aprile 1996 n. 18 "Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978 n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)".**

L'integrazione prevista da questa legge consiste nella possibilità di assegnazione di terreni anche ad enti pubblici che ne facciano richiesta, nell'ambito delle finalità della l.r. n. 18/1996 e in caso di gravi condizioni di dissesto del territorio.

L'art. 10-*bis*, che viene pertanto inserito, definisce anche le modalità per la presentazione delle domande, le procedure di assegnazione e la regolamentazione dei rapporti tra proprietari ed ente assegnatario.

Inoltre, esso dispone che gli enti pubblici assegnatari provvedano al coordinamento degli interventi sui terreni in base al piano di sviluppo concordato, con la facoltà di affidarli a richiedenti che si impegnino a rispettare tale piano, ferma restando la responsabilità del coordinamento in capo agli enti stessi.

Infine, si demanda ad un apposito provvedimento di giunta regionale la definizione delle modalità di affidamento dei terreni a soggetti diversi dall'ente pubblico assegnatario.

*(f) L.r. 2 aprile 2001, n. 8 (B.U. 11 aprile 2001, n. 4)*

**Modifica art. 10 della l.r. 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico FILSE s.p.a).**

La legge modifica l'art. 10 della legge istitutiva della FILSE. Tale articolo nella nuova formulazione dispone:

- l'applicazione dell'art. 2458 c.c. per la nomina e la revoca dei rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della finanziaria;
- la proporzionalità tra la rappresentanza della regione nel consiglio di amministrazione e la sua partecipazione azionaria nella società;
- la competenza del consiglio regionale per la nomina del consiglio di amministrazione;
- la norma di salvaguardia per la garanzia di rappresentanza della minoranza nel consiglio di amministrazione;
- la nomina dei presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale da parte dell'assemblea dei soci;
- il rinvio allo statuto per la definizione dei requisiti per la eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o di sindaco della società.

La l.r. n. 48/1973 istitutiva della FILSE era già stata modificata dalla l.r. 21 gennaio 1998, n. 3 (B.U. 18 febbraio 1998, n. 3), "Norme per la riorganizzazione della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FILSE s.p.a. Partecipazione della regione all'aumento del capitale".

In particolare, l'art. 1 della l.r. n. 3/1998 prevede la riorganizzazione della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FILSE s.p.a.), disponendo che la regione individui in essa lo strumento attraverso cui unificare le partecipazioni regionali.

Il Titolo I (artt. 2, 3, 4, 5, 6) della l. r. n. 3/1998 apporta modifiche alla legge istitutiva, con riguardo a:

- i soggetti soci della finanziaria: il nuovo art. 1 della l.r. n. 48/1973 prevede ora che, oltre alla regione, possono essere soci enti pubblici territoriali e non; banche; società con partecipazione pubblica; associazioni di categoria economiche; consorzi tra enti, società e associazioni suddetti; altre aziende private;
- le finalità: il nuovo art. 2 elenca, in proposito, l'attuazione della programmazione regionale e delle normative nazionali e comunitarie di sostegno all'economia; attività di ricerca; la creazione e il potenziamento di aree idonee agli investimenti produttivi e di infrastrutture funzionali ad insediamenti produttivi; il recupero e la reindustrializzazione di immobili e aree dismessi; interventi a favore delle unità produttive minori; l'assistenza finanziaria alle imprese minori, che favorisca l'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese; la promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse regionale, anche mediante l'individuazione e il reperimento di risorse finanziarie pubbliche e private; iniziative promozionali e interventi pilota; gestione di fondi statali o

regionali o derivanti da programmi dell'Unione europea; realizzazione e gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali;

- le modalità di intervento (nuovo art. 3, ulteriormente modificato nel c. 1 lett.e) dalla l.r. 22 marzo 2000, n. 20), effettuato mediante partecipazioni anche di maggioranza a consorzi o società con enti e società a partecipazione pubblica e privata, già esistenti o di cui promuove la costituzione; operazioni finanziarie; consulenza e assistenza tecnica agli operatori economici e agli enti pubblici; ricerche sulla società e sull'economia ligure; gestione di fondi statali o regionali o derivanti da programmi dell'UE e finalizzati a progetti ed interventi economici; realizzazione e gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali.

Il Titolo II della legge contiene (art. 7) l'autorizzazione alla giunta regionale a procedere all'aumento di capitale della FILSE.

Il Titolo III prevede (art. 9) che, in seguito alla riorganizzazione delle partecipazioni regionali, la giunta stabilisca con apposita convenzione gli indirizzi e le direttive programmatiche, nonché le linee progettuali alle quali la FILSE deve attenersi nella gestione delle partecipazioni affidate.

*(g) L.r. 28 giugno 2001, n. 17 (B.U. 4 luglio 2001, n. 6)*

**Partecipazione della regione all'aumento di capitale della società consortile per azioni parco scientifico e tecnologico della Liguria (l.r. 1 settembre 1995, n. 45).**

Questa legge autorizza il presidente della giunta regionale a sottoscrivere azioni della società consortile per azioni di cui al titolo della legge stessa.

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) L.r. 30 ottobre 1998, n. 32 (B.U. 18 novembre 1998, n. 13)*

**Interventi strutturali a favore della cooperazione agricola.**

La legge è volta (art. 1) a favorire l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da parte di forme associative tra agricoltori.

L'art. 2 precisa che gli aiuti previsti dalla legge sono concessi in quanto compatibili con gli "Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli" espressi dalla commissione europea.

L'art. 3 specifica i soggetti beneficiari, la misura massima del contributo e le spese ammissibili.

L'art. 4 prevede la delega delle funzioni amministrative, di cui alla legge stessa, alle comunità montane e ai consorzi di comuni, ai quali vanno presentate le domande di contributo e che, entro 60 giorni dal ricevimento, provvedono ad effettuare gli opportuni sopralluoghi. L'articolo precisa anche (c. 4) i criteri di priorità in base ai quali la giunta regionale ripartisce i fondi agli enti delegati.

L'art. 5 prevede la copertura finanziaria.

*(b) L.r. 27 dicembre 1999, n. 45 (B.U. 12 gennaio 2000, n. 1)*

**Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 ottobre 1995, n. 49 (Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese).**

La sintesi che segue tiene conto anche della l.r. 28 gennaio 2000, n. 4 (B.U. 23 febbraio 2000, n. 3), Modifica alla l.r. 30 ottobre 1995, n. 49 (provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese).

Le due leggi intervengono a modifica della l.r. 49/1995, la quale prevede la concessione da parte della regione di contributi per finanziare progetti volti alla promozione e allo sviluppo dell'artigianato allo scopo di agevolare l'organizzazione della domanda e dell'offerta di servizi all'impresa.

La prima sostituisce l'art. 6 ed inserisce l'art. 6-bis.

Il nuovo art. 6 dispone che il contributo per i progetti di cui all'art. 1 possa coprire fino al 75% del costo complessivo previsto; mentre l'art. 6-bis dichiara ammissibili a contributo "le spese sostenute dai soggetti di cui all'art 2 per la redazione dei progetti".

La seconda sostituisce invece l'art. 2. Il nuovo testo dispone che possano beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 le "associazioni regionali degli artigiani e della piccola impresa rappresentate nel CNEL, operanti nella regione e nelle quattro province liguri e con almeno duecento imprese iscritte per provincia".

*(c) L.r. 27 dicembre 1999, n. 46 (B.U. 12 gennaio 2000, n. 1)*

**Modifiche alla l.r. 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”).**

L’art. 1 della presente legge sostituisce l’art. 10 della l.r. n. 33/1997. La nuova formulazione di tale articolo (“azioni per il miglioramento della zootecnia di montagna”) prevede le varie tipologie di beneficiari cui le comunità montane possono concedere contributi, gli importi del contributo e le relative condizioni per ottenerlo.

Il contributo viene concesso: ad imprenditori agricoli, singoli o associati, che si impegnino ad adottare, per le proprie produzioni zootecniche, metodi di agricoltura biologica, e a patto che le aziende entro il terzo anno siano in grado di certificarlo; ad imprenditori agricoli, singoli o associati, per adeguarsi alle norme comunitarie in materia di igiene degli allevamenti e benessere degli animali, a condizione che possiedano i requisiti previsti dal regolamento CE n. 950/1997, e che rispettino quanto stabilito con deliberazione del consiglio comunale n. 59/1987; ad enti locali ed imprenditori agricoli che conducono i pascoli in forma associata, per investimenti collettivi in foraggicoltura nelle zone svantaggiate, previsti dall’art. 20 del regolamento CE n. 950/1997; ad associazioni di imprenditori agricoli, a cooperative agricole e loro consorzi, per l’acquisto di mezzi specializzati per il trasporto di latte e bestiame vivo, nel rispetto dei criteri di scelta di cui alla decisione 94/173/CEE.

L’art. 2 della legge in oggetto abroga l’art. 13 della l.r. n. 33/1997.

*(d) L.r. 28 gennaio 2000, n. 4 (B.U. 23 febbraio 2000, n. 3)*

**Modifica alla l.r. 30 ottobre 1995, n. 49 (Provvedimenti per l’assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese).**

V. par. 1.3 (b).

*(e) L.r. 2 marzo 2000, n. 12 (B.U. 23 marzo 2000, n. 5)*

**Interventi a favore delle garanzie in agricoltura.**

Al fine di agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese agricole, singole o associate, che costituisce lo scopo della presente legge (art. 1), la regione “promuove lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi), di primo e secondo grado, anche sotto forma di società cooperativa o consortile”, attraverso (art. 2) la concessione ad essi di contributi destinati a:

- a) costituire o integrare il patrimonio e i fondi rischi, ai fini della prestazione di garanzie collettive che favoriscano la concessione di finanziamenti alle imprese associate;
- b) informazione, consulenza ed assistenza alle imprese consorziate rispetto alle fonti finanziarie, nonché servizi per una migliore gestione finanziaria delle stesse imprese.

Il tetto dei contributi, la loro durata massima e la percentuale massima sulle spese ammissibili sono determinati dall'art. 3, che demanda alla giunta regionale la definizione di criteri e modalità di esame delle domande e di concessione dei contributi.

I confidi, per poter beneficiare dei contributi, devono essere in possesso di determinati requisiti, destinare i contributi interamente ed esclusivamente "alle finalità previste da ciascuna tipologia di aiuto", operare per ottenere dagli istituti di credito le migliori condizioni per tutte le imprese associate, rendicontare annualmente e puntualmente alla regione gli interventi effettuati (art. 4)

Per consentire alla regione di vigilare sulla corretta destinazione dei contributi, la legge in esame dispone all'art 5 che essa sia portata a conoscenza da parte dei confidi delle variazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, e che effettui controlli a campione sui rendiconti di cui sopra. In caso di non rispondenza alle condizioni previste dall'art. 4, o di scioglimento dei confidi, si procede alla revoca del contributo non ancora utilizzato, con l'esclusione per cinque anni dai benefici disposti dalla presente legge.

Le norme transitorie e finali contenute nell'art. 6 stabiliscono:

- una deroga, a determinate condizioni, nei primi tre anni dall'entrata in vigore della legge, al tetto stabilito dall'art. 3;
- il computo delle garanzie prestate dai confidi ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria.

L'art. 7 contiene la copertura finanziaria, mentre l'art. 8 subordina gli effetti della legge all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo, a partire dal giorno della pubblicazione sul B.U. della regione.

*(f) L.r. 22 marzo 2000, n. 21 (B.U. 12 aprile 2000, n. 7)*

**Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla l.r. 9 agosto 1994, n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese).**

Le finalità della legge – finanziamento per gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese – sono perseguite in coerenza con la programmazione regionale e coordinatamente con i programmi cofinanziati dall'UE. Gli incentivi da erogare riguardano investimenti produttivi su aree escluse dai Pic (artt. 1 e 2) e individuate con deliberazione della giunta regionale prevista dal successivo art. 6.

L'art. 3 individua come soggetti beneficiari degli incentivi (non cumulabili con analoghe agevolazioni pubbliche) le piccole e medie imprese industriali e le imprese artigiane di produzione, come definite dalla normativa vigente, ed inoltre altre tipologie di piccole e medie imprese di servizio alla produzione, definite tali dalla normativa vigente, individuate con deliberazione della giunta regionale prevista dal successivo art. 6.

Per la gestione di questi incentivi, la regione – con la stessa deliberazione di giunta – istituisce presso la FILSE s.p.a. un apposito fondo di rotazione (art. 4).

L'art. 5 specifica che i contributi devono essere rimborsati interamente, senza oneri nell'arco di otto anni, compreso un periodo di preammortamento. Viene poi stabilito l'ammontare massimo concedibile (60% dei costi ammissibili, con un tetto massimo differenziato per imprese di produzione e di servizi alla produzione, e nei limiti di disponibilità del fondo); viene indicata, per istruire i piani di investimento, la procedura valutativa prevista dal d. lgs. n. 123/1998; e si specifica infine che gli aiuti sono concessi nell'ambito del regime *de minimis* come previsto dalla normativa comunitaria.

La deliberazione di giunta che istituisce il fondo di rotazione (art. 6) deve tra l'altro stabilire:

- le zone in cui si possono realizzare gli investimenti assistibili;
- la tipologia delle imprese di servizi alla produzione assistibili;
- i requisiti di ammissibilità, le procedure, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di finanziamento;
- i criteri di valutazione tecnico-economica dei piani di investimento e le relative modalità di applicazione;
- le scadenze per l'esecuzione dei piani;
- le modalità e i tempi di concessione e di erogazione dei finanziamenti e di rimborso degli stessi;
- le modalità e i termini delle ispezioni e dei controlli, nonché della valutazione dei risultati;
- gli obblighi delle imprese finanziate, nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.

Un'apposita convenzione regola i rapporti tra la regione e la FILSE.



L'art. 7 stabilisce il riparto del fondo di rotazione tra imprese di produzione (70%) e imprese di servizi alla produzione, con possibilità di travaso reciproco delle eventuali eccedenze.

Le spese ammissibili sono stabilite all'art. 8, che prevede anche, rispettivamente per i due tipi di imprese, i casi di ammissibilità di costi sostenuti dopo la presentazione della domanda, e fissa l'ammontare minimo dell'investimento affinché sia finanziabile.

L'art. 9 integra la l.r. 9 agosto 1994, n. 42, inserendo all'art. 5 c. 1 la lettera c), relativa a piccole e medie imprese turistiche e agenzie di viaggio.

La copertura finanziaria della legge è prevista dall'art. 10.

*(g) L.r. 4 agosto 2000, n. 36 (B.U. 6 settembre 2000, n. 11)*

#### **Norme in materia di associazioni di allevatori.**

Questa legge regola la concessione di contributi ad associazioni tra allevatori riconosciute. Gli artt. 1 e 2 dispongono rispettivamente che tali contributi possano essere concessi:

- alle associazioni tra gli allevatori riconosciute, per spese relative alla tenuta dei libri genealogici del bestiame (fino a copertura totale della spesa ammissibile) e ai controlli funzionali (fino al 70% della spesa ammissibile), a titolo di anticipazione sul contributo dello Stato su dette attività;
- alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori riconosciute, per iniziative zootecniche provinciali o interprovinciali e per attività connesse con l'applicazione di regolamenti della UE. In questo caso, la norma transitoria contenuta nel successivo art. 4 subordina gli effetti della legge all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo, a partire dal giorno della pubblicazione sul B.U. della regione.

L'art. 3 definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo e le procedure che la regione deve seguire ai fini della concessione e dell'erogazione.

La legge termina (art. 5) con la previsione della copertura finanziaria.

#### 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 11 novembre 1999, n. 34 (B.U. 1 dicembre 1999, n. 17)

##### **Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale.**

La finalità di questa legge è dichiarata nell'art. 1: la semplificazione del "sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate", che sono contenute, come indica l'art. 2, nell'allegato A.

Fra queste: la l.r. n. 1/1973 (interventi in favore dell'agricoltura); la l.r. n. 8/1973 (assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti ed ai titolari della gestione speciale coltivatori diretti); la l.r. n. 14/1973 (erogazione assistenza farmaceutica ad artigiani e commercianti); la l.r. n. 15/1973 (disciplina delle comunità montane). Il successivo art. 3 specifica in quali casi le norme abrogate continuano ad avere applicazione ed effetto.

L'art. 5 elenca una serie di leggi regionali, fra le quali la n. 17/1980 (disciplina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia) e la n. 45/1997 (disciplina degli interventi da attuarsi nell'ambito dei distretti industriali della Lombardia), disponendo che i contributi in esse previsti siano concessi nei limiti del regime di aiuto *de minimis*, di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee pubblicata nella G.U. delle Comunità europee del 6 marzo 1996.

(b) L.r. 3 gennaio 2001, n. 1 (B.U. 17 gennaio 2001, n. 1)

##### **Secondo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.**

Questa legge si ispira alle stesse finalità della precedente (l.r. 11 novembre 1999, n. 34), ed abroga anch'essa una serie di leggi contenute nell'allegato A. Fra queste, la l.r. n. 30/1979 (Variazioni e integrazioni della l.r. n. 41/1977 "Provvedimenti per l'ammodernamento dell'agricoltura in applicazione delle direttive della Comunità economica europea"), la l.r. n. 22/1984 (Legge forestale regionale) e successive modifiche e integrazioni, la l.r. n. 22/1988 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 14/1986 riguardante interventi regionali per insediamenti produttivi).

L'art. 3 specifica in quali casi le norme abrogate continuano ad avere applicazione ed effetto.

(c) L.r. 21 maggio 2001, n. 13 (B.U. 23 maggio 2001, n. 5)

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione Liguria (legge finanziaria 2001).**

L'art. 1 del Titolo I "Entrate", che disciplina le agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali, stabilisce che per favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della regione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 3,25%. I beneficiari dell'aliquota ridotta sono i soggetti indicati dall'art. 3, c. 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 446/1997. Tale aliquota si applica, limitatamente al valore della produzione netta, prodotto nel territorio della regione, non eccedente un miliardo di lire, per nuova iniziativa produttiva, vale a dire l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della regione, da un'impresa nuova. Il beneficio non si applica qualora l'attività costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, in qualsiasi forma, sul territorio della regione.

L'agevolazione si applica nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti *de minimis*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, con apposita deliberazione la giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo, nonché i programmi di accertamento delle violazioni.

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 24 marzo 1999, n. 9, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”, artt. 15-19 (v. par.1.1.1)

L.r. 2 marzo 2000, n. 21, Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla l.r. 9 agosto 1994, n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese), artt. 1, 2 e 6 (v. par. 1.3)

#### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 24 marzo 1999, n. 9, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale” artt. 9 e 10 (v. par.1.1.1)

L.r. 21 gennaio 1998, n. 3, Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FILSE s.p.a.. Partecipazione della regione all'aumento del capitale, art. 3 (v. par. 1.2, richiamata sotto l.r. 2 aprile 2001, n. 8)

#### CONSORZI DI SVILUPPO

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

#### DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 24 marzo 1999, n. 9, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività

produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”, art. 12 (v. par.1.1.1)

L.r. 11 novembre 1999, n. 34, Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale, art. 5 (v. par. 1.4)

#### SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 22 gennaio 1999, n. 4, Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico, artt 1, 4 e 19-28 (v. par. 1.1.2)

L.r. 6 dicembre 1999, n. 36, Interventi per la valorizzazione e la promozione dell’agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico, artt. 1 e 13 (v. par. 1.2)

L.r. 20 marzo 2001, n. 6, Integrazione alla l.r. 11 aprile 1996 n. 18 “Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978 n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)” (v. par. 1.2)

#### FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 22 gennaio 1999, n. 4, Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico, artt. 6 e 16 (v. par. 1.1.2)

L.r. 6 dicembre 1999, n. 36, Interventi per la valorizzazione e la promozione dell’agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico, artt. 2, 6, 7 e 11 (v. par. 1.2)

L.r. 4 agosto 2000, n. 36, Norme in materia di associazioni di allevatori (v. par. 1.3)

#### DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 24 marzo 1999, n. 9, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”, art. 14 (v. par. 1.1.1).

L.r. 30 ottobre 1998, n. 32, Interventi strutturali a favore della cooperazione agricola (v. par. 1.3)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l’economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell’olio); l’agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all’imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali:

L. r. 11 novembre 1999, n. 34, Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale, art. 5 (v. par. 1.4)

L.r. 2 marzo 2000 n. 12, Interventi a favore delle garanzie in agricoltura (v. par. 1.3)

### *2.3 Promozione e tutela della qualità*

#### *2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

#### *2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 6 dicembre 1999, n. 36, Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico (v. par. 1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

### *2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

#### *2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 24 marzo 1999, n. 9, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998 n., 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale", art. 20 (v. par.1.1.1).

#### *2.4.2 Agricoltura*

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

---

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 24 marzo 1999, n. 9, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”, art. 8, c. 2 (v. par.1.1.1).

L.r. 27 dicembre 1999, n. 45, Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 ottobre 1995, n. 49 (provvedimenti per l’assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese) (v. par. 1.3)

L.r. 28 gennaio 2000, n. 4, Modifica alla l.r. 30 ottobre 1995, n. 49 (provvedimenti per l’assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese) (v. par. 1.3)

L.r. 21 gennaio 1998, n. 3, Norme per la riorganizzazione della finanziaria Ligure per lo sviluppo economico – FILSE s.p.a.. Partecipazione della regione all’aumento del capitale, art. 4 (v. par. 1.2, richiamata sotto l.r. 20 aprile 2001, n. 8)

### *2.5.2. Agricoltura*

#### *2.6 Sportello unico*

L.r. 24 marzo 1999, n. 9, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale” artt. 2 e 15 (v. par.1.1.1)

#### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 24 marzo 1999, n. 9, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”, art. 4 (v. par.1.1.1)

## LOMBARDIA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

### *1. Le leggi*

#### *1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (B.U. 4 marzo 2000 n. 9)*

#### **Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.**

L'intera materia dello sviluppo economico e delle attività produttive si trova disciplinata all'interno dell'art. 2 della legge in esame.

In particolare, il c. 4 contempla le competenze regionali, stabilendo che la regione esercita le funzioni amministrative riguardanti, tra l'altro: l'istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell'impresa artigiana; la promozione, nonché la qualificazione del prodotto artigianale lombardo; la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane; la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane.

Risultano altresì riservate alla regione, ai sensi del successivo c. 5, le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti tra l'altro: l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea; l'osservatorio dell'artigianato; gli interventi di formazione professionale per il comparto artigiano.



Il c. 12 disciplina invece le competenze provinciali, stabilendo che sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente attrezzate.

Risultano invece delegate ai comuni (c. 13) la gestione e l'amministrazione degli interventi concernenti: la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il recupero di fabbricati adibiti ad attività produttive; l'istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi d'intervento dell'Unione europea.

Il c. 14 prevede che è delegata alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso nelle comunità montane, la gestione degli interventi relativi al sostegno dell'artigianato tradizionale.

Sono, invece, delegate alle CCIAA (c. 16) la gestione e l'amministrazione degli interventi per: l'adeguamento degli standard qualitativi di processo e di prodotto; l'attività istruttoria di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani istituiti presso le commissioni provinciali per l'artigianato; il sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa; il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.

Al fine di agevolare l'accesso al credito per le cooperative, finalizzato a programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse e a sostenere l'occupazione del comparto, il c. 23 stabilisce che la giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del consiglio regionale in materia, attiva gli strumenti di agevolazione finanziaria idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende di credito e con le società a partecipazione regionale sulla base della legislazione regionale vigente in materia di cooperazione.

Sono ancora di competenza della regione (c. 30) le funzioni concernenti: la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese; l'attuazione di interventi dell'Unione europea; l'istituzione ed il coordinamento dei distretti industriali; i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico; i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali; il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine; gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione; i "servizi reali" alle imprese.

Sono, invece, delegate alle province (c. 32) le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a: la programmazione di aree

industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, ferma restando in capo ai comuni l'individuazione delle aree produttive di livello comunale; l'attività di promozione riguardante la realizzazione di progetti di ammodernamento e sviluppo dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; la programmazione dei servizi di interesse provinciale a sostegno delle imprese.

Risultano, infine, di competenza dei comuni (c. 34) le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a: il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi delle norme contenute nel Titolo II, Capo IV, del d.lgs. n. 112/1998; l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive; la realizzazione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

Il c. 37 riformula l'art. 3 della l.r. 7/1993 nel seguente modo: Art. 3 (distretti industriali di piccole imprese): 1. La giunta regionale determina i parametri di riferimento e le modalità per l'individuazione dei distretti industriali ed approva le modalità attuative e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione di specifici programmi di sviluppo per ogni singolo distretto. La segreteria di ogni singolo distretto può essere affidata alle CCIAA competenti per il territorio o a loro associazioni nel caso di distretti interprovinciali.

In tema di programmazione, il c. 68 prevede, quali strumenti di attuazione della programmazione negoziata regionale, nell'ambito economico, il contratto di sviluppo e il contratto di recupero produttivo. In particolare, il contratto di sviluppo è l'accordo tra regione, enti locali, associazioni imprenditoriali e sindacali, altri soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla creazione di nuova occupazione per la realizzazione di progetti di investimento che accrescano il patrimonio produttivo dell'area interessata per l'elevato contenuto tecnologico o per la qualificazione infrastrutturale e per il conseguente significativo incremento occupazionale. Esso può essere promosso da: regione; enti locali e funzionali; altri soggetti pubblici o società d'intervento a partecipazione pubblica; soggetti privati. Il contratto di recupero produttivo è invece l'accordo tra regione, enti locali e funzionali, imprese, singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale, in relazione al numero di

lavoratori coinvolti. Tale strumento può essere promosso dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate, e può essere attivato tra l'altro per la realizzazione di progetti di investimento che generino una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale.

I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi regionali di sostegno finanziario alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive – ai sensi del c. 73 – sono definiti in coerenza con i principi e le modalità indicati nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, c. 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive).

Il c. 74 elenca gli interventi regionali di sostegno alle imprese che si attuano in conformità con la procedura automatica di cui all'art. 4 del d.lgs. 123/1998; tra questi si segnalano: contributi a consorzi e cooperative di garanzia fidi costituiti da piccole e medie imprese commerciali di cui alla l.r. 6 luglio 1981, n. 36 (Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo); finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 8 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori); sostegno all'occupazione giovanile di cui all'art. 10, c. 5, lettera a), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego); sostegno ai lavoratori in difficoltà occupazionale di cui all'art. 10, c. 6, lettera a), della l.r. 1/1999; sostegno a soggetti appartenenti a categorie deboli di cui all'art. 10, c. 8, della l.r. 1/1999.

*(b) L.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (B.U. 6 febbraio 2001, n. 6)*

**Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del dpefr ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. n. 34/1978.**

Ai sensi dell'art. 1, c. 5 della presente legge, alla l.r. 15 maggio 1993, n.14 (Disciplina delle procedure per gli accordi di programma) è apportata la seguente modifica: a) dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente art. 7-bis: "Art. 7-bis (Variazione degli strumenti urbanistici). 1. Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto deve

essere depositato nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. 2. Le osservazioni presentate a norma del c. 1 sono valutate dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

Ai sensi del successivo art. 2, alla l.r. 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994) sono apportate le seguenti modifiche: b) dopo il c. 1 dell'art. 4 è aggiunto il seguente c. 1-*bis*: “1-*bis*. La giunta regionale, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui al c. 2, e sentito il comitato per la montagna, stabilisce le condizioni di ammissibilità e i parametri di valutazione dei progetti e le modalità di erogazione delle risorse assegnate.”; c) il c. 2 dell'art. 4, come già sostituito dall'art. 1, c. 4, lettera e), l.r. 14 gennaio 2000, n. 2, è sostituito dal seguente: “2. I progetti e gli interventi di cui al c. 1 deliberati dalle comunità montane e dai comuni montani di cui al c. 4 dell'art. 1, sono assoggettati alla verifica di fattibilità da parte del nucleo di valutazione, di cui alla l.r. 31/1996, sulla base dei parametri adottati dalla giunta ai sensi del c. 1-*bis*, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione. La giunta regionale approva sulla base del parere del Nucleo di valutazione l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento. Le deliberazioni definitive delle comunità montane e dei comuni montani sono comunicate al comitato per la montagna di cui all'art. 51 che acquisisce gli elementi per il coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano da sviluppare”.

Alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del c. 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: “c) sostenere le attività delle società o aziende promosse da enti pubblici per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali. A tali organismi, che devono comunque mantenere una prevalente partecipazione pubblica, possono partecipare anche associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali, aziende di credito, imprese pubbliche e private nonché finanziarie di sviluppo. Sostenere le attività dei comuni, incentivando prioritariamente le loro forme associative, per la realizzazione e il potenziamento dello sportello unico per le imprese. A tal fine possono essere utilizzate le forme previste dall'art. 2, c. 63, della l.r. n. 1/2000;”.

In fase di prima applicazione gli indirizzi programmatici ed i criteri per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione ed al

potenziamento dello sportello unico per le imprese di cui all'art. 2, c. 1, lettera c), della l.r. n. 35/1996, come integrato dall'art. 2, c. 2, lettera a), della presente legge, sono quelli individuati con delibera del consiglio regionale 1 ottobre 1997, n. VI/697, allegato A), misura c.

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 4 luglio 1998, n. 11 (B.U. 4 luglio 1988, n. 26)*

#### **Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura.**

L'art. 1 della legge in esame delinea le finalità della disciplina da essa recata, stabilendo che la presente legge, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale", provvede a: disciplinare l'articolazione e l'organizzazione delle funzioni attribuite, in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione alla regione, ovvero da questa conferite alle province, alle comunità montane ed ai comuni; introdurre e disciplinare forme di consultazione tra l'amministrazione regionale, gli enti locali e le componenti economiche e sociali interessate. Essa stabilisce altresì gli obiettivi, le modalità e i tempi per la riforma degli enti strumentali regionali operanti in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione.

In particolare, ai sensi del successivo art. 3, risultano riservate alla competenza della regione le funzioni e i compiti concernenti: i rapporti con il ministero per le politiche agricole e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico; il coordinamento delle funzioni delegate e la relativa vigilanza, l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali; la ripartizione delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate.

L'art. 4 disciplina invece le funzioni conferite alle province ed alle comunità montane, stabilendo che sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti tra l'altro: la caccia e la pesca; il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sugli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste; le attività agrituristiche e le produzioni biologiche; le azioni d'interesse locale per la promozioni agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche; la definizione degli indirizzi per l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite alle comunità montane.

L'art. 5 si occupa infine delle competenze comunali, prevedendo che sono trasferite ai comuni le seguenti competenze: rilascio dell'attestazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di operatore agrituristico, previa verifica delle risultanze del registro delle imprese presso le camere di commercio; autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali, interpoderali e forestali.

L'art. 6, dedicato alla programmazione in agricoltura, prevede che in funzione del bilancio triennale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola e forestale nazionale e dell'Unione europea, ed al fine di garantire omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni con la presente legge conferite agli enti locali, la regione definisce il piano agricolo triennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse da attivarsi a sostegno del sistema agroalimentare e silvo-pastorale, della pesca, dell'agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana alimentazione.

L'art. 7, sempre in tema di programmazione, stabilisce che gli enti locali partecipano alla programmazione regionale in agricoltura ed esercitano le funzioni loro conferite in armonia con gli indirizzi di politica agricola determinati con un piano triennale, e definiti operativamente con i relativi programmi annuali. In particolare, al fine della partecipazione alla programmazione, è istituito il tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, composto da: l'assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che lo presiede; gli assessori provinciali all'agricoltura o loro delegati; un presidente di comunità montana per ogni provincia.

Le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni conferite sono invece disciplinate dal successivo art. 11, che prevede, in relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, che le province e le comunità montane, nella predisposizione dei loro bilanci, fanno riferimento alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale. In

particolare, i fondi da trasferire alle province ed alle comunità montane sono determinati con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, sulla base degli indirizzi contenuti nel piano di cui all'art. 6 e delle priorità individuate con il DPEFR, distinguendo in appositi capitoli le risorse per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate.

*(b) L.r. 7 febbraio 2000, n. 7 (B.U. 11 febbraio 2000, n. 6)*

**Norme per gli interventi regionali in agricoltura.**

Il Titolo I della legge, che ne delinea scopi e finalità, si apre con un Capo I recante "Disposizioni generali", nel quale si precisa (art. 1) che la presente legge disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al regolamento (CE) n. 1257/99 del consiglio del 17 maggio 1999 e al regolamento (CE) n. 1750/99 della commissione del 23 luglio 1999 e a tutte le norme sugli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Obiettivo della legge è valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, accordando priorità agli interventi di filiera, altresì riconoscendone la multifunzionalità, promuovendone lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurando un utilizzo di mezzi di produzione razionale e sostenibile. In particolare, possono accedere ai benefici della legge in esame i soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sull'Unione europea, ovvero i soggetti identificati nelle singole misure applicative.

L'art. 2, dedicato alla programmazione degli interventi in campo agricolo, istituisce l'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, relativa a tutte le aziende fisiche e giuridiche, nonchè alle imprese, identificate dal codice fiscale, esercenti attività in materia agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione, regionale o locale. L'anagrafe delle imprese viene definito come uno strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ed risulta costituita prioritariamente attraverso l'organizzazione, l'accorpamento e l'integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti.

Il successivo art. 3 contempla invece il tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e il tavolo agricolo regionale, che la giunta regionale identifica quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti a cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo, e le organizzazioni professionali agricole. In particolare, per il tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, si richiamano la composizione e le competenze previste dall'art. 7 della l.r. n. 11/1998; del tavolo agricolo regionale si precisa che è composto da: il presidente della giunta regionale, che lo presiede; l'assessore regionale all'agricoltura; i presidenti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio lombardo; un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio.

Il Titolo II della legge in esame disciplina le azioni a sostegno dello sviluppo dell'agricoltura, e stabilisce in particolare: all'art 4, che, allo scopo di promuovere l'adeguamento di processo e di prodotto da parte delle aziende agricole, ed al fine di migliorarne la redditività, sono oggetto di contributo le seguenti tipologie d'intervento dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali primarie: opere di miglioramento fondiario; impianto di colture arboree specializzate; adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente; adeguamenti aziendali intesi a ridurre i costi di produzione, a realizzare recuperi e/o risparmi di energia e alla produzione di energia da fonti rinnovabili; rimboschimenti, miglioramenti forestali; introduzione di pratiche agricole innovative e di colture a destinazione non alimentare; interventi di diversificazione aziendale (la legge promuove, inoltre, lo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito); all'art. 5 che le associazioni dei produttori agricoli sono riconosciute dalla regione secondo procedure stabilite dalla giunta regionale sulla base di criteri di rappresentatività e di effettiva disponibilità del prodotto, ed è istituito presso la giunta regionale l'albo delle associazioni produttori agricoli, suddivise per settore, al quale sono iscritte d'ufficio le associazioni che abbiano già ottenuto il riconoscimento ai sensi della l.r. 20 novembre 1980, n. 97 (Norme per il riconoscimento delle associazioni di produttori agricoli della Lombardia); sempre all'art. 5 che la regione concede aiuti alle associazioni regionali di produttori in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 70% della produzione degli aderenti, per la realizzazione di piani operativi riguardanti: la programmazione della produzione e l'adeguamento quali-quantitativo della stessa alla domanda; la riduzione dei costi di produzione; l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici; all'art.



6 che, allo scopo di promuovere il ricambio generazionale dei titolari di aziende agricole, vengono concessi contributi per favorire l'insediamento in azienda di giovani imprenditori agricoli, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore.

Sempre all'interno del Titolo II, segue un Capo II dedicato agli interventi a sostegno della qualità e competitività dell'agricoltura della regione. In particolare, l'art 7 si occupa delle politiche della qualità, stabilendo che, al fine di promuovere forme di produzione e di trasformazione sempre più idonee a garantire il consumatore, viene promossa e sostenuta l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità di prodotto e di processo, nonché di sistemi di gestione ambientale nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e ortoflorovivaistico, nonché la loro certificazione. E a tale scopo vengono concessi contributi destinati a promuovere: l'ideazione e la progettazione del prodotto; l'introduzione di norme di certificazione della qualità e di sistemi di certificazione ambientale; l'adozione di sistemi di autocontrollo igienico-sanitario; l'educazione alimentare. La regione istituisce, inoltre, la figura del garante regionale della qualità per i prodotti agroalimentari lombardi, soggetto di riferimento dei consumatori e del sistema agroalimentare lombardo secondo procedure e con competenze e modalità operative da definirsi con deliberazioni della giunta regionale.

Il successivo art. 8 disciplina invece gli interventi a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, ittici e ortoflorovivaistici, allo scopo di incrementare la competitività ed il valore aggiunto. Sono, infine, previsti (art. 9) interventi volti alla promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo. Seguono un Capo III, dedicato ai servizi di sviluppo (assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale), tra cui si segnala la creazione di un osservatorio agroalimentare e di un osservatorio del comparto bosco-legno (art. 11) e un Capo IV dedicato alla diversificazione dell'offerta. In particolare, vengono accordati incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico (art. 13), e vengono promosse la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica ed integrata (art. 14).

Il Capo V, infine, dedicato alle azioni congiunturali, disciplina interventi di mercato (art. 15), interventi a sostegno alle imprese agricole in difficoltà, in conformità agli orientamenti comunitari e nazionali in materia (art. 16), e interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti (art. 17). In particolare, si prevede (art. 19) che, al fine di agevolare il

soddisfacimento degli impegni finanziari nei confronti delle compagnie assicurative, la regione può concedere il concorso nel pagamento degli interessi a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle calamità naturali, da eventi eccezionali e dalle avverse condizioni atmosferiche, per le operazioni a breve termine che gli stessi assumono in proposito, secondo le norme e le procedure stabilite con deliberazione della giunta regionale. Il successivo art. 20 prevede specifici interventi sulle infrastrutture agricole, mentre l'art. 21 – dedicato alla programmazione negoziata – stabilisce che la regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, la sottoscrizione, tra la regione stessa, gli enti locali e persone fisiche o giuridiche esercenti attività agricole, di contratti territoriali riguardanti il settore agricolo. Infine, l'art. 22 dispone che, al fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali, vengono accordati contributi per la manutenzione ed il ripristino di elementi produttivi e non produttivi situati nelle aziende agricole, aventi interesse archeologico o storico.

Il Titolo III disciplina azioni per la montagna ed il comparto silvo-pastorale, prevedendo interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna (art. 23) e incentivando gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzarne le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente (art. 25).

Il Titolo IV, infine, disciplina gli strumenti e le procedure d'intervento finanziario in agricoltura, prevedendo, tra l'altro, un fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica (art. 27).

### *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

### *1.3 Leggi di incentivazione*

### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

\* \* \*

## *2. Funzioni e strumenti*

### *2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 2, commi 13 e 34 (v. par. 1.1.1)

AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 2, commi 12, 32 e 34 (v. par. 1.1.1)

CONSORZI DI SVILUPPO

*2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 2, commi 30 e 37 (v. par. 1.1.1)

L.r. 2 febbraio 2001, n. 3, Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del dpefr ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978, art. 2 (v. par. 1.1.1)

SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 7 febbraio 2000, n. 7, Norme per gli interventi regionali in agricoltura, artt. 1 e 11 (v. par. 1.1.2)

L.r. 2 febbraio 2001, n. 3, Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del dpefr ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978, art. 2 (v. par. 1.1.1)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 7 febbraio 2000, n. 7, Norme per gli interventi regionali in agricoltura, art. 1 (v. par. 1.1.2)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 2, commi 4 e 16 (v. par. 1.1.1)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 2, c. 16 (v. par. 1.1.1)

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 7 febbraio 2000, n. 7, Norme per gli interventi regionali in agricoltura, artt. 4 e 7 (v. par. 1.1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 7 febbraio 2000, n. 7, Norme per gli interventi regionali in agricoltura, artt. 4 e 7 (v. par. 1.1.2)

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

*2.4.2 Agricoltura*

*2.5 Servizi reali alle imprese*

---

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 2, commi 4, 30 e 32 (v. par. 1.1.1)

### *2.5.2 Agricoltura*

L.r. 7 febbraio 2000, n. 7, Norme per gli interventi regionali in agricoltura, Capo III (v. par. 1.1.2)

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 2, c. 34 (v. par. 1.1.1)

L.r. 2 febbraio 2001, n. 3, Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del dpefr ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978, art. 2 (v. par. 1.1.1)

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 2, c. 68 (v. par. 1.1.1)

L.r. 2 febbraio 2001, n. 3, Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del dpefr ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978, art. 1, c. 5 (v. par. 1.1.1)

## MARCHE

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi*

*1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

*1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 17 maggio 1999, n. 10 (B.U. 26 maggio 1999, n. 54)*

**Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.**

Il Titolo I della legge contiene delle disposizioni generali rilevanti per tutti i settori considerati dalla legge stessa.

In particolare:

- l'art. 1 precisa che, nell'ambito del riordino delle funzioni, la legge dispone il conferimento ai comuni, alle province e alle comunità montane delle "funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità" in conformità ai principi delle leggi n. 142/1990, n. 59/1997 e del d.lgs n. 112/1998; si precisa inoltre (art. 3) che spetta ai comuni la generalità delle funzioni non espressamente riservate, dalla presente legge o da precedenti leggi, alla regione, alle province e alle comunità montane, "salvo diversa previsione relativa a singole materie o settori";

- l'art. 4 disciplina l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica prevedendo che, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta e sentita la conferenza regionale delle autonomie, vengano determinati i "livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime" e stabiliti gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni, tenendo conto dei criteri stabiliti dallo stesso art. 4, c. 7. Spetta ai comuni – entro i successivi 4 mesi – individuare, d'intesa tra loro, i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio associato delle funzioni. Decorso inutilmente il termine, decide in via sostitutiva il consiglio regionale su proposta della giunta, sentita la provincia interessata. Nelle zone montane di norma l'esercizio associato delle funzioni è assicurato mediante le comunità montane;
- alla regione – oltre alle funzioni espressamente riservate dalla legge – spettano in ogni caso (art. 7): funzioni di programmazione (programma regionale di sviluppo, piano pluriennale di attività e di spesa, piani regionali di settore); funzioni relative alle informazioni statistiche; funzioni di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali (di competenza della giunta previa intesa con la conferenza regionale delle autonomie e, in caso di mancata intesa, del consiglio regionale su proposta della giunta); la verifica della compatibilità degli atti degli enti locali "rilevanti ai fini dell'attuazione" della programmazione regionale (di competenza della giunta); atti sostitutivi (di competenza della giunta, previa diffida) per assicurare la conformità agli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle disposizioni comunitarie;
- l'art. 8 prevede la collaborazione tra la regione e le camere di commercio, nonché le "associazioni di categoria e le altre formazioni sociali", in ordine alla gestione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione dell'economia regionale, alla progettazione ed attuazione degli interventi assistiti da finanziamenti comunitari relativi ai settori produttivi regionali, alla raccolta di informazioni ed effettuazione di studi e ricerche sull'andamento economico e sulla struttura produttiva regionale. Lo stesso articolo disciplina, inoltre, le funzioni di nomina, vigilanza e controllo della regione nei confronti delle camere di commercio;
- l'art. 9, disciplinando l'affidamento di attività amministrative a soggetti terzi, prevede anche che a tali soggetti possa essere affidata

l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, previa determinazione da parte dell'ente pubblico dei criteri e delle modalità cui i soggetti stessi debbono attenersi, purchè ciò non comporti l'esercizio di poteri discrezionali.

Il Titolo II disciplina la materia dello sviluppo economico e delle attività produttive e, in particolare, tra gli altri settori, l'artigianato (Capo I), l'industria (Capo II), la cooperazione (Capo III). Infine, il Capo IX disciplina le disposizioni comuni a tutti i settori considerati.

Il Capo I, dedicato all'artigianato, è formato dal solo art. 15 che stabilisce le funzioni riservate alla regione: concessione di incentivi e benefici comunque denominati alle imprese artigiane; definizione di interventi cofinanziati dallo Stato e relative intese; individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

Il Capo II, dedicato all'industria, è formato da 6 articoli (artt. 16-21). Tre artt. – art. 16, 17, 18 – definiscono rispettivamente: le funzioni riservate alla regione (concessione di incentivi e benefici; definizione, sentite le province, delle proposte di adozione di criteri differenziati per l'attuazione in ambito regionale della legge n. 488/1992; determinazione, sentite le province, dei parametri di riferimento e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali; coordinamento e miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, anche attraverso le province; attuazione degli interventi della UE); le funzioni delegate alle province (individuazione di aree ecologicamente attrezzate, nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento provinciali); le funzioni attribuite ai comuni (realizzazione, ampliamento e riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, fermo restando – si precisa – quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 112/1998).

L'art. 19 dispone poi che la giunta regionale – entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge – presenta al consiglio regionale una proposta di legge per la disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

L'art. 20 stabilisce che è istituito un fondo unico regionale nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, c. 6 del d.lgs. n. 112/1998<sup>(16)</sup>. L'art. 21 prevede l'approvazione da parte regionale – su proposta della giunta che deve predisporlo entro il 31 dicembre 1999 sentito il

---

<sup>(16)</sup> L.r. 25 giugno 2001, n. 15 (B.U. 5 luglio 2001, n. 74), Nuove norme per la ripartizione dei contributi a favore delle attività produttive, stabilisce che le risorse del fondo unico regionale sono ripartite sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare.



comitato economico e sociale – di un piano triennale per l’attuazione degli interventi della regione a sostegno delle attività produttive industriali.

Il Capo III, dedicato alla cooperazione, è formato dall’art. 22 che stabilisce le funzioni riservate alla regione: concessione di incentivi e benefici; coordinamento delle iniziative volte alla promozione di nuovi enti cooperativi “nonché alla loro evoluzione qualitativa”, anche tramite cofinanziamenti dello Stato e della UE; coordinamento delle iniziative di valorizzazione e diffusione della cooperazione, anche attraverso le province e gli enti locali.

Il Capo IX dedicato alle Disposizioni comuni è formato da quattro articoli. L’art. 33 dispone che la regione, anche in collaborazione con organi e enti statali competenti, con le camere di commercio e le associazioni di categoria “realizza interventi di promozione commerciale ed economica all’estero per i settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria, del turismo”; precisa poi le funzioni amministrative riservate alla regione, tra le quali vi sono: la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni fuori dei confini nazionali; la promozione e il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese e di consorzi agroalimentari; la promozione, il sostegno finanziario e tecnico a iniziative di investimento e di cooperazione commerciale; lo sviluppo della commercializzazione sui mercati esteri dei prodotti agro-alimentari locali.

L’art. 34 riserva alla regione le funzioni trasferite o delegate dallo Stato concernenti ogni tipo di interventi, comprese le attività agricole, per agevolare l’accesso al credito, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell’ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione.

L’art. 36, relativo allo sportello unico per le attività produttive, prevede che la regione – in collaborazione con le camere di commercio, le province e le associazioni di categoria – assicura agli sportelli unici “la disponibilità permanente delle informazioni necessarie, anche nella forma di moduli informatici e di modelli tipo per domande e richieste”. Prevede, inoltre, che la regione favorisce l’istituzione degli sportelli “in ambiti di utenza adeguati” e che concede contributi ai comuni per l’istituzione e gestione degli sportelli unici, “con particolare riguardo per quelli operanti in ambiti territoriali coincidenti con i distretti industriali”.

Infine, l’art. 76 del Titolo V prevede che la giunta – entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge – deve presentare al consiglio proposte di legge finalizzate: al riordino della legislazione di settore e alla redazione di testi unici, “con particolare riguardo all’ambiente, al territorio e allo

sviluppo economico, assicurando la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative"; alla revisione delle procedure di programmazione, "con particolare riguardo all'individuazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata e alla valorizzazione della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e sociale".

L'art. 85 del Titolo VI dispone, poi, l'abrogazione di 7 leggi e 1 regolamento.

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 27 luglio 1998, n. 24 (B.U. 4 agosto 1998, n. 66)*

#### **Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e pesca nel territorio regionale.**

La legge – che dà attuazione al d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 – è composta da quattro Titoli.

Il Titolo I ha ad oggetto (art. 2, c. 1) i principi generali del conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali, richiamando in proposito i principi indicati dalla legge n. 59/1997. Prevede poi (c. 2) che la giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, deve fornire a tutti gli enti locali "il software, necessario per la connessione in rete con il sistema informatico regionale, atto a gestire tutte le funzioni e i compiti trasferiti agli enti locali". Prefigura una specie di "sportello unico" di tipo informativo per l'agricoltura, disponendo (c. 3) che i cittadini possono rivolgersi agli uffici dei comuni – che informano il cittadino sul procedimento da seguire – per qualsiasi pratica amministrativa che riguardi le funzioni disciplinate dalla legge "anche se non rientranti nelle competenze comunali".

L'art. 3 dello stesso Titolo I stabilisce che le regioni e gli enti locali operano secondo criteri di reciproca collaborazione e "sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile", anche con la costituzione di sistemi informativi comuni; che, inoltre, a tal fine, la conferenza regionale e quelle provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo.

Il Titolo II stabilisce le funzioni riservate alla regione e quelle conferite in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, sviluppo rurale, agroindustria, alimentazione e caccia.

Delle funzioni riservate alla regione (art. 4) molte hanno il carattere di funzioni di impostazione delle politiche di intervento o di gestione ma ritenute “di livello regionale” (funzioni attinenti alla formazione e attuazione delle politiche comunitarie; le “attività di interesse regionale non suscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale” definite dal piano regionale di settore, tra le quali, in particolare, alcune enumerate all’art. 4, c. 2, lett. d; gli indirizzi e piani di assestamento forestale; la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e forestali “di rilevanza regionale” e gli “interventi di livello regionale” per la promozione e l’orientamento dei consumi alimentari; gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e dell’associazionismo; le attività di ricerca e sperimentazione; gli interventi di protezione della natura; il miglioramento zootecnico; la promozione delle qualità di prodotto e processo); altre sono funzioni di tipo organizzativo e di sistema (coordinamento del sistema informativo; riconoscimento giuridico, vigilanza e controllo delle associazioni; rapporti con gli istituti di credito; inventario dei beni di uso civico; albi professionali di interesse regionale); altre attengono alla regolazione dei mercati, compreso il regime delle quote latte; altre, infine, attengono alla tutela delle produzioni (servizio diagnostico per le malattie degli animali; difesa contro le malattie delle piante; organismi di difesa dalle avversità atmosferiche e calamità naturali; libri e registri genealogici e relativi controlli; controlli di qualità; calendario raccolta tartufi).

Vengono, invece, attribuite ai comuni per lo più funzioni-provvedimento, vale a dire il rilascio di specifiche autorizzazioni e licenze (v. art. 5, c. 1) ed inoltre: gli interventi per l’educazione alimentare e quelli relativi all’irrigazione e alle infrastrutture rurali “in ambito esclusivamente locale”. Altri compiti di autorizzazione sono attribuiti direttamente alle comunità montane (art. 6). Alle province, oltre ad ulteriori specifiche funzioni di autorizzazione e controllo, vengono altresì attribuite (art. 7) alcune funzioni a carattere generale (coordinamento del sistema informativo e rilevazioni statistiche; funzioni in materia di contratti agrari; formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli; vivai e utilizzazione dei beni agro-silvo-pastorali).

Va tenuto conto che, in ogni caso, l’art. 2, c. 5, fa salve le funzioni già spettanti ai comuni, alle comunità montane ed alle province sulla base delle leggi statali e regionali vigenti.

Gli artt. 8 e 9 del Titolo II, infine, disciplinano il piano regionale di settore e i programmi obiettivi. Il primo – che stabilisce i criteri, le prescrizioni e le modalità da rispettare negli interventi relativi alle materie disciplinate

dal Titolo II, individua i soggetti attuatori e le attività di interesse regionale non suscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale – è predisposto dalla giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge ed è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, che a tal fine acquisisce preventivamente il parere della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e sociale, nonché della consulta economica e della programmazione nel settore agro-alimentare (l.r. 14 gennaio 1997, n. 9).

I programmi obiettivo regionali sono predisposti dalla giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 9 specifica ulteriormente i contenuti del piano di settore e dei programmi-obiettivo, tra i quali vi sono: gli obiettivi e i risultati attesi, le connessioni con gli altri interventi anche statali e comunitari, gli indirizzi per le attività dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, ASSAM (l.r. n. 9/1997), le risorse organizzative necessarie, la spesa e la sua ripartizione, i criteri per la valutazione degli investimenti, gli eventuali accordi di programma, i patti territoriali, le convenzioni.

Il Titolo III, dedicato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, riproduce di massima lo schema di riparto delle funzioni e il sistema di programmazione seguito già dal Titolo II.

Tuttavia, per le funzioni dei comuni e delle comunità montane viene fatto unicamente rinvio alla già ricordata clausola generale stabilita dall'art. 2, c. 5. Nel procedimento per la formazione del piano di settore (art. 14) viene fatto riferimento, inoltre, al necessario parere della consulta regionale dell'economia ittica, istituita dall'art. 18 della legge stessa.

L'art. 16 istituisce la sezione speciale per l'economia ittica dell'ASSAM, chiamata in particolare a realizzare un osservatorio regionale, a svolgere attività di studio e ricerca, a coordinare e erogare servizi specialistici per il settore ed eventualmente attuare progetti, anche statali e comunitari, su mandato della giunta regionale. Presso l'ASSAM è anche istituita una apposita commissione tecnico-scientifica.

Il Titolo IV, "Norme finali e transitorie", disciplina, tra l'altro, all'art. 24, la funzione regionale di indirizzo e coordinamento e l'esercizio eventuale dei poteri sostitutivi da parte della giunta regionale.

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 3 novembre 1998, n. 37 (B.U. 12 novembre 1998, n. 95)*

**Interventi in materia di riproduzione animale.**

La legge (art. 1), al fine di valorizzare il patrimonio zootecnico regionale, disciplina il funzionamento e l'articolazione dei centri per la selezione genetica e il miglioramento delle produzioni zootecniche.

L'art. 2 precisa che il "servizio di interesse pubblico della riproduzione animale" è articolato, oltre che nei "centri di valutazione genetica di riproduttori" gestiti dalle associazioni nazionali di specie o razza sotto il controllo del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nei "centri di produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale e strumentale e per la produzione e raccolta di embrioni", nei "centri di supporto dell'attività selettiva", nei "centri di conservazione e valorizzazione delle popolazioni autoctone di interesse domestico". Gli ultimi tre tipi di "centri" sono gestiti da soggetti autorizzati dalla regione; sono affidate alle associazioni regionali degli allevatori, mediante apposite convenzioni con la giunta regionale, le funzioni di programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri e delle attività di assistenza tecnica a favore degli stessi.

L'art. 3 prevede contributi finanziari della regione a favore dei soggetti gestori dei centri e delle associazioni regionali degli allevatori per la loro attività di coordinamento e assistenza tecnica.

*(b) L.r. 1 giugno 1999, n. 16 (B.U. 10 giugno 1999, n. 61)*

**Istituzione del consorzio di sviluppo industriale del Fermano.**

Il consorzio – istituito ai sensi dell'art. 15, c. 3, della l.r. 19 novembre 1997, n. 48 – è composto da 45 comuni, dalla provincia e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, dall'Unione industriali del Fermano, dalla Fondazione cassa di risparmio di Fermo, dalla Associazione PMI di Ascoli Piceno.

Lo statuto è adottato dall'assemblea generale del consorzio e approvato con decreto del presidente della regione.

*(c) L.r. 1 giugno 1999, n. 17 (B.U. 10 giugno 1999, n. 61)*

**Costituzione Società regionale di sviluppo.**

Prevede (artt. 1 e 2) la costituzione di una s.p.a., denominata Sviluppo Marche (SVIM s.p.a.), a prevalente capitale pubblico regionale (non inferiore al 51% del capitale sociale). Sono indicati (art. 1) come soci fondatori: la regione, il consorzio interuniversitario MIT e l'Unione

regionale delle camere di commercio. Possono, inoltre, essere ammessi in qualità di soci altri soggetti pubblici o privati e, in particolare, le associazioni di categoria.

Come oggetto sociale viene indicato (art. 3) quello di “perseguire, in attuazione del programma regionale di sviluppo, del piano di inquadramento territoriale regionale e dei piani settoriali, l’innovazione e l’integrazione, anche sui mercati esteri, del tessuto produttivo regionale, traducendo gli obiettivi dei suddetti piani, programmi e indirizzi strategici, che emergono dal tavolo regionale di concertazione tra le forze sociali e produttive, in progetti”. In particolare, si prevedono interventi volti: a sostenere il “processo di internazionalizzazione del sistema produttivo marchigiano”; alla gestione delle partecipazioni acquisite dalla disciolta Finanziaria regionale Marche e dal disciolto ESAM; alla assunzione di partecipazioni in società o enti che perseguono fini di ricerca, innovazione, modernizzazione e sviluppo; alla progettazione e al sostegno dell’attuazione di interventi comunitari; all’individuazione di soluzioni nei casi di crisi aziendali nel territorio regionale.

Fatta salva l’applicazione in generale del codice civile per i profili organizzativi e funzionali della società, la legge precisa (art. 4) determinati contenuti dell’atto costitutivo e dello statuto, tra i quali la previsione di un consiglio di amministrazione di cinque membri, tre dei quali nominati (compreso il presidente con funzioni di amministratore delegato) dal consiglio regionale.

La legge (art. 8) precisa, inoltre, le funzioni comunque “riservate” alla regione in materia di sviluppo economico ed attività produttive: ricerca, aggiornamento e innovazione tecnologica; animazione economica sui programmi comunitari; servizi reali alle imprese e politica delle qualità; assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese; assistenza nelle vertenze sindacali ed aziendali.

La legge dispone l’abrogazione di 14 leggi, relative alla soppressa Finanziaria regionale Marche.

*(d) L.r. 18 ottobre 1999, n. 27 (B.U. 18 novembre 1999, n. 111)*

#### **Norme per l’attività agrituristica e il turismo rurale.**

Il Capo I della legge disciplina l’attività agrituristica. L’art. inserisce l’obiettivo della “promozione di idonee forme di turismo nelle campagne” in un grado ampio di finalità relative allo sviluppo rurale. L’art. 2, c. 1, definisce come attività agrituristiche quelle di “ricezione e ospitalità”, esercitate (art. 4) dagli imprenditori agricoli singoli e associati e dai

familiari partecipanti all'impresa, "in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività agricole che devono comunque rimanere principali, attraverso l'utilizzazione delle strutture e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta"; si precisa altresì che "le attività agrituristiche non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo, affittacamere o vendita di alimentari. L'art. 2, c. 2, contiene inoltre un elenco dettagliato delle attività da considerare agrituristiche.

L'art. 3 precisa – con riferimento alla struttura e al volume di affari dell'azienda, al tempo di lavoro dedicato all'attività agricola – le condizioni in presenza delle quali ricorre il "rapporto di connessione e complementarità"; stabilisce casi nei quali, per le dimensioni ridotte della ricezione e ospitalità, il rapporto viene presunto; determina le condizioni di maggior favore nelle aree di montagna e svantaggiate, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale del piano paesistico ambientale regionale.

L'art. 5 disciplina i requisiti della attività agriturbistica, precisando – tra l'altro – i limiti massimi della capacità ricettiva delle aziende in termini di posti letto, piazzole di sosta, posti a tavola; le percentuali minime di autoapprovvigionamento nel caso di somministrazione di pasti; le condizioni per la vendita di prodotti.

Gli art. 6 e 7 disciplinano rispettivamente l'utilizzo di immobili per le attività agrituristiche e i requisiti igienico sanitari.

Altre disposizioni della legge hanno ad oggetto le funzioni e i compiti dei soggetti pubblici.

In particolare spetta alla giunta regionale:

- lo svolgimento di indagini su tutto il territorio al fine di verificare le potenzialità di sviluppo agriturbistico (art. 16, c. 1);
- la proposta al consiglio regionale, che lo approva, del programma triennale agriturbistico e di rivitalizzazione delle aree rurali (art. 16, c. 2 e 3);
- la definizione dei requisiti per la determinazione della classificazione delle strutture ricettive agriturbistiche (art. 17);
- la emanazione degli indirizzi tecnici per il recupero del patrimonio edilizio nel rispetto delle caratteristiche paesistico-ambientali delle zone interessate (art. 15).

L'art. 8 istituisce la conferenza dell'agriturismo con compiti consultivi e di proposta nei confronti delle funzioni di competenza della giunta regionale.

Spetta ai comuni, invece: l'istruttoria (art. 9, c. 3) sulla domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, istituito presso la giunta regionale; il rilascio della autorizzazione per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività agrituristica; la vigilanza e il controllo (art. 22); l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni specificate dall'art. 23.

Si prevede, poi, in generale, che la regione: conceda contributi agli imprenditori iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici per le iniziative specificate dall'art. 18; incentivi e coordini iniziative promozionali dell'offerta agrituristica (art. 20); assuma iniziative in materia di formazione degli operatori agrituristici (art. 21).

Gli artt. 22 e 23 disciplinano, infine, la vigilanza e il controllo, affidati ai comuni.

Il Capo II della legge disciplina il turismo rurale.

L'art. 24, c. 1, definisce turismo rurale "una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale"; precisa inoltre (art. 24, c. 2, 3, 4) alcune condizioni e requisiti in ordine agli immobili utilizzabili, all'offerta gastronomica, agli arredi.

L'art. 75 stabilisce una tipologia di "esercizi di turismo rurale" country-houses (secondo la l.r. 12 agosto 1994, n. 31); centro rurali di ristoro e degustazione; centri sportivi, del tempo libero e culturali. L'art. 26 precisa che il turismo rurale è "a tutti gli effetti attività di ricezione extra-alberghiera". Gli artt. 27 e 28 rinviano per l'individuazione degli operatori e i requisiti dell'attività della l.r. n. 31/1994.

Nel Capo III, Disposizioni transitorie e finali, l'art. 31 della legge dispone l'abrogazione della l.r. 6 giugno 1987, n. 25.

*(e) L.r. 23 dicembre 1999, n. 37 (B.U. 30 dicembre 1999, n. 129)*

### **Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale.**

Gli artt. 1 e 2 della legge precisano le finalità e gli ambiti di intervento.

Il primo afferma che la regione persegue "lo sviluppo integrato delle aree rurali, valorizzando il ruolo ed il carattere multifunzionale delle aziende agricole allo scopo di tutelare il tessuto economico, sociale e culturale e salvaguardare il paesaggio e l'ambiente", indica poi le finalità dei servizi in maniera ampia.



L'art. 2, invece, precisa più in particolare le attività di servizio che la regione promuove: vari tipi di assistenza e divulgazione, animazione rurale, promozione e sviluppo delle forme associative e organizzazione delle filiere produttive del sistema agroalimentare, tenuta libri genealogici e vari tipi di controlli obbligatori e di qualità, attività di studio e ricerca.

Gli artt. 3-4-5-6 precisano i tipi di soggetti ai quali la regione concede contributi per la realizzazione delle attività di servizio. In particolare: per le attività di controllo dei prodotti e dei processi, i contributi sono concessi (art. 4) ai soggetti riconosciuti dalla regione stessa "per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria"; per le attività di ricerca e sperimentazione (art. 5), alle università, a istituti sperimentali, a soggetti pubblici e privati "di comprovata qualificazione", a imprese singole e associate. Per la promozione e lo sviluppo delle forme associate, la legge dispone (art. 6), invece che gli interventi sono attuati dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche-ASSAM che si avvale, a tal fine, delle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative delle imprese singole e associate. Quanto a tutte le altre attività di servizio, beneficiari dei contributi sono in generale (art. 3): enti e organizzazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica, associazioni di produttori, consorzi, cooperative, associazioni di allevatori.

L'art. 78 della legge prevede la predisposizione da parte della giunta regionale e l'approvazione da parte del consiglio del "programma obiettivo triennale dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare", che costituisce articolazione del piano regionale di settore. Il programma è articolato in programmi annuali approvati dalla giunta.

*(f) L.r. 3 novembre 2000, n. 77 (B.U. 9 novembre 2000, n. 114)*

**Norme per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche.**

La giunta regionale è autorizzata all'acquisto di quote partecipative del capitale della finanziaria Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati per un importo massimo pari a lire 3000 miliardi.

*(g) L.r. 19 giugno 2001, n. 13 (B.U. 28 giugno 2001, n. 70)*

**Modificazioni e integrazioni della l.r. 28 marzo 1988, n. 6 recante: "Norme in materia di artigianato in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 443".**

L'art. 1 – che sostituisce l'art. 4 della l.r. n. 6/1998 – contiene disposizioni in ordine alla iscrizione, in una separata sezione dell'albo delle imprese artigiane, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, con l'estensione agli stessi delle agevolazioni previste per le imprese artigiane.

L'art. 2 – che sostituisce l'art. 9 della l.r. n. 6/1998 – disciplina l'istituzione, la composizione e il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) L.r. 27 luglio 1998, n. 23 (B.U. 4 agosto 1998, n. 66*

#### **Gestione dei diritti di reimpianto dei vigneti.**

In attuazione del “programma di interventi per il miglioramento della qualità del comparto vitivinicolo regionale” (deliberazione del consiglio regionale 30 luglio 1997, n. 160), la regione (art. 1) istituisce: il “registro regionale dei diritti di reimpianto al fine della riconversione qualitativa”; premi per l'estirpazione di piante di viti, subordinati alla cessione del diritto di reimpianto al registro regionale; premi a chi rinuncia al diritto di reimpianto a favore del registro regionale; in regime di aiuto all'impianto di vigneti a denominazione di origine controllata (DOC) e a indicazione geografica tipica (IGT); un regime di aiuto a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine controllata.

L'art. 2 precisa le finalità per le quali la regione può utilizzare i diritti di reimpianto acquisiti dal registro: autorizzare impianti di vigneti specializzati per la produzione di vini a denominazione di origine controllata, in sostituzione di vigneti non più idonei alla produzione di vini di qualità; limitare il potenziale vitivinicolo della regione in caso di eccedenze produttive.

L'art. 3 disciplina l'indennità di estirpazione fissandone i limiti massimi; l'art. 4 disciplina il trasferimento dei diritti di reimpianto; gli artt. 5 e 6 rispettivamente, il regime di aiuto per la costituzione e il funzionamento dei consorzi tutela dei vini e il regime di aiuto all'impianto di vigneti a denominazione di origine controllata, nel rispetto dei regolamenti CEE n. 822/87 e n. 2741/89.

L'art. 7 prevede che la giunta regionale annualmente, sentito il comitato vitivinicolo regionale, con propria delibera stabilisca le modalità di attuazione degli interventi (superficie da acquisire al registro, entità dei

premi, limitazioni ai reimpianti in caso di eccedenze, criteri e priorità per l'assegnazione delle superfici vitate, ecc.).

L'art. 8 disciplina la vigilanza sugli impegni assunti dai viticoltori e le eventuali sanzioni; l'art. 9 contiene le disposizioni finanziarie.

*(b) L.r. 23 dicembre 1998, n. 44 (B.U. 31 dicembre 1998, n. 106)*

**Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 <sup>(17)</sup>.**

Obiettivo della legge è il sostegno della ripresa economica e l'agevolazione dell'accesso al credito per le imprese operanti in tutti i settori economici.

Per i criteri di concessione degli aiuti viene fatto riferimento alla legge 30 marzo 1998, n. 61; la legge stabilisce, poi, le priorità per la concessione e la misura dei contributi. Spetta alla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilire le modalità e le procedure per la concessione dei contributi.

*(c) L.r. 22 febbraio 1999, n. 4 (B.U. 4 marzo 1999, n. 22)*

**Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.**

Obiettivo della legge è lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione. I tipi di aiuti previsti sono: contributi in conto interesse sulle operazioni di credito effettuate per investimenti materiali e immateriali; prestiti senza interessi per favorire la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi (è prevista l'istituzione di un apposito fondo di rotazione); sostegno all'attività (contributi ad integrazione del fondo rischi) dei consorzi fidi regionali intersettoriali costituiti da cooperative e/o dalle organizzazioni regionali della cooperazione; contributi per la realizzazione di progetti delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative.

Quanto ai profili organizzativi e procedurali, è prevista l'istituzione, presso la giunta, della consulta regionale della cooperazione (la composizione è determinata dall'art. 2, c. 2, della legge) che esprime pareri e formula proposte in materia di programmi e interventi predisposti dalla giunta e di criteri per l'attuazione degli interventi.

Adempimenti della giunta sono: la nomina della consulta (entro 60 giorni); la determinazione dei criteri e modalità degli interventi e delle

---

<sup>(17)</sup> La legge è stata modificata e integrata con *l.r. 24 gennaio 2000, n. 3 (B.U. 3 febbraio 2000, n. 10)*.

fattispecie che danno luogo alla revoca e decadenza dei benefici (entro 45 giorni e, successivamente, entro 45 giorni dall'entrata in vigore delle leggi di approvazione del bilancio). Spetta, poi, al dirigente del servizio l'accreditamento degli stanziamenti previsti ai consorzi fidi regionali (entro 60 giorni).

L'art. 14 precisa che la legge non è notificata alla commissione europea in quanto l'entità dei benefici finanziari concedibili ricade nell'ambito di applicazione della regola *de minimis*.

Viene abrogata la l.r. 23 aprile 1990, n. 23.

*(d) L.r. 1 giugno 1999, n. 15 (B.U. 10 giugno 1999, n. 61)*

**Interventi a sostegno dei settori tessile-abbigliamento, pelli, cuoio e calzature.**

La legge detta indirizzi e priorità (art. 1) per l'attività dell'anno 1999 dei centri servizi costituiti dalle società SCAM di Civitanova Marche e CTA di Pesaro al fine di contribuire a fronteggiare le difficoltà economiche dei settori considerati; si tratta di: realizzazione di interventi integrati nei mercati di sbocco; innovazioni di processo, di prodotto e di organizzazione; servizi di certificazione della qualità; realizzazione di reti tra imprese; valorizzazione del marchio; smaltimento e riuso dei residui delle lavorazioni.

Ciascun centro servizi, al fine di attuare gli indirizzi e le priorità indicate, definisce un progetto (art. 2) che, a seguito di valutazione, va approvato (art. 3) dal dirigente del servizio artigianato industria della regione.

La legge stabilisce la percentuale massima dei contributi in relazione a specifiche spese ammissibili (art. 5).

Le imprese beneficiarie dei contributi devono applicare (art. 7) nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavori nazionali e territoriali.

*(e) L.r. 23 febbraio 2000, n. 13 (B.U. 1 marzo 2000, n. 22)*

**Interventi per lo sviluppo della qualità e dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese.**

Obiettivi della legge (art. 1) sono: lo sviluppo dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale; la qualificazione e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi e dei prodotti.

Gli interventi ammissibili (art. 2) sono: la certificazione dei sistemi di qualità aziendale (ISO 9000); le attestazioni di specifiche tecniche; la

marcatura CE; l'informatizzazione; la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14000); l'ecogestione e l'audit (EMAS) secondo la normativa CEE vigente; l'ecolabel (regolamento CEE 880/92); il trasferimento di tecnologie; le tecnologie e i servizi per il commercio elettronico; la progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova; l'accreditamento di laboratori e di organismi di certificazione.

I soggetti beneficiari (art. 3) sono: le PMI (come definite nella Comunicazione n. 96/c 213/04 della commissione UE) operanti nei settori indicati nel "quadro attuativo" (v. art. 8) e "aventi sedi o stabilimenti localizzati nel territorio delle Marche".

I tipi di contributi previsti (art. 43, c. 1) sono: contributi fissi da un minimo a un massimo secondo scaglioni definiti nel "quadro attuativo" o un contributo in percentuale sulle spese ammissibili rendicontate. L'art. 4, c. 2-9, specifica, inoltre, la misura e il massimo di contributo concedibile per i vari tipi di interventi ammissibili.

L'art. 6 precisa che l'entità dei contributi concessi non può eccedere, in alcun caso, i limiti previsti dal regime comunitario "de minimis".

Le imprese beneficiarie dei contributi (art. 7) devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Quanto ai profili organizzativi e procedurali, la giunta regionale (art. 8) approva entro il 31 dicembre di ogni anno (per il 2000: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge) il "quadro attuativo" che disciplina i soggetti beneficiari, l'entità e le modalità di concessione dei contributi fissi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di priorità nella valutazione delle domande e le modalità di liquidazione. La giunta approva il "quadro" sentita la competenza commissione consiliare e un apposito comitato tecnico-consultivo istituito dalla stessa legge (art.9). La regione promuove azioni informative per diffondere la cultura della qualità e dell'innovazione.

E' abrogata la l.r. 21 novembre 1997, n. 66.

*(f) L.r. 23 febbraio 2000, n. 14 (B.U. 1 marzo 2000, n. 23)*

**Rifinanziamento e modifiche della l.r. 20 maggio 1997, n. 33, "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano".**

Il B.U. n. 23/2000 contiene il Testo coordinato con le modifiche apportate dalla l.r. 23 febbraio 2000, n. 14.

Il Testo, composto di dodici Capi, disciplina l'insieme degli interventi per l'artigianato.

Il Capo I, composto di due articoli, enumera all'art. 1 le finalità e gli interventi previsti dalla legge e disciplina, all'art. 2, il piano triennale per l'artigianato. La giunta trasmette la proposta di piano al consiglio che l'approva entro 60 giorni; sulla proposta la giunta deve acquisire i pareri (che vanno espressi entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta stessa, altrimenti la giunta ha facoltà di prescindere) della conferenza regionale delle autonomie, del comitato economico e sociale e delle associazioni di categoria. L'art. 2 precisa, inoltre, in dettaglio i contenuti che il piano dovrà avere e stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, la giunta, sentita la competente commissione consiliare, definisce "il quadro attuativo della legge e del piano per l'anno successivo, precisando gli interventi prioritari e le altre modalità applicative".

Il Capo II disciplina le agevolazioni per l'accesso al credito. A tal fine sono previsti: contributi all'Artigiancassa (artt. 4, 5 e 6) i cui rapporti con la regione vanno regolati con apposita convenzione (art. 5, c. 5); contributi per la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia (il contributo, normalmente non superiore al 30%, è elevabile fino al 50% per settori e territori individuati annualmente dalla giunta e, in particolare, per i comuni ricadenti nelle aree protette, nelle comunità montane, nelle zone dell'obiettivo 2 ai sensi del regolamento CE 1260/1999), le quali provvedono anche alla valutazione delle domande, alla deliberazione e liquidazione dei contributi. L'art. 9 precisa i requisiti che devono avere le cooperative artigiane di garanzia.

Il Capo III (artt. 11-16) disciplina i contributi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di aree attrezzate e di fabbricati da destinare alle attività artigiane. Per le aree sono concessi contributi in conto capitale ai comuni e ai consorzi di imprese; per i fabbricati a imprese artigiane, singole e associate.

Il Capo IV (artt. 17-19) disciplina il sostegno agli investimenti innovativi. La giunta stabilisce annualmente le tipologie di macchinari, attrezzature e veicoli tecnici speciali ritenuti prioritari.

Il Capo V (art. 20) disciplina il programma di promozione commerciale ed economica che prevede iniziative specifiche per espandere la presenza dell'artigianato sui mercati nazionali e internazionali; la regione approva il programma entro il 30 settembre di ogni anno sentiti vari soggetti pubblici e privati interessati.

Il programma (art. 21) deve precisare gli interventi che la regione organizza direttamente e quelli che organizza congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati.

Il Capo VI prevede incentivi per l'associazionismo volti alla realizzazione di progetti diretti a determinati fini (art. 22); si tratta della prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale, della promozione commerciale, della gestione della subfornitura e del conto terziario, della realizzazione di reti tra imprese, con riferimento ad una data tipologia di spese ammissibili (art. 23).

Il Capo VII prevede contributi in conto capitale ai comuni e alle imprese artigiane singole e associate per la tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità (art. 25). La giunta a tal fine approva e aggiorna un apposito elenco di attività, sentita la commissione regionale per l'artigianato. E', inoltre, previsto (art. 28) che la giunta entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la commissione appena citata, predisponga un programma con le iniziative prioritarie da incentivare. Spetta alle province la definizione dei progetti per attività di formazione, volte "alla trasmissione delle conoscenze tecniche e delle abilità di lavoro manuale connesse ad attività artigianali artistiche, tradizionali e tipiche di qualità" (art. 31).

Il Capo VIII prevede interventi per l'artigianato dei servizi.

Il Capo IX prevede contributi per azioni di informazione e di animazione economica.

Il Capo X disciplina gli interventi a tutela della professionalità degli artigiani, prevedendo (art. 39) un ruolo di sorveglianza delle commissioni provinciali per l'artigianato, in particolare in ordine all'esercizio di attività artigianali da parte di soggetti privi di iscrizione all'albo (art. 5, legge n. 443/1985).

Il Capo XI (art. 40) prevede l'istituzione, con decreto del presidente della giunta, della commissione tecnica per l'artigianato, che esprime – tra l'altro – pareri sul "quadro attuativo" annuale della legge e del piano. La regione, inoltre, istituisce (art. 41) un apposito osservatorio regionale per l'artigianato, per la realizzazione del quale la giunta può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, università, ecc. L'osservatorio cura la raccolta di dati e informazioni, promuove ricerche e studi, realizza strumenti di informazione, predisponde entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attività che va approvato dalla giunta entro 30 giorni.

Il Capo XII, contenente le disposizioni finali e transitorie, prevede tra l'altro (art. 46) contributi alle imprese artigiane e alle PMI per la tutela

della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, la prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale.

L'art. 47 precisa che l'entità degli aiuti concessi ai sensi della legge non può eccedere in ogni caso i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti a favore delle PMI.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 11 maggio 1999, n. 7 (B.U. 21 maggio 1999, n. 53, suppl. n. 6)*

**Provvedimento generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999).**

In particolare l'art. 5 prevede che la giunta "al fine di ottenere la massima efficacia di risultato in ordine ai livelli occupazionali ed allo sviluppo" di intesa con la conferenza regionale delle autonomie e con il comitato economico sociale, proponga al consiglio regionale il "patto per lo sviluppo", che "indica, in attuazione degli indirizzi del piano regionale di sviluppo, i programmi e i progetti più idonei allo scopo".

*(b) L.r. 18 aprile 2001, n. 10 (B.U. 26 aprile 2001, n. 50)*

**Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di disposizioni normative.**

La legge dispone l'abrogazione – tra le altre – di 45 leggi in materia di agricoltura, artigianato, economia montana, pesca, attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM), emanate dal 1972 al 1998.

\* \* \*

## *2. Funzioni e strumenti*

### *2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI



AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 17 maggio 1999 n. 10, Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa, artt. 17, 18 e 19 (v. par. 1.1.1)

L.r. 23 febbraio 2000, n. 14, art. 4 (v. par.1.1.1), l.r. 20 maggio 1997, n. 33 – Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano. Testo coordinato con le modifiche apportate dalla l.r. 23 febbraio 2000, n. 14, artt. 11-16 (v. par. 1.3)

CONSORZI DI SVILUPPO

L.r. 1 giugno 1999, n. 16, Istituzione del consorzio di sviluppo industriale del Fermano (v. par. 1.2)

*2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 17 maggio 1999 n. 10, Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa, artt. 16 e 36 (v. par. 1.1.1)

SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 23 dicembre 1999, n. 37, Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale, art. 1 (v. par. 1.2)

L.r. 18 ottobre 1999, n. 27, Norme per l'attività agrituristica e il turismo rurale (v. par. 1.2)

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 23 dicembre 1999, n. 37, Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale, art. 2 (v. par. 1.2)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 22 febbraio 1999, n. 4, Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione (v. par. 1.3)

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 1 giugno 1999, n. 15, Interventi a sostegno dei settori tessile-abbigliamento, pelli, cuoio e calzature (v. par. 1.3)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 23 febbraio 2000, n. 13, Interventi per lo sviluppo della qualità e dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese, artt. 1 e 2 (v. par. 1.3)

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 27 luglio 1998, n. 24, Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e pesca nel territorio regionale, art. 4 (v. par. 1.1.2)

L.r. 27 luglio 1998, n. 23, Gestione dei diritti di reimpianto dei vigneti (v. par. 1.3)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 17 maggio 1999 n. 10, Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione.

L.r. 23 febbraio 2000, n. 14, l.r. 20 maggio 1997, n. 33 – Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano. Testo

---

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

coordinato con le modifiche apportate dalla l.r. 23 febbraio 2000, n. 14, art. 20 (v. par. 1.3)

L.r. 1 giugno 1999, n. 17, Costituzione Società regionale di sviluppo, art. 3 (v. par. 1.2)

#### *2.4.2 Agricoltura*

L.r. 17 maggio 1999, n. 10, Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa, artt. 8 e 33 (v. par. 1.1.1)

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

#### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 17 maggio 1999 n. 10, Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa, art. 16 (v. par. 1.1.1)

#### *2.5.2 Agricoltura*

L.r. 23 dicembre 1999, n. 37, Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale

L.r. 3 novembre 1998, n. 37, Interventi in materia di riproduzione animale (v. par. 1.2)

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 17 maggio 1999 n. 10, Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa, art. 36 (v. par. 1.1.1)

L.r. 27 luglio 1998, n. 24, Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e pesca nel territorio regionale, art. 2 (v. par. 1.1.2)

## 2.7 *Strumenti negoziali*

L.r. 17 maggio 1999 n. 10, Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa, art. 76 (v. par. 1.1.1)

L.r. 27 luglio 1998, n. 24, Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e pesca nel territorio regionale, art. 9 (v. par. 1.1.2)

## MOLISE

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi*

*1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

*1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 29 settembre 1999, n. 34 (B.U. 16 ottobre 1999, n. 19)*

**Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.**

Allo sviluppo economico e alle attività produttive è dedicato il Titolo I della Parte seconda della legge in esame, che individua le funzioni regionali e i compiti conferiti agli enti locali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142/1990 e del d.lgs. n. 112/1998. In particolare, l'art. 22 elenca le materie ricomprese nel settore organico dello sviluppo economico e delle attività produttive, che sono: agricoltura; artigianato; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; fiere e mercati e commercio; turismo e industria alberghiera.

Il Capo II, recante la disciplina del settore agricolo, individua innanzi tutto (art. 25) le funzioni della regione in materia, stabilendo che la regione esercita compiti di programmazione, vigilanza, controllo e coordinamento relativamente ad interventi di carattere unitario a livello regionale, di

indirizzo e verifica della pianificazione delle province e delle comunità montane, ed è responsabile dell'attuazione dei programmi cofinanziati dalla UE. La regione, inoltre, esercita ulteriori funzioni, tra cui: individuazione dei criteri e parametri oggettivi di ripartizione delle risorse finanziarie; regolamentazione dei mercati, offerta dei prodotti agricoli, forme organizzative; valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e orientamento a livello regionale dei consumi e loro coordinamento con le politiche nazionali; attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, foreste, agroindustria, sviluppo rurale e pesca; gestione delle risorse ittiche marine di interesse regionale; rilascio del parere per il riconoscimento di origine protetta per i prodotti agricoli.

L'art. 26 disciplina, invece, funzioni e compiti delle province e delle comunità montane, disponendo che tutte le funzioni e i compiti amministrativi trasferiti o delegati alla regione in base a norme statali e comunitarie, escluse quelle riservate alla regione, ai sensi dell'art. 25, e di quelle riservate alle sole province, ai sensi dell'art. 27, sono conferite alle comunità montane e alle province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna comunità montana e, nei casi previsti dalla legge di riordino, ai consorzi di bonifica.

Il successivo art. 29 istituisce, per la formazione e l'attuazione della politica regionale in materia, la consulta regionale per la programmazione agricola.

Anche il Capo III, dedicato all'artigianato, si apre con l'indicazione (art. 30) dei compiti regionali, ricordando che la regione esercita in materia di artigianato, così come definito dall'art. 12 del d. lgs. n. 112/1998, le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale, tra cui: programmazione e indirizzo per la valorizzazione delle produzioni artigianali, sostegno alle esportazioni e internazionalizzazione delle imprese artigiane; intesa con lo Stato per l'avvalimento dei comitati tecnici regionali dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b, secondo periodo.

L'art. 32 definisce invece i compiti spettanti ai comuni, disponendo l'attribuzione agli stessi delle seguenti funzioni: istruttoria dei progetti di cofinanziamento dell'Unione europea; apprestamento e gestione di aree attrezzate per la localizzazione e la riqualificazione di insediamenti di imprese artigiane e per il recupero e l'adattamento di fabbricati produttivi. I compiti delle province sono stabiliti dal successivo art. 33, che prevede l'attribuzione ad esse delle funzioni riguardanti: il programma provinciale per l'artigianato; la gestione degli interventi relativi alla promozione e al

sostegno dell'artigianato artistico e tradizionale, con il supporto delle CCIAA; la definizione di criteri e modalità operative per la concessione di contributi, in applicazione della normativa e degli indirizzi regionali; il piano esecutivo degli interventi ammessi a contributo.

Alcune funzioni risultano altresì delegate (art.35) alle camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato e agricoltura, relativamente a: ricerca e innovazione tecnologica; adeguamento degli standard qualitativi; tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

Parimenti, il Capo IV, dedicato all'industria, disciplina in primo luogo i compiti spettanti alla regione, stabilendo che (art. 37) restano esercitate dalla regione, su delega dello Stato, le funzioni amministrative in materia d'industria, così come definite dall'art. 17 del d. lgs. n. 112/1998 e specificate dall'art. 19 dello stesso decreto legislativo, e che spettano altresì alla regione le funzioni amministrative riguardanti tra l'altro: la definizione di criteri applicativi e specifici, in attuazione di quelli determinati dallo Stato; la definizione dei criteri applicativi e specifici per la concessione, il controllo e la revoca di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria; la presentazione di proposte alla conferenza unificata e al governo nazionale per l'individuazione delle aree economicamente depresse del territorio regionale; l'istituzione e la gestione di un fondo unico regionale, che sarà regolato da successiva legge regionale.

Spettano, invece, alle province le funzioni amministrative riguardanti (art. 39): la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli enti ad autonomia funzionale; la programmazione e il coordinamento, sentiti gli enti locali interessati, delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di area vasta; la promozione di progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali; la promozione e il coordinamento, con il supporto tecnico delle CCIAA, delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali.

Risultano infine esercitate dai comuni le funzioni riguardanti (art. 40): la costituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 112/1998; la realizzazione, la riattivazione, la localizzazione, l'ampliamento di impianti produttivi, di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 112/1998.

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 30 luglio 1998, n. 7 (B.U. 1 agosto 1998, n. 15)*

#### **Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne.**

Con la presente legge, la regione promuove il riequilibrio biologico delle specie ittiche, l'incremento della pescosità nelle acque interne del proprio territorio e regolamenta l'esercizio della pesca nell'ambito delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. In particolare, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono esercitate dalle province.

Ai sensi dell'art. 3, la regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell'attività della pesca attraverso l'istituzione dei comitati tecnici consultivi provinciali e commissione tecnico-consultiva regionale, di cui ai successivi artt. 16 e 18.

Il successivo art. 4 stabilisce invece che l'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata dalla amministrazione provinciale competente per territorio, secondo le modalità previste da apposito regolamento regionale. Gli artt. 5 e 6 precisano rispettivamente i tipi di licenza di pesca e le sanzioni a carico di chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta.

L'art. 7 detta norme in tema di zone protette, stabilendo che allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni contenute nella carta delle vocazioni ittiche regionale, le province, sentito il parere del comitato tecnico consultivo e previo assenso del competente assessorato regionale, provvedono, con proprio atto, alla istituzione di "zone di ripopolamento" "zone di rilascio del pescato (no kill)" e "zone di frega".

È, inoltre, previsto che entro un triennio dall'entrata in vigore della legge in esame, la regione, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva regionale, predisponga ed approvi la carta delle vocazioni ittiche del territorio regionale (art. 14). La Carta deve contenere: a) l'individuazione in scala 1: 25.000 o 1:50.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque; b) lo stato di purezza o inquinamento di dette; c) le vocazioni ittiogeniche delle acque. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta delle vocazioni ittiche regionale, le province, ogni anno,



predispongono il piano per la tutela, l'incremento e lo sviluppo della pescosità dei corpi idrici di propria competenza (art. 15).

In particolare, per la gestione dei bacini idrografici di propria competenza, le province, con deliberazione della giunta, costituiscono un comitato tecnico-consultivo per la pesca (art. 16). Ai comitati tecnici provinciali sono attribuite funzioni tecnico-consultive per la risoluzione in campo provinciale di tutti i problemi riguardanti la gestione dei bacini idrografici, il potenziamento, la riproduzione, la tutela e la conservazione delle specie ittiche, nonché l'approvazione dei piani provinciali annuali (art. 17).

Ai sensi dell'art. 18, con decreto del presidente della giunta regionale e' costituita, presso l'assessorato competente, una commissione tecnico-consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, con funzioni tecnico-consultive per lo studio e la risoluzione in campo regionale di tutti i problemi afferenti la protezione e lo sviluppo della fauna ittica, nonché la disciplina dell'attività piscatoria.

*(b) L.r. 4 agosto 1998, n. 15 (B.U. 14 agosto 1998, n. 16)*

**Ripartizione tra la regione Molise e gli enti locali delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, pesca, caccia, sviluppo rurale e alimentazione, conferite alla regione dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143.**

La legge in esame definisce innanzi tutto le funzioni amministrative conferite alla regione ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, che riguardano, tra l'altro, ferma restando la competenza statale per la disciplina generale ed il coordinamento nazionale: l'elaborazione ed attuazione nell'ambito regionale delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, foreste, agro-industria e sviluppo rurale; gli adempimenti riguardanti il credito agrario; pesca marittima, acquacoltura, maricoltura e produzione ittica; agriturismo e turismo rurale; commercializzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici.

In ordine invece agli enti locali, si prevede (art. 4) che l'individuazione delle specifiche funzioni amministrative ad essi attribuite è effettuata con una o più leggi su proposta della giunta regionale, sentiti gli enti interessati. In particolare, tali leggi disciplinano le modalità del trasferimento ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni, decorrenza che non può comunque essere antecedente all'attuazione delle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei ministri sul trasferimento alla regione dei beni e delle risorse finanziarie,

umane, strumentali ed organizzative di cui all'art. 4 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

*(c) L.r. 2 settembre 1999, n. 29 (B.U. 16 settembre 1999, n. 29)*

**Provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori montani.**

La legge in esame istituisce, all'art. 3, un fondo regionale per la montagna, formato da: assegnazioni annuali del fondo nazionale per la montagna; assegnazioni annuali regionali; assegnazioni di altre leggi nazionali a destinazione vincolata; fondi comunitari, nazionali e regionali connessi con l'attuazione di programmi comunitari; finanziamenti regionali di progetti speciali proposti dalle comunità montane. Il successivo art. 4 ne dispone la ripartizione da parte della giunta regionale in base ai criteri di graduazione e differenziazione degli interventi per fasce altimetriche delle comunità montane<sup>(18)</sup>. I soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 5, sono (in ordine di preferenza): coltivatori diretti, singoli o associati, imprenditori agricoli a titolo principale; imprenditori agricoli a titolo parziale ai sensi dell'art. 5, lettera a) del regolamento CE n. 950/1997; piccole e medie imprese del turismo, dell'artigianato e del commercio operanti nelle zone montane.

Al fine di assicurare migliori condizioni di vita e di esercizio agli imprenditori agricoli, sono inoltre concessi contributi in conto capitale per acquisto, ristrutturazione e adeguamento funzionale di preesistenti fabbricati rurali in zone montane (art. 8), oltre ad interventi per i giovani agricoltori (art. 9), e di promozione dell'agriturismo (art. 10).

Al fine di favorire la permanenza delle popolazioni montane, la regione promuove altresì lo sviluppo di attività artigianali rurali e locali destinati esclusivamente a micro-imprese e finalizzate ad attività rientranti nei servizi di prossimità, mediante finanziamenti da ripartire tra le comunità montane, che dispongono contributi non superiori al 50% della spesa massima ammissibile ammontante a lire 100.000.000 (art. 11). Sono, inoltre, previste agevolazioni per le piccole imprese commerciali (art. 12).

---

<sup>(18)</sup> Il c. 1 dell'art. 4 della l.r. n. 29 del 2 settembre 1999 è stato così modificato dall'art. 2 della l.r. 3 marzo 2000, n. 12: "Il fondo regionale per la montagna è ripartito dalla giunta regionale tra le varie comunità montane proporzionatamente agli interventi e alla popolazione residente: successivamente alla rideterminazione dei territori delle comunità montane, ai sensi dell'art. 28, c. 4 quarto, della legge n. 142/1990, e successive modificazioni, la ripartizione avverrà in base ai criteri di graduazione e differenziazione degli interventi ed alle fasce altimetriche".

Il Titolo III della legge, dedicato a salvaguardia e sviluppo del sistema agricolo montano, impegna (art. 13) la regione, al fine di valorizzare le risorse agricole e naturali delle zone montane e sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura praticata nelle aree montane, ad intraprendere azioni dirette a: promuovere ed incentivare la presenza dell'uomo e delle sue molteplici attività, attraverso il corretto utilizzo delle risorse proprie del territorio montano; promuovere e incentivare gli interventi per la tutela e la gestione del territorio rurale, il riordino fondiario ed aziendale e il recupero e la manutenzione dell'ambiente rurale; consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna; favorire l'adozione di tecniche colturali compatibili con l'ambiente; potenziare i servizi di sviluppo economico a favore delle imprese montane.

Sono, inoltre previsti, interventi: per la valorizzazione della foraggicoltura e della cerealicoltura per uso zootecnico (art. 14), a favore dell'alpeggio (art. 15), per la gestione associata dei beni di uso civico (art. 16), di assistenza zoiatrica (art. 17), per l'acquisizione di quote latte da parte delle aziende montane (art. 18).

L'art. 19 impegna la comunità montana, al fine di mantenere le attività zootecniche nelle zone montane, a stabilire contributi ad imprenditori agricoli singoli o associati per l'acquisto di riproduttori maschi di razza pura iscritti nei registri genealogici, fino al tasso massimo di aiuto del 40% della spesa ritenuta ammissibile.

Sono altresì stabiliti: interventi a favore della consulenza tecnico-scientifica (art. 20), agevolazioni per il riordino fondiario e la conservazione delle unità produttive (art. 21), incentivi per l'insediamento in zone montane (art. 22).

L'art. 29 prevede, infine, la costituzione presso la presidenza della giunta regionale, con provvedimento del presidente della conferenza permanente per la montagna, che esprime pareri in ordine alla definizione delle politiche regionali sulla montagna, ed ai criteri di ripartizione di finanziamenti tra le comunità montane.

*(d) L.r. 18 gennaio 2000, n. 6 (B.U. 1 febbraio 2000, n. 2)*

#### **Legge forestale della regione Molise.**

La legge in esame persegue (art. 1), nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della regione, le seguenti finalità: la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, l'utilizzo e l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela degli habitat naturali, in sinergia con quella di

altre risorse concorrenti allo sviluppo delle popolazioni rurali e alla promozione della qualità della vita; la difesa del suolo e la sistemazione idraulico-forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi da incendi e cause avverse; la conservazione e il miglioramento dei pascoli; la massima occupazione della manodopera, rapportata alle singole realtà territoriali.

In particolare, per il conseguimento delle finalità indicate, sono previsti (art. 2) i seguenti interventi: redazione del piano ed inventario forestale regionale; ampliamento delle superfici forestali con imboschimenti ai fini protettivi e produttivi nonché conservazione e miglioramento del patrimonio boschivo; sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua, delle pendici e consolidamento delle dune litorali, nonché tutela delle zone umide e lacuali; produzione vivaistica e forestale, nonché controllo del commercio di semi e di piante da rimboschimento; prevenzione e difesa dei boschi dagli incendi, da agenti patogeni e cause avverse; miglioramento della fruibilità forestale con creazione e manutenzione delle aree attrezzate e di sentieri silvo-pastorali anche a fini turistici; realizzazione di opere di interesse pubblico di bonifica montana, nonché recupero, ai fini forestali, di aree dissestate, di cave dismesse e di discariche abbandonate; recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale; arredo verde di scarpate di svincoli stradali, di aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori; conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico; tutela della biodiversità e degli ecosistemi esistenti; sviluppo e regolamentazione delle attività di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e di sottobosco; riconoscimento e tutela delle aree naturali protette.

E' prevista inoltre l'istituzione, con deliberazione di giunta regionale, della commissione tecnica forestale per il coordinamento tecnico degli interventi previsti dalla legge in esame (art. 4).

Gli articoli seguenti recano la definizione di "bosco" (art. 5), le forme di gestione dei beni silvo-pastorali (art. 6), norme sul taglio dei boschi di proprietà pubblica (art. 7) e privata (art. 8).

In ordine alle modalità di realizzazione degli interventi, si prevede (art. 10) che gli enti, ai quali la l.r. n. 29/1999 delega funzioni e compiti in campo forestale, promuovono la redazione dei piani di assestamento e redigono un programma di interventi in armonia con il piano di assestamento e con il piano forestale regionale, dando priorità agli interventi di difesa fitopatologica, ambientale ed idrogeologica. In particolare, per la realizzazione degli interventi gli stessi enti

procederanno prioritariamente con il sistema in economia, con diritto di precedenza nell'assunzione, ai sensi del contratto nazionale di settore "forestali", della manodopera che abbia maturato detto diritto per lavori realizzati dalla regione, nonché mediante affidamento ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 97/1994.

*(e) L.r. 14 aprile 2000, n. 27 (B.U. 15 aprile 2000, n. 8)*

#### **Riordino della disciplina in materia d'industria.**

Attraverso i benefici contemplati dalla legge in esame (e nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente previsti), la regione concorre all'attuazione di interventi nel settore industriale, nonché alla promozione dello sviluppo economico del proprio territorio e all'introduzione di processi innovativi. In particolare, la legge disciplina l'esercizio, da parte della regione e degli enti locali, delle funzioni concernenti la materia dell'industria come definita, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. n. 112/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. E' stabilito inoltre (art. 1) che la regione esercita tutte le funzioni ed essa conferite ai sensi degli artt. 19, 23, 26, 48 e 49 del d.lgs. n. 112/1998, nonché le funzioni di cui all'art. 37 della l.r. n. 34/1999 e subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dall'art. 19, c. 12, del d.lgs. n. 112/1998 e successive modificazioni, provvedendo all'eventuale revisione delle stesse.

I soggetti destinatari degli interventi – ai sensi dell'art. 2 – sono: le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione aventi sede operativa nel territorio della regione; i consorzi e le società consortili; le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, limitatamente ai regimi autorizzati dalla Commissione europea; le associazioni imprenditoriali. Sempre ai sensi dell'art. 2, gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per l'acquisizione di beni materiali ed immateriali nonché di servizi strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione competitiva delle imprese.

Il successivo art. 3 individua le funzioni riservate alla regione: funzioni di programmazione e di indirizzo, le funzioni previste dall'art. 37 della l.r. n. 34/1999, nonché le funzioni concernenti, tra l'altro: l'adozione del programma triennale per l'industria di cui al successivo art. 4; il concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria; la gestione del fondo unico regionale per le attività produttive industriali, di cui all'art. 5; l'agevolazione dell'accesso al

credito e la capitalizzazione delle imprese; la promozione d'interventi per singoli settori industriali; il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e l'internazionalizzazione del sistema produttivo; lo sviluppo dei servizi reali alle imprese; la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria; l'attuazione di programmi comunitari; l'istituzione ed il coordinamento dei distretti industriali.

Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e conformemente agli indirizzi di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 la giunta regionale propone al consiglio, che l'approva nei successivi sessanta giorni, il programma triennale regionale. La giunta regionale può proporre annualmente al consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso. In particolare, il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla regione e dà attuazione agli interventi connessi con le funzioni delegate dallo Stato. In esso sono altresì indicati gli obiettivi e le finalità da conseguire e i risultati attesi con riferimento alle esigenze di sviluppo e di equilibrio socio-economico della regione (art. 4).

L'erogazione dei contributi e gli interventi per l'agevolazione dell'accesso al credito previsti dal programma triennale per l'industria possono essere affidati mediante convenzione alla finanziaria regionale (FINMOLISE) e/o a soggetti terzi con quella convenzionati (art. 6).

I successivi artt. 7, 8, 9 e 10 contengono indirizzi per l'attuazione delle funzioni delegate rispettivamente in materia di agevolazione dell'accesso al credito, in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, per lo sviluppo di programmi e per il trasferimento tecnologico, e per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese.

L'art. 11, infine, dispone l'istituzione, da parte dei comuni, dello sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo, nonché per la realizzazione di attività di informazione ed assistenza alle imprese. In particolare, ai fini della piena efficacia dell'azione amministrativa e per ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. La giunta regionale può infine concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.

*(f) L.r. 26 aprile 2000, n. 32 (B.U. 29 aprile 2000, n. 9)*

**Riordino della disciplina in materia di artigianato.**

La regione – attraverso la legge in esame – concorre allo sviluppo delle attività artigianali, all'introduzione di processi innovativi del settore, alla promozione della cooperazione ed alla tutela e valorizzazione dell'artigianato che abbia tradizioni regionali e prerogative artistiche; provvede, altresì, a disciplinare gli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato, nonché le modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane (art. 1).

In particolare, soggetti destinatari della legge, se non altrimenti disposto, sono le imprese artigiane esercitate in forma individuale od associativa, aventi sede sul territorio regionale, regolarmente iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane (art. 2).

In ordine ai compiti spettanti alla regione, l'art. 3 riserva ad essa: le funzioni di programmazione e indirizzo; il coordinamento delle funzioni conferite; la disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato; la disciplina della tenuta dell'albo delle imprese artigiane. Il successivo art. 4 stabilisce, inoltre, che la giunta regionale trasmette al consiglio regionale, che l'approva nei successivi sessanta giorni, il programma triennale per l'artigianato, elaborato sulla base degli indirizzi contenuti nel piano regionale di sviluppo e delle proposte formulate dagli enti interessati, dalle associazioni di categoria e dagli organismi che concorrono al governo del settore, nonché delle disposizioni contenute nei programmi, nelle leggi nazionali e nelle direttive comunitarie riguardanti il settore.

I compiti spettanti alle province formano invece oggetto dell'art. 5, che dispone il conferimento, tra l'altro, delle seguenti funzioni: la gestione della formazione professionale nel comparto artigiano; la gestione degli interventi diretti all'incentivazione dell'occupazione giovanile nel comparto artigiano; gli interventi a favore delle imprese artigiane, singole o associate, che la presente legge e le altre leggi regionali non riservano alla competenza regionale.

Ai comuni risultano invece conferite (art. 6) in materia di artigianato: le funzioni attribuite espressamente dall'art. 32 della l.r. n. 34/1999; gli atti di istruttoria, ai fini delle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'albo provinciale delle imprese artigiane e dalla sezione separata dello stesso; gli atti di istruttoria e di rilevazione necessari per la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane; l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative. I comuni concorrono altresì alla

determinazione degli obiettivi e delle priorità del piano attuativo provinciale per l'artigianato.

Il Titolo III della legge disciplina l'albo provinciale delle imprese artigiane, dettando norme su: natura costitutiva delle iscrizioni (art. 10), iscrizioni e cancellazioni (art. 11), consorzi artigiani iscrivibili in separata sezione all'albo (art. 12). In particolare, l'art. 13 stabilisce che ogni 30 mesi le commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione generale dell'iscrizione delle imprese artigiane nei rispettivi albi.

Il Titolo IV è dedicato agli organi amministrativi di rappresentanza di tutela e di autogoverno dell'artigianato, e cioè le commissioni provinciali per l'artigianato e la commissione regionale per l'artigianato. In particolare, le commissioni provinciali sono istituite in ciascun capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con decreto del presidente della giunta regionale (art. 16). Hanno sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (che fornisce loro il necessario supporto di segreteria), e svolgono le seguenti funzioni: curano la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane; formulano pareri e promuovono iniziative per l'aggiornamento tecnologico delle aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani (art. 17). Sono inoltre sottoposte alla vigilanza della giunta regionale che può disporre ispezioni ed inchieste sul loro funzionamento per il tramite del servizio competente (art. 19).

La commissione regionale per l'artigianato ha, invece, sede presso la regione, ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale. Dura in carica per cinque anni (art. 21), e volge tra l'altro le seguenti funzioni: promuove periodiche indagini conoscitive sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato nella regione; formula pareri o proposte sui criteri di selezione o di orientamento per la migliore attuazione di iniziative promozionali all'interno e all'estero a favore dell'artigianato molisano; attua il coordinamento delle attività e delle iniziative delle commissioni provinciali per l'artigianato (art. 22).

Il Titolo V, recante la disciplina degli interventi per la promozione e la qualificazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato, stabilisce, all'art. 24, che, nel programma triennale per l'artigianato di cui all'art. 4, la regione prevede iniziative specifiche per espandere la presenza dell'artigianato sui mercati interni ed internazionali. In particolare, gli interventi promozionali nel settore possono concernere: la realizzazione di progetti finalizzati alla internazionalizzazione delle imprese e di sostegno alle esportazioni; la valorizzazione di particolari settori produttivi al fine



del conseguimento di più elevati livelli competitivi; la partecipazione a mostre, fiere ed altre manifestazioni. Le iniziative sono coordinate dalle province che le attuano direttamente o in collaborazione o tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria artigiane o i consorzi di imprese artigiane, la finanziaria regionale (FINMOLISE) o altri soggetti eventualmente individuati con apposita convenzione.

Il Titolo VI disciplina invece gli interventi per la formazione nel settore dell'artigianato, stabilendo (art. 27) che la regione, nell'ambito della programmazione delle attività formative, definisce le iniziative da assumere nel comparto dell'artigianato anche sulla base dei dati e degli elementi forniti dalle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e dalle associazioni di categoria. La regione favorisce, altresì, la formazione nel settore anche attraverso il criterio dell'alternanza scuola-lavoro e, al fine di favorire l'occupazione nel settore artigianato, anche attraverso l'incentivazione dei contratti di apprendistato e di formazione-lavoro nonché delle botteghe-scuola.

Il Titolo VII prevede ancora interventi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative, impegnando (art. 28) la regione a promuovere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, e prevedendo, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese artigiane e l'espansione dei livelli occupazionali, le seguenti forme d'intervento (art. 30): contributi in conto capitale; contributi in conto interessi ed in conto canoni di locazione finanziaria.

Il Titolo VIII, dedicato alla salvaguardia ambientale e dei luoghi di lavoro, stabilisce, all'art. 33, che la regione interviene per promuovere il risanamento degli ambienti di lavoro, il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento prodotto dalle imprese artigiane, la salvaguardia e la valorizzazione delle realtà ambientali, in coerenza con le direttive comunitarie e con le leggi nazionali e regionali sulla tutela dell'ambiente. La regione è, inoltre, impegnata (art. 34) a deliberare interventi urgenti a favore delle imprese artigiane, singole o associate, nei casi in cui con riferimento al territorio regionale sia stato deliberato dal consiglio dei ministri, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza, ovvero sia stata dichiarata dalla regione l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica.

Il Titolo IX, infine, si occupa di artigianato artistico e tradizionale, stabilendo (art. 36) che la regione persegue, in tale settore, le seguenti finalità: tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico; qualificazione e innovazione delle

lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati; sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e di rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali. Allo scopo di perseguire le finalità indicate in maniera omogenea a livello regionale si prevede (art. 41) l'istituzione, con decreto del presidente della giunta regionale, del comitato regionale per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale, che dura in carica per il periodo della legislatura e svolge i seguenti compiti: individua e propone, per il successivo riconoscimento da parte della giunta regionale, le singole tipologie produttive ammissibili alla tutela; definisce i disciplinari di produzione per le singole tipologie produttive.

Allo scopo, infine, di sostenere la qualificazione ed il rilancio delle attività tutelate ed al fine d'incentivare l'avviamento dei giovani al lavoro e di promuovere lo sviluppo della professionalità dei lavoratori nelle imprese dell'artigianato artistico, la regione, in conformità ai principi previsti dall'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, riconosce la qualifica di "bottega-scuola" alle imprese artigiane, che ne facciano richiesta, appartenenti al settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali da almeno 5 anni e le riconosce come soggetti cui prioritariamente affidare, nel rispetto della vigente legislatura, le attività di formazione e di aggiornamento professionale (art. 42).

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 23 febbraio 1999, n. 9 (B.U. 1 marzo 1999, n. 4)*

### **Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali.**

Attraverso la legge in esame, la regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto regionale, tutela e salvaguarda la raccolta di piante spontanee di uso alimentare, medicinale e ornamentale e proibisce la raccolta delle piante ritenute specie in via di estinzione, rare e vulnerabili che in quanto tali sono degne di protezione per il loro interesse scientifico e per il mantenimento sia della biodiversità sia dell'integrità dell'ambiente (art. 1).

In particolare, nella regione è consentita, nel rispetto del diritto di proprietà, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo, nei modi e nei tempi previsti dalla legge in esame, la raccolta

giornaliera di piante alimentari, medicinali e ornamentali. La raccolta delle quantità massime è subordinata al rilascio di regolare permesso da parte delle autorità comunali, che ne dovranno dare comunicazione agli organi regionali di controllo, e i permessi concessi dovranno rispettare un calendario settimanale (art. 2).

In particolare, l'art. 10 della legge disciplina incentivi alla coltivazione, stabilendo che la regione, per incentivare la messa a coltura di piante officinali e di quelle del sottobosco, concede agli imprenditori agricoli, a titolo principale, singoli od associati, contributi in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa ammissibile.

*(b) L.r. 11 giugno 1999, n. 17 (B.U. 16 giugno 1999, n. 11)*

#### **Disciplina del procedimento per l'accordo di programma.**

Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, consorzi e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici esercizi, la regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 1).

La procedura per la promozione dell'accordo di programma, che forma oggetto dell'art. 2, risulta così articolata: il presidente della giunta regionale o l'assessore competente per materia se delegato, promuove, anche su richiesta dei soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste nell'art. 1, l'accordo di programma con la presentazione della relativa proposta alla giunta regionale. In particolare, la proposta di accordo di programma deve indicare: le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi; le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata; il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

E' previsto inoltre (art. 3) uno specifico comitato per l'accordo di programma, presieduto rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dai rispettivi assessori competenti per materia, se delegati. Possono aderire al comitato anche eventuali soggetti privati interessati che vengono dal presidente invitati a partecipare. E' prevista altresì l'adesione successiva al comitato di altri soggetti pubblici interessati, purchè tale adesione non comporti l'interruzione del corso del procedimento.

In ordine ai contenuti dell'accordo, l'art. 5 stabilisce che l'accordo di programma deve prevedere, tra l'altro: il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi; la quantificazione del costo; le modalità di attuazione; le sanzioni per gli inadempimenti; le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo che compete al comitato.

Gli effetti dell'accordo di programma sono invece disposti dall'art. 7, che prevede che il decreto di approvazione dell'accordo di programma pubblicato nel B.U. della regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina, qualora adottata con decreto del presidente della giunta regionale, gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, con le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

*(c) L.r. 22 settembre 1999, n. 30 (B.U. 1 ottobre 1999, n. 18)*

**Disciplina delle procedure espropriative per i consorzi di sviluppo industriale.**

La regione, nelle more della approvazione di una disciplina organica di intervento in materia di consorzi di sviluppo industriale, da effettuare in attuazione dell'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, con la legge in esame detta norme per il riordinamento delle funzioni amministrative e la disciplina dei poteri in materia di espropriazione per pubblica utilità relativi agli interventi dei consorzi di sviluppo industriale (art. 1).

Ai sensi dell'art. 2, i programmi ed i progetti delle opere e delle infrastrutture approvati dai competenti organi dei consorzi di sviluppo industriale operanti nella regione sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In particolare, l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata, su richiesta del consorzio, con decreto del sindaco del comune nel cui territorio ricadono le opere pubbliche o di interesse pubblico da eseguire (art. 5).

*(d) L.r. 21 febbraio 2000, n. 11 (B.U. 1 marzo 2000, n. 5)*

**Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993.**

Con la presente legge la regione disciplina la raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23

agosto 1993, n. 352 e seguente regolamento del 14 luglio 1995, n. 376 (art. 1). In particolare, l'art. 2 precisa che la raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio regionale è consentita a chiunque sia in possesso di regolare autorizzazione nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione di cartelli di divieto come da regolamento. L'autorizzazione alla raccolta per i residenti nella regione viene concessa esclusivamente a coloro che abbiano superato regolarmente un esame atto a verificare la conoscenza delle leggi regionali e nazionali vigenti nonché la conoscenza dei fondamentali elementi sulla biologia dei funghi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione, e avviene mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità<sup>(19)</sup>.

I successivi artt. 4, 5 e 6 disciplinano rispettivamente le modalità di raccolta, i limiti alla raccolta ed i divieti alla raccolta.

L'art. 7, in tema di agevolazioni, prevede che per i soci di cooperative agricolo-forestali riconosciute dalla regione, la tassa di autorizzazione prevista per il rilascio e la convalida del tesserino, così come indicata all'art. 3, c. 4, della legge in esame, viene decurtata del 50%. Per gli stessi e solo dietro autorizzazione giornaliera del rappresentante legale della cooperativa il permesso di cui all'art. 2, c. 5, è gratuito. Si rilasciano, inoltre, speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore al quantitativo massimo stabilito in favore di: a) soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività prevalente di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata; b) coltivatori diretti, utenti di beni di uso civico e altre forme di proprietà collettive nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi, che effettuano la raccolta, al fine di integrare il reddito normale percepito. Tale permesso è valido solo per la raccolta nell'ambito dei boschi e dei terreni condotti (art. 10).

L'art. 11 prevede ancora che la regione, al fine della tutela della salute pubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della legge in esame, istituisce un centro di controllo micologico, denominato ispettorato

---

<sup>(19)</sup> Ai sensi della l.r. 7 settembre 2000, n. 40 (art. 1), sino all'emanazione delle norme di attuazione della l.r. 21 febbraio 2000, n. 11, recante: "Norme sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993", sono sospesi gli effetti delle disposizioni, concernenti l'autorizzazione alla raccolta di cui agli artt. 2 e 3 della menzionata legge regionale, nonché delle relative disposizioni sanzionatorie.

micologico, presso ogni struttura ospedaliera con valenza di struttura centrale e con eventuali articolazioni a livello distrettuale e di comuni, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività che è localmente richiesto. L'ispettorato micologico sarà coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola azienda sanitaria e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo.

Ai sensi del successivo art. 12, all'ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze: a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita in dettaglio; b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate; c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione; f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di commestibilità dei funghi raccolti per uso proprio; g) interventi didattici educativi, formativi e di prevenzione.

In tema di commercializzazione dei funghi, l'art. 14 stabilisce che l'autorizzazione alla vendita di funghi epigei freschi è rilasciata dal sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.

*(e) L.r. 22 marzo 2000, n. 16 (B.U. 1 aprile 2000, n. 7)*

**Nuova disciplina della Società finanziaria per lo sviluppo del Molise (FINMOLISE – s.p.a.).**

La legge in esame disciplina, quanto alle sue finalità e funzioni, la società per azioni denominata "Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise", in forma abbreviata: "FINMOLISE – s.p.a.", costituita ai sensi della l.r. 24 marzo 1979, n. 11.

In particolare, l'art. 1 precisa che possono essere soci della "FINMOLISE – s.p.a.": la regione Molise, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, gli istituti di credito, le casse di risparmio, le banche d'interesse nazionale, gli istituti finanziari di diritto e d'interesse pubblico, le società finanziarie di sviluppo operanti anche nella regione, le società a prevalente partecipazione pubblica, i consorzi di diritto pubblico, le compagnie di assicurazione e le associazioni tra imprenditori. Alla regione deve comunque essere riservata la maggioranza assoluta delle azioni della società.

Ai sensi del successivo art. 2, la "FINMOLISE – s.p.a." opera nelle materie di interesse regionale di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione

allo scopo di contribuire a promuovere e a realizzare l'equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale del Molise, e si pone come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale. Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, l'espansione, l'ammodernamento, la riconversione, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di piccole e medie dimensioni, che svolgono attività nel territorio regionale e che operino nei settori produttivi previsti dalla programmazione regionale, nonché a favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e di liberi professionisti che hanno sede e svolgono la loro attività nella regione.

I successivi artt. 4 e 5 definiscono, rispettivamente, gli interventi della gestione ordinaria e gli interventi della gestione speciale.

In ordine alle modalità di intervento, l'art. 6 prevede che per lo svolgimento delle proprie funzioni la "FINMOLISE – s.p.a." potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fidejussorie, con la sola esclusione della raccolta di risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La "FINMOLISE – s.p.a." può inoltre emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti (art. 10).

Relativamente ai rapporti con la regione Molise, l'art. 11 stabilisce che la "FINMOLISE – s.p.a." è tenuta a presentare alla giunta regionale (che ne curerà la trasmissione al consiglio): a) entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica della propria attività, in linea con il "programma di sviluppo economico della regione in vigore"; b) relazioni trimestrali sullo stato di attuazione delle attività programmate; c) rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della regione; d) entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio del decorso esercizio, corredato degli allegati e della relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

La "FINMOLISE – s.p.a." è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile tra nove e quindici membri, secondo deliberazioni dell'assemblea ordinaria. La maggioranza dei membri del consiglio dovrà essere, in ogni caso, designata dalla regione (art. 12).

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) L.r. 3 agosto 1999, n. 26 (B.U. 16 agosto 1999, n. 15)*

#### **Interventi di sostegno agli operatori della pesca.**

Con la legge in esame, la regione, nel sostenere i pescatori e le imprese di pesca soggetti a danni provenienti da eventi straordinari verificabili in mare o da mareggiate, calamità naturali o avverse condizioni ambientali, concede contributi per il pagamento del premio per stipula di polizze assicurative (art. 1).

I contributi sono stabiliti (art. 2) nella misura massima del 50% del premio annuo pagato per: polizza infortuni; polizza contro il rischio d'incendio, distruzione o affondamento; polizza contro il rischio d'incendio, distruzione totale o parziale degli impianti di acquacoltura o itticoltura in genere; polizza contro il rischio di distruzione totale o parziale dei prodotti ittici.

I successivi artt. 3 e 4 prevedono rispettivamente i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande. In particolare, il contributo per le finalità dell'art. 1 è concesso a: a) pescatori singoli o imprenditori di pesca, in attività di esercizio, coperti da polizza infortuni; b) imprese di pesca, cooperative o società di armamento, proprietarie di natanti iscritti presso l'ufficio marittimo di Termoli; c) imprese di pesca, cooperative o società di armamento, proprietarie di impianti di acquacoltura, molluschicoltura o itticoltura in genere, iscritte presso l'ufficio marittimo di Termoli (art. 3).

*(b) L.r. 3 marzo 2000, n. 13 (B.U. 16 marzo 2000, n. 6)*

#### **Interventi straordinari per l'attribuzione degli aiuti compatibili con le disposizioni dell'Unione europea per la ristrutturazione ed il salvataggio di imprese in difficoltà operanti nel settore agricolo ed agroalimentare.**

La presente legge disciplina le procedure per gli aiuti ad imprese in difficoltà che operano nel settore agricolo ed agroalimentare nell'ambito delle deroghe di cui all'art. 92, paragrafi 2 e 3, del Trattato CE ed in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà (comunicazione CE n. 97/C 283/02).



In ordine alla competenze della regione, l'art. 2 precisa che la giunta regionale è autorizzata a disporre con propri atti: a) gli aiuti per il salvataggio delle imprese agricole e agroalimentari in difficoltà rientranti nelle deroghe di cui all'art. 92, paragrafi 2 e 3, del Trattato CE ed in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di cui alla comunicazione CE n. 97/C 283/02, finalizzati a sostenere temporaneamente le imprese, consentire un'analisi dei fattori che sono alla base delle difficoltà e mettere a punto un piano destinato a porre rimedio alla situazione; b) gli aiuti per la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari in difficoltà rientranti nelle deroghe di cui all'art. 92, paragrafi 2 e 3, del Trattato CE ed in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di cui alla comunicazione CE n. 97/ 283/02, finalizzati a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

In particolare, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta i criteri relativi all'applicazione della presente legge ed, in particolare, alla redazione da parte delle imprese richiedenti di piani finalizzati a porre rimedio alle situazioni di crisi e di difficoltà sociali esistenti (art. 3).

*(c) L.r. 22 maggio 2000, n. 37 (B.U. 1 giugno 2000, n. 11)*

**Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella regione Molise.**

Attraverso la legge in esame, la regione promuove e sostiene la cooperazione agricola come strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento e sviluppo del settore agricolo e agroalimentare (art. 1).

In particolare, i benefici sono rivolti alle seguenti tipologie di iniziative (art. 3): spese di costituzione e di avvio di nuove società cooperative con priorità per quelle con presenza di giovani agricoltori di età non superiore ad anni 40; realizzazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, ammodernamento e acquisto di strutture destinate alla produzione, alla raccolta, alla conservazione, alla lavorazione, alla trasformazione, al controllo di qualità e di gestione ambientale dei processi e dei prodotti ed alla loro commercializzazione; progetti di concentrazione e comunque aggregazione produttiva e/o commerciale per il raggiungimento di economie di scala; acquisizione di beni immateriali, quali diritti di brevetto, know-how e servizi di marketing e promozione generale di marchi collettivi di qualità; spese di consulenza e assistenza finanziaria e

spese di consulenza mirate all'introduzione ed al miglioramento di sistemi di qualità, sicurezza sul lavoro, igienico-sanitari e di gestione ambientale. L'art. 6 impone un vincolo sui beni acquisiti e/o realizzati con i contributi previsti dalla presente legge, stabilendo che tali beni sono di norma inalienabili e soggetti a vincolo di destinazione e di uso per finalità agricole, agroalimentari e agroindustriali di durata decennale per gli immobili e quinquennale per gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata. La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione ed uso comporta infine la revoca integrale dei contributi erogati e il recupero degli stessi maggiorati degli interessi al tasso legale, mentre la mancata, totale o parziale, esecuzione del progetto ammesso al finanziamento comporta automaticamente la revoca totale o parziale del finanziamento concesso o erogato (art. 7).

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 26 aprile 2000, n. 31 (B.U. 29 aprile 2000, n. 9)*

##### **Abrogazione di leggi regionali.**

La legge in esame realizza un'ampia opera di "bonifica" della legislazione in materia di artigianato, industria, commercio ed agricoltura, abrogando numerose norme al fine di conformare l'ordinamento regionale al nuovo assetto dei regimi di aiuto alle imprese che la regione intende adottare in conformità agli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità europea ed in applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999.

\* \* \*

## *2. Funzioni e strumenti*

### *2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 29 settembre 1999, n. 34, Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione

dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 32, 37 e 40 (v. par. 1.1.1)

#### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 29 settembre 1999, n. 34, Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 37 e 39 (v. par. 1.1.1)

#### CONSORZI DI SVILUPPO

L.r. 22 settembre 1999, n. 30, Disciplina delle procedure espropriative per i consorzi di sviluppo industriale, artt. 1, 2 e 5 (v. par. 1.2)

## 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

#### DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 29 settembre 1999, n. 34, Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 39 (v. par. 1.1.1)

L.r. 14 aprile 2000, n. 27, Riordino della disciplina in materia d'industria, art. 3 (v. par. 1.1.2).

#### SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 4 agosto 1998, n. 15, Ripartizione tra la regione Molise e gli enti locali delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, pesca, caccia, sviluppo rurale e alimentazione, conferite alla regione dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1 e 4 (v. par. 1.1.2)

L.r. 2 settembre 1999, n. 29, Provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori montani, artt. 8-22 (v. par. 1.1.2)

L.r. 29 settembre 1999, n. 34, Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 25 (v. par. 1.1.1)  
L.r. 18 gennaio 2000, n. 6, Legge forestale della regione Molise, art. 2 (v. par. 1.1.2).

#### FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

##### DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 26 aprile 2000, n. 32, Riordino della disciplina in materia di artigianato, art. 1 (v. par. 1.1.2)

L.r. 22 maggio 2000, n. 37, Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella regione Molise, art. 1 (v. par. 1.3)

### 2.3 *Promozione e tutela della qualità*

#### 2.3.1 *Industria e artigianato*

##### QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 29 settembre 1999, n. 34, Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 35 (v. par. 1.1.1)

L.r. 26 aprile 2000, n. 32, Riordino della disciplina in materia di artigianato, art. 36 (v. par. 1.1.2)

##### SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 26 aprile 2000, n. 32, Riordino della disciplina in materia di artigianato, art. 36 (v. par. 1.1.2)

#### 2.3.2 *Agricoltura*

##### QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 29 settembre 1999, n. 34, Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 25 (v. par. 1.1.1)

---

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

L.r. 22 maggio 2000, n. 37, Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella regione Molise, art. 3 (v. par. 1.3)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 22 maggio 2000, n. 37, Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella regione Molise, art. 3 (v. par. 1.3)

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 29 settembre 1999, n. 34, Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 30 (v. par. 1.1.1)

L.r. 14 aprile 2000, n. 27, Riordino della disciplina in materia d'industria, artt. 3 e 10 (v. par. 1.1.2)

L.r. 26 aprile 2000, n. 32, Riordino della disciplina in materia di artigianato, art. 24 (v. par. 1.1.2)

*2.4.2 Agricoltura*

*2.5 Servizi reali alle imprese*

*2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 14 aprile 2000, n. 27, Riordino della disciplina in materia d'industria, art. 3 (v. par. 1.1.2)

L.r. 26 aprile 2000, n. 32, Riordino della disciplina in materia di artigianato, Titolo V e VI, (v. par. 1.1.2)

*2.5.2 Agricoltura*

L.r. 2 settembre 1999, n. 29, Provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori montani, art. 13 (v. par. 1.3)

*2.6 Sportello unico*

L.r. 29 settembre 1999, n. 34, Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 39 e 40 (v. par. 1.1.1)

L.r. 14 aprile 2000, n. 27, Riordino della disciplina in materia d'industria, art. 11 (v. par. 1.1.2)

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 11 giugno 1999, n. 17, Disciplina del procedimento per l'accordo di programma, artt. 1-7 (v. par. 1.2)

L.r. 29 settembre 1999, n. 34, Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 39 (v. par. 1.1.1)

## PIEMONTE

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

1. *Le leggi*1.1 *Leggi di riordino a carattere generale*1.1.1 *Plurisettoriali*

(a) *L.r. 26 aprile 2000, n. 44 (B.U. 3 maggio 2000, n. 18)*

**Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.**

Allo “Sviluppo economico e attività produttive” è dedicato il Titolo II della legge in esame, che delimita al Capo I l'ambito di applicazione delle norme relative (art. 12).

Il Capo II, riservato alla disciplina in materia di artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, si apre (art. 13) con l'indicazione dei compiti riservati alla regione, cui spettano le seguenti funzioni amministrative: definizione dei criteri per la concessione di incentivi, contributi o benefici; attività connesse all'osservatorio regionale dell'artigianato; coordinamento, vigilanza, controllo e monitoraggio sulle attività delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché l'istituzione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato; programmazione e indirizzi generali per la realizzazione e gestione di aree attrezzate per l'artigianato.

Le funzioni degli enti locali formano invece oggetto del successivo art. 14, che attribuisce ai comuni la realizzazione e gestione delle aree

attrezzate per l'artigianato, mentre le province e la città metropolitana concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate per l'artigianato.

In tema di rapporti con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'art. 16 stabilisce che la regione promuove forme di collaborazione con tali soggetti per lo svolgimento di attività inerenti tra l'altro l'analisi strutturale e congiunturale e l'internazionalizzazione delle imprese piemontesi.

Il Capo III della legge è dedicato all'industria, si apre anch'esso con l'indicazione dei compiti riservati alla regione, cui spettano, ai sensi dell'art. 17, le seguenti funzioni amministrative: l'individuazione dei sistemi locali del lavoro, dei sistemi economico-produttivi, dei sistemi produttivi locali <sup>(20)</sup> dei distretti industriali; la definizione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere all'industria; la determinazione dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

L'art. 18 si occupa invece delle funzioni degli enti locali, stabilendo che alla provincia, alla città metropolitana, alla comunità montana, ai comuni, è conferita la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, mentre la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate spetta ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane.

Il successivo art. 19 prevede altresì che, nell'esercizio delle funzioni ad essa riservate, la regione opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.

L'art. 20 costituisce, per la concessione di benefici alle imprese, il fondo unico regionale al quale affluiscono le risorse statali a tal fine assegnate alla regione, mentre l'art. 22 istituisce un osservatorio regionale settori produttivi industriali, che consente alla regione Piemonte di svolgere un'attività permanente di analisi, di studio e d'informazione sul sistema industriale piemontese. L'attività dell'osservatorio è finalizzata in particolare a: fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale; effettuare il monitoraggio e la valutazione

---

<sup>(20)</sup> Le parole "dei sistemi locali del lavoro, dei sistemi economico-produttivi, dei sistemi produttivi locali" sono state aggiunte dall'art. 2 della l.r. 15 marzo 2001, n. 5.



degli interventi attivati dalla regione a favore dell'industria piemontese; fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali. A tal fine l'osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull'industria piemontese.

Il Capo IV reca disposizioni comuni e norme sullo sportello unico. L'art. 23 stabilisce che sono di competenza della regione: iniziative e interventi, da attuarsi anche in raccordo con gli enti locali, finalizzati ad attrarre investimenti sul territorio piemontese per nuovi insediamenti produttivi e di partecipazione nel capitale di rischio di imprese piemontesi; attivazione, coordinamento e miglioramento dell'offerta di servizi ed assistenza alle imprese; e interventi: di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese piemontesi; finalizzati ad agevolare l'accesso al credito; a favore delle aziende danneggiate da eventi calamitosi.

Il procedimento autorizzativo per l'insediamento di attività produttive e lo sportello unico formano invece oggetto dell'art. 24. Si prevede in particolare che per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, la regione stipula appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono. La giunta regionale definisce inoltre i criteri per l'individuazione degli impianti a struttura semplice, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 447/1998.

Il Capo V è dedicato alla disciplina della cooperazione, e reca, all'art. 26, le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che concernono: la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori d'intervento; le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione; gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 2 luglio 1999, n. 16 (B.U. 7 luglio 1999, n. 27)*

#### **Testo unico delle leggi sulla montagna.**

Attraverso la legge in esame la regione, nel quadro delle finalità di cui all'art. 44, u.c, della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.

Nell'ambito territoriale delle singole comunità montane sono individuate fasce altimetriche e di marginalità socio-economica denominate: classe 1, fascia ad alta marginalità; classe 2, fascia a media marginalità; classe 3, fascia a moderata marginalità. L'individuazione avviene sulla base dei parametri indicati dall'art. 28, c. 4, della l. 142/1990, tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali, della vocazione turistica (art. 4).

Seguono norme sulla costituzione e l'organizzazione delle comunità montane (artt. da 5 a 23).

Il successivo Capo IV è invece dedicato alla disciplina del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, dei programmi annuali operativi, e dei progetti integrati di intervento speciale per la montagna

In particolare, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale e, nel corso della sua validità, può subire variazioni ed aggiornamenti (art. 26); il piano comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la comunità montana intende realizzare, e ad esso si raccordano gli interventi speciali per la montagna affidati alla competenza della comunità montana nell'ambito della sua validità temporale (art. 27). Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi ed è trasmesso alla provincia e alla regione (art. 28).

La regione inoltre finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati entro il 31 marzo di ogni anno dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico e occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale (art. 29).

Specifici provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane formano oggetto del Capo VI. In particolare, l'art. 38 stabilisce che le comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, agendo attraverso: apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati; accordi di programma; l'eventuale costituzione di consorzi forestali. Le comunità montane svolgono inoltre specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi. La regione a sua volta promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico

piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera, anche tramite il conferimento della delega alle comunità montane.

La legge prevede inoltre interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori (art. 42) e per lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale (art. 43).

La giunta regionale determina altresì i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese, mentre le comunità montane definiscono, nell'ambito del proprio programma operativo annuale, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi (art. 44).

Il Capo VII prevede l'istituzione del fondo regionale per la montagna (art. 50), mentre il successivo Capo VIII disciplina l'osservatorio regionale sulla montagna, istituito presso l'assessorato all'economia montana e alle foreste della regione Piemonte, la cui struttura organizzativa è definita dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al territorio montano, e concorre con la propria attività alla programmazione regionale e alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali e regionali interessanti la montagna piemontese (art. 55).

*(b) L.r. 8 luglio 1999, n. 17 (B.U. 14 luglio 1999, n. 28)*

**Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.**

La regione Piemonte, con la legge in esame, individua le funzioni da conferire agli enti locali e quelle da mantenere in capo alla regione, in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, in attuazione dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 ed in conformità alla l.r. 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali) e ai principi della carta europea dell'autonomia locale. La regione dispone, inoltre, un generale riordino amministrativo della materia, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Capo I della legge, dedicato alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, si apre (art. 2), con l'indicazione dei compiti spettanti alle province. In particolare, ad esse è trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra l'altro: interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende; interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e animali, interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale; interventi relativi alle infrastrutture rurali; interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali; interventi per l'applicazione di misure agroambientali, compresa l'agricoltura biologica; interventi relativi all'attività agrituristica. E' attribuito, inoltre, alle province, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 142/1990, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative: autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica; autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica; attività ispettiva in materia di caccia e pesca.

In ordine alle funzioni amministrative delegate ai comuni, l'art. 4 prevede: il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura; la formulazione di pareri e proposte in merito agli interventi riguardanti viabilità rurale, acquedotti ed elettrodotti di competenza delle province.

Restano, invece, riservate alla competenza della regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, le seguenti funzioni (art. 6): indirizzo e coordinamento; programmazione settoriale e generale; ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali; rapporti con gli istituti esercenti il credito agrario; attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale. Resta, inoltre, riservato alla regione l'esercizio delle seguenti funzioni: interventi nel settore agroindustriale; valorizzazione delle produzioni agroalimentari; funzioni riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative; interventi e ripristini riguardanti l'irrigazione, la bonifica e le infrastrutture agricole a livello interprovinciale e regionale; l'energia rinnovabile; la caccia programmata; la ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia e pesca.

Il Capo III contiene, invece, disposizioni finanziarie, prevedendo, tra l'altro (art. 10), che la giunta regionale effettua il riparto tra le province dei fondi per l'esercizio delle funzioni conferite, distintamente per ogni intervento, sulla base di criteri e parametri oggettivi.

*(c) L.r. 31 agosto 1999, n. 24 (B.U. 3 settembre 1999, n. 35)*

**Modifiche della l.r. 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato).**

Ai sensi dell'art. 4 della legge in esame, la rubrica del Capo I del Titolo II della l.r. 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente: "Capo I. fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese".

Per effetto del successivo art. 5, l'art. 4 della l.r. n. 21/1997, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Istituzione del fondo). 1. E' istituito il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato fondo, attraverso il quale la regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all'art. 5. 2. Il fondo viene alimentato dagli stanziamenti della regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento. 3. Al fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo. 4. Il fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali. 5. Il fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte s.p.a. 6. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.

L'art. 24 della l.r. n. 21/1997, infine, è sostituito (art. 19) dal seguente: "Art. 24. (Interventi per la promozione). 1. Per diffondere e consolidare la presenza dell'artigianato piemontese sui mercati nazionali ed esteri, la regione promuove interventi atti a facilitare: a) la partecipazione ad esposizioni fieristiche e a missioni esplorative; b) lo svolgimento di

ricerche e analisi di mercato; c) la consulenza contrattuale, giuridico-fiscale e di arbitrato; d) la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale; e) la progettazione e la realizzazione di marchi di qualità e di origine. 2. Gli interventi per la promozione commerciale diretti ad imprese artigiane singole o consorziate, a norma di legge, sono predisposti e curati attraverso l'istituto per il commercio estero (ICE), le CCIAA del Piemonte, anche per il tramite della loro unione regionale e del centro estero promosso dalle stesse, gli enti strumentali regionali, le associazioni rappresentative dell'artigianato e altri soggetti eventualmente individuati con apposita convenzione”.

*(d) L.r. 28 febbraio 2000, n. 16 (B.U. 1 marzo 2000, n. 9)*

#### **Provvedimento per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare.**

Con la legge in esame la regione Piemonte promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose (art. 1). In particolare, le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano classificati collinari (art. 2).

La legge prevede la costituzione di specifiche forme associative per lo sviluppo della collina, denominate “comunità collinari” (art. 3) e di un comitato regionale per lo sviluppo della collina (art. 4), che ha il compito di formulare proposte e fornire pareri valutando la coerenza del programma e degli interventi disposti per la valorizzazione dei territori e delle popolazioni collinari. E', inoltre, istituito un fondo regionale per la collina, che può alimentare attività di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle comunità collinari o dei comuni che ne fanno parte, ed erogare contributi a privati singoli o associati, e finanziamenti agevolati (art. 5).

La regione, per una più efficace attuazione della presente legge, promuove, inoltre, una apposita convenzione con gli istituti di credito operanti in Piemonte al fine di definire i rapporti intercorrenti con gli istituti stessi, la loro partecipazione al fondo regionale per la collina e la concessione di agevolazioni creditizie per le iniziative previste dalla presente legge (art. 6).

Le comunità collinari entro un anno dalla loro costituzione, adottano il piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Tale piano è costituito da

una deliberazione programmatica che individua le linee guida degli interventi previsti, e da una cartografia a carattere intercomunale nella quale vengono evidenziati gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale. Dopo la sua adozione, ciascuna delle comunità collinari trasmette il piano alla provincia che lo approva con deliberazione consiliare. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla comunità collinare alla presidenza della giunta regionale (art. 7).

In ordine alle politiche per il territorio, che formano oggetto del Capo III, si prevede che le comunità collinari individuino gli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale all'interno del bacino di competenza e li coordinino con i piani di bacino (art. 9). Le comunità collinari promuovono inoltre la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio (art. 11). Sono altresì previsti (art. 13) incentivi per l'insediamento nelle zone collinari.

All'interno del Capo IV, dedicato agli interventi per l'economia, sono previsti: interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori (art. 15), iniziative allo scopo di favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici (art. 16), la concessione da parte delle comunità collinari nel rispetto del principio comunitario del *de minimis*, di contributi alle imprese artigianali, industriali, turistiche, commerciali, o loro consorzi, per le iniziative volte alla creazione di nuove attività e l'ampliamento o ammodernamento di quelle esistenti, con priorità per le imprese che adottano nuove o moderne tecnologie produttive (art. 17), incentivi per l'occupazione (art. 18) e a favore del turismo rurale (art. 19).

In relazione ad artigianato e mestieri tradizionali, è stabilito che la giunta regionale, d'intesa con le comunità collinari, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della collina piemontese e definisce le possibili azioni di tutela e di valorizzazione, mentre le comunità collinari definiscono, nell'ambito del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla giunta regionale (art. 20). Le comunità collinari, infine, provvedono a istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area collinare piemontese (art. 21).

## 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 3 agosto 1998, n. 20 (B.U. 12 agosto 1998, n. 32)

### **Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte.**

L'art. 1 della legge in esame delinea le finalità dell'intervento normativo, che vede la regione impegnata a disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale, migliorare l'allevamento, e favorire un adeguato sfruttamento della flora d'interesse apistico.

L'art. 3 stabilisce la costituzione, presso l'assessorato regionale all'agricoltura, di una commissione apistica regionale e composta da: l'assessore regionale all'agricoltura, che la presiede; il responsabile del settore regionale "Sviluppo delle produzioni animali"; il responsabile del settore regionale "Sanità animale e igiene degli allevamenti"; un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla regione. In particolare, la commissione apistica regionale svolge i seguenti compiti: propone programmi e iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico; esprime parere obbligatorio per la regolamentazione della distanza degli apiari e degli spostamenti di quelli nomadi; esprime parere consultivo sui piani di profilassi; esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di iscrizione all'albo degli allevatori di api regine; esprime parere consultivo relativamente a tutte le materie e le problematiche inerenti le finalità e l'applicazione della presente legge.

Il Capo II disciplina l'attività apistica, stabilendo (art. 4) che l'apicoltura effettuata da apicoltori produttori apistici è riconosciuta attività imprenditoriale agricola di tipo zootecnico, e che i proventi derivanti dall'attività apistica sono considerati redditi agricoli ai fini del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale. L'apicoltura è inoltre riconosciuta (art. 5) materia di formazione professionale, di assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura.

Il Capo III della legge in esame reca ad oggetto interventi per lo sviluppo ed il sostegno dell'apicoltura, tra cui: incentivi per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture aziendali di lavorazione e conservazione della produzione degli alveari, l'acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti apiari, l'allevamento e selezione di api regine, l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare;



assistenza tecnica apistica; formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori; programmi di ricerca (art. 6).

Ulteriori disposizioni sono dettate in ordine alla distanza degli apiari (Capo IV) ed alla disciplina igienico sanitaria dell'apicoltura (Capo V). In particolare, è istituito (art. 19), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, un centro apistico regionale, col compito di: fornire il necessario supporto tecnico per la stesura dei programmi regionali di sorveglianza epidemiologica sulle malattie delle api; condurre analisi di laboratorio per verificare le caratteristiche igienico-sanitarie e commerciali dei prodotti apistici; supportare iniziative di qualificazione sanitaria e di promozione dei prodotti apistici regionali.

Il successivo Capo VI reca una disciplina del nomadismo, definendo obiettivi (art. 20) e adempimenti a carico dei nomadisti piemontesi (art. 21) e degli apicoltori nomadi provenienti da altre regioni (art. 22).

Il Capo VII si occupa dell'allevamento e della selezione delle api regine, prevedendo tra l'altro (art. 26) l'istituzione di un albo regionale degli allevatori di api regine, al fine di promuovere e favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario e funzionale gli allevamenti di api regine, nonché di conseguire una maggiore qualificazione degli operatori.

La regione, inoltre, al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo, istituisce (art. 27) una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno della quale verranno effettuati controlli di carattere sanitario e genetico.

*(b) Regolamento regionale 12 novembre 1998, n. 2 (B.U. 19 novembre 1998, n. 46)*

**Regolamento regionale per l'attuazione dei regolamenti CEE n. 2081/1992 e n. 2082/1992 e l'espressione del parere da fornire al ministero per le politiche agricole.**

Il presente regolamento ha per fine la disciplina dell'attività istruttoria e dell'emissione del parere da parte della regione Piemonte sulle istanze di riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/1992 del consiglio e n. 2082/92 del consiglio del 14 luglio 1992, istitutivi delle indicazioni geografiche protette, delle denominazioni di origine protette e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (ad eccezione del settore vitivinicolo e delle bevande spiritose).

*(c) L.r. 2 aprile 1999, n. 5 (B.U. 14 aprile 1999, n. 14)*

**Costituzione della Società consortile per azioni ICARUS.**

Ai sensi dell'art. 1 della presente legge, allo scopo di favorire la realizzazione di infrastrutture di elevato livello tecnologico anche mediante il recupero di siti industriali degradati, la regione costituisce, assieme alla provincia ed al comune di Torino ed agli altri soggetti pubblici e privati interessati, la Società consortile per azioni ICARUS. In particolare, in coerenza con quanto previsto dall'art. 72 dello statuto, l'iniziativa è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo produttivo ed occupazionale indicati nel DOCUP relativo agli anni 1997-1999, attuativo del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993 (modifica del regolamento CEE n. 2052/1988 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti), (area a declino industriale – obiettivo 2).

ICARUS è società senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, e il suo oggetto sociale ricomprende il complesso degli interventi volti a realizzare, mediante l'acquisizione ed il riutilizzo di fabbricati industriali in disuso, un complesso aziendale in grado di erogare, anche tramite società controllate o collegate, servizi di assistenza al volo spaziale (art. 2).

*(d) L.r. 25 giugno 1999, n. 13 (B.U. 30 giugno 1999, n. 26)*

**Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.**

Attraverso la legge in esame, la regione: disciplina l'applicazione in Piemonte della normativa riguardante l'agricoltura biologica in attuazione delle disposizioni comunitarie previste dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio del 24 giugno, e delle disposizioni nazionali previste dal d.l. 17 marzo 1995, n. 220, nonché delle disposizioni in materia emanate a livello comunitario e nazionale; promuove la diffusione del metodo di produzione biologica di prodotti agricoli, nonché della trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti biologici; sostiene azioni d'informazione e promozione del consumo di prodotti biologici; prevede priorità per le aziende biologiche nella concessione di finanziamenti (art. 1).

In particolare, è istituito (art. 4), presso l'assessorato regionale all'agricoltura, un elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, suddiviso per provincia e distinto in sezioni secondo quanto

previsto dall'art. 8 del d.l. 220/1995, mentre le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo sono esercitate dall'assessorato regionale all'agricoltura che può avvalersi delle province (art. 6).

La regione Piemonte riconosce inoltre le associazioni dei produttori agricoli biologici ai sensi del regolamento (CEE) n. 950/1997 del consiglio del 20 maggio, aventi come scopo: l'assistenza interaziendale per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica; la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dell'agricoltura biologica; un'attività aziendale in comune riguardante l'agricoltura biologica. L'associazione, in particolare, deve associare almeno cento aziende agricole e prevedere il voto pro capite (art. 7).

La regione finanzia altresì programmi d'informazione e promozione del consumo di prodotti biologici, e programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, informazione ed aggiornamento nel campo dell'agricoltura biologica (art. 8).

L'art. 9 istituisce, presso l'assessorato regionale all'agricoltura, la consulta regionale per l'agricoltura biologica, così composta: assessore regionale all'agricoltura o suo delegato che la presiede; un rappresentante designato dall'Unione delle province piemontesi; un esperto designato dall'Università di Torino, Facoltà di agraria; un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative; tre operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco regionale. La consulta, in particolare, ha la finalità di fornire un apporto consultivo, tecnico, scientifico nel campo dell'agricoltura biologica.

*(e) L.r. 9 agosto 1999, n. 20 (B.U. 11 agosto 1999, n. 32)*

**Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della l.r. 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino".**

Con la presente legge la regione si propone: a) di favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni enoiche, dell'enogastronomia, dei centri storici e dei borghi rurali delle città del vino, del paesaggio dei territori viticoli del Piemonte, al fine di incrementare l'attrattività dei territori stessi e sviluppare il turismo culturale ed enogastronomico, l'agriturismo e la funzione ambientale delle aree vitivinicole; b) di valorizzare la produzione dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di altri prodotti derivati dalla utilizzazione delle uve e

dei vini e di altri prodotti tipici della tradizione agroalimentare ed enogastronomica locale, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati interni ed internazionali; e) di promuovere il turismo del vino e tutte le forme di attività ad esso collegate (art. 1).

In particolare, i distretti dei vini sono costituiti dall'insieme dei territori collinari e montani omogenei delle aree indicate dalla presente legge, caratterizzati dalla coltivazione della vite e da una consistente presenza di attività indotte e connesse alla viticoltura, al turismo ed all'enogastronomia, nonché da un sistema di relazioni tra le suddette attività e i fenomeni culturali, le tradizioni, il paesaggio e le risorse umane. Sono, pertanto, istituiti i seguenti distretti dei vini: a) distretto Langhe, Roero e Monferrato; b) distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi (art. 2).

Ai sensi dell'art. 3, per la realizzazione delle proprie finalità il distretto si dota del piano di distretto. Tale piano ha carattere intersettoriale e definisce le iniziative, gli strumenti, gli interventi tecnici e finanziari finalizzati a promuovere: a) la valorizzazione delle risorse umane; b) il recupero e la valorizzazione delle tradizioni culturali, folcloristiche e storiche; c) la definizione di indirizzi per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio; d) l'integrazione socio-economica tra viticoltura, turismo, enogastronomia e connesse attività nel campo della cultura; e) il miglioramento delle capacità di sviluppo dell'economia del distretto; f) la realizzazione di iniziative a carattere scientifico, tecnico, commerciale; g) la realizzazione di sedi di collegamento tra produttori, commercianti e operatori di filiera a carattere permanente identificabili come "borse del vino"; l) la costituzione e la realizzazione delle "strade del vino" come definite nell'art. 12.

L'art. 6 prevede che il distretto sia dotato di un consiglio che definisce, con apposito regolamento, la propria sede e le modalità di funzionamento dei suoi organismi. In particolare, le province forniscono ai consigli di distretto le sedi e l'organico tecnico-amministrativo occorrente al loro funzionamento e provvedono alle spese, ivi comprese le prestazioni di esperti per la formazione dei piani; il 50% di tali spese è a carico della regione. Tale impegno è definito relativamente a ciascun distretto mediante accordo di programma tra le province interessate, mentre la previsione dell'ammontare degli oneri di funzionamento deve essere contenuta nel piano di distretto (art. 8).

*(f) L.r. 9 agosto 1999, n. 21 (B.U. 11 agosto 1999, n. 21)*

**Norme in materia di bonifica e di irrigazione.**

Con questa legge la regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole. La regione riconosce altresì nei consorzi di bonifica, nei consorzi d'irrigazione e nei consorzi d'irrigazione e bonifica l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e d'irrigazione. La legge in esame disciplina in particolare l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione, e dei consorzi d'irrigazione e bonifica, ai quali, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini delle proposte di programmazione per lo specifico settore e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica (art. 1).

I principali strumenti di programmazione sono rappresentati dal piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione (art. 2) e dal programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione (art. 3).

E' inoltre prevista l'individuazione di specifici ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione (art. 4) e procedure per realizzare un riordino irriguo volontario (art. 5). Inoltre, allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi e gli enti locali, la regione si impegna a promuovere accordi di programma nonché patti territoriali e intese interistituzionali (art. 6).

Il Capo II della legge, dedicato a comprensori e consorzi di bonifica, prevede che i primi sono delimitati dalla regione, al di fuori dei territori ai quali si applica la normativa regionale relativa alle zone montane (art. 7), e che ciascuno di essi redige un piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale (art. 10), secondo le procedure indicate dall'art. 11. I consorzi di bonifica sono invece enti pubblici economici e concorrono con gli altri consorzi previsti dalla presente legge alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla regione (art. 13). In particolare tali organi: deliberano la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale; provvedono alla gestione delle opere di bonifica; elaborano ed attuano i piani di riordino fondiario e di riordino irriguo (art. 14). Possono essere costituiti sia su iniziativa degli interessati (art. 16) che su iniziativa della regione (art. 17). La giunta regionale, infine, può, tramite concessione, assegnare ai consorzi di bonifica la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica (art. 20).

La legge disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento del catasto consortile (artt. 29 ss.).

Il Capo III ha invece ad oggetto i comprensori e i consorzi di irrigazione (artt. 44-47), disponendo tra l'altro il riordino dei consorzi d'irrigazione esistenti (art. 51) e l'erogazione di finanziamenti regionali per l'irrigazione (art. 52).

E' infine prevista (art. 53) la costituzione, per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi d'interesse comune a più consorzi, di consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, consorzi d'irrigazione, consorzi d'irrigazione e bonifica e comunità montane.

*(g) L.r. 31 agosto 1999, n. 25 (B.U. 3 settembre 1999, n. 35)*

#### **Sottoscrizione di nuove azioni della Texilia s.p.a.**

Allo scopo di consentire un riequilibrio della struttura economico-patrimoniale della Texilia s.p.a., la regione aderisce all'operazione di ricapitalizzazione che l'assemblea straordinaria della società ha deliberato per consentire l'aumento del capitale sociale da lire 4.379 milioni a lire 6.452 milioni.

*(h) L.r. 7 agosto 2000, n. 46 (B.U. 16 agosto 2000, n. 33)*

#### **Ridefinizione del ruolo della regione in Texilia s.p.a.**

Con la presente legge, allo scopo di conseguire un più equilibrato assetto della compagine sociale attraverso un maggiore coinvolgimento dei soggetti rappresentativi delle comunità e degli interessi economici locali, la regione riduce progressivamente la consistenza della propria quota partecipativa in Texilia S.p.A (art. 1). A tal fine la giunta regionale è autorizzata, compatibilmente con quanto previsto al c. 4, a non esercitare il diritto di opzione sulle nuove azioni di spettanza regionale che saranno emesse dalla Società, così consentendo ad altri soci di sottoscrivere le azioni inopiate.

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) Decreto del presidente della giunta regionale 22 maggio 2001, n. 6/R (B.U. 30 maggio 2001, n. 22)*

#### **Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di**

**esondazione ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni.**

Le banche finanziatrici, indicate dall'art. 1, sono tutte le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del d.l. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia) operanti nel territorio nazionale.

I soggetti beneficiari sono invece le imprese industriali, commerciali, di servizi e turistico-alberghiere. Sono ammessi anche titolari di aziende agricole, singole o associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli; e, nei limiti delle risorse disponibili, i professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997 (art. 3). Il finanziamento agevolato ricomprende gli oneri di acquisizione di aree idonee, di acquisizione e/o di ristrutturazione di edifici preesistenti in aree idonee, comprese le spese e gli oneri fiscali derivanti, esclusi quelli per i quali l'impresa è legittimata ad esercitare il diritto alla rivalsa di realizzazione degli insediamenti e delle abitazioni funzionali all'impresa, di trasferimento delle scorte, delle attrezzature e degli impianti produttive, nel limite delle pari capacità produttive, nonché le spese per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse (art. 4).

Il tasso d'interesse a carico del beneficiario è pari all'1,5%, nominale annuo posticipato, corrisposto in via semestrale, a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento (art. 8).

*1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

\* \* \*

*2. Funzioni e strumenti**2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Decreto del presidente della giunta regionale 22 maggio 2001, n. 6/R  
Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni, art. 4 (v. par. 1.3)

#### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 17 e 18 (v. par. 1.1.1)

#### CONSORZI DI SVILUPPO

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

#### DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 17 (v. par. 1.1.1)

#### SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 2 luglio 1999, n. 16, Testo unico delle leggi sulla montagna, artt. 1, 4, 13, 26-29, 38, 42-44, 50 e 55 (v. par. 1.1.2)

L.r. 8 luglio 1999, n. 17, Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, Capo I (v. par. 1.1.1)

L.r. 9 agosto 1999, n. 20, Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della l.r. 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino" (v. par. 1.2)

L.r. 9 agosto 1999, n. 21, Norme in materia di bonifica e di irrigazione, artt. 1, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 42-47, 51-53 (v. par. 1.2)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).



L.r. 28 febbraio 2000, n. 16, Provvedimento per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare, artt. 1-7, 9, 11, 13, 15-21 (v. par. 1.1.2).

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 25 giugno 1999, n. 13, Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, art. 7 (v. par. 1.2)

L.r. 2 luglio 1999, n. 16, Testo unico delle leggi sulla montagna, art. 38 (v. par. 1.1.2)

L.r. 9 agosto 1999, n. 20, Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della l.r. 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino", art. 3 (v. par. 1.2).

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 26 (v. par. 1.1.1)

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 31 agosto 1999, n. 24, Modifiche della l.r. 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), art. 5 (v. par. 1.1.2);

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

Regolamento regionale 12 novembre 1998, n. 2, Regolamento regionale per l'attuazione dei regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 e

---

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

l'espressione del parere da fornire al ministero per le politiche agricole, art. 1 (v. par. 1.2)

L.r. 9 agosto 1999, n. 20, Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della l.r. 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino", art. 1 (v. par. 1.2)

#### SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 25 giugno 1999, n. 13, Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, art. 7 (v. par. 1.1.2)

L.r. 8 luglio 1999, n. 17, Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, art. 2 (v. par. 1.1.1)

### *2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

#### *2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 16 e 23 (v. par. 1.1.1).

#### *2.4.2 Agricoltura*

L.r. 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 16 e 23 (v. par. 1.1.1)

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

#### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 26 aprile 2000, n. 44 Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 23 (v. par. 1.1.1).

### *2.5.2 Agricoltura*

L.r. 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 23 (v. par. 1.1.1)

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 22 e 24 (v. par. 1.1.1).

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 2 luglio 1999, n. 16, Testo unico delle leggi sulla montagna, art. 38 (v. par. 1.1.2)

L.r. 9 agosto 1999, n. 21, Norme in materia di bonifica e di irrigazione, art. 6 (v. par. 1.1.2)

L.r. 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 18 (v. par. 1.1.1)

## PUGLIA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi**1.1 Leggi di riordino a carattere generale**1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 30 novembre 2000, n. 22 (B.U. 13 dicembre 2000, n. 147)*

**Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali.**

La legge detta criteri e principi per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi. E' composta di 16 articoli:

- l'art. 1 è dedicato alle finalità;
- l'art. 2 è una norma di rinvio: per i criteri del conferimento ai successivi artt. 3 e 4, per i principi all'art. 4, c. 3, della legge n. 59/1997;
- gli artt. 3 e 4 riguardano, rispettivamente, le funzioni amministrative della regione (programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento e controllo, le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, nonché con il concorso degli enti locali la determinazione dell'applicazione delle politiche dell'Unione europea a livello regionale) e le funzioni e i compiti amministrativi degli enti locali (relativi alla cura degli interessi localizzati sui relativi territori). E' la legge regionale ad individuare funzioni e modalità di esercizio. Qualora le funzioni non potranno

essere gestite direttamente dai comuni (singoli o associati) potranno essere esercitate dalle comunità montane o dalle provincie. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi (attribuendo loro gli oneri finanziari);

- l'art. 5 disciplina l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e prevede che il consiglio regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, provveda con legge, previo parere della conferenza permanente regione – autonomie locali (la cui istituzione, composizione, funzionamento e durata in carica sono disciplinati dagli artt. 6, 7 e 8), alla determinazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime e dei livelli demografici e degli ambiti territoriali considerati congrui. Spetta poi, ai comuni interessati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della normativa di settore, individuare soggetti, forme e metodologie per l'esercizio associato e darne comunicazione alla giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la giunta, sentito il parere della conferenza permanente regione – autonomie locali;
- gli artt. 9, 10 e 11 sono norme di completamento del conferimento di funzioni e concernono rispettivamente, le risorse finanziarie, le risorse umane e le risorse strumentali;
- l'art. 12 disciplina l'istituzione, presso la presidenza della giunta regionale, dell'osservatorio sulla riforma amministrativa e l'elaborazione di resoconti e verifiche sull'esercizio delle funzioni conferite (i primi sono trasmessi dagli enti locali alla giunta regionale e formulati sulla base di parametri definiti con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, d'intesa con la conferenza permanente regione – autonomie locali, le seconde sono effettuate dalla giunta che, annualmente, ne trasmette gli esiti al consiglio);
- l'art. 13 riguarda l'obbligo, sia per la regione che per gli enti locali, di fornirsi reciprocamente informazioni e dati statistici, nonché l'attribuzione alla regione del coordinamento del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione;
- l'art. 14 è relativo al potere sostitutivo della regione in caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti;

- l'art. 15 concerne l'esercizio delle funzioni normative (la giunta approva i regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla regione e, sentita la conferenza permanente regione – autonomie locali, gli atti di indirizzo per gli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate);
- l'art. 16 prevede l'adeguamento delle normative di settore al fine del riordino e della semplificazione del complesso normativo ed amministrativo e opera un rinvio (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei d.p.c.m. di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997) per l'individuazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio effettivo delle funzioni trasferite o delegate.

*(b) L.r. 11 dicembre 2000, n. 24 (B.U. 15 dicembre 2000, n. 149, suppl.)*

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale <sup>(21)</sup>.**

La legge è suddivisa in 9 Titoli. Il primo e il secondo sono, rispettivamente, dedicati all'artigianato ed all'industria.

Il Titolo I è composto di 3 articoli (artt. 2, 3 e 4):

- l'art. 2 individua le funzioni della regione nella materia dell'artigianato (erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche; predisposizione del

---

<sup>(21)</sup> Con l.r. 2 aprile 1998, n. 11 (B.U. 3 aprile 1998, n. 33) è avvenuto il conferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, trasferite alla regione ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

La legge è composta di 4 articoli ed è essenzialmente una legge di "intenti". L'art. 1 elenca le finalità della legge (disciplina del conferimento a province, comuni o loro consorzi e comunità montane e individuazione delle funzioni riservate alla regione). Prevede, così, che il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (o del conferimento di ulteriori funzioni da parte dello Stato, in attuazione del d.lgs. n.143/1997) individuerà, con regolamento, le materie riservate alla regione e quelle trasferite, delegate o attribuite agli enti locali (art.2). Sottolinea, comunque, la permanenza in capo alla regione di funzioni concernenti il concorso all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali; l'attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione; la tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale, nonché i progetti di filiere agroindustriali di interesse regionale (art. 3). Infine, l'art. 4 sottolinea che la regione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore dei d.p.c.m. (sul trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali in agricoltura), di intesa con gli enti locali, provvederà, a sua volta, al trasferimento delle stesse a questi ultimi.

- programma regionale di sviluppo e sostegno dell'artigianato; promozione dei prodotti e della costituzione di nuove imprese; attuazione dei programmi di interventi dell'Unione europea). Sono, inoltre, riservate alla regione: le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti: "gli interventi di esclusivo interesse regionale di finanziamento con l'Unione europea e altri soggetti"; l'osservatorio dell'artigianato; l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, l'adeguamento agli standard qualitativi; il risanamento e la tutela ambientale e gli insediamenti artigiani;
- l'art. 3 disciplina il regime delle convenzioni e prevede che la regione subentri alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate alla data di emanazione del d.lgs. n. 112/1998, per l'erogazione degli interventi di sostegno alle imprese artigiane. La giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, gli eventuali adeguamenti delle convenzioni (in particolare, diretti ad assicurare che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti dalla regione). La regione affida all'Artigiancredito Puglia e all'Artigiancassa la gestione degli adempimenti tecnici per l'erogazione di agevolazioni alle imprese artigiane;
  - l'art. 4 individua le funzioni degli enti locali e delle camere di commercio. In particolare, sono delegate ai comuni le funzioni di gestione e di amministrazione riguardanti la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il recupero di fabbricati produttivi (interventi effettuati in coerenza con la programmazione relativa alle aree industriali). Alle province è delegata la gestione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno dell'artigianato tradizionale. Inoltre, in concorso con i comuni, possono predisporre, ogni triennio, un progetto di sviluppo dell'artigianato e proporre alle regioni obiettivi di intervento di comparto. Infine, possono essere delegate alle camere di commercio la gestione e l'amministrazione degli interventi di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani e il monitoraggio dei dati relativi alle imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche. Le funzioni amministrative delegate a comuni, province, camere di commercio e comunità montane sono esercitate secondo le modalità individuate in specifici criteri di attuazione e di riparto delle risorse, approvati ed aggiornati dalla giunta regionale (in armonia con gli indirizzi regionali di

politica artigiana). Al fine di assicurare la massima diffusione degli interventi agevolativi, la giunta regionale (con propria deliberazione) può istituire, presso le camere di commercio, sportelli informativi per le imprese artigiane (diretti alla diffusione delle informazioni in merito alle agevolazioni, comprese le modalità operative per la concessione delle stesse). Queste ultime funzioni sono coordinate ed integrate con l'attività degli sportelli unici.

Il Titolo II, dedicato all'industria, è composto di 7 articoli (artt. 5-11):

- quattro articoli – artt. 5, 6, 7 e 8 – definiscono rispettivamente le funzioni attribuite alla regione (partecipazione alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali; promozione, potenziamento e coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese; concessione di incentivi, agevolazioni, sovvenzioni e contributi; adozione di criteri specifici per l'attuazione, in ambito regionale, della legge n. 488/1992; promozione e sostegno ai consorzi industriali, alle attività di filiera, ai distretti industriali ed alle aree per lo sviluppo industriale; la regolamentazione, la promozione e il coordinamento degli strumenti della programmazione negoziata); le funzioni attribuite alle province (funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui alla legge n. 281/1963 e al d.P.R. n. 152/1998) e quelle ad esse delegate (individuazione, realizzazione e gestione delle aree ecologicamente attrezzate); le funzioni attribuite ai comuni (realizzazione, ampliamento, cessazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi; istituzione e gestione, anche in forma associata, degli sportelli unici per le attività produttive) e quelle ad essi delegate (funzioni amministrative concernenti l'individuazione, la realizzazione, la gestione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e dei servizi ad esse connessi); le funzioni attribuite alle camere di commercio (funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale). E' previsto, inoltre, che la regione possa avvalersi di questi organismi per l'esercizio di funzioni relative alla gestione delle informazioni e il monitoraggio concernenti l'evoluzione del settore industriale, l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuova imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese, la realizzazione di iniziative per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;



- l'art. 9, relativo allo sportello unico per le attività produttive, ne prevede l'istituzione da parte dei comuni e ne definisce le funzioni (cura lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi), fornisce assistenza alle imprese, in particolare, assicurando la raccolta e la diffusione delle informazioni, anche per via telematica. Il c. 5 dell'art. 9 disciplina la possibilità di stipulare convenzioni o accordi tra comuni e camere di commercio, al fine di una azione uniforme e coordinata. Infine, l'ultimo comma, prevede che la giunta regionale possa concedere contributi (stabilendone modalità e criteri) a comuni singoli o associati per l'istituzione dello sportello unico;
- l'art. 10 è dedicato al piano triennale per lo sviluppo delle attività produttive. Predisposto dalla giunta, sentito il consiglio regionale dell'economia e del lavoro (l.r. n. 10/1995) e previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, è approvato dalla medesima, che può sottoporlo ad aggiornamenti parziali. La programmazione riguarda l'insieme delle attività spettanti alla regione e dà attuazione agli interventi previsti dalla legislazione statale, raccordati a quelli previsti dalla legislazione regionale in materia di sostegno alle imprese industriali. Il piano sostiene diverse linee di intervento (riqualificazione delle imprese e istituzione di nuove; istituzione dei distretti industriali; promozione di interventi di innovazione nei prodotti, di sistemi di qualità aziendale, di iniziative imprenditoriali dirette all'esportazione ed internalizzazione dei prodotti; agevolazione dell'accesso al credito; sostegno di interventi per le ricerche applicate, l'innovazione e il trasferimento tecnologico; sviluppo dei sistemi produttivi locali) e ne individua la priorità. Nel bilancio annuale sono indicati i fabbisogni per l'attuazione del piano;
- l'art. 11 disciplina il regime delle convenzioni secondo i medesimi principi enunciati nel Titolo I (art. 3) per la materia dell'artigianato. Per la materia industria, la giunta è autorizzata ad affidare in concessione (massimo quinquennale) a soggetti esterni l'erogazione dei contributi oggetto del piano triennale. La convenzione può, inoltre, riguardare la concessione dei contributi nel caso di adozione di procedura automatica (prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 123/1998).

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 24 febbraio 1999, n. 12 (B.U. 3 marzo 1999, n. 23)*

#### **Riordino delle comunità montane.**

La legge, dettata in attuazione delle leggi n. 142/1990 e n. 97/1994, ridelimita in zone omogenee i territori montani della regione (artt. 3 e 4) e disciplina i compiti ed il funzionamento delle comunità montane. In particolare, le funzioni attribuite con leggi statali e regionali e/o delegate dai comuni, province e regione, sono elencate nell'art. 6 (gestione di interventi speciali per zone rurali ed attuazione di quelli per la montagna; realizzazione di programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico; definizione, nell'ambito della pianificazione urbanistica provinciale del razionale assetto del territorio anche al fine, tra gli altri, della crescita economica; realizzazione di infrastrutture e di servizi; concessione di contributi per il sostegno di nuove iniziative economiche montane basate sulla opportunità dello sviluppo sostenibile; gestione, per delega, di parchi regionali nel caso in cui l'ambito territoriale coincida in tutto o in parte con quello della zona omogenea). La regione attribuisce o delega alle comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa del suolo e di tutti gli altri settori interessati dal riordino amministrativo originato dalla legge n. 59/1997 e dai decreti attuativi. La comunità montana può esercitare, con provvedimento regionale, su proposta della provincia interessata, funzioni esercitate per delega dalle province. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la regione definisce, in attuazione delle leggi n. 142/1990, n. 97/1994, n. 59/1997 e dei decreti attuativi, il quadro unitario delle funzioni attribuite o delegate alla comunità montana, nonché provvede al riordino degli organismi associativi (art. 8). La comunità montana: adotta ed attua il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona; adotta i piani pluriennali di opere e di interventi e i piani annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo; promuove la costituzione e sostiene, con il concorso finanziario della regione, consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla comunità montana, alla regione, ai comuni e ad altri soggetti pubblici e privati; promuove, anche in associazione con altre comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale; stipula convenzioni, accordi di programma e di collaborazione e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/1990. E', infine, compito della comunità montana attuare gli

interventi speciali per la montagna e quelli demandati dall'Unione europea.

Il Titolo II disciplina gli organi delle comunità montane e il Titolo III gli uffici ed il personale.

Il Titolo IV è dedicato alla programmazione socio-economica ed alla pianificazione territoriale. In questo ambito sono previsti e disciplinati: il piano pluriennale di sviluppo socio-economico (art. 22) e la sua attuazione mediante la predisposizione di programmi pluriennali di opere e di interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione articolati in progetti (art. 23). Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani e programmi della comunità montana particolarmente complessi che richiedano, pertanto, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana può promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (art. 24). L'art. 25 prevede la partecipazione della comunità montana alla elaborazione del piano territoriale di coordinamento della provincia, formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio. La proposta di piano rappresenta gli indirizzi generali di assetto del territorio della comunità. La provincia approva il piano tenendo conto delle proposte della comunità. L'art. 26, in applicazione dei principi della legge n. 142/1990 e della legge n. 59/1997, disciplina l'istituzione della consulta permanente regione-enti locali montani (organo consultivo del consiglio e della giunta), la composizione e le funzioni. L'organismo è nominato dal presidente della giunta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e dallo stesso convocata almeno due volte l'anno. La consulta formula proposte e pareri obbligatori sul riordino degli organismi associativi; sull'adozione di leggi e atti regionali; sui criteri di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite agli enti locali montani; sulla relazione annuale sullo stato delle montagne pugliesi; sugli atti di programmazione di competenza della giunta e del consiglio nelle materie di cui alle leggi n. 97/1994, n. 59/1997 e dei decreti legislativi attuativi; sugli altri argomenti che il presidente della giunta o il consiglio regionale ritiene necessario sottoporre al suo esame.

Il Titolo V disciplina la finanza e la contabilità. In particolare, l'art. 27 prevede che le fonti di finanziamento per le comunità sono costituite dal fondo per la montagna, ripartito secondo i seguenti criteri: 10% in parti uguali fra tutte le comunità, 30% in proporzione diretta alla popolazione montana della comunità, 60% in proporzione diretta alla superficie territoriale montana; da finanziamenti provenienti da comuni, province e regione per l'esercizio delle funzioni delegate; da fondi dello Stato e

dell'Unione europea assegnati direttamente alla comunità montana; da lasciti e donazioni.

Il Titolo VI detta norme transitorie e finali.

Sono abrogate: le ll.rr. n. 9/1972, n. 34/1975, n. 26/1976, n. 13/1983; il reg. reg. n. 2/1974 ed una serie di articoli contenute in leggi di settore, tutti elencati nell'art. 32 della legge in esame.

*(b) L.r. 30 novembre 2000, n. 16 (B.U. 13 dicembre 2000, n. 147)*

### **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura.**

Dopo l'art. 1 dedicato alle finalità della legge e l'art. 2 relativo alla delimitazione dell'oggetto delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, la legge tratta le funzioni attribuite (art. 3) e riservate (art. 4) alla competenza regionale; le funzioni delegate alle provincie (art. 5) e quelle conferite ai comuni (art. 6) ed alle comunità montane (art. 7).

Dopo una norma generale (art. 3) con la quale si riprende sostanzialmente l'art. 1 del d.lgs. n. 143/1997 (sono esercitate direttamente dalla regione o conferite a provincie, comuni, comunità montane o enti funzionali tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale e alimentazione, già svolte dal soppresso ministero delle risorse agricole e non mantenute in capo all'amministrazione statale), gli artt. 4, 5, 6 e 7 operano un'elencazione puntuale (e dettagliata) delle funzioni regionali e degli enti locali. Quanto a quelle riservate alla competenza regionale, si passa da funzioni di impostazione e gestione delle politiche di intervento (formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali, promozione del comparto agroalimentare, concessione degli incentivi alle associazioni, interventi a sostegno delle iniziative di cooperazione, azioni dirette all'innovazione di processo e prodotto, attività di ricerca e sperimentazione) a funzioni di tipo gestionale-organizzativo (gestione del servizio informativo agricolo e coordinamento delle rilevazioni statistiche; funzioni in materia di usi civici; rapporti con istituti ed enti esercenti il credito; riconoscimento giuridico, vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni). Vengono delegate alle provincie alcune funzioni autorizzatorie (abbattimento di piante di ulivo); funzioni attinenti alla tutela delle produzioni e delle circolazioni dei prodotti (difesa contro malattie e parassiti delle piante; impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti; vigilanza sui consorzi; difesa dalle avversità atmosferiche; controlli e certificazioni fitosanitarie;

registri e libri genealogici e relativi controlli); funzioni di incentivazione (contributi per l'acquisto di macchine innovative e macchine sostitutive per rottamazione). Sono conferite ai comuni o a consorzi tra gli stessi alcune funzioni certificatorie e autorizzatorie, nonché le funzioni, ex UMA, connesse alla concessione delle agevolazioni sui carburanti agricoli. Infine, sono conferite alle comunità montane le funzioni relative all'attuazione dei programmi di aiuti al reddito agricolo, quelle inerenti alla tutela e valorizzazione dei prodotti tipici montani e quelle relative alle attività agrituristiche.

Gli enti locali esercitano i compiti e le funzioni loro conferite in armonia con gli indirizzi di politica agraria, deliberati dalla regione. La giunta regionale può emanare regolamenti di esecuzione delle norme sul conferimento, al fine di ulteriori specificazioni e dettagli (art. 8).

Altra norma da segnalare è l'art. 9, relativo alla definizione regionale del piano agricolo poliennale a sostegno del sistema agroalimentare, della pesca, dell'agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana alimentazione. La norma definisce l'articolazione del piano (linee strategiche, priorità nell'allocazione delle risorse, criteri e parametri di riparto delle risorse). Le strutture interessate sono il consiglio regionale che approva il piano e la giunta che, annualmente, approva i singoli programmi operativi (coerentemente con il documento di programmazione economico-finanziario regionale). E' prevista, inoltre, la partecipazione provinciale alla programmazione mediante lo strumento del piano agricolo triennale provinciale (articolato in stralci annuali). Il piano indica obiettivi, individua le strategie relative ai singoli comparti, indica gli interventi e gli strumenti per l'attuazione dei servizi, formula proposte e definisce le linee di indirizzo relative all'esercizio omogeneo delle funzioni sul territorio provinciale.

L'anagrafe informatizzata delle aziende agricole è istituita presso la regione con il concorso degli enti delegati. La banca dati fornisce informazioni ed elementi per lo svolgimento delle funzioni di istruttoria e di erogazione degli aiuti, delle sovvenzioni e delle provvidenze (art. 10). E' prevista infine, la riorganizzazione degli enti strumentali regionali in agricoltura (art. 11).

*(c) L.r. 30 novembre 2000, n. 18 (B.U. 13 dicembre 2000, n. 147)*

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotte agli incendi boschivi.**

La legge emanata per individuare le funzioni amministrative riservate alla regione (e quelle attribuite o delegate agli enti locali o funzionali) in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi, stabilisce, in particolare, la riserva regionale in ordine allo “sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive” (art. 4, c. 1, lett. l).

### 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) *L.r. 13 agosto 1998, n. 27 (B.U. 26 agosto 1998, n. 83)*

**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria<sup>(22)</sup>.**

La legge, suddivisa in 7 Titoli, offre una disciplina dettagliata della programmazione delle risorse faunistiche, diretta soprattutto alla salvaguardia dell'equilibrio ambientale.

Nell'ambito del Titolo III, dedicato all'istituto della pianificazione faunistico-venatoria, l'art. 15 regola la costituzione (soggetta ad autorizzazione regionale) e la conseguente attività (considerata agricola) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica. Con regolamento del consiglio regionale (emanato entro un anno dall'entrata in vigore della legge, previo parere del comitato tecnico regionale faunistico-venatorio, organo tecnico-consultivo e propositivo) vengono determinate le modalità di gestione e di funzionamento dei centri. Il controllo di gestione spetta all'amministrazione provinciale competente.

E' sempre compito della regione (art. 16) regolamentare, entro 6 mesi dell'entrata in vigore della legge, gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare e a scopo ornamentale ed amatoriale, nonché gli

---

<sup>(22)</sup> In attuazione della legge in oggetto sono stati emanati i seguenti regolamenti: *reg. reg. 5 agosto 1999, n. 2 (B.U. 6 agosto 1999, n. 85, suppl.)*, Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003; *reg. reg. 5 agosto 1999, n. 3 (B.U. 6 agosto 1999, n. 85, suppl.)*, Ambiti territoriali di caccia (ATC); *reg. reg. 28 dicembre 2000, n. 3 (B.U. 3 gennaio 2001, n. 1)*, Vigilanza venatoria, art. 45, c. 2, l.r. n. 27/98; *reg. reg. 28 dicembre 2000, n. 4 (B.U. 3 gennaio 2001, n. 1)*, Aziende faunistico-venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione giunta regionale n. 39 del 9 febbraio 2000; *reg. reg. 28 dicembre 2000, n. 5 (B.U. 3 gennaio 2001, n. 1)*, Zone per l'addestramento, l'allevamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione giunta regionale n. 40 del 9 febbraio 2000; *reg. reg. 28 dicembre 2000, n. 6 (B.U. 3 gennaio 2001, n. 1)*, Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione giunta regionale n. 41 del 9 febbraio 2000.

allevamenti dei cani da caccia. I primi due tipi di allevamento sono sottoposti ad autorizzazione regionale, gli altri due devono essere segnalati alle provincie territorialmente competenti.

Infine, l'art. 17 della legge si occupa della istituzione delle aziende faunistico-venatorie e di quelle agriturismo-venatorie. La creazione delle aziende (nel limite del 10% del territorio agro-silvo-pastorale), è soggetta ad autorizzazione regionale, sentito il parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica. Con regolamento, il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, disciplina le modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle aziende.

*(b) L.r. 15 gennaio 1999, n. 2 (B.U. 20 gennaio 1999, n. 6)*

**Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ARSAP).**

La legge prevede la creazione dell'Agenzia regionale di sviluppo, ente tecnologico-operativo-strumentale (della regione e degli enti locali) per l'ammmodernamento, il potenziamento, la qualificazione delle strutture agricole e agro-alimentari e dei criteri di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La struttura ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria (art. 1). Tra i compiti istituzionali dell'Agenzia (disciplinati dall'art. 2) sono previsti: il concorso nell'assolvimento delle funzioni amministrative regionali, già disciplinate dall'art. 66, c. 2, lett. a) del d.P.R. n. 616/1977, dalle legge n. 59/1997 e il concorso nell'elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo e agro-industriale. Nel quadro degli orientamenti indicati nel programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo, degli obiettivi della programmazione regionale e degli indirizzi comunitari, l'Agenzia promuove progetti finalizzati diretti, in particolare: alla promozione e al sostegno del processo di filiera agro-alimentare e industriale di rilevanza regionale; all'inserimento in rete di tutte le "componenti associative" agro-alimentari-industriali; alla promozione della formazione professionale degli operatori del settore (con il concorso di università, enti di ricerca e degli assessorati agricoltura e formazione); alla promozione di apposite iniziative per la certificazione della qualità dei prodotti (con il concorso delle camere di commercio, le organizzazioni professionali agricole, il sistema cooperativo e i consorzi di difesa). I progetti finalizzati (art. 3) saranno affidati (con procedure concorsuali) a soggetti pubblici o privati (l'Agenzia svolgerà funzioni di controllo o

monitoraggio e collaudo degli stessi). L'Agenzia promuove la costituzione dei consorzi volontari per la valorizzazione dei prodotti, e sempre a quest'ultimo fine organizza (con l'ICE) la partecipazione a mostre e manifestazioni. L'Agenzia "ricerca e attiva" i necessari meccanismi di finanziamento per assicurare risorse adeguate e continuità di flussi finanziari (con particolare riferimento a quelli dell'Unione europea). Inoltre, con le risorse finanziarie previste da fondi di dotazione costituiti *ad hoc*, esercita competenze (demandate dalla regione) relative alla redazione di piani o progetti straordinari per interventi correttivi di conversione colturale determinati da eventi eccezionali (che potrebbero così recare danno ai cicli produttivi). Gli artt. 4-14 della legge sono dedicati all'organizzazione dell'Agenzia ed alle specifiche competenze degli organi e del comitato tecnico-scientifico. Una norma da segnalare è l'art. 15 che, rivolto alla programmazione dell'attività dell'Agenzia, disciplina i controlli regionali sulla stessa programmazione (l'art. 16 elenca gli altri atti fondamentali dell'Agenzia soggetti a controllo della regione, mentre l'art. 17 parla del controllo ispettivo). Il progetto del programma annuale è predisposto (entro il 30 ottobre) dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e trasmesso alla giunta (corredato dei pareri del collegio dei revisori e del comitato tecnico-scientifico) per l'approvazione (che dovrà avvenire, insieme all'approvazione del bilancio preventivo, entro il 30 dicembre, sentite le commissioni bilancio e agricoltura). Nel caso in cui in sede di approvazione della legge regionale di bilancio dovessero essere modificate le dotazioni finanziarie assegnate all'Agenzia, sarà cura del consiglio di amministrazione provvedere all'assestamento del bilancio nei 30 giorni successivi e sottoporlo alla giunta regionale per l'approvazione definitiva. E' sempre compito del consiglio di amministrazione redigere e trasmettere alla giunta (entro il 31 marzo dell'anno successivo) il conto consuntivo che sarà definitivamente approvato dal consiglio regionale (prima dell'approvazione del conto consuntivo della regione).

La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è retta dalle norme che regolano la contabilità regionale (art. 18, c. 1). L'attività istituzionale è assicurata mediante il "fondo di dotazione annuale per le spese generali di funzionamento dell'Agenzia"; i contributi di enti pubblici e persone fisiche; le entrate provenienti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di altra provenienza per l'esercizio delle attività istituzionali; i proventi dei servizi e delle attività di istituto e, infine, i fondi di dotazione per specifiche attività, connesse alla regione.



*(c) L.r. 15 gennaio 1999, n. 3 (B.U. 20 gennaio 1999, n. 6)*

**Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317.**

La legge, composta di 3 articoli, disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali (previsti dalla legge n. 317/1991) per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

E' compito del consiglio regionale approvare annualmente, su proposta della giunta, un "progetto-programma di sviluppo" delle iniziative consortili nel territorio regionale predisposto secondo la procedura indicata nella legge statale. La giunta regionale ha, però, il potere di determinare disposizioni procedurali integrative, qualora fossero necessarie ad "una efficace predisposizione e attuazione del programma" (art. 2). Infine, l'art. 3 della legge è dedicato ai distretti industriali. E' il consiglio regionale, su proposta della giunta, ad individuare i distretti (la cui definizione è contenuta nell'art. 36 della legge n. 317/1991), sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento fissati dal ministero dell'industria e coerentemente con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche individuate nel programma regionale di sviluppo. Spettano alla giunta regionale, ai sensi di quanto disposto nella legge n. 317/1991: la determinazione dei criteri di priorità degli interventi innovativi riguardanti più imprese (da attuarsi nei distretti); l'approvazione dei contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale e la concessione dei finanziamenti (limiti e modalità sono stabiliti dalla giunta stessa).

*(d) L.r. 25 settembre 2000, n. 13 (B.U. 26 settembre 2000, n. 115, suppl.)*

**Procedure per l'attuazione del programma operativo della regione Puglia 2000-2006.**

La legge, suddivisa in 9 Titoli, disciplina modalità e procedure attuative degli "assi" e delle "misure" in cui si articola il POR (2000-2006).

Il programma è approvato dalla giunta (che è responsabile dell'efficacia e della regolarità dell'attuazione) con una deliberazione che viene trasmessa al consiglio a titolo informativo (art. 2). Il rapporto annuale di esecuzione del POR è approvato dalla giunta (entro 120 giorni dalla fine dell'anno) e trasmesso al consiglio (che lo porta in discussione e formula eventuali proposte). Il complemento di programmazione attua le strategie e gli assi prioritari del POR, è predisposto dalla giunta regionale, previa consultazione del comitato regionale di concertazione (istituito con deliberazione dalla medesima e per la cui organizzazione e funzionamento

si rinvia all'art. 5) e, quindi, sottoposto al comitato di sorveglianza (per la cui organizzazione e funzionamento si rinvia all'art. 9) che può chiederne un adeguamento. La giunta regionale, valutate le richieste di adeguamento, approva il complemento di programmazione con deliberazione, e le trasmette al consiglio regionale a titolo informativo.

Il Titolo II della legge è dedicato al coinvolgimento delle parti socio-economiche ed istituzionali nella gestione degli interventi programmati.

Il Titolo III esamina, per le funzioni amministrative connesse alla attuazione del POR (gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo), l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture e dei settori responsabili delle medesime funzioni che oltre alla giunta regionale (art. 8) sono: il comitato di sorveglianza (art. 9), le aree di coordinamento delle politiche comunitarie (art. 10), i settori e le strutture responsabili della gestione di misure (art. 11), il nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 12), l'autorità ambientale regionale (art. 13).

Il Titolo IV disciplina i regimi di aiuto. Le funzioni amministrative in materia di incentivazione (concernenti concessione ed erogazione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere previsti dal POR e ritenuti conformi dalla commissione europea) spettano alla regione (art. 17, c. 1). Gli aiuti sono concessi alle imprese, nel rispetto dei vincoli delle limitazioni e delle restrizioni settoriali previsti e disciplinati dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (art. 17, c. 2). Le procedure per la concessione degli aiuti sono quelle previste dal d. lgs. n. 123/1998 nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale. Le stesse procedure sono applicabili, in quanto compatibili, anche per la concessione degli aiuti previsti dal piano di sviluppo rurale, relativamente alle misure di accompagnamento degli interventi strutturali (art. 26, c. 1). Inoltre, è ammessa la concessione di contributi in conto capitale (ai sensi dell'art. 15, c. 7, della legge n. 144/1999), anche ad integrazione dei contributi in conto interessi di competenza statale. L'istruttoria delle domande e l'erogazione degli aiuti può essere affidata dalla giunta regionale mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni (in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà).

Nell'ambito del Titolo VII (disposizioni in materia di formazione professionale e lavoro), l'art. 47 disciplina il sostegno regionale alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, mediante la previsione di strumenti agevolativi specificatamente definiti nel complemento di programmazione; quest'ultimo ne indica i tassi di aiuto,

le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e la tipologia delle spese ammissibili. Infine, da segnalare la disposizione (art. 51) che prevede la possibilità di realizzare alcune iniziative previste nel POR tramite progetti interregionali (progetti collocati in reti regionali o subregionali, a valenza territoriale e/o settoriale, che perseguono determinati obiettivi, tra i quali è menzionato anche lo sviluppo economico). La promozione dei progetti interregionali è riservata alla giunta regionale.

*(e) L.r. 4 gennaio 2001, n. 3 (B.U. 10 gennaio 2001, n. 5)*

#### **Disciplina dei regimi regionali di aiuto.**

In tre Titoli, la legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto e fissa le linee guida nel rispetto delle regole comunitarie e statali; disciplina, inoltre, gli interventi a sostegno delle attività produttive (compresa l'amministrazione del fondo unico regionale, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 112/1998). Gli interventi (diretti prioritariamente a favorire lo sviluppo della competitività e dell'innovazione, a dare impulso agli investimenti in ricerca e sviluppo, all'ampliamento della base produttività, al sostegno all'ingegneria finanziaria, alla promozione del fattore umano ed allo sviluppo delle filiere produttive e dettagliatamente disciplinati nel Titolo II) sono attuati attraverso varie tipologie di aiuto (contributo in c/impianti e in c/esercizio; contributi in c/interesse, crediti di imposta, bonus fiscale, partecipazione al capitale di rischio, compartecipazione a fondi di garanzia e sostegni al fattore umano) secondo le procedure (automatica, valutativa e negoziale) di cui al d. lgs. n. 123/1998. L'intensità di aiuto calcolata in equivalente sovvenzione netta (ESN) ed equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia (o in caso di integrazione tra più tipologie) non potrà eccedere quelle previste dalla commissione europea, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale (cfr. anche le norme finali). L'art. 3 individua i beneficiari dei regimi di aiuto (piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi). L'operatività dei regimi di aiuto (art. 4) spetta alla giunta regionale che emana regolamenti attuativi e/o bandi pubblici, con i quali vengono fissate le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e le ulteriori specificazioni necessarie alla applicabilità del regime, indicate nei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Quanto ai procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto sono previste due tipologie di procedure valutative: la prima - per l'attuazione degli interventi relativi all'ampliamento della base produttiva (art. 8) ed allo sviluppo di filiere produttive (art. 11) - vede l'affidamento delle istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi regionali, a banche e società di servizi dalle stesse controllate (selezionate tramite procedure di gara sulla base di particolari requisiti); per la seconda tipologia procedurale - per l'attuazione degli interventi relativi allo sviluppo delle competitività e dell'innovazione (art. 6), all'impulso agli investimenti in ricerca e sviluppo (art. 7), al sostegno all'ingegneria finanziaria (art. 9) ed alla promozione del fattore umano (art. 10) - la giunta regionale è autorizzata ad affidare (mediante convenzione) ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria delle domande e l'erogazione degli aiuti (selezionati secondo determinate procedure e in possesso dei requisiti necessari). Una disciplina particolare è prevista per le procedure automatiche per la concessione del credito d'imposta e del bonus fiscale, per le quali la regione stipulerà apposita convenzione con il ministero delle finanze per selezionare, tra gli istituti di credito, il soggetto gestore.

Infine, dei 4 articoli che compongono il Titolo III (dedicato alle norme finali) sono da segnalare: l'art. 12 che tratta dell'ammissibilità (e dei limiti) del cumulo tra più regimi di aiuto e l'art. 13 che riguarda l'applicabilità della formula comunitaria degli aiuti *de minimis* (prevista a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie e ad esclusione di quelle operanti nel settore siderurgico-carbonifero, delle costruzioni navali, della produzione di prodotti agricoli, della pesca e dei trasporti).

### *1.3 Leggi di incentivazione*

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 13 agosto 1998, n. 28 (B.U. 28 agosto 1998, n. 85)*

#### **Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative.**

La legge interviene a semplificare l'ordinamento normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni già implicitamente

abrogate o, comunque, non più applicate, indicate nel dettaglio in quattro allegati.

*(b) L.r. 13 dicembre 1999, n. 32 (B.U. 14 dicembre 1999, n. 123, suppl.)*

**Variatione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.**

La legge prevede, all'art. 4, c. 1, che l'imposta regionale delle attività produttive (IRAP) è riscossa dalla regione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, con un importo elevato da 20.000 a 30.000 lire (art. 30, c. 4, del d.lgs. n. 446/1997).

L'art. 12 della legge in oggetto abroga una serie di leggi, nonché parti di esse, in materia di aiuti alle imprese.

*(c) L.r. 12 aprile 2000, n. 9 (B.U. 13 aprile 2000, n. 48, suppl.)*

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002.**

La legge è suddivisa in due Titoli. Il primo detta le norme di bilancio, il secondo, suddiviso in 14 Capi, contiene norme settoriali di rilievo finanziario.

Del Titolo II, in materia di agricoltura (Capo V):

- l'art. 36 prevede la concessione di un contributo straordinario di 1 miliardo e 100 milioni di lire alla comunità montana della Murgia tarantina (istituita con l.r. 24 febbraio 1999, n.12), al fine di fronteggiare alle spese di costituzione e di avvio delle attività istituzionali;
- l'art. 38 riguarda la concessione di un contributo (nella misura massima del 70%) alle associazioni degli allevatori che svolgono azioni di assistenza tecnica e di promozione a favore delle aziende zootecniche. Il contributo è concesso sulla base di un programma annuale approvato dalla giunta, su specifica ed articolata proposta dell'assessorato all'agricoltura;
- l'art. 39 integra l'art. 12 della l.r. n. 32/1999, abrogando anche una serie di disposizioni in materia di agricoltura.

In materia di programmazione (Capo X):

- l'art. 54 prevede uno stanziamento, per l'anno finanziario 2000, di 200 milioni per spese di gestione relative al "servizio rete punto impresa", istituito con l'art. 35 della l.r. 5 giugno 1997, n. 16. Quest'ultimo autorizzava, infatti, la giunta regionale a costituire, con le associazioni professionali degli imprenditori, con le camere di

commercio, con gli enti fieristici, con gli istituti di credito e con le società pubbliche a partecipazione regionale e/o statale, enti giuridici, anche societari o consortili, per promuovere l'informazione e l'orientamento per la creazione di nuove imprese.

In materia di artigianato (Capo XI):

- l'art. 55 istituisce, presso il settore artigianato e piccole e medie imprese dell'assessorato industria, commercio e artigianato, il sistema regionale informativo per il monitoraggio delle attività produttive per il comparto artigianato e PMI (SIMAP), anche al fine di incrementare la base dati del sistema informatico dell'osservatorio economico nazionale (SIOE). Per l'anno finanziario 2000 sono stanziati 200 milioni.

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 11 dicembre 2000, n. 24, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, artt. 4, 7 e 9 (v. par. 1.1.1)

#### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 11 dicembre 2000, n. 24, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, artt. 4 e 5 (v. par. 1.1.1)

#### CONSORZI DI SVILUPPO

L.r. 15 gennaio 1999, n. 3, Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 3 (v. par. 1.2)

## 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi

### DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 15 gennaio 1999, n. 3, Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 3 (v. par. 1.2)

L.r. 11 dicembre 2000, n. 24, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, artt. 5 e 10 (v. par. 1.1.1)

### SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 24 febbraio 1999, n. 12, Riordino delle comunità montane, art. 6 (v. par. 1.1.2)

L.r. 30 novembre 2000, n. 16, Conferimento di funzioni e compiti in materia di agricoltura, artt. 3 e 9 (v. par. 1.1.2)

### FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 2 aprile 1998, n. 11, Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla regione ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 3 (v. par.1.1.1, nota 1)

L.r.15 gennaio 1999, n. 2, Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ARSAP), art. 2 (v. par. 1.2)

L.r. 30 novembre 2000, n. 18, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, art. 4, c. 1, lett. I (v. par. 1.1.2)

L.r. 11 dicembre 2000, n. 24, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, art. 5 (v. par. 1.1.1)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione, bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

L.r. 4 gennaio 2001, n. 3, Disciplina dei regimi regionali di aiuto, art. 11 (v. par. 1.2)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 30 novembre 2000, n. 16, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura, art. 4 (v. par. 1.1.2)

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 11 dicembre 2000, n. 24, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, art. 10 (v. par. 1.1.1)

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 15 gennaio 1999, n. 2, Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ARSAP), art. 2 (v. par. 1.2)

L.r. 30 novembre 2000, n. 16, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura, art. 7 (v. par. 1.1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 11 dicembre 2000, n. 24, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione

---

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.



scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, art. 10 (v. par. 1.1.1)

#### *2.4.2 Agricoltura*

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

#### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 12 aprile 2000, n. 9, Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002, art. 54 (v. par. 1.4)

L.r. 11 dicembre 2000, n. 24, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, artt. 2, 5 e 10 (v. par. 1.1.1)

#### *2.5.2 Agricoltura*

L.r. 12 aprile 2000, n. 9, Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002, art. 38 (v. par. 1.4)

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 11 dicembre 2000, n. 24, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, artt. 4, 5 e 9 (v. par. 1.1.1)

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 15 gennaio 1999, n. 3, Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 3 (v. par. 1.2)

L.r. 24 febbraio 1999, n. 12, Riordino delle comunità montane, art. 24 (v. par. 1.1.2)

L.r. 11 dicembre 2000, n. 24, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione

scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, art. 5 (v. par. 1.1.1)

## SARDEGNA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi**1.1 Leggi di riordino a carattere generale**1.1.1 Plurisettoriali**1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 29 luglio 1998, n. 23 (B.U. 1 agosto 1998, n. 23)*

**Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna.**

Attraverso la legge in esame la regione Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, competenza primaria all'art. 3 del proprio statuto speciale. In particolare, si recepisce e dà attuazione alle direttive 79/409 CEE del consiglio del 2 aprile 1979, 85/411 CEE della commissione del 25 luglio 1985, 91/244 CEE della commissione del 6 marzo 1991 e 92/43 CEE del consiglio del 21 maggio 1992 concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali. Si dà inoltre attuazione delle convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, della convenzione Ramsar del 2 febbraio 1971, della convenzione di Berna del 19 settembre 1979.

In tema di tutela della fauna selvatica e degli ambienti, che forma oggetto del Capo II della legge, si prevede a carico della regione l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e la realizzazione degli interventi dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi. Inoltre, tutte le isole di pertinenza della regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione. In particolare, gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione e di quelle individuate come zone di protezione speciale (art. 4)

L'art. 5 si occupa delle specie tutelate, vietando ogni atto diretto che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta anche sotto il profilo sanzionatorio.

Il successivo art. 6 disciplina invece la cattura e l'abbattimento autorizzati, attribuendo all'assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, sentito il parere del comitato regionale faunistico, la facoltà: di autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di ricerca scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, la cattura di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette; di autorizzare la creazione di osservatori ornitologici; di adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica.

Il Capo III, recante la disciplina degli organi preposti al governo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio, attribuisce il compito di dare applicazione alla presente legge all'assessorato della difesa dell'ambiente, istituendo al suo interno l'Istituto regionale per la fauna selvatica, quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria, e il comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia. In particolare, l'art. 11 delinea i compiti del comitato, il quale esprime parere: sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria; sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico; sull'autorizzazione ad immettere selvaggina

estranea alla fauna indigena; sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica; sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione.

Alle province sono invece attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia. In particolare, tali soggetti provvedono a: predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio; predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione; predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate; seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche; curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone; rilasciare i certificati di abilitazione venatoria (art. 12).

I comitati provinciali faunistici, ai sensi del successivo art. 13, assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria.

Il Capo IV, dedicato alla pianificazione faunistico-venatoria, disciplina, all'art. 19, il piano faunistico-venatorio regionale e la carta faunistica regionale.

Il piano faunistico-venatorio è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. In particolare, esso contiene: l'individuazione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti; l'indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia; i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione relativamente a: i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano; i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria; i finanziamenti da erogarsi alla province per i piani di miglioramento

ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.

La carta faunistica regionale è invece predisposta dall'istituto regionale per la fauna selvatica e si articola in aree faunistiche omogenee, indicando per ognuna di esse le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La carta viene adottata dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.

L'art. 22 stabilisce i limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie, che non deve essere inferiore al 20% e superiore al 30% del territorio agro-silvo-pastorale della regione.

Il successivo art. 23 disciplina le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, che sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiazione naturale, mentre l'art. 24 individua le zone temporanee di ripopolamento e di cattura quali aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio.

L'art. 29 si occupa dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, la cui istituzione può essere autorizzata dall'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale della fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento. I centri privati – la cui costituzione può essere autorizzata nel caso in cui siano destinati esclusivamente alla riproduzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento – possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.

L'assessore alla difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può inoltre autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di

ripopolamento, ornamentale od amatoriale. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e revocabile (art. 30).

L'art. 31 disciplina le aziende faunistico-venatorie, costituite senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e le aziende agri-turistico-venatorie, la cui istituzione è autorizzata dall'amministrazione regionale. In particolare, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della commissione consiliare competente e del comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie. L'autorizzazione all'istituzione è concessa dall'assessorato della difesa dell'ambiente ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere della commissione consiliare competente e del comitato regionale faunistico e deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata. L'autorizzazione all'istituzione e al rinnovo di un'azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa.

Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare inoltre la realizzazione di centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona (art. 33).

In ordine alle aziende agri-turistico-venatorie, l'art. 34 stabilisce che le autorizzazioni per l'istituzione sono rilasciate dall'assessorato regionale dell'agricoltura, di concerto con l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, e che in tali aziende possono essere intraprese oltre alle già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale. La superficie di ciascuna azienda agri-turistico-venatoria non può essere superiore ai 1.200 ettari. Inoltre, all'interno di tali aziende è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno (art. 36). Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono altresì essere istituite zone di addestramento cani.

Il Titolo II disciplina l'esercizio dell'attività venatoria, stabilendo (art. 45) che per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita

un'autorizzazione regionale che viene concessa dal presidente della giunta regionale. Sono altresì dettate norme relative alle specie di fauna selvatica cacciabile (art. 48), al periodo di caccia (art. 49), al calendario venatorio (art. 50), nonché limitazioni e divieti all'esercizio della caccia (art. 51).

Sono inoltre istituiti (art. 52) gli ambiti territoriali di caccia programmata (A.T.C.), individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio. In particolare, ogni ambito territoriale di caccia è gestito da un comitato direttivo il quale, per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, entro 15 giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia. (art. 53). In ordine alla gestione finanziaria dell'A.T.C., l'art. 54 stabilisce che, con il piano faunistico-venatorio regionale, la regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione.

In tema di divieti, l'art. 61 precisa che è vietato a chiunque l'esercizio venatorio: nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare. E' inoltre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del comitato regionale faunistico (art. 63), ed acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta (art. 66). Sono inoltre previsti i divieti: di commercio di fauna selvatica viva (art. 67); di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione (art. 68); di caccia in valle da pesca (art. 69).

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e i procedimenti*

*(a) L.r. 22 dicembre 1998, n. 34 (B.U. 24 dicembre 1998, n. 39)*

### **Nuove norme di attuazione sul fermo biologico.**

Ai sensi della presente legge, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'assessore della difesa dell'ambiente, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3760/1992, tenuto conto anche delle indicazioni della ricerca scientifica, adotta un programma di ripopolamento della fascia costiera mediante



interruzioni tecniche dei periodi di pesca, con limitazione del numero e con individuazione delle caratteristiche delle imbarcazioni da pesca esercitanti tale attività nelle acque territoriali della Sardegna. A tali misure è associata l'istituzione con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente di zone di tutela biologica al fine di salvaguardare e favorire l'incremento di specie ittiche d'importanza economica. In particolare, le modalità tecniche della misura sono adottate con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente sentito il comitato consultivo regionale della pesca (art. 1).

Ai sensi del successivo art. 3, le misure di accompagnamento sociale previste dalla presente legge sono attuate solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o dopo la decorrenza del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della commissione stessa, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CE.

*(b) L.r. 9 giugno 1999, n. 24 (B.U. 21 giugno 1999, n. 19)*

**Istituzione dell'ente foreste della Sardegna, soppressione dell'azienda foreste demaniali della regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione.**

La legge in esame si apre (art. 1) con l'assunzione da parte della regione dell'impegno – al fine di potenziare e razionalizzare l'intervento nel territorio regionale nel settore dei rimboschimenti, delle sistemazioni idraulico-forestali e delle attività forestali – ad attuare gli interventi di forestazione sulla base del piano generale di forestazione, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, mediante programmi attuativi, di durata pluriennale o annuale, approvati dalla giunta regionale. A tal fine l'art. 2 istituisce l'Ente foreste della Sardegna, che dispone della potestà regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria. In particolare, l'Ente foreste ha il compito, tra l'altro, di amministrare il patrimonio agro-silvo-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla regione, curandone la sorveglianza (art. 3).

La legge dispone inoltre (art. 16) la soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda a far data dal 1° gennaio 2000. L'Ente foreste della Sardegna succede dalla data di cui al c. 1) all'azienda titolare. La successiva l.r. 18 luglio 2000, n. 13, ha tuttavia differito la soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali al 1° gennaio 2001.

*(c) L.r. 3 novembre 2000, n. 19 (B.U. 17 novembre 2000, n. 35)*

**Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro.**

La legge in esame dispone (art. 1) l'istituzione, presso la presidenza della giunta regionale, del consiglio regionale dell'economia e del lavoro con il compito di concorrere alla programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie. Esso risulta composto: da tre esperti designati dal consiglio regionale; da dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale; da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria, rispettivamente: degli industriali, agricoltori, artigiani, commercianti, cooperazione; due rappresentanti designati dal forum del terzo settore; un rappresentante della commissione per le pari opportunità. Tutti i componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta entro trenta giorni dalla data di designazione da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi.

Ai sensi dell'art. 2, il CREL dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale, e svolge (art. 3) le seguenti funzioni: esprime parere sui documenti della programmazione regionale; esamina la relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti della programmazione; analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali; elabora proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della regione; formula, su richiesta della giunta regionale, osservazioni sulle iniziative legislative.

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) L.r. 13 novembre 1998, n. 32 (B.U. 17 novembre 1998, n. 34)*

#### **Finanziamento integrativo delle leggi regionali a favore delle imprese.**

L'art. 1 della legge in esame estende alle piccole società cooperative di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 tutti i benefici previsti dalle leggi regionali in materia di cooperazione.

L'art. 2 dispone un finanziamento integrativo della l.r. n. 28/1984 a favore delle cooperative e società giovanili nel settore turistico, mentre l'art. 3 dispone un finanziamento integrativo della l.r. n. 28/1984 a favore di cooperative e società giovanili nel settore della produzione beni e servizi.

*(b) L.r. 24 dicembre 1998, n. 37 (B.U. 24 dicembre 1998, n. 39)*

**Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.**

In forza dell'art. 3 della legge in esame, nella l.r. 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche, dopo l'art. 10 è introdotto il seguente: "Art. 10-*bis* (Interventi per nuovi investimenti). 1. A favore delle imprese artigiane, anche di nuova costituzione, che attuino nuovi investimenti aventi i requisiti di cui all'art. 6, entro i limiti previsti dagli artt. 7 e 8 ed i massimali dell'art. 9 della presente legge, possono essere concesse le agevolazioni contributive previste dall'art. 30, c. 2, lett. a), della l.r. 20 aprile 1993, n.17. Gli interventi agevolativi anzidetti sono altresì concedibili alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di igiene, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Le agevolazioni di cui al c. 1 sono concedibili anche alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione di iniziative inserite nell'ambito di accordi di programma o di patti territoriali, stipulati con l'amministrazione regionale competente". Ai sensi del successivo art. 4, l'amministrazione regionale è autorizzata a predisporre e/o cofinanziare con lo Stato, ai sensi dell'art. 3, c. 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266, programmi regionali volti al miglioramento della rete dei servizi nell'ambito dei distretti industriali di cui all'art. 36, c. 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. In particolare, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di industria, adotta apposite direttive di attuazione inerenti priorità, criteri e modalità di concessione, ad integrazione delle disposizioni statali in materia.

In forza dell'art. 7, al fine di sostenere lo sviluppo dell'economia regionale, la regione promuove l'attivazione, presso i comuni, delle strutture responsabili dell'intero ed unico procedimento amministrativo, di cui agli artt. 23 e 24, c. 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, relativo agli adempimenti istruttori ed autorizzativi per gli impianti produttivi e detta norme per il coordinamento tra il predetto procedimento unico e le connesse attività amministrative di competenza regionale. In particolare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale, emana le direttive per l'individuazione e il coordinamento delle attività amministrative regionali connesse al procedimento unico. Le direttive debbono assicurare che ogni qualvolta la conclusione del procedimento unico comporti lo svolgimento di attività di competenza

dell'amministrazione regionale, gli organi o uffici ad esse preposti adottino i propri atti o provvedimenti entro i termini stabiliti, a norma di legge, dal responsabile del procedimento unico. Inoltre, al fine di coordinare e di migliorare i servizi e l'assistenza alle imprese, con particolare riferimento all'offerta di localizzazione nel territorio regionale, la regione, tenuto conto di quanto previsto dal DPEF e da programmi anche a cofinanziamento comunitario già avviati, promuove la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, di ogni informazione utile all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nonché alla fruizione degli incentivi alle imprese e al lavoro previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dagli strumenti di programmazione dello sviluppo locale. Laddove siano stipulati patti territoriali, contratti d'area o accordi di programma per la realizzazione di piani integrati d'area, l'accordo tra i soggetti istituzionali interessati può prevedere che la gestione dello sportello unico per gli interventi previsti da tali strumenti sia attribuita ad uno dei comuni coinvolti. Le amministrazioni comunali possono stipulare convenzioni tra di esse per l'attivazione e la gestione di sportelli unici in forma associata.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a programmare ed attuare specifici interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire nel settore investimenti nazionali ed esteri idonei a potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi. Detti interventi, tenuto conto di quanto previsto dal DPEF e nel rispetto di programmi, anche a cofinanziamento comunitario, già avviati, possono comprendere, in particolare, la predisposizione e divulgazione di pacchetti localizzativi, la promozione delle materie prime, delle aree industriali e delle dotazioni infrastrutturali presenti nella regione, la divulgazione delle misure di aiuti alle imprese vigenti in Sardegna e la ricerca di qualificati investitori interessati a promuovere o a partecipare ad attività d'impresa nel territorio regionale (art. 8).

L'amministrazione regionale, al fine di favorire nuova occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, concede altresì aiuti ai giovani agricoltori singoli o associati di età compresa tra i 18 e i 40 anni (art. 11).

A valere sugli stanziamenti di bilancio per la formazione della proprietà contadina viene attribuita priorità, a parità di condizioni, alle operazioni di acquisto o di ampliamento di aziende da parte di giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o del requisito di coltivatore diretto. Tali finanziamenti sono concessi, sulla base di idonea documentazione,

esclusivamente per la costituzione o l'ampliamento di almeno una unità minima produttiva, definita sulla base di direttiva dell'assessorato competente in agricoltura, avuto riguardo alla localizzazione, all'indirizzo culturale, agli sbocchi di mercato, al fatturato aziendale e all'impiego di manodopera (art. 12).

Ai sensi dell'art. 21, è autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 100.000.000.000 per l'incremento del fondo destinato al finanziamento dei programmi integrati d'area di cui alla l.r. 26 febbraio 1996, n. 14 (cap 03056). L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a finanziare un programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica nelle misure consentite dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C (art. 25).

*(c) L.r. 17 dicembre 1999, n. 26 (B.U. 21 dicembre 1999, n. 38)*

**Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999 <sup>(23)</sup>.**

La legge autorizza, ad integrazione dei finanziamenti statali, lo stanziamento di lire 265.000.000.000, destinati alle seguenti tipologie d'intervento: contributi a favore delle aziende agricole danneggiate; finanziamenti ai comuni e alle province per la ripartizione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie e comunque destinate a pubblici servizi e per la concessione di contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e dei beni mobili danneggiati; opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di assetto idraulico della rete idrogeologica; finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni; interventi volti a favorire la ripresa delle attività produttive delle piccole e medie imprese non agricole.

Il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, verifica lo stato di attuazione degli interventi e la congruità degli stanziamenti, provvedendo alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti e dei relativi capitoli di spesa.

---

<sup>(23)</sup> La legge in esame è stata modificata e integrata dalla l.r. 15 febbraio 2000, n. 2.

*(d) L.r. 5 settembre 2000, n. 18 (B.U. 9 settembre 2000, n. 28)*

**Interventi per i danni provocati dalla siccità dell'anno 2000.**

Per far fronte alle gravi conseguenze della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 2000, la presente legge autorizza, ad integrazione dei finanziamenti statali, lo stanziamento complessivo di lire 250.000.000.000.

In particolare, sono previsti interventi – attraverso contributi concessi dall'amministrazione regionale – a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale, oltre ad un indennizzo per mancata coltivazione delle zone irrigue.

*(e) L.r. 14 novembre 2000, n. 21 (B.U. 17 novembre 2000, n. 35)*

**Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura.**

Il Capo I della legge in esame disciplina gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere se finalizzati a: ridurre i costi di produzione; migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità; tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali; promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole (art. 1). Degli aiuti possono beneficiare, ai sensi dell'art. 2, le aziende, singole o associate, a condizione che possano comprovare, mediante valutazione delle prospettive: redditività; il rispetto dei requisiti minimi in materia di zooprofilassi delle malattie infettive, ambiente, igiene e benessere degli animali; il possesso da parte del conduttore di conoscenze e competenze professionali adeguate.

Il Capo II si occupa della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, prevedendo che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura massima del 50% delle spese ammesse per fini di miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, o per realizzare investimenti che consentano di raggiungere i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (art. 5).

Il Capo III autorizza (art. 8) invece l'amministrazione regionale a concedere aiuti, pari al 50% della spesa ammessa, per attività volte alla

valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, elaborati con metodi tipici, tradizionali o biologici, comprese la realizzazione e registrazione di marchi collettivi a livello nazionale e comunitario nonché per attività volte alla promozione e pubblicità delle produzioni, compreso lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti e confezioni e per la partecipazione a fiere ed esposizioni e per ricerche di mercato (art. 8). L'amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere ai consorzi di tutela aiuti all'avviamento (art. 15).

Il Capo IV prevede interventi a favore delle infrastrutture rurali, autorizzando l'amministrazione regionale a concedere contributi, nella misura del 90% della spesa ammessa, ai comuni, loro consorzi e alle comunità montane che realizzino interventi di costruzione, riattamento e manutenzione di strade rurali di interesse comunale, di strade vicinali o classificabili come vicinali, di laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali che per le loro caratteristiche rispondano ad accertati fini di pubblica utilità (art. 18).

Il Capo V dispone aiuti a favore della silvicoltura ed alla arboricoltura da legno, finalizzati tra l'altro al contenimento dei costi di produzione relativi all'uso di combustibile diverso dal metano (art. 21).

La legge stabilisce infine che la disposizione dei piani, dei programmi e delle direttive generali relative all'attuazione degli interventi previsti, compete alla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'agricoltura (art. 26).

*(f) L.r. 17 novembre 2000, n. 22 (B.U. 25 novembre 2000, n. 36)*

**Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".**

Ai sensi dell'art. 1, la giunta regionale, acquisiti gli elementi conoscitivi sull'origine, sulla diffusione e sulle misure necessarie per debellare l'epidemia di febbre catarrale degli ovini nel territorio della Sardegna, predispone, ai sensi dell'art.2 della l.r. 8 gennaio 1969, n. 1, un piano organico di lotta, prevenzione e eradicazione della epizoozia in atto che trasmette agli organi competenti dell'Unione europea per verificarne la coerenza con gli orientamenti comunitari.

In particolare, il programma degli interventi è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito il parere della commissione

consiliare competente che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

*(g) L.r. 28 dicembre 2000, n. 25 (B.U. 29 dicembre 2000, n. 40)*

**Interventi a favore del lavoro.**

Ai sensi dell'art. 1 della legge in esame, per l'erogazione di contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro previsti dall'art. 1 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 36, è autorizzato, nell'anno 2000, l'ulteriore stanziamento di lire 50.000.000.000 (cap. 10140). Ai sensi del successivo art. 2, in armonia con le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari (CE) n. 1260/1999 e n. 1262/1999, al fine di favorire l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e di adulti, è autorizzato il pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dei programmi di interventi formativi aziendali, finalizzati all'assunzione di giovani e di adulti disoccupati, di cui al bando previsto ed approvato con delibera della giunta regionale n. 19/25 del 2 maggio 2000; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 63.000.000.000 (cap. 10001).

*(h) L.r. 28 dicembre 2000, n. 26 (B.U. 29 dicembre 2000, n. 40)*

**Norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215.**

Le finalità della legge in esame, precisate dall'art. 1, sono quelle di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile in Sardegna in applicazione dei principi e delle misure d'intervento previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), nonché delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità per uomini e donne.

In particolare, possono accedere ai benefici della presente legge i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lettere a) e b), della legge n. 215/1992, e successive modifiche e integrazioni aventi sede e operanti in Sardegna (art. 2).

Ad integrazione delle risorse statali di cui all'art. 2 della legge n. 215/1992, e successive modifiche e integrazioni, è inoltre istituito il fondo regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, nel quale confluiscono le risorse finanziarie regionali, integrate di anno in anno con le risorse nazionali stanziate a favore della regione Sardegna con decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (art. 3).



Presso l'assessorato regionale del lavoro è altresì istituito il comitato regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, presieduto dall'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e composto dall'assessore dell'industria, dall'assessore del turismo, artigianato e commercio, dall'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dall'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e dal presidente della commissione pari opportunità o da loro delegati (art. 4). Il comitato individua i criteri regionali di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi alle esigenze regionali di programmazione e di sviluppo. Tali criteri sono proposti, con cadenza annuale, alla giunta regionale, che li emana con apposite direttive, previo parere della competente commissione consiliare, entro e non oltre trenta giorni dalla loro trasmissione. A tal fine il comitato può avvalersi di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditorialità femminile (art. 5).

Si prevede infine (art. 7) che la regione predisponga un programma diretto a: attuare iniziative d'informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne; sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica manageriale a favore dell'imprenditoria femminile; promuovere la formazione imprenditoriale delle donne. In particolare, per la realizzazione di tale programma, la regione può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati che abbiano carattere di affidabilità e consolidata esperienza in materia.

*(i) L.r. 10 gennaio 2001, n. 2 (B.U. 10 gennaio 2001, n. 1)*

**Anticipazione delle risorse per l'attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000-2006 a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese.**

Con la presente legge l'amministrazione regionale, al fine di concorrere allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi e di favorirne l'attività di sostegno alle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, concede contributi destinati all'integrazione e/o incremento dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia aventi la finalità di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio (art. 1).

In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 1 i consorzi di garanzia collettiva aventi sede legale in Sardegna, costituiti fra piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, così come definite dalla normativa comunitaria, che esercitano la loro attività nel

territorio regionale e che risultino operanti per almeno il 75% rispettivamente nei settori: dell'industria, delle costruzioni e dei servizi connessi alle attività industriali; del commercio, del turismo e dei servizi loro connessi. Possono altresì beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 1 i consorzi fidi intersettoriali costituiti dalle imprese, anche cooperative, operanti nei settori sopracitati, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 2).

Ai sensi dell'art. 5, infine, le imprese facenti parte di un consorzio di garanzia collettiva fidi di cui al Titolo I della legge in esame, possono ottenere dall'amministrazione regionale un contributo in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche o intermediari in misura pari al 64% del tasso di riferimento in vigore per l'industria, commercio, turismo, artigianato, editoria.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

\* \* \*

## *2. Funzioni e strumenti*

### *2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 24 dicembre 1998, n. 37, Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio, artt. 7 e 12 (v. par. 1.3).

#### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 24 dicembre 1998, n. 37, Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio, art. 8 (v. par. 1.3).

#### CONSORZI DI SVILUPPO

### *2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 24 dicembre 1998, n. 37, Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio, art. 4 (v. par. 1.3).

SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 9 giugno 1999, n. 24 Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione, art. 3 (v. par. 1.2)

L.r. 14 novembre 2000, n. 21 Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura, art. 18 (v. par. 1.3)

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 13 novembre 1998, n. 32, Finanziamento integrativo delle leggi regionali a favore delle imprese, art. 1 (v. par. 1.3)

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.3.2 Agricoltura*

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

#### QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 14 novembre 2000, n. 21, Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura, Capi I e III (v. par. 1.3)

#### SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 14 novembre 2000, n. 21, Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura, Capi I e III (v. par. 1.3)

### *2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

#### *2.4.1 Industria e artigianato*

#### *2.4.2 Agricoltura*

L.r. 14 novembre 2000, n. 21, Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura, Capo III (v. par. 1.3)

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

#### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 24 dicembre 1998, n. 37, Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio, artt. 4 e 7 (v. par. 1.3)

L.r. 28 dicembre 2000, n. 26, Norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della Legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 7 (v. par. 1.3)

#### *2.5.2 Agricoltura*

### *2.6 Sportello unico*

L.r. 24 dicembre 1998, n. 37, Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio, art. 7 (v. par. 1.3)

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 24 dicembre 1998, n. 37, Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio, artt. 3 e 7 (v. par. 1.3)

## SICILIA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi**1.1 Leggi di riordino a carattere generale**1.1.1 Plurisettoriali**1.1.2 Settoriali**1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L. 31 agosto 1998, n. 15 (G.U. 1 settembre 1998, n. 43)*

**Modifiche alla l.r. 1 settembre 1997, n. 33, in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio.**

La presente legge modifica la legge di cui al titolo.

In particolare:

- L'art. 10 modifica il c. 8 dell'art. 25 della l. n. 33/1997 che disciplina l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria.
- L'art. 12 sostituisce il c. 1 dell'art. 27 della l. n. 33/1997 riguardante i contributi da erogare ai titolari di allevamenti di cani puri da caccia.
- L'art. 23 sostituisce il c. 1 dell'art. 50 della l. n. 33/1997 relativo alle gestioni sociali del territorio (art. 38 della l. n. 37/1981).

Si riporta di seguito il "Testo aggiornato e coordinato della l. 1 settembre 1997, n. 33, Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna

selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” (G.U. 20 marzo 1999, n. 13, suppl.).

La legge è finalizzata a tutelare e a ricostituire il patrimonio faunistico, nonché a regolamentare l’esercizio delle attività venatorie e cinologiche e di quelle di allevamento nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali (art. 1).

Lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale siciliano, delle destinazioni differenziate del territorio stesso, delle prescrizioni, dei divieti e dei vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica è rappresentato dal piano regionale faunistico-venatorio. Tale piano, di durata quinquennale, è predisposto dall’assessore regionale per l’agricoltura e foreste, sentito l’osservatorio faunistico, ed è emanato dal presidente della regione su delibera della giunta regionale (Titolo II, art. 15).

Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale (art. 14, c. 6, in conformità con l’art. 13, c. 1, lett. e), l’assessore regionale per l’agricoltura e foreste, sentito l’Istituto nazionale della fauna selvatica, può autorizzare l’istituzione di aziende faunistico-venatorie (costituite da uno o più fondi per una superficie totale compresa tra i 200 e i 1.000 ettari ed aventi come scopo quello di organizzare e migliorare gli ambienti naturali) e di aziende agro-venatorie (aziende singole o associate con una superficie non inferiore a 30 ettari nelle quali si esercita un’attività agricola prevalente, oltre che un’attività venatoria). Le aziende faunistico-venatorie sono istituite per un periodo di 10 anni. Prima della scadenza del quinto anno, a pena di decadenza dell’autorizzazione, gli interessati devono presentare i piani relativi al successivo quinquennio, che sono approvati con decreto dell’assessore regionale per l’agricoltura e foreste (Titolo III, art. 25).

I proprietari di allevamenti di cani puri da caccia, che risultino iscritti al registro dell’ente nazionale di cinofilia italiano, possono ottenere contributi fino ad un massimo di 8 milioni di lire, nel limite del 40% della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi e in quello del 35%, elevato al 75%, in favore di iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del consiglio 84/167/CEE, per l’acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature (Titolo III, art. 27).

Le associazioni venatorie e ambientaliste possono ottenere degli aiuti, su autorizzazione dell’assessore regionale per l’agricoltura e foreste, per lo svolgimento di servizi indicati all’art. 6 e di altri connessi alla

salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali. Per quanto riguarda le sovvenzioni che ricadono sul bilancio regionale, il 70% è assegnato alle associazioni venatorie; mentre il 30% a quelle ambientaliste, con esclusione delle risorse destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie (Titolo IV, art. 36).

La legge prevede l'istituzione di centri privati di produzione della selvaggina e di allevamenti, organizzati in forma di azienda agricola, composti da uno o più fondi attigui aventi una superficie complessiva compresa tra i 5 e i 50 ettari, i cui proprietari assicurino la disponibilità per un periodo non inferiore ai 5 anni. L'assessore regionale per l'agricoltura e foreste autorizza, con proprio decreto, l'istituzione di centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo di 10 anni (art.18 della l. n. 15/1998) (Titolo IV, art. 38).

Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona per finalità di studio, osservazione e fruizione turistica e ambientale, ai centri di produzione della selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento possono essere concessi contributi, sulle spese documentate, per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di attrezzature. I contributi, fino ad un massimo di 80 milioni, sono concessi nella misura del 40% della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi e in quella del 35%, elevata al 75%, in favore di iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del consiglio 84/167/CEE (che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE), per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature. Le richieste di intervento devono essere inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio (organo decentrato dell'assessorato regionale per l'agricoltura e foreste con sede in ciascun capoluogo di regione) che provvede alla relativa istruttoria, nonché all'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti (Titolo IV, art. 40).

L'art. 23 dispone la sostituzione del c. 1 dell'art. 50 della legge n. 33/1997. Secondo il nuovo c. 1, le gestioni sociali del territorio (art. 38 della legge n. 37/1981) sono prorogate fino al 31 gennaio 2000. Entro tale data, le associazioni concessionarie possono chiedere la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie. In caso contrario, le gestioni sociali sono inglobate, dal 1° febbraio 2000, nell'ambito territoriale di caccia di competenza.



*(b) L. 20 gennaio 1999, n. 5 (G.U. 23 gennaio 1999, n. 4)*

**Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI.**

La presente legge disciplina la soppressione degli enti economici regionali (Titolo I) e le disposizioni per il personale dipendente (Titolo II).

In particolare, sono soppressi e messi in liquidazione l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS). Le funzioni pubbliche demandate agli enti soppressi dalla presente legge, dalle leggi istitutive o da altre leggi regionali sono attribuite agli assessori competenti per materia (artt. 1 e 3).

*(c) L. 3 luglio 2000, n. 13 (G.U. 7 luglio 2000, n. 32, suppl.)*

**Norme per il trasferimento, a titolo gratuito, dall'ESA ai comuni di Ragusa ed Ispica rispettivamente del frigomacello e del mercato ortofrutticolo.**

Con l'art.1 della presente legge si autorizza l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a trasferire ai comuni di Ragusa e di Ispica le strutture, le aree di pertinenza, i macchinari e le attrezzature facenti parte, rispettivamente, dei complessi industriali centro carni (frigomacello) e del mercato ortofrutticolo realizzati dall'ESA nella zona industriale di Ragusa e in contrada Rio Favara di Ispica. I comuni interessati possono utilizzare i beni loro ceduti secondo le finalità originarie o per altre finalità di tipo produttivo.

*(d) L. 23 dicembre 2000, n. 32 (G.U. 23 dicembre 2000, n. 61, suppl.)*

**Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.**

La presente legge si compone di 15 Titoli.

Il Titolo I disciplina le norme di attuazione del POR Sicilia 2000-2006 relative all'attività di programmazione e di monitoraggio e ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alle intese istituzionali di programma e agli accordi di programma, ai complementi di programmazione, alle autorità di gestione e al comitato regionale di concertazione, ai progetti integrati regionali e territoriali, alla finanza di progetto.

Il Titolo II precisa le disposizioni generali sugli aiuti alle imprese. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi

strutturali e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, si concedono alle imprese degli aiuti sia su fondi propri del bilancio regionale, sia in regime di cofinanziamento. I soggetti beneficiari dei regimi di aiuto che abbiano presentato istanza di finanziamento e a favore dei quali sia stata applicata la regola del *de minimis* (art. 52 della l. n. 4/2000) possono ottenere l'integrazione delle agevolazioni nel caso in cui le tipologie d'intervento corrispondano a quelle previste dai regimi di aiuto contenuti nella presente legge, purché autorizzati dall'Unione europea, previa istanza all'assessorato competente accompagnata da autocertificazione (art. 11).

Il Titolo III è relativo agli aiuti alle imprese per la generalità dei comparti produttivi, con particolare riferimento a quelli riguardanti l'occupazione e la formazione, nonché la garanzia di uguali condizioni di concorrenza.

a) Alle imprese sono concessi, dall'assessore regionale in materia, contributi per la riqualificazione, la formazione di neoassunti e quella continua. L'intensità dei contributi non può superare i massimali previsti dalla commissione europea per gli aiuti alla formazione. E', inoltre, previsto che sia a carico dell'impresa beneficiaria almeno il 30% del costo complessivo dell'intervento formativo. Per ottenere l'autorizzazione comunitaria, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare i 250 miliardi di lire.

b) Nell'esercizio della competenza prevista dall'art. 36 dello statuto siciliano e dalle norme di attuazione, possono essere stabilite a favore delle imprese misure di aiuto consistenti in sgravi fiscali e riduzione di imposte e tasse nell'ambito della tipologia di sgravi e tributi istituiti dalla legislazione statale e, comunque, non al di sotto della media comunitaria (art. 18).

Con decreto del presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, sono individuate e delimitate le zone di impresa in aree caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore alla media regionale o vicine ad aeroporti o porti. Nel rispetto della tutela delle regioni insulari (art.158 del TUE e "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale del TUE), la giunta regionale può stabilire che le imprese insediate nelle predette zone beneficino di agevolazioni aggiuntive.

Il Titolo IV prevede aiuti alle imprese distinguendo quelli a finalità regionale (Capo I) da quelli non a finalità regionale (Capo II). Tra i primi sono da evidenziare i contributi concessi dall'assessorato regionale dell'industria per l'internazionalizzazione delle imprese e quelli per investimenti iniziali finalizzati a realizzare progetti collegati ad una delle fasi del processo produttivo in un paese estero. Da aggiungere, inoltre, gli

aiuti agli investimenti iniziali, conformi agli orientamenti in materia di aiuti di Stato (GUCE 98/C7/06 del 10 marzo 1998), da effettuare tramite appositi bandi e quelli alle società cooperative, società di capitali, società di persone e imprese individuali che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese, volti allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e di quella femminile. Inoltre, gli assessori regionali competenti per materia sono autorizzati ad integrare, previa intesa con il rispettivo ministero, le risorse finanziarie destinate alla regione, nell'ambito delle graduatorie nazionali in attuazione della legge n. 488/1992 riguardanti i settori industria, turismo e commercio (artt. 26-30).

Per quanto riguarda gli aiuti non a finalità regionale, sono da sottolineare i contributi ai consorzi per incentivare la costituzione di forme associative tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, nonché quelli a favore dell'associazionismo per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese. In questo caso, gli aiuti *de minimis* prevedono contributi pari all'80% sia per la partecipazione a manifestazioni a livello nazionale e internazionale, sia per studi volti all'introduzione di nuovi prodotti. Ulteriori aiuti sono assegnati per il sostegno alla ricerca nelle piccole e medie imprese; per l'adozione di sistemi di qualità, di igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro e per la formazione e l'informatizzazione; per la promozione e fruizione delle aree e per la valorizzazione dei prodotti tipici locali nell'ambito delle rete ecologica regionale (artt. 35, 36, 38, 39, 41 e 42).

Il Titolo V disciplina l'artigianato. Tra gli aiuti a finalità regionale, vi sono quelli concessi dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca alle imprese artigiane, che rientrino nei limiti dimensionali previsti dalla legge n. 443/1985 e successive modifiche, comprese quelle che operano nel settore dei servizi (artt. 48 e 49). Gli aiuti non a finalità regionale comprendono quelli per l'apprendistato volti a favorire la formazione e l'occupazione nelle imprese e concessi dall'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi per la costituzione di forme associative e, nell'ambito degli aiuti *de minimis*, concede agevolazioni in relazione ai crediti di gestione e finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre. L'Artigiancassa s.p.a. finanzia le imprese artigiane utilizzando un apposito fondo (artt. 50-55).

Il Capo IV del Titolo in oggetto prevede finanziamenti, da parte dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio,

dell'artigianato e della pesca, senza onere di restituzione, fino al 100%, per la creazione o la riorganizzazione di infrastrutture pubbliche di supporto al sistema produttivo. Altri contributi sono destinati ai consorzi di imprese per la realizzazione di aree attrezzate (artt. 56 e 57).

Il Titolo VII che disciplina l'industria prevede, tra gli aiuti a finalità regionale, quelli a favore dell'investimento, quelli riguardanti i prestiti partecipativi, quelli volti ad incrementare la produzione di risorse energetiche rinnovabili e quelli per il riuso e il riciclo dei rifiuti. Questi aiuti sono concessi dall'assessorato regionale dell'industria nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 87 del TUE (artt. 67-70). Gli aiuti non a finalità regionale comprendono quelli per l'apprendistato e, nell'ambito del *de minimis*, i finanziamenti tramite il fondo di rotazione, i contributi in conto interessi previsti dall'art. 31 della l.r. n. 34/1988 e quelli corrisposti alle imprese tramite i consorzi fidi (artt. 71 e 72).

Il Titolo X riguarda i consorzi fidi, con particolare riferimento al fondo di garanzia istituito presso l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la concessione di controgaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi a condizione che siano associati in consorzi di secondo grado disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo. L'amministrazione regionale può affidare, in regime di convenzione, la gestione delle agevolazioni su operazioni creditizie, nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge, ai consorzi fidi di primo grado aderenti a consorzi di secondo grado (art. 92).

L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e quello dell'industria erogano le somme sulla base delle dotazioni stanziare, per tali finalità, nel bilancio (art. 93). Gli stessi assessorati versano in favore dei consorzi di secondo grado un'integrazione dei fondi rischi per la costituzione dei fondi stessi con un ammontare pari all'importo versato dai soggetti privati soci dei consorzi o delle cooperative di primo grado, dagli enti sostenitori che intervengono per le finalità del fondo e dai consorzi o dalle cooperative di primo grado (art. 95).

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concede agevolazioni ai consorzi fidi per promuovere lo sviluppo di quelli di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, agevolando l'accesso al credito da parte delle imprese agricole singole o associate (art. 99).

Il Titolo XI si occupa dell'agricoltura, disciplinando, al Capo I, gli aiuti alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo agli investimenti nelle aziende agricole; all'insediamento dei giovani agricoltori; alle misure di sviluppo

rurale; alla ricostituzione del paesaggio agrario tradizionale; alla commercializzazione dei prodotti agricoli; ai servizi innovativi e di qualità; all'apicoltura e bachicoltura; agli allevamenti di struzzi e all'elicicoltura; ai crediti a breve termine; alle organizzazioni dei produttori e a quelle interprofessionali; all'assistenza per prestazioni di assistenza tecnica; all'avviamento di servizi e di assistenza alla gestione delle aziende agricole; agli aiuti per l'apprendistato; alla formazione professionale; al sostegno all'attività forestale; alle opere di miglioramento fondiario; alla contabilità aziendale; alla ricomposizione fondiaria; all'indennità compensativa pregressa; ai contributi in favore delle associazioni di produttori riconosciuti e dei gruppi di produttori agrumicoli e ortofrutticoli in prericonoscimento; alla commercializzazione e alla promozione di prodotti agroalimentari; ai consorzi di tutela e di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; allo sviluppo e al miglioramento delle infrastrutture rurali; agli interventi per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato; agli interventi per la difesa dalle calamità naturali; ai danni causati da avverse condizioni atmosferiche o da eventi eccezionali; agli aiuti agli allevatori; alla ricerca nel settore agricolo (artt. 100-135).

Il Capo II enuncia disposizioni varie relative ad interventi dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rispetto alla ridefinizione delle zone svantaggiate (regolamento CE n. 1257/1999); al giusto indennizzo per l'esproprio dei terreni; all'erogazione di somme agli osservatori regionali per le malattie delle piante allo scopo di effettuare controlli per la determinazione dei residui di fitofarmaci sulle colture delle aziende beneficiarie dei contributi previsti nel piano rurale; alle procedure per l'istruttoria e l'erogazione degli aiuti (artt. 136-141).

Il Titolo XII, che riguarda il settore della pesca, indica, al Capo II, i principi generali e le finalità, precisando che l'intesa istituzionale Stato-regione sulla gestione della flotta e sulle licenze di pesca deve essere definita dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e dal ministero per le politiche agricole e forestali (artt. 142 e 143). L'art. 144 evidenzia che per lo sviluppo dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche è adottato, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore, previo parere della commissione legislativa competente, un programma regionale della pesca di durata triennale, nel rispetto del programma pluriennale di orientamento per le flotte da pesca approvato dalla commissione europea (regolamento CE n. 2792/1999). Sulla proposta di programma è sentito il consiglio regionale

per la pesca. L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può adottare programmi d'uso delle aree marine al fine di diversificare la pesca per tipologie e settori territoriali.

L'assessore regionale, che presiede il consiglio regionale della pesca, può indire annualmente una conferenza regionale che coinvolga anche i paesi comunitari facenti parte della conferenza delle regioni periferiche marittime per le problematiche della pesca nel mediterraneo (art. 154).

Al Capo, II il Titolo in oggetto disciplina gli aiuti per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, con particolare riguardo ai contributi volti al rinnovo delle flotte e delle imbarcazioni da pesca; al potenziamento delle attrezzature per i porti di pesca; all'acquacoltura e maricoltura; all'acquisto di navi d'occasione; alla promozione dei prodotti; ai servizi innovativi e di qualità; agli incentivi per la prima occupazione. Alcune misure riguardano il miglioramento della qualità dei prodotti ittici e alcuni interventi di carattere socio-economico; mentre altre sono volte ad incentivare la costituzione e ad agevolare il funzionamento delle organizzazioni dei produttori (artt. 157-175). Il Capo III riguarda la disciplina delle acque interne (artt. 180-184).

Il Titolo XIII indica le disposizioni procedurali per l'erogazione degli aiuti e, in particolare, i principi che regolano i procedimenti amministrativi riguardanti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, in linea con quanto stabilito dal d.lgs. n. 123/1998.

Il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, individua, con proprio decreto, i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli aiuti di Stato. Gli aiuti sono erogati con procedimento automatico, valutativo o negoziale. I benefici sono attribuiti in forma di concessione di garanzia, di contributi in conto capitale e in conto interessi, di finanziamento agevolato, di sgravi fiscali e contributivi (artt. 185-189). Inoltre, il presidente della regione, d'intesa con gli assessori regionali del bilancio e delle finanze; della cooperazione; dell'industria; del turismo, dell'agricoltura e foreste e, per quanto concerne gli interventi in materia di occupazione, con l'assessore regionale del lavoro, sulla base di documenti relativi al monitoraggio (art.193), predispone annualmente una relazione da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria nella quale sono indicati il quadro programmatico dell'intervento pubblico regionale, lo stato di attuazione delle singole normative, l'efficacia degli interventi e il fabbisogno finanziario (art.192).

Il Titolo XIV riguarda la cooperazione internazionale e il partenariato euro-mediterraneo. In particolare, la regione promuove gli organismi di cooperazione internazionale volti a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e accoglie la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei 27 paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti, assunta a Barcellona nel 1995, di fissare a Palermo la sede del comitato permanente. La regione partecipa, inoltre, alle attività di cooperazione, allo sviluppo e agli interventi di solidarietà internazionale in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e tenendo conto degli orientamenti e degli atti comunitari in materia (artt. 195-196).

*(e) L. 8 maggio 2001, n. 7 (G.U. 11 maggio 2001, n. 22)*

**Integrazioni e modifiche alla l.r. 1 settembre 1997, n.33, concernente “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili”.**

La presente legge modifica alcuni articoli di quella di cui al titolo.

In particolare:

- l'art. 7 sostituisce il c. 6 dell'art. 17 della l. n. 33/1997 disponendo che nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola (art. 38, commi 1, 6 e 8), ove sia vietato l'esercizio dell'attività venatoria, è consentito al titolare dell'impresa agricola, ai dipendenti della stessa e a persone nominativamente indicate di prelevare animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili;
- l'art. 11 apporta delle modifiche all'art. 22 della l. n. 33/1997 precisando, tra l'altro, che le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione sub-provinciale, sono delimitate, dove possibile, da confini naturali e sono individuate dal piano faunistico regionale. E' prevista, inoltre, la costituzione di ambiti territoriali di caccia composti da porzioni di territorio appartenente a più province (c. 2 dell'art. 22 così sostituito).

### *1.3 Leggi d'incentivazione*

*(a) L. 31 agosto 1998, n. 16 (G.U. 1 settembre 1998, n. 43)*

**Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.**

La presente legge, composta di 16 articoli, indica gli interventi a favore del settore primario, compresi quelli di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA).

In particolare:

- per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare una parte del fondo di rotazione (art. 14 della l. n.21/1959 e successive modifiche ed integrazioni). Per gli anni successivi al 1998, l'onere relativo a questa campagna viene assegnato con fondi vincolati (art. 4 della l. n. 47/1977). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'ente deve riorganizzare il servizio di meccanizzazione sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, effettuando anche la revisione delle tariffe in modo da assicurare, entro un biennio, la copertura minima del 40% della spesa (art.1);
- per lo smaltimento e la distruzione dei prodotti antiparassitari e di altre sostanze nocive, vietate per legge, l'assessore regionale in materia è autorizzato ad avviare le necessarie procedure. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di lire (esercizio finanziario 1998) (art.2);
- per la promozione di prodotti agricoli (art. 50 della l. n. 6/1997), è autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire per il 1998. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 4 della l. n. 47/1977 (art. 4);
- per i rilievi aerofotogrammetrici finalizzati alla programmazione agricolo-forestale (art. 5 della l. n. 16/1997), con particolare riferimento alla redazione della "carta dell'uso attuale del suolo della Sicilia", è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni (capitoli del bilancio della regione per l'esercizio in corso) (art. 7);
- per far fronte all'erogazione di contributi relativi ai costi per l'energia elettrica (l. n. 13/1988 e successive modifiche e integrazioni) in favore di aziende agricole rimaste escluse per errore o disguidi dal beneficio spettante fino alla campagna agraria 1994-1995, è autorizzata la spesa pari a 1.000 milioni di lire (capitoli del bilancio della regione per l'esercizio in corso) (art. 8);
- per il finanziamento in favore degli osservatori regionali per le malattie delle piante, lo stanziamento previsto è incrementato di 70 milioni di lire (capitoli del bilancio della regione per l'esercizio in corso) (art.10);



- per informatizzare l'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, è autorizzata la spesa di 800 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1998 (capitoli del bilancio della regione per l'esercizio 1998) (art. 11);
- per l'integrazione del bilancio e per l'attività promozionale in favore dei vini siciliani, gli stanziamenti destinati all'erogazione di contributi all'istituto regionale per la vite e il vino sono incrementati, rispettivamente, di 2.000 e 1.000 milioni (capitolo del bilancio della regione per l'esercizio in corso) (art. 12);
- per le garanzie concesse da soci di cooperative agricole (art. 2 della l. n. 37/1994), è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1998 (capitolo del bilancio della regione per l'esercizio in corso) (art. 13);
- per il finanziamento del programma di viabilità rurale, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni (capitoli del bilancio della regione per l'esercizio 1998) (art. 14).

*(b) L. 1 ottobre 1998, n. 25 (G.U. 6 ottobre 1998, n. 50)*

**Provvedimenti in favore della pesca tradizionale del tonno.**

La presente legge disciplina gli interventi in un unico articolo composto di 7 commi:

- L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per la salvaguardia e il recupero della valenza culturale della pesca del tonno col tradizionale sistema delle tonnare fisse, secondo gli usi locali, contributi ai comuni per l'esercizio delle tonnare stesse. I comuni provvedono attraverso delle convenzioni con cooperative di pescatori o soggetti economici che operano negli specifici settori di attività. I contributi, che sono anticipati nella misura dell'80% sulla base dei preventivi vistati dall'ufficio tecnico del comune, sono erogati da quest'ultimo ai legali rappresentanti delle cooperative o dei soggetti interessati entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, commi 1-4).
- L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e quello per la pubblica istruzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, emana delle direttive occorrenti per la sua attuazione. Per l'anno 1998 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni; mentre, per gli anni successivi l'onere è determinato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 47/1977 (art. 1, commi 5-7).

*(c) L. 26 ottobre 1998, n. 30 (G.U. 28 ottobre 1998, n. 55)*

**Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca.**

L'art. 1 della presente legge disciplina le misure di accompagnamento sociale (legge nazionale n. 164/1998) in caso di interruzioni tecniche delle attività da parte delle unità di pesca iscritte ai compartimenti marittimi della Sicilia, secondo parametri e procedure fissati con decreto del presidente della regione, su proposta dell'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana. I periodi di interruzione previsti dall'art. 3 della legge nazionale n. 164/1998 decorrono dalla data di pubblicazione della legge in oggetto. Le imprese di pesca sono autorizzate a beneficiare di un periodo di interruzione tecnica anche inferiore a 45 giorni e, in questo caso, la relativa indennità è commisurata ai giorni di effettiva sospensione dell'attività. Per le misure di accompagnamento è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1998 (commi 1-3).

L'art. 2 dispone che ai soggetti interessati dal divieto di pesca nei golfi (art. 9 della l. n. 25/1990) è concesso, per l'anno 1998, un contributo *una tantum* nella misura del 75% di quanto corrisposto nell'anno 1997 in applicazione dell'art. 65 della l. n.6/1997. Per le finalità di questo articolo è autorizzata la spesa di lire 6.750 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998 (commi 1-2).

L'art. 3 specifica che gli interventi sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure (art. 93 del TUE) (c. 1).

*(d) L. 9 dicembre 1998, n. 33 (G.U. 12 dicembre 1998, n. 62)*

**Interventi urgenti per il settore della pesca.**

La presente legge disciplina gli interventi dovuti a calamità, gli aiuti per l'occupazione e i contributi straordinari per il ripopolamento ittico.

In particolare:

- L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivate da calamità che hanno causato una riduzione dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese del settore indennità commisurate ai periodi per i quali si sia accertata tale riduzione, determinate mediante l'applicazione di alcuni parametri specifici (tab. 2 dell'Allegato IV al regolamento CE n. 3699/1993). Ai componenti gli equipaggi dei

- natanti sono erogate 60.000 lire, quale indennità giornaliera rivalutabile (art. 1, commi 1-2). Se tali componenti effettuano almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di 4.800.000 annue (importo annualmente aggiornato in base alle rilevazioni Istat sul costo della vita) (art. 2, c. 1). L'assessore regionale, sentiti i prefetti o le autorità marittime o a seguito di segnalazione degli stessi e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze (art. 1, c. 4).
- Per l'avvio dell'attività del consorzio per il ripopolamento ittico del golfo di Catania (art. 3 della l. n. 33/1995), è erogato un contributo comprensivo del compenso dovuto al commissario straordinario incaricato di provvedervi (art. 3).

*(e) L. 6 agosto 1999, n. 12 (G.U. 13 agosto 1999, n. 38)*

**Interventi in favore dei consorzi di bonifica.**

La legge dispone che il limite di spesa di lire 1.500 milioni (art. 3 della l. n. 76/1995) è elevato per il 1997 a lire 6.500 milioni e che gli interventi (art. 3 della l. n. 76/1995) siano prorogati fino al 31 dicembre 1999 (art. 1).

*(f) L. 28 settembre 1999, n. 22 (G.U. 28 settembre 1999, n. 22)*

**Interventi urgenti per il settore agricolo.**

La presente legge, composta di 8 articoli, prevede interventi a favore del settore primario. La maggior parte di essi è sottoposta al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure (art. 93 del TUE) (art. 8).

Per facilitare la ripresa produttiva delle aziende agricole, gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2000 le passività di carattere agricolo la cui scadenza ricorra negli anni 1998-99; nonché, solo per le aziende ad indirizzo agricolo, quelle in scadenza entro il 31 maggio 2000, purché contratte anteriormente all'entrata in vigore della legge (art. 1) (abrogato dall'art. 1, c. 2, della l. n. 28/2000).

Per favorire la riduzione del costo delle operazioni creditizie, gli enti concedenti le agevolazioni finanziarie, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie delle agevolazioni stesse possono chiedere la

rinegoziazione dei mutui all'istituto erogante qualora il tasso sia superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della legge. Possono chiedere la rinegoziazione i seguenti soggetti: coltivatori diretti, proprietari di aziende agricole, associazioni di coltivatori e di produttori e cooperative agricole (art. 2).

Nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 3 (10.000 milioni di lire), l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può liquidare le somme relative alle istanze presentate, entro la data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento CEE n. 2078/1992 per le misure agroambientali non ammesse a contributo dell'Unione europea per carenza di risorse finanziarie.

L'assessore può, inoltre, concedere, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio regionale (500 milioni), a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole (legge nazionale n. 364/1970 e successive modifiche) un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalla cassa sociale per la tutela assicurativa delle colture dei soci (art.6).

Gli artt. 4, 5 e 7 indicano, rispettivamente, gli stanziamenti per interventi relativi alla serricoltura, per il cofinanziamento del piano agrumicolo e per le azioni volte al risanamento degli allevamenti zootecnici.

*(g) L. 28 settembre 1999, n. 24 (G.U. 1 ottobre 1999, n. 47)*

**Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi.**

L'art. 1 della legge prevede sussidi in favore dei familiari delle vittime di naufragi erogati dall'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

In particolare:

- è concesso un sussidio straordinario di 70 milioni di lire in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi di natanti da pesca, incrementato di 20 milioni per ciascuno dei figli non maggiorenni e a carico alla data dell'evento;
- è attribuito un sussidio straordinario di 50 milioni di lire in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi nel naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia, incrementato di 10 milioni per ciascuno dei figli non maggiorenni e a carico alla data dell'evento.

*(h) L. 22 agosto 2000, n. 17 (G.U. 25 agosto 2000, n. 39)*

**Norme finanziarie per il funzionamento della segreteria generale della Presidenza della regione ed in materia di agricoltura e formazione professionale.**

Degli otto articoli di cui è composta la presente legge, l'art.5 attribuisce la possibilità all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di sottoscrivere un'apposita convenzione con l'Azienda interventi mercato agricolo (AIMA) per l'ulteriore ritiro di agrumi dal mercato e per la loro successiva trasformazione in succhi da destinare ad aiuti alimentari in favore di Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO).

*(i) L. 23 dicembre 2000, n. 27 (G.U. 23 dicembre 2000, n. 61)*

**Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori.**

Alle imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è assegnato un indennizzo per i danni subiti a causa dello sciopero degli autotrasportatori e del blocco della rete stradale nel periodo settembre-ottobre 2000. L'indennizzo viene concesso, fino a totale copertura del danno, nei limiti della disponibilità di bilancio a seguito della presentazione di un'istanza da parte degli interessati, corredata dalla documentazione giustificativa secondo le modalità stabilite dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste (art. 1). Gli interventi sono subordinati al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure (art. 93 del TUE) (art. 2).

*(l) L. 23 dicembre 2000, n. 28 (G.U. 23 dicembre 2000, n. 61)*

**Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici.**

La presente legge si compone di 6 articoli.

In particolare:

- Per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole, la legge dispone che gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario proroghino al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, che scadono il 30 giugno 2001, purché contratte entro la data di entrata in vigore della legge (art. 1).

Nel caso in cui le terre di demanio civico, per effetto degli strumenti urbanistici, abbiano acquisito (entro il 31/12/1997) destinazione di aree artigianali o industriali non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale, anche se sono state utilizzate da privati a seguito di atti di disponibilità. Per le terre di demanio civico (comprese quelle quotizzate) che presentano migliorie permanenti di natura agricola, la legittimazione (art. 9 della legge nazionale n. 1766/1927) può essere effettuata nei confronti degli occupatori che risultino proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza (c. 2, lettera a) o, in subordine, di soggetti che dimostrino l'occupazione ultra decennale alla data del 31 dicembre 1997 (art. 5, commi 3 e 5).

*(m) L. 23 dicembre 2000, n. 29 (G.U. 23 dicembre 2000, n. 61)*

**Interventi per gli impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi.**

Con la presente legge, la regione Sicilia stabilisce gli stanziamenti per il completamento degli interventi in favore degli impianti di tonnare e di quelli di premio per fermo biologico dell'attività di pesca (artt. 1 e 2); per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico (art. 3); per le azioni in favore dei familiari delle vittime di naufragi (art. 4); per le indennità alle imprese di pesca danneggiate da calamità (art. 5) e per le provvidenze per la ricostruzione o il riacquisto di natanti da pesca (art. 6). Gli interventi sono subordinati al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure (art. 93 del TUE) (art. 7).

*(n) L. 23 dicembre 2000, n. 31 (G.U. 23 dicembre 2000, n. 61)*

**Interventi a favore dell'imprenditoria femminile.**

Con la presente legge si autorizza l'assessore regionale per l'industria a cofinanziare gli interventi sull'imprenditoria femminile (legge nazionale n. 215/1992). Per la gestione degli interventi, l'assessore si avvale di un comitato composto di un dirigente per ciascuno degli assessorati: industria; cooperazione, commercio, artigianato e pesca; agricoltura e foreste; turismo, comunicazioni e trasporti; bilancio; lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione (art. 1).

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L. 17 marzo 2000, n. 8 (G.U. 20 marzo 2000, n. 13)*

##### **Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.**

Nell'ambito del Titolo III relativo alle disposizioni in materia di spesa, l'art. 13 dispone che l'assessore regionale per gli enti locali assegni (anni 2000, 2001 e 2002), con propri decreti, una quota non superiore al 20% delle entrate tributarie della regione allo scopo di garantire ai comuni e alle province lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite sulla base della vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo.

L'art. 26 del Titolo III disciplina gli interventi a favore dell'artigianato stabilendo la data di scadenza per la presentazione della documentazione allegata alle domande di ammissione al contributo (art. 4 della l. n. 27/1994 e art. 28 della l. n. 3/1986).

L'art. 27 del Titolo III aggiunge alcuni commi all'art. 64 della l. n.6/1997 così come modificato dall'art. 55, c. 4, della l. n. 10/1999. Tali commi sono relativi alle disposizioni per lo svolgimento dell'attività di gestione e di recupero dei crediti da parte della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS).

Per quanto riguarda i contributi relativi al programma operativo plurifondo (POP) 1994-1999 concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati dall'art.1 del regolamento CEE n. 2052/1988, come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 2081/1993, l'art. 40 del Titolo III dispone che gli enti responsabili della realizzazione degli interventi sono obbligati a trasmettere, all'amministrazione regionale competente della misura, i dati del monitoraggio. Il mancato adempimento comporta una valutazione negativa sull'affidabilità di tali enti e, di conseguenza, per un anno, a parità di condizioni con altri progetti nella fase di valutazione e di selezione, vengono esclusi dal finanziamento degli interventi relativi al programma operativo regionale (POR) 2000-2006.

*(b) L. 3 maggio 2001, n. 6 (G.U. 7 maggio 2001, n. 21)*

##### **Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.**

L'art.28 del Titolo III "Disposizioni in materia di spese" prevede che l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste possa disporre al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia (art. 5 della l. n.

88/1982 e art. 2 della l. n. 81/1995), per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, finanziamenti pari a lire 4.000 milioni.

Per accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti (art.9 della l. n. 27/1991 e relative disposizioni di attuazione), per i quali non sia stata completata la verifica da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro, le imprese presentano una dichiarazione di conformità resa da un soggetto abilitato all'esercizio della professione (art. 1 della l. n.12/1979). Dopo 90 giorni dalla data finale di presentazione delle dichiarazioni di conformità e, comunque, non oltre i 120 giorni da tale data, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana un apposito decreto di riconoscimento di debito e di liquidazione dello stesso nei confronti dei beneficiari. I crediti certificati possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi della legge nazionale n. 130/1999 (Titolo III, art. 29).

L'assessore regionale dell'industria è autorizzato ad avvalersi del cerisdi per l'attività di formazione delle imprese che operano in Sicilia e nel bacino del mediterraneo al fine di utilizzare i finanziamenti dei programmi d'iniziativa comunitaria per realizzare forme di partenariato e di collaborazione transnazionale e transfrontaliera (500 milioni di lire per il 2001) (Titolo III, art.33).

L'art. 36 del Titolo III disciplina il cofinanziamento regionale di vari interventi, tra cui quelli per l'imprenditorialità femminile (legge nazionale n. 215/1992), nonché progetti di partenariato transnazionale finanziati dall'Unione europea o da organismi associativi internazionali.

Al fine di utilizzare pienamente le risorse assegnate dall'Unione europea, a valere sul sotto-asse prioritario 2.4 sotto-quadro comunitario di sostegno Sicilia 1994-1999 per le sovvenzioni globali, si autorizza, previo rilascio da parte della presidenza della regione delle certificazioni (art. 21 del regolamento CE n. 2082/1993), il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro ad anticipare la quota del saldo del contributo agli organismi intermediari BIC Sicilia s.p.a., COSVIS s.p.a. e Gela sviluppo s.p.a. (Titolo III, art.40).

L'art. 52 del Titolo IV "Disposizioni in materia di bilancio e contabilità" prevede la sostituzione dell'art. 8 della l. n. 47/1977 disponendo che le somme che l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti assegnano alla regione, così come i relativi cofinanziamenti regionali sono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze in appositi capitoli degli stati di previsione. L'assessore è, inoltre, autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della



spesa, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti riguardanti interventi a carattere plurisettoriale, di cui sono competenti amministrazioni regionali diverse.

L'art. 53 del Titolo IV modifica il c. 3 dell'art. 52 della l. n. 26/2000 relativo alla contabilità economico-patrimoniale.

L'art.64 del Titolo IV prevede che le aree artigianali SIRAP, per le quali sono state completate le operazioni di esproprio, siano trasferite immediatamente ai comuni nel cui territorio sono localizzate. Il c. 2 dell'art.64 effettua la sostituzione dell'art.1 della l. n. 46/1997 disponendo che le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la cui realizzazione spetti alla SIRIAP s.p.a. siano trasferite ai comuni, qualora la suddetta società dichiari fallimento.

E', inoltre, estesa agli assessori regionali competenti, la possibilità di stipulare convenzioni con enti e società di ricerca scientifica (art. 14 della l. n. 10/1999) per realizzare un'azione efficace in materia di pesca, di protezione civile, di difesa dell'ambiente e della salvaguardia del territorio (Titolo IV, art. 65).

L'art. 72 del Titolo IV sostituisce le lettere b) e d) dell'art. 29 della l. n. 1/1984. In particolare, nella nuova lettera b) stabilisce che i contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi sono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio in misura non superiore al 90% delle spese correnti; mentre nella nuova lettera d) precisa che i contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni possono essere assegnati nella misura massima del 50% della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito ed enti creditizi al fine di applicare condizioni uniformi nel caso in cui gli operatori agricoli intendano procedere alla cessione dei crediti posseduti nei confronti degli enti pagatori che hanno l'incarico di provvedere alla liquidazione delle somme relative ai prezzi comunitari di intervento e di ritiro delle produzioni agricole (Titolo IV, art. 76).

L'art. 77 del Titolo IV dispone che i saldi positivi del bilancio finale di liquidazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e dell'Ente minerario siciliano (EMS) confluiscono in un apposito fondo. La giunta regionale destina le risorse sulla base di un programma negoziato di finanziamento di opere infrastrutturali e di interventi di sostegno allo sviluppo produttivo da

realizzarsi nei territori delle province nelle quali ricadono gli stabilimenti dismessi.

La regione si avvale di un'apposita struttura societaria per l'espletamento delle attività informatiche comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1– reti e servizi per la Società dell'informazione del POR Sicilia 2000-2006 (Titolo IV, art. 78).

Il Titolo VII detta disposizioni per l'attuazione degli interventi del POR Sicilia 2000/2006, per la semplificazione delle relative procedure e per le azioni a sostegno dei settori produttivi.

In particolare:

- Per consentire un'immediata attivazione del programma operativo regionale 2000-2006, lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio può comprendere somme relative ad interventi coerenti con le misure stesse finanziati con fondi regionali (art. 102).
- Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della l. n.13/1999 per i rimboschimenti da attuare nell'ambito delle misure previste nel POR e nel piano di sviluppo rurale (art. 109).
- Si effettuano modifiche ed integrazioni alla l. n. 32/2000 (artt. 110 e 111).
- L'art. 114 disciplina il compenso annuale forfettario di natura sociale (art. 171 della l. n.32/2000) corrisposto ai componenti gli equipaggi anche nel caso di interruzione temporanea dell'attività di pesca dovuta all'attuazione dei piani di conservazione delle risorse acquatiche.
- Aiuti alle imprese a finalità regionale e aiuti *de minimis* previsti, rispettivamente, dagli artt. 31, 32, 40 e 41-45 della l. n. 32/2000, sono concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) previa convenzione con gli assessorati competenti (art. 115).
- Gli aiuti di Stato (l. n. 32/2000) possono essere concessi anche attraverso contratti di programma regionali utilizzati per la realizzazione di investimenti collegati allo sviluppo integrato del territorio o, comunque, aventi carattere innovativo (art. 118).
- Sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche erariali possono essere stabiliti in favore di imprese operanti in Sicilia in caso di calamità naturali o eventi eccezionali nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 20 della l. n. 32/2000 (art. 119).
- In attuazione dell'art. 3, c. 3, del d.lgs. n. 165/1999, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a porre in essere quanto necessario per l'istituzione dell'organismo pagatore regionale (art. 121).

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

##### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L. 23 dicembre 2000, n. 32, Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, Titolo V, Capo IV, artt. 56 e 57 (v. par. 1.2)

L. 3 maggio 2001, n. 6, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001, Titolo IV, art. 64 (v. par. 1.4)

#### CONSORZI DI SVILUPPO

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

#### DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

##### SVILUPPO RURALE (\*)

Testo aggiornato e coordinato della l. 1 settembre 1997, n. 33, Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale, Titolo II, art. 15; Titolo IV, art. 40 (v. par. 1.2)

L. 23 dicembre 2000, n. 32, Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, Titolo XI, art. 103 (v. par. 1.2)

L. 3 maggio 2001, n. 6, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001, Titolo VII, art. 109 (v. par. 1.4)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L. 23 dicembre 2000, n. 32, Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, Titolo XI, Capo I, artt. 112-114, Titolo XII, Capo II, art. 174 (v. par. 1.2)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

*2.3. Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L. 23 dicembre 2000, n. 32, Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, Titolo IV, Capo II, art. 41 (v. par. 1.2)

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L. 23 dicembre 2000, n. 32, Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, Titolo XI, Capo I, artt. 128, Titolo XII, Capo II, artt. 163 e 165 (v. par. 1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L. 23 dicembre 2000, n. 32, Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, Titolo XI, Capo I, art. 107, Titolo XII, Capo II, art. 165 (v. par. 1.2)

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

---

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

L. 23 dicembre 2000, n. 32, Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, Titolo IV, Capo I, art. 26 e Capo II, art. 36 (v. par. 1.2)

L. 3 maggio 2001, n. 6, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001, Titolo III, artt. 33 e 36 (v. par. 1.4)

#### *2.4.2 Agricoltura*

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

#### *2.5.1 Industria e artigianato*

#### *2.5.2 Agricoltura*

### *2.6 Sportello unico*

### *2.7 Strumenti negoziali*

L. 23 dicembre 2000, n. 32, Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, Titolo I, art.1 (v. par. 1.2)

L. 3 maggio 2001, n. 6, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001, Titolo VII, art. 118 (v. par. 1.4)

## TOSCANA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi**1.1 Leggi di riordino a carattere generale**1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r. 1 dicembre 1998, n. 87 (B.U. 10 dicembre 1998, n. 42)*

**Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercato, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.**

Il Capo I detta disposizioni generali relative a tutti i settori presi in considerazione dalla presente legge.

In particolare:

- L'art. 1, ai sensi dell'art. 4, c. 5, della legge n. 59/1997 e nel rispetto dei principi di cui al c. 3 dello stesso articolo, disciplina le attribuzioni agli enti locali; nonché le competenze riservate alla regione, così come le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alla stessa nelle materie di cui al titolo previste dal d.lgs. n. 112/1998. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie locali definite dalla legge n. 142/1990.

- L'art. 2 precisa che la regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali per migliorare l'efficienza e l'efficacia nell'esercizio delle funzioni, rispettando i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La concertazione è attivata tra la giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle province, dei comuni e delle comunità montane della Toscana. Il procedimento di concertazione, relativo alla definizione dei livelli e delle modalità di esercizio di funzioni conferite dalla regione, si svolge in sessanta giorni. Trascorso tale periodo, la regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa tra i soggetti sopra citati. Sono fatte salve le competenze del consiglio delle autonomie locali (l.r. n. 22/1998).
- Oltre alle generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, alla regione sono riservate le funzioni e i compiti concernenti il concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre regioni, nonché i rapporti con le istituzioni comunitarie; l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale; il coordinamento di sistemi informativi; il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, anche attraverso lo sportello unico; la determinazione delle modalità di formazione e attuazione degli strumenti di programmazione regionale e degli interventi per agevolare l'accesso al credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione (art. 49 del d.lgs. n. 112/1998) (art. 3).
- L'art. 4 dispone il conferimento alle province e ai comuni delle funzioni amministrative e dei compiti non riservati alle regioni e precisa che alcune funzioni specifiche possono essere delegate alle camere di commercio.

Un'eventuale specificazione delle funzioni conferite agli enti locali é effettuata dal consiglio regionale attraverso regolamenti di esecuzione approvati dal consiglio stesso entro sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti di individuazione e di trasferimento dei beni e delle risorse alla regione. Questi regolamenti, inoltre, individuano le funzioni il cui esercizio può essere delegato dalle province ai circondari (art. 5 della l.r. n. 77/1995 e art. 5 della l.r. n. 38/1997) e disciplinano i procedimenti riguardanti le funzioni conferite al fine di semplificare i procedimenti stessi nel rispetto dei

criteri e dei principi di cui al c. 5 dell'art.20 della legge n. 59/1997. Alle province è, dunque, attribuita l'organizzazione di interventi per la formazione professionale nell'ambito del programma che disciplina tale materia (l.r. n. 70/1994).

- L'art. 5 della presente legge disciplina i livelli ottimali di esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla regione, disponendo che il consiglio regionale approvi la definizione di questi livelli tenendo conto delle circoscrizioni territoriali delle comunità montane e dei circondari, mentre la giunta provveda alla proposta di deliberazione. Se il livello ottimale di esercizio coincide con la comunità montana, le funzioni vengono svolte da quest'ultima, altrimenti i comuni interessati, entro 120 giorni dalla deliberazione del consiglio regionale, organizzano l'esercizio associato delle funzioni, con un procedimento promosso dal sindaco del comune di più grandi dimensioni. Trascorso questo termine, il consiglio, su proposta della giunta, determina le modalità transitorie di esercizio nel livello ottimale individuato. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla regione o attribuite direttamente dallo Stato (art. 118 Cost.), la regione si sostituisce a questi enti. In questo caso, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente dal provvedere entro un determinato periodo di tempo. Trascorso tale termine, la giunta regionale si sostituisce all'ente, mentre nel caso in cui la regione non constati inadempienze da parti degli enti, il presidente nomina un commissario.
- La programmazione degli interventi è disciplinata con legge regionale emanata in conformità con la normativa nazionale in materia di programmazione e secondo le modalità e gli obiettivi definiti dal PRS, nonché nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 123/1998. La legge regionale, inoltre, determina le modalità di amministrazione del fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 16 prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio (art.8).
- La regione, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite (art. 7 del d.lgs. n. 112/1998), provvede al riordino della normativa di settore (art. 10).
- La presente legge disciplina, inoltre, le attività e gli strumenti connessi allo sviluppo economico. Si fa riferimento, in particolare, all'artigianato (Capo II), all'industria (Capo III), allo sportello unico



per le attività produttive (Capo VII) e alle imprese e sviluppo delle esportazioni (Capo VIII).

Il Capo II riguardante l'artigianato è composto di due articoli: 13 e 14. L'art. 13 definisce le funzioni assegnate ai comuni, alle province e alla regione, prevedendo l'attribuzione a quest'ultima delle seguenti funzioni: definizione degli interventi cofinanziati dallo Stato; individuazione delle incentivazioni alle imprese artigiane; determinazione di eventuali intese con lo Stato. Ai comuni sono attribuite le funzioni relative all'apprezzamento e alla gestione di aree attrezzate; mentre, alle province sono assegnate le funzioni già spettanti alla regione ai sensi dell'art. dall'art. 14 del d.lgs. n. 112/1998. Il successivo art. 14 della presente legge, dedicato alle convenzioni, precisa che la giunta regionale delibera le modalità con cui la regione subentra alle amministrazioni statali.

Il Capo III (industria) disciplina il riparto delle competenze, stabilendo che alla regione spetta la gestione del fondo unico, la concessione degli incentivi e la definizione di proposte, sentite le province o su loro richiesta, per l'adozione di criteri differenziati volti all'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui alla legge n. 488/1992. Le altre funzioni delegate alla regione dal d.lgs. n. 112/1998, non indicate nel comma precedente, sono attribuite alle province (art. 15).

La regione, con regolamento di attuazione della presente legge, definisce i criteri e le modalità organizzative per la gestione delle infrastrutture e dei servizi e per l'acquisizione dei terreni nell'ambito delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate (art. 26 del d.lgs. n. 112/1998) (art. 18).

Il Capo VII (sportello unico per le attività produttive) prevede che la regione, in collaborazione con le camere di commercio, le province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici "la messa a disposizione.... di tutte le informazioni.... anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste". La regione promuove intese tra i comuni per favorire l'istituzione di sportelli unici in ambiti di utenza adeguati e favorisce la stipula di convenzioni tra i comuni e le camere di commercio.

Il Capo VIII (imprese e sviluppo delle esportazioni) dispone che la regione Toscana – anche in concorso con lo Stato, gli enti locali e le categorie economiche e sociali, le camere di commercio – programmi e realizzazioni politiche ed attività di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della piccola impresa industriale, commerciale e del turismo. Alla regione

sono riservate le funzioni riguardanti l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni; la promozione di investimenti all'estero e di investimenti esteri in Toscana; il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese agro-alimentari e consorzi turistico-alberghieri (art. 26). La regione Toscana disciplina la programmazione e il controllo delle attività di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese e allo sviluppo dell'esportazione. Inoltre, favorisce la gestione unitaria delle proprie attività riguardanti la promozione economica e di quelle delle camere di commercio e dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE). La regione promuove intese con la commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero al fine di costituire lo sportello unico per l'internazionalizzazione previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 143/1998 (artt. 27 e 28).

*(b) L.r. 20 marzo 2000, n. 35 (B.U. 30 marzo 2000, n. 13)*

**Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.**

La presente legge, in attuazione degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 87/1998 e dell'art. 5 della l.r. n. 49/1999, disciplina l'intervento della regione nell'economia toscana con il fine di accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Le finalità sono sostenute mediante la promozione e la valorizzazione delle risorse endogene regionali; del sistema delle imprese, delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali; dei fattori di competitività (innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e internazionalizzazione del sistema regionale) (art. 1).

L'art. 2 della legge precisa che con il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE), che sostituisce il piano triennale della promozione economica, si determina l'ammontare delle risorse da destinare sia agli interventi nei settori produttivi, sia a quelli urgenti; si individuano i soggetti attuatori e quelli beneficiari degli interventi (piccole, medie o grandi imprese in base ai parametri UE) e si stabiliscono le modalità di attuazione degli stessi secondo criteri di snellimento delle procedure individuando un referente unitario per l'accesso alle agevolazioni; si indica il raccordo con gli strumenti della programmazione negoziata e con i piani locali di sviluppo, definendone le proposte, sentite le province, per l'adozione di criteri differenziati nell'attuazione, sul territorio regionale, delle misure relative alla legge n. 488/1992.

Gli interventi, attuati mediante determinate tipologie di aiuti (contributi in conto capitale, in conto interessi, in conto canoni su operazioni di localizzazione finanziaria, concessione di garanzia integrativa e sussidiaria; finanziamento agevolato; credito d'imposta; bonus fiscale; partecipazione al capitale e ai piani finanziari) riguardano, tra l'altro, la ricerca, lo sviluppo e i servizi reali alle imprese (innovazione di prodotto, promozione e internazionalizzazione); lo sviluppo produttivo (creazione di nuove imprese, incremento della produzione e della qualità, adeguamento a norme comunitarie e nazionali nel campo della tutela ambientale e della sicurezza); l'equilibrio della gestione finanziaria (miglioramento dell'accesso al credito, innovazione finanziaria); la razionalizzazione aziendale e di settore (processi di riconversione, innovazione di mercato, sostegno al risparmio energetico, salvaguardia dell'occupazione); aree industriali, insediamenti produttivi e infrastrutture di servizio (artt. 3 e 4).

Gli interventi possono essere attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale (d.lgs. n. 123/1998, legge n. 59/1997 e strumenti di programmazione negoziata) e la gestione degli interventi stessi può essere delegata ad enti pubblici o affidata a soggetti terzi specializzati (l.r. n. 87/1998, l.r. n. 32/1974) (art. 5).

Il Titolo III relativo al monitoraggio, controllo e valutazione di efficacia specifica, in particolare, all'art. 6 che, al fine di assicurare l'effettiva realizzazione degli impegni assunti, gli interventi sono oggetto di monitoraggio. La giunta regionale attua il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati e, in base ai risultati ottenuti, provvede ad adeguare i piani finanziari e ad effettuare trasferimenti tra fonti di finanziamento. Inoltre, la giunta, nel caso accerti ritardi di attuazione dei singoli programmi, può disporre trasferimenti di risorse a favore di quelli che dimostrino una maggiore capacità di assorbimento di risorse finanziarie. La regione esercita il controllo sull'attuazione dei programmi di intervento sulla base dei principi e delle modalità fissate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 e ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 123/1998. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento del programma, i soggetti attuatori mettono a disposizione della regione tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese e i controlli relativi al programma d'intervento gestito (art. 7). La giunta regionale comunica al consiglio lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia (art. 8).

Il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) individua le risorse da impegnare, per una durata non superiore al quinquennio. Per assicurare

la realizzazione di interventi strutturali, la regione effettua finanziamenti anche mediante anticipazioni di risorse del proprio bilancio recuperando gli importi nell'ambito dei piani finanziari approvati dalla commissione europea. Ogni anno sono assegnate, con leggi di bilancio, le risorse del fondo unico regionale per l'industria (art. 16 della l.r. n. 87/1998) e del fondo unico per il finanziamento degli interventi per le attività produttive. Per garantire un tempestivo ed efficace utilizzo delle risorse assegnate, la giunta regionale è autorizzata a rimodulare la ripartizione delle risorse stesse tra gli ambiti di intervento previsti e di darne contemporanea comunicazione al consiglio regionale (art. 10). Le domande di finanziamento ammesse in base alle norme abrogate e non finanziate per carenza di finanziamenti sono riassunte in modo automatico nelle analoghe disposizioni di incentivazione previste dal PRSE (art. 12).

(c) *L.r. 16 gennaio 2001, n. 1 (B.U. 24 gennaio 2001, n. 3).*

**Modifiche alla l.r. 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 <sup>(24)</sup> e alle ll.rr. 3 novembre**

---

<sup>(24)</sup> In attuazione del d.lgs. n. 143/1997, la regione Toscana ha emanato la *l.r. 6 febbraio 1998, n. 9 (B.U. 16 febbraio 1998, n. 6)*, Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla regione dal d.lgs. 4.6.1997 n. 143.

La legge, in conformità alla l.r. n. 77/1997 e nel rispetto dei principi di cui al c. 3 dell'art. 4 della legge n. 59/1997, disciplina l'attribuzione alle province e alle comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla regione dal d.lgs. n. 143/1997 ed individua le funzioni riservate alla competenza regionale. In particolare: alla regione sono conferite dal d.lgs. n. 143/1997 le funzioni amministrative relative ai compiti svolti dal soppresso ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, avvalendosi anche del corpo forestale dello Stato e di enti ed istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza del ministero. Sono escluse le funzioni elencate tassativamente dal c. 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 143/1997 (art. 3). Il trasferimento alle province e alle comunità montane delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite è effettuata con deliberazione del consiglio regionale (art. 5). Alle province e alle comunità montane, nei limiti definiti dai regolamenti di esecuzione approvati dal consiglio regionale entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 4 del d.lgs. n.143/1997 sentiti poi gli enti locali in coerenza con i conferimenti definiti dalla l.r. n. 10/1989, sono attribuite le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 2 del d.lgs. n.143/1997. Compiti specifici possono essere delegati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 3). Nell'ambito delle materie di cui all'art. 2, la regione, oltre ai poteri normativi, di programmazione, di indirizzo e di gestione del sistema informativo, esercita le funzioni concernenti il concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione; tutela di specifici interessi di carattere regionale; funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune dell'Unione europea, nonché degli interventi sulle strutture

**1998, n. 77, 26 novembre 1998, n. 85, 1 dicembre 1998, n. 87, 1 dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre 1998, n. 91 concernenti l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.**

La legge modifica le leggi regionali di cui al titolo.

In particolare:

- al Capo I, l'art. 2 sostituisce l'art. 3 della l.r. n. 9/1998 relativo all'attribuzione delle funzioni a province e comunità montane precisando che a queste ultime sono attribuite le funzioni amministrative nei territori di loro competenza, con esclusione di quelle riservate alla competenza regionale; mentre, alle camere di commercio possono essere delegati specifici compiti.

Per quanto riguarda le competenze riservate alle regioni, l'art. 3, che sostituisce l'art. 4 della l.r. n. 9/1998, dispone che, fatte salve le generali potestà normative di programmazione e di controllo, nonché di gestione del sistema informativo, le funzioni e i compiti della regione riguardano la partecipazione alla predisposizione e attuazione delle politiche comunitarie; la gestione di specifici interessi previsti da norme regionali; i compiti di organismo pagatore per la gestione degli aiuti derivanti dalla Pac dell'Unione europea, nonché dagli interventi strutturali del FEOGA-sezione garanzia; l'attuazione di programmi d'intervento definiti dalle normative regionali sulle procedure di programmazione; la ricerca applicata e le attività sperimentali a livello regionale.

Lo stesso art. 3 evidenzia, inoltre, che le funzioni di indirizzo e di programmazione sono esercitate dal consiglio regionale; mentre le altre sono svolte dalla giunta regionale. Sono fatte salve, comunque, le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali (l.r. n.26/2000).

L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali è disciplinata dall'art. 4, che sostituisce l'art.5 della l.r. n.9/1998; mentre il riordino delle funzioni, in via legislativa, entro due anni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art.4 del d.lgs. n. 143/1997 è disposto dall'art. 5, che sostituisce l'art.6 della l.r. n. 9/1998.

---

del settore agricolo finanziatore del FEOGA, sezione garanzia (funzione inserita dalla lettera d), c. 1, art. 19 della legge n. 80/1999). La tassativa individuazione delle funzioni è effettuata con regolamento di esecuzione della presente legge approvato dal consiglio regionale, sentiti gli enti locali (art. 4).

- al Capo IV, l'art. 14 aggiunge l'art. 2-*bis* dopo il c. 2 dell'art. 3 della l.r. n. 87/1998 nel quale viene precisata la ripartizione delle funzioni tra consiglio e giunta (cfr. il succitato art. 3). L'art. 15, che sostituisce l'art. 4 della l.r. n. 87/1998, prevede che siano attribuite alle province e ai comuni le funzioni amministrative e i compiti non riservati alla regione ai sensi dell'art. 3. Alle province spetta, inoltre, l'organizzazione degli interventi per la formazione professionale degli operatori (l.r. n. 70/1994). Alcune funzioni specifiche possono essere anche delegate alle camere di commercio.

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 16 dicembre 1999, n. 51 (B.U. 21 dicembre 1999, n. 110)*

#### **Modifiche alla l.r. 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”.**

L'art.1 della presente legge sostituisce l'art.15 della l.r. 67/1987 con un nuovo art.15, il quale precisa la composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato; mentre l'art.3 stabilisce che la scadenza di tali commissioni, nonché della commissione regionale per l'artigianato (art. 54 della l.r. n. 37/1997) è prorogata ulteriormente fino al rinnovo delle commissioni stesse e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge. L'art. 4 abroga il Titolo III della l.r. n. 67/1987.

*(b) L.r. 21 marzo 2000, n. 39 (B.U. 28 maggio 2001, n.18)*

#### **Legge forestale della Toscana.**

Il Titolo I della legge detta disposizioni di carattere generale.

In particolare:

- La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale nel rispetto della legge n. 59/1997, del d.lgs. n. 143/1997, del d.lgs n. 112/1998 e della l.r. n. 9/1998, attuando i principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa (legge n. 127/1997 e l.r. n. 11/1998).

La legge disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali; regola gli interventi di competenza della regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d'uso dei boschi; disciplina la gestione del vincolo idrogeologico; persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della gestione multifunzionale del

bosco e degli ecosistemi forestali, anche nell'ambito delle politiche comunitarie per l'agricoltura, lo spazio rurale e l'ambiente.

Con la legge in oggetto, la regione Toscana intende conservare e valorizzare il bosco, quale bene di rilevante interesse pubblico in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali. La valorizzazione economica del bosco concorre allo sviluppo rurale complessivo della Toscana (artt. 1 e 2).

Il Titolo II della legge riguarda la programmazione e l'inventario delle risorse forestali.

In particolare:

- La regione precisa che le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale sono definite dagli atti della programmazione regionale (l.r. n. 43/1999). Tuttavia, la giunta può autorizzare gli enti competenti ad attivare gli interventi non indicati dagli atti della programmazione, qualora siano necessari per eventi imprevisti e per prevenire danni a persone ed immobili. In questo caso, la provincia e la comunità montana competente richiedono il rilascio dell'autorizzazione (art. 4).

L'art. 8 della legge dispone che per migliorare le funzioni produttive, sociali, ambientali e paesaggistiche del bosco, la regione promuove la ricerca scientifica e tecnica del settore. La proposizione e l'attuazione dei progetti spettano all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) (l.r. n. 37/1993).

Il Titolo III ha per oggetto gli interventi pubblici e la promozione della selvicoltura.

In particolare:

- Sono interventi pubblici forestali quelli volti a realizzare opere e servizi finalizzati alla tutela, al miglioramento e all'ampliamento dei boschi della Toscana e a garantirne la funzione sociale. L'attuazione degli interventi è di competenza delle comunità montane e, nei territori non montani, delle province (art. 10).

Il proprietario o il possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il proprietario o il possessore riceve dall'ente un indennizzo annuo pari alla diminuzione del reddito derivante dall'occupazione del terreno. L'ente può anche acquistare o espropriare i terreni per pubblica utilità (art. 11).

Gli interventi pubblici, finanziati totalmente dalla regione o attraverso un contributo finanziario della regione stessa, sono attuati

per amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all'albo regionale. Possono essere iscritte all'albo le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa e che occupano almeno 15 operai a tempo indeterminato, assunti da non meno di 2 anni. L'albo è suddiviso in sezioni provinciali e la tenuta di ogni sezione è affidata alla competente camera di commercio. La giunta regionale detta disposizioni riguardanti l'iscrizione delle imprese all'Albo, la loro cancellazione e l'aggiornamento (artt. 12 e 13) <sup>(25)</sup>.

Tra gli interventi pubblici previsti dal Capo I, vi sono i contratti nelle zone montane che riguardano:

-interventi per importi fino a 30 milioni di lire affidati a coltivatori diretti, singoli o associati, tramite cottimo fiduciario, che conducono aziende agricole localizzate nei comuni montani;

-interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a 300 milioni di lire, a cooperative di produzione agricola o di lavoro agricolo forestale, attraverso cottimo fiduciario o convenzione. Le cooperative devono essere localizzate nei comuni montani e, per statuto, devono esercitare attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali (art. 14).

Altri interventi pubblici previsti dalla legge (art. 15) sono gli interventi in affidamento relativi a:

- a) sistemazione e manutenzione del territorio montano affidati ai coltivatori diretti, di cui all'art. 14;
- b) lavori e servizi attinenti finalizzati alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio affidato a cooperative, di cui all'art. 14;
- c) verde pubblico e privato, sistemazione idraulico-agraria, difesa delle colture agrarie, miglioramento fondiario ed altro, finanziati dalla regione o che fruiscono di un contributo finanziario regionale, affidati alle imprese iscritte all'albo, di cui all'art. 13.

Sono previsti anche interventi di formazione professionale rivolti agli addetti all'attuazione degli interventi pubblici forestali. La realizzazione

---

<sup>(25)</sup> L'art. 13 della l.r. n. 39/2000 è stato attuato con decreto del presidente della giunta regionale 24 aprile 2001, n. 22/R "Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell'art. 13, c. 4, della l.r. 21 marzo 2000, n. 39, Legge forestale della Toscana". Il regolamento prevede che le imprese, intenzionate ad effettuare interventi pubblici nel settore agricolo-forestale, debbano iscriversi all'albo regionale. Lo stesso regolamento indica i requisiti, le procedure e i termini per l'iscrizione, nonché l'aggiornamento dell'albo e i ricorsi.



degli interventi è disciplinata dalla l.r. n. 70/1994 e successive modifiche e dalla l.r. n. 37/1993.

Il Capo II del Titolo III è dedicato alla formazione della selvicoltura.

In particolare:

- La regione promuove interventi, messi in atto da soggetti pubblici e privati, finalizzati ad ampliare l'area forestale, nonché azioni volte a valorizzare i prodotti e i servizi forestali anche mediante il miglioramento dei processi di filiera che ne assicurino un'offerta più favorevole sul mercato. Gli interventi da promuovere sono specificati negli atti della programmazione regionale (art. 17).

I soggetti preposti all'attenzione degli interventi sono i seguenti: a) proprietari o possessori di terreni; b) imprenditori agricoli professionali iscritti agli albi (l.r. n. 6/1994); c) imprese, consorzi stabili di imprese e consorzi fra società cooperative di cui all'art. 13; d) coltivatori diretti singoli e associati e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale di cui all'art. 14; e) consorzi forestali ed associazioni forestali di cui all'art. 33; f) associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del ministro dell'ambiente e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (d.lgs. n. 460/1997); g) enti locali, enti pubblici, loro consorzi, agenzie ed enti strumentali; h) comitati per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) (legge n. 278/1957).

I soggetti possono stipulare convenzioni, contratti o altri atti al fine di coordinare e razionalizzare l'attuazione degli interventi. La regione incentiva la costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative fra i soggetti.

La regione, per promuovere l'attuazione degli interventi, prevede premi, contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie a favore dei soggetti beneficiari in funzione della disponibilità delle risorse individuate dagli atti della programmazione regionale (artt. 19-20).

Le funzioni amministrative concernenti la promozione della selvicoltura sono attribuite alle comunità montane e, per i territori non montani, alle province che le esercitano con le modalità indicate dalla l.r. n. 11/1998.

Tra le misure d'incentivazione volte alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi forestali è inclusa l'"ecocertificazione forestale", ossia la certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, rilasciata da organismi accreditati in sede nazionale, comunitaria e internazionale. I progetti di ecocertificazione forestale sono promossi principalmente dalle comunità montane, dalle province e dagli enti parco regionali.

La giunta regionale indica le modalità di ecocertificazione forestale e individua gli organismi certificanti (art. 21).

Il Titolo IV relativo alle foreste di proprietà pubblica e collettiva consta di 15 articoli (artt. 22-36) che disciplinano la gestione del patrimonio agricolo-forestale e silvo-pastorale; mentre, il Titolo V dedicato alla tutela del bosco (artt. 37-85) si occupa, in particolare, di vincoli e prescrizioni (Capo I), della difesa dei boschi dagli incendi (Capo II), del materiale forestale di propagazione (Capo III) e delle sanzioni (Capo IV).

Il Titolo VI riguarda le disposizioni finanziarie, con indicazione degli stanziamenti iscritti nei vari capitoli di bilancio e delle variazioni di bilancio.

Infine, il Titolo VII concerne le norme finali e transitorie.

*(c) L.r. 28 dicembre 2000, n. 82 (B.U. 5 gennaio 2001, n. 1)*

**Norme in materia di comunità montane.**

La presente legge, in attuazione del d.lgs. n. 267/2000, detta norme per il funzionamento delle comunità montane, disponendo che le comunità sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse per la valorizzazione delle zone montane (artt. 1-3).

Con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, vengono delimitati gli ambiti territoriali per la costituzione delle comunità a seguito del procedimento di concertazione che si svolge tra la giunta regionale e le associazioni regionali rappresentative degli enti locali (ANCI, URPT, UNCEM) e che si realizza nella sede prevista per l'attuazione del d.lgs. n. 112/1998. Il procedimento di concertazione è promosso dalla giunta regionale sulla base di una propria proposta motivata. Entro 45 giorni, la giunta e le associazioni stipulano una proposta concertata che comunicano alle comunità montane e a ciascun comune interessato; questi ultimi deliberano e trasmettono, entro venti giorni, eventuali osservazioni (art. 4).

L'individuazione dei territori tiene conto dei seguenti principi:

- c) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di indipendenza economico-sociale;
- d) coesione istituzionale e coerenza con l'ordinamento amministrativo;
- e) adeguatezza all'esercizio delle funzioni, proprie o conferite, nonché all'esercizio associato di funzioni dei comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali (d.lgs. n. 112/1998 e legge n. 59/1997);

f) tendenziale corrispondenza con altre circoscrizioni amministrative e con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale.

L'art. 7 della presente legge precisa che il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è predisposto dall'organo esecutivo ed è adottato dall'organo rappresentativo della comunità montana sulla base di un modello analitico predeterminato dalla giunta nel quadro delle procedure della programmazione regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali. Il piano pluriennale è trasmesso alla provincia ed è approvato dal consiglio provinciale. I progetti di opere ed interventi previsti nel piano sono realizzati mediante programmi annuali adottati dalla comunità montana contestualmente agli atti di bilancio. I programmi sono trasmessi alla provincia, con particolare evidenza per i progetti per i quali è richiesto il concorso finanziario a valere sul fondo per la montagna o su altre fonti di finanziamento previste dai bilanci della provincia o della regione.

Relativamente ai criteri di ripartizione dei finanziamenti, le risorse regionali per l'esercizio di funzioni conferite sono ripartite e assegnate secondo criteri omogenei definiti nella sede e con le procedure previste per l'attuazione del d.lgs. n. 112/1998. Le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da atti di programmazione negoziata, sono ripartite e assegnate in conformità delle rispettive discipline specifiche. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti previsti dai piani e programmi locali di sviluppo a valere sulle risorse del bilancio regionale proprie o trasferite dallo Stato, sono assegnati nel rispetto degli eventuali criteri o vincoli della normativa statale: una quota secondo obiettivi predeterminati ed un'altra quota sulla base delle priorità definite dalla programmazione regionale. I contributi della regione alle spese generali di funzionamento degli enti sono ripartiti alle comunità montane e ai comuni montani non compresi in comunità in relazione alla superficie che viene classificata montana e alla popolazione residente nei territori considerati montani (art. 8).

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 31 luglio 1998, n. 44 (B.U. 7 agosto 1998, n. 28)*

**Partecipazione della regione Toscana alla Società Cooperativa a responsabilità limitata "Verso la Banca etica soc. coop. ARL".**

Per assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e di quella privata, la regione Toscana partecipa alle società indicate nel titolo della presente legge.

*(b) L.r. 6 agosto 1998, n. 54 (B.U. 14 agosto 1998, n.30)*

**Partecipazione della regione Toscana alla costituzione della Società del polo espositivo e congressuale dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia.**

La regione Toscana persegue la valorizzazione e il potenziamento dell'attività del polo espositivo e congressuale da realizzare mediante l'uso, il recupero e l'ampliamento degli spazi espositivi disponibili. A tal fine, la regione partecipa (art. 57 dello statuto) alla costituzione di una nuova Società mediante la fusione della Società "Sogese" s.p.a. e del "Centro internazionale dei congressi di Firenze" s.p.a. (artt. 1 e 2).

Dalla data di costituzione della nuova società per azioni sono abrogate le leggi regionali relative alla partecipazione della regione Toscana nelle preesistenti società. Entro novanta giorni dalla costituzione, la giunta presenta una relazione al consiglio regionale sul programma economico stabilito e sugli atti societari (art.3).

Sul B.U. del 10 settembre 1998, n. 33 è stata pubblicata una comunicazione relativa ad un errore materiale del testo della presente legge.

*(c) L.r. 6 agosto 1998, n. 55 (B.U. 14 agosto 1998, n. 30)*

**Modifica l.r. 10.6.93 n.37 concernente "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)".**

L'art. 1 della presente legge sostituisce il c. 3 dell'art. 12 della l.r. n. 37/1993 disponendo, nel nuovo c. 3, che gli atti sono approvati dal consiglio regionale entro 60 giorni dal ricevimento. Lo stesso art.1 aggiunge il c. 6, il quale precisa che le variazioni di bilancio di previsione conseguenti ad attribuzioni di fondi vincolati sono approvate dalla giunta regionale.

*(d) L.r. 3 febbraio 1999, n. 6 (B.U. 12 febbraio 1999, n. 4)*

**L.r. 13 agosto 1996, n.69 "Disciplina delle strade del vino in Toscana. Modifiche ed integrazioni".**

La presente legge comprende un articolo unico che aggiunge un nuovo comma all'art. 3 della legge citata nel titolo. In particolare, precisa che per i vini a denominazione di origine, riconosciuti ai sensi della legge n. 164/1992, o per le sottozone previste dalle specifiche denominazioni i cui iscritti all'albo superino le 500 unità, il quorum viene ridotto al 15%.

*(e) L.r. 3 marzo 1999, n. 10 (B.U. 12 marzo 1999, n.7)*

**Modifiche alla l.r. 29/88 “Commissioni provinciali e commissioni regionali per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato”.**

La presente legge modifica quella citata nel titolo per quanto concerne le commissioni provinciali e quelle regionale per l'artigianato, nonché gli albi provinciali delle imprese, disponendo, in particolare, che i rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni non vengono più eletti, ma designati (art.1).

All'insediamento di ciascuna commissione provvede il presidente della camera di commercio, o suo delegato, che la presiede. Questi convoca la commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del presidente e del vicepresidente. Queste funzioni erano prima svolte dal presidente della provincia (l.r. n. 29/1988).

La presente legge manca dell'art. 19 inserito mediante una ripubblicazione sul Bollettino Ufficiale del 19 marzo 1999, n. 9, Parte Prima, Sezione I (artt. 3-5).

*(f) L.r. 22 marzo 1999, n. 16 (B.U. 31 marzo 1999, n. 10)*

**Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.**

La legge comprende il Titolo I composto di un unico articolo dedicato alle finalità della legge; il Titolo II relativo alle autorizzazioni, ai limiti e ai divieti riferiti alla raccolta dei funghi (artt. 2-17); il Titolo III riguardante la commercializzazione dei funghi ed il ruolo e le funzioni delle aziende ASL e degli ispettorati micologici (artt. 18-22); il Titolo IV concernente l'accertamento delle infrazioni e le sanzioni (artt. 23-25); il Titolo V riferito alle norme finanziarie (artt. 26-29).

In particolare, nel Titolo II:

- la regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi n. 352/1993 e n. 394/1991 e dalla l.r. n. 49/1995, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei

- spontanei, promuovendo le opportune iniziative per la loro tutela e conservazione e per l'informazione ai cittadini (art. 1).
- L'art. 2 della legge precisa che la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree indicate dalle leggi di cui all'art.1 nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione nel rispetto delle specie, tempi e quantità stabiliti dalla presente legge (come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 88/1999). Gli enti di gestione, sentiti i comuni e le comunità montane, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti. Nei territori classificati montani, ai residenti è consentita la raccolta di funghi per una quantità giornaliera pari a Kg. 6, mentre nel territorio degli altri comuni è consentita la raccolta massima di Kg. 3 al giorno (comma così sostituito dall'art. 2 della l.r. n. 68/1999).
  - L'autorizzazione alla raccolta di funghi può essere personale (rilasciata dal comune ai residenti che abbiano compiuto 14 anni e valida 6 mesi, un anno o tre anni su tutto il territorio regionale); turistica (rilasciata dal comune ai maggiori di 14 anni e da soggetti diversi individuati dal comune stesso e valida sul territorio comunale o su quello di comuni confinanti per un giorno o per sette giorni fruibili entro l'anno solare dal rilascio); per fini scientifici (rilasciata dalla regione, su formale richiesta, e, per i territori di loro competenza, dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali a soggetti pubblici o privati che abbiano, tra i loro scopi, la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico) (art.6 così modificato dall'art. 4 della l.r. n. 68/1999).
  - Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con atto deliberativo, può modificare gli importi delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi, ad eccezione di quelle per fini scientifici che sono gratuite. Le autorizzazioni personali hanno un importo pari a 25.000 lire per un semestre; 50.000 per un anno e 120.000 lire per tre anni. Le autorizzazioni turistiche giornaliere hanno un importo pari a lire 7.000, mentre quelle plurigiornaliere un importo pari a 25.000 lire (art. 8).
  - Le comunità montane possono sottoscrivere con gli enti confinanti delle altre regioni apposite convenzioni volte a favorire la raccolta e la commercializzazione di funghi nei rispettivi territori (art. 10).
  - I coltivatori diretti, i soci di cooperative agricolo-forestali e gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive, residenti nei territori

montani e in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine possono chiedere alla provincia o alla comunità montana l'autorizzazione (corredata da un piano atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema) alla costituzione di aree nelle quali è a loro riservata la raccolta, a fini economici, in via esclusiva e senza limitazioni quantitative (art. 11). I coltivatori diretti, i soci di cooperative agricolo-forestali e gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive e i soggetti di cui alla l.r. n. 23/1998 (relativa all'accesso dei giovani alle attività agricole) possono chiedere in concessione (art. 5 della l.r. n. 64/1976) terreni del patrimonio di aree di raccolta a pagamento, a spese dei richiedenti (art. 12, c. 1). Le comunità montane e i comuni delegati alla gestione del patrimonio agricolo-forestale provvedono, entro 60 giorni, sulla richiesta in concessione (c. 1-*bis* aggiunto dall'art. 7 della l.r. n. 68/1999).

- Le province per i territori di loro competenza e le comunità montane, sentiti i comuni e le organizzazioni professionali agricole, predispongono, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, appositi regolamenti con cui vengono definiti i programmi per il miglioramento dell'ambiente, le superfici massime che possono essere oggetto di concessioni, le modalità di gestione delle aree di raccolta a pagamento istituite sui terreni del patrimonio agricolo-forestale dati in concessione e delle aree di raccolta riservate di cui agli artt. 11 e 12. I regolamenti sono inviati alla giunta regionale perché vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano alle province e alle comunità montane il riepilogo delle autorizzazioni rilasciate. Queste ultime presentano tali riepiloghi alla giunta regionale entro la fine di marzo di ogni anno (artt. 15 e 16).

Nel Titolo III della legge si precisa che la vendita di funghi epigei è soggetta ad autorizzazione comunale (d.P.R. n.375/1995), mentre quella di funghi freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di controllo da parte dell'ispettorato micologico dell'azienda ASL che effettua la verifica secondo le modalità indicate dalla giunta regionale con apposito atto deliberativo (entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge) (art. 21).

Secondo quanto previsto dal Titolo IV per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo II (raccolta dei funghi) il comune è competente a irrogare le sanzioni amministrative ed a introitare le somme relative; mentre per le

violazioni di cui al Titolo III (commercializzazione ) è competente la regione (art. 24).

Nel Titolo V si prevede che i comuni trattengano il 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni personali alla raccolta e trasferiscano, entro il 31 gennaio di ogni anno, il 90% delle somme riscosse alla regione. Quest'ultima, a sua volta, ripartisce l'ammontare tra comunità montane (90%) e province (20%). I comuni, inoltre, incassano i proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni turistiche (art. 26).

*(g) L.r. 19 maggio 1999, n. 29 (B.U. 26 maggio 1999, n. 16)*

**Modifiche all'art. 19 della l.r. 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica".**

La presente legge è costituita da un articolo unico con cui si modifica il terz'ultimo c. dell'art. 19 della l.r. n. 25/1984.

La legge prevede che l'esercizio della pesca nelle zone di foce e ad acque salmastre o di specchi lacustri naturali o artificiali non è soggetto a limitazioni di orario. Al contrario, nelle altre acque la pesca è consentita da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.

*(h) L.r. 8 luglio 1999, n. 39 (B.U. 16 luglio 1999, n. 21)*

**Disposizioni per l'attuazione degli interventi aggiuntivi previsti nel DOCUP ob.2 1997-99 Toscana al paragrafo 1.5 -Misure di accompagnamento.**

La presente legge è composta da 2 articoli.

L'art. 1 dispone che, nell'ambito degli interventi previsti nel DOCUP approvato con delibera della giunta regionale n. 689 del 16 giugno 1997, la regione interviene sia a favore di soggetti pubblici per l'adeguamento, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici da utilizzare quali centri per la formazione, sia a beneficio di soggetti pubblici e privati per l'attuazione di progetti già approvati e finalizzati alla realizzazione dei patti territoriali stipulati nel 1998.

Per entrambe le tipologie d'intervento, si utilizzano gli strumenti e le procedure indicate nel DOCUP.

L'art. 2, dedicato alle norme finanziarie, prevede l'istituzione di due nuovi capitoli di bilancio: "Interventi sulle strutture formative" e "Interventi conseguenti alla stipula dei patti territoriali".



(i) *L.r. 29 luglio 1999, n. 44 (B.U. 6 agosto 1999, n. 25)*

**Riordino dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni: Toscana e Lazio.**

La legge – che dà attuazione al d.lgs. n. 270/1993 – indica le linee di indirizzo e le modalità di gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Toscana e Lazio (art. 1).

In particolare:

- L'istituto è un ente a carattere tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati e garantisce alle regioni Toscana e Lazio e alle aziende sanitarie locali le prestazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.  
L'istituto è, inoltre, un ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica (art. 2).
- L'istituto provvede alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti volti alla lotta contro le malattie degli animali. Può anche associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali per costituire aziende speciali, soggette alla preventiva approvazione delle regioni Toscana e Lazio (art. 4).
- L'istituto può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private o pubbliche; nonché di enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private riguardanti determinati tipi di analisi batteriologiche (ad esempio chimiche). Può anche stipulare convenzioni per la fornitura di servizi continuativi. Le tariffe minime sono definite d'intesa tra le regioni Toscana e Lazio in base ai criteri fissati dal ministero della sanità (art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 270/1993) (art. 5).
- Il consiglio di amministrazione dell'istituto (art. 8), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve provvedere alla revisione dello statuto. Quest'ultimo è approvato con atto della regione Lazio su conforme parere della regione Toscana. Inoltre, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, deve adottare, entro lo stesso termine, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine previsto, la regione Lazio, d'intesa con la regione Toscana, nomina un commissario che adotta gli atti entro 45 giorni dalla nomina (art. 17).

L'istituto è finanziato:

- dallo Stato con il fondo sanitario nazionale;

- dal ministero della sanità (art. 12, c. 2, lettera a), numero 4, d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni);
- dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- dalle aziende unità sanitarie locali con gli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

Inoltre, il finanziamento è assicurato:

- da risorse finanziarie regionali per interventi ed azioni stabilite dalla programmazione regionale;
- da risorse finanziarie statali e regionali per l'erogazione dei servizi;
- da contributi di enti pubblici e privati interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
- da redditi del proprio patrimonio;
- dagli utili derivanti dall'attività di produzione;
- dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione delle prestazioni a pagamento sulla base di convenzioni o contratti di consulenza ad aziende, enti, associazioni e organizzazioni;
- da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'istituto (art. 18).
- La regione esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell'istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento. Questa funzione è assolta alternativamente, per un periodo di 5 anni, dalla regione di cui non è espressione il presidente del consiglio di amministrazione. Sono sottoposti all'approvazione della regione, il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale dell'attività, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, il regolamento, il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni (artt. 22-23).
- E' abrogata la l.r. 3 ottobre 1978, n. 68 (art.24).

*(l) L.r. 11 agosto 1999, n. 49 (B.U. 20 agosto 1999, n. 26)*

#### **Norme in materia di programmazione regionale.**

La presente legge indica le finalità della programmazione regionale; definisce il sistema generale degli atti e dei procedimenti della programmazione stessa; disciplina i processi decisionali, la partecipazione delle formazioni sociali; individua strumenti e modalità per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti di programmazione (art.1).

La regione attua il processo di programmazione mediante il programma regionale di sviluppo; il documento di programmazione economica e finanziaria; le leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche di sviluppo e determinano gli strumenti di intervento, i bilanci, i piani e i programmi regionali, i programmi locali di sviluppo e gli atti di programmazione locale. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono definiti a seguito di concertazione con le istituzioni locali e con le formazioni sociali (art. 5).

I programmi locali di sviluppo sono promossi autonomamente o per iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali e sono coordinati e formalizzati dalle province. Ad essi è data attuazione anche mediante accordi di programma, patti territoriali ed altri istituti negoziali o convenzionali (art.12).

*(m) L.r. 19 novembre 1999, n. 60 (B.U. 29 novembre 1999, n.32).*

**Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).**

La legge istituisce l'agenzia indicata nel Titolo (art. 3, c. 3, del d.lgs. n. 165/1999), che svolge funzioni di organismo pagatore per la regione Toscana ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 della commissione e del d.lgs. n. 165/1999 riguardante la gestione degli aiuti comunitari FEOGA. La regione Toscana, le province e le comunità montane possono affidare all'agenzia le competenze relative all'erogazione di ulteriori aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni nazionali e regionali (artt. 1-2). L'agenzia opera in raccordo con l'AGEA e con il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art. 3). Inoltre, verifica la conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Lo svolgimento delle fasi procedurali relative alla presentazione delle domande e alla verifica della correttezza tecnica e formale degli atti e della documentazione può essere affidato dall'agenzia, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, ai centri autorizzati di assistenza procedimentale (CAAP) autorizzati dalla regione Toscana (artt. 4 e 5).

Le entrate dell'agenzia sono determinate dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori oppure dai rimborsi forfettari da parte del FEOGA; dalle risorse assegnate ai servizi dall'art.6, c. 4, del d.lgs. n. 165/1999; dagli stanziamenti determinati dal bilancio regionale e dalle risorse assegnate dalle province e dalle comunità montane, in

relazione alle competenze di cui all'art. 2, c. 2. Sono previste assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o dell'Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari. Le somme per la gestione degli aiuti comunitari da tenersi presso la tesoreria dell'agenzia, ma costituenti un patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'agenzia stessa, sono presenti su un conto infruttifero con la dizione "aiuti comunitari". L'agenzia individua, attraverso licitazione privata, un istituto bancario per l'attività di tesoreria relativa al pagamento dei premi e dei contributi, stipulando un'apposita convenzione (art. 47 del d.lgs. n. 385/1993) (art. 16).

*(n) L.r. 28 gennaio 2000, n. 6 (B.U. 7 febbraio 2000, n. 5)*

**Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET).**

La regione Toscana istituisce l'agenzia indicata nel titolo al fine di organizzare l'esercizio delle funzioni in materia di promozione economica attribuite alla regione ai sensi della legge n. 68/1997, del d.lgs. n. 112/1998, del d.lgs. n. 143/1998, nonché in attuazione della l.r. n. 87/1998.

L'APET, quale soggetto unitario delle camere di commercio, del ministero del commercio estero, del dipartimento del turismo, del ministero dell'industria, dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e della regione, provvede a realizzare tutte le iniziative di cui alla l.r. n. 28/1997, così come il coordinamento operativo e la gestione dell'attività di promozione economica e di sostegno ai processi di internazionalizzazione nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e della piccola e media impresa. Le modalità di realizzazione del coordinamento operativo sono definite attraverso uno specifico protocollo di relazione tra la regione e i soggetti sopra indicati (art. 1).

*(o) L.r. 8 marzo 2000, n. 23 (B.U. 17 marzo 2000, n. 10)*

**Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.**

La presente legge disciplina l'istituzione del Sistema informatico agricoltura della regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in

agricoltura, nonché in materia di piante officinali, registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette (art.1).

Il Capo I dispone, in particolare, che:

- Il sistema informativo agricoltura della regione Toscana, volto a razionalizzare i flussi informativi e a semplificare i procedimenti, opera nell'ambito della Rete telematica della regione Toscana (RTRT) ed è connesso, come articolazione regionale, al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). E', inoltre, integrabile ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni mediante la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA) (art. 2).
- L'anagrafe delle aziende agricole è organizzata e resa operativa con deliberazione della giunta regionale. L'accesso all'anagrafe è consentito alla pubblica amministrazione e ai centri autorizzati di assistenza procedimentale (l.r. n. 11/1998), così come all'imprenditore agricolo limitatamente alla sua posizione (art. 3).

Il Capo II è dedicato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alle modifiche alle leggi regionali in materia di agricoltura biologica (l.r. n.49/1997), agriturismo (l.r. n. 76/1994), di apicoltura (l.r. n.69/1995), tassidermia e imbalsamazione (l.r. n.3/1995) ed elettrificazione rurale (l.r. n.46/1988).

Il Capo III precisa che:

- per esercitare l'attività di raccolta e coltivazione di piante officinali è necessario presentare al comune denuncia di inizio attività (l.r. n.9/1995);
- per esercitare l'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e leguminose non è richiesta alcuna licenza;
- è consentito il taglio e l'estirpazione degli alberi di olivo, dove non vi siano vincoli paesaggistici e idrogeologici, fatti salvi gli impegni assunti a fronte dell'erogazione di contributi pubblici, previa comunicazione al comune da inoltrarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio ai fini della verifica da parte del comune stesso della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici;
- le domande di registrazione delle denominazioni di origine protetta (d.o.p.) e delle indicazioni geografiche sono inviate, corredate della documentazione relativa, alla giunta regionale. Quest'ultima esprime, con propria deliberazione, il parere sulle domande e le invia al ministero delle politiche agricole e forestali (artt. 26-29).

Il Capo IV è relativo alla modifica delle leggi regionali in materia di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa (l.r.n.11/1998) e

di esercizio delle funzioni amministrative (l.r. n. 10/1989) in agricoltura, foreste, caccia e pesca (artt. 30-33).

Il Capo V abroga le ll.rr. n. 28/1973, n. 63/1981, n. 60/1994, n. 114/1994 e stabilisce che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale provvede alla presentazione al consiglio regionale di una proposta di modifica del piano di indirizzo per l'agriturismo e alla modifica della modulistica approvata. Entro 90 giorni, invece, i comuni devono trasmettere alla giunta regionale l'elenco riepilogativo delle autorizzazioni già rilasciate.

*(p) L.r. 20 marzo 2000, n. 27 (B.U. 30 marzo 2000, n. 13)*

#### **Disciplina per la realizzazione di superfici vitate.**

Con la presente legge, la regione Toscana disciplina la realizzazione degli impianti di vigneto, tenendo conto anche di quanto disposto dai regolamenti CE del consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987 e n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 in relazione alle autorizzazioni previste per l'installazione di un nuovo impianto o per il reimpianto di superfici vitate (art.1).

Alla provincia sono attribuite le funzioni amministrative in materia di impianto e di reimpianto di superfici vitate, mentre la regione rilascia le autorizzazioni per la sperimentazione viticola. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale definisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte sia della provincia, che della regione.

La provincia adotta gli atti di pianificazione triennali sulla base dei quali è consentito l'ampliamento delle superfici destinate alla produzione di vini DOC. Il consiglio regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, emana le direttive generali per la pianificazione provinciale e definisce i criteri per l'assegnazione delle superfici alle aziende agricole interessate (art. 4).

E' prevista una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma (da L. 200.000 a L. 600.000) per chi violi gli articoli da 2 a 7 del regolamento CE n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 (art. 5).

I prodotti ottenuti dalle uve raccolte dai vigneti impiantati nel periodo 1 settembre 1998 – 31 luglio 2000 in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 6-8 del regolamento CEE n. 822/1987 del consiglio del 16 marzo 1987 non possono essere commercializzati, ma devono essere avviati alla distillazione obbligatoria. Fino al definitivo accertamento dell'irregolarità, i vigneti sono esclusi da qualsiasi beneficio o provvidenza di natura economico-finanziaria (art. 6).

La provincia provvede all'irrogazione delle sanzioni e all'applicazione delle misure cautelari ed i proventi delle sanzioni amministrative restano acquisiti al bilancio della provincia stessa (art.8).

*(q) L.r. 20 marzo 2000, n. 32 (B.U. 30 marzo 2000, n. 13)*

**Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).**

Il Capo I della legge indica i principi generali e le norme organizzative.

In particolare:

- L'art. 1 precisa che la presente legge disciplina, ai sensi del d.lgs. n. 446/1997 e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure applicative.
- L'art. 2 sancisce che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000, la regione esercita le funzioni in materia di IRAP secondo le modalità previste dalla presente legge ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. n. 446/1997. Nell'esercizio delle funzioni la regione si ispira a criteri di economicità, efficienza ed efficacia e persegue l'obiettivo dell'equità fiscale.
- La giunta regionale adotta un apposito programma volto a definire le strategie generali che devono ispirare l'attività di controllo e di accertamento del tributo. Inoltre, per un corretto svolgimento del contenzioso tributario e per evitare inutili controversie con i contribuenti, predispone direttive generali che contengano i criteri informativi da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio oppure di rinunciare al proseguimento della controversia. Ogni anno, la giunta regionale riferisce al consiglio sulle attività svolte (art. 6). Per l'espletamento delle attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, nonché di istruttoria per i rimborsi, la giunta regionale può sottoscrivere (art. 24, c. 4, d.lgs. n. 446/1997) una o più convenzioni con il ministero delle finanze o con le agenzie fiscali (d.lgs. n. 300/1999) (Capo III, art. 8).

Il Capo II della legge è dedicato alle aliquote e alle agevolazioni.

In particolare, l'art. 7 decreta che, a decorrere dall'anno d'imposta 2001, la regione può variarne l'aliquota nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale. L'aliquota può essere differenziata anche per settori d'attività e per categorie di soggetti passivi attraverso una legge approvata

dal consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni esercizio precedente l'anno d'imposta per cui si dispone.

*(r) L.r. 20 marzo 2000, n. 33 (B.U. 30 marzo 2000, n. 13)*

#### **Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.**

Gli interventi regionali previsti dalla legge sono volti a favorire lo sviluppo dell'acquacoltura in attuazione del piano regionale di sviluppo e in armonia con gli orientamenti nazionali e comunitari in materia. In particolare, nell'ambito di un sostegno all'acquacoltura sostenibile, la regione si propone di conciliare lo sviluppo economico con il mantenimento dell'equilibrio ambientale attraverso la valorizzazione di risorse tramite azioni locali, la nascita di imprese ed il consolidamento di quelle esistenti, il miglioramento della qualità dei prodotti e la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di allevamento sugli ecosistemi (art. 2). Per il perseguimento di queste finalità, la regione Toscana individua aree idonee alla realizzazione degli impianti di acquacoltura e maricoltura ed effettua indagini di mercato per la valorizzazione commerciale dei prodotti; interventi di tutoraggio, assistenza tecnica e di consulenza alle imprese esistenti e alle nuove imprese in fase di avvio (art. 3).

Ogni tre anni, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) (l.r. n. 37/1993) provvede al monitoraggio e al fabbisogno di sviluppo dell'acquacoltura al fine da consentire la predisposizione del programma regionale di sviluppo di tale settore. Acquisite queste rilevazioni, la giunta regionale propone il programma al consiglio per l'approvazione. Tutto ciò è realizzato a seguito di concertazione con le organizzazioni e le associazioni di categoria. Gli interventi previsti nel programma sono attuati dall'ARSIA in collaborazione con le province, i comuni, le comunità montane, oltre che con le imprese, gli istituti e le agenzie di studio e ricerca, i quali partecipano al finanziamento degli interventi con risorse proprie. La partecipazione finanziaria per gli interventi di tutoraggio e di assistenza tecnica e specialistica diretta alle imprese non può essere inferiore al 30% dei costi degli interventi stessi. Qualora i soggetti si avvalgano di finanziamenti pubblici sono vincolati a porre i risultati conseguiti a disposizione della regione per la divulgazione. L'ARSIA include nei propri programmi solo gli interventi attuabili nel limite delle direttive impartite dalla giunta regionale, secondo le disponibilità del bilancio regionale riferite alla presente legge (artt. 4 e 5).



I comuni possono individuare, nei propri strumenti urbanistici, generali ambiti nei quali è consentita la realizzazione degli impianti d'acquacoltura (l.r. n. 64/1995). Inoltre, in sede di formazione del piano regolatore generale o con apposite varianti, il comune può destinare specifiche aree all'attività d'acquacoltura anche prevedendo, in presenza di attività con carattere prevalentemente industriale, il ricorso al piano relativo all'edilizia residenziale pubblica (art. 6). I criteri edilizi per la localizzazione e il dimensionamento degli impianti di acquacoltura sono dettati dai Piani territoriali di coordinamento (PTC) delle province (l.r. n. 5/1995) (art. 7).

L'art. 9 precisa che l'adeguamento degli impianti esistenti non conformi ai vigenti strumenti urbanistici, può avvenire tramite varianti che prescrivano la prevenzione e il recupero del degrado, anche attraverso il riassetto delle aree interessate. I proprietari di tali impianti sono tenuti a conformarli alle prescrizioni degli strumenti urbanistici entro tre anni dall'approvazione delle varianti.

*(s) L.r. 6 aprile 2000, n. 53 (B.U. 17 aprile 2000, n. 17)*

#### **Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) <sup>(26)</sup>.**

La regione Toscana promuove le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati. In particolare, la regione vieta la coltivazione e la produzione di specie che contengano la presenza di Organismi geneticamente modificati (OGM) (artt. 1 e 2).

L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA) (l.r. n. 37/1993 e successive modifiche) esercita il controllo relativo al divieto di cui all'art.2. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana un

---

<sup>(26)</sup> Con decreto del presidente della giunta regionale 17 maggio 2001, n. 24/R è emanato il «Regolamento d'attuazione della l.r. 6 aprile 2000, n. 53 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (OGM)" relativo alla disciplina del controllo sul divieto di coltivazione e produzione di specie che contengono OGM» secondo cui il controllo è effettuato sulle coltivazioni, sulle produzioni, sui prodotti sementieri in base ad un programma annuale definito dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale della Toscana (ARSIA). Il programma annuale (da trasmettere alla giunta regionale entro il 28 febbraio) deve essere coordinato con le attività di controllo sull'ambiente effettuate dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e con le attività di controllo sugli alimenti effettuate dalle Aziende sanitarie locali (ASL).

apposito regolamento contenente la disciplina del controllo stesso. Le imprese agricole che utilizzino OGM devono restituire, entro sei mesi dalla comunicazione del controllo, i contributi finanziari, maggiorati degli interessi legali, avuti dalla regione negli ultimi cinque anni a partire dal momento del controllo e di provenienza oltre che regionale, anche nazionale e comunitaria (art. 6).

*(t) L.r. 6 aprile 2000, n. 56 (B.U. 17 aprile 2000, n. 17)*

**Norme per conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifica alla l.r. 23 gennaio 1998, n. 7– Modifiche alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49.**

Con la presente legge, la regione Toscana riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del d.P.R. n. 357/1997 e in conformità con la direttiva 79/409/CEE tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile.

In particolare:

- a) tutela le diversità delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate, degli habitat e di altre forme naturali del territorio;
- b) riconosce gli habitat, la flora e la fauna quali beni di rilevante interesse pubblico e garantisce il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente;
- c) promuove la gestione razionale degli habitat;
- d) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000.

Le province svolgono le funzioni amministrative che non sono espressamente riservate alla competenza regionale e, in particolare, provvedono all'attuazione delle misure di tutela della fauna e della flora disciplinate dagli artt. 5 e 6 del Capo II.

L'art. 3 prevede che le province espletino le funzioni relative al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie e alla realizzazione di studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni; nonché sull'attuazione di iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici. Per quanto riguarda le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR), ossia delle aree geograficamente definite che contribuiscono a mantenere o ripristinare un habitat naturale, le province attuano le misure di conservazione previste, anche mediante l'adozione di appositi piani di gestione. Le funzioni attribuite alle province sono svolte dagli enti parco regionali, ma possono

essere assegnate anche agli enti parco stessi se si instaura un'intesa tra questi ultimi, la regione, la provincia o le province territorialmente competenti. Le province provvedono, inoltre, anche in assenza di indirizzi regionali, all'individuazione del Piano territoriale di coordinamento (PTC) delle aree di collegamento funzionale (art. 16 della l.r. n. 5/1995).

La regione riconosce i centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero e il ricovero di specie animali e vegetali e definisce i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali il cui possesso deve essere accertato in relazione ai soggetti interessati, anche per l'erogazione di eventuali finanziamenti (art. 9). La regione attribuisce, inoltre, primaria importanza alle aree di collegamento ecologico e funzionale e definisce, nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) (l.r. n. 5/1995), gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela delle stesse (art. 10). La regione e, in particolare, il consiglio su proposta della giunta, per tutelare la diversità di particolari forme naturali del territorio, individua i geotipi di importanza regionale (art. 11).

L'art. 13 della presente legge è dedicato all'istituzione della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità finalizzata a garantire un supporto tecnico-scientifico alla giunta regionale. La consulta è composta da esperti nelle discipline inerenti il settore ambientale ed è presieduta dall'assessore regionale competente per materia o da un suo delegato. Alle riunioni della consulta possono essere invitati a partecipare un esperto dell'ARPAT, uno dell'ARSIA e rappresentanti delle amministrazioni locali eventualmente interessate. Per l'esercizio delle funzioni, la giunta regionale si avvale della consulta tecnica, integrata da due rappresentanti delle Guardie ambientali valutarie (GAV), che esprime pareri obbligatori per i profili tecnico-scientifici in materia di attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari; della predisposizione e dell'attuazione del programma triennale; della formazione degli strumenti di piano e dei regolamenti dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale. Inoltre, la consulta avanza proposte in ordine allo stato di attuazione della legge e ai provvedimenti di competenza regionale riguardanti il servizio volontario di vigilanza ambientale.

La legge precisa che i progetti (art. 5 della l.r. n. 79/1998) ricadenti ed aventi effetti su Siti di importanza regionale (SIR), sono sottoposti alla procedura relativa alla Valutazione di impatto ambientale (VIA). Gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore sono direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora siano suscettibili di produrre effetti su Siti di importanza regionale (SIR) o sui geotipi di importanza regionale. Gli atti di pianificazione settoriale, compresi i piani

sovrannazionali agricoli, forestali e faunistico-venatori devono contenere una relazione d'incidenza (art. 5 del d.P.R. n. 357/1997) volta ad individuare i principali effetti che ciascun piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, che vengono valutati nell'ambito della procedura di approvazione degli atti (art. 15).

Nell'assegnazione di contributi finalizzati alla gestione agricola e territoriale delle aree ricomprese nei siti di importanza regionale (SIR), nonché nelle aree protette previste dalla legge n. 394/1991 e dalla l.r. n. 49/1995, la regione attribuisce priorità all'agricoltura biologica e alla selvicoltura naturalistica, all'agricoltura integrata e agli interventi di miglioramento ambientali e di ingegneria naturalistica. Queste priorità possono rientrare anche nei cofinanziamenti statali e comunitari (art. 18).

*(u) L.r. 6 aprile 2000, n. 57 (B.U. 17 aprile 2000, n. 17).*

#### **Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.**

La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e la vigilanza fitosanitaria nel rispetto dei principi fondamentali (legge n. 987/1991, d.lgs. n. 535/1992, d.gs. n. 697/1996, d.P.R. n. 698/1996, direttiva 77/93/CEE), quali la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari e la protezione contro l'introduzione di organismi nocivi (art. 1).

L'esercizio dell'attività di produzione di piante e parti di piante destinate alla vendita, così come del commercio all'ingrosso di piante e prodotti sementieri sono subordinati, ai fini della protezione fitosanitaria, ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) (l.r. n. 66/1995). L'autorizzazione non decade in caso di morte del titolare o di cessione della titolarità dell'impresa, essendo consentita la prosecuzione dell'attività da parte degli aventi diritto alla successione, purché ne sia data notizia all'ARPAT. Le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dalla giunta regionale, che approva anche un apposito modello; mentre l'istruttoria delle domande spetta all'ARPAT che, però, può stipulare apposite convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza procedimentale (CAAP) (l.r. n. 11/1998) per le fasi procedurali prive di discrezionalità. Il consiglio regionale definisce i criteri cui devono uniformarsi le suddette convenzioni ed individua le fasi procedurali attribuibili ai CAAP.

Le aziende autorizzate sono iscritte al registro regionale unico dei produttori istituito presso l'ARPAT (artt. 2 e 3), organizzato su base provinciale e suddiviso in sezioni cui corrispondono i relativi settori di attività:

- a) aziende che moltiplicano o coltivano o producono e commercializzano vegetali o prodotti vegetali per i quali è richiesta l'autorizzazione (legge n. 987/1991 o d.lgs. n. 536/1992), nonché quelle comprese negli elenchi ufficiali in attuazione del d.lgs. n. 535/1992 e dei d.P.R. nn. 697 e 698 del 1996;
- b) aziende singole o associate che rientrano nel sistema di produzione volontaria di piante certificate (decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1987 e 2 luglio 1991, n. 289 e successive modifiche);
- g) aziende che commercializzano all'ingrosso vegetali o prodotti vegetali.

L'ARPAT trasmette annualmente alle province copia del registro regionale (art.4).

Per l'esercizio delle funzioni di servizio fitosanitario regionale (art. 8ter della l.r. n. 66/1995), l'ARPAT può avvalersi della collaborazione di istituzioni specifiche, istituti di ricerca e laboratori di analisi. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'ARPAT presenta una relazione sullo svolgimento delle attività dell'anno precedente alla giunta regionale, la quale può emanare direttive di carattere tecnico per l'ARPAT ai fini dell'espletamento delle attività relative alla presente legge (art. 7).

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'ARPAT, può istituire con ordinanza la quarantena fitosanitaria per impedire la diffusione di malattie pericolose e diffusibili. L'ordinanza indica il soggetto a carico del quale sono poste le spese per le operazioni, comprese le cure colturali (art.9).

Gli utenti, per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle attività fitosanitarie, devono versare all'ARPAT un corrispettivo determinato in base ad uno specifico tariffario approvato dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole. Con lo stesso atto di approvazione del tariffario, la giunta regionale individua le attività dell'ARPAT che danno luogo a servizi, definendo le modalità di pagamento del corrispettivo (art.10).

*(v) L.r. 26 gennaio 2001, n. 2 (B.U. 2 febbraio 2001, n. 4)*

**Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).**

Ai sensi della l.r. n. 32/2000, la presente legge determina l'aliquota dell'IRAP per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi (art.1).

In particolare:

- Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (d.lgs. n. 446/1997 e successive modifiche e d.lgs. n. 460/1997) limitatamente alle attività istituzionali esercitate, per le cooperative sociali (legge n. 381/1991) e per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel triennio 2001-2003 (l.r. n. 27/1993 e successive modifiche) l'aliquota è determinata nella misura del 3,25% a partire dal 1 gennaio 2001. Per le imprese giovanili, è applicata un'aliquota ridotta per il primo anno d'imposta e per i due anni successivi (artt. 2 e 3).
- Per le imprese ubicate nei comuni montani (d.lgs. n. 446/1997), l'imposta è pari a 3.75% limitatamente al valore della produzione netta prodotto nei territori dei comuni montani (Allegato 1 della l.r. n. 39/1992 e successive modifiche), con esclusione di quelli parzialmente montani. Se l'attività è esercitata nel territorio di più comuni, il valore si considera prodotto nel territorio di quelli montani proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, utilizzato a qualsiasi titolo, addetto con continuità a stabilimenti, uffici, cantieri per un periodo non inferiore a tre mesi. Non si applica l'aliquota ridotta quando il valore della produzione sia superiore a 150 milioni di lire (77.468, 53 euro) (art. 4). La legge dispone, inoltre, che non si applica l'aliquota ridotta (artt. 2-4) ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi (art. 10 del d.P.R. n. 601/1973) fino a quando la stessa sia superiore a quella agevolata (art. 45 del d.lgs. n. 446/1997), nonchè ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997. Infine, l'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti *de minimis* (art. 5).

(z) L.r. 21 febbraio 2001, n. 10 (B.U. 2 marzo 2001, n. 7)

**Modifiche alla l.r. 11 aprile 1995 n. 50 – Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.**

L'art. 1 della presente legge abroga l'art. 9 della l.r. n. 50/1995.

L'art. 2 dispone delle modifiche all'art. 11 della l.r. n. 50/1995, con particolare riferimento alla sostituzione del c. 2 relativo al rilascio del tesserino previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo.

L'art. 3 prevede, al c. 1, la sostituzione dell'art. 19 della l.r. n. 50/1995 con un nuovo art. 19, il quale stabilisce che sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti del corpo forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le Guardie ambientali volontarie (GAV), gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende sanitarie locali (ASL); nonché, limitatamente alle aree oggetto di raccolta riservata, le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il c. 2 prevede che, fermi restando i poteri di accertamento (art.13) della legge nazionale n. 689/1981, i soggetti incaricati possono chiedere l'esibizione del tesserino di idoneità (art. 11), così come della ricevuta relativa al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione (art. 23).

L'art. 4 stabilisce la sostituzione dell'art. 21 della l.r. n. 50/1995 con un nuovo art. 21, che disciplina le sanzioni da applicare per la violazione delle disposizioni della presente legge; mentre l'art. 5 prevede la sostituzione dell'art. 23 della l.r. n. 50/1995 con un nuovo art. 23 in base al quale il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino di idoneità, è tenuto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo (art. 3). Il pagamento dell'importo non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e di raccolta. L'importo viene introitato direttamente dalla regione Toscana. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con atto deliberativo da assumersi entro il 30 novembre di ogni anno, può modificare detto importo.

L'art. 6 dispone la sostituzione dell'art. 25 della l.r. n. 50/1995 con un nuovo art.25, secondo cui i proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione (art. 23) sono impiegati, a decorrere dal 1 gennaio 2002, per il raggiungimento delle finalità della presente legge e, in particolare, per incentivare interventi di tutela e di ripristino ambientale. La giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse nella misura del 20% a favore dell'ARSIA e nella misura del 60% a favore delle province. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi

provinciali (art. 11, c. 5). La giunta regionale determina le finalità degli interventi finanziati dall'ARSIA e dalle province, nonché i destinatari degli stessi.

Per l'anno 2001, la giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione del 7 maggio 1999, n. 563, tenuto conto delle proposte degli enti locali, dell'ARSIA, delle associazioni dei tartufai riconosciute ai sensi dell'art. 8, delle associazioni dei consumatori, delle università e delle istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione; alla formazione tecnica e professionale; alla qualificazione dei raccoglitori; alla tutela, pubblicizzazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura (art. 7). Lo stesso art. 7, al c. 3, stabilisce che l'obbligatorietà del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione (art. 23) decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) L.r. 29 luglio 1998, n. 41 (B.U. 7 agosto 1998, n. 8)*

#### **Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.**

La regione favorisce l'elaborazione e l'attuazione di programmi di sviluppo mediante procedure di coordinamento istituzionale e di dialogo sociale in conformità con i principi dello statuto, nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale. Specifiche misure riguardano l'incentivazione alla formazione e attuazione dei programmi di sviluppo sostenibile integrato in ambito locale, con determinazione dei criteri e delle modalità di attribuzione (art.1).

L'elaborazione dei programmi locali di sviluppo sostenibile è promossa dalla provincia o d'intesa dalle province interessate anche su richiesta di altri soggetti pubblici o su proposta formulata congiuntamente dalle parti sociali a livello provinciale. I programmi sono formalizzati con atto della provincia, salvo che assumano la forma di atti di programmazione negoziata e che, quindi, siano disciplinati da leggi statali e regionali. Le forme e le modalità di redazione dei programmi e di presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi sono specificate con delibera della giunta regionale (art.3).

Per l'attuazione di programmi locali di sviluppo, è istituito un fondo regionale di sostegno, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente dal consiglio regionale, mediante apposito stanziamento nel bilancio di previsione (art.4).



La giunta regionale individua le aree o i sistemi locali da incentivare, entro il 28 febbraio di ogni anno, previa concertazione con le parti sociali a livello regionale e sentite le province. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con delibera, riparte annualmente il fondo tra i programmi locali e nelle aree individuate dalla giunta stessa. I contributi sono assegnati, mediante interventi specifici o progetti di investimento previa istruttoria tecnica, compiuta da un nucleo di valutazione, nominato dalla giunta in contraddittorio con tecnici designati dalla provincia e dal soggetto attuatore. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni e le modalità per la liquidazione dei contributi, le forme di prestazione delle necessarie garanzie e di monitoraggio, i tempi di rendicontazione finalizzati ad assicurare l'effettività della realizzazione del progetto o intervento incentivato. Le deliberazioni sono trasmesse al consiglio regionale entro 7 giorni dalla loro adozione e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale. Ogni anno, entro il 31 marzo, la giunta regionale riferisce al consiglio in ordine allo stato di attuazione dei progetti e agli effetti sullo sviluppo economico e sull'incremento dell'occupazione (artt. 5-7).

Con la presente legge viene rifinanziata la l.r. n. 53/1997. Inoltre, il consiglio regionale, con propria deliberazione, effettua un'ulteriore assegnazione dell'importo (L. 2.000.000.000) a uno o più progetti già individuati ai sensi dell'art.5, c. 2, della l.r. n. 53/1994 in conformità dei criteri tendenziali di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della presente legge (art.8).

*(b) L.r. 31 luglio 1998, n. 43 (B.U. 7 agosto 1998, n. 28)*

**Eventi alluvionali del 19 giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del d.l. n. 576/96, convertito in legge n. 677/96.**

La legge si compone di due Titoli: il Titolo I è relativo alle disposizioni per agevolare il trasferimento degli impianti produttivi (artt. 1-17); mentre il Titolo II modifica la l.r. n. 20/1998 riguardante gli interventi urgenti a favore delle zone colpite da eventi calamitosi (art. 18).

In particolare, nell'ambito del Titolo I:

- La legge disciplina le agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi localizzati nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996 e dà disposizioni per l'individuazione delle aree da destinare al trasferimento (art. 5 del d.lgs. n. 576/1996 convertito con legge n. 677/1996) (art.1).

Le agevolazioni sono concesse alle imprese extra-agricole, proprietarie o conduttrici degli impianti produttivi da demolire in quanto costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque (art. 3 della l.r. n. 20/1998). Possono accedere ai benefici le imprese industriali, agroindustriali e artigianali proprietarie o conduttrici di impianti produttivi localizzati nelle aree a rischio idrogeologico. Le agevolazioni consistono in contributi in conto interessi e in conto capitale sui finanziamenti bancari finalizzati alla copertura delle spese di investimento sostenute per il trasferimento degli impianti produttivi nello stesso comune o, comunque, nell'ambito di uno dei comuni delle province di Lucca e di Massa Carrara (art. 3).

Per la concessione di contributi, la regione si avvale della società fidi Toscana s.p.a., presso la quale ha un apposito fondo dell'importo di lire 11 miliardi, che può essere incrementato con le disponibilità finanziarie residue del fondo costituito presso la società stessa dopo l'erogazione dei contributi alle imprese annesse ai benefici e la presentazione del rendiconto finanziario alla giunta regionale. La società può rilasciare alle imprese beneficiarie garanzie sussidiarie e, per questo fine, è istituito un apposito fondo speciale dell'importo di 5 miliardi di lire. Inoltre, istruisce le domande e concede i contributi, formando una graduatoria delle imprese ammesse a contributo che trasmette alla giunta regionale entro 30 giorni dalla compilazione (artt.7, 8 e 14).

Entro il 31 maggio 1999, i comuni delle province di Lucca e Massa Carrara individuano le aree da destinare al trasferimento degli impianti produttivi. Se ciò comporta variazioni agli strumenti urbanistici, i comuni interessati devono richiedere al presidente della giunta regionale la promozione di un accordo di pianificazione (art. 36 della l.r. n. 5/1995) (art.16).

*(c) L.r. 6 agosto 1998, n. 53 (B.U. 14 agosto 1998, n.30)*

**Intervento straordinario di solidarietà per la regione Campania colpita dagli eventi calamitosi del 5 maggio 1998.**

Con la presente legge si dispone un finanziamento di L. 500.000.000 da parte della regione Toscana alla regione Campania destinato alle attività dirette al superamento delle conseguenze degli eventi calamitosi.

*(d) L.r. 13 agosto 1998, n. 67 (B.U. 24 agosto 1998, n. 31)*

**Interventi a favore delle imprese toscane. Modifiche alla l.r. 7 febbraio 1996, n.11 e ulteriori interventi finanziari per l'anno 1998.**

Con la presente legge si modifica la legge regionale di cui al titolo.

In particolare:

- L'art. 1 dispone la proroga per l'anno 1998 della l.r. n. 11/1996, già prorogata per l'anno 1997 con la l.r. n. 17/1997.
- L'art. 2 sostituisce l'art. 29 della l.r. n. 11/1996 precisando che per la definizione di PMI si adottano i requisiti previsti dal decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e sue eventuali modifiche.
- L'art. 3 sostituisce l'art.37 della l.r. n.11/1996 disponendo che i contributi previsti dai Capi I, II e IV della presente legge sono soggetti al regime *de minimis*, come definito dalla normativa comunitaria, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 15-*bis*, collegati alla delibera CIPE dell'8 agosto 1996.
- L'art. 4 abroga l'art.10, il c. 2 dell'art. 16 e l'art. 35 della l.r. n. 11/1996.
- L'art. 5 prevede l'inserimento, dopo l'art. 15-*bis* della l.r. n. 11/1996 modificato dalla l.r. n. 17/1997, dell'art. 15-*ter* che autorizza la Fidi Toscana s.p.a. ad erogare i contributi, di cui al programma attuativo regionale approvato dalla giunta regionale in esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 16, c. 1, della l.r. n. 266/1997, nel rispetto delle modalità stabilite da apposita delibera CIPE.
- L'art. 6 precisa che le disposizioni di cui alla l.r. n. 11/1996 come modificate dalla presente legge si applicano a partire dalla prima graduatoria utile adottata dalla fidi Toscana s.p.a. (artt. 7, 15 e 32 della l.r. n. 11/1996) successivamente alla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi, sono ritenute prioritarie le imprese che operano nelle aree non incluse tra quelle degli Obiettivi 2 e 5b del regolamento CE n. 2081/1993.
- L'art. 8 autorizza la spesa per il cofinanziamento dei programmi, in concorso con lo Stato e altri eventuali soggetti (art.12 della legge n. 215/1992).

(e) *L.r. 15 dicembre 1998, n. 93 (B.U. 24 dicembre 1998, n. 44)*

#### **Interventi straordinari per l'acquacoltura.**

La presente legge attiva interventi per favorire lo sviluppo dell'acquacoltura in armonia con gli orientamenti comunitari e nazionali. L'obiettivo degli interventi è quello di conciliare lo sviluppo economico con il mantenimento dell'equilibrio ambientale, valorizzando risorse ed azioni locali, con priorità per i territori ricadenti nei comuni montani. Tali

interventi consistono in azioni di ricerca e sperimentazione in materia di acquacoltura volte a diversificare le specie allevate e ad innovare e perfezionare le tecnologie di allevamento. Per l'attuazione degli interventi, la regione si avvale dell'Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) (art. 1).

*(f) L.r. 23 dicembre 1998, n. 99 (B.U. 31 dicembre 1998, n. 45)*

**L.r. 34/94. Misure per promuovere l'operatività dei consorzi di bonifica.**

In attuazione della l.r. n. 34/1994, la presente legge interviene per agevolare l'operatività dei consorzi di bonifica titolari delle funzioni attribuite dal consiglio regionale, nonché dei consorzi istituiti in applicazione dell'art. 51.

Per gli adempimenti indicati dall'art. 47 e, in considerazione dell'ampliamento del territorio di competenza dei consorzi, la regione concede contributi straordinari finalizzati al finanziamento delle spese necessarie. I contributi vengono concessi per il 60% delle spese complessivamente previste fino ad un massimo del contributo pari a 180 milioni (artt. 1 e 2).

I consorzi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, possono presentare le richieste di contributo alle province competenti per territorio (delibera n. 315 del 15 ottobre 1996). Queste ultime provvedono all'istruttoria delle domande (entro 45 giorni), alla loro approvazione e alla trasmissione delle richieste di contributi all'amministrazione regionale, la quale (sempre entro 45 giorni) assegna i contributi effettuando la liquidazione alle province. I consorzi ricevono i contributi dalle province. Se le richieste ammissibili sono superiori alle disponibilità finanziarie viene data priorità alle domande presentate dai consorzi che, a seguito dell'attribuzione delle funzioni, hanno conseguito il maggior ampliamento territoriale (art. 3).

*(g) L.r. 29 dicembre 1998, n. 101 (B.U. 8 gennaio 1999, n. 1)*

**Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4 aprile 1995, n. 36 "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia".**

La presente legge modifica quella di cui al titolo.

In particolare:

- L'art. 1 dispone la sostituzione del c. 1 dell'art. 1 della l.r. n. 36/1995 precisando che la legge è finalizzata a favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'artigianato e dell'associazionismo artigiano di garanzia (legge n. 443/1985) e che, nell'ambito della programmazione regionale, costituisce quadro organico degli incentivi finanziari regionali alle imprese artigiane (artt. 12 e 49 del d.lgs. n. 112/1998).
- L'art. 3 sostituisce l'art. 3 della l.r. n. 36/1995, stabilendo l'assegnazione di contributi da parte della regione ad artigiancredito toscano volta a garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito e di leasing o di altri prodotti finanziari, alle imprese associate, alle cooperative e ai consorzi aderenti all'artigiancredito stesso. La concessione dei contributi è destinata, inoltre, ai programmi di attività volti all'assistenza tecnica, all'informazione tecnico-finanziaria, all'attività di qualificazione professionale e all'elaborazione di programmi di sviluppo dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti d'area e degli accordi di programma. I contributi sono attribuiti anche per programmi di consolidamento delle strutture, proposti da artigiancredito toscano quale incentivazione alle imprese, a favore dei soci delle cooperative e dei consorzi; così come a beneficio di aziende artigiane sulla base di specifici programmi di sviluppo articolati territorialmente e settorialmente.
- L'art. 5 sostituisce l'art. 5 della l.r. n. 36/1995 precisando che la giunta regionale adotta, sentito anche l'artigiancredito toscano, apposite specifiche direttive in base alle quali lo stesso artigiancredito è tenuto a stipulare convenzioni con le banche, le società di leasing e di factoring e le altre istituzioni finanziarie per la concessione di garanzie. Le direttive regionali indicano l'importo massimo e minimo delle operazioni assistite dalla garanzia dell'artigiancredito, i tempi massimi e minimi di ammortamento, la regolamentazione per l'erogazione dei contributi, la ripartizione dell'intervento a garanzia e i criteri per definire un rapporto tra operazione garantita e quote sociali effettivamente sottoscritte e ogni elemento ritenuto utile dalla giunta regionale.
- L'art. 6, aggiungendo la lettera *g-bis*) al c. 1 dell'art. 6 della l.r. n. 36/1995, dispone l'obbligo del rispetto delle direttive emanate dalla giunta regionale in base all'art. 5; mentre l'art. 7, che sostituisce il c. 1 dell'art. 8 della l.r. n. 36/1995, evidenzia che, fino alla stipula di

nuove convenzioni sottoscritte in base alle direttive emanate dalla giunta regionale, restano valide quelle in essere tra artigiancredito, le cooperative e i consorzi artigiani e le banche. Il successivo art. 8, che aggiunge l'art.8-*bis* e l'art. 8 della l.r. n. 36/1995, precisa che i contributi previsti dalla presente legge sono soggetti al regime *de minimis*.

*(h) L.r. 15 aprile 1999, n. 25 (B.U. 23 aprile 1999, n. 12)*

**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole.**

La regione Toscana promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e alimentari mediante l'acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo (art.1).

La giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio, mentre il consiglio regionale approva il "regolamento d'uso" del marchio stesso. L'uso del marchio è concesso ad imprese agricole, ad associazioni di produttori agricoli e ad imprese di trasformazione e commercializzazione che abbiano sottoscritto accordi di coltivazione e/o di vendita (artt. 2-3).

La giunta regionale interviene per sostenere le attività dei prodotti contraddistinti dal marchio con specifiche iniziative, tra cui appositi corsi di formazione e di aggiornamento e interventi di assistenza tecnica e formazione professionale; nonché per tutelare il consumatore dalla pubblicità ingannevole in relazione alla provenienza dei prodotti (art. 8).

*(i) L.r. 22 luglio 1999, n. 41 (B.U. 2 agosto 1999, n. 23)*

**Modifiche ed integrazioni alla l.r. 12 aprile 1994, n. 29 ed alla l.r. 7 febbraio 1996, n.11 concernenti interventi straordinari a favore delle imprese extragricole.**

La presente legge modifica le leggi indicate nel titolo.

In particolare:

- L'art. 1 sopprime il fondo speciale rischi costituito dalla Fidi toscana s.p.a. per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, della l.r. n.29/1994.
- L'art. 2 precisa che il consiglio regionale stabilisce, nell'ambito delle direttive impartite di norma annualmente alla Fidi toscana s.p.a. (art. 4, c. 4, della l.r. n. 32/1974 e successive modifiche e integrazioni), i

criteri e le modalità per la concessione, da parte della stessa fidi toscana, delle garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito, concesse dalle banche a titolo di consolidamento di debiti a breve termine contratti nei loro confronti dalle PMI, con esclusione delle imprese agricole (art. 2135 del codice civile).

- L'art. 3, al c. 1, dispone la sostituzione dell'art. 2 della l.r. n. 11/1996 stabilendo che la regione Toscana, nell'ambito delle politiche finalizzate a favorire l'innovazione finanziaria, assegna, attraverso la Fidi toscana s.p.a. alle piccole e medie imprese (con esclusione di quelle agricole) contributi in conto interessi su prestiti partecipativi concessi dalla fidi toscana stessa.  
Il c. 2 prevede la sostituzione dell'art. 4 della l.r. n. 11/1996 precisando che sono beneficiari dei contributi in conto interesse le PMI extragricole, costituite in forma di società di capitali che abbiano i requisiti previsti dal decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.
- L'art. 5 abroga gli artt. 6-13 e 15 della l.r. n. 29/1994; l'art. 3, c. 1, della l.r. n. 89/1994; l'art.6, c. 7, della l.r. n. 88/1995 e la l.r. n. 10/1997.

*(l) L.r. 29 luglio 1999, n. 42 (B.U. 6 agosto 1999, n. 25)*

**Ulteriori interventi straordinari di spesa per l'anno 1999 a sostegno dello sviluppo regionale.**

La presente legge disciplina gli interventi straordinari per i fabbisogni connessi ad esigenze di sviluppo regionale nell'economia, nelle infrastrutture e nella cultura (art.1).

Il Capo II riguarda le azioni a sostegno dell'economia, con particolare riferimento a:

- interventi per le piccole e medie imprese operanti nei settori tessile, abbigliamento, conciario, orafa, calzaturiero e di pelletteria (art. 3);
- aumento della quota di partecipazione della regione Toscana al capitale sociale della s.r.l. "Centro affari e convegni Arezzo" (art. 4);
- autorizzazione di spesa per il finanziamento delle domande già presentate e dichiarate ammissibili, ma non ricomprese nei finanziamenti comunitari assegnati e relativi ad interventi di qualificazione delle strutture agroalimentari (p.o. di attuazione del regolamento CE n. 951/1997 per il periodo 1994/99) (art. 5);

- autorizzazione di cofinanziamento regionale del progetto biennale promozionale “Verde 2000” società “Toscana piante e fiori” (regolamento CE n. 2275/1996) nella misura massima del 20% dell’importo globale del progetto (art. 6).

Il Capo III è relativo alle infrastrutture di trasporto, il Capo IV ad interventi in campo culturale e il Capo V ad interventi relativi a diversi settori.

*(m) L.r. 2 novembre 1999, n.58 (B.U. 10 novembre 1999, n. 30)*

**Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani.**

La regione Toscana, nell’ambito delle politiche di sostegno alle attività produttive, promuove lo sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale attraverso la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali; la formazione delle figure professionali; la promozione dei prodotti artigianali; la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla permanenza delle imprese artigiane (art.1).

Gli enti locali e le associazioni di categoria promuovono la costituzione di consorzi formati da imprese dell’artigianato artistico e tradizionale. I consorzi, finalizzati a garantire l’origine e la qualità delle produzioni, svolgono le funzioni previo riconoscimento della competente camera di commercio. I consorzi rappresentativi di una percentuale significativa delle imprese artigiane, secondo i parametri stabiliti dalla giunta regionale, retti da statuti che consentono l’ammissione di imprese senza discriminazioni con strutture e risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati, sono riconosciuti dalle camere di commercio, sentite le province e le commissioni provinciali per l’artigianato (art.3).

Gli artt. 12 e 13 sono dedicati, rispettivamente, agli interventi per l’innovazione e a quelli finanziari a favore delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale.

In particolare:

- La regione si avvale di una società consortile promossa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane per attuare interventi innovativi, sperimentali, di sostegno e di coordinamento delle funzioni di sviluppo svolte dai livelli locali. La giunta approva specifiche direttive riguardanti le modalità operative; mentre, entro il mese di aprile di ogni anno, la società consortile fornisce al consiglio e alla giunta regionale una relazione



sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La regione Toscana concede, per l'avvio delle attività, contributi diretti per un importo di L. 200.000.000 annui e determina la somma da destinare, ogni anno, allo svolgimento delle attività.

- a) La regione favorisce la permanenza delle imprese artigiane agevolandone il subentro nella totalità di tali imprese da parte di soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa nell'ambito di quelle dello stesso settore produttivo. Inoltre, promuove il trasferimento delle imprese nei centri storici e gli interventi di ricerca ed innovazione tecnologica e distributiva. I contributi sono concessi dall'artigiancredito toscano (art. 3, c. 1, lett. d), della l.r. n. 36/1995 e successive modifiche) e soggetti al regime *de minimis* come definito dalla normativa comunitaria.

La regione Toscana, a decorrere dal 1 gennaio 1998, fa fronte agli oneri per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, mediante risorse stanziare in bilancio nei limiti della somma indicata nella tabella B allegata alla legge n. 449/1997 e attraverso trasferimenti erariali a norma dell'art. 48, c. 9, della stessa legge n. 449. Un'apposita convenzione tra gli istituti assicuratori disciplina le modalità di erogazione della somma a carico della regione e di quella di spettanza dello Stato (art. 15).

La promulgazione della legge, ai sensi della l.r. n. 91/1996, si può effettuare avendo ritirato, il 25 ottobre 1999, la notifica presentata alla commissione europea (art. 93, par. 3, del TUE) (art. 16).

(n) L.r. 28 gennaio 2000, n. 5 (B.U. 7 febbraio 2000, n. 5)

**L.r. 43 del 31.7.1998: eventi alluvionali del 19 giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art.5 del d.l. n. 576/1996, convertito in legge n.677/1996: Modifica ed integrazione.**

La presente legge modifica l'art. 11, c. 1, della l.r. n. 43/1998 relativo alle procedure volte ad ottenere i contributi diretti ad agevolare il trasferimento degli impianti produttivi localizzati nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996. In particolare, l'art.1 dispone che le domande per ottenere i contributi debbano essere presentate alla fidi toscana s.p.a. entro e non oltre il 30 giugno 2001.

(o) L.r. 1 febbraio 2000, n. 11 (B.U. 7 febbraio 2000, n. 5)

**“Fidi Toscana s.p.a. – Costituzione fondi per il supporto delle operazioni di internazionalizzazione ed esportazione e per la concessione di prestiti partecipativi alle PMI”.**

Con la presente legge, sono istituiti presso la Fidi toscana:

- a) un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie a favore di piccole e medie imprese;
- b) un fondo di rotazione per la concessione di prestiti partecipativi a favore delle piccole e medie imprese.

I fondi sono alimentati da contributi della regione Toscana e da quelli di altri soci. Il consiglio regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione, da parte della Fidi Toscana, delle garanzie sussidiarie e dei prestiti partecipativi (artt. 1-2).

*(p) L.r. 26 giugno 2000, n. 58 (B.U. 5 luglio 2000, n. 21)*

**Indennità integrativa nei casi di abbattimento totale di allevamento bovino nell’ambito di piani obbligatori di risanamento da tubercolosi.**

La regione può concedere un compenso integrativo dell’indennità di abbattimento ai proprietari di bovini al fine di favorire la ricostituzione, quantitativa e qualitativa, del patrimonio zootecnico (art.1).

*(q) L.r. 3 agosto 2000, n. 64 (B.U. 14 agosto 2000, n. 26)*

**Modifica della l.r. 14.1.98, n.1. aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.**

La presente legge modifica quella indicata nel titolo.

In particolare:

- L’art. 1 precisa che dopo l’art. 6 della l.r. n. 1/1998 è inserito l’art. 6-*bis*, il quale prevede contributi, non superiori al 70% della spesa ammissibile, per la valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico.
- L’art. 2 dispone l’inserimento dell’art. 7-*bis* dopo l’art. 7 della l.r. n. 1/1998, il quale concede contributi sugli investimenti per l’acquisto dei riproduttori selezionati con lo scopo di incrementare il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.
- L’art. 3 precisa che l’art. 9 della l.r. n. 1/1998 è sostituito da un nuovo art. 9, il quale evidenzia che il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, provvede a stabilire i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, l’importo dei compensi e le

modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei benefici. Il consiglio, inoltre, decide rispetto alla possibilità della liquidazione di anticipazioni sui contributi ammissibili e alla misura percentuale delle anticipazioni concedibili. Infine, individua le modalità di erogazione dei fondi alle province per gli interventi previsti negli artt. 2, 3, 5, 7 e 7-bis.

*(r) L.r. 24 aprile 2001, n. 20 (B.U. 4 maggio 2001, n. 15)*

**Modifiche alla l.r. 14 gennaio 1998, n. 1 “Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico”, già modificata dalla l.r. 3 agosto 2000, n. 64.**

L'art. 1 della presente legge sostituisce l'art. 5 della l.r. n. 1/1998 con un nuovo art.5 che prevede la concessione di un contributo fino al 40% della spesa ammissibile a favore dei soggetti di cui all'art. 12 per la realizzazione di progetti volti a diffondere tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale negli allevamenti agricoli delle specie di interesse zootecnico.

L'art. 2 aggiunge il c. 2-bis all'art. 7, il quale dispone che l'importo globale degli aiuti concessi non può superare i 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 10 marzo 1999, n. 12 (B.U. 19 marzo 1999, n. 8)*

**Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni legislative.**

La presente legge è composta da un articolo unico con cui si abrogano norme non più operanti (Allegato A) o già abrogate implicitamente (Allegato B). Al fine di completare l'esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa, le disposizioni legislative abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza. Tra le disposizioni legislative incluse nell'Allegato A, vi sono le ll.rr. n. 13/1973 (contributi *una tantum* ai comuni); n. 31/1974 (assistenza tecnica alle imprese); n. 57/1977 (cooperativa agricola); n. 13/1980 (consorzi di bonifica e miglioramento fondiario).

*(b) L.r. 29 febbraio 2000, n. 19 (B.U. 10 marzo 2000, n. 9)*

**Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni normative.**

La presente legge è composta da un unico articolo che prevede, al c. 1, l'abrogazione delle disposizioni legislative elencate negli allegati A e B, nonché quelle regolamentari in elenco negli allegati C e D, precisando, al c. 2, che l'abrogazione riguarda norme non più operanti (allegati A e C) o già implicitamente abrogate (allegati B e D).

*(c) L.r. 26 gennaio 2001, n. 3 (B.U. 2 febbraio 2001, n. 4)*

**Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003.**

L'art. 3 della presente legge autorizza la spesa di lire 220 milioni (113.620,51 euro) sul bilancio 2001 per l'erogazione dei contributi agli operatori dell'agricoltura biologica per il controllo e la certificazione del processo produttivo (art. 4 della l.r. n. 49/1997).

\* \* \*

*2. Funzioni e strumenti*

*2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 31 luglio 1998, n. 43, Eventi alluvionali del 19 giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del d.l. n. 576/96, convertito in legge n. 677/96, artt. 1, 3 e 16 (v. par. 1.3)

L.r. 28 gennaio 2000, n. 5, l.r. 43 del 31.7.1998: eventi alluvionali del 19 giugno 1996: agevolazioni finanziarie per la trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del d.l. n. 576/1996, convertito in legge n. 677/1996. Modifica ed integrazione, art.1 (v. par. 1.3)

L.r. 20 marzo 2000, n. 27, Disciplina per la realizzazione di superfici vitate, artt.1 e 4 (v. par. 1.2)

L.r. 20 marzo 2000, n. 33, Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica, artt. 3 e 6 (v. par. 1.2)

AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 1 dicembre 1998, n. 87, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercato, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo II, art. 13; Capo III, art. 18 (v. par. 1.1.1)

L.r. 20 marzo 2000, n. 35, Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive, art. 3 (v. par. 1.1.1)

CONSORZI DI SVILUPPO

*2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L.r. 29 luglio 1998, n. 41, Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile, artt. 5 e 6 (v. par. 1.3)

SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 15 dicembre 1998, n. 93, Interventi straordinari per l'acquacoltura, art. 1 (v. par. 1.3)

L.r. 22 marzo 1999, n. 16, Raccolta e commercio dei funghi apogei spontanei, Titolo II, artt. 11 e 15 (v. par. 1.2)

L.r. 21 marzo 2000, n. 39, Legge forestale della Toscana", Titolo I, artt. 1 e 2; Titolo III, Capo I; Titolo IV (v. par. 1.1.2)

L.r. 28 dicembre 2000, n. 82, Norme in materia di comunità montane, artt. 1, 2, 3 e 8 (v. par. 1.1.2)

L.r. 26 gennaio 2001, n. 2, Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), art. 4 (v. par. 1.2)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione, bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

## FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 29 dicembre 1998, n. 101, Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4 aprile 1995, n. 36 “Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia”, art. 1 (v. par. 1.3)

L.r. 22 marzo 1999, n. 16, Raccolta e commercio dei funghi apogei spontanei, Titolo II, art. 15 (v. par. 1.1.2)

L.r. 15 aprile 1999, n. 25, Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole, art. 3 (v. par. 1.3)

L.r. 2 novembre 1999, n. 58, Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscana e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani, artt. 3 e 12 (v. par. 1.3)

L.r. 20 marzo 2000, n. 33, Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica, art. 4 (v. par. 1.2)

L.r. 21 marzo 2000, n. 39, Legge forestale della Toscana, Titolo III, Capo II, art.17 (v. par. 1.1.2)

L.r. 6 aprile 2000, n. 57, Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, art. 10 (v. par. 1.2)

L.r. 21 febbraio 2001, n. 10, Modifiche alla Legge regionale 11 aprile 1995 n. 50 – Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni, art. 7 (v. par. 1.2)

## DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

*2.3 Promozione e tutela della qualità**2.3.1 Industria e artigianato*

## QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 2 novembre 1999, n. 58, Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscana e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani, artt. 1 e 3 (v. par. 1.3)

L.r. 20 marzo 2000, n. 35, Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive, artt. 3 e 4 (v. par. 1.1.1)

---

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 15 aprile 1999, n. 25, Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole, artt. 1-3 (v. par. 1.3)

L.r. 20 marzo 2000, n. 33, Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica, art. 2 (v. par. 1.2)

L.r. 21 marzo 2000, n. 39, Legge forestale della Toscana, Titolo III, Capo II, art. 21 (v. par. 1.1.2)

L.r. 26 giugno 2000, n. 58, Indennità integrativa nei casi di abbattimento totale di allevamento bovino nell'ambito di piani obbligatori di risanamento da tubercolosi, art. 1 (v. par. 1.3)

L.r. 3 agosto 2000, n. 64, Modifica della l.r. 14.1.98, n.1. Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico, art. 2 (v. par. 1.3)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 29 luglio 1999, n. 42, Ulteriori interventi straordinari di spesa per l'anno 1999 a sostegno dello sviluppo regionale, Capo II, art. 5 (v. par. 1.3)

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 1 dicembre 1998, n. 87, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercato, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo VIII, artt. 26 e 27 (v. par. 1.1.1)

L.r. 28 gennaio 2000, n. 6, Costituzione dell'agenzia di promozione Economica della Toscana (APET), art.1 (v. par. 1.2)

#### *2.4.2 Agricoltura*

L.r. 1 dicembre 1998, n. 87, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercato, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo VIII, artt. 26 e 27 (v. par. 1.1.1)

L.r. 28 gennaio 2000, n. 6, Costituzione dell'agenzia di promozione economica della Toscana (APET), art. 1 (v. par. 1.2)

#### *2.5 Servizi reali alle imprese*

##### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 29 dicembre 1998, n. 101, Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4 aprile 1995, n.36 "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia", art. 3 (v. par. 1.3)

L.r. 22 luglio 1999, n. 41, Modifiche ed integrazioni alla l.r. 12 aprile 1994, n. 29 ed alla l.r. 7 febbraio 1999, n.11 concernenti interventi straordinari a favore delle imprese extragricole, art. 3 (v. par. 1.3)

L.r. 2 novembre 1999, n. 58, Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscana e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani, artt. 12 e 13 (v. par. 1.3)

L.r. 20 marzo 2000, n. 35, Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive, artt. 3 e 4 (v. par. 1.1.1.)

##### *2.5.2 Agricoltura*

L.r. 15 aprile 1999, n. 25, Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole, art. 8 (v. par. 1.3)

L.r. 29 luglio 1999, n. 44, Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni. Toscana e Lazio, art. 2 (v. par. 1.2)

L.r. 8 marzo 2000, n. 23, Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura, Capo I, artt. 1-3 (v. par. 1.2)

L.r. 20 marzo 2000, n. 33, Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica, art. 3 (v. par. 1.2)



## 2.6 *Sportello unico*

L.r. 1 dicembre 1998, n. 87, Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercato, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo VII, art. 25; Capo VIII, art.28 (v. par. 1.1.1)

## 2.7 *Strumenti negoziali*

L.r. 29 luglio 1998, n. 41, Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile, art. 3 (v. par. 1.3)

L.r. 29 dicembre 1998, n. 101, Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4 aprile 1995, n. 36 “Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia”, art. 3 (v. par. 1.3)

L.r. 8 luglio 1999, n. 39, Disposizioni per l’attuazione degli interventi aggiuntivi previsti nel DOCUP ob. 2 1997-99 Toscana al paragrafo 1.5 – Misure di accompagnamento, artt. 1 e 2 (v. par. 1.2)

L.r. 11 agosto 1999, n. 49, Norme in materia di programmazione regionale, art. 12 (v. par. 1.2)

L.r. 20 marzo 2000, n. 35, Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive, artt. 2 e 5 (v. par. 1.1.1)

L.r. 28 dicembre 2000, n. 82, Norme in materia di comunità montane, art. 8 (v. par. 1.1.2)

## TRENTINO-ALTO ADIGE

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

### *1. Le leggi*

#### *1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

#### *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) L.r. 20 novembre 1999, n. 7 (B.U. 23 novembre 1999, n. 52, suppl. n. 2)

**Conferimenti e aumenti di quote di partecipazione della regione al patrimonio e al capitale sociale di enti e società per azioni di interesse regionale.**

In base a questa legge, la giunta regionale viene autorizzata, tra l'altro, a sottoscrivere azioni della società "Centrali ortofrutticole trentine s.p.a."

#### *1.3 Leggi di incentivazione*

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

CONSORZI DI SVILUPPO

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

SVILUPPO RURALE (\*)

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

### 2.3 *Promozione e tutela della qualità*

#### 2.3.1 *Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione, bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

*2.4.2 Agricoltura*

*2.5 Servizi reali alle imprese*

*2.5.1 Industria e artigianato*

*2.5.2 Agricoltura*

*2.6 Sportello unico*

*2.7 Strumenti negoziali*

## TRENTO

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi*

*1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

*1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.p. 13 dicembre 1999, n. 6 (B.U. 21 dicembre 1999, n. 56)*

**Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della l.p. 9 luglio 1996 n. 4 e disposizioni in materia di commercio.**

La legge, composta di 7 Capi, si configura come un testo a carattere generale di disciplina e riordino degli interventi della provincia a sostegno delle attività economiche. Coerentemente l'art. 38 della stessa legge abroga numerose leggi o articoli di leggi, spesso modificate anche di recente, che da tempo più o meno lungo disciplinavano le iniziative provinciali.

La legge – come spiega l'art. 1 del Capo I dedicato alle disposizioni generali – intende promuovere “il consolidamento e la crescita del sistema economico” riconoscendo il “pari valore di tutti i settori economici”, valorizzando le risorse locali e favorendo uno “sviluppo ecosostenibile”.

Le finalità alle quali la legge si ispira sono: “il perseguimento delle qualità dell'impresa e degli investimenti; l'integrazione settoriale e intersettoriale; il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto dell'ambiente;

l'internazionalizzazione del sistema economico; la nascita e il potenziamento di nuove imprenditorialità”.

Il carattere intersettoriale della legge, tuttavia, sembra trovare un limite nell'art. 1 c. 3, secondo il quale “salvo i casi espressamente previsti, continuano ad applicarsi a favore del settore agricolo esclusivamente le leggi provinciali vigenti in materia”.

Il Capo II della legge, “Aiuti finanziari”, nella Sezione I disciplina:

- i beneficiari degli aiuti (art. 2): piccole e medie imprese operanti nella provincia di Trento (le PMI, nonché le microimprese, beneficiarie devono essere rispondenti alla definizione di cui alla disciplina comunitaria); grandi imprese senza necessità di notifica e approvazione (ex art. 88, par. 3, Trattato CE), quando gli aiuti rientrino in quelli concedibili a titolo di *de minimis* o quando riguardino interventi per la protezione ambientale, il risparmio energetico, lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, il sostegno della ricerca e dello sviluppo; oppure previa notifica e approvazione, ma “solo qualora l'agevolazione risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia dell'occupazione”.
- i vari aiuti concedibili: aiuti per investimenti fissi (art. 3) e, tra questi, investimenti finalizzati alla protezione ambientale (art. 4); aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo (art. 5); aiuti per favorire l'adeguata patrimonializzazione delle PMI mediante contributi finalizzati all'abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dall'impresa a fronte di processi di incremento dei mezzi propri (art. 6); aiuti per favorire l'esportazione dei prodotti trentini verso paesi extracomunitari e per promuovere i servizi turistici all'esterno dell'Unione europea (art. 7), secondo appositi criteri emanati dalla giunta provinciale, la quale – in alternativa alla concessione degli aiuti – è autorizzata a partecipare (con quote e azioni fino ad una somma data) e concedere contributi ad una società costituita, anche a livello interregionale, per il perseguimento degli stessi fini; aiuti specifici per la nuova imprenditorialità (art. 8); aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione, destinati anche alle grandi imprese, al fine di garantire posti di lavoro (art. 11 e art. 2, c. 3);
- le misure di intervento (art. 9): tali misure sono determinate dalla giunta provinciale; gli aiuti sono concessi “tenendo anche conto della regola *de minimis*”; la misura massima degli aiuti è aumentata fino al 15% per le imprese con sede in zone montane marginali, sulla base di

criteri stabiliti con apposita deliberazione della giunta provinciale, da notificare alla commissione europea; altre maggiorazioni o limiti massimi degli aiuti concedibili sono previste dal c. 4 (per le attività sostitutive), 5 (per gli investimenti delle microimprese), 6 (per la ricerca), 7 (per gli aiuti alle esportazioni);

- le tipologie degli aiuti: contributi in conto capitale, contributi in conto canoni (art. 10).

La Sezione II del Capo II disciplina, poi, le procedure:

- le domande (art. 12) vanno presentate alla struttura provinciale competente o agli enti di garanzia o enti creditizi, ove la giunta decida di affidare a tali enti la procedura sulla base di apposite convenzioni (art. 15);
- in entrambe le ipotesi la procedura è di tipo automatico per le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda di importo inferiore ad una data soglia (art. 12, c. 2 e art. 13), oppure di tipo valutativo (art. 14). Nel primo caso il soggetto competente a svolgere l'istruttoria "accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni" (art. 13, c. 3); nel secondo caso le domande "sono esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne: la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa della spesa, la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, l'entità del contributo spettante" (art. 14, c. 1).

La Sezione III del Capo II, disciplina, infine, gli obblighi dei richiedenti, e i controlli relativi (art. 16), i casi di revoca e le sanzioni (art. 17); dispone poi (art. 19) che la giunta verifichi annualmente "il grado di efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati".

Il Capo III della legge, dedicato agli "interventi di sistema" è articolato in due Sezioni aventi ad oggetto la "ricerca, studi e promozione" e "aree, immobili e infrastrutture per attività economiche".

Nella prima Sezione sono previsti vari tipi di interventi:

- la promozione, mediante l'assunzione dei relativi oneri, di forme di assegnazione e collaborazione di ricercatori presso le imprese locali (art. 19);
- la concessione di premi di specializzazione a diplomati, laureati e laureandi (art. 20);
- la promozione, da parte della giunta, di progetti di formazione per la nuova imprenditorialità, anche con l'affiancamento di tutoraggio e con la realizzazione, sempre da parte della giunta, di un servizio di

informazione e orientamento sulle agevolazioni disponibili, in ordine ai rapporti con le pubbliche amministrazioni e in ordine alla progettazione (art. 21);

- il sostegno a progetti per realizzare la parità uomo-donna (art. 22);
- la conclusione di accordi di programma con lo Stato e con altri enti pubblici per iniziative e progetti (inchieste, studi, rilevazioni, azioni di informazione, promozione, pubblicità, ecc.) volti a promuovere i prodotti delle imprese trentine sui mercati interni e esteri (art. 23);
- la costituzione, presso società e consorzi promotori di centri per l'innovazione o altri soggetti pubblici e privati, di fondi per la promozione di nuove iniziative economiche (art. 24).

Nella seconda Sezione l'art. 25 prevede che la provincia, i comuni, le società alle quali partecipano i comuni e eventualmente altri enti pubblici, unitamente a soggetti privati, acquisiscano e apprestino – o anche solo apprestino – aree e strutture per attività economiche (la tipologia delle quali è stabilita – art. 35 – con deliberazione della giunta), in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.

Le aree e le strutture possono, quindi, essere alienate o su di esse può essere costituito il diritto di superficie a favore delle imprese esercenti le attività economiche sopradette; oppure a favore di comuni, loro consorzi, aziende speciali, altri enti o società, quando siano necessarie per lo svolgimento di servizi pubblici.

L'art. 25, c. 5 elenca i tipi di interventi che i soggetti competenti possono realizzare per apprestare le aree.

L'art. 26 dispone che l'adozione da parte della provincia e dei comuni dei piani di acquisizione delle aree o dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

L'art. 27 disciplina i modi di acquisizione delle aree (espropriazione, trattativa privata, permuta). L'art. 28 prevede la possibilità di cessione della gestione delle parti di area destinate a servizi comuni e delle infrastrutture. L'art. 29 disciplina il vincolo di destinazione e il divieto di subcessione. L'art. 30 prevede che l'alienazione delle aree o la costituzione del diritto di superficie avvenga previa consultazione fra i soggetti nella cui circoscrizione sono situate le aree. L'art. 31 disciplina il prezzo di cessione delle aree e l'art. 32 gli obblighi contrattuali.

Per l'acquisto e l'apprestamento di aree, immobili e relativi impianti da destinare ad attività economiche, “ivi comprese strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e attività connesse, di impianti a fune a servizio di attività turistiche, di impianti tecnologici a carattere ambientale”, la provincia – art. 33 – può disporre il finanziamento di un



apposito fondo o la cessione a titolo oneroso di aree o immobili, il cui ricavato è versato nello stesso fondo, a favore della Tecnofin gestioni s.p.a., che interviene sulla base degli indirizzi fissati dalla giunta. I rapporti tra la provincia e la Tecnofin gestioni s.p.a. sono regolati con una convenzione, della quale il c. 3 dell'art. 33 indica in generale il contenuto. L'art. 34 stabilisce, infine, che la provincia può disporre che quote del fondo vengano riservate per l'acquisto, la realizzazione o la ristrutturazione di impianti tecnologici da destinare alle attività economiche interessate.

Il Capo IV della legge disciplina innanzitutto, all'art. 35, il procedimento e il contenuto della deliberazione (o delle deliberazioni) che la giunta deve adottare per l'applicazione della legge.

Per il procedimento, stabilisce che la deliberazione della giunta è adottata (precisa l'art. 37: entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge) "previo confronto con la camera di commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori", che la proposta di deliberazione va inviata alla competente commissione del consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro 30 giorni, trascorsi inutilmente i quali la giunta comunque delibera. Quanto ai contenuti, la deliberazione deve determinare, tra l'altro: gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia di iniziative, l'intensità degli aiuti con le eventuali priorità; l'eventuale applicazione differenziata in zone di diverso sviluppo socio-economico; i casi in cui si applica la procedura automatica e quelli in cui si applica quella valutativa; le modalità, i termini e la documentazione per la presentazione delle domande; gli obblighi e i vincoli delle imprese agevolate.

L'art. 36 contiene, poi, una "clausola di salvaguardia" diretta ad assicurare il rispetto degli artt. 87 e 88 del Trattato UE.

L'art. 38 dispone numerose abrogazioni di leggi o parti di leggi.

L'art. 40 conferma la competenza della provincia in ordine alle provvidenze stabilite dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, modificata da ultimo dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'acquisto di nuove macchine utensili.

La giunta, con propria deliberazione, deve stabilire "criteri e modalità per l'attuazione, anche a livello organizzativo, delle norme recepite".

Il Capo V, all'art. 41, modifica la l.p. 8 luglio 1996, n. 4, relativa alla programmazione, introducendo il nuovo art. 12-ter sui patti territoriali nel quale:

- viene data (c. 1 e 2) una definizione di patto territoriale: "Il patto territoriale è l'accordo promosso da enti locali, dalla provincia, da

parti sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del partenariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate a livello subprovinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi”;

- vengono elencati (c. 3) i contenuti del patto (lo “specifico e primario obiettivo di sviluppo locale”; il soggetto responsabile e i soggetti sottoscrittori; gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei sostenitori; le attività e gli interventi previsti; il piano finanziario; la valutazione economico-finanziaria degli investimenti infrastrutturali);
- si stabilisce (c. 4) che, per attuare il patto territoriale, i soggetti sottoscrittori individuano, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero costituiscono, in tale veste, società miste;
- si indicano (c. 5) i compiti e i poteri del soggetto responsabile;
- si prevede (c. 6, 7, 8), nell'ambito del patto territoriale, il possibile intervento della provincia per la realizzazione di opere di tipo infrastrutturale;
- si disciplinano (c. 9) i rapporti tra il patto e la pianificazione urbanistica;
- si prevede (c. 10) la possibilità che la giunta, per la realizzazione dei patti, individui annualmente riserve di risorse e istituisca un apposito fondo;
- si stabilisce (c. 12) che la giunta, con propria deliberazione, stabilisca i criteri, le modalità e l'ordine di priorità per la predisposizione e per l'attuazione dei patti territoriali, nonché le misure di intensità delle agevolazioni. A questo proposito la legge (c. 2) precisa che “il patto territoriale è altresì uno strumento di attuazione della riforma istituzionale per il decentramento della pubblica amministrazione. Nell'istituzione delle priorità di cui al c. 12, sono privilegiati i patti tra i cui sottoscrittori figurano i soggetti che la legge provinciale indica come forme istituzionali per la gestione associata delle

funzioni amministrative negli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni trasferite o subdelegate ai comuni".

Il Capo VI contiene l'art. 42 in materia di commercio e il Capo VII l'art. 43 relativo alle "Disposizioni finanziarie".

### *1.1.2 Settoriali*

(a) *L.p. 23 novembre 1998, n. 17 (B.U. 1 dicembre 1998, n. 50, suppl. n. 3)*

#### **Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura.**

Il Capo I della legge è dedicato agli "interventi per lo sviluppo delle zone montane".

L'art. 1 definisce le finalità e gli obiettivi degli interventi che riguardano, oltre "la valorizzazione delle attività economiche", anche "lo sviluppo sociale e la salvaguardia dell'identità culturale delle popolazioni locali, nonché la conservazione e la tutela dell'ambiente".

L'art. 1 c. 3 precisa che la provincia, nell'attuazione della legge, si attiene al principio di sussidiarietà "in base al quale la programmazione e la gestione degli interventi spetta, in quanto possibile, al livello istituzionale più vicino agli interessi locali".

L'art. 2 indica i soggetti attuatori della legge: la provincia, i comuni, le aggregazioni di comuni comunque denominate e i soggetti privati.

Gli artt. 3 e 4 disciplinano rispettivamente l'istituzione e l'utilizzo del fondo provinciale per la montagna. In particolare spetta alla giunta:

- la determinazione all'inizio di ogni anno delle quote del fondo riservate alle varie iniziative, agli interventi settoriali e intersettoriali;
- la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione, la graduazione e l'erogazione degli interventi finanziari.

Gli interventi previsti dalla legge si distinguono in:

- intersettoriali: progetti integrati (art. 5: volti a creare le condizioni per un coordinato sviluppo socio-economico); progetti sperimentali (art. 6: volti a creare migliori condizioni di vivibilità sociale e di sviluppo economico); interventi di carattere ambientale (art. 7: volti alla salvaguardia dell'integrità ecologica e paesaggistica e alla valorizzazione compatibile dell'ambiente montano); interventi per il rimboschimento artificiale (art. 8);

- settoriali: incentivi per l'insediamento in comuni montani (art. 9); interventi per l'artigianato (art. 10: volti a premiare l'insediamento di attività artigianali nelle zone montane che ne siano sprovviste); tutela e recupero del patrimonio edilizio montano (art. 11: da realizzare attraverso progetti speciali adottati dalla giunta); agevolazioni per allacciamenti di utenze isolate (art. 12); misure per il riordino della proprietà fondiaria silvo-pastorale.

L'art. 14 della legge prevede l'istituzione di un sistema informativo della montagna. La giunta provinciale, in tale ambito, promuove intese con i comuni interessati per la realizzazione di "sportelli polifunzionali di informazione e di servizio al cittadino".

L'art. 15 disciplina la composizione della conferenza per la montagna, che ha funzioni di supporto alla giunta. L'art. 16 istituisce l'osservatorio provinciale per lo sviluppo montano.

L'art. 17 prevede, al fine di favorire lo svolgimento di attività lavorative da parte di lavoratori residenti nelle zone montane, un apposito programma per lo sviluppo dell'attività lavorativa a distanza, denominato "programma telelavoro".

La giunta provinciale, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, sentito l'organismo rappresentativo dei comuni, delibera il regolamento di esecuzione della legge. Entro i seguenti 60 giorni approva un regolamento tipo, sulla base del quale i comuni adottano, entro 3 mesi, i propri regolamenti per la concessione delle agevolazioni erogate ai sensi della legge.

Il Capo II contiene alcune "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura. In particolare: l'art. 22 – che modifica la l.p. 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura) già modificata dall'art. 16 della l.p. 23 agosto 1996, n. 6 – disciplina l'autorizzazione della provincia in ordine all'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui; l'art. 23 prevede provvidenze a favore delle cooperative agricole per fronteggiare i danni arrecati dalle eccezionali grandinate.

Il Capo III contiene le disposizioni finanziarie.

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.p. 4 settembre 2000, n. 11 (B.U. 12 settembre 2000, n. 38)*

**Modificazioni alla l.p. 5 novembre 1990 n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla l.p. 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad**

**altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole <sup>(27)</sup>.**

Il Capo I della legge innova profondamente la disciplina dei compiti e dell'organizzazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, anche a seguito della soppressione dell'ente di sviluppo (ESAT).

La "missione" dell'Istituto (nuovo art. 2, c. 1, della legge n. 28/1990) ha ad oggetto la realizzazione e la promozione di "attività di ricerca e sperimentazione scientifica, di istruzione e formazione nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle interconnessioni ambientali e in armonia con la tutela del territorio". Le attività dell'Istituto sono ulteriormente precisate al c. 2 dello stesso art. 2. Si prevede, tra l'altro, che l'istituto possa "promuovere la costituzione e partecipare a consorzi o società con enti pubblici e privati di ricerca o con operatori del sistema produttivo, e in particolare con le università, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali".

Il nuovo art. 4 stabilisce, poi, l'articolazione dell'Istituto in tre centri: scolastico, sperimentale, per l'assistenza tecnica (con possibilità di prestazioni specialistiche anche a pagamento). Le attività dei centri sono ulteriormente precisate dal nuovo art. 15.

Gli altri articoli disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto: l'agenzia e i suoi organi; gli organi dell'Istituto; i controlli della giunta provinciale sugli atti dell'Istituto; le direttive della giunta per il funzionamento dell'istituto; la dirigenza e il personale dell'istituto; gli atti di programmazione e i bilanci; l'azienda agricola dell'istituto. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto (nuovo art. 6) è nominato con deliberazione della giunta provinciale ed è composto dal presidente, 3 esperti (tra i quali un rappresentante dell'unione diplomati Istituto agrario San Michele), 3 rappresentanti delle cooperative designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale, 5 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole (di cui 2 designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale).

---

<sup>(27)</sup> La l.p. n. 11/2000 è stata in parte modificata dall'art. 64 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 (B.U. 27 marzo 2001, n. 13), Misure collegate con la norma di finanza pubblica per l'anno 2001, la quale all'art. 63 ha altresì dettato delle disposizioni per la prima applicazione della stessa l. n. 11/2000.

Il Capo II della legge istituisce e disciplina l'archivio provinciale delle imprese agricole. Gli artt. 21, 22, 23 e 24 indicano i vari requisiti necessari per l'iscrizione all'Archivio.

La giunta, con proprio regolamento (art. 21, c. 6) deve definire nel dettaglio i requisiti per l'iscrizione, i criteri e le modalità per la documentazione necessaria a tal fine, i termini per la presentazione delle domande, le norme di tenuta e gestione dell'archivio. Il regolamento (art. 36) è deliberato dalla giunta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

La giunta, inoltre, individuati "ambiti territorialmente omogenei", nomina (art. 25) per ciascuno di essi un "comitato territoriale di sviluppo rurale", quale organo consultivo provinciale. Al comitato spetta esprimere pareri sull'iscrizione, variazione e cancellazione nell'archivio, esprimere pareri su richiesta e formulare proposte alla giunta e all'Istituto agrario San Michele. Il comitato è composto, oltre che da membri designati dalle organizzazioni professionali e dalle cooperative, da un membro della Federazione dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, da un funzionario provinciale, da un membro designato dalle aziende di promozione turistica, da un rappresentante delle istituzioni scolastiche. Le iscrizioni, variazioni, cancellazioni nell'archivio sono disposte dal dirigente del servizio competente (art. 26), avverso le determinazioni del quale è possibile presentare ricorso alla giunta (art. 28).

Il Capo III prevede alcune modificazioni, abrogazioni totali o parziali di leggi provinciali. Vengono, poi, precisati ulteriormente i compiti dell'Istituto San Michele in materia di qualificazione professionale (art. 29); si autorizza la provincia a sostenere le spese per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese nel piano di sviluppo rurale della provincia redatto in attuazione del regolamento CE n. 1257/1999 (art. 32, c. 5).

Il Capo IV contiene le "disposizioni finali e finanziarie". In particolare: è soppresso (art. 35, c. 2) l'Ente di sviluppo per l'agricoltura trentina (ESAT) dal momento dell'entrata in vigore del regolamento sull'organizzazione e il personale dell'Istituto agrario San Michele; è previsto un regime di prima applicazione per l'iscrizione all'archivio delle imprese agricole (art. 36, c. 2).

### *1.3 Leggi di incentivazione*

#### 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.p. 20 marzo 2000, n. 3 (B.U. 28 marzo 2000, n. 13)

##### **Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000.**

Nell'ambito del Capo IV, l'art.11 dispone che le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contabilizzazione dell'IRAP, nonché le attività di constatazione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi sono affidati, attraverso un'apposita convenzione, all'amministrazione finanziaria dello Stato (art.24, c. 4, del d.lgs. n. 446/1997) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e, comunque, fino a quando non sia disposto, in modo differente, dalla legge provinciale (c. 1).

(b) L.p. 22 marzo 2001, n. 3 (B.U. 2 marzo 2001, n. 13)

##### **Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001.**

L'art. 4 del Capo II della presente legge detta disposizioni in materia di IRAP precisando che per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'aliquota (art.16, c. 1, del d.lgs. n. 446/1997, come da ultimo modificato dall'art.1 del d.lgs. n. 506/1999) è determinata nella misura del 3,25% in relazione al valore della produzione netta realizzata dai soggetti (art.3, c. 1, lettere a, b e c del d.lgs. n. 446/1997 come modificato dall'art.1 del d.lgs. n. 137/1998) che siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse operanti da non meno di tre mesi nel territorio di comuni compresi nelle aree dell'Ob.2 e in quelle phasing out individuate nel DOCUP 2000-2006. I soggetti devono disporre della qualifica di media, piccola o micro impresa indicata dall'art.2, c. 2, della l.p. n. 4/1996.

L'art.4 ai commi 3 e 4 dispone che per le nuove imprese costituite nel triennio 2001-2003, l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25%; mentre per il periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001 è pari all'1,5%.

Le imprese (art. 2 della l.p. n. 6/1999) che realizzano investimenti fissi possono beneficiare, in alternativa agli aiuti previsti, di un credito d'imposta a valere sull'IRAP (art. 5, c. 1). Tale credito è soggetto alla disciplina degli aiuti comunitari secondo il regime di aiuto *de minimis* (regolamento approvato dalla commissione europea 12 gennaio 2001, n. 69/2001) (art. 5, c. 4). Per la contabilizzazione del credito d'imposta, è

stabilito, ogni anno, con legge finanziaria, un apposito fondo sul bilancio provinciale (art. 5, c. 12).

Con apposito regolamento, nel rispetto della l.p. n. 6/1999 come da ultimo modificata dalla l.p. n.7/2000, sono stabilite le norme di esecuzione relative, tra l'altro, all'individuazione dei settori produttivi e delle categorie economiche che possono avvalersi del credito d'imposta, agli investimenti ammissibili, alle aliquote percentuali della spesa d'investimento ammissibile e ai livelli di significatività dell'investimento (art. 5, c. 9).

Per attuare il presente articolo, la provincia può stipulare convenzioni con l'amministrazione finanziaria dello Stato per determinare le modalità di esercizio delle attività previste, nonché per regolare i rapporti finanziari con lo Stato e per comunicare i dati inerenti l'ammontare del credito usufruito annualmente dalle imprese (art. 5, c. 12).

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

##### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.p. 13 dicembre 1999, n. 6, Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della l.p. 9 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio, artt. 25-33 (v. par. 1.1.1)

#### CONSORZI DI SVILUPPO

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*



DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

SVILUPPO RURALE (\*)

L.p. 4 settembre 2000, n. 11, Modificazioni alla l.p. 5 novembre 1990 n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla l.p. 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (v. par. 1.2)

L.p. 23 novembre 1998, n. 17, Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura (v. par. 1.1.2)

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

L.p. 13 dicembre 1999, n. 6, Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della l.p. 9 luglio 1996 n. 4 e disposizioni in materia di commercio, artt. 1, 7 e 23 (v. par. 1.1.1)

#### *2.4.2 Agricoltura*

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

#### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.p. 13 dicembre 1999, n. 6, Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della l.p. 9 luglio 1996 n. 4 e disposizioni in materia di commercio, art. 21 (v. par. 1.1.1)

#### *2.5.2 Agricoltura*

### *2.6 Sportello unico*

L.p. 23 novembre 1998, n. 17, Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura, art. 14 (v. par. 1.1.2)

### *2.7 Strumenti negoziali*

L.p. 13 dicembre 1999, n. 6, Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della l.p. 9 luglio 1996 n. 4 e disposizioni in materia di commercio, artt. 23 e 41 (v. par. 1.1.1)

## UMBRIA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

1. *Le leggi*

1.1 *Leggi di riordino a carattere generale*

1.1.1 *Plurisettoriali*

(a) *L.r. 14 ottobre 1998, n. 34 (B.U. 19 ottobre 1998, n. 63)*

**Criteria e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni alla l.r. 10 aprile 1995, n. 28<sup>(28)</sup>.**

La legge è suddivisa in due parti: la prima fissa criteri e modalità per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali, la seconda detta disposizioni transitorie e finali e apporta modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 aprile 1995, n. 28, recante norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

La Parte I è costituita di 5 Titoli.

Il Titolo I (disposizioni generali e riordino delle funzioni) è composto di 5 articoli. L'art. 1 disciplina l'oggetto e i principi conformemente a quelli previsti dalle leggi n. 142/1990, n. 59/1997 ed alla carta europea dell'autonomia locale (ratificata con legge n. 439/1989).

Gli artt. 2, 3, 4 e 5 riguardano, rispettivamente, le funzioni amministrative della regione (programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza, nonché le sole funzioni amministrative che, per la loro gestione,

---

<sup>(28)</sup> La legge in esame è stata successivamente integrata e modificata dalla *l.r. 11 febbraio 2000, n. 10 (B.U. 23 febbraio 2000, n. 8)*.

necessitano di un esercizio unitario), le funzioni amministrative delle province (programmazione e coordinamento nella generalità delle materie proprie o ad esse conferite, nonché funzioni amministrative gestionali nelle materie indicate nell'art. 14 della legge n. 142/1990), le funzioni dei comuni (amministrative e programmatiche locali, ad esclusione di quelle riservate dalla legge alla regione ed agli altri enti locali; inoltre, il comune è sede dello sportello integrato di accesso del cittadino ai servizi della pubblica amministrazione), le funzioni amministrative delle comunità montane (compiti e funzioni di cui all'art. 29 della legge n. 142/1990, quelle previste dalla legge n. 97/1994, quelle conferite dalle leggi regionali, nonché quelle ad esse delegate o subdelegate dalle province e dai comuni).

Il Titolo II definisce le forme e i modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali e provinciali, come previsto dall'art. 3, c. 6, della legge n. 142/1990.

Gli artt. da 6 a 9 disciplinano nel dettaglio funzioni e organizzazione delle conferenze partecipative. Di quella sugli atti di programmazione regionale, presieduta dal presidente della provincia che la convoca su istanza del presidente della giunta, è redatto un processo verbale da inoltrare alla giunta regionale e da questa trasmessa con gli altri atti al consiglio regionale. La giunta può partecipare ai lavori della conferenza; è obbligata a farlo se richiesto dal presidente di quest'ultima. La provincia, in attuazione dell'art. 15, c. 1, lett. b della legge n. 142/1990, concorre alla programmazione regionale, trasmettendo pareri e proposte alla giunta regionale (dalla stessa inoltrati al consiglio regionale).

La medesima procedura è prevista per la conferenza partecipativa sugli atti di programmazione provinciale, convocata e presieduta anch'essa dal presidente della provincia, allo scopo di assicurare il concorso dei comuni e delle comunità montane alla formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale ed ai programmi pluriennali di carattere generale. La provincia, sulla base dei lavori della conferenza, decide con atto motivato l'approvazione degli atti e anche le eventuali modifiche agli schemi (a tal fine può convocare una nuova conferenza).

Altra ipotesi di conferenza partecipativa è quella per specifici ambiti territoriali, che indetta da regione e provincia, convocata dal presidente della giunta regionale e presieduta dal presidente della provincia, mira, appunto, a soddisfare esigenze partecipative relative ad atti di programmazione di interesse di determinati territori.

Le conferenze partecipative sostituiscono le altre forme e modalità di partecipazione agli atti di programmazione regionale e provinciale

disciplinate dalla legislazione vigente, ad eccezione di quelle previste nella l.r. n. 7/1997.

Il Titolo III detta i criteri e disciplina l'azione di riordino delle funzioni amministrative.

L'art. 10 prevede che le funzioni conferite dalla regione agli enti locali siano esercitate da questi ultimi a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della legge di conferimento e siano, comunque, condizionate all'effettivo trasferimento di beni, risorse finanziarie e personale. Prevede, inoltre, che la conclusione di specifici accordi, generali o relativi ai singoli enti locali è necessaria per l'affidamento di compiti specifici connessi a funzioni di competenza regionale, nonché per l'avvalimento di uffici degli enti locali per lo svolgimento di tali funzioni.

L'art. 11 disciplina la funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite stabilendo che ad essa si provveda con legge o con deliberazione della giunta regionale. Disciplina, inoltre, l'esercizio dei poteri sostitutivi, stabilendo che la sostituzione della regione agli enti inadempienti avvenga qualora l'inadempienza riguardi la mancata adozione di atti di programmazione o pianificazione o, comunque, di altri atti per i quali la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla regione, nonché l'inosservanza di obblighi comunitari recanti un pregiudizio finanziario a carico della stessa. E' il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale che, accertata l'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro 30 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il presidente dalla regione nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

L'art. 12 riguarda il principio di collaborazione che obbliga regione ed enti locali a concordare attività, metodi e procedure di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione dei programmi e dei progetti comuni.

L'art. 13 disciplina le forme associative e di cooperazione per l'esercizio delle funzioni conferite. La giunta regionale, d'intesa con il consiglio delle autonomie locali (art. 15) propone al consiglio regionale l'individuazione, per le diverse funzioni, dei livelli ottimali di esercizio delle stesse. La giunta regionale promuove la costituzione di associazioni o di strutture organizzative comuni tra enti locali, anche attraverso idonee forme di incentivazione. I comuni individuano in modo autonomo i soggetti, le forme e le metodologie per esercitare le singole funzioni in forma associata (che possono essere svolte anche dalle comunità montane).

L'art. 14 disciplina la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, nonché le fusioni ed unioni di comuni. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, predispone il programma quinquennale di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, nei modi previsti dagli artt. 11 e 12 della legge n. 142/1990. Ad iniziativa dei comuni interessati, quindi, anche fuori del programma quinquennale, può essere proposta la modifica delle circoscrizioni comunali. I rapporti conseguenti alle modifiche territoriali sono regolati dalla giunta regionale. La regione incrementa la fusione fra i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e la costituzione di unioni di comuni e a tal fine eroga contributi aggiuntivi a quelli normalmente assegnati ai comuni singoli. E' la giunta regionale a fissare l'ammontare dei contributi sulla base di criteri stabiliti d'intesa con il consiglio delle autonomie locali. La giunta regionale attribuisce finanziamenti per la redazione di progetti esecutivi ai comuni che intendano procedere a unioni o fusioni. Alle unioni di comuni sono conferite funzioni amministrative tenendo conto della popolazione e delle caratteristiche del territorio.

Il Titolo IV disciplina l'istituzione del consiglio delle autonomie locali e dell'osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione.

Il primo organismo ha sede presso la giunta regionale ed è nominato dal presidente. La legge (art. 15) elenca i componenti del consiglio e rimette ad un regolamento interno la disciplina del proprio funzionamento. Illustra anche i compiti dell'organo: informazione, studio, consultazione e raccordo sui problemi di interesse comune e sui rapporti tra regione ed enti locali, nonché predisposizione di un rapporto annuale da inviare alla giunta regionale. Inoltre, il consiglio formula pareri e proposte alla giunta regionale su una serie di atti (elencati nell'art. 15).

Quanto al secondo organismo richiamato, le strutture regionali competenti in materia di organizzazione e affari istituzionali assolvono alla funzione di osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione regionale e locale e contribuiscono alla predisposizione di un rapporto annuale sull'argomento che, la giunta regionale, acquisito anche il rapporto del consiglio delle autonomie locali, presenta al consiglio regionale.

Il Titolo V disciplina il trasferimento e l'utilizzo del patrimonio mobiliare e immobiliare della regione, il trasferimento delle strutture organizzative e del personale, nonché il finanziamento delle funzioni conferite.

La Parte II della legge detta disposizioni sulla prima costituzione del consiglio delle autonomie locali (art. 20) e interviene a modificare e ad

integrare alcuni articoli della l.r. 10 aprile 1995, n. 28, relativa al concorso di province e comuni alla formazione dei piani urbanistici territoriali. E' abrogata la l.r. 26 aprile 1985, n. 35, relativa all'istituzione della conferenza delle autonomie locali.

*(b) L.r. 2 marzo 1999, n. 3 (B.U. 10 marzo 1999, n. 15)*

**Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.**

La legge, oltre a dare attuazione al riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dal d.lgs. n. 112/1998, detta norme anche in materia di agricoltura.

La legge è suddivisa in 7 Titoli.

Il Titolo I riguarda le disposizioni generali: un solo Capo, con due articoli, rispettivamente sull'oggetto della legge (art. 1) e sugli strumenti, sulle procedure e sulle modalità del conferimento (art. 2). Per questi ultimi aspetti opera un rinvio ai criteri previsti nella l.r. n. 34/1998 <sup>(29)</sup>.

Del Titolo II, dedicato allo sviluppo economico ed alle attività produttive, il Capo I riguarda la materia dell'artigianato, il Capo II l'industria e gli insediamenti produttivi, il Capo V l'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, infine, il Capo X detta disposizioni comuni a tutte le materie del Titolo I.

Quanto alla materia artigianato (art. 3), la legge – dopo un rinvio, per la definizione della materia stessa, all'art. 63 del d.P.R. n. 616/1977 ed all'art. 12 del d.lgs. n. 112/1998 – passa ad elencare: nell'art. 4, le funzioni riservate alla regione (disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela, determinazione dei criteri e dei requisiti per la concessione di agevolazioni, sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, promozione e sviluppo dei servizi reali alle imprese, ecc.); nell'art. 5, quelle trasferite alle province (erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, nonché funzioni amministrative già delegate ai sensi della l.r. n. 5/1990, art. 5) e, nell'art. 6, quelle trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (funzioni connesse con l'attività degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato a livello provinciale, così come disciplinate dalla l.r. n. 42/1988).

---

<sup>(29)</sup> V. par. 1.1.1 (a).

Allo stesso modo, per la definizione della materia industria e per la materia insediamenti produttivi, la legge opera un rinvio rispettivamente all'art. 17 ed all'art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 112/1998. Anche per le funzioni riservate alla regione in materia di industria, l'art. 8 della legge in esame rimanda all'art. 19, c. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 112/1998 e ribadisce che nella materia sono da ricomprendere la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e l'erogazione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.

L'art. 9 trasferisce alle province le funzioni amministrative già delegate dalla l.r. n. 12/1995 (compresi gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo). Opera, inoltre, una sub-delega delle funzioni amministrative riguardanti la concessione e l'erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se provenienti dalla Comunità europea.

Il medesimo criterio, di rinvio alle norme statali, si rinviene anche per le funzioni conferite alle camere di commercio (art. 20 del d.lgs. n. 112).

L'art. 11 prevede che la disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate avviene, secondo le disposizioni dell'art. 26 del d.lgs. n. 112/1998, con legge regionale che detta criteri e procedure sull'individuazione delle aree, volti ad assicurare che la stessa avvenga prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi e che sia assicurata la partecipazione degli enti locali (anche mediante accordi di programma). Quanto, infine, alle funzioni relative alla materia insediamenti produttivi, l'art. 12 ne dà la definizione e l'art. 13, nel disciplinare quelle comunali, rinvia agli artt. 23, 1 c., e 24 del d.lgs. n. 112/1998.

L'assistenza alle imprese e lo sportello unico per le attività produttive sono prese in considerazione nell'art. 14. E' compito della regione assicurare la raccolta e la diffusione delle informazioni connesse all'insediamento ed allo sviluppo delle attività produttive, con attenzione particolare alle normative applicabili agli strumenti agevolativi ed agli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo. A tal fine, la regione si avvale degli sportelli unici costituiti dai comuni in forma singola o associata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 112 e, per favorirne l'istituzione in ambiti di utenza adeguati, promuove, con il concorso del consiglio delle autonomie, intese tra comuni. La regione, in collaborazione con le camere di commercio, infine, assicura agli sportelli unici la disponibilità di tutte le informazioni necessarie.



Quanto all'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'art. 24 disciplina funzioni e compiti conferiti alla regione: in particolare, la giunta regionale esercita le funzioni di controllo sugli organi camerali; il presidente della regione, con decreto, previa delibera di giunta, dispone lo scioglimento dei consigli camerali; il consiglio regionale designa il componente del collegio dei revisori dei conti, competenza riservata alla regione dall'art. 17 della legge n. 580/1993; annualmente, la regione trasmette al ministro dell'industria una relazione sull'attività delle camere di commercio elaborata sulla base dei dati e dei risultati dalle stesse inviate; infine, la regione promuove forme di collaborazione con il sistema camerale e tra questo e gli enti locali.

Il Capo X detta disposizioni comuni alle discipline previste, per i diversi settori, nei Capi precedenti (Capi I-VIII).

In particolare, elenca, nell'art. 45, le funzioni generali riservate alla regione, e negli artt. 46 e 47, quelle riservate in materia di accesso al credito e di commercializzazione dei prodotti e internazionalizzazione delle imprese. Quanto a quelle generali alcune sono funzioni di programmazione (piani pluriennali e annuali per il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi, programma di sviluppo territoriale o settoriale, determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata); altre sono di impostazione e gestione delle politiche di intervento (concorso all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore); altre sono di tipo organizzativo (coordinamento dei sistemi informativi); altre attengono alla commercializzazione dei prodotti ed all'internazionalizzazione delle imprese, altre riguardano la definizione di speciali qualità delle imprese ai fini della concessione delle agevolazioni; altre, infine, sono relative ai rapporti con le camere di commercio.

Quanto alle funzioni regionali in materia di accesso al credito esse riguardano: tutte quelle relative ad ogni tipo di intervento per agevolarlo nei limiti massimi stabiliti da leggi statali; la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato (secondo i principi elencati nel d.lgs. n. 123/1998); i controlli sulla sua effettiva destinazione e la disciplina con gli istituti di credito e con l'Artigiancassa. Le funzioni sopra richiamate comprendono quelle relative alla determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, alla prestazione di garanzie e all'assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

Quanto alle funzioni in materia di commercializzazione dei prodotti ed internazionalizzazione delle imprese, la regione ne definisce i programmi (sulla base degli indirizzi forniti dal CIPE ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 143/1998) per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, del turismo, del commercio e dei servizi. La regione esercita anche le funzioni indicate nell'art. 48 e nell'art. 18, c.2, del d.lgs. n. 112. Inoltre, in attuazione a quanto previsto nella legge di riforma dell'ICE (legge 25 marzo 1997, n. 68), favorisce la gestione unitaria delle attività di promozione economica tra i soggetti operanti nel settore e, al fine del conseguimento di tali obiettivi, istituisce un apposito organismo dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, al quale possono aderire tutti i soggetti pubblici interessati.

Il Titolo VI integra le disposizioni della l.r. 2 aprile 1998, n. 10<sup>(30)</sup> e detta norme in materia di delimitazione dei territori montani, ai sensi dell'art. 28, c. 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

E' articolato in 6 Capi.

Il Capo I (art. 109) delimita l'ambito di applicazione precisando che le norme contenute nel Titolo VI, integrano quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della l.r. n. 10/1998.

Il Capo II, sull'agricoltura, contiene all'art. 110 un elenco dettagliato e puntuale delle funzioni e dei compiti conferiti alle comunità montane: funzioni di gestione (degli impianti irrigui), funzioni autorizzatorie (per l'acquisto di presidi sanitari, per attività vivaistica), consultive (rilascio di pareri per la licenza relativa all'attività sementiera, per l'abbattimento di piante di olivi, per le estinzioni anticipate, nonché restrizioni ipotecarie ed accolti di operazioni creditizie), di controllo (sulle produzioni biologiche) di attuazione di alcuni regolamenti CEE, di concessione dei benefici di cui alla l.r. n. 6/1986.

L'art. 111 prevede nei territori di Foligno, Perugia e Terni, il trasferimento delle funzioni amministrative sopraelencate ai rispettivi comuni che possono affidarle, in tutto o in parte, ad una delle comunità

---

<sup>(30)</sup> La legge, pubblicata in *B.U. 8 aprile 1998, n. 24*, ha operato il conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, trasferite alla regione con d.lgs. n. 143/1997. E' suddivisa in 6 articoli. In particolare, l'art. 3 prevede l'attribuzione alle province delle funzioni in materia di caccia e pesca e l'art. 4, dedicato alle competenze riservate alla regione, prevede che la stessa eserciti le sole funzioni concernenti: il concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi della normativa regionale o degli atti di programmazione regionale e l'attuazione dei programmi comunitari; la tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.

montane limitrofe. La stessa norma opera il trasferimento delle medesime funzioni amministrative ad una serie di comuni elencati nel c. 2.

Il Capo III, sulle foreste e l'economia montana, disciplina le funzioni riservate alla regione e quelle conferite alle comunità montane ed ai comuni. Apporta, inoltre, alcune modifiche alle ll.rr. n. 23 /1979, n. 47/1983 e n. 37/1987. Alla regione sono riservate le funzioni di programmazione degli obiettivi e degli indirizzi relativi al settore (art.112, c.1). Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano forestale regionale (quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere ed interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari, di durata decennale). Sono, invece di competenza della giunta: la formazione e l'aggiornamento del sistema forestale; il coordinamento dell'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti al settore forestale. Infine, la regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del vivaio forestale regionale, può istituire un'azienda (anche in forma di capitali a prevalente partecipazione pubblica), alla quale possono aderire i comuni e gli enti montani interessati, nonché imprenditori privati.

Alle comunità montane (art. 114) sono trasferite le funzioni amministrative regionali (già delegate con ll.rr. n. 19/1980 e n. 32/1981) concernenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché quelle previste da una serie di altre norme (artt. 15 e 18 della l.r. n. 49/1987; art. 4 della l.r. n. 21/1983; art. 9, commi 1 e 3, art.16, c. 3, art. 18, c. 1, della l.r. n. 6/1994). Alle medesime sono delegate le funzioni amministrative di cui all'art. 6 della l.r. n. 32/1981; all'art. 16, c.2, della l.r. n. 29/1984, nonché gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi e la tenuta dell'elenco delle ditte tagliaboschi.

Ai comuni (art.115) sono trasferite o delegate le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane (ad eccezione di quelle inerenti allo spegnimento degli incendi boschivi).

Il Capo IV (artt. 116-117), sulla caccia, disciplina, funzioni e compiti riservati alla regione (programmazione, indirizzo e coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria, promozione di studi, ricerche e interventi sull'ambiente e sulla fauna, redazione del calendario venatorio) e funzioni e compiti trasferiti alle province (sono tutte funzioni di gestione: adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento; istituzione e gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico; gestione degli ambiti territoriali di caccia, costituzione e nomina dei comitati di gestione, controllo degli

interventi tecnici dei comitati, abilitazione all'esercizio venatorio ed autorizzazioni connesse).

Il Capo V (artt. 118–119), sulla pesca, disciplina, funzioni e compiti riservati alla regione (elaborazione ed approvazione dei piani pluriennali per la conservazione e la valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici; ricerca e sperimentazione a supporto della programmazione, soprattutto ai fini dell'aggiornamento della carta ittica) e funzioni e compiti amministrativi conferiti alle province (in sintesi, tutte quelle relative alla gestione, alla tutela ed alla conservazione del patrimonio ittico e alla pesca nelle acque interne).

Il Titolo VII (artt. 121–129) detta norme finali e transitorie.

In particolare, l'art.121, riguardo alle funzioni ed ai compiti già conferiti (al momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 112/1998) alla regione e agli enti locali, ne prevede la continuità di esercizio, salva diversa previsione del decreto stesso o da un diverso conferimento operato dalla legge in oggetto. La stessa norma, riguardo all'esercizio effettivo delle funzioni conferite agli enti locali (interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazione, i benefici di qualsiasi genere) prevede che questo avvenga dopo l'entrata in vigore della legge regionale di recepimento del d.lgs. n. 123/1998 e, comunque, non oltre l'anno dalla data di entrata in vigore del medesimo. Fino all'entrata in vigore di tale normativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. n. 123.

L'art. 122 prevede che sia una delibera di giunta a fissare le modalità di subentro della regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'art. 15, commi 1 e 19, del d.lgs n. 112.

L'art. 123 disciplina il caso dell'esercizio di una funzione o di un compito, da parte degli enti locali, tramite intesa con la regione (entro 60 giorni dalla promozione), prevedendo, in caso di mancato raggiungimento della stessa (nei successivi 30 giorni), che si provveda con decreto del presidente della giunta regionale.

L'art. 124, dedicato all'individuazione delle materie, ai livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite e al potere sostitutivo, prevede che sia il consiglio regionale a individuare, secondo le procedure fissate nell'art. 13, c.1, della l.r. n. 34/1998, con deliberazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, le funzioni da svolgere in forma associata dai comuni di minore dimensione demografica e per ognuna di esse il livello ottimale di esercizio. I comuni, entro 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione suindicata, esercitano le funzioni in forma associata, avendo autonomamente individuato soggetti, forme e metodologie. Decorso

inutilmente l'ultimo termine indicato, la giunta regionale esercita (acquisito il parere del consiglio delle autonomie locali) il potere sostitutivo previsto dall'art. 13, c.3, della stessa legge.

Sono abrogate le seguenti disposizioni: art. 5, c.3, della l.r. 21 ottobre 1981, n. 69; art. 1, c. 3, della l.r. 28 agosto 1995, n. 40; art. 16 della l.r. 8 giugno 1996, n. 20.

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 2 dicembre 1998, n. 44, coordinata con le modifiche e integrazioni di cui alla l.r. 11 febbraio 2000, n. 11 (B.U. 23 febbraio 2000, n. 8, suppl. n. 4)*

**Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca.**

La legge è suddivisa in 7 Titoli.

Il Titolo I (artt. 1-6) detta norme programmatiche; il Titolo II (artt. 7-1) disciplina la programmazione e la gestione ittica; il Titolo III (artt. 12-24) riguarda la tutela della fauna e del suo ambiente; il Titolo IV (artt. 26-31), il Titolo V (artt. 32-36) ed il Titolo VI (artt. 37-41) dettano norme, rispettivamente, in materia di esercizio della pesca, di diritti esclusivi di pesca e concessioni di acquacoltura, nonché di divieti, sanzioni e norme finanziarie. Infine, il Titolo VII dispone norme finali e transitorie.

Quanto alle norme programmatiche sono da segnalare quelle riguardanti le attribuzioni regionali (art. 2) e provinciali (art. 3).

La regione svolge funzioni di programmazione e di coordinamento in materia ittiofaunistica. In particolare la giunta regionale elabora la proposta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, di programma pluriennale (triennale) per la conservazione e la valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e le trasmette al consiglio regionale per l'approvazione (art. 7); promuove, inoltre, ricerche e sperimentazioni dirette all'acquisizione di elementi conoscitivi a supporto della programmazione, con particolare riferimento alla elaborazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale (art. 4). Al fine di formulare proposte e pareri in ordine alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica, in ordine alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale, è istituita con decreto del presidente dalla giunta regionale, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge, la consulta ittica regionale (art. 9).

Le province esercitano le funzioni amministrative e di gestione relative alla tutela e conservazione del patrimonio ittico e alla pesca nelle acque interne. In particolare, sulla base del programma triennale trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano annuale con la previsione degli interventi per ogni bacino ricadente nel territorio di competenza (art. 8). La giunta regionale verifica la rispondenza al programma triennale dei piani, che diventano esecutivi trascorsi 60 giorni dal ricevimento o per approvazione espressa. Sempre la giunta regionale procede all'assegnazione dei finanziamenti successivamente all'invio dei piani annuali, delle relazioni illustrative, nonché del rendiconto finanziario dell'anno precedente. Ancora, è compito delle province istituire le zone di frega (art. 12), le zone di protezione (art. 13), le zone di tutela temporanea (art. 14) e quella di pesca regolamentata (art. 15) con i relativi adempimenti. Le province, inoltre, svolgono compiti inerenti ai ripopolamenti ittici (artt. 17 e 18), al rilascio delle licenze di pesca (art. 28), all'istituzione di campi di gara per la pesca agonistica, (art. 35, c. 1, lett. a), al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiale (art. 36).

E' abrogata la l.r. 13 luglio 1983, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

*(b) L.r. 9 marzo 2000, n. 19 (B.U. 16 marzo 2000, n. 15)*

**Disciplina dei territori montani e delle comunità montane e modificazione della l.r. 2 marzo 1999, n. 3 <sup>(31)</sup>.**

La legge, articolata in cinque Titoli, disciplina le comunità montane in attuazione dell'art. 28, c. 4, della legge n. 142/1990, come sostituito dall'art. 7, c. 1, della legge n. 265/1999, opera, poi, una serie di abrogazioni esplicite di norme e leggi anteriori.

L'art. 5 concerne l'elaborazione del piano quinquennale (comprende tutti gli interventi che la comunità montana intende realizzare e costituisce lo strumento di programmazione dell'attività nell'ambito del territorio di competenza) adottato dalla comunità montana ed approvato dalla provincia, nonché dei relativi programmi annuali di esecuzione (specificazione del piano pluriennale, rappresenta lo strumento attraverso cui la comunità montana propone alla regione il finanziamento delle azioni e dei progetti da svolgere nell'anno).

---

<sup>(31)</sup> Con l.r. 15 marzo 2000, n. 20 (B.U. 24 marzo 2000, n. 17) sono stati disciplinati anche gli organi delle comunità montane.

Gli artt. 8 e 9 disciplinano il finanziamento delle funzioni svolte dalle comunità montane ed i criteri di ripartizione. E' prevista l'istituzione di due fondi: fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla regione alle comunità montane, così ripartito: a) 20% in parti uguali, b) 50% in base alla superficie montana, individuata ai sensi della legge n. 97/1994, c) 30% in base alla popolazione residente nella comunità montana; fondo per gli investimenti delle comunità montane, così ripartito: a) 20% in base alla popolazione residente, b) 35% in base alla superficie montana, c) 35% in base alla superficie forestale, 10% in base ad eventuali parametri definiti nel programma annuale attuativo del piano forestale regionale decennale. L'art. 10 istituisce, inoltre, un ulteriore fondo per le azioni di iniziativa regionale previste nel piano decennale di forestazione.

L'art. 11 disciplina il trasferimento dei beni agro-forestali, facenti parte del demanio forestale statale e/o pervenuti alla regione, al patrimonio dei comuni. I beni sono individuati dalla giunta regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame. I comuni, per la gestione dei beni, possono avvalersi delle comunità montane di cui fanno parte (o di una comunità montana limitrofa) o possono affidare loro la gestione parziale o complessiva.

L'art. 17 abroga 22 leggi regionali di approvazione degli statuti delle comunità montane.

## *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 12 agosto 1998, n. 31 (B.U. 18 agosto 1998, n. 51)*

**Integrazioni all'art. 2 della l.r. 14 agosto 1997, n. 28 – Disciplina delle attività agrituristiche.**

La legge aggiunge il c. 3-*bis* all'art. 2 della legge richiamata nel titolo, che disciplina, nel dettaglio, le attività agrituristiche (strutture da utilizzare, soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo, autorizzazioni ed amministrazioni competenti, strumenti, aiuti finanziari, sanzioni amministrative).

*(b) L.r. 2 dicembre 1998, n. 45 (B.U. 11 dicembre 1998, n. 74)*

**Modificazioni della l.r. 17 gennaio 1984, n. 1 – Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche.**

La legge modifica una disposizione della legge richiamata nel titolo, che stabiliva, per l'esercizio delle funzioni amministrative della giunta regionale, il preventivo parere della competente commissione consiliare, sostituendolo con una semplice comunicazione.

*(c) L.r. 20 gennaio 1999, n.1 (B.U. 27 gennaio 1999, n.5)*

**Norme per la produzione di piante portaseme.**

Obiettivo della legge è la disciplina della produzione delle piante portaseme.

I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori presentano alla giunta regionale un programma di coltivazione che, sentito il parere del comitato tecnico scientifico (costituito con decreto del presidente della giunta regionale e composto da esperti e rappresentanti delle associazioni di produttori di sementi, delle organizzazioni professionali, delle centrali cooperative e dell'ARPA), lo approva, entro 30 giorni dalla presentazione (art. 2) con provvedimento motivato (trasmesso ai presentatori ed alle comunità montane interessate)

Ulteriori attribuzioni della giunta regionale (da esercitare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge) riguardano: l'individuazione delle piante portaseme (con relative sottospecie, gruppi di varietà e varietà); la fissazione delle prescrizioni per evitare danni alle colture; la fissazione dei termini di presentazione dei programmi di coltivazione ed i relativi consumi (art. 3, c. 1).

La regione e le comunità montane territorialmente competenti esercitano funzioni in materia di accertamento della violazione degli obblighi previsti dalla legge in esame, di applicazione delle sanzioni amministrative, nonché (nel caso delle comunità montane) quelle di vigilanza e di controllo.

*(d) L.r. 7 aprile 1999, n. 8 (B.U. 14 aprile 1999, n. 21)*

**Costituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata.**

Presso la regione è costituito un fondo per contribuire alla realizzazione di iniziative di programmazione negoziata per lo sviluppo locale (per il 1999 è destinata la somma di 8.023.000.000).

La giunta regionale, sulla base dei criteri e delle priorità di intervento stabiliti dal consiglio regionale, definisce l'entità e le forme del cofinanziamento di progetti e programmi inseriti all'interno delle proposte



di iniziative di programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma).

*(e) L.r. 13 dicembre 1999, n. 37 (B.U. 22 dicembre 1999, n. 67)*

**Modificazioni ed ulteriori integrazioni della l.r. 14 agosto 1997, n. 28 – Disciplina delle attività agrituristiche.**

La legge modifica ed integra alcune disposizioni della legge richiamata nel titolo.

*(f) L.r. 22 dicembre 1999, n. 38 (B.U. 31 dicembre 1999, n. 69)*

**Disciplina delle “strade del vino” dell’Umbria.**

La legge disciplina, nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione delle “strade del vino”.

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, il regolamento di attuazione (art. 2, c. 1).

Su richiesta di un comitato promotore (la cui composizione è delineata nell’art. 3), la regione opera il riconoscimento con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto alle disposizioni del regolamento di attuazione (in particolare, con riferimento agli standard di qualità, alla rispondenza con gli obiettivi relativi alla valorizzazione e tutela delle zone di produzione, alla valutazione dell’interesse regionale dei centri culturali e di documentazione della vite e del vino e/o dell’agricoltura, inseriti nelle “strade del vino”).

Alla gestione delle “strade del vino” è preposta un’associazione allo scopo costituita (art. 5).

Per realizzare le finalità previste dalla legge, la regione concede contributi per interventi diretti: alla creazione di segnaletiche di riconoscimento; alla creazione o adeguamento di centri di informazione e di centri culturali o musei della vite e del vino e/ dell’agricoltura; all’adeguamento agli standard di qualità; alla realizzazione di studi e ricerche storico-ambientali con riferimento alla cultura del vino. I contributi sono concessi, in ordine di priorità, alle associazioni per la gestione delle strade ed agli enti locali fino al 50% dell’investimento totale e fino ad un massimo, rispettivamente, di centomila euro. La giunta regionale verifica, annualmente, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e lo revoca in mancanza totale o parziale di rispondenza (art. 7).

L'art. 8 disciplina le attribuzioni dei comuni, delle province e delle comunità montane che, su proposta delle associazioni, possono gestire i centri di informazione. Inoltre, comuni e province, anche su proposta delle associazioni, dispongono sulla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, le sole province controllano il rispetto delle disposizioni della legge in esame e, in caso di gravi inadempienze, propongono alla regione la revoca del riconoscimento.

Infine, la legge (art. 10) estende l'applicazione delle disposizioni in essa contenute anche alle iniziative dirette alla valorizzazione di produzioni di qualità (olio e prodotti tipici).

*(g) L.r. 21 febbraio 2000, n. 12 (B.U. 25 febbraio 2000, n. 9)*

**Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.**

Finalità della legge è la disciplina della raccolta, commercializzazione e somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti (art. 1).

La legge è articolata in tre Titoli: il primo (artt. 1-10) detta norme per la raccolta dei funghi; il secondo (artt. 11-12) ne disciplina la commercializzazione; il terzo (artt. 13-16) contiene disposizioni comuni e finali.

La raccolta dei funghi è consentita ai cittadini residenti nella regione, è soggetta ad autorizzazione comunale (di durata annuale) qualora la raccolta (in quantità superiore a 3 kg. al giorno) costituisce, integrazione del reddito per il cittadino che ne faccia richiesta (art. 4, c. 1). Anche la regione può rilasciare speciali autorizzazioni ad associazioni micologiche e a docenti di ogni ordine e grado che organizzino mostre, seminari ed altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico.

L'autorizzazione è valida sull'intero territorio regionale, ad eccezione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'ente di gestione (art. 4, c. 3). Inoltre, le comunità montane (o i comuni, se non inseriti in alcuna comunità montana) sono competenti a rilasciare le autorizzazioni (alla raccolta di funghi) ai cittadini non residenti nella regione (art. 5). Infine, è compito della giunta regionale su proposta della comunità montana o del comune interessato, sospendere temporaneamente la raccolta in quelle zone in cui quella intensiva abbia contribuito ad impoverire il bosco e, quindi, a determinare l'estinzione di alcune specie di funghi (art. 8).

Una norma da segnalare è l'art. 10 che disciplina alcune iniziative regionali dirette alla divulgazione, alla conoscenza ed al rispetto della flora fungina. A tal fine, la giunta regionale, assegna contributi ad enti o associazioni per la realizzazione di mostre e altre iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi e promuove appositi corsi di formazione per il personale preposto al controllo dell'osservanza delle disposizioni della legge in esame (agenti del corpo forestale, nuclei antisofisticazione dei carabinieri, guardie ecologiche, ecc.).

E' abrogata la l.r. 27 giugno 1983, n. 21.

*(h) L.r. 28 febbraio 2000, n. 13 (B.U. 2 marzo 2000, n. 11, suppl.)*

**Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione Umbria.**

La legge, articolata in IX Titoli, disciplina gli elementi fondamentali del sistema della programmazione regionale che "mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento caratteristico dell'identità dell'Umbria in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo" (art. 3, c. 2). Concorrono, infatti, alla formazione degli strumenti di programmazione gli enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità (art. 4, c. 1). Sono "interlocutori ordinari" della regione, nella definizione degli strumenti della programmazione, le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione europea, il governo, le amministrazioni statali, le autonomie funzionali, le agenzie di ricerca, le altre regioni, gli enti pubblici (art. 4, c. 2).

Al fine della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale, la giunta regionale promuove forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale che si attua con l'istituzione (e la definizione degli ambiti di attività) da parte della stessa (entro 3 mesi dall'inizio della legislatura) di un tavolo di concertazione.

Per quanto riguarda gli enti locali, il partenariato istituzionale si esplica per mezzo delle conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale di cui all'art. 6 della l.r. n. 34/1998, e con riferimento all'attività

del consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 15 della legge medesima.

Gli altri interlocutori (nazionali e comunitari) possono essere chiamati alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale in ragione delle loro competenze o con riferimento a normative specifiche.

La giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal governo e dalle istituzioni dell'Unione europea. In questo ambito la giunta cura i rapporti con le altre regioni al fine di proporre programmi comuni.

Del Titolo II, dedicato alla programmazione regionale, la Sezione II ne disciplina gli strumenti: in particolare, programmi articolati in progetti (art. 6). Sono atti della programmazione: il piano regionale di sviluppo (art. 8); il piano urbanistico territoriale (art. 9); i piani di settore ed intersettoriali (art. 10); i programmi strutturali regionali dell'Unione europea (art. 11); i programmi integrati d'area (art. 12); gli strumenti di programmazione negoziata (art. 13); il documento regionale annuale di programmazione (art. 14); la legge finanziaria, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale (art. 15).

Quanto, più in particolare, agli strumenti di programmazione negoziata, l'intesa istituzionale di programma è lo strumento ordinario mediante il quale governo e giunta regionale stabiliscono obiettivi ed ambiti settoriali e territoriali che richiedano un'azione congiunta in un tempo definito. Le intese si attuano con specifici accordi di programma quadro promossi da governo e giunta con altri soggetti pubblici ed enti locali.

Il patto territoriale costituisce lo strumento attraverso il quale definire un programma di interventi con obiettivi specifici di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati, può riguardare, tra gli altri, interventi nei settori economici collegati allo sviluppo locale. La giunta regionale può sottoscrivere il patto previa valutazione di coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale.

Il contratto d'area è uno strumento di programmazione negoziata, stipulato tra amministrazioni pubbliche (anche locali), rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di altri soggetti interessati, con l'obiettivo di definire strumenti finalizzati ad incrementare sviluppo ed occupazione nei territori regionali definiti come aree di crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto è sottoscritto dal governo nazionale e dalla giunta regionale.

Ulteriori strumenti di programmazione negoziata sono gli accordi di programma regionale finalizzati al coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione di opere e programmi di intervento a prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata di enti locali ed altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e soggetti privati. La regione promuove o partecipa agli accordi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990; può, inoltre, partecipare alla definizione e realizzazione di quelli promossi dalle amministrazioni statali o da altri soggetti pubblici e privati ai sensi della legge n. 662/1996.

Del medesimo Titolo II, la Sezione III è dedicata alle procedure di formazione degli atti di programmazione.

La giunta regionale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture preposte alla predisposizione ed al coordinamento tecnico degli atti di programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strategico e intersettoriale, fuori dall'ambito delle direzioni regionali di cui alla l.r. n. 15/1997 e tenendo conto dei compiti attribuiti all'Istituto regionale per le ricerche economiche e sociali (IRRES), della collaborazione di enti, centri di ricerca, università, nonché di esperti e specialisti (art. 16).

Quanto, più in particolare, al procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea (art. 19), è compito della giunta regionale designare le direzioni (con le prevalenze in termini di competenze settoriali) che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, sono responsabili dell'elaborazione degli schemi generali di orientamento di programma e dei relativi programmi strutturali e presentare lo schema di orientamenti al consiglio regionale con allegati i pareri e i documenti che scaturiscono dal tavolo di concertazione. Il consiglio regionale approva, ai fini del negoziato, una risoluzione in cui, coerentemente al programma regionale di sviluppo, vengono delineati indirizzi e priorità (ricavati dagli orientamenti generali della commissione europea e del governo). La giunta regionale assicura attraverso la cabina di regia dei programmi comunitari il coordinamento delle fasi di programmazione, riprogrammazione, monitoraggio e valutazione dei programmi.

Quanto, invece, al procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma (art. 20), è compito di un comitato istituzionale, composto in misura paritetica da rappresentanti del governo e della giunta regionale), occuparsi della gestione, mentre un altro comitato paritetico di attuazione presiede all'esercizio delle funzioni tecniche connesse alle intese. La giunta regionale, in preparazione del negoziato con il governo, adotta uno

schema generale di orientamento di programma che sottopone all'esame dei tavoli di concertazione e delle conferenze partecipative sugli atti della programmazione regionale (disciplinate dall'art. 6 della l.r. n. 34/1998).

La giunta regionale presenta al consiglio regionale lo schema generale di orientamenti di programma con allegati i pareri che scaturiscono dalla concertazione. Il consiglio regionale approva, ai fini del negoziato, una risoluzione in cui, coerentemente al programma regionale di sviluppo, vengono indicati gli orientamenti di programma e le priorità.

Infine, la Sezione IV, dello stesso Titolo II, disciplina la verifica dell'attuazione degli atti di programmazione. Il monitoraggio è effettuato da strutture individuate con atto della giunta regionale.

Sono abrogate: la l.r. 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, la l.r. 16 marzo 1976, n. 18 e, infine, l'art. 31 della l.r. 22 aprile 1997, n. 15.

*(i) L.r. 23 marzo 2000, n. 24 (B.U. 31 marzo 2000, n. 19)*

**Istituzione del fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari.**

E' istituito il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari (art. 1).

Al fine dell'iscrizione in bilancio della quota di cofinanziamento regionale, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni, sia alla competenza che alla cassa, mediante prelevamento del fondo. E', inoltre, autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio di previsione per adeguare le quote di finanziamento regionale (art. 2).

*(l) L.r. 27 marzo 2000, n. 30 (B.U. 7 aprile 2000, n. 21)*

**Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche".**

E' istituita l'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale denominata "Agenzia Umbria ricerche", con personalità giuridica, autonomia scientifica organizzativa e finanziaria.

Le attribuzioni e le attività dell'Agenzia sono nel dettaglio elencate negli artt. 2, 3 e 4 della legge in esame. Da segnalare: la predisposizione di studi, di analisi conoscitive e di supporto all'elaborazione delle politiche territoriali ed economico-finanziarie della regione e la costituzione di un

archivio regionale dei dati e delle ricerche di settore (il progetto è approvato dalla giunta).

Le altre disposizioni della legge (artt. 6-13) precisano funzioni e composizione degli organi dell'Agenzia: presidente e comitato scientifico-istituzionale nominati e costituiti con decreto del presidente della giunta regionale, e il revisore dei conti; disciplinano, inoltre, il personale e le indennità spettanti ai componenti degli organi.

L'art. 16 disciplina lo scioglimento degli organi dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali-IRRES.

Sono abrogate: la l.r. 13 agosto 1984, n. 35 e la l.r. 22 agosto 1986, n. 39, relative all'istituzione dell'IRRES e agli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'Istituto stesso.

*(m) L.r. 31 marzo 2000, n. 32 (B.U. 12 aprile 2000, n. 22)*

**Integrazione della l.r. 22 dicembre 1999, n. 38 – Disciplina delle “strade del vino” dell'Umbria.**

La legge integra con una disposizione (art. 6-bis) la legge richiamata nel titolo, riconoscendo all'enoteca, sita nel complesso del S. Giovanni di Orvieto, il valore di centro regionale.

*(n) L.r. 30 agosto 2000, n. 35 (B.U. 6 settembre 2000, n. 48)*

**Soppressione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle Spoletina.**

E' soppresso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle Spoletina per esaurimento del fine (art. 1).

Il patrimonio immobiliare del Consorzio è trasferito al comune di Spoleto che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dello stesso (art. 2).

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, il presidente della giunta nomina, con decreto, il sindaco del comune di Spoleto commissario straordinario per procedere alla liquidazione del Consorzio (art. 3, c.).

*(o) L.r. 30 agosto 2000, n. 36 (B.U. 6 settembre 2000, n. 48)*

**Proroga del termine di cui all'art. 1 – comma primo – della l.r. 9 giugno 1998, n. 19 – Strutture operative nell'agricoltura: disciolto ESAU ed ARUSIA.**

L'articolo unico della legge proroga, al 30 giugno 2001, il termine per il completamento della liquidazione del disciolto Ente di sviluppo agricolo

in Umbria, in precedenza fissato dall'art. 1, c. 1 della l.r. n. 19/1998 (entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa),

### 1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 12 agosto 1998, n. 29 (B.U. 18 agosto 1998, n. 51, suppl.)

**Norme dirette ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre e successive.**

La legge disciplina le modalità per la concessione delle provvidenze dirette ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende di vari comuni della regione che hanno subito una riduzione della propria attività a causa degli eventi sismici del mese di maggio e del mese di settembre 1997 (art. 1).

La legge individua:

- a) i soggetti beneficiari (art. 2):
  - aziende appartenenti ai settori agricoli e zootecnici, del turismo e dell'agriturismo, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dell'agroindustria, comprese le aziende di itticoltura e di trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) le provvidenze (art. 3):
  - contributo *una tantum* a fondo perduto pari al 20% della differenza tra i fatturati (la cui determinazione è disciplinata nell'art. 4), sino ad un massimo di 100 milioni, elevabile a 200 milioni per le aziende chiuse, dalla data dell'evento fino all'entrata in vigore della legge, perché completamente inagibili;
  - contributo pari agli interessi dovuti per la "postergazione" delle rate dei mutui preesistenti alla data di inizio delle crisi sismiche con connessa proroga del contratto di mutuo (per un periodo di tempo pari a quello di sospensione o di chiusura dell'attività);
- c) le priorità nell'assegnazione delle provvidenze (art. 5):
  - aziende costrette alla chiusura completa per totale inagibilità dei locali e che non abbiano provveduto a delocalizzare l'attività;
  - aziende ricettive, comprese, tra le altre, quelle appartenenti ai settori dell'agriturismo;
- d) le agevolazioni per l'accesso al credito (art. 6):
  - è prevista la concessione di contributi, diretti ad accrescere l'entità dei rispettivi fondi rischi, alle strutture di garanzia fidi operanti nella



regione. La giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione dei contributi sulla base, tra l'altro, del numero degli associati e del volume di attività (dell'ultimo biennio);

- e) l'estensione delle modalità per la determinazione del danno economico, delle priorità, nonché delle risorse finanziarie indicate dalla legge in esame, anche agli interventi a favore delle attività produttive con il DOCUP ob. 5b 1994/1999 (art. 7);
- f) le procedure per l'erogazione dei contributi (art. 8):
  - è la giunta regionale a stabilire la ripartizione delle risorse tra le diverse forme di intervento (artt. 3, 6 e 7), nonché le procedure da seguire.

*(b) L.r. 21 dicembre 1998, n. 49 (B.U. 30 dicembre 1998, n. 78)*

**Progetto integrato Valnerina. Ll.rr. 30 aprile 1985, n. 40 e 18 agosto 1989, n. 25. Utilizzazione risorse residuali.**

La legge (art. 1) dispone interventi per lo sviluppo e le attività produttive del territorio della Valnerina, colpito dagli eventi sismici del 1979, utilizzando le risorse disponibili degli stanziamenti avvenuti con le ll.rr. 30 aprile 1985, n. 40 e 18 agosto 1989, n. 25, derivanti dalla mancata utilizzazione delle stesse risorse o dal recupero delle anticipazioni ad enti o privati conseguente a revoca delle promesse di finanziamento o ad obbligo di restituzione.

L'art. 2 disciplina le procedure per il completamento del progetto. La giunta regionale, entro 30 giorni dalla promulgazione della legge in esame, predisporre e approva un piano di riparto delle risorse accantonate diretto al completamento degli interventi. Il piano prevede termini perentori sia per la predisposizione di progetti esecutivi (per enti locali e privati beneficiari), sia per il collaudo nei casi in cui l'opera in corso richieda nuova elaborazione progettuale, nonché priorità per le iniziative da completare.

L'art. 3 concerne la gestione finanziaria del fondo regionale. La giunta è autorizzata ad assumere, sull'accantonamento disposto nel bilancio regionale (per l'anno 1998 di lire 3.305.394.721), distinti impegni di spesa in relazione agli interventi ammessi a finanziamento. La giunta, trascorsi i termini fissati nel piano di riparto delle risorse, è autorizzata a revocare i finanziamenti e a destinarli al perfezionamento degli interventi attuati per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina. La giunta è, inoltre, autorizzata, nell'ambito del recupero dei crediti residui, a predisporre transazioni con i soggetti debitori.

*(c) L.r. 9 marzo 1999, n. 7 (B.U. 17 marzo 1999, n. 16)*

**Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare.**

Oggetto della legge è il consolidamento, lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese cooperative nel settore agricolo e agroalimentare. Nel dettaglio le finalità della legge sono elencate nell'art.1.

La legge disciplina, poi, nell'ordine:

a) i beneficiari (art. 2):

- società cooperative agricole, agroindustriali, agroalimentari e loro consorzi, consorzi agrari;
- società cooperative della pesca e loro consorzi;
- società cooperative di servizi in agricoltura e loro consorzi;
- società di capitali (la partecipazione azionaria delle cooperative agricole, agroalimentari e agroindustriali non deve essere inferiore al 51%);
- organismi associativi e forme permanenti di associazione tra le prime tre categorie indicate;

b) la tipologia degli interventi (art. 3):

- costituzione di nuove società cooperative con priorità per quelle costituite da giovani agricoltori;
- interventi per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti, per l'acquisto di attrezzature e macchinari;
- progetti di aggregazione produttiva e/o commerciale (per tutti i beneficiari, tranne per le società di capitali);
- programmi di formazione specialistica o di aggiornamento del management aziendale e di assistenza tecnica;
- studi sulla cooperazione agricola;
- acquisizione di servizi innovativi finalizzati alla introduzione e al miglioramento di qualità all'interno delle imprese (sopra indicate) o alla promozione generale di marchi collettivi di qualità;
- ampliamento del numero dei soci o aumento del capitale sociale delle cooperative;

c) i benefici (art. 4):

- contributo alle spese di costituzione e funzionamento, per i primi tre anni di attività, rispettivamente pari all'80%, al 60% e al 40% del totale delle spese;

- contributo agli investimenti: delle cooperative per la conduzione di terreni, nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento CE 950/97; degli altri beneficiari, relativi ad impianti di trasformazione e commercializzazione, nei limiti e nel rispetto del regolamento CE 951/97 (55% della spesa ammissibile);
  - contributo alle spese di costituzione e funzionamento di nuove forme associative tra i soggetti beneficiari (concesso al massimo per cinque anni in maniera decrescente: 100, 80, 60, 40 e 20% delle spese);
  - contributo alle spese di assistenza tecnica;
  - realizzazione di studi volti alla valorizzazione del settore (da mettere a disposizione di tutti gli operatori);
  - contributi per il miglioramento della qualità (pari al 55% delle spese necessarie),
  - apporti regionali all'ampliamento del capitale sociale (nella misura massima prevista per gli aiuti agli investimenti sopraelencati);
  - aiuto nella misura del 50% all'organismo associativo, limitatamente ai primi tre anni successivi all'entrata in vigore della legge in esame, per favorire l'adesione di nuovi soci e con l'obbligo a rimanere tali per almeno 5 anni. Il finanziamento massimo, in 3 anni, può arrivare a 100.000 ECU per ciascun beneficiario;
  - interventi e risorse finanziarie per attività di formazione (individuati, annualmente, nell'ambito del piano regionale annuale di formazione professionale);
- d) i vincoli di destinazione e di uso dei beni acquistati e/o realizzati con i contributi previsti dalla legge in esame (art. 5);
- e) le procedure (art. 6):
- è compito della giunta stabilire criteri e modalità per la concessione dei benefici ed adottare i relativi provvedimenti amministrativi;
  - è sempre la giunta, sentita la consulta sulla cooperazione, integrata dai rappresentanti delle associazioni delle cooperative agricole, a stabilire, annualmente, la ripartizione dei fondi tra le varie tipologie di iniziative, nonché i criteri di priorità cui debbono attenersi i relativi bandi attuativi.

L'art. 7, infine, detta norme sugli aiuti in materia di consolidamento e ristrutturazione delle imprese cooperative. E' la giunta regionale a disciplinare e disporre gli aiuti con propri atti e nei limiti di spesa appositamente individuati, conformemente agli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione. Gli aiuti sono concessi dopo attenta analisi delle cause che hanno determinato gli interventi di risanamento. La giunta notifica alla commissione europea,

preventivamente, le proposte di aiuto e procede alla loro applicazione solo a seguito di autorizzazione di quest'ultima.

*(d) L.r. 9 giugno 1999, n. 12 (B.U. 16 giugno 1999, n. 35)*

**Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico – Definizione indirizzi – Modificazione ed integrazione della l.r. 26 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla l.r. 27 gennaio 1995, n. 2.**

La legge sostituisce l'art.2 e aggiunge gli artt. *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* alla l.r. 26 febbraio 1973, n. 14 come già modificata dalla l.r. 27 gennaio 1995, n. 2.

L'art. 2 disciplina il programma (triennale) di attività della Società Sviluppumbria che viene elaborato dalla società stessa sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta. La Società trasmette alla giunta il programma di attività; quest'ultima ne verifica la compatibilità con gli indirizzi del consiglio, procede, poi, alla determinazione della copertura finanziaria triennale e delibera, infine, l'erogazione della prima annualità (trasmettendo gli atti alla competente commissione consiliare). L'erogazione dei contributi delle successive annualità è deliberata dalla giunta regionale dopo l'esame del rendiconto dell'attività riferita all'anno precedente e del programma operativo riferito all'anno successivo. Nel caso in cui la giunta faccia rilievi sull'attività della Sviluppumbria, l'erogazione del contributo è sospesa fino a quando la società non abbia fornito, entro 45 giorni, i chiarimenti richiesti o apportato le modifiche necessarie. Infine, qualora la giunta ritenga di dover apportare una modifica o un aggiornamento degli indirizzi deve sottoporre una nuova proposta al consiglio regionale (i nuovi indirizzi avranno durata triennale).

L'art. *2-bis* concerne la definizione degli indirizzi che la giunta deve seguire nell'attribuzione di compiti e attività alle strutture da essa promosse in materia di servizi finanziari e di innovazione tecnologica. Tali indirizzi vengono emanati con atto del consiglio regionale, su proposta della giunta. Sulla base di tali indirizzi, quest'ultima definisce i programmi e le attività da realizzare attraverso tali strutture con apposite convenzioni (queste ultime devono contenere un programma triennale di attuazione comprensivo delle risorse necessarie, delle modalità di erogazione del contributo relativo alla prima annualità, nonché le modalità di controllo). La regione assicura alla struttura regionale da essa

promossa, un contributo annuale da erogare sulla base di un budget, relativo ad un programma di attività promozionale i cui costi non sono coperti da servizi resi sul mercato o da progetti specifici oggetto delle convenzioni sopra richiamate.

L'art. 2-ter stabilisce che, entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sulla gestione dei programmi approvati e di quelli convenzionati.

L'art. 2-quater abroga una frase dell'art. 3, c. 8 della l.r. n. 14/1973, come modificato dall'art. 2 della l.r. n. 2/1995. Prevede, inoltre, che il bilancio di Sviluppumbria deve rispettare i principi contenuti nella deliberazione del consiglio regionale n. 358 del 2 giugno 1997.

*(e) L.r. 16 giugno 1999, n. 15 (B.U. 23 giugno 1999, n. 36)*

**Modificazioni ed integrazioni della l.r. 12 agosto 1998, n. 29 – Norme dirette ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successive.**

La legge integra, con due nuovi articoli (3-bis e 3-ter), la legge n. 29/1998 richiamata nel titolo ed apporta alcune modifiche all'art. 4 della stessa.

La prima delle disposizioni indicate (art. 3-bis) prevede ulteriori provvidenze per le aziende commerciali, artigianali ed operanti nel settore del turismo che abbiano dovuto sospendere la propria attività a seguito degli interventi di ricostruzione scaturiti dalle crisi sismiche del 1997.

Alle aziende richiamate è, infatti, concesso un contributo *una tantum* per il periodo di sospensione (che non può superare il periodo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori e, comunque, non può eccedere l'anno) pari al 20% del fatturato dello stesso periodo antecedente al sisma. Tali provvidenze non sono cumulabili con quelle già concesse, per lo stesso periodo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 29/1998).

La seconda disposizione (art. 3-ter) disciplina i requisiti per ottenere i benefici previsti dall'art. 3-bis: si deve trattare di aziende costrette all'interruzione totale dell'attività. E' compito del comune certificare l'interruzione e comunicare il periodo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori. La ripresa dell'attività, durante il periodo al quale si collega il contributo, ne impedisce l'assegnazione e ne determina la decadenza.

*(f) L.r. 20 gennaio 2000, n. 5 (B.U. 26 gennaio 2000, n. 4)*

**Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e vincoli di destinazione.**

La legge, suddivisa in 3 Titoli, disciplina nel primo l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui agrari agevolati, nel secondo i vincoli di destinazione, nel terzo detta norme finali sui procedimenti amministrativi per l'applicazione della legge e interviene a "ripulire" l'ordinamento abrogando intere leggi e modificando alcune disposizioni.

Quanto alla rinegoziazione, è accordata dalla regione su richiesta del beneficiario e in relazione alla proposta da quest'ultimo concordata con l'istituto di credito (art. 2).

Quanto ai vincoli di destinazione (gravanti sui beni oggetto di operazioni di credito agrario agevolato), è sempre compito della regione autorizza la trasformazione su richiesta del beneficiario e nel caso di sopravvenuta inidoneità tecnica ed economica dell'originaria destinazione dei beni vincolati, non imputabili al beneficiario. Nell'ipotesi in cui l'inidoneità sia tale da provocare la cessazione o la sospensione dall'uso dei beni, il beneficiario deve comunicarlo alla regione che, verificatene le cause, non procede alla revoca dei contributi ma cessa per essa l'obbligo al pagamento del concorso sugli interessi. L'eventuale ripresa dell'uso non comporta il ripristino del contributo pubblico. Qualora la cessazione o la sospensione dall'uso dei beni oggetto dell'agevolazione creditizia sia dovuta ad inidoneità tecnica o economica imputabile al beneficiario, la regione revoca tutti i benefici concessi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione, aumentato di tre punti. Inoltre, nel caso di accertata inutilizzabilità dei beni (oggetto di agevolazione creditizia) la regione può dichiarare cessato il vincolo di destinazione ed autorizzarne l'alienazione, con l'obbligo di reinvestire i proventi nella stessa impresa agricola o agroalimentare per la realizzazione di nuovi investimenti agricoli. Infine, l'art. 7 prevede che le disposizioni contenute nel Titolo II si applicano, con le stesse modalità, ai beni realizzati con i contributi pubblici erogati in conto capitale.

Quanto al Titolo III, sulle norme finali, l'art. 8 prevede che sia la giunta regionale a disciplinare i procedimenti amministrativi per l'applicazione della legge, con riferimento alla legge n. 241/1990 ed alla normativa di attuazione della stessa.

Gli artt. 9 e 10 dispongono abrogazioni di norme e di leggi. E' abrogata la lett.e) dell'art. 13, c. 1, della l.r. 15 novembre 1999, n. 30. Sono abrogati:

gli artt. 3 e 12 della l.r. 24 aprile 1979, n. 17; la l.r. 12 luglio 1989, n. 17 e la l.r. 19 aprile 1994, n. 12.

*(g) L.r. 23 marzo 2000, n. 25 (B.U. 31 marzo 2000, n. 19)*

**Attribuzione all'Azienda vivaistica regionale di cui all'art. 112 della l.r. 2 marzo 1999, n. 3, di un finanziamento per la costituzione del capitale sociale e di un contributo annuo per lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico.**

L'articolo unico della legge prevede l'attribuzione, da parte della giunta regionale, all'Azienda vivaistica regionale, di un finanziamento di 300 milioni per la costituzione del capitale sociale e di un contributo annuo (di 300 milioni per il 2000) per lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico (difesa del patrimonio vegetale regionale e conservazione della biodiversità). Dal 2001 in poi, l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio.

*(h) L.r. 27 marzo 2000, n. 28 (B.U. 7 aprile 2000, n. 21)*

**Disposizioni per il settore lattiero – caseario – Modalità e criteri per l'attribuzione delle nuove disponibilità di quote latte attribuite alla regione.**

La legge definisce i criteri per l'assegnazione ai produttori umbri delle quote latte a disposizione della regione ai sensi della legge 27 aprile 1999, n. 118 (definiti nell'art. 2) e del d.l. 4 febbraio 2000, n. 8 (individuati nell'art. 3). Nell'art. 4 sono prese in considerazione le quote riservate ai giovani allevatori ed ai conduttori di aziende ubicate nelle aree terremotate. Infine, l'art. 5 assegna ad una delibera di giunta la definizione delle modalità operative inerenti alla presentazione delle richieste di assegnazione delle quote ed altri aspetti ad essa connessi.

#### *1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 15 novembre 1999, n. 30 (B.U. 17 novembre 1999, n. 59)*

**Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili.**

La legge, in 14 articoli, provvede all'abrogazione esplicita di disposizioni contenute in leggi regionali non più vigenti (disposizioni non più

applicabili perché superate da disposizioni regionali successive di disciplina della stessa materia; disposizioni regolanti materie delegificate da disposizioni di legge statale e regolate da atti amministrativi; disposizioni regolanti funzioni regionali successivamente attribuite alla competenza di altri enti; disposizioni di leggi regionali implicitamente abrogate da normativa statale comunitaria). Nell'art. 13 sono elencate le leggi regionali abrogate in materia di agricoltura.

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 12 e 13 (v. par. 1.1.1)

#### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 11 (v. par. 1.1.1)

#### CONSORZI DI SVILUPPO

L.r. 30 agosto 2000, n. 35, Soppressione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle Spoletina (v. par. 1.2)

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

#### DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

#### SVILUPPO RURALE (\*)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del



L.r. 12 agosto 1998, n. 31, Integrazioni all'art. 2 della l.r. 14 agosto 1997, n. 28 – Disciplina delle attività agrituristiche (v. par. 1.2)

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Titolo VI, Capo II (v. par. 1.1.1)

L.r. 13 dicembre 1999, n. 37, Modificazioni ed ulteriori integrazioni della l.r. 14 agosto 1997, n. 28 – Disciplina delle attività agrituristiche (v. par. 1.2)

L.r. 22 dicembre 1999, n. 38, Disciplina delle “strade del vino” dell'Umbria (v. par. 1.2)

L.r. 9 marzo 2000, n. 19, Disciplina dei territori montani e delle comunità montane e modificazioni della l.r. 2 marzo 1999, n. 3, art. 11 (v. par. 1.1.2)

#### FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

##### DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 4 (v. par. 1.1.1)

L.r. 9 marzo 1999, n. 7, Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare (v. par. 1.3)

### 2.3 *Promozione e tutela della qualità*

#### 2.3.1 *Industria e artigianato*

##### QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

##### SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria

---

vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione, bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 45 (v. par. 1.1.1)

### *2.3.2 Agricoltura*

#### QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 110 (v. par. 1.1.1)

L.r. 9 marzo 1999, n. 7, Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare, art. 3 (v. par. 1.3)

#### SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

### *2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

#### *2.4.1 Industria e artigianato*

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 47 (v. par. 1.1.1)

#### *2.4.2 Agricoltura*

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 47 (v. par. 1.1.1)

### *2.5 Servizi reali alle imprese*

#### *2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 4 (v. par. 1.1.1)

L.r. 9 giugno 1999, n. 12, Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico – Definizione indirizzi – Modificazione ed integrazione della l.r. 26 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla l.r. 27 gennaio 1995, n. 2 (v. par. 1.3)

### *2.5.2 Agricoltura*

#### *2.6 Sportello unico*

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 14 (v. par. 1.1.1)

#### *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 2 marzo 1999, n. 3, Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 11 e 45 (v. par. 1.1.1)

L.r. 7 aprile 1999, n. 8, Costituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata (v. par. 1.2)

L.r. 28 febbraio 2000, n. 13, Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione Umbria, art. 13 (v. 1.2)

## VALLE D'AOSTA

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

### *1. Le leggi*

#### *1.1 Leggi di riordino a carattere generale*

##### *1.1.1 Plurisettoriali*

##### *1.1.2 Settoriali*

#### *1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 16 novembre 1999 n. 36 (B.U. 23 novembre 1999 n. 52)*

#### **Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.**

Le finalità della legge, esposte all'art. 1, sono quelle di regolamentare le produzioni agricole biologiche destinate all'alimentazione umana (compresi gli aspetti relativi all'attuazione di norme CE, alla commercializzazione, alla ricerca, sperimentazione, divulgazione e controllo) e di promuovere tale metodo di produzione.

L'art. 2 dispone che ai fini della produzione biologica valgono le norme contenute nel regolamento CEE 2092/1991.

L'art. 3 contiene le definizioni di "agricoltura biologica", "azienda agricola biologica", "azienda agricola biologica mista", "azienda agricola in conversione biologica", "azienda agricola di trasformazione biologica",

“operatore biologico”, “preparatore”, “prodotto spontaneo da agricoltura biologica”.

Ogni definizione fa riferimento a quanto previsto dal regolamento CEE 2092/1991 o dai suoi allegati I e II.

Le funzioni della struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica – che per lo svolgimento di alcune di esse (formazione e aggiornamento degli operatori, orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche, promozione dei prodotti biologici) può stipulare convenzioni con enti pubblici, università, istituti, associazioni di produttori biologici e soggetti privati – sono elencate all’art. 4 e riguardano, oltre a quelle già citate, la vigilanza sull’attività degli organismi di controllo di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 220/1995, la tenuta dell’elenco degli operatori biologici, l’invio alle competenti autorità – su loro richiesta – di dati e informazioni, la predisposizione della modulistica necessaria all’applicazione della presente legge e il sostegno anche mediante supporti informatici.

L’art. 5 specifica in cosa consiste la vigilanza sull’attività degli organismi di controllo citata nel precedente art. 4. Dispone inoltre la predisposizione da parte della struttura competente di un programma annuale di intervento e di un resoconto dell’attività di vigilanza svolta nell’anno precedente. Definisce, infine, le procedure da seguire in caso di accertamento della perdita, da parte dei citati organismi di controllo, del possesso dei necessari requisiti.

L’art. 6 elenca gli obblighi cui devono sottostare gli operatori dell’agricoltura biologica iscritti nell’elenco regionale degli operatori biologici istituito dal c. 1 del successivo art. 7, e suddiviso nelle tre sezioni di produttori agricoli, preparatori, raccoglitori dei prodotti spontanei.

L’art. 7 dispone anche la notifica, da parte degli operatori biologici alla struttura competente o all’organismo di controllo di riferimento, dell’inizio attività o del prosieguo di essa alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la procedura di tale notifica.

Previo accertamento, da parte dell’organismo di controllo, del rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento CEE 2092/1991, la struttura competente – con provvedimento del dirigente – dispone l’iscrizione all’elenco, che annualmente viene comunicato al ministero per le politiche agricole e pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione.

L’art. 8 disciplina i casi di cancellazione dall’elenco regionale degli operatori biologici per perdita dei requisiti necessari, e la facoltà di ricorso da parte degli interessati, nonché la possibilità di reinscrizione.

L'art. 9 disciplina i controlli sugli operatori biologici da parte degli organismi a ciò autorizzati secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 220/1995.

L'art. 10 istituisce la commissione regionale per il settore agroalimentare biologico, con compiti propositivi e consultivi che vengono elencati, mentre l'art. 11 ne definisce la composizione, le modalità di nomina, le possibili collaborazioni, la durata, la frequenza delle riunioni, l'esclusione di oneri a carico della regione in relazione alla partecipazione ad essa.

L'art. 12 dispone che la regione conceda agli operatori biologici iscritti all'elenco regionale un contributo, definito nella misura massima percentuale e assoluta, in relazione alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, non cumulabile con analoghi benefici previsti da leggi regionali per le stesse spese.

L'art. 13 definisce le modalità di presentazione delle domande e per la concessione dei contributi.

Gli ultimi articoli (14, 15, 16) prevedono rispettivamente la copertura finanziaria, variazioni di bilancio, e dichiarazione d'urgenza della presente legge.

*(b) L.r. 18 aprile 2000, n. 11 (B.U. 26 aprile 2000, n. 19)*

**Modificazioni alla l.r. 7 dicembre 1993 n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), già modificata dalle ll.rr. 21 febbraio 1996, n. 7 e 2 settembre 1997, n. 33.**

L'art. 1 della presente legge sostituisce l'art. 3 della legge indicata nel titolo. Il nuovo testo indica le finalizzazioni concrete dell'intervento regionale mirante all'adeguamento della qualità aziendale.

L'art. 2 interviene a modificare la lettera a) del c. 1 dell'art. 7 della legge di cui all'oggetto, che elenca i beneficiari degli investimenti.

L'art. 3, sostituendo l'art. 8 della legge citata, modifica l'ammontare in percentuale e/o il tetto massimo dei contributi per la ricerca e lo sviluppo; mentre l'art. 4, che sostituisce l'art. 11, modifica le procedure per le domande e la concessione di detti contributi.

Infine, l'art. 5 sostituisce l'art. 13 della predetta legge, stabilendo diverse modalità di controllo – da effettuarsi a cura della Finaosta s.p.a. – sulla corretta utilizzazione dei contributi.

*(c) L.r. 14 luglio 2000, n. 16 (B.U. 25 luglio 2000, n. 32)*

**Scioglimento di consorzi e di società consortili costituiti per le finalità di cui alla l.r. 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e**

**lo sviluppo degli insediamenti artigiani), modificata dalla l.r. 19 agosto 1992, n. 44.**

L'art. 1 della legge dispone al c. 1 che “nei casi di scioglimento, ai sensi dell'art. 2611 del codice civile, di consorzi e società consortili, costituiti anche in forma di società cooperativa per le finalità di cui alla l.r. 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani), modificata dalla l.r. 19 agosto 1992, n. 44, che abbiano realizzato fabbricati sulle aree di proprietà regionale sulle quali sia stato costituito un diritto di superficie ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 9/1989, resta fermo, in capo agli assegnatari e agli acquirenti, il vincolo di destinazione dei fabbricati medesimi stabilito dall'art. 8 della l.r. n. 9/1989, elevato a trenta anni, decorrenti dalla costituzione del diritto di superficie in favore del consorzio o della società consortile”.

Dispone altresì (c. 2) che “in sede di liquidazione, le porzioni di fabbricato non assegnate ai consorzi o ai soci possono essere trasferite al fine del solo utilizzo per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi o commerciali e di servizi”.

In base al c. 3, infine, i consorziati o i soci assegnatari e gli acquirenti subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti con la regione facenti capo al consorzio o alla società consortile.

*(d) L.r. 8 gennaio 2001, n. 3 (B.U. 23 gennaio 2001, n. 5)*

**Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario.**

La legge (art. 1) – in ragione del riconoscimento da parte della regione del ruolo rilevante dei consorzi di miglioramento fondiario ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di miglioramento fondiario, nonché di quelle ad esse connesse e tese a valorizzare le produzioni e a ridurre i costi gestionali – ne disciplina il funzionamento. Disciplina, inoltre, le modalità dell'intervento pubblico, specificandone i criteri guida.

L'art. 2 definisce il consorzio di miglioramento fondiario, costituito secondo il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (nuove norme per la bonifica integrale), come “un ente di natura privata, senza scopo di lucro, che compie un'opera di interesse generale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente”.

La partecipazione al consorzio – “costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito del perimetro del

relativo comprensorio territoriale, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di miglioramento fondiario già realizzata ovvero da realizzare" – è obbligatoria (art. 3).

Con delibera dell'assemblea e decreto dell'assessore regionale competente in materia di consorzi, i consorzi adottano, in conformità con la presente legge, un proprio statuto che stabilisce in particolare composizione e funzioni degli organi consortili, nonché le modalità di organizzazione del consorzio stesso.

L'art. 5 elenca gli organi del consorzio (assemblea, consiglio direttivo, presidente, collegio dei revisori dei conti), ne fissa la durata in carica in tre o cinque anni (rinviando ai singoli statuti la scelta tra le due possibilità), esclude compensi per la partecipazione agli organi, a meno che il singolo statuto non disponga diversamente, e fissa per la validità delle deliberazioni degli organi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'art. 6 dispone in merito alla convocazione dell'assemblea, che è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, ed alle funzioni e competenze di essa.

E' demandata ai singoli statuti la definizione della percentuale minima di partecipanti all'assemblea ai fini della validità della stessa, in relazione alla superficie rappresentata e/o al numero dei consorziati.

Il consiglio direttivo, come previsto all'art.7, è composto da un numero dispari di membri, pari almeno a 5. Lo stesso articolo stabilisce le modalità e le condizioni per l'elezione del consiglio, le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità, le funzioni e competenze del consiglio e quelle – limitate agli atti di ordinaria amministrazione – in caso di *prorogatio*.

L'art. 8 definisce le modalità e le condizioni per l'elezione del presidente e del vice presidente, nonché le funzioni e le competenze del presidente, mentre l'art. 9 definisce quelle del collegio dei revisori dei conti, che viene nominato dall'assemblea ed è composto da tre o cinque persone, anche estranee al consorzio.

Lo stesso art. 9 stabilisce altresì i casi di incompatibilità, e disciplina i casi di cessazione dalla carica e di accertamento di gravi irregolarità da parte del collegio.

L'art. 10 assegna il diritto di voto ai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, e ne stabilisce l'uguaglianza per tutti i consorziati, salvo diversa disposizione dello statuto.

L'art. 11 disciplina l'esercizio del diritto di voto in casi particolari.



L'art. 12 disciplina la presentazione di liste di candidati per l'elezione degli organi del consorzio, le modalità di voto e il caso di parità di voti.

In base all'art. 13 il consorzio può porre a carico dei consorziati oneri per l'esecuzione, la manutenzione, l'esercizio delle opere ed in genere per la gestione consortile, mentre i proprietari di beni situati entro il perimetro del comprensorio, che traggono un beneficio dall'attività consortile, concorrono alle spese per: "l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico di enti pubblici, l'esercizio e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario, le altre attività consortili, il funzionamento dei consorzi".

Lo stesso art. 13 rinvia agli statuti dei singoli consorzi la disciplina dei criteri di riparto tra i consorziati per gli oneri consortili non a carico di enti pubblici, fissando però alcuni parametri di riferimento.

L'art. 14 dà la possibilità ai consorzi di beneficiare degli interventi finanziari previsti dalla normativa vigente.

L'art. 15 dispone che le opere di miglioramento fondiario programmate dai consorzi si attengano ai principi di organizzazione produttiva, in modo da rappresentare "investimenti di capitale di lunga durata e stabilmente legati al suolo" affinché le pratiche agricole che ne derivano aumentino l'efficienza aziendale e al tempo stesso salvaguardino l'ambiente, risparmiando e valorizzando le risorse naturali.

Si specifica poi che gli interventi di miglioramento fondiario riguardano, tra l'altro, lo sviluppo e la razionalizzazione dell'irrigazione, l'ampliamento dell'estensione aziendale oggetto di rinnovamento delle strutture agricole e di miglioramento dei terreni in vista di un'organizzazione globale e diretta del territorio coltivato.

Si assegna infine ai consorzi, richiamando la legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità) e successive modificazioni, la facoltà di espropriazione di aree per pubblica utilità, con il consenso dei comuni interessati, e a condizione che tale volontà sia esplicitamente espressa nella delibera di approvazione del relativo progetto esecutivo, con l'indicazione dei mezzi a ciò necessari.

L'art. 16 prevede la possibilità, per consorzi che operano congiuntamente e che vogliano gestire congiuntamente i benefici finanziari previsti dalla vigente legislazione regionale, di presentare a tal fine un'unica domanda, in cui sia specificata tale volontà e si dichiarino di aver stipulato un'apposita convenzione.

L'art. 17 dispone che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sia "avviato un procedimento di riordino territoriale dei consorzi di miglioramento fondiario, finalizzato alla realizzazione di unità omogenee

rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi”, in base a criteri fissati con deliberazione della giunta regionale. I decreti di riordino dei consorzi vengono emessi dal presidente della giunta regionale, “su proposta dell’assessore regionale competente in materia di consorzi, sentiti i comuni competenti per territorio ed i consorzi di miglioramento fondiario esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

L’art. 18 dispone l’adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. Gli statuti così adeguati saranno inviati alla struttura regionale competente in materia di consorzi, che ne verificherà, entro 90 giorni dal ricevimento, la conformità alle disposizioni della presente legge.

*(e) L.r. 17 aprile 2001, n. 8 (B.U. 24 aprile 2001, n. 18)*

**Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici.**

Il Capo I della legge, dedicato ai principi generali, si compone di tre articoli. Il primo esprime le finalità che la regione persegue in merito agli allevamenti ovini, bovini e caprini e ai relativi prodotti ottenuti con metodi biologici: conformità ai regolamenti CEE, e al tempo stesso contributo di tali attività al miglioramento del suolo, alla circolarità e complementarità tra terra, vegetale, animale, all’impiego di risorse naturali rinnovabili e allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.

L’art. 2, dopo aver ribadito la necessità del rispetto delle norme CEE, definisce l’ “unità di produzione”, e dispone poi che il carico di bestiame in relazione alla superficie disponibile sia tale da non creare problemi di sovrappascolo né danni all’ambiente.

L’art. 3 stabilisce il numero minimo di giornate annue (120) in cui gli animali dell’allevamento biologico devono poter pascolare; definisce le condizioni perché gli animali possano utilizzare le aree di pascolo comuni degli alpeggi; e reca la definizione di “allevamento estensivo”.

Il Capo II contiene la disciplina delle attività zootecniche.

Gli artt. 4, 5 e 6 regolamentano rispettivamente la conversione di aree associate a produzioni animali biologiche, la conversione di animali e loro prodotti derivati, la conversione simultanea delle produzioni zootecniche e vegetali.

L’art. 7 regola l’origine degli animali delle produzioni biologiche. Esso dispone che gli stessi siano preferibilmente di provenienza

autoctona; stabilisce i casi e le condizioni e i limiti per il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio animale dell'azienda.

Gli artt. 8 e 9 sono dedicati all'alimentazione. Il primo, dopo aver prescritto che gli animali siano alimentati con prodotti biologici, stabilisce i casi e le percentuali in cui possono essere usati alimenti in fase di conversione o alimenti convenzionali. Il secondo, prescrive che possano essere utilizzati solo i prodotti elencati nel regolamento CEE 2092/1991 ed esclude l'uso di organismi geneticamente modificati o loro derivati.

L'art. 10 regola il trattamento preventivo e curativo degli animali, le sostanze medicinali ammesse, il limite massimo di durata della terapia in caso di uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici, affinché gli animali o i prodotti da loro derivati possano essere venduti come biologici.

Il Capo III è dedicato ai metodi di gestione zootecnica (art. 11), al trasporto (art. 12), all'identificazione degli animali e dei prodotti animali (art. 13), alle deiezioni zootecniche (art. 14).

Il Capo IV (Aree di pascolo ed edifici zootecnici) stabilisce all'art 15 le condizioni di stabulazione e di soggiorno all'aria aperta; all'art. 16, la densità del bestiame, che deve consentire agli animali benessere, libertà di movimenti e comportamenti naturali; all'art. 17, le regole igieniche e di confort degli edifici zootecnici e le norme per l'allevamento dei vitelli (rinviano per questo aspetto alla direttiva CEE del consiglio del 19 novembre 1991).

### *1.3 Leggi di incentivazione*

*(a) L.r. 17 agosto 1999, n. 23 (B.U. 31 agosto 1999, n. 38)*

**Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati.**

L'art. 1 della legge, per favorire l'estinzione di vecchi mutui contratti con le banche e assistiti da contributo della regione, al fine di riallinearne le condizioni a quelle della l.r. 9 aprile 1998, n. 12 (autorizzazione alla Finaosta s.p.a. e agli istituti di credito convenzionati a modificare i tassi di interesse applicati ai mutui contratti ai sensi di leggi regionali), per i mutui a valere sui fondi di rotazione, autorizza la giunta regionale a favorire la stipula di nuovi mutui agevolati.

L'art. 2 circoscrive l'ambito di applicazione ai mutui contratti a valere su determinate leggi regionali in materia, fra l'altro, di agricoltura e di artigianato.

L'art. 3 stabilisce le modalità e condizioni del nuovo mutuo, in relazione ai termini di presentazione della domanda, alla valutazione dell'affidabilità del richiedente, all'importo massimo concedibile, alla durata, ai vincoli, agli obblighi e ai controlli.

L'art. 5 pone tutti gli oneri a carico della regione, che interviene (art. 6) con un contributo in conto interessi, in misura differenziata a seconda della legge in base alla quale è stato contratto il mutuo originario.

L'art. 7 autorizza la giunta regionale a stipulare apposite convenzioni con la Finaosta s.p.a. e con istituti di credito, alle condizioni previste dalla presente legge.

L'art. 8 consente ai titolari di mutui, stipulati a valere sulle citate leggi regionali in materia di agricoltura, di optare per l'estinzione del mutuo, in base a quanto previsto da altre norme.

*(b) L.r. 19 gennaio 2000, n. 3 (B.U. 1 febbraio 2000, n. 6)*

**Interventi a favore di imprese industriali per la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area industriale "Cogne" di Aosta.**

Obiettivo della legge (art. 1) è la promozione da parte della regione di insediamenti produttivi nell'area "Cogne" di Aosta, in base all'accordo di programma stipulato con il comune di Aosta per la ricostruzione urbanistica e la riconversione produttiva dell'area industriale.

Ciò si realizza tramite la concessione, da parte della giunta regionale, di "incentivazioni alle imprese industriali che intendono insediarsi nell'area "Cogne" di Aosta, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, per investimenti in beni strumentali ammortizzabili" (art. 2 c. 1). Gli altri commi dell'art. 2 definiscono procedure e modalità di concessione ed erogazione dell'incentivazione, che può assumere varie forme, nonché momenti di controllo e monitoraggio.

L'art. 3 disciplina la concessione da parte della regione a Struttura Valle d'Aosta srl di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 2 c. 1 lettera a) e d) della l.r. 26 gennaio 1993, n. 4 (interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta).

L'art. 4 esclude la possibilità di cumulo fra gli interventi finanziari previsti dall'art. 2 della presente legge e quelli previsti da altre leggi per gli stessi investimenti.

L'art. 5 prevede la copertura finanziaria.

#### *1.4 Leggi finanziarie e di semplificazione*

*(a) L.r. 4 agosto 2000, n. 25 (B.U. 16 agosto 2000, n. 36)*

##### **Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.**

La legge abroga n. 131 leggi regionali e 4 regolamenti. Tra quelle abrogate, figurano una legge del 1952 in materia di caccia e pesca e quattro leggi (emanate tra il 1960 e il 1969) in materia di zootecnia.

*(b) L.r. 17 aprile 2001, n. 7 (B.U. 24 aprile 2001, n. 18)*

##### **Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.**

La legge abroga n. 297 leggi regionali, tra cui 26 leggi in materia di agricoltura, emanate tra il 1971 e il 1977; 4 in materia di caccia e pesca, emanate tra il 1975 e il 1977; 5 in materia di industria e artigianato, emanate tra il 1972 e il 1979.

\* \* \*

## *2. Funzioni e strumenti*

### *2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

##### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 19 gennaio 2000 n. 3, Interventi a favore di imprese industriali per la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area industriale "Cogne" di Aosta (v. par. 1.3).

#### CONSORZI DI SVILUPPO

## 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

### DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

#### SVILUPPO RURALE (\*)

#### FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 16 novembre 1999, n. 36, Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici, art. 4 (v. par. 1.2)

#### DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

## 2.3 *Promozione e tutela della qualità*

### 2.3.1 *Industria e artigianato*

#### QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

#### SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L. r. 18 aprile 2000, n. 11, Modificazioni alla l.r. 7 dicembre 1993, n. 84 (interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), già modificata dalle ll.rr. 21 febbraio 1996, n. 7 e 2 settembre 1997, n. 33, art 1 (v. par. 1.2)

### 2.3.2 *Agricoltura*

#### QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 16 novembre 1999, n. 36, Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici (v. par. 1.2)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l'economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell'olio); l'agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione; bonifica; affidamento all'imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

L.r. 17 aprile 2001, n. 8, Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici (v. par. 1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

*2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

*2.4.2 Agricoltura*

*2.5 Servizi reali alle imprese*

*2.5.1 Industria e artigianato*

*2.5.2 Agricoltura*

*2.6 Sportello unico*

*2.7 Strumenti negoziali*

## VENETO

1. Le leggi. – 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. – 1.1.1 – Plurisettoriali. – 1.1.2 Settoriali. – 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. – 1.3 Leggi di incentivazione. – 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione. – 2. Funzioni e strumenti. – 2.1 Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive. – 2.2 Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi. – 2.3 Promozione e tutela della qualità. – 2.3.1 Industria e artigianato. – 2.3.2 Agricoltura. – 2.4 Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. – 2.4.1 Industria e artigianato. – 2.4.2 Agricoltura. – 2.5 Servizi reali alle imprese. – 2.5.1 Industria e artigianato. – 2.5.2 Agricoltura. – 2.6 Sportello unico. – 2.7 Strumenti negoziali.

*1. Le leggi**1.1 Leggi di riordino a carattere generale**1.1.1 Plurisettoriali*

*(a) L.r.13 aprile 2001, n. 11 (B.U. 17 aprile 2001, n. 35)*

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.**

Nelle materie relative al d.lgs. n. 112/1998, la presente legge individua le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle autonomie funzionali. Tale conferimento avviene in applicazione del principio di sussidiarietà e, di conseguenza, le funzioni regionali che non riguardano esigenze unitarie per la collettività vengono attribuite agli enti locali in base alle dimensioni territoriali associative ed organizzative.

Tra le funzioni amministrative, quelle relative allo Sviluppo economico ed attività produttive sono disciplinate dal Titolo II, che indica l'ambito di intervento (Capo I), nonché le funzioni delle regioni relative all'artigianato (Capo II), all'industria (Capo III), alla cooperazione (Capo IV), allo sportello unico e agevolazioni alle imprese (Capo VII) e alla vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura



(Capo X), come pure gli interventi per il sostegno alle imprese (Capo XII).

Relativamente all'ambito di intervento, l'art. 20 precisa che le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali esercitano le funzioni organizzative, nonché tutte le attività strettamente connesse all'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie oggetto della legge.

In materia di artigianato, le regioni esercitano le funzioni relative alla ricerca applicata, all'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, alla formazione e alla concessione ed erogazione degli incentivi. Sono, invece, delegate alle province (dal 1 gennaio 2002), le funzioni relative agli interventi di incentivazione (l.r. n. 18/1993) destinati alla realizzazione di aree e infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane (artt. 21 e 22).

Sono di competenza dei comuni, gli atti riguardanti l'iscrizione o la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, la gestione di aree attrezzate per le imprese stesse, l'applicazione di sanzioni amministrative e la predisposizione di programmi su indicazione della regione e, dal 1 gennaio 2002, anche gli interventi d'incentivazione (l.r. n. 18/1993), con particolare riferimento al recupero degli immobili da destinare alle attività artigianali (art. 23).

L'art. 24 precisa le funzioni delegate alle camere di commercio, vale a dire la promozione dei prodotti artistici e tipici artigianali, l'organizzazione delle commissioni provinciali per l'artigianato e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

Anche in materia di industria, come per l'artigianato, le regioni hanno competenza nell'attuare gli interventi finanziati dall'Unione europea. Inoltre, possono concedere agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici (art. 19 del d.lgs. n. 112/1998, secondo la disciplina di cui all'art. 26 e agli articoli del Capo XII); effettuare gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo non di competenza dello Stato, relativi all'attività di incentivazione nelle aree depresse; determinare le modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata; proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione, in ambito regionale, delle misure di cui alla legge n. 488/1992 ed erogare fondi trasferiti con leggi dello Stato, salvo quanto previsto dall'art. 18, c. 1, del d.lgs. n. 112/1998, assegnati ad un fondo unico regionale (art. 19 del d.lgs. n. 112/1998 disciplinato al Capo XII).

I benefici all'industria sono attribuiti sotto forma di credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributi in conto capitale e in conto interessi, finanziamento agevolato (d.lgs. n. 123/1998) (art. 25).

Le camere di commercio sono subdelegate all'accertamento di speciali qualità delle imprese richieste per la concessione dei benefici e possono assistere la giunta regionale nelle funzioni inerenti la concessione dei benefici stessi nelle forme del bonus fiscale e del credito d'imposta. La giunta, inoltre, esercita le funzioni riguardanti la concessione di garanzie e quelle relative ai contributi in conto capitale e in conto interessi e al finanziamento agevolato. La giunta può avvalersi, per lo svolgimento della prima funzione, dei Confidi; mentre, per l'espletamento della seconda funzione, del "Veneto Sviluppo" o di enti, società e agenzie (art. 26).

Per quanto riguarda gli enti locali, alle province sono attribuite le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi (art. 19, c. 9, del d.lgs. n. 112/1998); mentre ai comuni quelle concernenti gli impianti produttivi e lo sportello unico (art. 27).

Relativamente allo sportello unico, è da evidenziare che la giunta regionale coordina le attività di servizio e di assistenza alle imprese (art. 23 del d.lgs. n. 112/1998), attraverso le camere di commercio o gli enti e le società istituiti dalla regione o di cui la stessa sia socia, ed assicura la raccolta e la diffusione delle informazioni riguardanti lo svolgimento delle attività produttive. Inoltre, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce un programma per il potenziamento del Sistema informativo-statistico (SIRV) e per la connessione in rete dei comuni e degli enti e società al fine di adeguare il sistema e la rete telematica regionale alle esigenze di assistenza delle imprese (Capo VII, art. 38).

Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni in materia di attività produttive, i comuni, nel rispetto del regolamento approvato con d.P.R. n. 447/1998, attivano una struttura che è responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti produttivi, coordina l'attività degli uffici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti autorizzatori all'insediamento, fornisce le informazioni per la localizzazione delle imprese e offre assistenza e servizi alle imprese, con particolare riferimento agli strumenti agevolativi.

I comuni possono realizzare e gestire la struttura unica tramite forme associative (d.lgs. n. 267/2000) oppure attraverso le camere di commercio o la comunità montana di appartenenza.

Se i comuni non istituiscono la struttura entro 90 giorni, la giunta regionale provvede, previa diffida, a nominare commissari *ad acta* cui spetta il compito di procedere a stipulare apposita convenzione con i comuni contermini o con la camera di commercio al fine di assicurare i servizi e l'assistenza alle imprese. Questo intervento sostitutivo rimane

valido fino a quando i comuni non istituiscono la struttura prevista (art. 39).

Le camere di commercio possono attivare specifiche strutture di servizio e di assistenza alle imprese al fine di espletare le funzioni di cui all'art.23 del d.lgs. n. 112/1998, anche avvalendosi della struttura sopra citata (art. 40).

La giunta regionale può disciplinare, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore di quella in oggetto, le aree industriali e le aree tecnologicamente attrezzate (art.26 del d.lgs. n. 112/1998) (art. 41).

La regione esercita le funzioni relative alla cooperazione, con particolare riguardo ai contributi e alle agevolazioni per iniziative destinate a programmi di innovazione, per azioni volte a sostenere l'occupazione e per favorire l'accesso al credito da parte delle cooperative. Altre funzioni sono relative alla promozione della cooperazione e alla realizzazione di interventi finalizzati ad accrescere l'attività d'impresa in forma cooperativa (Capo IV, art.28).

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, è istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive, gestito dalla regione, nel quale confluiscono le risorse statali individuate con i provvedimenti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 112/1998. In particolare, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ripartisce e determina le modalità e i criteri di erogazione, nonché la concessione delle risorse confluite nel fondo unico regionale. Fino all'entrata in vigore della legge, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della l.r. n. 19/2000 e rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati; sono, inoltre, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici (Capo XII, art. 55).

La regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti da convenzioni stipulate da queste ultime e in vigore al momento del trasferimento e della delega delle funzioni (d.lgs. n. 112/1998), stipulando, se necessario, atti integrativi alle convenzioni stesse. Le modalità di subentro sono deliberate dalla giunta regionale (art. 56).

### *1.1.2 Settoriali*

*(a) L.r. 10 luglio 1998, n. 23 (B.U. 14 luglio 1998, n. 64)*

**Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione.**

La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla l.r. n. 20/1997, come modificata dalla l.r. n. 9/1998 e nel rispetto dei principi sanciti dall'art.4 della legge n. 59/1997) disciplina l'attribuzione, delega o subdelega a province, comuni e comunità montane delle funzioni amministrative nelle materie oggetto della legge stessa conferite alla regione, comprese quelle trasferite con il d.lgs. n. 143/1997, ed individua le funzioni riservate alla competenza regionale (art.1).

Alla regione sono riservate, oltre ai poteri normativi di programmazione e di indirizzo, nonché di gestione del sistema informativo, anche le funzioni riguardanti il concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore, l'attuazione di specifici programmi d'intervento, la ricerca applicata a livello regionale e la tutela di interessi peculiari. Alle province, ai comuni e alle comunità montane sono, invece, conferite le funzioni amministrative che non esigono una gestione unitaria a livello regionale (art. 4 della legge n. 59/1997; l.r. n. 20/1997 come modificata dalla l.r. n. 9/1998).

Le funzioni (attribuite, delegate o subdelegate) devono essere individuate, con legge regionale, entro un anno dall'emanazione del d.lgs. n. 143/1997, sentita la conferenza permanente regione-autonomie locali (art. 9 della l.r. n. 20/1997 come modificato dalla l.r. n. 9/1998). Specifici compiti possono essere delegati alle camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato (artt. 3 e 4).

*(b) L.r. 9 settembre 1999, n. 39 (B.U. 14 settembre 1999, n. 79)*

**Modifica della l.r. 3 luglio 1992, n.19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni.**

La presente legge modifica quella riguardante le comunità montane, di cui al titolo.

In particolare:

- L'art. 1, che sostituisce l'art. 1 della l.r. n. 19/1992, precisa che la presente legge disciplina la costituzione, le attribuzioni e l'attività delle comunità montane, secondo i principi fissati dalle leggi n. 1102/1971, n. 142/1990 e n. 97/1994. La finalità della legge è quella di promuovere le azioni di salvaguardia e di valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali e culturali della montagna.
- L'art. 2 sostituisce l'art. 2 della l.r. n. 19/1992, disponendo che il territorio regionale classificato montano (artt. 1, 14 e 15 della legge n. 991/1952; articolo unico della legge n. 657/1957; art. 28 della

legge n. 142/1990; art. 2 della l.r. n. 51/1993) è ripartito sulla base dei criteri di unità territoriale, economica e sociale in zone omogenee come delimitate dalla cartografia allegata alla presente legge. I comuni confinanti con il territorio delle comunità montane possono presentare alla regione una richiesta motivata di inclusione nella comunità, previo parere del consiglio della comunità stessa che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta, con voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati

- L'art. 3, che dispone la sostituzione della lettera a) del c. 1 dell'art. 3 della l.r. n. 19/1992, precisa che la realizzazione degli interventi speciali per la montagna, le cui azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale attraverso la valorizzazione delle qualità ambientali, riguardano i profili territoriali, economici, sociali e culturali.
- Il c. 4 dell'art. 5 sostituisce il c. 3 dell'art. 5 della l.r. n. 19/1992, stabilendo che lo statuto può prevedere l'istituzione della conferenza dei sindaci dei comuni associati presieduta dal presidente della comunità montana in ordine alle funzioni della comunità montana, che esprime pareri obbligatori; nonché la possibile copertura di posti per i quali sono indispensabili specifiche professionalità con contratto a tempo determinato (art.5, c. 5, della legge n. 142/1990).
- L'art. 6, che sostituisce l'art. 6 della l.r. n. 19/1992, evidenzia che lo statuto è adottato dal consiglio della comunità montana con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La deliberazione è inviata ai comuni interessati che provvedono alla pubblicazione. Nei successivi 30 giorni, il consiglio approva lo statuto, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- L'art. 7, che sostituisce l'art. 7 della l.r. n. 19/1992, precisa che gli uffici della comunità montana sono organizzati sulla base dei regolamenti degli uffici e dei servizi approvati dalla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, compresa anche l'indicazione di specifiche professionalità per la direzione e l'assistenza tecnica riguardanti, tra l'altro, le azioni in campo economico.
- L'art. 9 aggiunge il c. 3-*bis* al c. 3 dell'art. 10 della l.r. n. 19/1992 disponendo che l'affidamento dei lavori e dei servizi previsti (art.17, c. 2, della l.r. n. 97/1994) avviene mediante convenzione. Il successivo art. 10, che sostituisce l'art. 11 della l.r. n. 19/1992, evidenzia che le comunità montane possono prevedere, previa intesa programmatica, l'esercizio associato di funzioni proprie ricorrendo

alla convenzione sopra citata; mentre le leggi regionali possono concedere contributi integrativi per la gestione associata di funzioni comunali da attribuire alla comunità montana.

- L'art. 11, che sostituisce l'art. 13 della l.r. n. 19/1992, stabilisce che il consiglio della comunità montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico di validità quinquennale da elaborarsi in armonia con gli strumenti della programmazione provinciale e regionale. Il piano pluriennale, che viene attuato mediante piani annuali operativi, può riguardare tutto il territorio dei comuni, anche quello dei comuni che sono classificati parzialmente montani. Partecipano alla predisposizione del piano i comuni e gli altri enti, associazioni e organismi previsti dallo statuto della comunità.
- L'art. 14, che sostituisce l'art.17 della l.r. n. 19/1992 (già sostituito dall'art. 18 della l.r. n. 3/1998), dispone che nell'ambito delle finalità della legge n. 97/1994 è istituito il fondo regionale per la montagna, ripartito tra le comunità montane mediante appositi criteri. Le comunità possono utilizzare al massimo il 20% del fondo per la copertura degli oneri relativi all'attuazione degli interventi speciali (art.1 della l.r. n. 97/1994), compresa la quota relativa al personale.
- L'art. 15, che sostituisce l'art. 19 della l.r. n. 19/1992, prevede che il consiglio della comunità montana (art. 100 della legge n.77/1995) elegge il revisore dei conti per il controllo economico-finanziario sull'attività dell'ente. Il controllo sugli statuti e sugli atti delle comunità montane, è effettuato, invece, dal comitato regionale di controllo (l.r. n. 18/1999).
- L'art. 16, che inserisce l'art. 19-*bis* dopo l'art.19 della l.r. n. 19/1992, stabilisce che la conferenza permanente per la montagna, composta dai presidenti delle comunità montane, dai presidenti delle province, da tre sindaci di comuni montani designati, dall'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI), dal presidente dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani-delegazione regionale del Veneto (UNCCEM) ed è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato. La conferenza presenta alla regione, entro il primo semestre di ogni anno, un documento sullo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane e formula raccomandazioni alle comunità montane, agli enti locali e alla regione sullo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane stesse. La funzione di segretario è svolta dal

dirigente regionale della struttura competente o da un suo delegato con qualifica di dirigente. A supporto dell'attività della conferenza è istituito il centro di documentazione sulla montagna del Veneto.

- L'art. 18 abroga gli artt. 12, 20 e 21 e il c. 2 dell'art. 9 della l.r. n. 19/1992. Inoltre, sono abrogati la l.r. n. 10/1973, l'art. 5 della l.r. n. 29/1983, la l.r. n. 37/1987, la l.r. n. 29/1994 e gli artt. 18 e 38 della l.r. n. 3/1998.

*(c) L.r. 16 settembre 1999, n. 51 (B.U. 21 dicembre 1999, n. 110)*

**Modifiche alla l.r. 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”.**

La presente legge modifica quella in oggetto relativa al settore artigianale. In particolare:

- L'art. 1 prevede la sostituzione dell'art.15 della l.r. n. 67/1987 come da ultimo modificato dall'art.1 della l.r. n. 40/1996, disponendo che la commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta da 12 imprenditori artigiani, da 3 esperti in materia giuridico-economico-finanziaria individuati dalla giunta regionale, da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e dal direttore dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dura in carica cinque anni. La designazione dei dodici imprenditori e del rappresentante dei sindacati deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla richiesta, alla camera di commercio che trasmette le designazioni al dirigente regionale competente per la nomina.
- L'art. 3 precisa che la scadenza delle commissioni provinciali per l'artigianato e della commissione regionale per l'artigianato (art. 54 della l.r. n. 37/1997) è prorogata ulteriormente fino al rinnovo delle commissioni stesse secondo le modalità della presente legge e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore.
- L'art. 4 abroga il Titolo III della l.r. n. 67/1987 e successive modifiche e integrazioni; mentre l'art. 5 precisa che la presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto.

*1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 6 aprile 1999, n. 13 (B.U. 9 aprile 1999, n. 32)*

**Interventi regionali per i patti territoriali.**

La presente legge disciplina il ruolo della regione nei patti territoriali e il loro raccordo con la programmazione regionale. Per favorire la piena mobilitazione delle risorse locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la regione può promuovere e può partecipare ai patti territoriali (art.1).

La regione stabilisce le modalità di attuazione dei patti territoriali con gli enti locali e le parti sociali (in attuazione dell'art. 19, c. 2, del d.lgs. n. 112/1998). I patti devono, comunque, essere coerenti con gli indirizzi fissati dai piani economico-sociali, territoriali e ambientali adottati dalla regione; dagli accordi sottoscritti tra la regione, le autonomie locali e funzionali e le parti sociali; dai piani e dalla programmazione comunitaria (art.3).

A seguito della sottoscrizione dei patti territoriali, la giunta regionale può promuovere attività di animazione economica; sostenere l'assistenza per la diffusione di reti e sistemi informativi tra i sottoscrittori e gli attuatori del patto; contribuire al finanziamento della progettazione degli interventi previsti; cofinanziare (art. 24, c. 5, del d.lgs. n. 112/1998) la gestione dello sportello unico attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto (art. 6).

L'eventuale cofinanziamento regionale dei patti è disposto dalla giunta regionale nel rispetto della normativa che disciplina i regimi di aiuto utilizzati dal patto territoriale. La giunta disciplina i criteri e le modalità riguardanti la vigilanza e l'erogazione dei finanziamenti (art. 7).

Presso la conferenza delle autonomie (l.r. n. 20/1997 come modificata dalla l.r. n. 9/1998) è istituito l'osservatorio regionale sui patti territoriali che ha il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi (art. 8).

*(b) L.r. 12 aprile 1999, n. 19 (B.U. 13 aprile 1999, n. 33)*

#### **Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali.**

Nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria, la presente legge:

- a) organizza la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali;
- b) promuove la qualificazione professionale degli operatori;
- c) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l'intervento di soggetti qualificati (art. 1).



E' richiesta l'autorizzazione a chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante o svolgere un'attività diretta alla realizzazione di aree verdi (art. 2).

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione tecnico-economica (art. 3).

L'imprenditore agricolo, munito dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutela e di valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali può installare serre volte alla copertura delle colture, senza obbligo di concessione ed autorizzazione edilizia (art. 6 della l.r. n. 24/1985). L'imprenditore agricolo che effettua il commercio delle piante e si occupa della realizzazione di aree verdi può vendere al dettaglio i prodotti che integrano quelli provenienti dalle aziende orto-floro-vivaistiche (artt. 9 e 10).

*(c) L.r. 9 agosto 1999, n. 32 (B.U. 10 agosto 1999, n. 69)*

#### **Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo.**

La presente legge si occupa all'art. 1 dei Servizi di sviluppo agricolo volti a favorire l'innovazione nelle imprese agricole al fine di sostenerle nel processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto nell'Unione europea. Gli interventi riguardano la ricerca e l'innovazione, la consulenza all'impresa, la promozione della qualità e della filiera agro-alimentare nella formazione professionale (art. 1).

L'art. 2 della legge è dedicato al "piano esecutivo di servizi di sviluppo agricolo" approvato dalla giunta regionale, sentito il comitato regionale per la concertazione in agricoltura.

Il piano esecutivo viene attuato attraverso progetti di durata annuale o pluriennale, per i quali la giunta regionale provvede al controllo, all'approvazione, al coordinamento e al finanziamento (art. 2).

I progetti possono essere presentati da:

- Istituti di dipartimenti universitari e organismi di diritto pubblico (artt. 1 e 6 della direttiva 92/50/CEE del consiglio) riconosciuti idonei dalla giunta regionale, che svolgono attività di ricerca volta all'affermazione di prodotti di qualità. I contributi possono essere concessi nel limite massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile (art. 4).
- Centri di consulenza e organismi di diritto pubblico che svolgono consulenza all'impresa per la formulazione di scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, economici dell'azienda agricola o associata. Queste attività possono essere finanziate dalla giunta

regionale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile (art.6). I centri di consulenza per beneficiare degli interventi devono avvalersi dei tecnici iscritti al registro regionale dei tecnici agricoli (art.9).

- Associazioni dei produttori e cooperative agricole che svolgono attività di consulenza al mercato e di prodotto <sup>(32)</sup>. I contributi possono essere concessi fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile (art. 7).

Il comitato regionale per la concertazione in agricoltura, che ha il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali e a verificarne l'efficacia, può costituirsi in "tavolo verde" (promozione delle imprese agricole) e in "tavolo agroalimentare" (sviluppo filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale).

Ai tavoli partecipano sia la regione (presidente della giunta e assessore all'agricoltura), sia i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni dei produttori, degli imprenditori del commercio alimentare ecc. Questi componenti vengono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura (art.3) <sup>(33)</sup>.

La giunta regionale promuove la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura. A tale scopo, la giunta è interessata anche alla realizzazione di progetti specifici di consulenza (art.8).

E' prevista, inoltre, un'attività formativa rivolta agli imprenditori, ai quadri direttivi e agli amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole, agli assistenti tecnici e alle altre professionalità operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo (art.10).

*(d) L.r. 7 aprile 2000, n. 16 (B.U. 11 aprile 2000, n. 33)*

#### **Norme generali in materia di marchi regionali.**

La presente legge indica al Capo I le disposizioni generali relative all'ambito di applicazione della legge. In particolare, disciplina l'istituzione e l'uso dei marchi collettivi previsti (art. 2 del r.d. n. 926/1942, come modificato dal d.lgs. n. 480/1992), nonché del marchio "Made in Veneto" riguardante i beni e i servizi prodotti nel Veneto dei quali la regione vuole promuovere la produzione e la commercializzazione in Italia e all'estero, con esclusione del marchio del

<sup>(32)</sup> Art. 7, c. 1, modificato dalla l.r. n. 21/2000, v. par. 1.2 (f).

<sup>(33)</sup> L'art. 3 è stato modificato dall'art.32 della l.r. n. 5/2001, v. par. 1.4 (g).

vetro artistico di Murano (l.r. n. 70/1994 e successive modifiche e integrazioni) e del marchio mobile d'arte della pianura veronese (l.r. n. 31/1995 e successive modifiche e integrazioni) (art.1).

Il Capo II riguarda i marchi collettivi regionali, con particolare riferimento alle modalità di approvazione da parte della giunta regionale (art.2), al regolamento d'uso (art.3), alle licenze e ai licenziatari (artt. 4, 5-7).

Le camere di commercio possono avere la delega per le funzioni amministrative relative alla gestione del marchio, con esclusione per quanto previsto dall'art.2, c. 1. Presso la camera di commercio competente territorialmente: a) è tenuto l'elenco delle imprese licenziatricie di singolo marchio; b) è istituito un comitato di tutela, con decreto del dirigente della struttura regionale competente che dura in carica 5 anni (artt. 6-8).

La regione può promuovere i marchi dell'attività di sviluppo del settore secondario e terziario (l.r. n.16/1980) nel limite di spesa pari a 50 milioni di lire annui per marchio (art.10).

Il Capo III della legge è dedicato al marchio collettivo "made in Veneto", con particolare riferimento all'istituzione del marchio, ai licenziatari (imprese con certificazione di qualità aziendale prevista dalla normativa comunitaria secondo la serie ISO 9000), alle procedure, alle deleghe alle camere di commercio e ai proventi (artt.11-15).

Il Capo IV riguarda le norme finali, comprese le disposizioni finanziarie (art.17).

La legge è stata ripubblicata sul B.U. del 5 maggio 2000, n.42 per una "errata corrige".

*(e) L.r. 7 settembre 2000, n.17 (B.U. 12 settembre 2000, n. 81)*

#### **Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.**

La regione promuove e disciplina la realizzazione delle "strade del vino" nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale con lo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola (art. 1).

La giunta regionale, con regolamento da approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede in ordine alla qualificazione dell'offerta enoturistica regionale, alla realizzazione, alla gestione e alla definizione di omogenee attività informative delle strade del vino e ai criteri per la concessione dei contributi (artt. 2 e 3).

Il disciplinare per la costituzione delle strade del vino è proposto alla regione da un comitato promotore composto di rappresentanti degli enti locali, delle camere di commercio, delle aziende vitivinicole, delle

aziende agricole, delle associazioni operanti nel campo culturale, turistico e ambientale. La giunta regionale approva il disciplinare entro 90 giorni dalla presentazione. Il comitato è considerato costituito solo se il 30% delle aziende produttrici di vino risulta iscritto all'albo (art.15 della legge n. 164/1992) (art.4).

La regione può sottoscrivere gli accordi di programma con gli enti locali interessati per definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del vino (art.6).

I comuni e le province provvedono alla localizzazione della segnaletica (controlli conformi agli standard dell'Unione europea) lungo le strade di rispettiva competenza (art.7).

Gli interventi finanziari riguardano la concessione di contributi per la creazione della segnaletica, per i punti d'informazione e per l'adeguamento delle aziende e dei luoghi di accoglienza agli standard minimi di qualità (art.8)

*(f) L.r. 16 novembre 2000, n. 21 (B.U. 21 novembre 2000, n. 102)*

**Modifica della l.r. 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.**

Con la presente legge al c. 1 dell'art.7 della l.r. n. 32/1999 <sup>(34)</sup> dopo “associazioni dei produttori” sono aggiunte le parole “i consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo” (art.1).

*(g) L.r. 31 maggio 2001, n. 12 (B.U. 5 giugno 2001, n. 52)*

**Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità.**

L'art. 1 precisa la finalità della legge consistente, nell'ambito delle competenze in materia, nella promozione delle iniziative di commercializzazione e di immagine dei prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono una maggiore tutela dei consumatori dal punto di vista qualitativo. A tale scopo, la giunta regionale può chiedere (r.d. n. 929/1942 e successive modifiche e integrazioni) la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la giunta, con proprio provvedimento, determina la denominazione del marchio, disciplina le modalità di concessione in uso e quelle di applicazione della sospensione e della

---

<sup>(34)</sup> V. par. 1.2 (c).

revoca nel caso di inadempienze, approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra regione e soggetti a cui è concesso. Inoltre, individua i prodotti da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari (art.2).

Presso la giunta regionale è istituito un comitato tecnico-scientifico, quale supporto consultivo per la gestione e la promozione del marchio e per la formulazione di pareri sui disciplinari di produzione, sugli aggiornamenti degli stessi e sulle convenzioni tra regione e soggetti interessati all'utilizzo del marchio stesso. La giunta disciplina il funzionamento con provvedimento che definisce anche i compensi degli esperti secondo la normativa regionale (art. 3).

Il controllo dell'uso del marchio è affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditata ai sensi della norma UNI EN 45011 (art.5). La giunta regionale, che è l'autorità preposta alla vigilanza sull'uso dei marchi da parte dei soggetti interessati, utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o l'istituto zooprofilattico delle Venezie (art.7). Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere prevedono l'utilizzazione di prodotti muniti di marchi di qualità (art. 59, c. 4, della legge n. 400/1999 recante la legge finanziaria 2000).

La giunta predispose anche interventi per la diffusione del marchio, quali attività di studio, ricerca e divulgazione dello stesso, la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio e il concorso alle spese sostenute dai soggetti autorizzati per il suo uso nei limiti della normativa comunitaria (art. 9). A tale proposito, è da sottolineare che i benefici della legge sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della commissione europea ai sensi del TUE (art. 13).

### *1.3 Leggi d'incentivazione*

*(a) L.r. 27 gennaio 1999, n. 4 (B.U. 29 gennaio 1999, n. 8)*

#### **Interventi a favore dei lavoratori dipendenti di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta.**

La presente legge è finalizzata a limitare le conseguenze sociali sfavorevoli collegate alla mancata attuazione del piano straordinario di cui all'art. 8 della l.r. n. 27/1991 come modificata dalla l.r. n. 49/1993. A tale

scopo, la giunta regionale può pagare i crediti derivanti da rapporto di lavoro e maturati dai dipendenti di cooperative e loro consorzi, appartenenti alla filiera zootecnica e sottoposti alle procedure fallimentari o di liquidazione coatta amministrativa. Il limite massimo del pagamento è pari al 90% e, comunque, l'intervento regionale non può superare i 3 miliardi e 500 milioni di lire, da erogare in un'unica rata, previa acquisizione di atto che preveda la cessione del credito alla regione (art.1).

*(b) L.r. 18 marzo 1999, n. 9 (B.U. 23 marzo 1999, n. 27)*

**Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta.**

Gli obiettivi della presente legge sono i seguenti:

- a) il rafforzamento competitivo del sistema di subfornitura mediante il miglioramento dell'efficienza organizzativa, il potenziamento tecnologico delle imprese e una maggiore capacità di presenza sul mercato;
- b) la diversificazione e la riconversione produttiva;
- c) la valorizzazione e il potenziamento dell'imprenditoria esistente (art.1).

Gli interventi sono rivolti ai settori inclusi nella Sezione D (attività manifatturiere) della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991, nel rispetto delle regole della concorrenza previste dalla normativa dell'Unione europea e degli obblighi comunitari specifici per particolari settori (art.3).

I soggetti beneficiari degli interventi sono le piccole imprese industriali (definite secondo i parametri della commissione europea e recepite con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e le imprese artigiane (artt. 3, 4 e 6 della legge n. 443/1985) (art. 2, lettere c e d) localizzate nel territorio regionale e subfornitrici dei settori manifatturieri. Sono, altresì, beneficiari i consorzi e le società consortili compresi quelli in forma cooperativa e le associazioni tra le imprese, anche con la partecipazione di quelle committenti ubicate nel territorio regionale. Costituisce requisito certificabile, anche con autocertificazione, per l'ammissione ai benefici, il rispetto della normativa in materia di lavoro, previdenza, sicurezza e igiene, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra le parti presenti nel "comitato di consultazione sulla subfornitura". Quest'ultimo, che resta in carica 3 anni, è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduto dall'assessore alle politiche per lo sviluppo economico della regione Veneto ed è composto di rappresentanti delle organizzazioni delle parti

sociali, delle camere di commercio e delle categorie produttive della subfornitura. Sentito il comitato di consultazione, la giunta regionale può affidare, mediante convenzione, a soggetti terzi con esperienza o a consulenti, studi e ricerche quali utili strumenti di supporto per il comitato stesso (artt. 4 e 5).

La giunta regionale, sentito il comitato consultivo per la subfornitura e la commissione consiliare competente, individua le aree prioritarie d'intervento e determina le modalità e i vincoli al fine di utilizzare, nel migliore dei modi, il cofinanziamento comunitario e nazionale (art.6).

Per gli insediamenti relativi all'ammodernamento, all'ampliamento, alla riconversione produttiva e al trasferimento tecnologico, è istituito, presso la Società finanziaria Veneto sviluppo s.p.a., un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese subfornitrici (art. 4, c. 1) (art. 8)<sup>(35)</sup>.

Presso i consorzi di garanzia regionali di secondo grado dell'artigianato e gli organismi di garanzia di primo e secondo grado delle piccole e medie imprese industriali, è istituito un fondo di garanzia destinato a consentire i finanziamenti relativi all'attuazione dei progetti e delle iniziative (art.9).

La giunta regionale può istituire appositi comitati nei quali deve essere garantita la rappresentanza del sistema dei consorzi e degli organismi sopra citati, compresa la Società finanziaria Veneto Sviluppo s.p.a. costituita al massimo da 6 componenti. Tali comitati sono istituiti per la concessione dei benefici previsti a valere sul fondo di rotazione, di cui all'art. 8. L'istruttoria delle domande può essere affidata ai consorzi e agli organismi di garanzia dalla giunta regionale con la stipulazione di apposita convenzione (art. 10).

Per gli istituti volti alla realizzazione e allo sviluppo di reti telematiche e di promozione all'estero di prodotti di subfornitura destinati ai consorzi e alle società consortili (art.4, c. 3) è ammessa una sovvenzione regionale. Gli interventi devono essere concessi nel rispetto della regola *de minimis* (comunicazione della commissione europea pubblicata sulla GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni) e nella misura massima dell'80% del costo del progetto o nei limiti dell'intensità di aiuto previsti: 15% di equivalente sovvenzione lorda (ESL) per le imprese (lettere c e d dell'art.2) e 7,5% ESL per le imprese (di cui alla lettera e) dell'art.2) (artt. 12 e 13).

---

<sup>(35)</sup> Il fondo è stato abolito dall'art. 22 della l.r. n. 5/2001, v. par. 1.4 (g).

(c) L.r. 24 dicembre 1999, n. 57 (B.U. 28 dicembre 1999, n. 112)

**Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta.**

La regione Veneto concede contributi economici per favorire la nascita di nuove imprese costituite da giovani, quale politica attiva del lavoro finalizzata al conseguimento della piena occupazione (art.1).

Le imprese, le società e le cooperative:

- devono essere costituite da giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati da almeno sei mesi dalla domanda di concessione dei finanziamenti e residenti nel Veneto da almeno 5 anni;
- devono avere sede legale e amministrativa nel Veneto;
- devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria (art.2).

Gli interventi consistono in:

- contributi per spese d'investimento fino al 70% della spesa ammissibile e per un importo massimo di 50 milioni;
- contributi per spese d'esercizio, solo nel primo anno di attività, fino al 50% della spesa ammissibile e per un importo di lire 10 milioni (art.3).

L'istruttoria delle domande e la valutazione delle iniziative sono effettuate da una commissione di valutazione istituita, per un periodo di due anni, presso la giunta regionale e composta dall'assessore all'artigianato, che la presiede; dal segretario regionale per il settore secondario; dal dirigente della struttura regionale competente; da due esperti nominati dalla giunta regionale e da un rappresentante delle camere di commercio del Veneto (art.7) <sup>(36)</sup>. Sono ritenuti prioritari gli interventi imprenditoriali relativi ai sistemi di informatica di supporto alle imprese, alla tutela ambientale, alla salvaguardia e valorizzazione del territorio, alla sicurezza e igiene nell'ambiente di lavoro che perseguano il raggiungimento degli standard di qualità di certificazione europea. Sono considerate, altresì, prioritarie le iniziative imprenditoriali ubicate in zone individuate dalla giunta regionale, di concerto con le province e con le camere di commercio. In caso di parità di punteggio, nella graduatoria delle iniziative da finanziare, hanno titolo di precedenza la prevalenza di partecipazione femminile e la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento (art. 9) <sup>(37)</sup>. Per attivare

<sup>(36)</sup> L'art.7 è stato abrogato dall'art.37 della l.r. n. 5/2001, v. par. 1.4 (g).

<sup>(37)</sup> L'art.37 della l.r. n.5/2001 ha modificato, in parte, il c. 1 dell'art. 9, v. par. 1.4 (g).



tali corsi, la regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria e gli organismi di consulenza specializzati (art.11).

Entro il 31 marzo di ogni anno, la giunta regionale deve riferire alla commissione consiliare competente sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità previste (art.10).

(d) *L.r. 24 dicembre 1999, n. 58 (B.U. 28 dicembre 1999, n. 112)*

**Modifiche alla l.r. 22 giugno 1993, n. 18, “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano”.**

La presente legge modifica la legge regionale di cui al titolo.

In particolare:

- L'art. 1 prevede la modifica dell'art. 2 della l.r. n. 18/1993, sostituendo il c. 4 dell'art.2 relativo agli interventi per la realizzazione di infrastrutture per le imprese artigiane di autotrasporto i cui contributi sono diretti anche alla costituzione di impianti e manufatti indispensabili per l'uso comune degli stessi.
- L'art. 2 dispone la modifica dell'art.3 della l.r. n. 18/1993 aggiungendo, dopo il c. 6, il c. 6-*bis*, il quale stabilisce che le agevolazioni concesse non possano essere superiori al massimale previsto dalla regola *de minimis* (comunicazione CE pubblicata sulla GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni).
- L'art. 3 decreta la modifica dell'art. 4 della l.r. n. 18/1993 sostituendo il c. 2 dell'art. 5, il quale dispone che le domande di contributo debbano essere presentate, entro il 30 aprile di ogni anno, al presidente della giunta regionale.
- L'art. 4 stabilisce la modifica dell'art.6 della l.r. n. 18/1993, principalmente attraverso l'aggiunta del c. 3-*bis* dopo il c. 3. Il comma aggiunto precisa che l'elenco degli interventi ammessi si presenta diviso in due graduatorie ordinate in modo da finanziare i soggetti inclusi nella prima e, successivamente, quelli inseriti nella seconda. Quest'ultima graduatoria comprende i progetti e/o i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso consorzi, società ed enti siano stati già destinatari di contributi ai sensi della presente legge o di altre normative, anche comunitarie, per i quali il contributo concesso sia stato revocato in misura superiore al 20%. Lo stesso art. 4 prevede la sostituzione del c. 4 dell'art. 6, disponendo che la giunta regionale revoca il contributo: per la mancata attuazione o

modificazione senza preventiva autorizzazione; per il non inizio dei lavori entro un anno dalla pubblicazione sul B.U.R. della delibera di approvazione della graduatoria delle domande ammesse; per la non ultimazione degli interventi nei due anni successivi l'inizio dei lavori.

*(e) L.r. 20 gennaio 2000, n. 1 (B.U. 25 gennaio 2000, n. 8)*

**Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile.**

Con la presente legge, la regione Veneto promuove il lavoro femminile, sostenendo l'imprenditoria, soprattutto in settori innovativi, e favorendo la diversificazione delle scelte professionali attraverso gli strumenti della formazione, l'accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale (art. 1).

Alle imprese vengono concessi contributi in conto capitale per la fase di avvio; finanziamenti agevolati per nuovi processi produttivi (attraverso un apposito fondo di rotazione istituito presso la Veneto sviluppo s.p.a.); contributi per la formazione di titolari dirigenti e dipendenti di sesso femminile. I contributi rientrano nel regime *de minimis* (comunicazione della commissione europea sulla GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni) (art. 3).

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare, delibera sui termini e sulle modalità di presentazione delle domande e sull'entità e sull'erogazione dei contributi in base all'incremento occupazionale anche femminile, al raggiungimento degli standard di qualità di certificazione europea e all'attività svolta nei settori innovativi (art. 6).

Per favorire l'assistenza tecnica alle imprese, la regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti sul territorio (art. 7).

La giunta regionale, entro l'8 marzo di ogni anno, predispone una relazione sullo stato di attuazione da presentare alla commissione consiliare competente (art.8).

*(f) L.r. 31 marzo 2000, n. 7 (B.U. 4 aprile 2000, n. 31)*

**Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali.**

Al fine di tutelare la sicurezza delle attività artigianali e commerciali, la regione veneto incentiva l'installazione di impianti di allarme e dispositivi

di sicurezza con interventi rivolti alle piccole imprese (come definite dalla normativa comunitaria), anche in forma cooperativa e associata, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale (artt. 1 e 2).

Il contributo erogato dalla giunta regionale può raggiungere al massimo il 30% del costo dell'installazione (art. 3).

*(g) L.r. 7 aprile 2000, n. 8 (B.U. 11 aprile 2000, n. 33)*

**Interventi a sostegno degli allevatori delle aziende oviicole colpite da influenza aviaria.**

La regione Veneto intende, con la presente legge, incentivare la ripresa delle attività produttive interessate da restrizioni sanitarie imposte dalla vigente normativa. A tal fine, la giunta regionale può indennizzare gli allevatori fino ad un massimo dell'80% del danno ritenuto ammissibile, contribuendo, inoltre, a finanziare piani volti a risanare e a migliorare le condizioni e le pratiche degli allevamenti. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale deve approvare un apposito provvedimento indicante gli allevamenti da ammettere all'indennizzo, il periodo di sospensione dell'attività e i criteri per la concessione dei contributi. Gli allevatori devono presentare richiesta agli ispettorati regionali per l'agricoltura, che provvedono all'istruttoria e alla liquidazione (artt. 1 e 2).

Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui viene espresso il parere positivo di compatibilità da parte della commissione europea (artt. 87 e ss. del TUE) (art. 3).

*(h) L.r. 27 dicembre 2000, n. 23 (B.U. 29 dicembre 2000, n. 114)*

**Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.**

La regione Veneto utilizza gli stanziamenti assegnati al capitolo di spesa "fondo per il finanziamento di iniziative in materia di sviluppo rurale-regolamento (CE) n. 1257/1999" per assicurare la partecipazione della regione all'attuazione degli interventi di sviluppo rurale (FEOGA – sezione garanzia) e per ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili (art.1).

Per il raggiungimento delle finalità della legge, la giunta regionale destina le risorse del fondo per il cofinanziamento delle iniziative previste dal piano di sviluppo rurale del Veneto e rientranti nella programmazione finanziaria del piano stesso, utilizzando l'organismo pagatore

(regolamento CE n. 1663/1995) o di un altro organismo riconosciuto dall'Unione europea (d.lgs. n. 165/1999) (art. 2).

La giunta regionale può individuare, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale, indicate nei piani di settore agricolo-alimentare, e delle disponibilità recate dal fondo di cui all'art.1, ulteriori azioni di intervento, finanziate con risorse regionali, per le iniziative previste da alcune misure nel piano di sviluppo rurale (investimenti nelle aziende agricole; miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei prodotti agricoli; misure forestali; assistenza alla gestione delle aziende agricole; diversificazione delle attività legate all'agricoltura) volte a dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale (art.4) <sup>(38)</sup>. La giunta può, inoltre, disporre un aiuto aggiuntivo a quello previsto a cofinanziamento allo scopo di conferire maggiore efficacia alle iniziative d'incentivazione delle colture a fini energetici e di conservazione dei prati stabili di pianura, specie nelle aree più vulnerabili o sensibili dal punto di vista ambientale del territorio regionale (art. 5).

Per verificare e monitorare le iniziative, per valutare l'impatto economico, sociale e ambientale delle azioni del piano di sviluppo rurale e per garantire un'adeguata promozione dello sviluppo rurale in Veneto, è istituito il capitolo di spesa denominato "spese per la valutazione e la promozione dello sviluppo rurale" con uno stanziamento di 150 milioni di lire (art. 6).

La giunta regionale, con lo stesso atto con cui si trasferiscono le risorse regionali all'organismo pagatore, dispone le variazioni di bilancio riferite al cofinanziamento regionale, nonché agli aiuti aggiuntivi e supplementari regionali (art.7).

*(i) L.r. 1 febbraio 2001, n. 3 (B.U. 6 febbraio 2001, n. 12)*

#### **Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane.**

Nel quadro delle azioni regionali volte alla crescita e al mantenimento dell'efficienza del sistema produttivo veneto, la presente legge promuove la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema economico veneto delle imprese artigiane. I principali obiettivi della legge sono rappresentati dalla diffusione dell'uso delle reti e servizi telematici; dallo sviluppo dell'integrazione tra le imprese artigiane; dalla promozione delle possibilità di sviluppo imprenditoriale offerte dalle tecnologiche

---

<sup>(38)</sup> L'art. 4 è stato modificato dall'art. 17 della l.r. n. 27/2001, v. par. 1.4 (h).

informatiche e telematiche e dal coordinamento tra i sistemi informativi esistenti a livello regionale (art. 1).

I beneficiari degli interventi sono le imprese artigiane (artt. 3 e 4 della legge n. 443/1985), i consorzi e società consortili (art.6 della legge n. 443/1985) e le piccole e medie imprese (raccomandazione della commissione europea pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni) (art. 2).

Le tipologie d'intervento, i destinatari e le modalità di contribuzione sono indicate ai Capi II e III. In particolare, il Capo II precisa che gli interventi consistono in azioni di incentivazione dell'offerta dei servizi, attraverso reti telematiche, a favore di associazioni, consorzi e società consortili ed imprese artigiane con contributi in conto capitale sulle spese per investimenti in beni materiali ed immateriali informatici e telematici pari al 15% delle spese ammesse per piccole imprese e al 7,5% delle spese ammesse per medie imprese (le percentuali salgono, rispettivamente, al 20% e al 15% calcolato secondo la metodologia dell'ESN nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art.87.3.c del TUE) e per consulenze organizzative necessarie per la realizzazione dei servizi informatici e telematici con contributi nel limite del 50% delle spese sostenute (artt. 3 e 4).

Il Capo III specifica che gli interventi consistono in contributi in conto capitale sulle spese di consulenza, formazione e addestramento del personale necessarie alla realizzazione di un progetto aziendale di utilizzo e di accesso alle reti e servizi telematici (art.5).

I destinatari degli interventi previsti ai Capi I e II devono, comunque, avere sede legale e operativa nel territorio regionale e devono rientrare nella definizione comunitaria di piccola e media impresa. I contributi vengono erogati se i beneficiari sono in regola con la normativa in materia di lavoro, previdenza, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché con l'applicazione dei contratti collettivi. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea con particolare riferimento alla disciplina relativa agli aiuti di Stato alle PMI e ad altri settori specifici, nonché agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Inoltre, i contributi sono cumulabili solo con quelli ricevuti per altri interventi a valere sui regimi di aiuto autorizzati dalla commissione europea, fatta salva la regola *de minimis* (artt. 8-10). La giunta regionale può individuare i criteri da applicare per utilizzare i fondi ottenuti in attuazione del principio dell'addizionalità e, sentita la commissione consiliare competente, può delimitare le aree territoriali nelle quali concentrare gli interventi previsti (artt. 11 e 12).

Al fine di realizzare lo sviluppo dell'integrazione delle imprese artigiane (lett. d, c. 2, art. 1), la giunta regionale può avvalersi, per l'istruttoria delle domande di contributo, di Veneto innovazione s.p.a., anche attraverso i centri Tecno info rete veneta (TIRV). Il provvedimento finale è, in questo caso, della giunta regionale (art.7).

(l) *L.r. 31 maggio 2001, n. 13 (B.U. 5 giugno 2001, n. 52)*

#### **Interventi regionali per la qualificazione della carne bovina.**

La regione Veneto attua interventi diretti a rendere più stabili gli assetti economici delle imprese del settore bovino da carne e a qualificarne la produzione e la commercializzazione in funzione delle maggiori esigenze di tutela ed informazione del consumatore nell'ambito delle finalità perseguite dal regolamento (CE) n. 1760/2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000, dal d.P.R. n. 437/2000 e dal decreto del ministro delle politiche agricole e forestali del 30/08/2000 riguardanti l'identificazione e la registrazione dei bovini, l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti di base, anche in relazione agli scopi prefissi dall'art. 7 della legge n. 49/2001. Gli interventi sono diretti a promuovere la realizzazione dei sistemi di etichettatura facoltativa da parte dei produttori e la rintracciabilità dell'origine delle carni bovine attraverso le reti informatiche, nonché ad assicurare al consumatore un'ideale informazione sui sistemi di produzione e di commercializzazione delle carni bovine ed a sostenere il reddito delle imprese del settore zootecnico mediante misure straordinarie d'intervento integrative a quelle previste dall'art. 7 della l. n. 49 del 2001 (art.1).

Gli artt. 3, 4 e 6 indicano gli interventi della giunta regionale a favore dei produttori di bovini (regolamento CE n. 1254/1999) o delle organizzazioni dei produttori. In particolare, la giunta regionale concede un contributo *una tantum* di 50.000 a capo fino ad un massimo di 300 milioni di lire per produttore; mentre, alle organizzazioni di produttori eroga un contributo che non può superare il 50% delle spese sostenute per lo studio e la realizzazione di sistemi informativi ed informatici da utilizzare per la gestione dei dati relativi ai singoli soggetti della filiera delle carni. La giunta destina, inoltre, un contributo, fino al 40% della spesa sostenuta, per l'implementazione del sistema di etichettatura alle imprese di macellazione o di commercializzazione delle carni bovine e promuove delle misure straordinarie d'intervento, dovute alla perdurante situazione di crisi di mercato e finalizzate al ripristino delle condizioni ordinarie di reddito (indennizzo diretto ai produttori).

## 1.2 *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

*(a) L.r. 3 febbraio 1998, n. 3 (B.U. 6 febbraio 1998, n. 13)*

### **Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998).**

Per il rafforzamento delle strutture regionali che svolgono attività di valutazione delle scelte regionali in materia tributaria ed economico-finanziaria (500 milioni di lire per l'anno 1998), la giunta regionale acquisisce banche dati per una migliore verifica delle strategie, realizza modelli di previsione del gettito tributario regionale e sistemi integrati per il monitoraggio delle procedure di spesa e aggiorna gli operatori degli uffici economico-finanziari (art.2).

La regione adotta un programma triennale d'intervento, che comprende azioni di monitoraggio delle piante e del territorio, analisi di laboratorio, formazione dei tecnici e acquisizione di cartografia, volto a fronteggiare i primi casi di colpo di fuoco batterico e ad impedire l'ulteriore diffusione della malattia nel territorio, nonché gravi danni economici alle coltivazioni frutticole e alla produzione vivaistica (art.3).

A seguito dell'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, la regione interviene con un progetto che si articola in azioni per la qualità del prodotto (promozione di marchi collettivi); per i servizi (innovazione varietale e sperimentazione); per la produzione (rinnovo degli impianti frutticoli) e di carattere strutturale (ammodernamento tecnologico degli impianti) (la spesa è pari a 8 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000) (art.4). La regione interviene con finanziamenti a favore delle associazioni di produttori per la realizzazione di un programma di sviluppo, ricerca, divulgazione e controllo della qualità e la riconversione della produzione della patata da seme (la spesa è di 250 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1998) (art.5).

Al fine di promuovere le attività di informazione sulle iniziative e sui programmi comunitari, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, la regione stipula una convenzione con il centro-estero delle camere di commercio nella quale sono determinati criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività informativa da parte dell'eurosportello (la spesa è di 250 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1998) (art.8).

*(b) L.r. 3 dicembre 1998, n. 29 (B.U. 4 dicembre 1998, n. 109)*

**Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.**

Con la presente legge, composta da 41 articoli, la regione Veneto modifica e/o abroga alcune leggi regionali, emanate in anni precedenti rispetto a quelli di riferimento della presente ricerca, relative ad interventi nel settore primario e ad azioni volte a promuovere l'associazionismo economico e la cooperazione tra le piccole e medie imprese (artt. 7, 10, 11).

La regione si può avvalere dell'azienda regionale Veneto agricoltura per le attività di verifica e controllo previste per la concessione di aiuti, agevolazioni o sussidi finanziari di competenza della regione o affidate alla stessa da disposizioni nazionali o comunitarie nel settore primario, nonché per le rilevazioni statistiche, contabili e di mercato disciplinate dalla vigente normativa. A tale scopo, la regione può stipulare un'apposita convenzione con l'azienda regionale sopra citata (art.5).

La legge è stata ripubblicata sul B.U. 12 marzo 1999, n.22 per una "errata corrige".

*(c) L.r. 22 febbraio 1999, n. 7 (B.U. 26 febbraio 1999, n. 18)*

**Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999).**

Per migliorare la conoscenza strutturale del potenziale viticolo, per favorire la programmazione delle produzioni, della raccolta e della trasformazione e per incentivare l'offerta qualitativa e l'efficienza della commercializzazione, la regione interviene a favore delle cantine sociali per la realizzazione di sistemi informatici territoriali nel settore vitivinicolo realizzati nell'ambito di progetti coordinati. Per l'attuazione di un unico intervento, articolato in un programma triennale, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 (art.5).

Per garantire agli agricoltori un reddito adeguato delle colture presenti con conseguente recupero di aree collinari minacciate di spopolamento, la regione finanzia interventi di razionalizzazione irrigua nei comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Pianezze S. Lorenzo, Molvena e Mason Vicentino (spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999) (art.53).



La regione concorre finanziariamente, con un importo di lire 600 milioni, per l'ammodernamento e potenziamento delle strutture dei centri di formazione professionale (art.59).

Per migliorare l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, le amministrazioni pubbliche interessate possono presentare alla regione progetti, immediatamente cantierabili, relativi ai programmi comunitari Leader II, Interreg II e Spazio Alpino (art.62).

*(d) L.r. 28 gennaio 2000, n. 5 (B.U. 1 febbraio 2000, n. 11)*

**Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000).**

La regione concede, per l'anno 2000, contributi con le modalità ed entro i termini previsti dalle leggi nn. 206/1997 e n. 307/1999 "Disposizioni in materia di interventi del fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità" (6.000 milioni di lire) per proseguire nel risanamento delle aree frutticole situate in zone soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (art.7).

La regione partecipa alla Fondazione nord est allo scopo di promuovere, mediante informazioni, studi e collaborazioni, la conoscenza delle trasformazioni della realtà economica e sociale, culturale e civile del Veneto (art.10).

La regione concorre alla realizzazione del piano pluriennale di interventi, di cui all'intesa istituzionale di programma da stipularsi con l'amministrazione centrale (art.2, c. 203, della legge n. 662/1996), mediante l'istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge finanziaria (30.000 milioni di lire per l'anno 2000) (art. 22).

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art.1, c. 2, della legge n. 423/1998 "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico" ad integrazione degli interventi previsti, la regione concede aiuti per favorire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia igienico-sanitaria delle strutture e delle attrezzature di produzione del latte (art.38).

Per promuovere l'integrazione delle previsioni urbanistiche di più comuni riguardanti la localizzazione degli insediamenti produttivi, la regione sostiene la pianificazione coordinata dei relativi insediamenti

determinando le modalità di formazione delle previsioni urbanistiche mediante i piani coordinati per gli insediamenti (art.63).

Allo scopo di completare le iniziative messe in atto per limitare gli effetti negativi indotti dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e per migliorare le condizioni di commercializzazione delle produzioni zootecniche bovine, la regione approva e finanzia un progetto specifico per la valorizzazione della qualità del prodotto (spesa per l'anno 2000 pari a 6.500 milioni di lire) (art. 83).

La regione concede un contributo straordinario di lire 150.000 milioni al banco alimentare-comitato del Veneto, associazione senza scopo di lucro per le attività collegate alla raccolta, ricovero, distribuzione gratuita di alimenti recuperati dall'industria alimentare e dall'AIMA e distribuiti gratuitamente agli enti e alle associazioni non profit che assistono persone indigenti (art.89).

*(e) L.r. 7 aprile 2000, n. 15 (B.U. 11 aprile 2000, n.33)*

**Abrogazione di leggi regionali.**

L'art. 1 precisa che sono o restano abrogate 127 leggi regionali di cui all'elenco allegato alla presente legge. Molte di tali leggi riguardano i settori agricolo e artigianale.

*(f) L.r. 11 settembre 2000, n. 19 (B.U. 15 febbraio 2000, n. 83)*

**Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.**

L'art. 1 della presente legge modifica e integra la tabella A della l.r. n.5/2000 riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa.

La regione concede un contributo straordinario ai pescatori di professione per le perdite economiche conseguenti al fermo pesca volontario causato dall'emergenza mucillagini verificatesi nel 2000 (art.7).

L'art.8 disciplina le funzioni amministrative di competenza della regione che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, nonché il conferimento delle altre funzioni amministrative in materia di incentivi alle imprese, in attuazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 112/1998 e del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in

materia di incentivi alle imprese di cui agli artt. 19, 30, 34, 41 e 48 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”.

*(g) L.r. 9 febbraio 2001, n. 5 (B.U. 13 febbraio 2001, n. 16)*

**Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001).**

L'art.2 della presente legge dispone che il finanziamento da parte della regione delle funzioni delegate alle province, in attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione ai d.lgs. nn. 112/1998 e 267/2000, è effettuato con i criteri e le modalità previste dall'art. 6 della l.r.n. 4/1990 (anno 2001).

L'art. 3 modifica il c. 2 dell'art. 8 della l.r. n. 47/1975, come da ultimo modificato anche dall'art. 10 della l.r. n. 7/1999, riguardante il concorso alle spese generali di funzionamento della Veneto sviluppo s.p.a.

L'art. 5 evidenzia che la regione può utilizzare la collaborazione di enti, istituti e organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni statali attribuite alla stessa in relazione alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla Politica agricola comune (PAC); nonché delle funzioni per le quali l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (c. 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1999) può avvalersi di uffici regionali.

L'art. 21 sancisce che per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e di quella femminile, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico delle nuove imprese giovanili, che si costituiscono nel 2001 e in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della l.r. n. 57/1999 (v. par. 1.3) e l'aliquota a carico delle nuove imprese femminili che soddisfino i requisiti di cui all'art. 2 della l.r. n. 1/2000, sono entrambe pari a 3,25%, ossia alla minima consentita dall'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 446/1997. L'aliquota si applica per il primo anno di imposta e per il successivo. Le agevolazioni sono destinate anche alle nuove cooperative sociali e ai loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 ed in possesso dei requisiti di cui alla l.r. n. 24/1994. A questi soggetti si applicano le disposizioni in materia di regime *de minimis* di cui all'art. 12 della l.r. n. 5/2000 (legge finanziaria 2000).

L'art.22 riguardante le disposizioni in materia di fondi di rotazione presso la Veneto sviluppo s.p.a. abolisce, tra gli altri, il fondo di cui alla l.r. n.

9/1999 <sup>(39)</sup>, fatti salvi i diritti dei beneficiari ed i procedimenti amministrativi avviati a seguito della presentazione delle domande antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge.

Per il rafforzamento del sistema produttivo, l'art. 23 prevede l'istituzione, presso la Veneto sviluppo s.p.a., di un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese operanti nel settore secondario e terziario, comprese quelle artigiane e cooperative.

L'art. 32 relativo all'organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo modifica l'art. 3 della l.r. n. 32/1999 <sup>(40)</sup>, disponendo, dopo il numero 2 della lettera a) del c. 2 l'inserimento di un c. 2-*bis* e, successivamente al numero 1 della lettera b) del c. 2, l'aggiunta di un c. 1-*bis*. Le modifiche riguardano, in particolare, il comitato regionale per la concertazione in agricoltura.

L'art. 37 abroga l'art.7 e il c. 1 dell'art. 8 e, parzialmente, il c. 1 dell'art. 9 e il c. 1 dell'art. 6 della l.r. n. 57/1999 <sup>(41)</sup> relativi alla valutazione e alla revoca dei contributi per l'imprenditoria giovanile.

L'art. 46 autorizza la spesa di 1 miliardo di lire per la riqualificazione professionale dei tecnici iscritti al registro regionale (art. 9 della l.r. n. 32/1999 <sup>(42)</sup>) che non hanno trovato ricollocazione nei progetti presentati dai soggetti di cui al c. 4 dell'art. 2 della stessa l.r. n. 32/1999.

*(h) L.r. 13 settembre 2001, n. 27 (B.U. 18 settembre 2001, n. 86)*

**Provvedimento di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001.**

L'art. 17 della presente legge modifica l'art. 4 della l.r. n. 23/2000, disponendo che per dare maggiore incisività e organicità alle azioni di sviluppo rurale, la regione può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale (piani di settore agricolo-alimentare e disponibilità recate al fondo di cui all'art.1 della stessa l.r. n. 23/2000), specifiche azioni supplementari di intervento finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per alcune iniziative previste nel piano di sviluppo rurale.

L'art. 44 precisa che le agevolazioni, disposte dall'art. 13 del d.lgs. n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997, sono concesse secondo le

---

<sup>(39)</sup> V. par. 1.3 (b).

<sup>(40)</sup> V. par. 1.2 (c).

<sup>(41)</sup> V. par. 1.3 (c).

<sup>(42)</sup> V. par. 1.2 (c).

modalità di cui al c. 5 dell'art. 26 della l.r. n. 11/2001 (c. 1). Per la costituzione di un fondo di rotazione destinato a perseguire le finalità del c. 1 dello stesso art. 13, la regione utilizza le risorse finanziarie di cui al c. 1 secondo le modalità previste dal c. 3 dell'art. 23 della l.r. n. 5/2001 (c. 2). Le agevolazioni stabilite dall'art.1 della legge n. 341/1995 (legge di conversione del d.lgs. n. 244/1995 riguardante le misure per accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione di nuovi nelle aree depresse) e dall'art. 8, c. 2, della legge n. 266/1997 (interventi urgenti per l'economia) sono concesse secondo le modalità di cui al c. 5 dell'art. 26 della l.r. n. 11/2001 (c. 3). Per la costituzione di un fondo di rotazione volto ad attuare le finalità delle ultime due leggi citate, la regione può utilizzare parte delle risorse finanziarie di cui al c. 3 (c. 4).

\* \* \*

## 2. *Funzioni e strumenti*

### 2.1 *Funzioni e politiche per l'insediamento delle attività produttive*

#### DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L.r. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo II, artt. 22 e 23; Capo VII, art. 39 (v. par. 1.1.1)

#### AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

L.r. 12 aprile 1999, n. 19, Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali, artt. 1, 2 e 10 (v. par. 1.2)

L.r. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo II, artt. 22 e 23, Capo VII, art. 41 (v. par. 1.1.1)

#### CONSORZI DI SVILUPPO

### 2.2 *Politiche per l'integrazione dei sistemi produttivi*

DISTRETTI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

SVILUPPO RURALE (\*)

L.r. 9 settembre 1999, n. 39, Modifica della l.r. 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’Istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1, 2, 11 e 16 (v. par. 1.1.2).

L.r. 7 settembre 2000, n. 17, Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, art. 1 (v. par. 1.2)

L.r. 27 dicembre 2000, n. 23, Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale (v. par. 1.3)

FILIERE PRODUTTIVE AGROINDUSTRIALI (\*\*)

L.r. 3 febbraio 1998, n. 3, Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998), art. 5 (v. par.1.4)

L.r. 27 gennaio 1999, n. 4, Interventi a favore dei lavoratori dipendenti di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta, art. 1 (v. par. 1.3)

L.r. 18 marzo 1999, n. 9, Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta, artt. 4 e 5 (v. par. 1.3)

L.r. 9 agosto 1999, n. 32, Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo, artt. 1, 2, 7 e 10 (v. par. 1.2)

L.r. 16 settembre 1999, n. 51, Modifiche alla l.r. 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, art. 1 (v. par. 1.1.2)

L.r. 24 dicembre 1999, n. 57, Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta, art. 11 (v. par. 1.3)

L.r. 20 gennaio 2000, n. 1, Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile, art. 7 (v. par. 1.3)

L.r. 7 settembre 2000, n. 17, Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, art. 4 (v. par. 1.2)

L.r. 1 febbraio 2001, n. 3, Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane, art. 3 (v. par. 1.3)

---

(\*) Vanno a sviluppo rurale anche: la disciplina e gli interventi relativi alle zone montane; la disciplina e gli interventi per l’economia agro silvo-pastorale; le strade del vino (o dell’olio); l’agriturismo (anche venatorio) e il turismo rurale; i servizi territoriali e ambientali (ad esempio: irrigazione, bonifica; affidamento all’imprenditore agricolo singolo o associato di restauri ambientali, della cura di aree protette, ecc.).

(\*\*) Comprende anche: le associazioni di produttori, le organizzazioni e gli accordi interprofessionali.

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

L.r. 3 dicembre 1998, n. 29, Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, artt. 10 e 11 (v. par.1.4)

L.r. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo IV, art. 28 (v. par. 1.1.1)

*2.3 Promozione e tutela della qualità*

*2.3.1 Industria e artigianato*

QUALITÀ DEI PRODOTTI (\*\*\*)

L.r. 7 aprile 2000, n. 16, Norme generali in materia di marchi regionali, Capo I, art. 1; Capo II, artt. 2 e 10 (v. par. 1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 24 dicembre 1999, n. 57, Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta, art.9 (v. par. 1.3)

L.r. 20 gennaio 2000, n. 1, Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile, art. 6 (v. par. 1.3)

L.r. 7 aprile 2000, n. 16, Norme generali in materia di marchi regionali, Capo I, art. 1; Capo III, artt. 11-15 (v. par. 1.2)

L.r. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo III, art. 26 (v. par. 1.1.1)

*2.3.2 Agricoltura*

QUALITÀ DEI PRODOTTI

L.r. 3 febbraio 1998, n. 3, Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998), art.5 (v. par.1.4)

L.r. 9 agosto 1999, n. 32, Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo, art.4 (v. par. 1.2)

L.r. 7 settembre 2000, n.17, Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, art. 3 (v. par. 1.2)

---

(\*\*\*) Comprende: i marchi, le denominazioni di origine, ecc.

L.r. 31 maggio 2001, n. 12, Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità (v. par. 1.2)

SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE E DI GESTIONE AMBIENTALE

L.r. 9 settembre 1999, n. 39, Modifica della l.r. 3 luglio 1992, n.19 “Norme sull’Istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni, art.3 (v. par. 1.1.2).

*2.4 Promozione dell’internazionalizzazione delle imprese*

*2.4.1 Industria e artigianato*

*2.4.2 Agricoltura*

*2.5 Servizi reali alle imprese*

*2.5.1 Industria e artigianato*

L.r. 18 marzo 1999, n. 9, Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta, artt. 1, 8, 12 e 13 (v. par. 1.3)

L.r. 24 dicembre 1999, n. 57, Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta, art. 9 (v. par. 1.3)

L.r. 20 gennaio 2000, n.1, Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile, artt. 1, 6 e 7 (v. par. 1.3).

L.r. 1 febbraio 2001, n. 3, Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane, artt. 1, 3, 4 e 5 (v. par. 1.3)

L.r. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo II, art. 21; Capo VII, artt. 38-40 (v. par. 1.1.1)

L.r. 31 maggio 2001, n. 13, Interventi regionali per la qualificazione della carne bovina, artt.1 e 4 (v. par. 1.3)

*2.5.2 Agricoltura*

L.r. 9 agosto 1999, n. 32, Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo, artt. 1, 9 e 10 (v. par. 1.2)

L.r. 9 settembre 1999, n. 39, Modifica della l.r. 3 luglio 1992, n.19 “Norme sull’Istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni, art.7 (v. par. 1.1.2)



## *2.6 Sportello unico*

L.r. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo III, art. 27 (v. par. 1.1.1)

## *2.7 Strumenti negoziali*

L.r. 7 settembre 2000, n. 17, Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, art. 6 (v. par. 1.2)

L.r. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Capo III, art. 25 (v. par. 1.1.1)